# NUOVA COLLEZIONE
DELLE
# PRAMMATICHE
DEL
## REGNO DI NAPOLI
TOMO XII

NAPOLI MDCCCV

NELLA STAMPERIA SIMONIANA
CON REGIA APPROVAZIONE.

# INDICE

## DE' TITOLI CONTENUTI IN QUESTO DUODECIMO TOMO.

O



P



De

Q

# PRAMMATICHE
## DEL
# REGNO DI NAPOLI

## DE OFFICIO SVPREMI MAGISTRATVS COMMERCII
### ET HIS,
### QVAE EI TRIBVNALI INCVMBVNT
### TIT. CCXIII
### PRAMMATICA PRIMA.

CAROLO BORBONIO Rege. Supremus Commercii Magistratus legem institutionis ejus Tribunalis a Rege latam profert.

LE Provincie, che in se contiene, e de le quali è composto il Regno di Napoli, o sia per la natura del terreno, che le felicita, o sia per la benignità del Clima, che le feconda, o per l'opportuna situazione, o per la comodità, e frequenza de' Porti, o finalmente per l'indole vivace, ed industriosa de' Popoli; non hanno di che portare invidia a qualunque più fortunata parte di Europa. Ma tutte queste prerogative, e doti eccelse, che per lo lungo corso di più secoli resero questo Regno invidiabile, riuscivano parte inutili a quel fine, a cui sembravano dalla Divina Provvidenza destinate, e parte ancora convertivansi in nostro danno, e pernicie, per varie cagioni, delle quali gran parte a tutto il Mondo è ben nota. In vano la natura ajutata dall'arte; in vano gli Elementi medesimi si sforzavano per arricchire le nobilissime Regioni di questo Regno; giacchè in mezzo a tanti Celesti doni, che largamente lor piovevano in seno, pure erano per istrane disavventure, quasi per così dire, dall'opulenza medesima desolate; rivolgendosi i maggiori fondamenti della loro felicità in altrettanti argomenti di compassione, e di lutto. Ma non è stato già vano il gran disegno dell'Eterna Provvidenza, che avea riserbato al Nostro Invitto Monarca la gloria di far valere, e fruttificare con larga usura le singolari doti di questo Regno, ne' trapassati tempi o male usate, o neglette. L'eccellente pietà, e religione, e le tante altre eroiche Cristiane, e Regie Virtù del Nostro Clementissimo Monarca ben meritavano questa piena benedizione

Celeste, che circonda il di lui Real Trono di luminosi raggi di gloria, e sopra solidi fondamenti stabilisce il grande edificio della pubblica felicità, la quale da' Divini Decreti era stata attaccata all'esecuzione del gran disegno provvidamente ideato dalla sapientissima Real Mente di Sua Maestà, cioè d'introdurre, promuovere, ed aumentare in questo suo nobilissimo Regno ogni specie di proficuo, e vantaggioso Commercio. Un disegno sì grande, e sì degno d'un Monarca ardentissimo emulatore della gloria de' suoi Augusti Maggiori, comincia a mostrarsi al Pubblico nel Real Editto di creazione di questo Supremo Tribunale di Commercio, spedito dalla Real Villa di Portici sotto i 30. del trascorso mese di Ottobre; ed è del seguente tenore:

Quibus ex causis Commercii Tribunal fuerit institutum.

CARLO per la grazia di DIO Re delle due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. Fin dal primo momento, in cui piacque alla Divina Provvidenza di collocarci sul Trono del Regno di Napoli; mossi dalla viva cognizione, che ci legava a corrispondere a sì distinta grazia, che IDDIO si era degnato di concederci, cercammo di soddisfare esattamente al nostro carico, che principalmente consiste nel proccurare con ogni diligenza il vantaggio, ed il beneficio de' nostri amatissimi sudditi. Applicammo perciò le nostre più premurose Reali cure all'elezione de' mezzi più efficaci, e più proprj per conseguire un sì lodevole, e necessario fine. Quindi essendosi da Noi posto alle cose militari, e civili quell'ordine, che allora, per la condizione de' tempi, per la natura, e per l'inclinazione de' Popoli, e per la situazione degli affari generali del Mondo, a Noi parve il più opportuno, e convenevole, rivolsimo i Nostri più gravi pensieri, e le Nostre maggiori applicazioni a ricercare più particolarmente i mezzi da aumentare, e da ingrandire le forze, e le ricchezze, così pubbliche del Regno, come private de' nostri dilettissimi Vassalli, e Sudditi, ben persuasi, che dall'opulenza, dalla soddisfazione, e dalla felicità de' Popoli nasce quella Potenza, quella Grandezza, e quella Maestà, alla quale ragionevolmente per onore, e per beneficio de' medesimi Vassalli, e Sudditi, dee aspirare ogni Sovrano: essendo pur troppo evidente, che un Principe sfornito, e privo di queste essenziali condizioni, non può sostenere la tranquillità, ed il riposo de' Popoli, con reprimere al di fuori i Nemici, e con nutrire lo splendore, e la magnificenza al di dentro: ed il suo Regno, quando non è fornito di queste prerogative, non può riuscire forte in Guerra, e glorioso in Pace. Su questa non men grave, che verace considerazione, il primo mezzo, che per conseguire questo importantissimo fine, si presentò alla Nostra Real Mente, fu l'adoprare un'efficacissima cura, per accrescere così l'interno, come l'esterno Commercio di questo Nostro Regno di Napoli; anzi per ravvivarlo, potendosi dire quasi in esso estinto per li cattivi accidenti de' passati tempi, e per la lunga assenza de' suoi Monarchi. E certamente è ben noto a qualunque tiene mezzana intelligenza del Governo de' Popoli, che il commercio o coltivato, o negletto, è l'unica cagione o della ricchezza, o della miseria de' medesimi Popoli. Imperciocchè oltre al solo lume della natural ragione, che rende questa verità manifesta, la lunghissima, e l'universale sperienza di tut-

tutt'i secoli, e di tutte le Nazioni ha costantemente dimostrato, che a misura che si aumenta, o si diminuisce in uno Stato la Negoziazione, ed il Trafico, cresce, o manca in quello a proporzione l'opulenza de' Popoli, e la forza, la gloria, e lo splendore del loro Sovrano. Per queste evidenti cagioni adunque, avendo Noi deliberato, e fisso di promuovere con ogni studio in questo nostro nobilissimo Regno di Napoli un florido Commercio, e per tal via stabilire il più solido fondamento della sua perpetua potenza, e grandezza, abbiamo in primo luogo risoluto di rimuovere con ogni diligenza tutti gl' impedimenti così generali, come particolari, che all' esecuzione di questa nostra cotanto lodevole, e necessaria Real Determinazione facevano ostacolo. E tanto maggiormente ci siamo in tal pensiero, e deliberazione fissati, quanto che fermamente siamo persuasi, che i nostri amatissimi Popoli del Regno di Napoli per la loro vivacissima natura, e per lo maraviglioso ingegno, di cui sono forniti, sieno attissimi non solamente a stabilire un floridissimo Commercio nella loro Patria, ma ad efficacemente promuovere, e portare à felicissimo termine qualunque altra più difficile impresa. Ma perchè fra gl' impedimenti, che disturbano il Commercio, da tutte le persone sapienti, e sperimentate nel maneggio degli affari del Mondo, e nell' Esercizio del Trafico, viene principalmente considerato il mancamento di una veracemente spedita, e pronta amministrazione di Giustizia, nel dar termine a' litigj, che inevitabilmente nascono fra coloro, che sono alla Negoziazione applicati: e questo mancamento fuor di dubbio renderebbe vano ogni altro espediente, che abbiamo stabilito di adoperare per rendere il Trafico in questo Regno assolutamente florido; perciò abbiamo risoluto, e determinato, che nel mentre da Noi accuratamente si dispongono tutti gli altri mezzi opportuni ad allontanare ogni qualunque cosa, la quale faccia ostacolo al Commercio; e nel mentre che siamo applicati a maturare quegli Espedienti, che possono farlo risorgere, e fiorire, si stabilisca un solido fondamento da amministrare la suddetta pronta, spedita, ed esatta Giustizia, ch'è assolutamente necessaria al felice corso del Trafico: essendo evidente, che alla coltura delle Arti, alla fabbrica delle Manifatture, al lavorio degli Artefici, al trasporto delle Merci, a' viaggi marittimi, e terrestri de' Negozianti, così Cittadini, come Stranieri, niuna cosa rechi maggiore ostacolo, che gl' intrigati, fastidiosi, e lunghi litigj, i quali indispensabilmente avvengono ne' Tribunali ordinarj, a cagione dell' infinita moltitudine degli affari, de' quali sono forzosamente caricati; in maniera che non riesce possibile, per qualunque diligenza, che si voglia usare, il dare negli ordinarj Tribunali del Regno spedito termine a' piati de' Negozianti; tanto più, che spesse volte avviene, per la varietà, e diversità delle Giurisdizioni, che gode ogni Tribunale, che non sia agevole il discernere a qual Tribunale spetti la lite nata in materia di Commercio, e fra'Negozianti; sicchè talvolta la determinazione di questo punto reca a' medesimi Negozianti pregiudizialissime dilazioni, con rovina del loro Traffico. Laonde per queste sostanzialissime ragioni abbiamo determinato di fondare, erigere, creare, e stabilire (siccome in virtù del presente nostro Reale Decreto, ed Editto fondiamo, erigiamo, creamo, e sta-

e stabiliamo in perpetuo ) un Supremo Magistrato da chiamarsi di Commercio, il quale vogliamo, che in Dignità, Autorità, e Potestà non sia inferiore a qualunque altro Tribunale, Consiglio, Camera, o Magistrato di qualsivoglia titolo, che si trova stabilito in questa Fedelissima Città di Napoli, ed in tutto il Regno; E perciò vogliamo, ed ordiniamo, che in questo Supremo Magistrato di Commercio si abbiano ad esaminare, o veramente decidere, e terminare sovranamente, e senza appellazione, o richiamo a qualunque altro Tribunale i negozj, cause, pendenze, controversie, differenze, e litigj in qualsivoglia maniera appartenenti al Commercio, così per quanto riguarda il Governo, ed Economia intorno agli affari generali della Negoziazione; come per quanto concerne l'amministrazione della Giustizia sopra le liti, e controversie, che possono insorgere tra le parti: colla facoltà d'indirizzare a Noi le rappresentazioni su gli affari Economici, e di Governo al Commercio spettanti, col ricevere immediatamente da Noi i nostri Reali Ordini, e le determinazioni, come si pratica in simiglianti occasioni cogli altri nostri Tribunali Supremi.

*Hujus Tribunalis jurisdictio. Omnia quae Commercium respiciunt, ad hoc Tribunal judicare spectat. Provocatur ad idem a sententiis Consulatus Maris, et Terrae, Delegatorum Judicum in causis Peregrinorum, ac omnium Consulum Collegiorum artium.*

E per quel che tocca all' estensione, facoltà, autorità, potestà, e giurisdizione di questo Nostro Supremo Magistrato di Commercio, vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che non solamente ad esso si abbiano a rimettere, e rapportare gli affari generali di Governo, e di Economia, in qualunque modo e maniera, e per qualunque rispetto appartenenti a Commercio; ma che altresì ad esso Supremo Magistato si abbiano a devolvere, richiamare, ed atticare tutte le appellazioni, ed i richiami da' Decreti, Giudicature, e Sentenze così de' Consolati di Mare e di Commercio, che col parere del medesimo Supremo Magistrato della Nostra Real' autorità saranno in questo Regno stabiliti, come de' Delegati delle Nazioni Straniere, e de' Consolati delle Arti, e specialmente, di que' degli Orefici, della Seta, della Lana, e delle loro Tinte, Fabbriche, e Manifatture, e della Giurisdizione del grand' Ammiraglio; e generalmente tutto ciò, che appartiene a' Porti, ed a' Portolani a riguardo del Commercio, e tutto ciò, che spetta a' Cambj. Ed in fine il Supremo Magistrato dee giudicare in ogni appellazione, o richiamo, che si faccia della sentenza in prima istanza in materia di Commercio fatta da qualsivoglia altra Giurisdizione.

*Nec non de re collybistica, Admiratus, Portoriorum.*

Vogliamo similmente, ordiniamo, e comandiamo, che in queste soprannotate appellazioni, e richiami da' Decreti, dalle Giudicature, e Sentenze, come si è detto, de' Delegati delle Nazioni Straniere, e de' Consolati così di Mare, come di Terra, e dell' Arti, e della Giurisdizione del Grand' Ammiraglio, ed in tutto quello, che spetta a riguardo del Commercio a' Portolani, ed a' Porti, ed a' loro Offiziali, come altresì a' Cambj, il medesimo Tribunale, e Supremo Magistrato del Commercio abbia a giudicare, determinare, e decidere solo, privativamente, ed esclusivamente ad ogni altro Tribunale Supremo. Come parimente abbia a giudicare, determinare, e decidere le suddette cause, e liti sovranamente, e senza appellazione, e richiamo; salva sempre la nostra Real'autorità, dipendenza, scienza, e cognizione.

*Quae judicia in iis expressis causis ceteris Tribunalibus judicare interdicitur.*

Per la qual causa espressamente proibiamo a tutti gli altri Tribunali, Inferiori, Superiori, anzi Supremi, di procedere, conoscere, giudicare, e decidere, e di qualsivoglia maniera in

intromettersi in qualunque causa, lite, controversia, pendenza, ed affare riguardanti in qualsivoglia maniera il Commercio, così di Terra, come di Mare, così interno, come esterno, così in grosso, come a minuto, e di qualunque genere, o specie, togliendo Noi a tal effetto a tutti gli altri Tribunali, anche Supremi, ed a' loro Capi, Membri, Officiali, e Subalterni ogni facoltà, potestà, autorità, e giurisdizione di procedere, conoscere, attitare, giudicare, e di qualsivoglia maniera intromettersi, ed ingerirsi in simili cause, liti, e controversie, o pendenze appartenenti, come si è detto, a Commercio. Ingiungendo, ordinando, e comandando a tutti, ed a ciascuno di loro; qualora saranno ad essi, ed a loro Tribunali, o a loro Commessarj, o Officiali, e Subalterni portate simili cause, controversie, pendenze, affari, e negozj, come si è par detto, appartenenti a Commercio, di rimettergli immediatamente, e senza la minima dilazione, insieme co' ricorsi, e ricorrenti al predetto Supremo Magistrato del Commercio, dal quale si darà la provvidenza opportuna.

Auctoritas ejus Magistratus ad aliorum Tribunalium fastigium erigitur. Praeses Commercii ad summum dignitatum culmen pertingit. Est ea dignitas octava inter septem eminentiora Regni officia.

E perchè il Supremo Magistrato di Commercio s' innalzi a quell' alto grado di Dignità, al quale per beneficio de' nostri amatissimi Sudditi, e di tutt' i Negozianti, abbiamo destinato di sublimarlo, e di fatto lo sublimiamo, e perchè ancora in niuna parte sia inferiore agli altri Supremi Tribunali di questa nostra Fedelissima Città di Napoli, e di tutto il nostro Regno, e corrisponda alla vantaggiosa idea, ed all' utilissimo disegno, che Noi abbiamo formato per l' ardore, che nel Nostro Real animo nutriamo di vedere sollevati, ed opulenti i nostri Popoli: Vogliamo, che il medesimo Supremo Magistrato, o Tribunale sia decorato di un Supremo Capo con la dignità, e titolo di Gran Prefetto del Commercio, e che questo medesimo titolo, e Dignità sia annoverato fra gli altri sette titoli, e Dignità principali del Regno di Napoli, in guisa che facciano il numero di otto. La qual Dignità, titolo, od Officio da Noi novellamente creato, ed istituito col Nome di Gran Prefetto del Commercio sarà da Noi conferito a Soggetto, che per la sua qualità, per li suoi servigj, talento, amore, e fedeltà verso la nostra Real Persona sia reputato, e si renda meritevole, e capace di un tanto onore, ed impiego.

Praesidi adjiciuntur Assessores, sive Administri; Tres e Collegio Baronum; tres e Magistratuum Collegio; duo e Mercatorum Corporatis, Referendarius, quasi dicas Fiscalis, et Secretarius.

Oltre al predetto Supremo Capo, vogliamo, che il Magistrato del Commercio sia composto, e fornito di un Ministro col titolo di Presidente, il quale sarà immediato Capo, e Superiore del riferito Magistrato, o Tribunale, colla dipendenza dal Gran Prefetto, Supremo, e principale Capo del medesimo Tribunale, o Magistrato. Vogliamo parimente, che sia composto di tre Ministri Cavalieri eletti fra i più distinti in questo Regno, e di quelli fra tal primiero Ordine, che sieno riputati, intelligenti, e versati nelle materie del Commercio: e di tre Ministri Togati, e di due Negozianti. Vogliamo, che in questa prima formazione, a riguardo della precedenza nel Tribunale, si osservi il medesimo ordine, che si trova stabilito nella Giunta del Commercio, la quale da ora innanzi cesserà dal suo esercizio, ed impiego. Vogliamo ancora, che sia Membro di questo Supremo Magistrato, e Tribunale del Commercio un Referendario, il quale abbia cura, ed abbia il peso, ed il carico di proponere, e di rapportare, e riferire tutte quelle materie, e quegli affari, i quali ap-

par-

partengono all' Economia, ed al Governo di tutto il Commercio, così interno, come esterno del Regno, e di tutto ciò, che dipende da tal' Economia, e Governo; e venendo questo Referendario per maggior lume, e dilucidazione delle predette materie, che proporrà, e riferirà, dal Magistrato Supremo richiesto di dire il suo sentimento, sarà nell' obbligo di dirlo, secondo che gli parrà più proprio per lo Real Servizio. In oltre vogliamo, che nel medesimo Tribunale vi sia stabilito un Segretario; il quale abbia cura di notare, e registrare tutt' i voti de' Ministri così togati, come Cavalieri, e Negozianti, e che abbia tutti gli altri carichi, e pesi, che sostengono i Segretarj degli altri Supremi Tribunali di questa Fedelissima Città di Napoli.

Qui si copia negotiorum graventur, alioe allegere Rex promisit.

Con dichiarazione, che riserbiamo a Noi il Sovrano arbitrio di nominare, di aggregare, e aggiungere al predetto Magistrato, altri Ministri, o Cavalieri, o Togati, o Negozianti, qualora l' affluenza degli affari, ed il comodo, e vantaggio de' nostri Sudditi, e Vassalli, e di tutt' i Negozianti così richiegga.

Feudatarii in causie suffragia non habeant.

Nondimeno ordiniamo, e comandiamo, che i tre Ministri Cavalieri, e i due Negozianti non debbano votare nelle materie di giustizia, nelle quali assolutamente è necessaria per decidere la perizia della Giurisprudenza, e la cognizione delle leggi, e del Diritto.

Praesidis, et Consiliariorum electio.

Nominiamo, e dichiariamo Presidente del Novello Supremo Magistrato, e Tribunale del Commercio D. Francesco Ventura Capo di Ruota del Consiglio di Santa Chiara; Destiniamo per Ministri Cavalieri i Duchi di Termoli, di Corigliano, e di Fragnito: per Ministri Togati D. Matteo de Ferrante Fiscale della nostra Regia Camera della Sommaria, ed i Presidenti della medesima Camera D. Carlo Ruoti, e D. Pietro Conregra; E per Ministri Negozianti D. Gennaro Antonio Brancaccio, al presente Eletto del nostro Fedelissimo Popolo di Napoli, e D. Donato Cangiano: E per Referendario D. Anna Giovan Batista di Vaucoulleur: E per ultimo destiniamo per Segretario D. Giovanni Ruggiero, Archivario della nostra Reale Segreteria di Stato, e del Dispaccio.

Si alius deinceps eligatur, tum in ordine sessionis, quam suffragii, computetur à die primis Magistri tus.

Dichiariamo parimente, che qualunque altro Ministro, o Cavaliere, o Togato, che per l' avvenire sarà da Noi nominato, ed eletto, dopo essere già stabilito il Magistrato del Commercio, ed aperto il suo Tribunale, prenderà in esso il suo posto, e la sua sede, non con altra precedenza, che con quella dell' anzianità nel grado del Ministero, che godeva.

Locus huic Magistratui datur, ut ceteras, in Castro Capuano; ut inscriptio docet.

Vogliamo altresì, ed ordiniamo, che sieno destinate nel nostro Castello, e Palazzo di Capuana, Camere, e Stanze proporzionate, perchè in esse si raduni, e faccia le sue funzioni il Supremo Magistrato del Commercio, come usano gli altri nostri Supremi Tribunali: che queste Camere, o Stanze sieno fornite degli arredi, suppellettili, e mobili convenevoli, e decenti. E sin a tanto che sieno le suddette Camere preparate, e come si è detto fornite, si radunerà, e terrà il Tribunale in Casa del Presidente, qualora non sia stato da Noi ancora nominato, e dichiarato il Gran Prefetto del Commercio; in Casa del quale, e non in quella del Presidente dovrà allora congregarsi il Supremo Magistrato, dopo che avremo conferito questo ottavo principalissimo Offizio, e Dignità del nostro Regno di Napoli.

Vogliamo ancora, ed ordiniamo, che

Dies Tribunalis habendi bis sit in hebdomada.

che il Supremo Magistrato e Tribunale del Commercio si raduni per ora due volte per Settimana; riserbandoci di prendere altra risoluzione su le rappresentazioni, che ci saranno fatte dallo stesso Supremo Magistrato intorno all'aumentare il numero delle Sessioni nel corso della settimana, come stimeremo più opportuno, ed utile a' nostri dilettissimi Sudditi, ed in conformità della maggiore, o minore affluenza, e moltiplicità degli affari.

Si aliquid novi inciderit, Magnus Praefectus Tribunal cogat.

Ma qualora occorrerà qualche urgente negozio, potrà il Gran Prefetto, dopo che sarà nominato, ed eletto, e sino a tanto che questa elezione non succeda, il Presidente in vece di quello, convocare estraordinariamente il Supremo Magistrato. E così parimente per quello, che spetta a' giorni, ed alle ore, o matutine, o vespertine da congregare il predetto Magistrato, ciò sarà nelle prime Sessioni determinato dallo stesso Supremo Magistrato.

Bis in mense Magitratus in Scriniis Palatinis conveniat.

Oltre a' due giorni per settimana, che come si è detto, dovrà tenere le sue Sessioni il Supremo Magistrato del Commercio, si radunerà parimente il predetto Magistrato una sol volta in ogni quindici giorni nella Segreteria del Dispaccio di Stato coll'intervento del Segretario di esso Dispaccio, e di quello del Real Patrimonio, per trattare di quelle materie, le quali dovranno essere proposte per Nostro Real ordine da' predetti Segretarj del Dispaccio di Stato, e del Real Patrimonio. E ciò avverrà non solamente per ordinario in ogni quindici giorni, ma anche straordinariamente ogni qual volta per nostro comandamento sarà il Supremo Magistrato del Commercio chiamato per radunarsi nella Real Segreteria del Dispaccio dal Segretario del Dispaccio medesimo.

Salarium Officialium differtur.

Ma per non gravare di altri novelli soldi il Nostro Real Erario, per ora non sarà assegnato soldo alcuno a' Ministri del Magistrato del Commercio, considerati in tal qualità. Nondimeno secondo le favorevoli occasioni saranno da Noi considerati, e tenuti presenti per tutto ciò, che potrà riguardare il loro maggior vantaggio, e beneficio.

Sportularum ratio edicenda jubetur, quae et infra sequitur: minoris rationarii omnium caeterorum Regni Tribunalium.

Nelle prime sessioni si tratterà dal medesimo Magistrato di regolare, e di fissare una tariffa de' diritti, che da esso dovranno riscuotersi per le spedizioni, sentenze, e decreti, ed a riguardo degli atti, e delle scritture ec., la quale ordiniamo, e comandiamo che sia stabilita, e fissata ad uno sborso assai minore di quello, che si fa in ogni altro Tribunale di questo Regno. Essendo Nostra ferma Reale intenzione, che siano al possibile diminuiti non meno gl' incomodi, che le spese de' litiganti, e di tutti coloro, che ricorrono al Supremo Magistrato del Commercio, acciò questo sensibilissimo vantaggio unito all'altro, non meno sensibile della somma possibile brevità del tempo, in cui si termineranno le cose del Commercio in questo novello Supremo Tribunale, porti seco per conseguenza la notabile, e generale diminuzione di tutte le solite spese, e specialmente di quelle, che vengono per necessità a fare tutti gli abitanti delle Provincie del Regno, e tutti gli altri stranieri, che per occasione delle loro liti, e delle pendenze, che tengono ne' Tribunali, sono costretti contro lor voglia, a far dimora nella fedelissima Città di Napoli. Laonde questa nostra presente determinazione, e la creazione del Supremo Tribunale del Commercio riuscirà di non picciolo sollievo a' Negozianti, ed a tutti coloro, che avranno

no

no affari in tal Tribunale. Riserbiamo però alla nostra Real determinazione il disponere del ritratto della suddetta tariffa, per li soldi, propine ec. in vista delle rappresentanze, che su tal proposito a Noi farà il Magistrato.

Et iurisdictio eius Magistratus publicari iubetur per Scriniuum Aerarii.

Parimente ordiniamo, e comandiamo, che nelle prime sessioni di questo Supremo Tribunale si formi un Piano delle Facoltà, e delle Giurisdizioni, e Regole di Governo, colle quali dovrà egli costantemente regolarsi. Il qual Piano sarà rimesso al nostro Segretario del Dispaccio di Stato, per essere da Noi disaminato, ed indi daremo su tal proposito i nostri Reali ordini.

Quot Consulatus in Provinciis de Commercio habendi; eorum iurisdictio, territorium, Magistratus Commercii decernenda dantur.

E conciosiacosachè lo stabilimento de' Consoli ne' luoghi di frequente traffico, ed opportuni alla negoziazione si riconosce per la pratica, e per la sperienza di tutte le Nazioni, le quali coltivano il Commercio, essere sommamente opportuno, anzi necessario al mantenimento, ed all' avanzo del medesimo Commercio, e specialmente per comparire speditamente la giustizia sulle materie al traffico appartenenti: perciò ordiniamo, e comandiamo, che dal predetto Supremo Magistrato del Commercio si proponga a Noi con una matura deliberazione, e con una distinta rappresentanza, la forma, ed il numero de' Consolati, che si deggiono in questo Regno stabilire: i luoghi, ne' quali è convenevole che sieno situati gli statuti, ed i regolamenti, co' quali abbiano da governarsi, ed abbiano ad amministrare la giustizia: la maniera, come dovranno eseguirsi i loro decreti, e le sentenze; l'estensione ancora, ed il distretto della loro giurisdizione; la qualità, ed il numero de' loro carichi, ed incumbenze; e la qualità de' soggetti, che stimerà il Supremo Tribunale, o Magistrato capaci, ed abili per tale impiego.

Omnia tentamina ad Commercium augendum, ad hunc Magistratum referantur.

Vogliamo ancora, ed ordiniamo, che in questo Supremo Magistrato sieno esaminate, e discusse tutte le memorie, proposizioni, e progetti riguardanti il Commercio, ed il traffico di qualunque sorta, che a Noi saranno presentati, così da particolari persone, come da Communità, o da' loro rappresentanti, o proccuratori.

Nec non omnium artium.

Vogliamo in oltre, che al medesimo Magistrato sieno rimessi tutt' i ricorsi delle Provincie, e delle Università del Regno, ed altresì delle particolari persone, intorno alla qualità, ed alla condizione delle merci, circa le fabbriche, e manifatture loro, sull' estrazione delle suddette merci, sulla navigazione, e tutto ciò che in qualunque modo può riguardarla; ed in una parola tutte le materie, che in qualunque modo, e per qualsivoglia riguardo appartengono, e deggiono riferirsi al traffico, ed al commercio, così interno come esterno di qualsivoglia genere o specie.

Vectigalia etiam quantitateve eorum ab hoc Tribunali censeantur.

Vogliamo, e parimente comandiamo, che dallo stesso Supremo Magistrato sieno regolate, tassate, e fissate le tariffe delle Dogane, ed i diritti, e pagamenti di qualunque natura, genere, o specie, spettanti alle merci, bastimenti, e spedizioni, da chiunque, ed a qualunque si pagano, ed appartengono; che si riscuotono ne' Porti, nelle Marine, ed in tutte le Provincie di questo Regno, facendone a Noi rappresentanza. Vogliamo ancora, che il medesimo Magistrato proponga il modo come debbano regolarsi tali pagamenti, per eliminare, e bandire le frodi, e gli abusi, che vi si possono commettere. E ciò vogliamo a fine, che i Negozianti, Trafficanti, Capitani, e Padroni di Navi, o Barche, Piloti, Marinai, e chiun-

chiunque vi ha, o può avervi interesse, non sieno gravati, o angariati dagli Officiali, o Ministri proposti all'esecuzione.

Dolus, et fraus ab artibus a Magistratu avertuncetur.

In oltre vogliamo, che dallo stesso Supremo Magistrato sieno proposti tutt'i mezzi, ed espedienti, che stimerà più proprj, ed efficaci, così per rimuovere, ed estirpare i suddetti abusi, e frodi, come per qualunque altro effetto, che possa tendere ad agevolare, e vantaggiare il Commercio, rendendolo più florido, e profittevole a' particolari, ed allo Stato.

Familia cuicunque Magistratui addicta mandatis Tribunalis Commercii pareat.

Ordiniamo, e comandiamo altresì a tutti gli Officiali Subalterni di qualunque altro Tribunale di questa fedelissima Città di Napoli, come del Regno, che debbano esattamente obedire, ed eseguire gli ordini del Supremo Magistrato del Commercio, in tutte quelle materie, le quali da Noi sono state attribuite all'autorità, ed alla giurisdizione del medesimo Magistrato.

Lex publicetur.

Finalmente Ordiniamo, e comandiamo che questo Nostro Real Editto, e Decreto di erezione, e creazione del Supremo Magistrato del Commercio sia trasmesso a' Nostri Tribunali, così di questa Fedelissima Città di Napoli, come del Regno, perchè di poi dalla diligenza del medesimo Magistrato Supremo del Commercio verrà solennemente, e colle solite formalità fatto pubblicare in tutto questo nostro Regno di Napoli. Ed in testimonio di quanto abbiamo nel presente Editto ordinato, e stabilito, abbiamo comandato, che si spediscano le presenti firmate dalla Nostra Real Mano, corroborate col suggello delle Nostre Reali Armi, e contrassegnate dall'infrascritto Nostro Consigliere di Stato, e Segretario di Stato, e del Dispaccio di Stato, di Guerra, e di Marina. *Portici a di 30. Ottobre 1739.* CARLO. *Giuseppe Giacchino di Montealegre.*

Die 30. Oct. 1739. CARLO.

## PRAMMATICA II.

Eodem Rege. Rationarium Sportularum a litigantibus in Fiscum Tribunalis Commercii leniter imperatum, hoc loco posui.

PErchè la Maestà del Re Nostro Signore (che DIO sempre feliciti) si degnò nel suo Real Editto della Creazione di questo Supremo Magistrato di Commercio, prescrivergli di regolare, e fissare una Tariffa de' dritti, che da esso dovran riscuotersi, per le spedizioni, sentenze, decreti, atti, scritture ed ogni altro: la qual Tariffa fosse di uno sborso assai minore di quello si fa in ogni altro Tribunale di questo Regno, volendo pure, che colle spese rimanessero ancora diminuiti gl'incomodi de' Litiganti: Ed avendo questo Supremo Magistrato adempiuti i veneratissimi Reali Ordini della Maestà Sua nel formare la detta Tariffa, o sia Pandetta de' diritti bassandogli al quarto, al terzo, ed alla metà meno di ciò che si paga negli altri Tribunali del Regno, secondo la qualità, e diversità degli affari, ed a proporzion del travaglio de' Subalterni, a riserva d'alcuni pochi diritti, la di cui picciolezza non ha potuto ricever altra minorazione: con essersi stabilito ancora, che per lo disbrigo de' negozj, pagandosi il diritto del Mastro d'atti, sia bastante nelle scritture la sola firma dell'attitante; Si è degnata la Clemenza del Re Nostro Signore con Biglietto per Segreteria di Stato, e Guerra in data de' sei del presente mese di Dicembre, di benignamente approvare la detta Tariffa, qual'è del tenor seguente, cioè

*Tariffa, o sia Pandetta formata, e stabilita per li diritti da pagarsi, ed esigersi per gli atti, decreti, sentenze, scritture, ed altre spedizioni, che nel Supremo Magistrato di Commercio si faranno.*

| | Mastro d' atti, i di cui diritti deggiono introitarsi nella Percettoria. | Attitanti, i cui diritti si deggiono introitare nella Percettoria. | Sugello, i di cui diritti si deggiono introitare nella Percettoria, | Segno, i di cui diritti si deggiono introitare nel la Percettoria. | Segreteria, i di cui diritti deggiono introitarsi nella Percettoria. |
|---|---|---|---|---|---|
| Per presentata d' una scrittura, istanza, petizione memoriale, articoli, o altra che fosse | . . . . . . . . . . | grana dieci | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| Per presentata di più scritture fino al numero di due | grana dieci | grana dieci | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| Presentandosi tre, o più scritture per una causa in uno stesso tempo | grana dieci | grana dieci | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| Per presentata d' Esame de' Testimonj fatto tanto in Napoli, quanto fuori non si esiga nè a carta, nè a numero de' Testimonj, ma solamente si paghino carlini tre, cioè | grana venti | grana dieci | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| Per proccura *penes acta* | . . . . . . . . . . | grana dieci | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| Per pleggerie di spese | . . . . . . . . . . | grana dieci | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| Per la rivocazione di proccura, e nuova costituzione di Procuratore | . . . . . . | grana dieci | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| Per fede di proccura | . . . . . . . . . . | grana dieci | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| Per ciascun obbligo | grana dieci | grana dieci | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| Per dichiarazio- | | | | | |

ne

| | Mastro d'atti. | Attitanti. | Suggello. | Segno. | Segreteria. |
|---|---|---|---|---|---|
| ne *penes acta* . . . . . . . . | | grana dieci | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| Per qualsivoglia decreto semplice . | grana dieci | grana dieci | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| Per ciascuna provvisione semplice . . . . . . . . . . . . | | grana venti | gr. cinque | . . . . . . | . . . . . . |
| Per lettura de' memoriali di commesse, o di rimedj, che si dimandaro dalle parti . . . . . . | | grana dieci | . . . . . . | grana dieci | . . . . . . |
| Per prima monizione che si fa sopra la detta commessa, chiamata contrasupplicata . . . . . . . . | | grana dieci | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| Per citazione *ad testes* . . . . . . . . . . . . | | grana dieci | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| Per esame di ciascuno Testimonio . . . . . . . . . . . . . | | grana dieci | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| Per commessione *pro examinandis testibus* . . . . . . . . . . . | | grana dieci | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| Per accesso in casa de' Signori Ministri . . . . . . . . . . | | grana venti | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| Per ciascun decreto, o sia voto *in Aula* fatto, che si dee registrare nel libro *Notamentorum* del Segretario del Supremo Magistrato . . . . . . . . . | | grana dieci | . . . . . . | . . . . . . | grana venti |
| Per ciascuno decreto diffinitivo così assolutorio, come di condanna, o pagamento, che si fa *domi* da' Signori Commessarj, col qual decreto vien ordinato pagamento, o libera- | | | | | |

| | Mastro d'atti | Attitanti. | Suggello. | Segno. | Segreteria. |
|---|---|---|---|---|---|
| razione, che tiene l'effetto suo per non esservi rimedio in contrario, si dee pagare in potere del Percettore del Supremo Magistrato il *Jus Sententiae* a cagione dell'uno per cento: Però quando i suddetti decreti saranno interposti dal Tribunale del Magistrato si debba pagare l'uno per cento immediatamente . . . . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | ducato uno per cento. |
| Per esecutorj, che si spediscono, liberazioni, mandati a' Banchi, intestazioni di robe, od immissione in possesso de' beni. | | | | | |
| Da duc. 1. fino a dieci . . . . . . . | nihil | grana dieci | gr. cinque | . . . . . . | . . . . . . |
| Da duc. 10. fino a cinquanta. . | grana dieci | grana dieci | grana dieci | . . . . . . | . . . . . . |
| Da duc. 50. fino a cento. . . . | grana venti | grana venti | grana venti | . . . . . . | . . . . . . |
| Da duc. 100. fino a trecento. . | car. cinque | grana venti | carlini tre | . . . . . . | . . . . . . |
| Da ducati 300. fino a 600. . . . | car. sette | carlini tre | carlini sei | . . . . . . | . . . . . . |
| Da ducati 600. fino a diecimila . | carlini 12. | carl. cinque | carlini dieci | . . . . . . | . . . . . . |
| Passata detta somma di ducati diecimila . . . . . | carlini 25. | carlini otto | carl. venti | . . . . . . | . . . . . . |
| Per salvaguardia . . . . . . . . | grana dieci | grana dieci | grana dieci | . . . . . . | . . . . . . |
| Per copia autentica di scrittu- | | | | | |

ra

| | Mastro d'atti. | Attitanti. | Suggello. | Segno. | Segreteria. |
|---|---|---|---|---|---|
| ra d'un foglio . . . . . . . | | grana dieci | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| Per copia autentica di processo, o di altre scritture più di un foglio si debbono pagare . . . . . . | grana dieci | grana due a carta di righi 22. ciascuna carta | gr. cinque | . . . . . . | . . . . . . |
| Per ciascuna incusa d'obbligo per la Città di Napoli, e suo distretto. . . . . . . . . . . . . . . | | gr. cinque | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| Detta per extra . . . . . . . . . . . . . . | | grana dieci | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| Per ciascuna provvisione *pro consignanda possessione* | grana venti | grana venti | carlini tre | . . . . . . | . . . . . . |
| Per ciascuna inibitoria . . . . . . | grana dieci | grana dieci | grana dieci | . . . . . . | . . . . . . |
| Per cessione de' beni, dazione *in solutum* di quelli, e moratorie | | | | | |
| Da ducati cinquanta in giù . . | grana venti | grana venti | grana dieci | . . . . . . | . . . . . . |
| Da cinquanta in su. . . . . . . . . | carlini tre | carlini sei | grana venti | . . . . . . | . . . . . . |
| Per pleggerie . Con avvertenza, che queste non correranno a risico, e pericolo del Mastro d'atti, ma le persone, che si avranno da obbligare, debbon prima proporsi nel Magistrato per ordinarsi al Mastro d'atti, che le riceva, conoscendoli sufficienti a pagare le pleggerie, che s'offeriscono di fare. | uno, e mezzo per cento | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |

Per

| | Mastro d'atti. | Attitanti. | Suggello. | Segno. | Segreteria. |
|---|---|---|---|---|---|
| Per cercatura di processo, e scrittura d'anni tre a questa parte ...... | ...... | grana dieci | ...... | ...... | ...... |
| Più di detti anni tre ...... | ...... | grana venti | ...... | ...... | ...... |
| Per prestatura di processo ...... | ...... | grana dieci | ...... | ...... | ...... |
| Per ogni privilegio, che dovesse spedire il Magistrato ...... | carl. cinque | carl. dieci | gr. cinque | ...... | ...... |
| Per accesso *in partibus* fuori Napoli per ciascuna giornata ...... | ...... | carlini 16. | ...... | ...... | ...... |
| Per ciascuna presentata di conto | grana dieci | grana dieci | ...... | ...... | ...... |
| Per ciascuna declaratoria de' conti ...... | ...... | carlini sei | ...... | ...... | grana venti per ciascuna oncia, che si computa ducati sei sopra del soldo, o altra ricognizione, che riceve colui, che ha presentato il conto. |
| Per salvocondotto di Nave, Galeazze, ed altri legni grossi marittimi mercantili ...... | ...... | grana venti | duc. quattro | ...... | ...... |
| Per lo registro di ciascuna provvisione ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | gr. cinque |
| Per lo registro de' Privilegj ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | grana sette e mezzo |
| Per patente de' Consoli, ed Assessori tanto per Napoli, quanto per fuori, inclusi tutt'i diritti anche di suggello ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | duc. dieci |
| Per lettera di negozj ad istanza di parte ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | car. cinque |
| Per notificazione di scritture a' Portieri grana cinque per dentro Napo- | | | | | |

po-

| | Mastro d'atti. | Attitanti. | Suggello. | Segno. | Segreteria. |
|---|---|---|---|---|---|
| poli, e dovendo andare in accesso carlini sedici il giorno per le sole giornate naturali, che vacheranno. | | | | | |

Ed avendo parimente la Maestà Sua ordinato, che questo Supremo Magistrato del Commercio dovesse far pubblicare, ed esattamente osservare la riferita Tariffa con dichiarazione, che ad oggetto di non essere alterata giammai, dovessero tutt' i diritti per intero introitarsi nella Regia Percettoria, tutto che stabiliti a beneficio de' Subalterni, mentre sopra di tali lucri, o sien diritti saranno assegnati a' detti Subalterni, ed Officiali soldi fissi, e determinati per li rispettivi officj, ed impieghi, ch' eserciteranno, senza poter altro dimandare, nè prendere dalle Parti sotto qualsivoglia pretesto:

Quindi è, che col presente Bando facciam noto, e manifesto a tutti la suddetta Tariffa, o sia Pandetta de' diritti stabiliti, e fissati da questo Supremo Magistrato di Commercio, approvata dal Re Nostro Signore: Ed a nome della Maestà Sua comandiamo così alle Parti litiganti, come a' Subalterni, ed Officiali presenti, e futuri di questo Supremo Magistrato, che niuno ardisca di alterarla, od in altra forma giammai a quella contravvenire: ma tutti, niuno eccettuato, la debbano esattamente osservare, ed inviolabilmente eseguire, senza la minima interpetrazione, per modo che s' intendano colla presente Tariffa, o sia Pandetta tolti, aboliti, e corretti qualsivoglia pratica, solito, ed ogni altro, che per legge, stilo, uso, costume, od altro si potesse ora, e per l'avvenire allegare, ed addurre in contrario; i quali s' abbian sempre per nulli, invalidi, e di niuna sussistenza, o vigore. Ed esigendosi qualsivoglia somma grande, o picciola, che fosse contra lo stabilimento della riferita Tariffa s' intenda commessa estorsione, non ostante qualunque pretesto, colore, o causa, benchè si allegasse pagata spontaneamente, sotto la pena della privazione delle cariche, e degl' impieghi loro, agli Officiali, ed altre pene ad arbitrio di questo Supremo Magistrato.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e niuno possa allegar causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Città di Napoli nella forma consueta, e colla debita relata torni a Noi. *Dato da questo Supremo Magistrato del Commercio a' 22. Dicembre 1739. D. Francesco Ventura Presidente. Il Duca di Termoli. Il Duca di Corigliano. D. Carlo Ruoti. D. Gennaro Antonio Brancaccio. Il Duca di Fragnito. D. Matteo de Ferrante. D. Pietro Contegna. D. Donato Cangiano. D. Anna Gioz Batista di Vaucoulleur Referendario. D. Giovanni Ruggiero Secretario.* Pubblicata a dì 30. Dicembre 1739.

Die 22. Dec. 1739. D. Francesco Ventura Pres.

PRAM-

## PRAMMATICA III.

### MAGISTRATVS COMMERCII

### *DECRETVM.*

Eodem Rege. Quum de asserenda Magistratus Commercii Jurisdictione eidem Collegio Rex mandasset ; Magistratus constituit, ad ejus jurisdictionem spectare judicia omnia, quae in emptionibus, ac venditionibus mercis causa irrepserint : Annonae aestimatio: Mercium pretium : Collegiorum mercatorum omniũ, rationũ edendarum actiones, assecurationum, nauli, jactus, praedationum, artificiorum, eorumque vectigaliũ: Si portoria praeter jura exigantur, praeter actiones Fiscales, quae in Camaram rationum summarum deducuntur.

FRa le cause, affari, negozj, e liti rispettivamente spettanti alla Giurisdizione del suddetto Supremo Magistrato, Consolati, Giudici, e Corti ad esso Magistrato sottoposti (senza punto derogare alla generalità di quelle, che riguardano il Commercio) comandiamo, che si debbano in particolare, e specificatamente annoverare tutte quelle, che sono insorte, o insorgeranno per cagione di compre, e vendite, e di qualunque specie di contratti di olj, e qualunque sorta di merci, e vettovaglie, che si sono fatte, o si faranno tra quali si vogliano persone col fine, e col motivo di mercatanzia, e d' industria, che ne faccia o il venditore, o il compratore. Il medesimo da Noi si determina per tutto ciò, che spetta a' cambj, ed a' prezzi, o sieno, voci imposte, o che s' imporranno alle merci, e vettovaglie medesime. Lo stesso dee aver luogo in ogni lite, che nasca dalla pretesa mala qualità di queste, o dal pagamento de' loro prezzi, e de' loro interessi, come altresì debbono riconoscere, tutte le cause di società, e di compagnie, di conti tra loro, di fallimenti, assicurazioni, noli, prede, naufragj, getti, ed altre cause simiglianti : siccome pure tutte quelle, che riguardano, e riguarderanno il buono, e giusto regolamento delle manifatture, delle tinte, de' dazj, e delle tariffe, e l' abolizione di tutti gli abusi introdotti dagli Amministratori, Esattori, e Possessori de' dazj suddetti, e de' passi, che sono nel Regno, e da tutti gli Officiali così Regj, come Baronali; con dichiarazione però, che se in alcuna di esse riconoscerà esservi positivo attuale, e principale interesse del Regio Fisco, dovrà la medesima rimettersi al Tribunale della Regia Camera della Sommaria, che n' è il Giudice competente. *Napoli* 20. *Giugno* 1740.

Die 20. Junii 1740.

## PRAMMATICA IV.

Eodem Rege. Pragmatica ista sanctione, quam in sua Collectione *Varias* omiserat, facultates, jurisdictiones, ac regulae quaedam recensentur, quibus nedum Tribunal idem Commercii hujus Regni, sed et Consulatus, Judices, aliaeque Curiae eidem subjectae reg, ac temperari prorsus debent, ut in sequentibus §§.

E' Cosa manifesta, che nell'erigere in questo Regno dopo lungo, e maturo consiglio un Supremo Magistrato di Commercio, e nello stabilimento delli Consolati di questa nostra Fedelissima Città di Napoli, e delle sue Provincie, sia stato l' unico scopo della nostra Real Mente il procurare, che alli Traficanti Stranieri, e Cittadini, venghi in materia di Commercio amministrata una così esatta, così pronta, e così rigorosa giustizia, che per qualunque litigio, che fra' Negozianti possa sorgere, non riceva veruno disturbo, o impedimento il corso delle loro facende, e delli loro trafichi, sicchè a cagione delle medesime liti non vengano divertiti dalla seria, e continua applicazione de' loro negozj.

Ma perchè è ancora cosa manifesta, che non meno il Supremo Magistrato, che li Consolati di questa nostra Fedelissima Città, e dell' altre provincie del Regno per bene eseguire l' incombenza a loro da Noi incaricata, ed acciò perfettamente corrispondano a sì fatta giustissima nostra idea, utilissima alli nostri amatissimi Popoli, è necessario, che procedano con un' ordine fisso, e con regole ferme, e stabili, per mezzo delle quali si amministri senza divario, ed esattamente la dovuta Giustizia; perciò abbiamo risoluto di dare ad essi le seguenti Istru-

Istruzioni, e le seguenti Regole, che come leggi inviolabili si dovranno da loro costantemente, e diligentemente osservare. Le quali saranno da Noi accresciute, e perfezionate, secondochè l'esperienza, sicurissima guida in tutti li grandi affari, e la varia condizione de' tempi mostrerà essere convenevole, utile, e necessario al pubblico vantaggio, ed agl' interessi delli nostri dilettissimi Sudditi, e Vassalli.

Omnes causae, aliaeque res, quae sive gubernatione, sive Oeconomiam, Justitiamve respiciunt, agi ac finiri in laudatis Tribunalibus debent, non alibi.

Primieramente deve appartenere alla loro respettiva Giurisdizione (che da Noi sarà nelli Capi seguenti distinta, e dichiarata) privativamente in quanto agli altri Tribunali, anche supremi, e Corti del Regno, il conoscere, e giudicare tutte le cause, liti, ed affari di Governo, di Economia, e di Giustizia, o generali, o particolari, che in qualunque modo, e maniera riguardano il Commercio, così di Mare, come di Terra, e così interiore, come esteriore di questo Regno, siccome già nell' Editto di Creazione de' medesimi fu espresso. E però tutte quelle cause, che per avventura si ritrovano introdotte, e pendenti nell'altre Corti, e Tribunali, si dovranno subito, e senza la minima dilazione rimettere respettivamente a' medemi Supremo Magistrato, Consolati, e Corti ad esso Magistrato sottoposte, assieme cogli atti, e scritture forse fatte, da consegnarsi gratis, e senza pagamento di diritto, o di mercede alcuna; e quelle cause, le quali si averanno da oggi innanzi da introdurre, e promovere, ordiniamo, che non si possano in altri Tribunali, e Corti introdurre, fuorchè nelli menzionati Supremo Magistrato, Consolati, e Corti respettivamente nella forma, che si dichiarerà ne' seguenti Capitoli, restando da ora tolta affatto, ed abdicata ogni qualunque Giurisdizione, e facoltà, così a' Capi degl' altri Tribunali di commetterle, come a' Ministri, ed Ufficiali di essi, ed a qualsivoglia altra Corte di dare a quelle camino, e di procedere, sotto qualsivoglia pretesto, in tali cause, dovendosi ciò rigorosamente osservare in esecuzione degli ordini da Noi dati, e stabiliti nel Reale Editto della Creazione del Supremo Magistrato.

## II.

Ad Magistratus jurisdictionem spectant judicia omnia, quae in emptionibus, ac venditionibus mercis irrepserint: annonae aestimatio: mercium pretium: collegiorum mercatorum omnium, rationum edendarũ actiones, assecurationum, nauli, jactus, praedationum, artificorum, eorumque vectigalium: si portoria praeter jura exigantur, praeter actiones Fiscales, quae in Camaram rationum summarum deducuntur.

Fra le cause, affari, negozj, e liti, rispettivamete spettanti alla Giurisdizione del sudetto Supremo Magistrato, Consolati, Giudici, e Corti ad esso Magistrato sottoposti (senza punto derogare alla generalità di quelle, che riguardano il Commercio) comandiamo, che si debbano in particolare, e specificamente annoverare tutte quelle, che sono insorte, o insorgeranno per cagione di compre, e vendite, e di qualunque specie di contratti di ogli, e qualunqu no sorti di merci, e vittovaglie, che si sono fatte, o si faranno tra qualsivogliano persone, col fine, e col motivo di mercatanzia, e di industria, che ne faccia o il Venditore, o il Compratore. Il medesimo da Noi si determina per tutto ciò, che sperra a' eambj, ed a' prezzi, o sieno voci imposte, o che s' imporranno alle merci, e vittovaglie medesime. Lo stesso deve aver luogo in ogni lite, che nasca dalla pretesa mala qualità di queste, o dal pagamento delli loro prezzi, e delli loro interessi, come altresì devono riconoscere, e giudicare tutte le cause di società e di compagnie, di conti tra loro, di fallimenti, assicurazioni, noli, prede, naufragj, getti, ed altre cause simiglianti, siccome pure tutte quelle, che riguardano, e riguarderan-

ranno il buono, e giusto regolamento delle manofatture, delle tinte, delli dazj, e delle tariffe, e l'abolizione di tutti gli abusi introdotti dagli Amministradori, Esattori, e Possessori de' dazj suddetti, e de' passi, che sono nel Regno, e da tutti gli Uffiziali così Regj, come Baronali; con dichiarazione però, che se in alcuna di esse si riconoscerà esservi positivo attuale, e principale interesse del Regio Fisco, dovrà la medesima rimettersi al Tribunale della Regia Camera della Summaria, che ne è il Giudice competente.

III.

Ratio praescribitur, qua in omnibus laudatis caussis, quae Commercium respiciant, procedi debeat in primis libellis.

Comandiamo altresì, che nelle predette cause, liti, e generalmente in tutti gl'altri affari, che riguardano il Commercio, si dovrà intorno al procedere nelle prime istanze serbare l'ordine, o sia il metodo, che siegue.

Nelle cause nate, e che nasceranno da' contratti, o altre scritture, e convenzioni in qualunque maniera, e tra qualsivogliano persone, che sono nelli luoghi, ove saranno eretti li Consolati, o sopra merci nelli luoghi medesimi esistenti, anche pervenutevi a fine di ivi spedirsi, commerciarsi, o conservarsi, dovranno li Consolati istessi assolutamente procedere.

Nell'altre cause, che sorgeranno da contratti, da scritture, e da convenzioni in qualunque maniera, e tra qualsivogliano persone passate, fuori della Città, e de' luoghi, nelli quali saranno eletti li Consolati, sarà in balìa, e libertà delle Parti contraenti, o nel tempo del contratto, e di qualunque convenzione, che faranno, o pure nel tempo, in cui insorgerà tra loro la differenza, ed il litigio di convenire, e di sottoporsi, se vogliono alla Giurisdizione, e giudicatura del Consolato; e quando una delle Parti in ciò non convenga, si lascia nel di lei arbitrio, e facoltà l'esperimentare sua ragione nella Corte ordinaria del luogo, la quale dovrà in tali cause procedere coll' istessa prontezza, e celere spedizione, e coll' istesse leggi, statuti, regole, e metodo, che saranno a' Consolati prescritte.

IV.

Supremus Magistratus Commercii tantummodo judicia generalia cognoscat, in quibus adversus aliquem debitorem factus sit creditorum concursus, cujus bona sint in pluribus locis, aut Regni provinciis sita.

Da questa disposizione si eccettuano li giudizj generali, che si devono formare sulli concorsi di creditori sopra de' patrimonj delli debitori decotti, e falliti, li quali averanno effetti, e crediti in varie Provincie del Regno, a riguardo delli quali concorsi per togliere le confusioni, le controversie, e le gare giurisdizionali, che potrebbono nascere tra li diversi Consolati, nel Territorio delli quali sono situati li beni delli predetti falliti debitori, si stabilisce, che debba procedere a dirittura il Supremo Magistrato del Commercio, rimanendo il carico al Consolato del luogo, o della Provincia, in cui è mancato il Negoziante, di sequestrare tutti li di lui effetti, e crediti, li quali si ritrovano nel ristretto del luogo della sua residenza, o nel ristretto della sua Provincia: e se mai in altre Provincie si ritrovassero anche effetti del medesimo debitor fallito, ai Consolati, nel distretto de' quali gli effetti si troveranno, rimanga il peso d'assicurarsene con sequestrarli subito, che sarà reso notorio, e certo il fallimento, e gli creditori ne faranno istanza, e dovranno trasmettere subito gl'atti del sequestro fatto al sudetto Magistrato, il quale avrà la

la facoltà, e la cura di dare tutte quelle ulteriori providenze, che stimerà convenevoli per l' esatta amministrazione della giustizia. E potrà ancora il predetto Supremo Magistrato rimettere l' affare, quando lo giudicherà opportuno, al Consolato medesimo.

V.

Causae, quae non modo Locatorum Dohanae menae pecudum personam, sed industriam etiam earundem respiciunt, a Tribunali Foggiensi perimantur. Ceteras, quae ad Locatos ipsos pertinent, sed alias res, quam industriam respiciunt, et cum alienigenis agi debent, apud Consulatus instituantur, inde ad supremum Magistratum appellationis remedio deducendae.

Quantunque siasi sempre stimato, che non convenga alterare, e turbare il sistema, col quale si regola l' industria della Dogana di Foggia, profittevole non meno al Real Patrimonio, che al Regno tutto: ad ogni modo dopo lunga, e matura riflessione essendosi ben discussa, e ponderata questa materia, si è chiaramente riconosciuto, che il verace beneficio, e vantaggio, non meno di tutto il Regno, che delli Locati di Foggia, principalmente consiste nel rendere il traffico generale florido, e libero da qualunque impedimento. E perciò essendo assai manifesto, che il mettere eccezioni, ed il togliere l' uniformità necessaria nell' amministrare la giustizia a tutti li negozianti, produca sommo detrimento non meno alli Cittadini, ed alli Stranieri, che alli medesimi Locati, quindi è, che assolutamente fa bisogno, che dalli stessi Magistrati, e colle medesime leggi, e regole sieno terminate le cause di Commercio, appartenenti così a' Cittadini, come a' Stranieri, e così alli Locati, come a tutti gli altri amatissimi nostri Sudditi.

Per queste importanti cagioni adunque abbiamo finalmente determinato, che anche le Cause appartenenti a' Cambj, che non dipendono dal Negozio proprio della Dogana, e che insorgeranno per altre merci, ed affari frà Locati, e Locati, o frà Locati, od altri Cittadini, o forastieri, saranno in prima istanza determinate dalli Consolati del Regno, ed indi in grado di appellazione (giusta le condizioni prescritte nel Reale Editto della creazione del Consolato) saranno finalmente terminate dal Magistrato del Commercio, tanto più che con questo stabilimento rimangono non solamente salvi, ma sostanzialmente migliorati li veri, e reali privilegj, che godono, e che abbiamo sempre invigilato, che debbano godere li Locati della Real Dogana di Foggia. E certamente chiunque considera attentamente, e con matura riflessione gli amplissimi privilegj concessi alli Locati, riconoscerà chiaramente, che l' unico scopo delli sudetti privilegj consiste nel rendere liberi li Locati da ogni qualunque occasione, o impedimento, che possa turbare, o ritardare il corso felice del traffico loro; laonde quando li Locati di Foggia in quelli traffichi, e negozj, che non sono dipendenti dall' industrie, e dalle materie proprie della loro Dogana (nelle quali industrie, e materie saranno sempre inviolabilmente sottoposti al governo della Dogana medesima) si volessero eccettuare dalla generale utilissima Regola, nè si facessero riconoscere, e giudicare dalli Consolati del Regno, e specialmente sulle controversie de' Cambj; con grandissimo danno, ed incomodo delli Locati, cesserebbono in gran parte così li nazionali, come li stranieri di fare traffico con essi loro, e rimarrebbero privi di quel beneficio che seco porta l' aver facoltà, e libertà di fare traffico, non solo colle merci appartenenti, e dipendenti dalla Dogana di Foggia, ma anche con tutte l' altre infinite merci, che sono prodotte, non meno da questo Regno, che da tutte le altre Regioni del Mondo: la qual cosa è assolutamente con-

C 2 tra-

traria, anzi distrugge il verace fine, per cui alli predetti Locati sono stati concessi tanti, e sì ampli privilegj. Per queste ragioni adunque è non solo necessario al vantaggio del Regno, ma riesce di estremo giovamento così alli Locati, come a tutti gli altri Cittadini, e Stranieri, che nelli negozj, e traffichi, che non dipendono dall' industria, e dalle materie proprie della Dogana di Foggia, le liti, le quali, o come attori, o come rei sorgeranno trà Locati, e Locati, e fra Locati ed altri Cittadini, e Stranieri anche in materia de' Cambj ( quando sì fatti Cambj non nascono dalli contratti fatti sulle merci, che sono proprie delle industrie della sudetta Dogana ), siano in prima istanza giudicate dalli Consolati del Regno, ed indi in caso di appellazione, ed in conformità delle Regole dell' Editto promulgato per l' erezione delli Consolati, sieno finalmente terminate dal Supremo Magistrato del Commercio. Con dichiarazione, che tutto ciò, che si è stabilito nell' Editto sudetto pubblicato per lo stabilimento de' Consolati intorno alli Locati, ed alli loro traffichi, e Cambj non dipendenti dall' industrie, e dalle materie Doganali, e che dalli predetti Locati si fanno in qualità di Cittadini, e di Mercanti, si debba precisamente intendere, spiegare, e ridurre a quel senso, che nelle presenti istruzioni si vede espresso, e determinato.

## VI.

Excipiuntur quoque caussae majores ducatis aureis quinque millibus.

Si eccettuano ancora dalle sopra notate regole tutte le Liti, Cause, ed affari riguardanti il Commercio, che saranno di maggior importanza di ducati cinquemila, le quali si lascia nell' arbitrio delle parti l' istruirle, e promuoverle nella prima istanza, o nella Corte locale, o nel Consolato, cui spetterà, secondo li casi di sopra espressi, o a dirittura anche nella prima istanza nel Supremo Magistrato.

## VII.

Appellationes non excipiunt decreta interloquutoria prolata a Curiis localibus, aut Consulatibus.

Comandiamo parimente, che tutti li decreti riguardanti gl' atti ordinatorj, e meri interlocutorj, che faranno le Corti locali nelle sopraccennate Cause di Commercio, e li Consolati, saranno inappellabili, a riserva solo de' casi, ne' quali gli attori suppongono, che ad essi competa la via esecutiva, e la Corte, o il Consolato all' incontro abbia decretato, che si debba procedere con un termine benchè sommario ( giacchè li termini ordinarj non si dovranno in queste Cause affatto praticare ); e questa appellazione è manifesto, che solamente ad istanza degl' attori potrà aver luogo, o al Consolato, o al Supremo Magistrato, alli quali rispettivamente spetterà la cognizione dell' affare.

## VIII.

A decretis definitivis, eorumve vicem gerentibus, ac sententiis a Curiis Localibus latis in caussis, quae Commercium respiciunt, appellari primum debet ad secundarum, inde terriarum caussarum curias, postremo ad Consulatus.

Da' decreti diffinitivi, o che averanno forza di diffinitivi, siccome pure dalle giudicature, e sentenze, che pubblicheranno le Corti locali nelle sopracennate Cause riguardanti il Commercio, quando altrimente le Parti non si convengono, e non vogliono a dirittura, *et per saltum*, passare a' Consolati, si ammetterà l' appellazione prima nelle Corti delle seconde Cause, successivamente in quelle delle terze dell' istesso luogo, se vi saranno, e poi da queste al Consolato della Provincia. Ed essendovi nella Provincia più Consolati, si ammetterà l' appellazione al Consolato residente nella Capitale della Provincia, quando le parti non abbiano altrimente

con-

convenuto, o altrimente non si convengano. E nella Provincia di Bari, in cui per giusti motivi non si è stimato porre il Consolato nella Città di Trani, che oggi fa figura di Capitale, si ammetterà l'appellazione al Consolato residente nella Città di Barletta, che si è surrogata per maggior comodità del Commercio in luogo di quella di Trani.

## IX.

A sententiis Consulatuum, si caussae summam ducatorũ quinquaginta transcendunt, appelletur ad Magistratum Commercii, non, si secus.

Da' Decreti, Giudicature, e Sentenze, che promulgheranno i Consolati, anche nelli gradi di appellazioni dalle Corti locali, sarà permessa l'appellazione unicamente, e privativamente a riguardo di ogn'altro Tribunale al Supremo Magistrato, purchè però si tratti di Cause, che importano maggior somma di ducati cinquanta, mentre riguardo a quelle, che importeranno la somma di ducati cinquanta, o minore, resta proibito ogn'altro gravame, appellazione, o richiamo, e dovranno irremisibilmente eseguirsi li Decreti, e le sentenze promulgate da' Consolati.

## X.

Ceteri casus, ac judicia, in quibus deferri appellationum remedia possunt ad laudatum supremum Commercii Magistratum.

Ordiniamo altresì, che debba il Supremo Magistrato procedere non solamente nelle Cause antecedentemente spiegate, e nelli sudetti Capi di appellazione, e di richiami dalli Decreti diffinitivi, o che avranno forza di diffinitivi, come ancora dalle sentenze, che promulgheranno i Consolati di questa Dominante, e del Regno; ma altresì il medesimo Supremo Magistrato dovrà procedere in tutte le appellazioni, ed in tutti li richiami da' Decreti puri diffinivi, e dalle Sentenze, che formeranno i Delegati delle Nazioni straniere, di Consolati della Nobil arte degli Orefici, della nobil arte della Seta, della nobil arte della Lana, e generalmente di tutte l'altre arti. Inoltre il Supremo Magistrato del Commercio sarà privativamente Giudice di tutte le appellazioni, e richiami che verranno dalle sentenze diffinitive, o che avranno forza di diffinitive, che faranno il Giudice del Grand'Ammiraglio, e tutti li Portolani del Regno; con dichiarazione però, che li Decreti di costoro riguardanti gl'atti ordinatorj, e meri interlocutorj, siano ancora per la pubblica utilità, e per la più pronta espedizione degli affari, inappellabili; a riserva solo de' casi spiegati nell'Articolo settimo, cioè quando gli Attori suppongono, che loro competa la via esecutiva, e li Delegati, o li Consolati, e li Giudici antecedentemente notati, abbiano stimato di soggettare le loro azioni a termini, benchè sommarj. Nelli quali casi, anche da tal Decreto resta determinato, che si ammetta ad istanza degl'attori l'appellazione, o sia richiamo al Supremo Magistrato.

## XI.

Propositis appellationibus, earum Commissarius statim acta ad Magistratum transmitti jubeat pro recognitione gravaminum.

Ed affinchè sì fatti gravami possansi colla stessa celerità, e prontezza riconoscere, ed in grado di appellazione decidere, e giudicare dal Supremo Magistrato, abbiamo altresì stabilito, che prodotto che si sarà dalla parte succumbente l'appellazione, ed il richiamo nel Supremo Magistrato, debba subito il Consigliere, cui sarà la causa commessa, interporre il Decreto, che per la recognizione degl'esposti gravami gli atti si trasmettano a lui; E dovrà essere cura delli Delegati delle Nazioni Straniere, delli Consoluti dell' arti,

arti, del Giudice del Grand' Ammiraglio, e delli Portolani del Regno, o con semplici ambasciate del Consigliere Commessario del Supremo Magistrato, o in vista del sudetto decreto fatto per la trasmissione degl' atti, che respettivamente si manderà a' primi, e si notificherà agl'altri, o a' loro attitanti, il farli subito, e senza la minima dilazione trasmettere. Restando nella piena libertà delle Parti, che succumberanno innanzi a' Delegati delle Nazioni Straniere, il produrre, quando vorranno, le appellazioni, e richiami suddetti, anche a dirittura a Noi per la strada della Segretaria di Stato, e del Dispaccio, e della Guerra, e Marina.

XII.

Omnia appellationum remedia admittantur quoad actum devolutivum, et suspensivum hoc discrimine, nempe prius habeat locum, si caussa sit ducatorum tercentum; posterius vero, si eam summam excedat.

Simiglianti appellazioni, e richiami da' Decreti diffinitivi, o che averanno forza di diffinitivi, e dalle sentenze delli Delegati delle Nazioni Straniere, delli Consolati delle Arti, e del Giudice del Gran Ammiraglio, e delli Portolani del Regno, si dovranno per ora, e fin tanto che da Noi si farà altra disposizione, ammettere generalmente, secondo sin ora si è praticato, così in quanto all' atto devolutivo, come in quanto al sospensivo, ma l'appellazioni, e richiami da' Decreti diffiniti, o che averanno forza di diffinitivi, o delle sentenze de' Consolati, che saranno eretti, e creati, dovranno essere ammessi nelle Cause, che importeranno sino alla somma di ducati trecento in quanto all' atto devolutivo solamente, e senza che resti punto impedita l' esecuzione de' Decreti, Giudicature, e Sentenze da loro interposte. Avranno bensì li Consolati il carico, e 'l pensiere di obbligare le Parti vincitrici a dare nelle loro Corti prima dell' esecuzione del Decreto, e della Sentenza l' idonea pleggiaria per li casi, nelli quali in grado di appellazione venissero le sentenze ritrattate, o moderate dal Supremo Magistrato, ma nelle Cause, nelle quali la questione sarà di maggiore somma delli ducati trecento, si dovrà l' appellazione ammettere, anche in quanto all' atto suspensivo.

XIII.

Nonnulli casus excipiuntur, in quibus exceptio proponitur regulae superius constitutae.

Si eccettuano da questa ultima determinazione tutti que' casi, nelli quali si tratterà di caricamenti imminenti di merci, li quali, quando anche sieno di maggiore importanza di ducati trecento, e giungano a qualsisia altra maggior summa, sempre che costa alli Consolati, che li Mercatanti di Commessionarj, o Venditori, li quali debbano consignare, e caricare le merci vendute, abbiano ricevuto o l' intero prezzo, o la quantità convenuta nel tempo della vendita; e che abbiano oltre a ciò essi invitati con loro lettere missive li Compratori, o sieno li Committenti a mandarli a caricare, e che sieno di più le mercatanzie esistenti, e da loro si giudichi per li termini della giustizia, che si debbano astringere, ed obbligare li Mercatanti Commessionarj, o sieno li Venditori a consignare, e caricare le merci vendute, non ostante l' eccezioni, ed opposizioni, che quelli per avventura facessero; dovranno in simiglianti casi, ed in ciascuno di essi col concorso delle predette circostanze, e non altrimente eseguirsi le determinazioni, che faranno li Consolati, acciò la Negoziazione, il Commercio, ed il Traffico, non s' impedisca; dandosi però prima pleggiaria idonea da' Compratori, o dalli legitimi

timi Procuratori di dover dare intera soddisfazione alla parte contraria, quando, essendosi dalla sentenza de' Consolati interposta nelli sopra notati casi l'appellazione devolutiva, e non sospensiva al Supremo Magistrato del Commercio, da questo Tribunale venisse cassata la sentenza de' Consolati.

XIV.

In expediendis litibus celeritas quam maxima commendatur ac praescribitur.

Ma perchè il lodevole fine, per cui è mosso il nostro Real animo a creare, ed istituire il Supremo Magistrato, e li Consolati, come altresì a dare tante altre providenze, è stato l'utilità grande, che deve risultarne alli nostri amatissimi Sudditi, la quale utilità per la situazione, e per la fertilità del Regno, potrebbe forse riuscire, o maggiore, o eguale a quella, che per l'esercizio del Commercio godono l'altre Nazioni Straniere, o perchè è manifesto, che il Commercio non può rendersi mai veracemente florido, se a' Negozianti non si compartisce una prontissima, e sollecitissima Giustizia; Perciò abbiamo stabilito, e determinato, che così le Corti locali, come li Consolati, come il Giudice del Grand' Ammiraglio, li Portolani del Regno, ed il Supremo Magistrato nelle liti, nelle cause, ed in tutti gli affari al Commercio, ed al Traffico appartenenti, li quali avanti di essi saranno promossi, debbano procedere con ogni celerità, e sollecitudine semplicemente, sommariamente, e, come suol dirsi, *de plano*, senza badare alle tante formalità, ed agl' ordini giudiziarj, che nelle altre Corti, e Tribunali si osservano; decidendo per quanto sarà possibile le cause, le controversie, e le liti, che sorgeranno fra Negozianti, o con intendere solamente le Parti, o col riconoscere prontamente le scritture, che loro saranno presentate; contendandosi di giudicare le cause, che nascono dal Commercio puramente in conformità delli sentimenti della Coscienza, e secondo li costumi, li metodi, e le regole, che fra Mercanti si osservano. Sicchè vogliamo, che ogni causa, per grande, ed importante che sia, intorno alle materie del Commercio, la quale s'introduca o nelle Corti locali, o nelli Consolati, così addirittura, come in grado di appellazione dalle Corti Baronali, o pure s'introduca nella Corte del Grand' Ammiraglio, o in quelle delli Portolani del Regno, debba alla più lunga tra il termine di giorni venti, da computarsi dal dì, in cui fu notificato il primiero libello, o sia istanza, o fu interposta l'appellazione, essere in tutto diffinita, e giudicata; altrimenti passato per qualunque cagione il termine delli sudetti giorni, la cognizione della causa di fatto si devolva alla Corte, al Consolato, o al Supremo Magistrato del Commercio, alli quali rispettivamente appartiene in grado di appellazione il riconoscerla. Ed occorrendo, che dalli decreti diffinitivi, o che averanno forza di diffinitivi, e da siffatte sentenze delle Corti locali, si appelli in primiero luogo alle Corti delle seconde cause dello stesso luogo, e da queste a quella delle terze, nel caso, che se ne goda il privilegio; queste Corti, e ciascuna di esse dovrà diffinire, e giudicare la causa assolutamente trà il termine di giorni quindeci, principiandosi a computare da quel giorno, in cui fu l'appellazione interposta.

XV.

## XV.

Tempora appellationum proponendarum.

Per lo stesso giustissimo fine si comanda che il termine a poter proporre le sopra notate appellazioni, e richiami, sia di soli giorni due computandi dal giorno, che immediatamente siegue a quello, in cui apparirà essersi notificato il decreto, o sia sentenza.

## XVI.

Earumdem persequendarum.

Così ancora per regola generale si dichiara, che il corso, e camino degl' affari di Commercio deve restar sospeso nelli soli giorni festivi di precetto, ma non mai negl' altri feriali; e qualora li termini permessi a potere appellare, dire di nullità, richiamare, o a produrre altro remedio, siccome gli altri, che si concederanno negl'atti ordinatorj, saranno cominciati a correre in giorno non festivo, non dovrà intendersi il loro corso giammai intero, se sopravengono giorni di festa.

## XVII.

Quomodo.

E per la medesima cagione, acciò gli affari di Commercio abbiano tutta la maggiore possibile espedizione, si rimette all' arbitrio del Supremo Magistrato il poter rivedere le cause, che in gradi di appellazione a lui si devolveranno, dalli medesimi atti già fatti, o in nuovo termine, secondo stimerà opportuno, giusta le varie circostanze, che nelle medesime gli si offeriranno.

## XVIII.

Munus Consiliariorum hujus Tribunalis.

Li Consiglieri del Supremo Magistrato dovranno per ora, e sino al nostro novello Reale Ordine, riferire li negozj d' importanza nel Supremo Magistrato, ancorchè le Parti non facessero tale istanza, e quelli di poco momento potranno Essi determinarli in Casa; sempre però coll' obbligazione di riferirli nel Supremo Magistrato alla prima domanda, che ne faranno gl' interessati, senza mai obbligare questi a farne ricorso in conformità di altro nostro Real Comandamento, spedito con Dispaccio delli 15. del passato mese di Dicembre, dalla quale general regola però s' intendano eccettuate quelle Cause, che fra gli Artieri, e Cittadini sorgono per somme, e cagioni di sì lieve momento, che il lor valore non oltrepassa i ducati venti, poichè per queste dovranno li decreti de' Commessarj generali dell'Arti, e le providenze, che da loro si daranno in casa, essere inappellabili, non convenendo, che per le somme sì picciole, e tenui s' imbarazzi l' intiero Supremo Magistrato, e potendo bastare per quelle la giudicatura del Commessario, ed il parere de' proprj Consiglieri.

## XIX.

Quemadmodum permissa sit nullitatum remedia, in integrum restitutiones, reclamationesque proponere.

Da' Decreti diffinitivi, o che averanno forza di diffinitivi, siccome pure dalle sentenze, che interporrà il Supremo Magistrato, sarà lecito alle Parti litiganti di produrne, quando vorranno, li rimedj delle nullità, della restituzione *in integrum* (quando siavi persona privilegiata, cui competa) e della reclamazione colle seguenti dichiarazioni, e restrizioni però, nè in altro modo, o maniera.

Le nullità si potranno produrre solamente per *viam exceptionis*, prima però che si eseguisca il decreto, o la sentenza, e non già per *viam actionis* dopo quelli eseguiti; ed inoltre si potranno produrre le sudette nullità fra il termine di tre giorni, computando quello, in cui fu il decreto, o la senten-

tenza notificata, altrimente si dovrà tal decreto, o tal sentenza eseguire: e chi le produrrà, dovrà fare il deposito per la pena, di ducati dodici nelle Cause importanti ducati trecento in giù, e di ducati ventiquattro nelle Cause importanti da ducati trecento in sù, non ostante qualunque maggior somma, a cui le medesime ascendono. Qual deposito sarà permesso farsi anche con fede di credito.

Il rimedio della restituzione, se si produrrà per impedire l' esecuzione del decreto, o sentenza interposta, sarà lecito poterlo portare tra il termine di soli sei giorni decorrendi dopo quelli della loro notificazione, purchè però non si sieno i medesimi incominciati ad eseguire; ma se all' incontro si vorrà produrre a fine di proseguire il litigio, dopo eseguito il decreto, o la sentenza, che si vuole impugnare, sarà permesso poterlo portare fra li termini permessi dalla legge comune.

In fine il rimedio della reclamazione si dovrà ammettere alla più lunga fra lo spazio di un mese, decorrendo dopo il dì della notificazione del decreto, o sentenza interposta, da cui si richiama, sempre colla clausola *exequuto decreto*, *sive sententia*; con espressa dichiarazione, che la Causa si debba rivedere sulli medesimi atti, e senza nuovo termine, e con dichiarazione ancora, che questo rimedio debba aver luogo quando non si sono antecedentemente prodotte le nullità, o la restituzione *in integrum* contro al decreto, o alla sentenza, che si presume impugnare; mentre quando vi saranno due decreti, o sentenze uniformi del Supremo Magistrato, si determina da Noi, che non sarà lecito alle parti di produrre richiamo, o rimedio di qualunque specie.

## XX.

Quid faciendum, si de Commissariorum electione lis sit; vide in hoc, et sequentibus §§.

Proponendosi dalle parti litiganti questioni di Commessarj tra' Consiglieri del Supremo Magistrato, sì fatte questioni non dovranno già mai impedire il corso delle Cause innanzi a quel Commessario, che già procedeva.

## XXI.

Il termine a potere proporre siffatte questioni di Commessarj sarà di soli due giorni computandi dopo quello, in cui apparirà notificato il primo atto giuridico alla Parte contraria, e così parimente delli decreti, che interporrà il Presidente del Magistrato in queste Cause, o altre qualsivogliano questioni, sarà permesso alle Parti, ed a ciascuno di esse che si sentirà gravata, produrre li rimedj nell' istesso Supremo Magistrato, dalli decreti delli quali, per ciò che si appartiene a simiglianti questioni, comandiamo, che non si ammetta altro richiamo, o rimedio, anche quando fusse di nullità, o di restituzione *in integrum*.

## XXII.

Ordiniamo ancora, che li rimedj predetti, che si permettono da' decreti, che interporrà il Presidente del Supremo Magistrato, non possano aver luogo, ed essere ammessi dopo scorsi due giorni da quello, in cui saranno li decreti medesimi notificati.

## XXIII.

Ratio, qua licitum alicui est sive Praesidentem, sive Consiliarios Commercii Magistratus, aut Consules

Volendo alcuna delle parti ricusare o il Presidente, o taluno de' Consiglieri del Supremo Magistrato, ovvero alcuni de' Consolati sia del Regno, sia di questa Dominante, le sarà permes-

in Provinciis constitutos recusare.

so farlo, ma colle seguenti condizioni, e restrizioni.

Per prima: la Ricusazione si dovrà proporre per Capi.

[illegible]

Per secondo: Il termine, in cui si dovrà presentare, sarà de' soli quattro giorni, numerandi dal dì, che immediatamente segue a quello, in cui apparirà notificato il primo atto giuridico alla parte che promoverà la ricusazione, o sarà nata la Causa della sospezione; ed insieme colli Capi della ricusazione si dovrà fare il deposito per la pena, la quale, a riguardo de' Consoli del Regno, dovrà essere di ducati sei, a rispetto di quelli di questa Dominante, di ducati dodici, e per quel che riguarda il Presidente, e li Consiglieri del Supremo Magistrato, dovrà essere nell' istessa quantità, che si pratica, giusta la Prammatica di questo Regno, quando si ricusano li Capi, e li Ministri degl' altri Tribunali Supremi. Quali depositi, quando le sospezioni saranno rigettate, e non militerando, dovranno liberarsi nella conformità, che prescrivono le stesse Prammatiche del Regno, cioè per metà in beneficio della Real Percettoria, e per l'altra metà in beneficio del Ministro ricusato.

## XXIV.

Quomodo suspicionum causae decidantur, inspice in hoc, & sequenti §.

Le riferite Cause di sospenzioni dovranno decidersi nella maniera seguente: cioè quelle che si proporranno in persona di un qualche Console del medesimo Consolato o del Regno, o di questa Dominante, e quelle che si produrranno nelle persone del Presidente, e de' Consiglieri del Supremo Magistrato, dall' istesso Supremo Magistrato. Ma così le prime, come le seconde si dovranno determinar sino alla più lunga tra il termine di giorni sei computandi da quello, in cui saranno dalla parte proposte.

## XXV.

E perchè ciascuno delli Consolati del Regno si compone di tre Consoli, perciò, dovendo li due, che rimangono, giudicare la causa della sospezione, che per avventura si proporrà in persona del terzo Console, facilmente può avvenire, che Essi non convengano nello stesso sentimento, e facciano parità. Per la qual cosa ordiniamo, che in questo caso la parità nel corso di questo primo anno, cioè cominciando dal primo di Gennaro 1740. si debba dirimere dall' Assessore, il quale ancora, quando militerà la suspezione, e perciò rimanendo due Consoli, e nascerà parità tra li due Consoli, che rimangono nel giudizio della causa principale, dovrà dirimere tal parità. Negl' anni poi susseguenti qualunque parità, che potesse mai nascere fra Consoli attuali, sarà terminata, e decisa dal Console più anziano dell' anno antecedente.

## XXVI.

Praeter unius horae spatium nec Advocatis, nec Procuratoribus liceat cujusvis generis caussas orare.

Quando si tratteranno le Cause nel Supremo Magistrato, e nelli Consolati, non si permetterà a qualunque parte litigante, o al suo Avvocato, o Procuratore di perorare più d' un' ora, acciò ogni causa, per grande che sia, si possa terminare nell' istessa giornata, in cui si propone, e non si trattenghi l' espedizione della medesima.

## XXVII.

Quemadmodum prior libellus, aut quodvis aliud decretum manifestari reo debet.

Se mai il Reo cercasse di star celato, a fine che non gli sia intimato il primo Libello, o qualunque Decreto, che a lui si deve notificare, ba-

basterà, che si notifichi il predetto Decreto, o Libello, e si lasci la copia della Scrittura a qualunque suo Parente, o Familiare, che con lui viva nella stessa casa; E se mai dimorasse egli solo senza la compagnia di altra persona, che in sua vece si possa notificare, in tal caso colla fede, che faccino due Portieri ordinarj della Corte del Consolato, o del Supremo Magistrato, ove pende la causa, che egli non si ritrova, e che nella casa di sua solita abitazione non vi è persona, che possa intimarsi, basterà che la notificazione si faccia *Domi*, e si affissi copia della Scrittura, che deve notificarsi, nella porta della casa.

## XXVIII.

Reo legitime citato, nec ad Magistratum venienti contumaciae incusantur.

Non comparendo il Reo, o qualunque altra Persona, che si chiama in giudizio (purchè non sia assente) o principalmente, o per mezzo del suo Procuratore, trascorsi due giorni da computarsi dal dì, in cui in una delle maniere sopraccennate a lui sarà notificato il libello, li saranno nelli due giorni immediatamente seguenti (purchè non siano festivi di precetto) incusate le contumacie, le quali non dovranno essere più di due, la prima nel primiero di essi giorni, e la seconda nell' altro, ed indi si procederà innanzi ad ogn' atto, che sarà necessario: ed alla decisione della Causa, siccome pure all' esecuzione del Decreto, o sia Sentenza in contumacia; ma nel caso che sia assente, gli si dovrà concedere un competente termine a poter comparire, secondo la distanza del luogo, in cui forse si ritroverà; e di poi s' incuseranno le sopranotate contumacie, e si procederà alla decisione della Causa, o della Sentenza.

## XXIX.

Haec omnia observentur, si lis a sex abhinc annis fuerit promota; secus, si ulteriore judicio contendatur.

Dichiaro inoltre, che sotto le predette Regole, e disposizioni debbano comprendersi solamente quelle cause, e differenze, appartenenti al Commercio, che sono nate, e nasceranno da Scritture, da Contratti, e da Convenzioni in qualunque maniera, e tra qualsivogliano Persone fatte, e passate fra il decorso di anni sei antecedenti al giorno, in cui si è promossa, e promoverà la lite; mentre a riguardo dell' altre nate, o che nasceranno da Scritture, da Contratti, e da Convenzioni più antiche degl' anni sei, dovrà osservarsi lo stesso ordine, e metodo, che giusta le leggi del Regno si osservano negl' altri Tribunali, senza punto alterarsi.

## XXX.

Consulatus, et appellationum remedio Supremus Commercii Magistratus procedere etiam debent in caussis, et actionibus criminalibus.

Nelle Cause, ed azioni Criminali nate, e che nasceranno, o saranno dipendenti dalli stessi Contratti, e Convenzioni in qualunque maniera, e tra qualsivogliano Persone passate, riguardanti il Commercio, dovranno eziandio procedere i Consolati, o in grado di appellazione dalle Corti Baronali, o a dirittura in prima istanza, se così sarà convenuto fra le parti, e dovrà ancora procedere il Supremo Magistrato, tanto in caso di appellazione dalli Decreti, e Sentenze delli Consolati, e delle Corti del Grand' Ammiraglio, e delli Portolani del Regno, quanto a dirittura nelle azioni Criminali nascenti dalle Cause Civili già in esso introdotte. Li Consolati però dovranno procedere solamente nelle Cause Criminali, nelle quali tratterassi di delitti, che non traggono seco maggior pena, che dell' esilio; mentre ogn' altra in cui si tratterà di delitti meritevoli di pe-

pena maggiore, dovrà a dirittura devolversi al Supremo Magistrato.

## XXXI.

Excipiuntur, non omnino tamen, Locati Dohanae menae pecudum, ut intus.

Per ultimo vogliamo, che sotto le regole, e determinazioni antecedentemente espresse, non si comprendano le Persone de' Sudditi della Dogana di Foggia, in qualità di Sudditi della predetta Dogana, nè gli Affittatori delle Terre della medesima Dogana comunemente chiamate Salde, in qualità di Affittatori delle stesse Terre, siccome nè meno le industrie, che come Sudditi, e come Affittatori della predetta Dogana da loro si fanno di animali, di lana, di erbaggi, e di ogn'altra cosa, che da quella Dogana dipende, e che propriamente appartengono alla qualità di Sudditi, e di Affittatori di essa; dovendo però tali Sudditti, ed Affittatori per quelli negozj, li quali fanno in qualità di Cittadini essere interamente sottoposti alli Consoli, ed al Supremo Magistrato di Commercio, come parimente è stato dichiarato nel Capitolo quinto.

Le quali cose da Noi ordinate, e stabilite, perchè venghino alla notizia di tutti, e perchè da niuno si possa pretendere, ed allegar causa, o pretesto di averle ignorate, ordiniamo al Supremo Magistrato del Commercio di far che il presente Regolamento sia colle debite formalità fatto publicare in questa Capitale, ed in tutti i luoghi di questo Regno, ove dallo stesso Magistrato sarà stimato opportuno, e di rendere per mezzo della nostra Secreteria di Stato, Guerra, e Marina a Noi conto di quanto sarà stato eseguito in ordine al presente Regolamento. In testimonio di che, e per l'esecuzione di quanto sopra sta espresso, abbiamo ordinato, che si spedischino le presenti firmate dalla nostra Real mano, corroborate col suggello delle nostre Reali Armi, e contrasegnate dall'infrascritto nostro Consigliere di Stato, e Segretario di Stato, e del Dispaccio di Stato, Guerra, e Marina. *Napoli a dì 24. Giugno 1740.* CARLO. *Giuseppe Giovachino di Montealegre.*

Die 24. Junii 1740. CARLO.

Essendosi degnata la Maestà del Re nostro Signore, che IDDIO sempre feliciti, con Real Dispaccio per Segretaria di Stato, Guerra, e Marina, in data de' 28. del corrente trasmettere a questo Supremo Magistrato di Commercio il presente Piano delle facoltà, giurisdizioni, e Regole di governo, colle quali dovranno regolarsi l'istesso Magistrato, li Consolati, Giudici, e Corti al medesimo sottoposto, con ordine di farlo pubblicare colle solite formalità; perciò volendo Noi eseguire, com'è dovere, li Sovrani Reali Comandamenti della Maestà Sua, facciamo emanare da questo nostro Supremo Tribunale questo Bando per l'esatta osservanza del Piano medesimo, ingiungendo a tutti coloro, a' quali spetta, di pubblicarlo, e farlo pubblicare colle usate formalità in questa Capitale, ed in tutte le Università di questo Regno, e singolarmente ne' luoghi, dove sono stabiliti li Consolati di Mare, e Terra, secondo il Reale Editto de' 29. del passato Gennajo, pubblicato con Bando di questo Supremo Magistrato, sotto il dì primo di Febrajo del corrente anno; Osservando, e facendo osservare nella pubblicazione suddetta li riti, e le forme solite, e consuete, affinchè vengano a notizia di tutti, e da niuno possa pretendersi d'averlo ignorato. *Dato da questo Supremo Magistrato questo dì 30. Giugno 1740.* *D. Francesco Ventura Presidente.* Il Du-

Die 30. Junii 1740. D. Francesco Ventura Pres.

*Duca di Fragnito. D. Matteo de Ferrante. D. Carlo Ruoti. D. Gennaro Antonio Brancaccio. Il Duca di Casalicchio. Il Duca di Corigliano. D. Francesco Crivelli. D. Pietro Contegna. D. Donato Cangiano. D. Anna Gio: Batista di Vaucoulleur Referendario. D. Giovanni Ruggiero Secretario.* Pubblicata a dì 2. Luglio 1740.

## PRAMMATICA V.

CAROLO BORBONIO Rege. Magistratus Commercii auctoritas hac Constitutione magis exeritur. Quidquid abnorme esset in portoriis, vectigalibus, tabulisque censualibus tollendum, et ad justas rationes adducendum Regi suasit. Tabulas censorias condidit, et regulas quasdam ad agendum Commercium publicavit. Praeclare annonae consuluit, ut Tit. de Annona videre est; tum et Collegio nautico, ut in Tit. de Nautis, et Portubus Magistrales, et Scriniariae institutiones leguntur.

IL traffico, o sia negozio marittimo ricevuto, e frequentato da tutte le più colte Nazioni, come sostegno delle Provincie, e de' Regni, formando la miglior parte del Commercio, che la nostra Real Clemenza per sollievo, e beneficio de' Nostri amati, e Fedelissimi Vassalli, efficacemente desidera introdurre, e stabilire in questo nostro dilettissimo Regno di Napoli, perchè difficilmente si potrebbe conseguire, se agli ostacoli, che l' impediscono, e ritardano, già opportuni rimedj non si applicassero; quindi avviene, che alla ricerca, e discernimento degli uni, e degli altri, fin dall' anno 1735. si destinò da Noi una Giunta composta di Cavalieri, Ministri Togati, e Negozianti, tutti bene intesi di quanto conveniva per l' accerto di tale importantissimo affare. Questa dopo lunga, e matura riflessione, ci rappresentò che per dar principio ad un florido, e stabile Commercio; convenisse prima di ogni altra cosa, toglier via gli sconcerti, ed abusi finora commessi, e praticati dagli Officiali delle Marine; ed allettare nel medesimo tempo gli Stranieri a venire nel Regno per mezzo della buona fede, e della pronta spedita Negoziazione; le quali cose poteansi facilmente ottenere così colla riforma dell' eccessivo numero degli Officiali de' Porti, e delle Marine, come coll' uniformità delle tariffe de' loro diritti, osservata, e mantenuta da' buoni regolamenti, che a frenar l' arbitrio di costoro si prescrivessero. L' informo ricevuto dalla riferita Giunta si stimò di farlo considerare, ed esaminare ancora dal Tribunale della Regia Camera della Sommaria, e poi dalla Real Camera di S. Chiara; e finalmente dal Supremo Magistrato del Commercio (il quale con Real Editto de' 30. Ottobre dell' anno 1739., fu creato, ed eretto da Noi a questo principal fine di dar corso a' mezzi più efficaci, che conferissero ad un florido, e permanente Commercio). E concordemente sono stati uniformi nel consultare, che prima di ogni altra cosa fosse indispensabile l' abolire il superfluo numero degli Officiali, ed il dare loro novelle, certe, ed eguali tariffe.

E quantunque si potesse a tal providenza contrapporre il danno considerevole del Nostro Real Patrimonio, che nascerebbe dalla perdita de' prezzi degli officj estinguendi, e dal compenso de' diritti da minorarsi agli altri Officiali, che rimangono in piedi; nulladimeno facendo uso del nostro Paterno amore in preferire al proprio interesse l' utile, e beneficio de' nostri amatissimi Vassalli; ci siamo volentieri benignamente deliberati di porla ad effetto.

Laonde col presente Nostro Reale Editto, di moto proprio, e di certa scienza, Ordiniamo, e comandiamo le cose infrascritte, le quali sempre ed in ogni futuro tempo inviolabilmente vogliamo, che abbiano l'osservanza inalterabile, ferma, e stabile, come Legge, e Reale Costituzione, per modo che giammai possano venire in tutto, o in parte, nè coll' abuso alterate, o col non uso abolite,

te, ovvero in altra qualsivoglia maniera, e sotto qualunque pretesto, o causa ( niuna eccettuata ) controvvertite, nè pure per via d'interpetrazione, o spiega de' Magistrati, o de' Tribunali, a' quali togliamo ogni facoltà, potestà, e giurisdizione di farlo; mentre ciò riserbiamo assolutamente al nostro sovrano discernimento.

Gli officj considerati per inutili, superflui, e gravosi al Commercio sono gli Assistenti de' caricamenti, l'opera de' quali non essendo necessaria, e disimpegnandosi per mezzo degli altri Officiali ( a' quali propriamente si appartiene la cura di fare spedire i caricamenti che sieguono dalle Marine, Porti, e Dogane del Regno ) ritarda notabilmente la pronta spedizione delle Navi, ed apporta non picciolo dispendio a' Negozianti, o sia per li diritti, o sia per l'estorsioni che soffrono. Questa verità conosciuta dalla felice memoria del Re Carlo Secondo ( quantunque fossero introdotti gli accennati officj intorno all'anno *1679.* sull'idea della poca fedeltà degli altri Officiali ) stimò nulladimeno con Real Cedola dell'anno *1690.* di ordinare, che succedendo le vacanze di tali officj, si andassero di passo in passo estinguendo.

Lo stesso inconveniente si è incontrato negli officj de'Guardiani de'Porti, e Marine del Regno ( a riserba di quello di questa Città ) poichè non riducendosi al presente l'impiego loro se non se a moltiplicare le medesime cose, che dagli altri si fanno indispensabilmente; cessa in beneficio del Pubblico Commercio, per cui erano stati negli antichi tempi creati, ed istituiti, e solamente se ne soffre il peso da' Negozianti nel corrispondere loro non solamente i pagamenti assegnati, ma anche altri a capriccio introdotti.

Queste due specie di officj, cioè di Assistenti di caricamento, e di Guardiani de' Porti, e Marine del Regno; intendendosi da Noi riformare, ed abolire: Ordiniamo, e comandiamo, che con effetto sieno estinti, e soppressi, nè mai più per l'avvenire si abbiano da concedere, conferire, vendere, od in altra maniera rimettere in piedi, od esercitare; e perciò vogliamo, che la Regia Camera della Sommaria faccia notare la presente nostra Reale deliberazione, dove sarà necessario, e specialmente ne' libri degli officj vendibili, e di collazione; facendola inviolabilmente osservare, ed eseguire.

Ma perchè degli officj suddetti molti se ne ritrovano concessi, e venduti, a' Possessori de' quali è dovuto quel compenso, che loro di ragione si appartiene; Ordiniamo allo stesso Tribunale della Regia Camera, che inteso l'Avvocato Fiscale del Reale Patrimonio, faccia giustizia, liquidando la somma, che loro dovrà restituirsi, con tenere presente l'acquisto, l'età di ciascuno, e l'esorbitanza de' diritti forse esatti contra la forma delle giuste tariffe, e di ogni altra circostanza degna di essere considerata. La qual cosa adempiuta, passerà subito a farcene relazione, proponendo gli espedienti ancora più proprj, e meno sensibili al Real Patrimonio, per la soddisfazione de' prezzi liquidati, acciò da Noi si possa dare la dovuta provvidenza.

Nel qual mentre, siccome non sarebbe della Nostra Clemenza, che i Possessori di tali officj sieno rimossi dall'esercizio de' medesimi prima di restituirsi loro quel che giustamente ad essi può spettare; così non essendo conveniente, nè ragionevole, che si continui la passata corruttela di esi-

esigere a capriccio, e sotto figurati pretesti somme assai eccessive, col pregiudizio del pubblico Commercio; stabiliamo, e comandiamo, che i suddetti Officiali, e loro Sostituti, durante il tempo ch'eserciteranno i detti rispettivi officj, debbano osservare la Tariffa, o sia Pandetta, che col presente Reale Editto viene da Noi prescritta, ed ordinata; sotto pena della perdita dell'officio ad ognuno che contravvenisse, e di essere ancora tenuto a tutte le altre pene ingiunte dalle Leggi comuni, e del Regno contra degli Officiali, per l'estorsioni, ed altre mancanze che sogliono commettere.

E se mai de' medesimi officj ve ne sieno de' già vacati, e ricaduti alla Regia Corte, che di presente si esercitassero dagli Affittatori, o dalle persone interinamente destinate; Vogliamo, e comandiamo, che così gli Affittatori, come le persone interine debbano subito cessare dall' esercizio di tali officj, senza che vi si debbano essi nè altri più mescolare, ed inserire, stante la loro estinzione, ed abolizione. Per lo quale effetto detta Regia Camera della Sommaria dovrà immediatamente spedire gli ordini, che desistano, chiamando a conto gl'Interini, e gli Affittatori, ed agli Affittatori predetti sarà giustizia sul punto se si debba loro bonificare cosa alcuna, secondo la convenzione fatta ne' loro contratti.

Nulladimeno però essendosi conosciuto, che al pubblico bene del Commercio, conferisce moltissimo l'uniformità dell' esazione de' diritti da praticarsi senza diversità veruna in tutt' i Porti, Caricatori, e Dogane del Regno; ci siamo determinati a fare una generale Tariffa per tutti gli Officiali, che ne' riferiti diversi luoghi assistono, acciò essi non abbiano la maniera di commettere frode, ed i Negozianti vivano sicuri di non essere ingannati, nè dagli Officiali, nè da' proprj Corrispondenti nel conto delle spese. Ma per la riferita cagione degli officj venduti, e concessi, non potendo cessare tutti ad un tempo gli Officiali suddetti, dovendosi aspettare il tempo del compenso che loro sarà dovuto, e la vacanza; si rende perciò preciso, sì come l'esazione de' dritti di tali officj non si può interamente sospendere, se non quando saranno tornati alla Regia Corte; così per l'uniformità de' pagamenti da osservarsi, si debba indispensabilmente continuare l'esazione de' diritti spettanti ad alcuno degli officj già vacati, e che vacheranno fino all' estinzione di tutti; ricevendo in tanto il pubblico Commercio il beneficio non solamente di vedersi sgravato dall' esorbitante peso di molti pagamenti per mezzo delle nuove Tariffe, ma eziandio liberato dalla molestia de' suddetti Officiali ne' luoghi, dove già sono cessati, e si andranno di passo in passo estinguendo. Quindi è, che a riguardo dell' uniformità suddetta, Vogliamo, ed ordiniamo alla Regia Camera della Sommaria, che fino a tanto che tutti gli officj sudetti non sieno incorporati alla Regia Corte, o per vacanza, o per l'accennato compenso, faccia continuare, secondo la novella tariffa l'esazione de' diritti spettanti a tali officj ne' luoghi ancora, dove sono cessati, o cesseranno per la vacanza, o per l'incorporazione suddetta, quantunque niuno l'eserciti, come già aboliti; Incaricando di tale esazione unicamente i respettivi Mastri Portolani, e Portolanoti, o Luogotenenti delle Provincie, Marine, e Porti; i quali abbiano l'obbligo di farne conto separato, e di rimetterlo assieme, col danaro alla Re-

Regia Camera; dalla quale si terrà depositato, come prodotto di tali officj aboliti, ed anno per anno ei rappresenterà la somma riscossa, e se quella sia sufficiente al compenso di alcuno altro de' suddetti officj posseduti da' Concessionarj, e Compratori, per potersi dare da Noi gli ordini convenienti; essendo il nostro Real piacere, che col sudetto, ed altri espedienti da proporsi come sopra, sieno tutti colla maggior prestezza estinti; onde poi l'esazione de' diritti a tali officj corrispodenti, cessi, e finisca parimente del tutto.

Ma oltre de' suddetti riferiti officj, che si sono riconosciuti superflui, e gravosi, si è incontrato ancora il disordine, che nella Città di Manfredonia molti sono i Portolanoti, e molti ancora i Credenzieri; e questo superfluo numero di Officiali dello stesso carattere, non solo non contribuisce alla buona disposizione de' caricamenti, ma reca, ed apporta gravissimo nocumento al Commercio; e tanto maggiormente perchè alcuni de' Portolanoti han comprati gli officj de' Credenzieri, e costoro, quelli de' Portolanoti, quando per l' istituto loro dovendo essere fiscale l' uno dell' altro, si rendono incompatibili nella medesima persona, e de' loro stretti congiunti; mentre la frode sarebbe inevitabile, e l' oppressione de' Negozianti affatto irreparabile. Al quale gravissimo disordine volendosi ancora benignamente provvedere; Comandiamo ed ordiniamo, che al pari degli altri Porti, e Dogane, etiandio nella Città di Manfredonia vi debba essere un solo Portolanoto, e due Credenzieri, l' uno di Mare, e l' altro di Terra, ed ogni maggior numero, che ve ne sia, resti soppresso, ed abolito. Per lo quale effetto il Tribunale della Regia Camera della Sommaria si faccia fra il termine di un mese presentare, ed esibire le Concessioni, ed i Titoli de' sudetti officj di Credenzieri, e Portolanoti sudetti, e quelli riconosciuti, lasci un Portolanoto, ed i due Credenzieri, che hanno fatto acquisto de' predetti officj prima degli altri, e non sieno stretti congiunti tra essi, facendo gli altri subito desistere; dovendosi però liquidare i prezzi di tali officj, che rimangono soppressi, ed aboliti per darsi a' Possessori un ragionevole compenso, come antecedentemente abbiamo dichiarato.

E si dee ancora emendare lo stesso pregiudizialissimo inconveniente, qualora vi sia nelle altre Dogane, Porti, e Marine del Regno, cioè che non sieno uniti in una medesima persona, o posseduti da persone congiunte in stretta parentela, gli officj di Portolani, e Luogotenenti, che di loro natura deggiono essere disgiunti, separati, ed indipendenti da' Credenzieri, e Mastri d' atti chiamati volgarmente *All' incontro*, dovendo questi da quegli essere divisi, come ciascuno Fiscale dell' altro; dovendo tutti separatamente tenere libri distinti, e presentare i loro conti particolari nella Regia Camera, altrimenti l' unione, e la confederazione di costoro distrugge il buon ordine del trraffico, cuopre, e nasconde le frodi, ed apre libero, ed aperto campo all' estorsioni; perciò vogliamo, comandiamo, ed ordiniamo, come uno stabilimento generale, che senza pregiudizio delle pene incorse (per le quali l' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio farà le sue diligenze, ed istanze, che convengono contra di loro) niuno possa nella stessa Dogana, Porto, e Marina tenere due, o più de' suddetti officj tra di loro incompatibili, nè per compra, nè per concessione, nè per affitto, nè per al-

altro quals'voglia titolo, e senza veruna eccezione di causa, quantunque non fossero intestati alla stessa persona, o si facessero esercitare da' Sostituti, e nè pure possano tenersi da stretti congiunti fino al terzo grado di consanguinità, o di affinità. Per la qual cosa fra il termine di un mese, da computarsi dal giorno della pubblicazione del presente Reale Editto, i suddetti proprietarj, possessori, affittatori, e detentori di tali officj, sotto la pena della perdita de' medesimi (a riserba di uno solo, che ad essi dovrà rimanere a loro libertà) sieno obbligati di manifestare nella Regia Camera i detti officj di natura diversa, ed incompatibili che nel medesimo Porto, Marina, e Dogana posseggono; e debbano dichiarare, quali di essi vogliono ritenere; mentre per gli altri, precedente liquidazione da farsi dalla medesima Regia Camera, lor si darà il dovuto compenso. E per l'avvenire, niuno ardisca pretendere, impetrare, ottenere, comprare, affittare, od in altra maniera fare acquisto de' suddetti officj di natura incompatibili fra di loro, sotto la pena della perdita de' medesimi, a riserba del primo acquisto, da incorporarsi gli altri al Regio Fisco, senza restituzione di prezzo alcuno, ed agli Affittatori di essere privati dell'affitto, e di pagare l'estaglio per un anno.

La riforma de' suddetti officj non toglierebbe del tutto gl' inconvenienti, che danneggiano il Commercio, nè apporterebbe quel vantaggio, che incoraggia i Negozianti a frequentarlo in questo Regno, se anche la riforma delle Tariffe, o sieno Pandette de' diritti degli Officiali, che restano, e deggiono intervenire ne' caricamenti, a quella non si unisse. Giacchè il corso del tempo, da che gli officj de' Porti, Marine, e Dogane s' introdussero, ha prodotto, che i buoni regolamenti fatti nel principio, si andassero dimenticando, e mettendo in disuso, e la malizia di alcuni possessori abbia trascorsi i giusti limiti dell' onesto, esigendo diritti non corrispondenti agl' impieghi; prendendo animo gli uni dalle corruttele degli altri, e tutti cospirando ad occultare le vere tariffe, con fingere che sieno disperse, per ottenerne con giri, ed inganni, altre novelle più vantaggiose; o veramente fingendo di non essere ad essi state comunicate, per mantenersi nell' estorsioni introdotte, col pretesto del solito; il che ha portato lo sconcerto, che i medesimi Officiali, quantunque della stessa natura, ed impiego, esigono difformi, e diversi diritti, più in un Porto, che nell' altro, e tutti esorbitantemente col pregiudizio de' Negozianti, specialmente forestieri, i quali tenendosi per ingannati, si sono trattenuti, ed allontanati dal commercio de' nostri Porti.

Questa frode di alcuni Officiali, nascosta sotto la diversità dell' esazione, in altra miglior maniera non può ripararsi, che colla uniformità delle Tariffe, o sieno Pandette, da osservarsi generalmente in tutte le Marine, Porti, e Dogane del Regno. E certamente la buona fede, che invita, alletta, e mantiene il traffico, per niun mezzo può essere stabilita, e conservata, che colla certezza de' mezzi, per li quali si portano a fine gl' interessi de' Negozianti: Perciò vogliamo, e comandiamo, che dal giorno della pubblicazione del presente Nostro Reale Editto, tanto in questa Capitale, quanto nell' altre Città, Porti, Marine, Dogane, e luoghi, dove si fanno i caricamenti, e risseggono, ed intervengono gli Officiali destinati a tale impiego, si debbano inviolabilmente in ogni futuro tempo os-

osservare, e praticare le seguenti Tariffe, o sieno Pandette per l'esazione de' dritti, che agli Officiali spettano, in conformità degli officj, che respettivamente posseggono, ed esercitano tanto come principali, quanto come sostituti, affittatori, o interini, ovvero per qualsivoglia altro titolo, non eccettuando da tale regola veruna causa, o persona.

*Pandetta de' diritti, che si deggiono esigere egualmente da tutt' i Maestri Portolani, o Regj Segreti, e da' loro Luogotenenti.*

PEr la spedizione di ciascun mandato d' estrazione di qualsivoglia quantità, e qualità di vittuaglie, e di altre mercanzie, per le quali si suol dare pleggeria, cioè sicurtà, si paghi per detto mandato due carlini, incluso il Regio Suggello. E per l' estrazioni non soggette a pleggeria, si esiga un carlino.

Per lo diritto della pleggeria, che suol darsi, quando l'estrazioni si fanno per dentro il Regno, si tassa non più, che l' uno per cento, cioè dieci carlini per ogni cento ducati de' generi, che si estraggono, secondo l' apprezzo, che si fa dalle Regie Dogane.

Per la stipulazione dell' atto, o sia scrittura della detta pleggeria due carlini.

E rispetto a' casi, ne' quali si debbano dare le dette pleggerie, si avranno da eseguire, ed osservare le Regie Prammatiche, ed i Riti, Decreti, ed Istruzioni della Regia Camera della Sommaria, e specialmente si dichiara per maggior beneficio, e sicurezza della Negoziazione, che ne' seguenti casi non dovrà darsi pleggeria veruna, cioè se l' estrazione si faccia per fuora Regno, se la roba che si estrae per dentro il Regno, sarà di peso minore di un cantaro; o sarà della misura minore di diece staja; ovvero se le merci forestiere vendute in Fiera, si estraggono poi da' Compratori, tanto per dentro, quanto per fuora del Regno; o pure se le merci forestiere manifestate per transito si estraggono, durante il tempo della Scala franca ne' luoghi dove sarà situata; ma non così rispetto alle merci del Regno, che si comprano in Fiera, le quali se per mare vorranno estraersi per dentro il Regno, dovranno soggiacere alla pleggeria.

Per l' assistenza ne' luoghi delle proprie residenze non si esiga cosa alcuna; e facendosi fuori della residenza, si tassino cinque carlini per ogni giornata naturale; la quale s' intenda dallo spuntare sino al tramontare del Sole, senza potersi altro pretendere. Con avvertenza, che nella presente tassa non si concede facoltà veruna a' suddetti Officiali di assistere quando ad essi non appartiene, se pure non venisse permesso dall' Istruzioni degli officj loro; siccome non appartiene al Mastro Portolano *in capite*, per non essere officio di assistenza.

Per la cassazione della pleggeria, che si dà nell'estrazioni per dentro il Regno, quando sarà prodotto il Responsale dell' immissione, o quando venisse così ordinato dal Tribunale a chi spetta, si paghino solamente grana quindici, inclusa nel medesimo diritto la fede che dovrà farsi della cassazione suddetta.

Richiedendosi da' Negozianti fedi d' immissioni, o responsali; si debba esigere un solo carlino.

Per ogni mandato di mese, che si concede a' Capitani, ed a' Padroni delle navi, vascelli, navilj, marsiliane, peote, tartane, barche, liuti, felu-

luche, ed altre quali si vogliano imbarcazioni marittime, che approdano ne' Porti di questo Regno (nel caso però che si voglia il detto mandato, e non altrimenti) si esigano carlini quattro, inclusa l'assistenza nell'imbarco di tutte le robe concesse per servizio di detta mesa.

Per l' *exequatur* alle provvisioni di qualsivoglia Tribunale, e per qualunque causa, un carlino.

Per la presentata di ogni proccura *ad extrahendum*, un carlino.

Per li Subalterni del Mastro Portolano, e degli altri Officiali suddetti, non si esiga cosa alcuna, dovendo essere pagati da loro.

Per gli atti civili, e criminali a beneficio di coloro che tengono la giurisdizione, si dee osservare la pandetta della Regia Camera della Sommaria.

Per la rinnovazione de' mandati d'imbarcazioni, si debba pagare la quarta parte de' diritti soliti pagarsi nella prima spedizione di tali mandati. Però ad oggetto, che la negoziazione abbia maggior comodo, e non sia interessata, siccome nel primo mandato era solito di prescriversi il tempo di venti giorni, così al presente debba spedirsi colla durata del tempo di trenta giorni.

Per le cose, che si estraggono sotto quel titolo, che volgarmente si chiama *di ambasciata*, i detti Officiali non dovranno esigere cosa alcuna per loro diritti. Dalle quali ambasciate però non dee trapassare ogni una di esse il cantaro per le robe che si pesano, e diece staja per quelle, che si misurano; ma di queste ambasciate non possano permettersi, che tre solamente sopra ogni nave che abbia caricata per dentro il Regno, colle dovute espedizioni, e pleggeria, giusta gli ordini, e decreti, che vi sono della Regia Camera.

Per la licenza dell' abbassamento delle tavole, oglio, grano, orzo, e di ogni altra mercanzia, che con qualunque nome soglia dimandarsi, specialmente nelle due Calabrie, non si dee pagare cosa alcuna, ma si conceda *gratis*.

Per li naufragj, che sogliono accadere nelle marine di questo Regno, sarà incumbenza de' Mastri Portolani dare ajuto, e soccorso; e di salvare se si può la roba, e la gente, e di fare le diligenze che li sono incaricate nell' Istruzioni degli Officiali, e specialmente di vedere, se vi sia legittimo Padrone del Bastimento, e se la Nave naufragata sia di Nazione amica, o nemica; e costando di esservi certo, e legittimo Padrone, e che la Nave sia di Nazione amica, si dee soprassedere di fare sequestro, e lasciare che liberamente il detto Padrone recuperi la sua roba. Nondimeno non si dovrà per la ricognizione delle suddette scritture far pagare cosa alcuna per diritti, ma lor si dee dare tutta l'assistenza *gratis*, così da esso Mastro Portolano, e da altri Officiali, e loro Subalterni, e soldati, come da' Governatori Locali, e da ogni altro nella giurisdizione del quale accadesse il naufragio, se pure verranno richiesti; ma se non costasse della certezza del Padrone, e di essere egli, o la Nave di nazione amica, si dovranno in tal caso fare tutti gli atti necessarj dell' informazione, e del sequestro, secondo viene loro prescritto dalle Regie Istruzioni, e trasmettergli al Supremo Magisrato del Commercio, dal quale deggiono ricevere gli ordini, anche per la soddisfazione delle spese fatte, senza che possano da se stessi vendere minima parte della roba sotto di qualsivoglia pretesto.

*Pandetta de' diritti, che si deggiono esigere egualmente da tutt' i Credenzieri generali, e Mastri d' atti volgarmente chiamati all' incontro, da' Maestri Portolani, Regj Segreti, e loro Luogotenenti.*

Per la firma del mandato, che si spedisce dal Maestro Portolano, un carlino.

Per lo Registro, un carlino.

Per ogni Responsale di estrazione, un carlino.

Per ogni Responsale d' Immissione, un carlino.

Per l' accesso nel luogo della propria residenza, due carlini.

Per l' accesso, che si dee fare fuori della residenza, cinque carlini.

*Pandetta de' diritti, che si deggiono esigere egualmente da tutt' i Portolani del Regno, e da' Vicesegreti delle Calabrie.*

Per ogni fede d' immessione, un carlino.

Per ogni mandato di estrazione dentro il Regno, o per fuora del Regno, un carlino.

Per lo lasciapassare nell' estrazioni, le quali si fanno per dentro il Regno da un cantaro in su, cinque grana.

Per le robe, le quali si trasportano per uso proprio, o si mandano per ambasciata, ed a donare, non si esiga diritto alcuno da' suddetti Officiali.

Per l' assistenza nella propria Residenza niente si dee esigere.

Per l' assistenza fuori della Residenza, cinque carlini il giorno, intendendosi dal nascere al tramontare del Sole.

*Pandetta de' Credenzieri volgarmente chiamati all' incontro de' Portolanoti, e Vicesegreti suddetti.*

Costoro deggiono esigere la metà de' diritti, che si esigono da' Portolanoti, e da' Vicesegreti nella forma antecendentemente descritti, purchè debbano fare atti in loro compagnia; ma non perciò s' intenda concessa ad essi facoltà veruna, o maggiore di quella, che sta loro permessa nell' Istrazioni degli Officj ch' esercitano.

*Pandetta de' diritti, che si deggiono egualmente esigere da tutti gli Assistenti a' Caricamenti del Regno, fino a tanto che segua l' estinzione de' loro officj.*

Per li caricamenti, e per l' estrazioni, le quali si fanno per fuora del Regno, così d' olio, grano, ed orzo, come di saccarie, per le quali si era introdotto di esigere un carlino a salma d' olio, ed un altro carlino per ogni sacco, o pure cantaro di saccarie, e grana venticinque per ogni carro di grano, ed orzo. Vogliamo, che tali pagamenti, o sieno diritti si aboliscano del tutto; ed unicamente permettiamo loro di esigere le giornate naturali, a ragione di cinque carlini al giorno, per lo tempo che assisteranno ne' suddetti caricamenti, tanto se questi si faranno nella residenza, quanto se succederanno fuori; intendendosi la giornata dallo spuntare, fino al tramontare del Sole; senza potere altro pretendere, nè riscuotere sotto qualsivoglia pretesto, o causa.

Per la licenza che si spedisce per ogni vascello, e per qualsivoglia nave, o bastimento grande, o picciolo che carica per fuora del Regno purchè

chè porti vele quadre, o latine, si tassa non più che dieci carlini.

Per li caricamenti di qualsivoglia genere di roba e per l'estrazione che si fa per dentro il Regno, affatto non entrano gli Assistenti suddetti, nè possono esigere diritto alcuno per qualsivoglia causa, o pretesto, niuno eccettuato.

*Pandetta de' diritti, che si deggiono esigere dal Guardiano del Porto di Napoli.*

VASCELLO, E PETACCHIO.

Per la spedizione di questi navilj, venticinque carlini.

Per la licenza per fare la savorra, o per le astre, quando a' medesimi bisogna, venti carlini.

Per la carena quando occorre, cinque carlini per giorno, fino a tanto che dura.

Volendosi frettare, si pagano cinque carlini.

Per la visita, che fanno gli Ufficiali, cinque carlini.

Per pigliare il passaporto anche si pagano cinque carlini, e non più.

POLACCA.

Per la spedizione di esse si pagano cinque carlini.

Per la licenza di fare la savorra, o pure le astre, se mai occorre, cinque carlini.

Per la carena, qualora si voglia, cinque carlini.

Volendosi frettare, si pagano cinque carlini.

Per la visita, cinque carlini.

Per pigliare il passaporto, due carlini.

TARTANA FORESTIERA.

Per la spedizione sette carlini, e mezzo.

Per la savorra, se si ricerca, dieci carlini.

Per la carena, se viene richiesta, cinque carlini.

Per lo passaporto, non più che due carlini.

TARTANA DI REGNO.

Per la spedizione di Tartane grandi, sette carlini, e mezzo.

Per quelle di minor portata, tre carlini, e grana sette, e mezzo.

Non sono tenute di pagare diritto di savorra, ancorchè la facessero.

Per lo passaporto non deggiono pagare più di due carlini.

BERGANTINI, E FREGATE ARMATE DI REMI.

Per la spedizione diecissette carlini, e mezzo.

Occorrendo fare la savorra, dieci carlini.

Volendo dare la carena, cinque carlini per giorno.

Per lo passaporto non si pagano più, che due carlini.

FELUCA GENOVESE, O LIVORNESE.

Per la spedizione, otto carlini, e sette grana, e mezzo.

Per lo passaporto, cinque grana.

FELUCHE NAPOLETANE, E DI TUTTO IL REGNO.

Per la spedizione, non si dee esigere più di cinque carlini.

Per lo passaporto cinque grana.

FE-

FELUCHE DI AGROPOLI, O DEL CILENTO.

Per la spedizione, cinque carlini.
Per lo passaporto, cinque grana.

*Pandetta de' diritti, che deggiono esigere i Guardiani de' Porti del Regno fino a tanto, che saranno estinti i loro Officj.*

Per quali si vogliano operazioni, che spettasse di fare a detti Guardiani de' Porti del Regno, ancorchè fossero licenze, o altre cose simili, si permette loro l'esazione de' seguenti diritti, i quali si deggiono pagare, ed esigere per li legni marittimi, e non si dee esigere cosa veruna per le robe, o sieno mercanzie, ch'estraggono, o che intromettono.

Per Vascello, o Petacchio, dieci carlini.
Per Polacca cinque carlini.
Per Tartana, tre carlini.
Per Feluca, o altro legno a remo due carlini.

Tutte le sopraddescritte Tariffe, ovvero Pandette spedite ne' passati tempi a favore de' suddetti Officiali, dopo essere state da noi maturamente considerate (col tenere presenti i decreti generali della nostra Regia Camera della Sommaria fatti a dì 21. Ottobre dell' anno 1591. ed a dì 23. di Giugno dell' anno 1671., come altresì le riflessioni della Regia Giunta del Commercio dell' anno 1691. ed i Privilegj, le Concessioni, le Compre, e l'Istruzioni di ognuno de' suddetti Officj, le Fedi, o sieno dichiarazioni de' diritti, ed ogni altra esazione finora fatta dagli Officiali, anche sotto il titolo di solito, di gaggi, e di emolumenti, e parimente le Prammatiche, ed ogni altra Legge del Regno, e tutte le determinazioni de' Regj Tribunali, ed ogni altra cosa, che sopra tal materia (così a riguardo delle Leggi, come a riguardo de' fatti era degna di riflessione, e di esame) vogliamo, che inviolabilmente, e senz' alterazione alcuna si osservino: Ordiniamo, che fuori de' diritti, e Tariffe ne' capi antecedenti di questo Reale Editto espressi, s'intenda del tutto proibito a' suddetti Officiali tolta, ed abolita ogni altra esazione, sia sotto titolo di diritto, sia sotto titoli di gaggi, di lucri, ed emolumenti, ancorchè loro fossero stati concessi, venduti, ed accordati espressamente, e con ispeciali parole, non ostante qualsivoglia solito antichissimo, o contratto, o Legge, o Reali ordini, che sieno contrarj alla presente disposizione, a' quali per questa volta dispensiamo, e deroghiamo, in quanto si opponessero alla presente nostra Reale deliberazione, che la nostra Reale Clemenza ha stimato di fare per la giusta, potentissima causa del pubblico bene, superiore ad ogni qualunque privato interesse.

E per questo stesso motivo, acciò mai più per l'avvenire si possa ritornare alle medesime corruttele di prima: Vogliamo, dichiariamo, e comandiamo, che gli Ufficiali suddetti non ardiscano, nè possano esigere altro, che i diritti contenuti nelle riferite novelle Tariffe, nè pure sotto titolo di dono, o di volontaria, o spontanea benificenza, o remunerazione, o di lucri, di gaggi, di emolumenti, o sotto qualsivoglia altro titolo, o causa, non eccettuandone veruna dalla presente Legge, e stabilimento, benchè si trattasse d'insolita fatica, e di caso non preveduto; sotto la pena della privazione degli Officj, e della restituzione del

qua-

quadruplo, e sotto altre pene corporali, alle quali per le Leggi communi, e del Regno gli Officiali vengono per li delitti di estorsioni, e di mancanze sottoposti. E ciò s'intenda tanto se contravvenissero da se medesimi essi principali, quanto se contravvenissero per mezzo de' loro sostituti, servitori, subalterni, soldati, o guardiani, o altri a loro addetti, e da loro dipendenti.

Il che vogliamo, che parimente inviolabilmente abbia luogo non solo a riguardo degli Uffiziali, che di presente si trovano possedendo, ed esercitando gli uffic j suddetti, ma eziandio a riguardo degli altri, che ne' tempi seguenti eserciteranno i medesimi uffic j per qualsivoglia titolo, o causa, non ostante, che fossero impetrati, o fossero stati ottenuti per nostra Reale concessione, o per concessione de' nostri Successori, e non ostante ch' espressamente convenissero col nostro Regio Fisco, e col Tribunale della Regia Camera di potere esigere diversamente, o altri diversi maggiori diritti, o secondo le prime abolite Tariffe, o in virtù dell' antico solito, ovvero in altra qualsivoglia maniera; mentre ciò non ostante, qualora non sarà espressamente derogato, e dispensato al presente Reale Editto, s' intenda sempre fatta la concessione, vendita, affitto, amministrazione, od altra traslazione, secondo le Tariffe, ed ogni altra cosa prescritta da questa nostra Reale Determinazione, che dovrà sempre osservarsi, ed eseguirsi esatta, ed inalterabilmente.

Non tralasciamo ancora di avvertire tutt' i Negozianti, che agli Uffiziali, o siano Amministratori, tanto delle Regie Tratte, quanto degli Arrendamenti, ed a' Cassieri, a' Soldati, ed a quali si vogliano altri Subalterni, i quali assistessero, ed intervenissero così per le Tratte della Regia Corte, come per gli Arrendamenti, non si dee pagare cosa alcuna, nè per diritti, nè per assistenza, nè per firma di spedizioni, nè per lucri, gaggi, ed emolumenti, nè per qualunque altro titolo, e pretesto, poichè sono pagati sufficientemente da' loro principali, e non possano pretendere altro da' Negozianti, o da' Padroni delle navi, o da chi che sia. E nel caso di contravvenzione sottoponiamo le persone loro alle medesime pene stabilite per gli Officiali Regj, così corporali, come pecuniarie, rispetto alle quali pene pecuniarie, e rifazioni de' danni, e delle spese, saranno tenuti ancora gli Arrendamenti, o Interessati da chi sono stati destinati.

Ma continuando gli atti del nostro pietosissimo Reale Animo, siccome abbiamo provveduto al bene pubblico colla riforma delle suddette Tariffe, così non vogliamo, che i possessori degli offic j suddetti vengano a ricevere interesse, o danno alcuno; e perciò comandiamo, ed ordiniamo al Tribunale della Regia Camera, che colla brevità possibile intesi l' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, e le parti, procuri di liquidare con ogni diligenza nella maniera di sopra ingiuntagli per gli offic j aboliti, quanto importa il compenso, che forse a ciascuno degli Officiali suddetti si appartenga per la riforma delle suddette rispettive Tariffe, e ce ne faccia distinta relazione, per darsi gli ordini opportuni, acciò sieno ricompensati, e soddisfatti.

L' utile, ed il beneficio pubblico, donde si è mossa la nostra Real Clemenza ad ordinare le sopraddette riforme, ci fanno considerare, che se le già date provvidenze non saranno effi-

efficacemente osservate, riusciranno per la sottile malizia di alcuni Officiali più tosto d' impedimento, e di danno al Commercio, che utili, e profittevoli al suddetto traffico; giacchè sì fatti Ufficiali vedendosi ristretti dal freno delle nuove Tariffe, procureranno per altre vie indirette di ricavare profitto maggiore col trapazzare i Negozianti, e col ritardare loro i caricamenti, e le spedizioni, senza potersene liberare, che collo sborso di grosse somme di nascosto, e sottomano; le quali cose perchè non abbiano a succedere in pregiudizio del Commercio, che intendiamo introdurre con felicità, e mantenere con fermezza; prescriviamo ancora i seguenti altri stabilimenti, che conserveranno in ogni tempo viva, e fresca la memoria di queste nostre Reali Ordinazioni, e potranno liberare i Negozianti delle oppressioni, e dallo sfrenato arbitrio degli Officiali.

Primieramente comandiamo, ed ordiniamo, che subito che sarà pubblicato il presente Reale Editto, s' innalzi in tutte le Piazze, dov' esistono le Dogane, ed i suddetti Officj, un Marmo, in cui s' incidano le suddette novelle Pandette, o sieno Tariffe, e gli espedienti, che quì vengono da noi disposti, e le pene ingiunte a' trasgressori, acciocchè per una indelebile memoria si rendano sempre a tutti, e Regnicoli, e Forestieri, palesi, e manifesti, onde prevalendosene senza indugio, abbiano pronto il rimedio ad ogni piccolo tentativo di gravezze, che ad essi si tentasse d' inferire: e questi Marmi si debbano erigere a spese degli Arrendamenti, a chi entrano i pagamenti per l' immissione, ed estrazione delle merci; delle quali facilitandosi il Commercio col mantenimento delle provvidenze in questo Reale Editto stabilite, risulterà per mezzo di questo espediente, vantaggio, e profitto grandissimo anche agli stessi Arrendamenti; ed acciò siegua il tutto colla maggior prestezza, ed esattezza, ne incarichiamo il Supremo Magistrato del Commercio, concedendogli a tale effetto ogni facoltà necessaria, ed opportuna.

In secondo luogo ordiniamo, e comandiamo, che tutti gli Officiali tanto Reali, quanto degli Arrendamenti, debbano personalmente, secondo l' obbligo loro dimorare, ed assistere ne' Porti, e nelle Marine, e nelle Dogane, dove s' immettono, e si estraggono le mercanzie; altrimenti se fossero assenti, e non abbiano ottenute le debite licenze, nè lasciate sostituite persone ad esercitare gl' impieghi loro; ovvero se essendo infermi non si abbiano proccurati i sostituti, o pure se trovandosi presenti, volessero andare dilatando gl' interventi loro, e le spedizioni; in tali, e simili casi ne' quali l' opera, la firma loro sia necessaria per lo disbrigo de' negozj, e de' legni marittimi, per la sollecita, e pronta immissione, ed estrazione delle robe così del Regno, come straniere (rimanendo sempre in piedi, e ferme le pene prescritte contra delle mancanze degli Officiali) sia lecito a' Negozianti, Corrispondenti, o ad altri quali si vogliano, che avranno cura di quel negozio, e mercanzia, di protestarsi alla presenza di due, o tre testimonj, così dell'assenza, come della scusa, o della renitenza, o di altra contumacia dell' Officiale, od Officiali, per cui venissero ritardate le necessarie spedizioni; ed indi presentando quel protesto ad uno de' Sindaci, ed Eletti della Città, Villa, o Luogo, ove dovranno seguire gl' imbarchi, e depositando in mano del medesimo i giusti diritti a quell' Officiale dovuti, con

con ricavarne la quietanza, possa, e debba il Sindaco, od Eletto, da chi si sarà ricorso col detto protesto, supplire per quella volta, e ne' casi susseguenti, che accadessero (col procedere sempre i protesti ed i depositi de' diritti) l' intervento, e la firma di quell' Officiale, od Officiali; sottoscrivendo il Sindaco, o l' Eletto la spedizione, o unitamente con gli altri Officiali, o solo, come avrebbe dovuto fare l' Officiale mancante; però abbia da esprimere il proprio nome, dichiarando di firmare, e sottoscrivere per lo tale Officiale, o per li tali Officiali assenti, o infermi, o renitenti. Ma se tutti gli Officiali mancassero nel modo suddetto; in tal caso fatti i protesti nella stessa maniera antecedentemente descritta, si debba ricorrere dal Regio Consolato, se vi sia in quella Città, e luogo delle spedizioni; ed il Regio Consolato ricevendo il protesto, ed il deposito de' diritti spettanti agli Officiali mancanti, o renitenti faccia egli lo stesso, che far si dovrebbe dagli Officiali, spedendo le Fedi, i Mandati, i Responsali, le Licenze, ed ogni altro, che sia necessario. E se il Regio Consolato non vi fosse in detto luogo del caricamento, si concede da Noi la facoltà di supplire le veci de' suddetti Officiali mancanti, e contumaci, a due degli Amministratori dell' Università, ad elezione del Negoziante, ed al Governatore locale, di fare le dette spedizioni unitamente, e non divisi, adempite le formalità del protesto, e del deposito, come sopra si è detto.

Per terzo vogliamo, ed ordiniamo, che ne' suddetti casi, ed in ciascheduno di essi debbansi rimettere con tutta celerità, o per la Posta, o per altra via il protesto, ed il deposito de' diritti al Supremo Magistrato del Commercio, a cui si farà distinta relazione dell' accaduto, ed egli ne commetterà subito la giuridica informazione a spese degli Ufficiali, che s' imputano della mancanza, se col protesto verrà unitamente fede autentica di tutti, o della maggior parte degli Amministratori delle Università, testificando di essere vere le cose contenute nel detto protesto; esigendosi prima l' obbligo del Negoziante di risarcirle agli Officiali constando dell' innocenza loro; altrimenti in mancanza della detta fede la farà prendere a spese del Negoziante aggravato, a cui si dovranno poi rimborsare da' Rei, assieme colla soddisfazione de' danni, e degl' interessi patiti, secondo si conoscerà di giustizia; ma se dall' informazione altro non risultasse, che una semplice negligenza, e leggiera colpa degli Officiali, resti nell' arbitrio del Supremo Magistrato, secondo le circostanze de' casi, o di ammonirli gravemente; od ancora di leggiermente gastigarli, colla perdita de' diritti la prima volta, o in altra maniera più sensibile, se vi concorresse dolo presunto. Però se risultasse positivo reato, o lata colpa più volte commessa dopo le salutari ammonizioni, o leggieri gastighi; allora con irremisibile esemplare rigore, si eseguano le pene pecuniarie, e corporali colla privazione degli officj, secondo viene disposto dalle leggi comuni, e del Regno, ed ancora del presente Reale Editto.

Per quarto luogo vogliamo, ed ordiniamo, che i Sindaci, e gli Eletti dell' Università, come pure i Governatori de' luoghi debbano eseguire con esattezza, e puntualità quel che antecendentemente abbiamo loro incaricato, senza colludere con gli Officiali, spalleggiando, e proteggendo le di loro colpe, e senza differire essi an-

cora l' espedizioni ne' casi, che abbiamo dichiarati; altrimenti protestandosi contra di costoro i Negozianti, sottoponiamo i detti Sindaci, Eletti, Governatori locali alle medesime pene prescritte contra de' suddetti Officiali de' Porti, delle Marine, e delle Dogane, con precedere il ricorso da farsene al detto Supremo Magistrato, e l' informazione, ed il giudizio del medesimo, nella maniera, che abbiamo ordinata.

Per quinto ordiniamo, e comandiamo, che per li diritti, i quali si pagano agli Officiali suddetti, volendosi da colui, che paga, la ricevuta, o quietanza, sieno detti Officiali obbligati di farla con tutta distinzione, e la suddetta ricevuta vaglia per piena prova dell' estorsioni, in caso che confrontandosi colla detta Tariffa, risultasse di essersi maggior somma esatta di quella che spettava loro; e con tal prova si possa immantinente procedere contra de' suddetti Officiali alle pene pecuniarie, ed alla privazione degli officj, precedente però citazione a dire la causa, perchè non si debbano eseguire le pene suddette; e rispetto alle corporali si faccia il solito corso del giudizio.

E perchè tutto ciò da Noi è stato disposto, e stabilito si possa inviolabilmente osservare da tutti, e niuno abbia motivo di scusarsene per causa d' ignoranza: Vogliamo finalmente, che dal Supremo Magistrato di Commercio (al quale privativamente a tutti gli altri Tribunali comunichiamo la facoltà, e giurisdizione per la totale osservanza delle cose suddette, con punire i trasgressori, facendo esattamente, e per intero eseguire da tutti, e da ciascuno per la sua parte le cose da noi prescritte nel presente Reale Editto) si disponga parimente che il medesimo sia non solamente colle solite formalità pubblicato per li luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città di Napoli, e per tutte le Città, e luoghi del Regno, dove risieggono i suddetti Officiali de' Porti, delle Marine, e delle Dogane; ma eziandio mandi questo nostro Real Editto alle stampe, perchè i nostri Negozianti regnicoli, o stranieri informati maggiormente delle suddette Reali nostre disposizioni, punto non si lascino per l' avvenire ingannare, ma sotto gli auspicj della nostra Reale protezione, godano l' esercizio di un florido, e vantaggioso Commercio. Ed in testimonio di tutto ciò abbiamo comandato, che si spediscano le presenti firmate colla nostra Real mano, corroborate col suggello delle nostre Reali Armi, e contrassegnate dall' infrascritto nostro Consigliere di Stato, e Segretario del Dispaccio di Stato, Guerra, e Marina. *Napoli i 7. Aprile* 1741. CARLO. *Giuseppe Gioacchino di Montealegre.*

Die 7. Apr. 1741. CAROLO.

## BANDO.

Essendosi degnata la Maestà del Re Nostro Signore, che DIO sempre feliciti, con Real Dispaccio per Segreteria di Stato, Guerra, e Marina sotto la data de' 7. del corrente mese di Aprile di far trasmettere a questo Supremo Magistrato del Commercio il presente Real Editto, con ordine di farlo pubblicare, ed osservare. Per tanto in esecuzione de' Reali comandamenti della Maestà Sua facciamo il presente Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo a tutti, e quali si vogliano persone, ed a chi spetta in particolare, di osservare, e far eseguire con tutta l' esattezza quanto si contiene nel detto Real Editto sotto le pene da questo prescritte, ed ingiunte; ed acciò niuno possa allegar cau-

causa d'ignoranza, od altro qualsivoglia pretesto, od eccezione alcuna per iscusarsi, o esentarsi dalle cose in esso contenute, stabilite, ed ordinate, Vogliamo che 'l presente Bando si pubblichi solennemente ne' luoghi soliti di questa Città di Napoli colle formalità consuete, ed indi ritorni a Noi colla debita relata; con dichiarazione, che seguita la pubblicazione suddetta, debba indispensabilmente osservarsi il disposto nel suddetto Real Editto, cioè dopo il termine di giorni diece in questa Capitale, e per la Provincia di Terra di Lavoro, e dopo quaranta giorni per tutto il Regno; quali termini scorsi i contravvegnenti s' intendano incorsi nelle pene prescritte dal detto Real Editto; ed acciò maggiormente resti a tutti palese la suddetta Real disposizione, Vogliamo, che i Regj Consolati di ciascuna Provincia, a' quali si manderanno gli esemplari del detto Real Editto col presente Bando in istampa si faccia parimente pubblicare, ed affiggere, così nelle Città, e luoghi, dove risseggono, come nelle Regie Dogane, Porti, e Marine, dove gli officj s' esercitano, ed i caricamenti, e l'estrazioni si fanno, acciò ne rimangano tutti generalmente informati, e ciascuno in particolare, pienamente istrutto, facendo che in ogni Dogana, Porto, e Marina si conservi almeno uno de' suddetti esemplari per futura memoria della Real Clemenza di Sua Maestà, e per l'esatta osservanza delle sue Sovrane Ordinazioni. *Dato da questo Supremo Magistrato di Commercio questo dì 20. Aprile 1741. D. Francesco Ventura Presidente. Il Duca di Fragnito. D. Matteo di Ferrante. D. Carlo Ruoti. D. Gennaro Antonio Brancaccio. D. Donato Cangiano. Il Duca di Corigliano. D. Francesco Crivelli. D. Pietro Contegna. Il Duca di Casalicchio. D. Anna Gio: Batista di Vaucoulleur Referendario. D. Giovanni Ruggiero Segretario.* Pubblicato a dì 20. Aprile 1741.

Die 20. Apr. 1741. D. Francesco Ventura Pres.

## PRAMMATICA VI.

Eodem Rege.

L'Infinita Divina Sapienza avendoci collocato sul Trono de' due nobilissimi Regni di Napoli, e di Sicilia, ed avendoci costituiti nel grado di suo Luogotenente nel reggere, e governare i Popoli nostri amatissimi Sudditi, ci ha posto nell' indispensabile obbligazione di applicare tutt' i Nostri pensieri a meditare indefessamente tutt' i mezzi ragionevoli, ed opportuni, perchè i medesimi Nostri amatissimi Sudditi prevengano a quella maggior facilità, che può la vita umana sperare sulla Terra. Per la qual cosa avendo Noi ritrovato lo Stato de' nostri Regni a cagione della grande, e lunga assenza de' loro passati Monarchi, assai sconvolto, e depresso; fu da Noi con chiarezza osservato, che il Commercio, alimento vitale della prosperità degli Stati, era in un certo senso quasi perduto, ed estinto; sicchè l' infiniti importantissime merci, delle quali la Divina Provvidenza aveva abbondantemente forniti questi nostri Regni, erano in non picciola parte quasi inutili a recar loro la giustamente sperata, e desiderata opulenza: E che gli esercizj delle Arti erano o negletti, o con tanta poca cura, ed applicazione coltivati, che essendo decaduti di stima, e di riputazione così presso i proprj Abitatori de' medesimi Nostri Regni, come presso gli Stranieri, picciolissimo, quasi niuno considerabile frutto apportavano a' Nostri dilettissimi Sudditi. Da ciò fu a Noi manifesto, essere per infallibile conseguenza derivato, che manca-

tato già il Commercio, e poco coltivandosi le industrie non meno i Nostri dilettissimi Sudditi, che lo stesso Stato de' due Nostri Reami generalmente si stimava per povero, per depresso, e quasi del tutto avvilito; ed in mezzo all' abbondanza di tutt' i beni terreni, de' quali la provvida natura avea largamente forniti i Nostri Regni, si vedeano circondati da strettezze, e da bisogni. Laonde fra le primiere cure del Nostro Real governo furono da Noi seriamente, e con maturo pensiere studiati i mezzi così per dar compenso a questi grandi, ed intolerabili mali, come per ravvivare, e rendere floridi il Commercio, e le Arti, e specialmente quelle, che ne' trapassati tempi avevano al lodevole esercizio de' Nostri Sudditi recato immenso frutto. Sicchè per ottenere questo importantissimo fine, imitandosi da Noi la prudente, e saggia pratica, ch' era stata a felice termine condotta in altri floridi, ed eccellentemente regolati Stati, e Reami di Europa; nell' anno 1739. fu in virtù della Nostra Sovrana autorità, eretto e creato un Supremo Magistrato di Commercio, non meno nel Nostro Regno di Napoli, che nel Nostro Reame della Sicilia; al quale Supremo Magistrato da Noi fu dato il preciso carico di meditare, e di proporre alla Nostra superiore disposizione tutti gli espedienti, che l'umana prudenza, dal favor Divino diretta, potea giudicare opportuni a condurre allo stato, che si desideravano un sì fatto lodevolissimo disegno. Ma specialmente fu dalla Nostra Real provvidenza dato il carico al predetto Supremo Magistrato di Commercio, già da Noi creato, di compartire con somma vigilanza una esatta, e spedita giustizia a tutti coloro, che nell' esercizio o del Commercio, o delle Arti incontravano controversie, e litigj; giacchè saggiamente da Noi si considerava, che senza una diligente amministrazione della giustizia, non era possibile, che il Commercio, e le industrie prendessero vigore, e si rendessero veramente illustri, e fruttuose. E conciosiacosachè nel mentovato Nostro Reale Editto, pubblicato in questa Nostra Fedelissima Città, e nel Nostro Regno di Napoli a dì 30. di Ottobre dell' anno 1739., fu da Noi ordinato, e stabilito, che si destinassero nel Nostro Castello, e Palazzo di Cupuana, camere e stanze proporzionate, perchè in esse radunandosi, e facendosi le sue funzioni dal Tribunale del Supremo Magistrato di Commercio, si venisse ad amministrare, ed a compartire la giustizia nello stesso luogo, e nelle medesime ore, nelle quali viene amministrata, e compartita dagli altri Supremi Tribunali del Regno; sicchè avessero i Nostri amatissimi Sudditi il comodo, ed il vantaggio di assistere con poco travaglio, e con ispesa minore, a tutti que' Tribunali, de' quali, per le loro varie occorrenze, potevano tener bisogno. In esecuzione adunque di un sì fatto prudentissimo disegno, essendosi, per lo Nostro Real ordine, già condotto a perfezione, e fornito di tutto il bisognevole, un nobile, e magnifico appartamento nel predetto Nostro Castello, e Palazzo di Capuana, per la residenza del Supremo Magistrato di Commercio; Ordiniamo, e comandiamo, che nel primiero giorno giuridico del prossimo mese di Luglio, il Nostro Supremo Magistrato di Commercio del Regno di Napoli trasferisca la sua radunanza dalla Casa del Presidente del medesimo Magistrato, ove finora si è radunato, nell' appartamento da Noi destinato, e costrutto per tale effetto, e nobilmen-

Tribunal Commercii, quod in aedibus Praesidis, sive magno Commercio Praefecti habebatur, in Castrum Capuanum transferri jubetur.

mente apparecchiato nel Castello e Palazzo di Capuana; e colà per l'avvenire tenga le sue Sessioni, ammnistri la giustizia, e faccia tutte le sue solenni, e pubbliche funzioni, nella medesima forma, che si pratica in quel Castello, e Palazzo degli altri Supremi Tribunali.

Tres dies juridici, festique in hebdomada assignantur: duo ad Tribunal habendum litium judicandarum causa: tertius ad Commercium promovendum.

In oltre Ordiniamo, e comandiamo, che non ostante l' incontro di qualsivoglia festa civile, o delle ferie osservate nella Nostra Fedelissima Città di Napoli da tutti gli altri Tribunali, debba il Nostro Supremo Magistrato di Commercio indispensabilmente, ed in tutte le settimane dell' anno, in tre giorni distinti, celebrare nell' anzidetto suo appartamento del Castello di Capuana le sue solite sessioni; con espresso avvertimento, che due delle predette sessioni debbano essere impiegate nella discussione, e nel terminare gli affari di giustizia per soddisfazione delle parti litiganti, e nella terza sessione debba applicare le sue cure al general regolamento, ed alla economia del Commercio, perchè sempre più si avanzi, e si renda fruttuoso. E questa terza sessione, Comandiamo, ed ordiniamo, che si raduni, per eseguire tal carico, in quel giorno della settimana, che accaderà una feria per gli altri Tribunali, volgarmente disegnata col nome di festa di Corte. Ma se per avventura accadesse, che in una qualche settimana non s' incontrasse veruna festa di Corte, in tal caso Ordiniamo, che si tenga indispensabilmente l' anzidetta sessione in un altro giorno opportuno della medesima settimana. E per quel che tocca alle sessioni de' due altri giorni, destinati per la spedizione degli affari della giustizia da compartirsi a' Nostri dilettissimi Sudditi, Comandiamo, che non incontrandosi ne' giorni di Lunedì, e di Giovedì alcuna festa di quelle, che si celebrano per lo precetto della nostra Santa Madre Chiesa Cattolica, il Magistrato raduni le predette due sessioni in questi giorni; ma se per avventura s' incontreranno simiglianti feste in tali giorni, allora Comandiamo, che anticipatamente nella radunanza dell' ultima sessione dell' antecedente settimana, dal medesimo Supremo Magistrato di Commercio vengano determinati i giorni, ne' quali in luogo del Lunedì, e Giovedì, o di ambedue, dovrà radunarsi la sessione per amministrare la giustizia; come altresì sarà determinato il giorno, in cui dovrà tenersi la sessione per lo regolamento degli affari generali del Commercio.

Auctoritas Praesidis in Magistratu cogendo, si opus fuerit, immota esto.

Dichiariamo in oltre, che la presente disposizione non dee recare alcun pregiudizio all' autorità, e facoltà, che per li nostri antecedenti Reali Editti, si è concessa al Capo del Supremo Magistrato di poter radunarlo straordinariamente oltra de' tre predetti giorni, ogni qualunque volta stimerà, che sia necessario per lo Nostro Real servizio, e per lo beneficio del Pubblico.

Tempus Magistratus habendi trium horarum ante meridiem.

Comandiamo parimente, ed ordiniamo, che dal Nostro Supremo Magistrato di Commercio si debba nel suo appartamento destinato nel Castello di Capuana, dar principio alle sessioni alle ore nove della mattina, contando l' ore all' uso della Spagna, il che giusta il computo dell' ore che si pratica in Italia, si riduce a tre ore prima del mezzo giorno; nè possa dar termine alle sessioni se non sul punto del mezzodì.

De Salario assignando Officialibus agitur.

Nel medesimo riferito Real Editto, col quale fu creato, ed eretto il Supremo Magistrato di Commercio, fu da Noi disposto, e dichiarato, che il predetto Supremo Magistrato

così

così in dignità, come in autorità, per niuna parte fosse riconosciuto per inferiore a qualunque altro de' Nostri Supremi Tribunali di questa Nostra Fedelissima Città di Napoli, e di tutto il Regno, perchè potesse corrispondere alla vantaggiosa idea, ed all'utilissimo disegno da Noi formato per vedere sollevati, ed opulenti i Nostri Popoli. Ed in considerazione di tal motivo furono da Noi decorati, ed onorati col titolo e colla dignità di Gran Prefetto, di Presidente, e di Consiglieri i Ministri destinati a doverlo costituire, ed a sostenerne il carico. Ma fu da Noi nel medesimo tempo altresì dichiarato, che per non gravare del peso di altri novelli soldi il nostro Reale Erario, non si assegnava allora soldo alcuno a' predetti Consiglieri, e Ministri; tanto più che il soldo, il quale convenevolmente dovea loro assegnarsi, non doveva essere inferiore a quello de' Ministri, e Consiglieri, che assisteano negli antichi Supremi Tribunali, e Magistrati. Non fu da Noi però tralasciato di fare a tutti palese, che nel progresso del tempo, quando avrebbe pigliato forza, ed aumento l'esercizio del Supremo Tribunale di Commercio, e che i diritti, i quali si venivano a percepire dal Regio Percettore del medesimo Supremo Magistrato avessero prodotta un'annuale rendita proporzionata al bisogno, si sarebbero da noi stabiliti i soldi, le propine, i gaggi, e gli emolumenti corrispondenti al sublime grado de' Ministri, e de' Consiglieri del medesimo Magistrato. Nondimeno conciossiacosachè nel breve corso del tempo, nel quale dal Supremo Magistrato di Commercio si sono maneggiati, e diretti gli affari destinati a suo carico, non è stato ragionevolmente possibile, che l'Erario, governato dal nostro Percettore, fosse giunto a prendere tanto vigore, ed aumento, che potesse al presente essere sufficiente a stabilmente somministrare gli anzidetti soldi, gaggi, ed emolumenti: Perciò non volendosi da Noi più oltre differire il rendere manifesto così a' medesimi Ministri, e Consiglieri dello stesso Supremo Magistrato, come a tutt' i Nostri amatissimi Sudditi, quanto dal Nostro Real animo sieno state gradite le profittevoli, e gravi cure, che finora han sostenute, e tuttavia sostengono non meno il Presidente, che i Consiglieri, e Ministri; e quanto da Noi sia gradito il loro sperimentato zelo, col quale soddisfano al proprio carico, ed all'indispensabili obbligazioni, che tengono per lo Nostro Real servigio, e per lo vantaggio de' Nostri dilettissimi Popoli, abbiamo presa la risoluzione, che senz' alcun pregiudizio, e senza veruna diminuzione degli altri soldi, e degli altri assegnamenti e propine, che già godono per cagione de' servigj a Noi prestati, o che prestano, e per un puro segnale del Nostro Real gradimento, ed altresì per mercede delle loro bene impiegate cure, debba al presente assegnarsi loro un annuale onorario, da riscuotersi su' frutti della Regia Percettoria, ovvero Erario dello stesso Supremo Tribunale. E perchè tale Nostra Reale disposizione venga ben regolata, ed eseguita, abbiamo giudicato opportuno di fare i seguenti stabilimenti.

*Quatuor mille scutata sportulis hucusque collecta pro Tribunalis opportunitatibus habeantur.*

Per primo Vogliamo, ed ordiniamo, che la somma d'intorno a quattromila ducati, che al presente si ritrova raccolta nella suddetta Real Percettoria, debba nella medesima rimanere, come per un fondo, da impiegarsi, per mezzo de' Nostri Reali Ordini, nell'occorrenze di que' bisogni del-

dello stesso Supremo Magistrato, che possono per avventura sopravvenire; e che le somme, le quali per tale effetto potranno ne' futuri tempi esserne sottratte, debbano diligentemente esservi rimesse coll' assegnamento de' primieri frutti, che nascono dall' introito de' diritti all' anzidetta Real Percettoria assegnati. In somma Ordiniamo, e comandiamo, che si tenga dal Supremo Magistrato diligentissima cura, che nell' Erario della Percettoria non possa mai mancare una somma di quattromila ducati, da impiegarsi giusta le Nostre Reali determinazioni.

Rationarium Sportularum a-lias statutum valeat.

Per secondo Comandiamo, ed ordiniamo, che tutt' i soldi antecedentemente posti al carico della Real Percettoria del Supremo Magistrato, e tutt' i pesi forzosi già stabiliti sulla medesima, debbano esattamente essere soddisfatti, e pagati colla medesima diligenza, che si è finora praticata.

Addatur Capellanus, Apparitor, isque qui horologii curam habeat.

Per terzo Ordiniamo, e comandiamo, che si debbano aggiugnere a' pesi forzosi della mentovata Percettoria i soldi del Cappellano, che dovrà celebrare le Sante Messe nella Cappella dell' appartamento, in cui tiene le sessioni il Supremo Magistrato; e i soldi del Custode del predetto appartamento, e di quel Maestro, che avrà il peso di mantenere in buon ordine l' orologio del Tribunale; e parimente tutt' i soldi, ed annuali assegnamenti, i quali in conformità de' bisogni, che nel progresso del tempo potranno accadere, saranno da Noi determinati, e stabiliti in conformità delle rappresentanze del Supremo Magistrato di Commercio. Dovendosi ancora aggiugnere a' pesi forzosi della predetta Real Percettoria le spese necessarie per provvedersi di tutto ciò, che al mantenimento di un gran Tribunale è cosa evidente, che sia indispensabile, e convenevole; ed in somma per tutti gli altri bisogni ed occorrenze, che il tempo porterà seco, e che non si possono al presente distintamente determinare.

Salarium assignatur Praesidi, magnoque Praefecto acutata 800. ceteris, vel Feudatariis, vel togae militibus, scutata 400. cuique Secretario 150., cui onus incumbat amanuensem habera.

Per quarto Ordiniamo, e comandiamo, che soddisfatti i sopraddescritti soldi, e pesi forzosi, delle rimanenti somme, che sopravanzano da' diritti, che raccoglie la Real Percettoria del Supremo Magistrato, si debba in ogni anno contribuire a titolo di Onorario (come antecedentemente abbiamo dichiarato) al Presidente del predetto Supremo Magistrato ottocento ducati; e ad ognuno de' Consiglieri così Cavalieri come Togati, o Negozianti, come altresì al Referendario dello stesso Magistrato quattrocento ducati; ed al Segretario centocinquanta ducati; il quale terrà l' obbligazione di mantenere un primiero Uficiale della Segreteria, da scegliersi a suo arbitrio, che sia uomo d' intelligenza, ed atto ad esercitare il suo officio, e che possa sollevarlo da qualche parte delle sue cure.

Praesentibus detur.

Nondimeno espressamente dichiariamo, a riguardo di ciò, che abbiamo disposto nel presente capo, che sì fatto onorario dovrà appartenere solamente a que' Consiglieri, e Ministri, che attualmente saranno impiegati nel servigio del Supremo Magistrato, dovendosene astenere, a misura del tempo, in cui non assisteranno nel Magistrato, coloro che sono, o saranno assenti per altre cariche, ed affari, e perciò si ritrovano fuori di questa Fedelissima Città.

Consulatur salarium cum proventibus Aerarii Tribunalis.

Dichiariamo altresì, che se dopo d' essersi soddisfatti tutt' i pesi forzosi, e tutt' i soldi o stabiliti, o che ne' tempi seguenti dovranno stabilirsi, e dopo d' essersi fatte le altre spese nel presente Reale Editto nota-

tate; e per ultimo se da poi che si è raccolta la somma de' quattromila ducati riserbati alla Nostra Real disposizione, accadesse, che nell'Erario della Percettoria non si trovassero somme sufficienti per somministrare interamente il presente assegnamento dell' annuo Onorario; dovrà in tal caso nel fine dell' anno rimaner diminuito a proporzione dell' assegnamento, e del mancamento.

Tribunalis Aerario haec obligatio injungitur.

Per ultimo Ordiniamo, e comandiamo, che debba correre l' obbligazione imposta alla Real Percettoria del Supremo Magistrato di Commercio, di contribuire in ogni anno il mentovato Onorario a' Consiglieri, e Ministri del Magistrato medesimo, nella forma, e colle condizioni antecedentemente descritte, dal primo giorno del prossimo mese di Luglio, in cui dovrà eseguirsi il passaggio dello stesso Magistrato nell' appartamento a lui assegnato nel Castello, e Palazzo di Capuana. Ed in testimonio di quanto abbiamo nel presente Editto ordinato, e stabilito, abbiamo comandato, che si spediscano le presenti, firmate dalla Nostra Real Mano, corroborate col suggello delle nostre Reali Armi, e contrassegnate dall' infrascritto Duca di Montealegre, Cavaliere del Nostro Real Ordine di San Gennaro, nostro Consigliere, e Segretario di Stato, e del Dispaccio. *Napoli a dì 25. di Giugno 1742.* CARLO. ( *L. S.* ) *Giuseppe Gioacchino di Montealegre.*

Die 25. Junii 1742. CAROLO.

## PRAMMATICA VII.

Eodem Rege. Expediendarū litium Magistratus curam gerit.

VEdendo il Supremo Magistrato di Commercio, che contra la forma del suo istituto, veniva ritardata la pronta, e sollecita spedizione delle cause, per difetto di assistenza, e di altre scuse, o pretesti delle parti collitiganti, stimò con sua rappresentanza proporre alla Maestà del Re Nostro Signore un regolamento, per mezzo del quale venisse accelerata la spedizione delle liti, con accerto della giustizia, e si togliesse alle Parti qualsivoglia motivo di doglianza. Il quale regolamento essendo stato approvato dalla Maestà Sua con Real Dispaccio de' 24. del prossimo passato mese di Gennajo, con ordine allo stesso Supremo Magistrato, che nella forma autentica, e solita lo mettesse in esecuzione per regola de' Litiganti. Quindi è, che col presente Editto del Supremo Magistrato del Commercio si fa noto, e palese a tutti coloro, che tengono presentemente, o avranno per l'avvenire cause in esso Supremo Magistrato, che per la spedizione delle medesime cause presenti, e future si terrà, ed osserverà inviolabilmente il seguente stabilimento a tenore de' Reali ordini di sua Maestà.

Ad valvas Magistratus lites expediundae, assignatis diebus judicandae, in albo scribantur.

I. Che da ciascun Consigliere di esso Magistrato si formi lista delle cause, che tiene in espedizione, e che di queste si affigga la nota alla porta del Tribunale, con indicare l' ordine, ed i giorni, in cui si dovranno decidere; affinchè ognuno sappia, e specialmente le parti interessate, il tempo quando dovranno assistere.

Si reus non adsit, quum ei dictus sit dies, lis judicetur.

II. Che insistendo l' Attore, ed essendo stata giuridicamente notificata al Reo la giornata destinata alla decisione della lor causa, la medesima si spedisca nel giorno assegnato, quantunque il Reo notificato in quel giorno non assista, senz' aver prima prodotto presso il Commissario, o presso gli atti valido documento di qualche suo legittimo impedimento.

Si dicto die non judicetur, quamprimum fiat ad proximum diem.

III. Che occorrendo di non potersi decidere la causa nel giorno assegnato, come sopra, la medesima si de-

ter-

termini quanto prima si potrà, fra otto giorni seguenti: e che allora si voti con quei Ministri, che si troveranno, quantunque manchino alcuni di quelli, che avevano assistito nel tempo della discussione della causa.

*Dilationi Actor non adsit, dies non praetereatur.*

IV. Che qualora l'Attore ha insistito per la spedizione della sua causa, e che se n'è già destinata la giornata, la medesima si spedisca nel dì assegnato, non ostante che in quel giorno la parte dell'Attore stesso non assista: eccettuato solamente il caso, quando egli avrà informato il Commessario preventivamente di trovarsi legittimamente impedito nel giorno assegnato per la spedizione; ovvero quando il Magistrato stesso giudicherà non potersi spedire la causa con accerto della giustizia o dell'una, o dell'altra parte, o anche di ambedue insieme.

Ed acciocchè niuno possa allegar causa d'ignoranza, si ordina, e comanda, che il presente Editto si pubblichi nella forma solita, e se n'affigga copia nella porta della Ruota, dove si regge il Magistrato, e vaglia come se fosse stato a ciascuno personalmente notificato. *Napoli dal Supremo Magistrato del Commercio a' 20. Febbrajo 1744. D. Francesco Ventura Presidente. Il Duca di Fragnito. Il Duca di Corigliano. D. Carlo Ruoti. D. Gennaro Antonio Biancaccio. Il Duca di Casalicchio. Il Marchese di Piscietta. D. Matteo di Ferrante. D. Pietro Contegna. D. Donato Cangiano. D. Anna Gio: Batista di Vanceulleur Referendario. D. Giovanni Ruggiero Segretario.*

*Die 20. Feb. 1744 D. Francisco Ventura Pres.*

## PRAMMATICA VIII.

*Ex gratiis concessis Ordini, Populoque Neapolitano anno 1746. Cap. IV.*

*Eodem Rege. Magistratus Commercii Jurisdictio, rogatu Ordinis, Populique Neapolitani intra arctos terminos coercetur; scilicet in litibus, quae inter Peregrinos, aut Civem, et Peregrinum agitentur. Consulatus abolentur, relictis tantum Neapolis, Baruli, Sipontii, Cotronis, Gallipolis, Rhegii, Consulibus, quolibet biennio eligendis.*

Si supplica in fine la Real Clemenza di Vostra Maestà, che essensi conosciuto per esperienza, che non meno il Supremo Magistrato del Commercio, che i suoi Consolati, in luogo di esser riusciti di vantaggio a'suoi fedelissimi Sudditi, ed agl'interessi della Maestà Vostra, han più tosto cagionato danno grandissimo, e confusione al Regno tutto, a questo fedelissimo Pubblico, ed al Reale Erario; che perciò voglia degnarsi di ordinare, che il ridetto Supremo Magistrato, e suoi Consolati debbano restare in piedi, ed esercitarsi per lo commercio esterno solamente; restando aboliti, senza potersi più affatto esercitare, per ciò che riguarda le cause, affari, e commercio interno di questa fedelissima Città, e Regno: e ciò anche per grazia speciale, come si spera dalla Real munificenza di Vostra Maestà, al cui Real Trono essi Deputati del donativo di ducati trecento mila col più profondo, e riverente ossequio si umiliano.

*Placet, Consulatus omnes Maris, et Terrae, qui in plurimis oppidis hujus Citerioris Siciliae Regni constituti nuper fuerunt, aboleri: etc.* Vid. tom. VIII. pag. 288. de Officio Consulatus maris, et terrae.

## PRAMMATICA IX.

*Eodem Rege. Judices Delegatos in litibus Peregrinorum judicandis a Tribunali Commercii petendos, non semel rescriptum est.*

El Rey en intelligencia de quanto esto Magistrado de Commercio de su Real orden le enforma con representacion de 3. del passado en vista de la consulta, con que la Camara de Santa Clara hacia presente a Su

Su Magestad un decredo, que havia interpuesto en la causa, que vierte entre Jorge Valmudi, y Jorge Machiedo griegos, la qual referio en la Camara el Delegado de la misma Nacion Griega D. Antonio Maggiocca, y conformandose con lo que el Magistrado le propuse, ha venido en desaprobar, y dar por nullo el citado decreto de la Camara de Santa Clara, como el haver referido en ella el Delegato de la Nacion Griega tal negocio, que debe referirse al Magistrado segun el Instituto de la creacion, y ha mandado Su Magestad prevenir a la Camara remitta al Supremo Magistrado los auctos de la mencionada causa, y que queriendo, se mantenga ileso todo lo establecido en el sistema de el, tenga mas a la vista la Camara en los negocios de Commercio, y de naciones extrangeras el decreto de la creacion del Magistrado para no contravenir en cosa alguna; todo lo que partecipo a V. S. en respuesta de la enunciada consulta para su inteligencia, y del mismo Magistrado. Dios etc. *Palacio a* 1. *de Noviembre* 1740. *Marques de Salas*. *Signor D. Francesco Ventura*.

Die 1. Nov. 1740. Il Marchese de Salas.

Informado el Rey de quanto este Supremo Magistrado de Commercio le ha espuesto en su representació de 9. del corriente mes a cerca de gravamen, que ante V. S. havia producido el griego Jorge Giampier de un decreto de Consejero D. Luis Bolifoni Delegado de la Nacion Griega, interpuesto en cierta causa con Miguel Panno de la trasmission de los auctos, que se le havia pedido, y de la respuesta de dicho Delegado de que queria referir la causa en su proprio Tribunal, amas de que entendia, que tratandose de simple mutuo, no tocava al Magistrado, me ha mandado Su Magestad prevenir al citado Consejero Bolifoni, como lo executo; que el Juez privativo des apelaciones de los decretos de todos los Delegados de las Naciones extrangeras es el Magistrado de Commercio, y que no se altere lo extablecido, y practicado hasta a hora en este particular; y que en consequencia remita luego los auctos de la causa, de que se trata, al Supremo Magistrado de Commercio, y que asi lo practique en adelante el enunciado Delegado en casos semejantes. No subsistiendo la distincion, que hacia, de no tratarse de causa de Commercio pues asi como los Delegados de las Naciones extrangeras procedan active, y passive en todas las causas de los respectivos Nacionales asi tambien indistinctamente el Magistrado de Commercio deve proceder en los gravamenes de las referidas causas. Lo aviso de Real orden a V. S. para inteligencia, y governo de esto Tribunal. Dios guarde V. S. muchos anos como deseo. *Portici* 24. *de Junio* 1747. *El Marques Fogliani*. *Signor D. Francisco Ventura*.

Die 24. Junii 1747. Il Marchese Fogliani.

## PRAMMATICA X.

Eodem Rege. Verbo. *Peregrini Pragmaticae V.* quum a Forensibus laxior vel strictior interpretatio daretur; consulatus Rex Carolus hoc rescripto verbi significationem explicavit.

HE dado quenta al Rey de la Representacion, que esse Magistrado de Comercio le resignò en el mes de Setiembre p. p., por la qual, despues de exponer difusamente los motivos, por los quales fuè erigido, como los Consulados de Mar, y Tierra, los Negocios, y Incumbencias, que se les apoyaron, y el desempeno, y aprovacion, que ha merecido, y justificado su conducta, y acierto passa a solicitar la explicacion, y declaracion de las dudas, que en las palabras mismas de la Gracia concedida recientemente a la Ciudad de Napoles, acerca de la limitacion de la juris-

risdicion de dicho Magistrado, y de algunos Consulados no abolidos se ofreccian sobre varias incumbencias, que crehe el Magistrado, deven ser de su inspeccion, como por el passado, y no mencionadas con la referida Gracia; las que contienen diez Capitulos de la enunciada representacion, con los motivos, que la asisten. Su Magestad enterado distinctamente de todo, y de lo que en el proposito le tenia precedentemente consultado, se ha servido en quanto al primero declarar, y ordenar, *que las letras de cambio, que se han en el Reyno, para las Plazas extrangeras, y a quellas, que de las Plazas extrangeras vendran al Reyno, sean de la Jurisdicion de este Magistrado de Comercio*: pero que todas las otras letras de cambio, que se han formado, y formaren en el Reyno para las Plazas del mismo Reyno, sean de la inspeccion del Consejero D. Carlos Gaeta, a quien Su Magestad ha nombrado por Delegado de Cambios. Que respecto al decimo tocante a la inteligencia de las Personas de los Negociantes, baso la palabra de *Peregrini*, se devan entender segun el senso legal, y que por lo de mas el Rey manda se observe exactamente quanto està dispuesto en el ultimo Real Edicto de las Gracias concedidas a la Ciudad. En esta conformidad lo prevengo a V. S. de Real orden, para intelligencia, y govierno de este Tribunal, y su cumplimiento en la parte, que le toca. Y per ultimo prevengo tambien a V. S., que en consequencia de esta Real resolucion, y declaracion passe el Magistrado a hacer la nomina de los sujetos para Consules, y Asesores de los Consulados, que han quedado existentes, a fin los rejan por el tiempo, y en la manera prescripta por el mencionado Real Edicto; y a formar las necessarias Instrucciones, que se les deve dar para su govierno. Dios guarde a V. S. muchos anos como deseo. *Portici 12. de Noviembre 1746. El Marques Fogliani. Senor D. Francisco Ventura.*

Die 12. Nov. 1746. Il Marchese Fogliani.

## PRAMMATICA XI.

Eodem Rege, et FERDINANDO IV Filio. Quid si mercator peregrinus diutius in Regno moram fecerit? iudicium ad eumdem Magistratum quinque hisce rescriptis deseritur.

PAsso di Real ordine nelle mani di V. S. Illustrissima l'ingiunto memoriale di Orazio Cacciottolo, in cui chiede giustizia contra il Negoziante D. Alessandro Martre per la causa d' interessi, della quale si tratta, promossa da esso di Martre contra il Proccuratore del ricorrente, affinchè cotesto Magistrato di Commercio, intese le parti, gli faccia giustizia regolare, e ciò per lo risarcimento de' danni, e spese della cennata causa. *Palazzo 22. Marzo 1761. Carlo de Marco. Signor D. Domenico Caravita.*

Die 22. Mart. 1761. Carlo de Marco.

Di Real ordine rimetto a V. S. Illustrissima l'annesso memoriale de' falliti mercanti Genovesi Giacomo Filippo, e Giovanni Pagliano, i quali risedevano in Taranto, toccante la causa d' interessi per negoziato di grano, che contra di loro tiene in cotesto Magistrato di Commercio D. Gennaro di Ruggiero, affinchè il Magistrato istesso intese le parti proceda di giustizia con tutta esattezza, e speditezza alla verificazione, e liquidazione de' fatti, e crediti, di cui si tratta, con renderne conto a Sua Maestà per le ulteriori provvidenze, che in seguito convengono darsi. *Palazzo 7. di Ottobre 1761. Giovanni di Goyzueta. Signor D. Domenico Caravita.*

Die 7. Oct. 1761. Giovanni di Goyzueta.

Il Re in conseguenza della Rappresentanza, che gli fece il Magistrato di Commercio toccante alla lite di certo negoziato di sete, che v' ha introdotto D. Valerio Telesio di Co-

**senza avverso** la ragion cantante di D.Francesco Maria Berio, e per cui il Marchese D. Giantommaso Berio di lui figlio se ne reclamò poi nel S. R. C., e ne ottenne dal medesimo l' ortatoria per lo Magistrato. Ha risoluto, e vuole, che questo niun conto tenendo di detta ortatoria, continui a procedere in una tal causa, sul motivo che il Giantommaso Berio vi comparisce complimentario del suo padre D. Francesco Maria, ch' è forestiere, e come tale ha molte altre cause sostenute nel Magistrato stesso: onde di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustriss. per l' adempimento, nel mentre che si previene il corrispondente al suddetto S. R. C. *Palazzo 1. Dicembre 1763. Giovanni di Goyzueta. Signor D. Giov. Batista Jannucci.*

Die 1 Dec. 1763. Giovanni di Goyzueta.

Enterado el Rey de quanto el Magistrado de Comercio le ha representado en su Consulta de 17. de Agosto de l'anno p. p. tocante el Recurso de Francisco Antonio Pettigne, como matriculado en el arte de la seda, pretende, que deve proceder su Iuez competente, y no este Magistrado en la causa de asseguracion con la racon cantante de Billoni, y Naris de la Ciudad de Cadiz, con lo que en contrario le ha espuesto la Camara de S. Clara, ha resuelto Su Magestad, que este Magistrado proceda en esta causa como de Comercio externo, otro forastero, y paesano, actor, o reo, que est comparesca; siendo en uno, y otro caso de las reserbadas a este Tribunal, y no teniendo por tanto lugar la Regla de doverse seguir el fuero del Reo, que dice la Camara Real, visto en el presente caso el juzgado del arte de la Seda. Comunico a V. S. de Real orden essa Sovrana determinacion para inteligencia, y governo de este Magistrado en la de que se han expedido las demas corrispondientes. Dios etc. *Torre de Guevara 11. de Marzo 1751. El Marques Fogliani. Senor D. Francisco Ventura.*

Die 11. Mart. 1751 Il Marchese Fogliani.

Havendo dado cuenta al Rey del informe, que este Magistrado de Comercio le resignò en 12. de Febrero p. p. sobre el recurso de los Negociantes Ebreos de Giorna, Su Magestad ha resuelto, que en las causas otras forasteras, sean actores, o reos, proceda este Magistrado, o los Consulados, que dependen de el, en conformidad de lo prescripto en el edicto de las gracias concedidas a esta Ciudad. Dios ete. *Palacio 7. de Abril 1751. El Marques Fogliani. Senor D. Francesco Ventura.*

Die 7 Apr. 1751. Il Marchese Fogliani.

## PRAMMATICA XII.

Si opera stipulatur? Magistratum Commercii, actorem atire debere. FERDINANDUS Rex noster cû Patre rescripsit.

PEr comando del Re diriggo a V. S. Illustrissima l' ingiunto memoriale del Francese Giovanni Forot, con cui ricorre contra Michele Persico, perchè obblighi la sua nipote Giuditta a persistere nella bottega di lavori di galanterie, che tiene esso Forot, secondo il contratto, che il Persico ne passò seco, in contravvenzione del quale detta Giuditta se n' è andata via, affinchè il Magistrato di Commercio rendendosi carico dell' esposto, e con prevenzione di quanto altro sia mai occorso nell' assunto istesso, ne dia quella provvidenza, che stimi regolare, e conveniente. *Palazzo i 2. Aprile 1765. Giovanni de Goyzueta. Signor D. Giovanni Batistà Jannucci.*

Die 2. Apr. 1765. Giovanni de Goyzueta.

Dolendosi coll' ingiunto memoriale la donzella Giuditta Pizzoli, del suo Avo Michele Persico, il quale per obbligarla a tornare a servire nella bottega della Francese Forot, d'onde

se

se n'è allontanata, e n' ha fatto la Forot ricorso nel Magistrato di Commercio, non intende restituirle varie robe, che conserva della di lei attinenza, non ostante che ne tenga tutto il bisogno, come quelle, che formano il proprio avere, affinchè detto Tribunale pratichi in vista quanto mai convenga, e sia di giustizia sull' assunto. *Palazzo* 14. *Maggio* 1765. *Giovanni de Goyzueta. Signor D. Gio: Batista Jannucci*.

Die 14. Maii 1765. Giovanni di Goyzueta.

De Real orden passo a manos de V. S. el memorial adiuncto del Procurador de D. Phelippe Ruggieri sobre la causa procediente de la lettera de cambio de Roma, que contra en el Magistrado de Commercio D. Nicolas Clari a fin que non obstante de ser Regniculos los litigantes, tratandose de cambial de Plaza forastera, haga este Tribunal el uso que estimara conveniente, y de justicia de dicho recurso. Dios etc. *Palacio* 4. *Julio* 1751. *El Marques Fogliani. Senor D. Francisco Ventura*.

Die 4. Julio 1751. Il Marchese Fogliani.

## PRAMMATICA XIII.

CAROLO BORBONIO Rege. Si patrimonium peregrini mercatoris distrahatur creditoribus, vel assignetur; apud eundem Magistratum judicatur.

Essendosi riferite al Re le respettive consulte della Camera Reale di S. Chiara de' 20. Settembre circa le cessioni de' beni co' documenti, che l' accompagnano, e del Magistrato di Commercio de' 12. Ottobre sopra la medesima materia: Si è servita Sua Maestà uniformarsi a quella del Magistrato di Commercio, ed ordinare a' respettivi Tribunali, a chi spetta, che si dia degli ordini corrispondenti; il che partecipo a V. S. Illustrissima per regola di cotesto Magistrato, e de' Consolati, a cui avrà il medesimo da comunicarlo, prevenendola che riguardo alla Real Camera di S. Chiara, ed alla Vicaria si daranno le provvidenze opportune. *Portici* 9. *Settembre* 1740. *Il Marchese de Salas. Sig. D. Francesco Ventura*.

Die 9. Sept. 1740. Il Marchese de Salas.

He dado quenta al Rey del informe que el Magistrado de Commercio le hizo en 10. del passado sobre el recurso de Leonardo Bove tocante a las deudas que tiene por razon de Negociacion, e specialmente el Ingles Guillermo Amilton y a la impossibilidad de pagarlas promtamente por lo qual pide que se le admitta la dilacion quinquennal, y S. M. ha resuelto que el mismo Magistrado proceda en derechura en esta causa, y haga sobre l' espuesto cumplimiento de justicia. Lo prevengo de Real orden a V. S. devolviendole a tale effecto el memorial del recurriente. Dios etc. *Portici* 14. *Ottobre* 1751. *El Marques Fogliani. Senor D. Francisco Ventura*.

Die 14. Oct. 1751. Il Marchese Fogliani.

Aviendo dado quenta al Rey de quanto este Magistrato de Commercio le ha informado en consulta de' 24. Enero prossimo passado circa los recursos de Joseph Maria Camis y del Notar Isidoro de Carlo Sospechosos en la dolose quebra, o fallimiento de Domingo la Vecchia de Paula y acerca tambien go de lo que en esta dependencia ha executado el Preside de Cosenza: S. M. conformandose en tanto en el parecer del Magistrado ha resuelto, y mando que se le expidan todas las ordenes que propone el mismo Preside al S.C., y al Governador de Sigliano, como execute para el fin que se expressa, y de la misma lo prevengo a V. S. debolviendole los recursos de las partes, y las cartas de dicho Preside para que este Tribunal en tal inteligencia proceda en esta causa, y haga justicia, oyendo a su tiempo a las referidas Partes. Dios etc. *Caserta* 23. *Hebrero* 1752. *El Marques Fogliani. Sig. D. Francesco Ventura*.

Die 23. Febr. 1752. Il Marchese Fogliani.

Re-

Rescripta Caroli III. Regis,

*sive*

## PRAMMATICA XIV.

Eodem Rege. Judices delegatos in litibus peregrinorum iudicandis a Tribunali Commercii petendos, non solum bis rescriptum in hac collectione prag. 10 sed hac etiam vice, et fortasse quoque pluries.

IN compimento di quel, che il Re ha risoluto, che li Delegati delle Nazioni abbiano da conoscere tutte le cause de' loro Sudditi, si è servito ordinare al Luogotenente della Camera D. Luigi Paternò, Delegato della Nazione Romana, che continui a procedere nella causa del Marchese Piesquici Console della detta Nazione in questo Regno, con Isabella Turboli. E mi ha comandato avvisarlo a V. S., a fin che il Consiglio di Santa Chiara stia in questa intelligenza. DIO guardi V. S. molti anni, come desidero. *Palazzo a 16. di Aprile del 1737. Giuseppe Gioachino di Montealegre. Signor D. Vincenzo d'Ippolita.*

Die 16. April 1737 Giuseppe Gioacchino di Montealegre.

Omnes causae criminales, quae inter cives, et peregrinos aguntur, ad Magistratū etiam pertinent.

Ho fatto presente al Re nostro Signore la consulta delle Signorie Vostre Illustrissime de' 29. dello scorso, toccante il fallimento del Negoziante A. B., per cui la Vicaria Criminale a istanza del Principe di Nola D. Michele Pignatelli (che asserisce frodolento fallimento) avea proceduto all' annotazione de' beni, e stava procedendo ancora criminalmente secondo le leggi del Regno; e riguardando la ortatoria fatta a detta Gran Corte dal Tribunale del Commercio, lo ha più notato. La Maestà Sua in seguito ha risoluto, e dichiarato, che al detto Tribunale del Commercio appartengano anche le cause criminali tra paesano, e pellegrino, com' è questa causa del fallimento sudetto; e ha comandato a detta Gran Corte, che deferisca all' Ortatoria del mentovato Magistrato del Commercio, a qual effetto gli rimetta tutti gli atti formati. Di ordine della Maestà Sua prevengo alle Signorie Vostre Illustrissime questa Sovrana risoluzione, perchè ne stiano nella intelligenza. *Palazzo a' 22. di Luglio del 1758. D. Bernardo Tanucci. Signori Presidente, e Consiglieri della Regal Camera di Santa Chiara.*

Die 22. Julii 1758. Bernardo Tanucci.

## PRAMMATICA XV.

De re collybistica Magistratus Commercii jurisdictionem suam interponit; Si aba peregrinis i Regnum, vel extra Regnum mandata commissa fuerint; ut quatuor haec rescripta Potentissimorum Principum CAROLI, et FERDINANDI Filii docent.

RESTITUJO de Real orden a V. S. el adjuncto memorial de D. Alexandro Pallavicino de Genova para que en formidad de lo que sobre su istancia ha enformado este Magistrado de Commercio en consulta de 17. del passado proceda el mismo, y haga cumplimiento de justicia y oyga las partes en la causa de credito que tiene el Pallavicino contra Juan Baptista Mainetti, y Theresa Lizzoli, tratandose de interes de un Forastero por lettras de cambio de que se expide tambien orden conveniente para que la Vicaria, la Delegacion de cambio, ny otro Tribunal se engieran en tal pendencia, y remitan los actos de ella al Magisrrado. Dios etc. *Palacio 11. Setiembre 1752. El Marques Fogliani. Senor D. Francisco Ventura.*

Die 11. Sept. 1752. Il Marchese Fogliani.

Enformado el Rey de quanto este Magistrado de Commercio le informò en su consulta de 5. de Febrero p. p. circa del recurso de D. Joseph Antonio Doringi Veneziano, concerniente a la controversia que tiene con D. Juan Celentano de Foggia sobre pagamiento de lettras de cambio: ha resuelto, que este Tribunal proceda en ella por tratarse de causa procediente de Negocio entre Forastero, y Paysano, y de lettras de cambio contra un Forastero: y en su consequencia lo previene a la Delegacion de

de cambios por medio de la Secretaria de Justicia, que se abstenga de proceder en tal controversia y que le remita los auctos. Lo participo de Real orden a V. S. para que este Magistrado se halla entendido de esta Real determinacion, y disponga de su puntual execucion. Dios etc. *Portici 4. Junio 1753. El Marques Fogliani. Senor D. Francisco Ventura.*

Die 4. Junio 1753. Il Marchese Fogliani.

Enterado el Rey de quanto este Magistrado de Commercio le informò en consulta de 20. Diziembre p. p. sobre el recurso del Genoves D. Angel Domingo Tini, para el pagamiento de una lettra de cambio, que la devo el Mercader Angel Renta, en cuya causa pretende el primero, que proceder la Delegation de cambios: ha resuelto S. M., que el Magistrado deve continuar a proceder en ella y a hazer justicia a las partes por tratarse de controversia en materia de cambios entre nazional y forastero: y de Real orden lo prevengo a V. S. para intelligencia del mismo Magistrado. Dios etc. *Portici 5. de Julio 1753. El Marques Fogliani. Senor D. Pedro Sambiase.*

Die 5. Julio 1753. Il Marchese Fogliani.

Passo di Real ordine nelle mani di V. S. Illustrissima il memoriale ingiunto di D. Michele Aurisicchio giratario di Giuseppe Rumondini di Venezia, che tratta del credito di lettera di cambio, che ha pendente in cotesto Magistrato di Commercio contra il Librajo Raffaelo Gessari, acciocchè il medesimo Tribunale intese le parti proceda su la domanda del ricorrente per la consecuzione del suo credito a quanto stimi di conveniente, e di giustizia. *Palazzo primo Marzo 1761. Carlo de Marco per D. Giulio Cesare d' Andrea. Senor D. Domenico Caravita.*

Die 1. Martii 1761 Carlo de Marco.

## PRAMMATICA XVI.

FERDINANDO IV. Rege. Edicta de assecurationibus ac de Collegio nautico lata instaurantur, et confirmantur.

L' Integrità, e la buona fede delle persone addette alla Navigazione, debbono senza dubbio considerarsi qual uno de' più rilevanti, e fermi sostegni, non meno dell' interno, che dell' esterno Commercio dello Stato. Quindi è addivenuto, che l' invittissimo Re Nostro Signore (che IDDIO prosperi, e conservi per sempre) avendo in ogni tempo riguardato per uno de' principali obietti della paterna sua vigilantissima provvidenza l' ingrandire colle più savie, e prudenti leggi, ed ordinazioni, l'uno, e l' altro Commercio, ed accreditare al possibile, così tra' suoi amatissimi popoli, come presso l' Estere Nazioni, una costante, ed inviolabile lealtà ne' suoi sudditi, che s' impiegano alla Navigazione, sotto l'ombra della sua Real Bandiera; nel tempo stesso in cui con aborrimento ha intese le detestevoli macchinazioni, che da alcuni Padroni di bastimenti Nazionali si sono inventate per defraudare, non meno i Proprietarj, Creditori, e Cambisti, che la Real Compagnia delle Assicurazioni Marittime, volendo dare un pronto, ed efficace rimedio a tanto male; dopo aver intesa la conferenza di Commercio, e tenuto presente il Real Editto de' 29. Aprile 1751. per lo stabilimento della divisata Compagnia, si è servito prendere le seguenti determinazioni.

Primieramente la Maestà Sua vuole, e comanda, che sieno inviolabilmente osservati i Reali Editti, ne' quali vengono preveduti tutt' i casi di naufragio, e di altro disastro simile, che possa avvenire a' bastimenti carichi di mercanzie, e stabilite altresì le regole per condursi bene i na-

naviganti, o sieno Padroni, e punirsi coloro, che ne avessero difettato.

II. Che i protesti, avarie, ed altri atti, e scritture, che occorreranno farsi da' Padroni, ed equipaggi di bestiami, qualora tali atti far si dovessero in questo Porto di Napoli, debbansi i medesimi perfezionare avanti il Consolato di Mare, e Terra, o pure avanti le Cancellerie delle nazioni straniere, rispetto agli esteri, citata però prima la persona legittima della mentovata Compagnia, la quale possa opporre quello, che crederà più giusto, e conveniente, con notarsi negli atti suddetti faciendi, le risposte, ed opposizioni, che mai si daranno; ben inteso, che ciò si debba praticare solamente nel caso, che la Compagnia suddetta abbia prodotta, e fatta registrare negli atti così del Consolato, come delle Cancellerie, la facoltà da essa data a tale sua legittima persona, in modo che non si abbiano a defatigare coloro, che la citano. E riguardo agli altri luoghi del Regno, e fuori di questo, comanda la Maestà Sua, che si pratichi lo stesso, ove risedesse Consolato di Mare, o pure Consoli, così nazionali, come stranieri, con estendersi le accennate carte di protesti, ed altro avanti la Cancelleria della propria rispettiva nazione, intesa, e citata la persona destinata dalla medesima Compagnia, purchè in essa sia registrata la facoltà avutane, e non si ritrovi per allora assente dal luogo; dovendosi questo constare, e conservarsene negli atti medesimi il valido documento. E compiendosi gli stessi con tal persona legittima, vi si debbano parimente notare le opposizioni, e risposte, che si daranno: ed ove non sia Consolato, nè Consoli, nè tampoco la persona deputata dalla Compagnia, ivi il tutto si formi nella maniera consueta, e finora praticata. Comandando perciò Sua Maestà, che sia in diritto facoltativo della divisata Compagnia il deputare, o no, la persona suddetta; giacchè in tanti varj luoghi, ne' quali i casi sortir possono, non avrà sempre l'opportunità di farlo. Rimanendo non però fermo, e stabile quanto ritrovasi disposto, ed ordinato da Sua Maestà Cattolica nel Real Editto de' 10. Marzo 1759., così in tutte le sue parti, come intorno allo stabilito, circa di quello che accader possa tra' marinari degli equipaggi de' bastimenti con coloro, che li comandano, senza che per lo presente s'induca la menoma alterazione a tali stabilimenti.

III. Vuole, e comanda la Maestà Sua, che sia con ogni puntualità, e senza veruna interpretazione eseguito, quanto vien disposto nel Real Editto de' 31. Gennajo 1759. rispetto alla tariffa de' caricamenti, gettiti artificiosi, e pene per li rei. Ed in oltre constandosi avere i Negozianti pagati noli minori degli stabiliti nell'accennata tariffa, e di più della portata de' bastimenti, comanda Sua Maestà, che la riderta Compagnia non sia tenuta a cosa alcuna, per qualunque gettito si facesse, o per naufragio sortito; giacchè al maggior eccessivo carico fatto deesi verisimilmente accagionare il sinistro.

IV. Comanda Sua Maestà, che tutti gli assicurati debbano esibire alla mentovata Compagnia i legittimi documenti da' quali consti il tempo del pagamento, e l'effettiva somma sborsata per lo diritto del due per cento, volgarmente chiamato *per li Corsari*, altrimenti non possano gli assicurati pretendere ritenzione, o bonificazione alcuna in tempo del pagamento, che

che dovran fare alla medesima Compagnia de' rispettivi premj.

V. Affinchè non si ponga ritardo alcuno al Commercio, e non si dia menomo motivo di trapazzo a' Negozianti nel doversi soscrivere i fogli di sicurtà da' tre Direttori della suddetta Compagnia, siccome vien prescritto nel Capitolo XXII. del citato Real Editto de' 29. Aprile 1751., comanda Sua Maestà, che sia sufficiente la firma del solo Direttore Mensario per la validità de' ridetti fogli di sicurtà, siccome per altro si è fino al presente praticato.

VI. Non ignorando Sua Maestà che dalle vendite, che si fanno da' destinati Regj Consoli ne' Paesi stranieri delle mercanzie, che per sinistro accidente han patito, senza farne intesa persona, che faccia le veci della stessa Compagnia, ne derivi alla medesima grave interesse, con dovere rifare il meno ricavato agli assicurati; ha risoluto, e comanda la Maestà Sua, che qualora l'anzidetta Compagnia destinerà persona legittima ne' luoghi, ove risseggano i suddetti Regj Consoli nazionali, la di cui facoltà sia in quella Cancelleria registrata, si proceda all'espressate vendite, intesa, ed assistente la persona stessa; con circostanza però, che se mai chiamata tal persona, non comparisse per qualunque causa, il Console non si trattenga di procedere alla riferita vendita, ed evitare così, che il ritardo non deteriori maggiormente la mercanzia patita.

VII. E finalmente quantunque nell'enunciato Real Editto della creazione di detta Compagnia, si fosse stabilito, che i premj si fossero alla medesima pagati dagli Assicurati nell'atto della stipula delle assicurazioni; tutta volta per la facilitazione del Commercio, a supplica degli stessi Direttori, si accordò da Sua Maestà Cattolica la dilazione di mesi quattro dopo tale stipula a' Negozianti, i quali si son poi abusati dell'ottenuto beneficio: poichè elassi i quattro mesi, o con istento pagano, o con pretensioni di liquide avarie, e danni, pretendono compensare i premj suddetti. Quindi la Maestà Sua stabilisce, e comanda, che scorsi i mesi quattro di dilazione, e non esibendosi da' Negozianti assicurati i testimoniali, e le altre necessarie scritture, chiare, evidenti, ed indubitate, sieno i debitori de' premj esecutivamente astretti dal Delegato della stessa Compagnia, al pagamento de' premj dovuti: ed in caso che i testimoniali fossero tali, che meritassero altra cognizione o per fatto, o per legge, dando il menzionato Delegato il corso a' medesimi, non impedisca il pronto pagamento a prò della Campagnia; come per contrario se i testimoniali, e le accennate altre scritture sieno indubitate, debba dar luogo al compenso. E se mai avvenisse fallimento di Negozianti, a' quali si è dato il respiro de' mesi quattro a pagare i premj, sia la Compagnia preferita ad ogni altro creditore sul patrimonio del fallito per la consecuzione de' premj suddetti; essendo sembrato troppo giusto a Sua Maestà, che la detta Compagnia goda una tal poziorità, come quella, che fece salva la merce con la sua sicurtà, rischio, e pericolo. Ben inteso, che così a rispetto della cennata Compagnia delle assicurazioni marittime, come a riguardo di qualsivoglia altra persona, debba esser sempre preferito, e poziore il pagamento del nolo, che col noleggiatore fu pattuito, su quella stessa mercanzia, che dal bastimento fu condotta; e ritrovasi nel patrimonio del Negoziante fallito.

E volendo la prefata Maestà Sua, che quanto si è disposto nel presente Real Editto si debba colla maggior' esattezza da tutti osservare; si è perciò degnata con Real Carta per Segretaria di Stato, Azienda, e Commercio in data de' 6. Febbrajo del corrente anno, comandare a questo Supremo Magistrato di Commercio, che ne procedesse alla pubblicazione.

In esecuzione adunque di tali Sovrani comandamenti, abbiamo fatto il presente Editto, col quale facciamo note a tutti le divisate Reali determinazioni, e ne ordiniamo, e comandiamo la puntuale osservanza. Ed affinchè da niuno in avvenire si possa allegare causa d' ignoranza; comandiamo, che il presente colle consuete formalità si pubblichi non meno in questa Capitale, ne' luoghi soliti, ma ben anche negli altri luoghi di questo Regno; al qual effetto ne incarichiamo tutti coloro, a'quali sperta il farlo pubblicare, e da cui dovrà a noi ritornare colle debite relate. *Dato dal Supremo Magistrato di Commercio i 20. Febbrajo 1764. D. Gio: Battista Maria Jamucci Presidente. D. Antonio Spinelli. Marchese D. Lorenzo Paternò. D. Giovanni d' Alessandro. D. Niccolò Maria Caracciolo. D. Ferdinando Latilla. Marchese D. Salvatore Spiriti. D. Vincenzo Boraggine Secretario.* Pubblicata a dì 21. Febbrajo 1764.

Die 20. Febr. 1764. D. Gio: Battista Maria Jannucci Presid.

## PRAMMATICA XVII.

Eodem Rege. Si adversus universitatem agatur, idem Magistratus videat; inclytus Rex noster his rescripsit.

Essendosi imposto al Governatore Politico di Reggio, che senza ritardo faccia soddisfare da quella Università al Greco Paolo Polidoro il prezzo del riso, che costui le vendette nello scorso anno, a tenore di ciò che ha deciso su l' assunto il Magistrato di Commercio, dove se ne introdusse il giudizio. Di Real ordine lo prevengo a V. S. Illustriss. per notizia, e regola di detto Tribunale, ed in risposta della rappresentanza, ch'esso ha fatta ultimamente sul particolare medesimo. *Palazzo i 13. Settembre 1765. Giovanni di Goyzueta. Signor Presidente Jannucci.*

Die 13. Sept. 1765. Giovanni di Goyzueta.

Rimetto di Real ordine a V. S. Illustriss. l' annesso memoriale de' Sindaci della Città di Reggio toccante alla vendita di certo riso, e per cui si pretende da Paolo Polidoro il prezzo dalla detta Città, quandochè la medesima è tenuta solamente a soddisfare per quella sola quantità, che si prese, affinchè il Magistrato di Commercio tenendo presente il risoluto, vegga se altra provvidenza occorra darsi in puri termini di giustizia. *Palazzo 13. Ottobre 1765. Giovanni di Goyzueta. Signor Presidente Jannucci.*

Die 13. Oct. 1765. Giovanni di Goyzueta.

## PRAMMATICA XVIII.

CAROLO BORBONIO Rege, et FERDINANDO IV. Filio. Dubitabatur, si merx Regni fuerit abs Peregrinis stipulata, an lis a Magistratu Commercii judicetur? Et ab eo judicari placuit. Quod hae rescripta demonstrant.

Remito a V. S. de Real orden el Memorial adsumto de D. Joseph Antonio Muzzi de Parma, en que expone, que haviendo venido aqui a comprar granos para el Publico de a quella Ciudad, contratò con el Duque de Calabrito la de diezmil tumulos por el precio de 11. carolenos y medio il tumulo, y segun la muestra, que le exibio: peroque al hazer el cargamento de ellos, no le correspondio dicho Dunque nyen la cantidad, nyen la qualidad, que era muy inferior, segun la muestra, que tambien se presenta, por lo qual se duele del engano usatole contra la palabra, y buena fè del Comercio, y pide la indemnizacion del danno, y que no se le obligue a bonar el restante grano, quando no sea corrispondiente al de la primera muestra, afin-

afinque esse Magistrado de Comercio, teniendo presente el recurso, la muestra de tales granos, que se acompañaron, y la palabra, y buena fè, sobre que ha camenado el Muzzi en esse negocio, dè la mas prompta, y economica providencia, que estimare de razon, para no detener en un pleyto esse Forastero, y que no pierda tiempo por tal motivo en la compra de de los dem. granos, que necessite hazer y dè quenta esse Tribunal de la resulta. Dios etc. *Caserta* 18. *Diziembre* 1751. *El Marques Fogliani*. *Senor D. Francisco Ventura*.

Die 18. Dec. 1751. Il Marchese Fogliani.

Enterado el Rey de quanto esse Magistrado de Comercio le enformò en consulta de 13. de Marzo p. p. sobre el recurso del Procurador del Negociante Frances Antonio Bourgarel por el credito, que tiene por racon de Negociacion contra Gennaro Toriello, y Rosaria del Re su muger allegata por el insolitum. Ha deliberado Su Magestad conformandose con el parecer del Magistrado, que el mismo continue a proceder en la pendencia, de que se trata, y que el Sacro Consejo no se ingiera en ella, con que teniendo, que representar lo exequute. Asi se previene a dicto S. C. por el canal de Secretaria de justicia, y lo comunico del Real orden a V. S. para inteligencia de esse Magistrado. Dios etc. *Palacio* 16. *de Agosto* 1753. *El Marques Fogliani*. *Senor Presidente Ventura*.

Die 16. Aug. 1753. Il Marchese Fogliani.

Debuelvo de Real orden a V. S. el adjunto memorial del Mercante Griego Jorge Giampieri, paraque en conformidad de lo que sobre su instancia ha informado este Magistrado de Comercio en Consulta de 25. de este mes, haga el mismo Magistrado cumplimiento de justicia al recorriento en la controversia por racon de negociacion, que tiene con Joseph y Phelippe Vinaccia. Dios etc. *Portici* 30. *Junio* 1754. *El Marques Fogliani*. *Senor Pres. Ventura*.

Die 30. Junii 1754. Il Marchese Fogliani.

El Rey en vista de quanto este Magistrato de Comercio le ha representado en consulta de' 13. del passado sobre el memorial del Negoziante Napolitano Alexandro Portanova, con el qual solicita que proceda el Sacro Consejo en la Causa de interesses que tiene con el Consul de Prussia Abram Motta: se ha servido resolver, y mandar, que en la expressada Causa proceda el Magistrado con administrar a las partes cumplimiento de justicia. Y de Real Orden lo participo a V. S. para inteligencia del mismo Magistrado, y su execucion. Dios etc. *Portici* 16. *de Abril* 1755. *El Marques Fogliani*. *Senor Pres. D. Francisco Ventura*.

Die 16. Apr. 1755. Il Marchese Fogliani.

Conformandose el Rey con quanto este Magistrado de Comercio le informò en 22. de Majo p. p. sobre la controversia de interesses por racon de Negociacion vertiente entre el Padron Aniello Starace, y el negociante Frances Antonio Bourgarel: ha resuelto, y manda S. M. que el Magistrado continue a proceder en dicha Causa con los terminos que propone V. S.; y de Real Orden lo prevengo a V. S. para inteligencia de este Magistrado, y su cumplimiento. Dios etc. *Palacio* 24. *Julio* 1755. *El Marques de Squillace*. *Senor D. Francisco Ventura*.

Die 24. Julii 1755. Il Marchese di Squillace.

Di Real Ordine rimetto a V. S. Illustriss. l'ingiunto memoriale della Ragion cantante di D. Niccola Paloba qu. Matteo, concernente il compenso, che domanda de' danni, che gli ha recato D. Diego Margiotta di Gallipoli per negoziati seco avuti, e ne' quali prende interesse Gio: Michele Vagner di Venezia, affinchè il Magistrato di Commercio dia la providenza, che su l'assunto corrisponde.

Die 31. Julii 1766. Giovanni di Goyzueta.

*Palazzo 31. Luglio 1766. Giovanni di Goyzueta, Signor Presidente Jannucci.*

## PRAMMATICA XIX.

Eodem Rege. Merum imperium Magistratum Commercii obtinuisse, docent eorundem Principum quinque haec rescripta.

Sin embargo de que procediendo la G. C. de la Vicaria criminalmente en la causa de la quebra o sea fallimiento del Negoziante Genoves Antonio Maria Cambiase a istancia del Principe de Noya D. Miguel Pignatelli y hecho la annotacion de sus bienes ha pretendido por el motivo de ser un juycio criminal no dever deferir a la ortatoria expedida por este Magistrado de Commercio en donde havian comparecido algunos Acreedores del Cambiase: ha venido S. M. en resolver y mandar, que respecto a ser de la inspection de este Magistrado las causas criminales entre forasteros, o entre Nazional y forastero quando procede de commercio, como la de la expedida quebra del Cambiase continue este Magistrado a proceder en ella y que la G. C. de la Vicaria dè execucion a la ortatoria que se le haga expedido, remittiendo en consequencia los auctos a este Magistrado, para cuya intelligencia y govierno, como tambien en respuesta de su consulta de 29. de Abril proximo passado sobre el proprio assumpto. Dios etc. *Palazzo 2. Agosto 1758. El Marques Squillace. Senor D. Francesco Ventura.*

Die 2. Aug. 1758. Il Marchese di Squillace.

Informato il Re di quanto cotesto Magistrato di Commercio l'informò in consulta di questo mese sopra il ricorso de' Negozianti Francesi Liquier, e Compagni, D. Matteo Felice Console di Svezia, e D. Lorenzo Palomba Negoziante Napoletano, in cui han supplicato, che detto Magistrato, e non già la Vicaria Criminale proceda nella causa di truffa di ducati 20. mila a loro fatta da N. N., e per esso contra N. N. come complice intelligente, e fautore nella frode, e fuga di detto di lui fratello, per trattarsi di mercatura tra forastieri: ha risoluto S. M., che il Magistrato per li motivi esposti proceda di giustizia così civilmente, come criminalmente contra de' complici, intelligenti, e fautori della decozione del mentovato N. N., al qual effetto nuovamente le rimetto l'anzidetto ricorso de' suddetti Liquier, Felice, e Palomba. E di Real ordine ne prevengo V. S. Illustrissima, acciocchè così eseguisca cotesto Magistrato: ben inteso, che se ne spedisce anche il corrispondente alla Vicaria per lo canale della Segreteria di giustizia. *Palazzo 30. Settembre 1761. Gio: de Goyzueta. Sig. D. Domenico Caravita.*

Die 30. Sept. 1761. Gio: de Goyzueta.

Trattando l'annesso memoriale di D. Filippo Pallavicino di una querela, che ha egli esposto nel Magistrato di Commercio avverso Domenico Vittoni per la certa pravità usuraria, che costui gli ha commessa nella vendita di alcune robe; lo rimetto secondo il Re mi ha imposto, a V. S. Illustrissima, acciocchè dal Magistrato a tenor delle leggi si proceda a quanto convenga in tal causa, proccurandone il disbrigo. *Palazzo 12. Novembre 1763. Gio: de Goyzueta. Signor D. Gio: Battista Jannucci.*

Die 12. Nov. 1763. Gio: de Goyzueta.

Ricorrendo coll'ingiunto memoriale il Negoziante Francese Alessandro Martre contra N. N. per truffa, che questa gli ha fatta di due mostre d'oro, di che ne l'ha anche querelata nel Magistrato di Commercio: di Real ordine lo rimetto a V.S. Illustrissima affinchè detto Tribunale resosi carico dell' assunto provvegga su di esso prontamente dando conto del-

Die 28. Apr. 1765. Gio: de Goyzueta.

delle risulte. *Palazzo* 28. *Aprile* 1765. *Gio: de Goyzueta. Sig. Presidente Jannucci*.

Ricorrendo coll' ingiunto memoriale D. Bartolommeo Marfella contra il Negoziante Francese Claudio Benoit per certe robe, che costui l' ha vendute a prezzi alterati, ed usurai, e se ne sono perciò nel Magistrato formati alcuni atti; di Real ordine lo rimetto a V. S. Illustrissima, affinchè il detto Magistrato facendosi carico del tutto impartisca sull'assunto la provvidenza di giustizia. *Palazzo* 10. *Giugno* 1767. *Gio: de Goyzueta. Sig. Presidente Jannucci*.

Die 10. Junii 1767. Gio: de Goyzueta.

## PRAMMATICA XX.

CAROLO Rege, et FERDINANDO IV Filio.

Pluries optimi Reges rescripserunt in relatis controversiis Magistratum inter Commercii, et alia Tribunalia; petitis consultationibus a Supremo Tribunali Regalis Camarae S. Clarae; apud quẽ Summum Magistratum de jurisdictione judicare auctoritas est.

HAviendose conformado el Rey con el parecer de esto Supremo Magistrado de Commercio espuesto en su consulta de' 13. de Junio p. p. tocante a la causa, que en el se halla introducida que D. Alexandro, y D. Carlos de la Sera contra el Duque de Paduli por credito procedente de letras de cambio, el qual pretende como locado de la Advana de Foxa, que aquel Tribunal proceda en ella, ha resuelto S. M., que en la citada causa continue a proceder, y hazer justicia este Magistrado p. ser de su ispecion sin perjudicarse en ello al foro de la riferida Advana, y de Real orden lo prevengo a V. S. p. intelligencia del Magistrado mismo. Dios guarde etc. *Palacio* 13. *de Agosto* 1750. *El Marques Fogliani. Sig. D. Francesco Ventura*.

Die 13. Aug. 1750 Il Marchese Fogliani.

Haviendo dado quenta al Rey de l'informe que este Magistrado de Commercio le resignò en 20. del passado sobre el recurso de Justino Moysant Mercadante Frances, contro Juan Baptista Sorrentino Oficial de la Advana de la cal su deudor. S. M. ha resuelto, y manda que tratandose de un credito por materia de Commercio de un Forastero con un Nazional proceda en la causa, y haga justicia este Magistrado, y no la Real Superintendencia, ny el Delegado de la Nazion Frances respecto de ser el Frances actor y no reo. De Real orden comunico a V. S. esta Sovrana determinacion con deboluer el memorial del Moysant para inteligencia de este Magistrado y su cumplimento. Dios etc. *Portici* 12. *Abril* 1752. *El Marques Fogliani. Sig. D. Francesco Ventura*.

Die 12. Apr. 1752. Il Marchese Fogliani.

Enterado el Rey de lo que V. S. le ha informado en su relacion de 6. del passado el recurso de D. Manuel Lopez Oficial de la Secretaria de Justicia en que exponiendo hallarse preso D. Pedro Lopez su hijo con letras exequtoriales de V.S. como Delegado de la Nacion Inglesa a istancia de la casa de Negocio de Smith Amilton y Companneros Ingleses por el credito que contra el tiene, solicita dicho D. Emanuel, que proceda en la causa el Delegado de la Real casa: Me manda S. M. decir a V. S. sobre los motivos, por los quales expressa haver procedido en la causa esta Delegacion Inglesa, que a quì no se reconocen otros tractados que los que S. M. mismo ha hecho, y que los conseguientemente siendo la presente controversia, entre forasteros, y Paesano por materia derivada de Commercio deve proceder en ella este Magistrado de Commercio solamente. Lo prevengo de Real orden a V. S. para su inteligencia y para que asi lo disponga; a cujo efecto le debuelvo el memorial del Lopez. Dios etc. *Portici* 15. *de Junio* 1752. *El Marques Fogliani. Sig. D. Francesco Ventura*.

Die 15. Junii 1752. Il Marchese Fogliani.

Haviendo dado quenta al Rey de

lo que esto Magistrado de Commercio le enformò en consulta de 1. del passado sobre el recurso, que debuelvo del Negoziante Svizo Joan Pedro Caudet tocante a la deferencia de interesses por negoziado de Sedas, que tiene con el Mercader Scipion de Mayo. Ha resuelto S. M., que proceda en ella el mismo Magistrado con l'esclusion de la Corte de l'Arte de la Seda, por tratarse de materia de Negociacion entre forasteros, y Regnicolo, y que en consequencia haga justicia a las Partes. Y de Real orden lo prevengo a V. S. para inteligencia de este Tribunal, y su cumplimento. Dios etc. *Palacio 13. Agosto 1753. El Marques Fogliani. Sig. D. Francesco Ventura.*

Die 13. Aug. 1753. Il Marchese Fogliani.

En vista del asunto recurso que ha hecho al Rey esto negoziante D. Antonio Maria Gambiase Genoves, solecitando, que en la decision, que deve hazerse en esto Magistrado de Commercio sobre la remission, que ha pretendido el Tribunal de l'Arte de la seda, de la controversia, que tiene de interesses con el Director del Dominio de la Ciudad de Mompelier, por allarse el recurrente attualmente Consul de dicha Arte, intervenga como Protector de ella el consejero D. Joseph Aurelio de Gennaro, que es tambien Ministro de este Magistrado. Ha resuelto, y manda S. M., que en la expressada causa haga el Magistrado cumplimiento de justicia a las partes, non teniendo lugar el Fuero del Arte de la seda, ni otro alguno en materia de Commercio lo que prevengo a V. S. de Real orden para inteligencia, y govierno de esto Magistrado. Dios etc. *Portici 6. Abril 1758. El Marques Squillaci. Signor D. Francesco Ventura.*

Die 6. Apr. 1758. Il Marchese di Squillaci.

Uniformatosi il Re a quanto cotesto Magistrato di Commercio le rappresentò in Consulta de' 7. del corrente sul ricorso di Giuseppe Calderone, e Benedetto Franchini, in cui domandavano, che nella controversia d'interessi tra' medesimi, come sostituiti nelle botteghe de' Caprettari Fratelli de Jorio, con Domenico Antonio Angelucci, e cinque socj Romani mercanti di corde armoniche, proceduto avesse il Prefetto dell'Annona, e non già esso Magistrato: ha risoluto S. M., che nella mentovata pendenza derivata da' contratti fatti da detti Socj Romani, e Domenico Antonio Angelucci co' suddetti Caprettari, o con altri di questa Città, e Regno per la respettiva compra, e vendita delle budelle di agnello servibili per manifatturare le corde armoniche, proceda il medesimo Magistrato come cause non attinenti alla pubblica Annona, in conformità anche dell'antecedente Real determinazione de' 4. Luglio dell'anno prossimo scorso, presa a consulta della Real Camera di S. Chiara, e di Real ordine ne prevengo V. S. Illustrissima per intelligenza, e governo dell'istesso Magistrato di Commercio. *Palazzo 22. Maggio 1760. Giulio Cesare d'Andrea. Signor D. Domenico Caravita.*

Die 22. Maii 1760. Giulio Cesare d'Andrea.

Avendo risoluto il Re, che per via della Segreteria di Giustizia, si faccia intendere alla Vicaria, come si fa, che dia esecuzione all'ortatoria speditale da cotesto Magistrato di Commercio, di non procedere nella cessione de' beni dimandata da' Caprettari Pasquale, e Francesco Jorio, per ritrovarsi introdotta nel medesimo Magistrato ad istanza de' cinque socj Romani, e Domenico Antonio Angelucci mercanti di corde armoniche, la causa di credito per negoziazione contra i suddetti de Jorio, ed altri di cui tratta la rappresentanza del Magistrato de' 7. corrente, che rassegnò

a S.

a S. M.; di suo Real ordine ne prevengo V. S. Illustrissima per intelligenza, e governo dello stesso Magistrato. *Palazzo 22. Maggio 1760. Giulio Cesare d'Andrea. Sig. D. Domenico Caravita.*

Die 22. Maii 1760 Giulio Cesare d'Andrea.

Avendo fatto presente al Re quanto cotesto Magistrato di Commercio ha esposto in Consulta de' 16. del passato Agosto su i fondati motivi, che avea per continuare a procedere nella causa tra D. Abram Motta negoziante forastiero, e D. Filippo Celentano, locato della Dogana di Foggia a tenor del Cap. V. del Piano della Giurisdizione del medesimo Magistrato, non ostante l' ortatoria spedita dalla Camera della Sommaria ad istanza del Celentano, stante che la suddetta causa non deriva dall' industria propria Doganale, ma bensì dall'essere rimasto creditore il Motta del Principe di S. Severo nella somma di ducati 1362. per alcune merci vendutegli, che delegò pagarsi mensualmente al Motta dal D. Filippo Celentano debitore di esso Principe, la qual delegazione era stata accettata dal Celentano, che pagò la prima mesata di ducati 100., è ricorso poi di continuare gli ulteriori pagamenti, non ostante che in virtù di detta accettazione si fosse costituito debitore del Negoziante Motta. S. M. in tal intelligenza ha risoluto, e comanda che cotesto Magistrato di Commercio seguiti a procedere nella causa suddetta di Abram Motta con D. Filippo Celentano, a cui non compete affatto la domandata declinatoria del Foro Doganale per tutte le circostanze, che concorrono nella medesima causa. E di Real ordine lo prevengo a V. S. Illustrissima per intelligenza di cotesto Magistrato di Commercio, e dovuta esecuzione. *Palazzo 16. Ottobre 1760. Giulio Cesare d'Andrea. Signor D. Domenico Caravita.*

Die 16 Oct. 1760. Giulio Cesare d'Andrea.

Uniformatosi il Re col parere umiliatogli da coteso Magistrato di Commercio in consulta de' 27. del prossimo passato mese sul ricorso del Curatore del Patrimonio di Niccolàngelo Marotta, in cui supplicava, che il S. C., ove ritrovavasi detto Patrimonio dedotto, e non già cotesto Magistrato dovesse procedere nella causa del credito di ducati 632. 38., che il negoziante Francese D. Antonio Bourgarel rappresenta contra il mentovato Niccolangelo Marotta, ha risoluto, e comanda, che cotesto Magistrato continui a procedere nella suddetta causa del credito, che rappresenta il negoziante Bourgarel contra il Marotta, e ciò a tenore de' Reali Editti per trattarsi di causa originata da negoziato passato tra regnicolo, e forestiero; Quindi lo significo di Real ordine a V. S. Illustrissima per intelligenza di cotesto Magistrato di Commercio, e dovuto adempimento, essendosi già prevenuto il conveniente al S. C. per lo canale della Segreteria di Giustizia. *Palazzo 3. Giugno 1761. Carlo de Marco. Signor D. Domenico Caravita.*

Die 3. Junii 1761. Carlo de Marco.

In vista di ciò che espose il Magistrato di Commercio con rappresentanza de' 21. dello scorso Gennaro per la ripugnanza, che mostrò la Vicaria di obbedire all' ortatoria speditale, onde non procedesse nella causa di credito, che i negozianti inglesi Nart, Wiccens, e Udils, e Legh tengono avverso Gennaro de Biase. Sua Maestà si è servita prescrivere a detta Vicaria, che ubbidisca all'ortatoria del Magistrato, le trasmetta gli atti, e non più s'ingerisca in tal causa, non ostante il ricorso, che in quella ebbero Michele Tarallo, ed Andrea Macara altri creditori di esso di Biase, dappoichè ha considera-

rato la Maestà Sua, che concorra il positivo interesse degli esteri nella causa medesima, per cui ne spetta la cognizione al Magistrato, e lo prevengo quindi di Real ordine a V. S. Illustrissima per intelligenza, e regola dello stesso Tribunale. *Palazzo 3. Aprile 1765. Giovanni di Goyzueta. Sig. D. Gio: Batista Jannucci.*

Die 3. Apr. 1765. Giovanni di Goyzueta.

Vertendo controversia nella Giunta dell' Arrendamento del Tabacco tra Gennaro Manna, e l' Amministratore di detto Arrendamento D. Domenico d' Amico per la soddisfazione di certa quantità di riso, che costui pretende dal Manna. Poichè Sua Maestà ha considerato, che questa causa nasca, ed ha l' origine da un negoziato di merce, in cui vi è mescolanza anche di persona forestiera, che ne fece al de Amico cessione; Ha deliberato perciò, che la medesima si esamini, e tratti nel Magistrato di Commercio, per cui, siccome si è prevenuto alla Giunta il convenevole, onde le rimetta al Magistrato gli atti corrispondenti; Così di ordine di Sua Maestà lo partecipo a V. S. Illustrissima per notizia, e regola del medesimo Tribunale nell' adempimento, ed affinchè proceda esso a quanto altro convenga di giustizia sulla dipendenza stessa, dando poi conto delle provvidenze, che ne avrà disposto per la Sovrana intelligenza della Maestà Sua. *Palazzo i 12. Dicembre 1765. Giovanni di Goyzueta. Signor Presidente Jannucci.*

Die 12. Dec. 1765. Giovanni di Goyzueta.

Nella causa d' interessi, che il Magistrato di Commercio ha riferito di trovarsi in esso pendente tra' negozianti francesi Fourot, e l' eredità del defunto Principe di Faggiano; Avendo risoluto, e prescritto il Re, che continui a procedere, senza che ne sia di ostacolo la soprantendenza accordatasi all' odierna Principessa di Faggiano: Di Real ordine lo prevengo a V. S. Illustrissima per intelligenza, e regola del Magistrato. *Palazzo 2. Febbrajo 1768. Giovanni di Goyzueta.*

Die 2. Febr. 1768. Giovanni di Goyzueta.

Rescripta Ferdinandi IV. Regis,

*sive*

## PRAMMATICA XXI.

Restituitur Gratia anni 1746., quam habes in prag. 8 huius tituli, ac Magistratus jurisdictio intra suos terminos coercetur, scilicet in litibus, quae inter peregrinos aut civem, et peregrinum agatur etiam ex litteris cambii, exclusis iis, quae nascuntur ex rebus, quae e Regno sunt, et in eodem manent.

IL Re volendo, che senza la menoma gara, e questione tenga il Magistrato di Commercio bastante campo da esercitar quella giurisdizione, che S. M. C. dichiarò, che li fusse remasta colla grazia, che ne fece alla Città di Napoli, ed al Regno nel 1746., ha risoluto in seguela anche di ciò che ne riferì già su 'l proposito lo stesso Magistrato, che la grazia medesima sia nella più esatta osservanza di restar ristretta la giuridizione di tal Tribunale nelle sole cause di mera mercatura esteriore, cioè per quei negozianti di mera mercatura esteriore, che per commessione, o di Regnicoli, o di Forastieri si rimettessero a' loro commessionati nel Regno, e per quelle merci del Regno, che li suoi Sudditi per loro volontà, o per commessione rimettessero in Paesi stranieri, ed indi nascesse litigio: della quale natura dovessero altresì riputarsi tutte quelle manifatture forastiere, che dal Forastiere dimorante in Napoli si tenessero esposte in vendita, come pure tutte quelle lettere di cambio, che dalle piazze estere venissero pagabili nel Regno, o che da Regnicoli si traessero nelle piazze forastiere, con restar escluse dalla giuridizione del Magistrato tutte quelle cause, che nascessero da contratti di generi, o di

ma-

manifatture del Regno, che non si contrattano per dentro il Regno, ancorchè ci apparisca, o ci sia l'interesse vero, o simulato del Forastjere, e che lo stesso si pratichi per le anzidette lettere di cambio, come per l'appunto venne determinato e spiegato dalla M. S. C.. Con aver anco deliberato S. M. in aggiunzione, che il Magistrato proceda parimente in tutte quelle cause, nelle quali anticamente procedevano li Delegati delle Nazioni. E siccome quindi a coerenza se ne danno tutti gli ordini, che convengono, così nel suo Real nome lo significo pure a V. S. Illustrissima per intelligenza, e regola del Magistrato nel suo adempimento; al tempo stesso, che per evitarsi le competenze vuole inoltre la M. S., che il Presidente del S. R. C., e V. S. Illustrissima, qual Presidente ancora del Magistrato, secondo che di ordine Sovrano ne lo prevengo, si uniscano e formino un Istruzione su questo, e la riferiscano per la ulteriore Real determinazione. *Palazzo 10. Dicembre 1772. Gio: Goyzueta. Signor D. Antonio Spinelli.*

Die 10. Dec. 1772. Gio: Goyzueta.

Si quis mutare Admiratus, et Consolatus nedum, sed et Commercii Magistratus Forum voluerit, non ante id el liceat, quam nummos aureos 24. apud sua quaeque Tribunalia deposuerit.

Volendo il Re riparare all'abuso, che si fa delle Declinatorie di Foro da' Litiganti nelle cause introdotte ne' Tribunali dell' Ammiragliato e Consolato, e del Commercio, abuso, che produce danno notabile al traffico Nazionale, e delude quanto utilmente fu stabilito da S. M. C. in proposito di questioni giurisdizionali; ha risoluto, e comanda, approvando molto volentieri il parere di V. S. Illustrissima diretto all'effettiva esecuzione dell' ancennato utile stabilimento, che chiunque da ora innanzi volesse in qualsivoglia sua causa declinare dal Foro del Magistrato del Commercio, o del Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato, debba precedentemente depositare presso i respettivi atti di uno di tali due Fori, secondochè la causa pende nell' uno, o nell' altro, ventiquattro ducati. Che la Real Camera di S. Chiara Giudice competente delle quistioni di Foro, non decreti l' *intimetur Parti*, se prima non le costi legittimamente di essersi fatto il mentovato deposito: e che questo si restituisca al Depositante, se la sua declinatoria avrà luogo, e rimanga a beneficio del Tribunale, dove si è fatto, se la declinatoria non avrà luogo. Nel Real nome lo rescrivo a V. S. Illustrissima per governo del Magistrato suddetto. *Palazzo 21. Settembre 1787. Gio: Acton. Signore D. Antonio Spinelli di Cariati.*

Die 21. Sept. 1787. Gio: Acton.

Confirmatur rescriptum diei 21. mensis Septembris 1787. nunc editum.

Volendo il Re riparare all' abuso delle declinatorie di Foro nelle Cause introdotte ne' Tribunali dell' Ammiragliato, e Consolato, e del Commercio, ordinò con Dispaccio de' 21. Settembre 1787., che chiunque volea in qualsisia sua Causa declinare dal Foro del Magistrato del Commercio, o del Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato, dovesse precedentemente depositare presso i respettivi atti di uno di tali due Tribunali (secondochè la Causa pendeva nell' uno, o nell' altro) ventiquattro ducati, che la Real Camera di S. Chiara Giudice competente delle quistioni di Foro non decretasse l' *intimetur parti*, se prima non le costasse leggittimamente di essersi fatto il mentovato deposito: E che questo si restituisse al Depositante, se la sua declinatoria avesse avuto luogo. Ora sente S M. dalla relazione del Magistrato del Commercio, che questo utile stabilimento è stato sovente eluso colle decretazioni dell' *intimetur parti* senza deposito, specialmente nella quistione di Foro tra esso Magistrato, e il S.C. pel debito

bito di D. Carlo Ricciardi di Maddaloni con D. Domenico Brancaccio accettata ad onta del dispaccio de' 2. Giugno 1787., ordinante di non darsi ascolto a quistioni di Foro per le cause de' crediti di Brancaccio riservate alla giudicatura del solo Magistrato di Commercio. Per la qual cosa S. M. di proprio pugno ha rescritto, che l' ordine de' 21. Settembre si esequa rotondamente, senza che la Camera Reale possa più apporre all' *intimetur parti*, o in altro modo, l' illegittima clausola della dispenza del deposito di ventiquattro ducati, il quale deve sempre farsi dalla parte motrice della quistione di Foro per le Cause introdotte nell' Ammiragliato, e nel Commercio, qualunque sia la maniera, con cui si dà corso a tal quistione: Che questi due Tribunali non diano ascolto a rescritti, e viglietti di Magistrati tendenti al ritardo del disbrigo delle Cause ( salve le leggittime ortatorie ): e che si sappia esser Sovrana Volontà, che si procurino tutt' i mezzi di risecare, e non di favorire i cavilli forensi, e le dilazioni ne' giudizj. Nel Real nome lo rescrivo a V. S. Illustrissima per governo del Magistrato del Commercio. *Palazzo 9. Maggio 1788. Gio: Acton. Signor D. Antonio Spinelli.*

Die 9. Maii 1788. Gio: Acton.

Causae debitorum decoctorum peregrinorum in Magistratu agantur.

Poicchè i Creditori del fallito Negoziante Girolamo Lanterna, nella maggior parte esteri, hanno dedotto il costui Patrimonio nel Magistrato del Commercio, trattandosi di negoziato, od interesse con esteri; perciò ha risoluto il Re, che tal Magistrato, ad esclusione di ogni altro Giudice, proceda sul Patrimonio, e pe' debiti del detto Lanterna, e mi ha comandato di rescriverlo a V. S. Illustrissima per governo del Magistrato sudetto, in risposta della sua rappresentanza de' 20. del caduto. *Palazzo 30. Dicembre 1788. Gio: Acton. Signor D. Antonio Spinelli.*

Die 30. Dec. 1788. Gio: Acton.

Supremi Magistratus decreta per omnes Regni Curias Status Allodialis exequantur absque cujusvis alterius Judicis venia.

Sulla doglianza degli Avvocati D. Salvatore Espinosa, e D. Pasquale Flectuood di non essersi adempite dal Governatore della Torre del Greco le lettere esecutoriali spedite a loro istanza dal Magistrato del Commercio contro alcuni Padroni Corallari, perchè non erano col braccio del Delegato degl' Allodiali; ha ordinato il Re, uniformandosi al parere del Magistrato del Commercio; che la Corte della Torre del Greco, ed ogn' altra degli Stati Allodiali, dia sempre esecuzione a' decreti di esso Magistrato, senza braccio di altro Ministro, quando tali Decreti riguardano gl' interessi de' particolari, e non già del Fisco Allodiale: intendendo S. M., che questa Sovrana risoluzione abbia luogo senza qualunque altro impedimento. Nel Real Nome lo rescrivo a V. S. Illustrissima per governo del Magistrato suddetto, essendosene dati gli avvisi alla Reale Segretaria di Giustizia, e Casareale, ed al Supremo Consiglio delle Finanze. *Palazzo 14. Marzo 1789. Gio. Acton. Signor D. Antonio Spinelli.*

Die 14. Martii 1789. Gio: Acton.

Supremi Magistratus, Admiratus, et Consulatus, imo et generalis Audientiae belli, et Regiae domus Judices de suo prorsus munere abdicuntur, si majus quoddam aliud adepti fuerint.

Per evitare qualunque equivoco, che potesse insorgere sulla interpetrazione delle Costituzioni, degli Editti, e de' Reali Dispacci, coi quali viene stabilita la forma del Magistrato del Commercio, del Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato, e dell' Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale, e quel che riguarda l' esercizio delle funzioni dei loro Ministri, si è degnato il Re di dichiarare, che qualora taluno de' medesimi, trovandosi addetto soltanto per Ministro ordinario di uno de' detti Tribunali venisse ad esser nominato per Ministro ordinario, o in altra carica Maggiore di Magistratura in qualunque Tribunale, s' in-

si intenda immediatamente esonerato dalla Carica, che esercitava in uno de' suddetti tre Tribunali: cosicchè rimanga all' arbitrio di S.M. il confermarlo con nuovo Dispaccio in tal Carica, se lo stima a proposito, o il conferirla ad altro Soggetto, onde premiare i buoni servizj delle persone di merito, con eccitare la giusta emulazione tra i suoi Sudditi nel fedele, e diligente esercizio dell' amministrazione della Giustizia; da cui principalmente dipende la felicità nello Stato. Nel Real nome lo partecipo a V. S. Illustrissima per governo di codesto Magistrato del Commercio. *Palazzo 11. Aprile 1789. Gio: Acton. Signor D. Antonio Spinelli.*

Die 11. Apr. 1789. Gio: Acton.

Rescribitur Magistratus Commercii Tribunal procedere debere in caussa nonnullarum fraudum Salisfodinarum *Montis Calabriae*, quibus obstrictus ac se Baro *de Martino*, cujus Patrimonium in eodem Tribunali deductum reperiebatur.

Essendosi dal Consigliere D. Pasquale Perelli con sua rappresentanza in qualità di Fiscale della Giunta eretta per le note frodi delle Saline di Monte di Calabria, addotti i motivi, in forza de' quali ha creduto dimostrare, che doveva procedere la Giunta nella Causa della deduzione del Patrimonio del Barone de Martino inquisito in dette frodi, e ciò in esclusione del Magistrato di Commercio, ove l'ha costui dedotto: ha il Re inteso dalla Consulta rassegnatali dal Magistrato di Commercio informativo su di quella del Perelli, che quanto ha il medesimo riferito, giusta la legge comune e la Prammatica non ammetteva dubbio di sorte alcuna, restando solo ad esaminarsi, se queste due leggi fussero adattabili nel presente rincontro, dacchè il tenore di esse dovrebbe avere la sua osservanza, ed esecuzione, quando il Fisco fosse creditore certo, e di pecunia determinata. Ma che nel caso presente nella Giunta delle frodi altro non si tratta, che del delitto di questo debitore non ancora dichiarato. Cosicchè dichiarato, ed acclarato il Real Erario Creditore di certa summa, allora potrebbe valere il disposto delle riferite leggi, non sembrando ad esso Magistrato, che i Creditori, che sono già in esso comparsi contro il de Martino debban riscuotere gl' interessi de' lor crediti, con attender l' esito di quel bel lungo giudizio pendente nella Giunta, nulla valendo il raziocinio del detto Perelli, che il Fisco non possa, quando sarà acclarato il credito, andarsi dimenando di ripeterlo dalle mani di tanti; perchè quando sarà il Magistrato nel punto di doversi far liberazioni a' Creditori, si faran questi obbligare a dar le cauzioni, le quali nel Magistrato sono costantissime, e fanno sì, come se il danaro liberato fusse anche in deposito, e che oltre delle ragioni di sù umiliate non sembrava strano, che potesse procedere esso Magistrato, ancorchè nel punto presente fusse il Real Erario Creditore acclarato per summa determinata, adducendo su tal proposito l' esempio del disposto da S. M. di dover esso procedere rispetto al Credito del Real Erario per summa dichiarata sul Patrimonio delli Fratelli Liberati, per la qual Causa ha proceduto e sta procedendo, a norma della grazia accordata, ed il divisato Credito è stato sodisfatto, e tuttavia si va sodisfacendo. Premesso ciò, ed aver il cennato Magistrato del Commercio conchiuso nella citata sua consulta, che non avrebbe trascurato di badare agl' interessi del Fisco con farli impartire la giustizia, che l' assiste, si è quindi S. M. degnata di concorrere nel sentimento del medesimo, e ne ha passato in questa conformità l' avviso al Consigliere Perrelli. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima. Il Supremo Consiglio di Azienda per intelligenza, e regola del Magistrato,

Die 20. Maii 1789. Ferdinando Corradini.

Recurrente die Corporis Christi, aliisque Festis, agmine supplicantium instructo, progrediatur quoque supremus Commercii Magistratus.

*Palazzo* 20. *Maggio* 1789. *Ferdinando Corradini*. *Signor D. Antonio Spinelli*.

Trovandosi ora il Magistrato del Commercio fornito di Ministri unicamente addetti al medesimo, ha risoluto, e vuole il Re, che nel concorso degl' altri Tribunali, e Magistratura di questa Capitale per le Processioni, ed altre funzioni sacre, e specialmente per la Processione del Corpo del Signore, intervenga anche il suddetto Magistrato del Commercio, occupando quel rango, che gli spetta per ragione di anzianità della sua erezione. Nel Real Nome lo comunico a V. S. Illustrissima per governo dello stesso Magistrato. *Palazzo* 26. *Maggio* 1789. *Gio: Acton*. *Signor D. Antonio Spinelli*.

Die 26 Maii 1789. Gio: Acton.

Interpretatio superioris Rescripti.

Il Re confermando l' ordine de' 26. del caduto Maggio circa l' intervento del Supremo Magistrato del Commercio nelle Processioni, ed in altre funzioni sacre, dove concorrono gli altri Tribunali della Capitale, si è degnato di dichiarare, che il detto Magistrato, come Tribunale Supremo (prescindendo dalle rimanenti sue particolari e distinte prerogative) ne' citati rincontri di Processioni, e funzioni sacre, prenda luogo dopo la Regia Camera della Sommaria, ed avanti ogni altro Tribunale a questa inferiore. Nel Real nome la comunico a V. S. Illustrissima per governo dal detto Magistrato. *Palazzo* 8. *Giugno* 1789. *Gio: Acton*. *Signor D. Antonio Spinelli*.

Die 8 Junii 1789. Gio: Acton.

Magistratus procedat in caussis, quae inter Peregrinos, Cives, ac Fiscum Allodialem aguntur.

Uniformandosi il Re al parere del Magistrato del Commercio approva che per tutt' i debiti di Vincenzo Celentano di Castellammare con Esteri, e Regnicoli, e col Fisco Allodiale, pe' quali si è fatto concorso de' Creditori nel suddetto Magistrato, proceda il medesimo, ad esclusione di ogni altro Giudice, tenendo presenti i Reali interessi ne' termini di giustizia, e che in conseguenza la Regia Corte di Castellammare si astenga d' ingerirsi in questa pendenza, ma esegua le provvisioni spedite dal Magistrato, con far rimanere a disposizione di questo i seguestri fatti al Celentano, e rimettergli gli atti relativi. Nel Real nome lo rescrivo a V. S. Illustrissima per governo del detto Magistrato, in risposta della sua consulta degli 8. stante. *Palazzo* 18. *Luglio* 1789. *Gio: Acton*. *Signor D. Antonio Spinelli di Cariati*.

Die 18. Julii 1789. Gio: Acton.

CAROLO BORBONIO Rege.

Magistratus in gradu appellationis cognoscat caussas Tribunalis vulgo dicti *della Fortificazione*.

Il Re avendo risoluto, che le cause, le quali sono della ispezione del Tribunale della Fortificazione di questa Capitale, appartenenti alla Mattonata, ed Acque, si riconoscano, e giudichino in grado di appellazione dal Supremo Magistrato di Commercio di questo Regno, per la connessione, che con questa tiene la dipendenza delle Acque, e conviene che si ritrovi di quella informato, per promuovere il commercio; Lo partecipo di Regal ordine a V. S. per intelligenza di cotesto Tribunale della Camera di Santa Chiara, e suo compimento, nella parte, che gli può appartenere. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero. *Palazzo a'* 15. *di Febbraro* 1740. *Il Marchese di Sala*. *Signor D. Giuseppe Borgia*.

Die 15. Febr. 1740. Il Marchese di Sala.

Magistratus cognoscat, an recipi queant scripturae, quae in Regnum inferuntur, ac commercium respiciunt.

Avendo risoluto il Re, che le scritture, le quali verranno da fuori Regno a questo per materie di Commercio, e dovranno presentarsi nelli Consolati, o Magistrato Supremo del Commercio, siccome prima si riconoscevano per esser ammesse dalla Camera di S. Chiara, si pratichi da quì in avanti questa diligenza dal medesimo Magistrato, e v' interponga il *recipiatur*; dovendogli spettare questo dritto nelle cose sole di tal ne-

negozio per suo più pronto corso, e spedizione. Di ordine di S. M. lo partecipo a V. S.; affinchè prevenuto di ciò cotesto Tribunale della Camera, così lo adempisca. Dio guardi V. S. molti anni, come desidero. *Palazzo 3. Novembre* 1740. *Il Marchese di Sala. Signor D. Giofeppe Borgia.*

Die 3. Nov. 1740. Il Marchese di Sala.

Assensus, qui commercium respiciunt, per Magistratum expediantur.

Avendo risoluto il Re, che dove si richiede, ed impetra il Regio assenso, o sia dispensa della legge, che osta quando si domanda per ragion di negozio per sicurtà delli contratti tra li negozianti, o per abilitare li debitori per causa di negozio, passi la apedizione di tali assensi per alienare, o per obbligarsi, o sieno donne, o uomini, e che il motivo riguarda il commercio, per la via del Supremo Magistrato di Commercio, a fin che si regoli in quella maniera, che gli sembrarà opportuna, e vantaggiosa alla negoziazione, siccome si determinò per quel, che riguarda a dare lo *exsequatur* alle scritture forestiere, e ad ammettere al beneficio della cessione, o a quello della dilazione cinquennale, li debitori per causa di commercio, a fine di promoverlo; sempre più rimovendo gli ostacoli, che s' incontrano di passare per altri Tribunali, e per li varj sutterfugj, e tante diverse leggi contrarie, che sperimentano li litiganti; Mi comanda Sua Maestà parteciparlo alle Signorie Vostre, affinchè, restando cotesta Real Camera nella intelligenza di questa sua Regal determinazione, dia alla medesima la corrispondente osservanza. Dio guardi le Signorie Vostre molti anni, come desidero. *Palazzo a' 6. di Settembre* 1741. *Bernardo Tanucci. Signori Prefidente, e Configlieri della Camera di Santa Chiara.*

Die 6. Sept. 1741. D. Bernardo Tanucci.

Avendo fatta presente al Re la consulta del Consiglio di Santa Chiara de' 28. Aprile, toccante alla competenza nata tra il medesimo, ed il Supremo Magistrato di Commercio, nella causa di Agostino Mezzacapo Matricolato dell' Arte della Lana; Ed essendosi per ordine di Sua Maestà osservata dallo stesso Magistrato, e collo intervento delle parti riconosciuta, e giudicata vera la matricola del sudetto Mezzacapo; Si è servita la Maestà Sua determinare, ed ordinare, che il Consiglio di Santa Chiara si astenga da più procedere nella suddetta causa, e rimetta immediatamente gli atti al Magistrato di Commercio, acciò questo continui a procedere, come in una causa, la quale, a tenore de' privilegj della sudett' Arte della Lana (i quali dovrebbero esser noti al Consiglio) e de' regali editti, bandi, e dichiarazioni di Sua Maestà, toccanti alle cause di Commercio, e delle Arti, e che nè meno il Consiglio dovrebbe ignorare, è incontrastabilmente della ispezione di esso Magistrato di Commercio. Lo che di regal ordine partecipo a V. S. Illustrissima, per la sua regola, e perchè lo accennato Consiglio di Santa Chiara esegua esattamente questa regal determinazione, tenendola presente in avvenire, per non procedere in cause, che non sono della sua ispezione. *Palazzo 9. Luglio* 1745. *Il Marchese di Sala. Signor D. Vincenzo d' Ippolito.*

Caussae in album Artis Lanae, aliarumque relatorum ad Magistratû itidem pertinent.

Die 9. Julii 1745. Il Marchese di Sala.

Ut et caussae relatorum in album Artis serici, quae inter civem, et peregrinum agantur.

Informato il Re di quanto cotesta Regal Camera gli ha rappresentato con sua consulta di Novembre dello anno prossimo passato, in vista di un' altra del Magistrato di Commercio, in riguardo al ricorso di Francesco Antonio Petti, il quale, come Matricolato nell' Arte della Seta, ha preteso che debba procedere il suo Giudice competente, e non il riferito

Ma-

Magistrato; nella causa di assicurazione colla Ragion Cantante di Velloni della Città di Cadice; Ha risoluto Sua Maestà che il Tribunale di Commercio proceda in questa causa, per essere di Commercio esterno tra forestiero e cittadino; non avendo luogo la regola di doversi seguire il foro del reo, sopra la quale qualità fonda la Camera la preferenza dell'Arte della Seta al Magistrato, poichè attore, o reo, che sia il cittadino, sempre tali cause son riservate al Commercio; nè nel presente caso il foro competente è il Giudicato dell'Arte della Seta. Di regal ordine comunico a V. S. questa sovrana determinazione, per intelligenza e governo di cotesta Regal Camera. DIO guardi a V. S. molti anni, come desidero. *Torre di Guevara, a' 11. di Marzo 1751. Il Marchese Fogliani. Signor D. Francesco Rapolla.*

Die 17. Mart. 1751. Il Marchese Fogliani.

Si Magistratus cum alio quovis Tribunali judicio contendat de aliqua jurisdictionis parte in Regali Camara S. Clarae, in hanc se conferat unus e Consiliariis ejusdem, vel a secretis ipsius.

Tutte le volte, che nella Camera Reale di Santa Chiara accada procedersi allo esame delle quistioni, o sieno punti giurisdizionali, delli quali ve ne sono molti pendenti, che insorgono tra il Magistrato di Commercio, ed altri Tribunali; ha trovato il Re ben molto convenìente, e regolare, che nella medesima Camera intervenga ed assista uno de' Ministri del Magistrato stesso, onde questo facendo presente quanto occorrerà, e con le carte, che seco porterà, possa meglio istruire la Real Camera del vero stato degli affari. E siccome ha anche Sua Maestà ordinato al Magistrato, che destini su tal effetto il Segretario Togato di esso D. Vincenzo Boragine, che ha il voto e le commesse, nella conformità appunto, che si pratica con gli altri Ministri del detto Magistrato; così nel Regal nome communico ugualmente a V. S. Illustrissima questa sovrana determinazione, per notizia e regola non meno sua, che della mentovata Real Camera, per lo adempimento nella parte, che le tocca. *Palazzo 20. Gennaro 1766. Giovanni de Goyzueta. Signor Marchese Cito.*

Die 20. Jan. 1766. Giovanni de Goyzueta.

Quemadmodum haberi debeat in Regali Camara Supremi Magistratus Judex, aliusve, qui in eam conveniat.

Avendo letta al Re la rappresentanza, che gli ha fatta la Regal Camera di Santa Chiara, in data de' 19. Agosto scorso, circa al punto dell'assistenza del Segretario Togato del Magistrato di Commercio nella stessa Regal Camera, allora quando si votano e decidono li punti concernenti alla giuridizione del Magistrato; La Maestà Sua, siccome ha riflettuto che passando nella Regal Camera il detto Segretario, conforme trovasi sovranamente stabilito, va per sostenere e difendere la giuridizione del proprio Tribunale, ed in conseguenza fa le funzioni di Fiscale; così ha risoluto e vuole che in questo atto, riputandosi come Fiscale del Magistrato, la Camera Regale lo tratti e consideri perciò nella maniera medesima, che si osserva con li Fiscali. Di Regal ordine intanto lo prevengo a V. S. Illustrissima, per intelligenza della Regal Camera, ed adempimento. *Palazzo 23. Ottobre 1766. Giovanni di Goyzueta. Signor Marchese Cito.*

Die 23. Oct. 1766. Giovanni di Goyzueta.

E' pervenuto alla N. C. R. Dispaccio del tenor seguente.

FERDINANDO IV. Rege iterum.

Rescripta de mutatione fori superius edita extenduntur ad alia quoque hujus Civitatis Tribunalia.

Essendosi proposta al Re la consulta della R. C. del dì 4. del passato Giugno, S. M. ci si è uniformata, ed ha risoluto, che ciò che si trova sovranamente, e providenzialmente ordinato rispetto alla Declinatoria del Foro per lo Tribunale del Commercio per l'Ammiragliato, e per lo Tribunale di Foggia, si osservi anche per tutti gli altri Tribunali della Capitale. Ben' inteso, che il deposito si debba fare in cotesta Real Camera prima dell' *intimetur parti*, per po-

potersi quindi restituire, o liberare, a tenore del Real editto.

Quindi nel Real nome lo partecipo alla Real Camera per sua intelligenza, e per l'osservanza. *Palazzo 29. Agosto 1789. Carlo de Marco. Signor D. Pietro Rivellini.*

Die 29 Aug. 1789. Carlo de Marco.

D' accordo alla R. C. ho l' onore di passare a V. S. Illustrissima l' inserta copia della Sovrana Determinazione, affinchè costesto Tribunale si serva stare inteso: E pieno della divota stima, e rispetto mi raffermo di V. S. *Dalla R. C. il dì 21. Settembre 1789. Divotissimo ed Obbligatissimo Servo vero Pietro Rivellini.*

Die 21. Sept. 1789.

Interpretatio Rescriptorum supra editorum de fori mutatione.

Trovandosi il Re aver ordinato fin dal 1787., che nelle declinatorie di Foro, proposte contra cotesto Magistrato del Commercio e 'l Tribunale dell' Ammiragliato, si avesse a fare il deposito di 24. ducati nei respettivi Tribunali, che si cercassero declinare, per quindi o restituirsi alla Parte, che ottenesse la Declinatoria da lei proposta, o liberarsi in caso contrario a' Tribunali sudetti, ora che un tale stabilimento si è da S.M. ampliato anche per gli altri Tribunali, che cerchino declinarsi, per gli quali il deposito si fa nella Camera Reale; S. M. ha dichiarato sulla rappresentanza di cotesto Magistrato de' 26. del prossimo Ottobre, di non aver con ciò inteso pregiudicare nè al Magistrato, nè al Tribunale dell' Ammiragliato: che anzi ha confermato, ed ordinato espressamente, che resti fermo quanto per essi avea determinato nel 1787., cioè, che per le Declinatorie dal Magistrato del Commercio, e dal Tribunale dell' Ammiragliato, continuino in essi a farsi i depositi senza eccezione alcuna, come si trovava antecedentemente prescritto, e non altrove: e in caso, che la Declinatoria non abbia luogo, il deposito si liberi in beneficio di quelli de' suddetti due Tribunali, che si voleva declinare. Ed avendone avvisato la Real Camera, ne prevengo ancora V. S. Illustrissima per sua intelligenza, e del Magistrato. *Caserta 22. Dicembre 1789. Giovanni Acton. Signor Presidente del Magistrato del Commercio.*

Die 22. Dec. 1789. Gio: Acton.

Judex delegatus rebus collybisticis, sive cambiis, nequaquam impediat exequutionem litterarum Magistratus Commercii, quae dicunt *Ortatorie*, ut in hoc, et sequenti Rescripto.

Poichè il Delegato de' Cambj non ha voluto obbedire all' Ortatoria del Magistrato del Commercio nelle Cause del Patrimonio del Barone di Martino, ivi dedotto, nè dar esecuzione alla salvaguardia spedita in favore di costui: perciò ha ordinato il Re, giusta il parere del Magistrato, che il Delegato de' Cambj, tolta di mezzo ogni questione di Foro, non più s' ingerisca nelle pendenze de' Creditori del Barone di Martino contro di questo, nè impedisca l' esecuzione di qualunque Decreto di esso Magistrato, relativo al Patrimonio suddetto, ma rimetta gl' atti al Magistrato medesimo. Nel Real Nome lo reserivo a V. S. Illustrissima per governo del ridetto Magistrato. *Palazzo 22. Settembre 1789. Gio: Acton. Signor D. Antonio Spinelli di Cariati.*

Die 22. Sept. 1789. Gio: Acton.

Uniformandosi il Re al parere del Magistrato del Commercio, approva che il medesimo, e non già il Delegato de' Cambj, proceda nella Causa del credito di D. Gregorio Jasselli contro D. Vito Tagliaferri, il cui Patrimonio sta dedotto in esso Magistrato, all' Ortatoria del quale spedita sull' assunto dovrà ubbidire il detto Delegato de' Cambj, desistendo dall' ingerirsi in detta Causa, e rimettendogliene gli atti. Nel Real nome lo rescrivo a V. S. Illustrissima per governo del suddetto Magistrato. *Palazzo 3. Ottobre 1789. Gio: Acton. Signor D. Antonio Spinelli di Cariati.*

Die 3. Oct. 1789. Gio: Acton.

Il Re, a cui ha fatta presente la Re-

De exequutione, quam litteris patentalibus Peregrinorum Viceconsulum praestare Commercii Magistratus debet.

Relazione del Vicerè di Sicilia de' 30. del passato Luglio, e la Consulta di quel Magistrato del Commercio circa la persona di D. Matteo Novackis nominato dall' Imperatore per suo Viceconsole in Palermo con Patente de' 7. Settembre dello scorso anno 1788., e circa il dubbio insorto al Magistrato, se a tal Patente dovesse darsi l' *Exequatur* colla formola prescritta nel Real Dispaccio de' 4. Aprile 1772., e con quella stabilita nel Dispaccio de' 25. Marzo 1786., si è degnato di approvare per Viceconsule Imperiale in Palermo il suddetto D. Matteo Novazckis, e riguardo alla formola dell' *Exequatur* per la Patente, ha ordinato che si pratichi quanto fu fissato col citato Real Dispaccio de' 25. Marzo 1786., e che ciò si osservi per regola generale. Nel Real Nome lo comunico a V. S. Illustrissima per governo di cotesto Magistrato del Commercio. *Palazzo 22. Settembre 1789. Gio: Acton. Sig. D. Antonio Spinelli di Cariati.*

Die 22. Sept. 1789. Gio: Acton.

Artes, quae vulgo dicuntur *della seta*, e *della felba*, quae mirum quantum retroactis annis apud nos florentes nunc neglectae jacebant, supremi Magistratus curae, ac diligentiae committuntur.

Avendo fatta presente al Re la Consulta di cotesto Magistrato di Commercio del dì 16. corrente, colla quale diceva di non poter esaminare le cagioni della decadenza nel Regno delle arti della Seta, e della Felba, senza le necessarie facoltà per richiamarsi le carte, e far le diligenze opportune nell' appuramento de' fatti, S. M. ha considerato che importa moltissimo al commercio del Regno, che le suddette arti tornino in esso a fiorire, come avevano incominciato nei tempi passati, e siano condotte da giorno in giorno a maggior perfezione; e perciò ha risoluto, che l' ingerenza, e l' ispezione sulle medesime sia propria dell' intero Magistrato del Commercio, ed a lui si apparrenga in vece di un sol Ministro Delegato, che da qualche tempo si destinava; laonde abbia esso Magistrato tutte le facoltà opportune, e conducenti ad un oggetto di tanta importanza, qual è la ristorazione e la perfezione di arti sì utili al Commercio, ed allo Stato. Di Real Ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima, ed al Magistrato, perchè si disponga a riempire con tutto il suo zelo, ed attività le mire, e le benefiche determinazioni della M. S. nell' intelligenza di essersene di già dati gli avvisi alle Reali Segreterie di Giustizia, e Casa Reale, e del Supremo Consiglio delle Finanze per loro intelligenza, e l' uso conveniente. *Palazzo 27. Gennaro 1790. Gio: Acton. Signor D. Antonio Spinelli.*

Die 27. Jan. 1790. Gio: Acton.

Interpretatio superioris rescripti.

Dopo di avere il Re risoluto in data de' 27. del passato Gennaro, che l' intero Magistrato del Commercio abbia l' ispezione, e la delegazione sulle Arti della Seta, e della Felba per meglio farle perfezionare, e fiorire, acciocchè la giuridizione sulle Arti medesime non vada divagata per più Tribunali, e 'l Magistsato sia in piena cognizione di quanto occorra, per potervi dare le provvidenze opportune; ha la M. S. dichiarato, che restando il Tribunale del Consolato della Seta nell' osservanza de' Privilegj, che gode, da ora innanzi cotesto Magistrato del Commercio intervenga nell' elezione de' Consoli; il Consultore del Consolato riferisca ad esso Magistrato i gravami delle Cause, che in quello si trattano: e finalmente tutti gli affari spettanti alle suddette Arti della Seta, e della Felba, ed ai suoi Matricolati, dipendano dalla giuridizione di cotesto Magistrato, e per qualsivoglia pendenza, o quistione in tali materie, tanto riguardo alla giustizia, quanto all' economia, non possa ingerirvisi altro Tribunale, ed essendosi disposto il conveniente per

gli

gli ordini, e gli avvisi, che ne risultino, nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima per sua intelligenza, e governo, e di cotesto Magistrato. *Palazzo 15. Febbraro 1790. Gio: Acton. Signor D. Antonio Spinelli.*

Die 15. Febr. 1790. Gio: Acton.

Peregrinorum causae ad Magistratum pertineant, ut alias rescriptum.

In seguito della Rappresentanza di cotesto Magistrato di Commercio de' 17. del corrente, si è ordinato al Tribunale dell' Ammiragliato, che non riceva Cause di Forastieri, e lasci in esse procedere a cotesto Magistrato, al quale appartengono privativamente, escluso ogni altro Tribunale. Di Real Ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima per sua intelligenza, e del Magistrato. *Caserta 23. Febbraro 1790. Gio: Acton. Signor D. Antonio Spinelli.*

Die 23. Febr. 1790. Gio: Acton.

Magistratus Commercii, et Admiratus, et Consulatus Tribunalia procedere debent in caussis personarum Statuum Allodialium, quae commercium, et maris artes respiciunt, privilegiis quibuscumque non obstantibus.

Il Re, a cui ho fatto presente il viglietto del Segretario di Casa Reale degli 11. del passato Aprile circa i privilegj de' Siti Reali, e degli Stati Allodiali per le Cause di quei Naturali da agitarsi in prima istanza nelle Corti Locali, ed in grado di gravame nell' Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale, per osservanza di detti privilegj, è venuto a dichiarare, confermando gli ordini antecedenti, le costituzioni militari, e le leggi, e sovrane risoluzioni circa le prerogative delle Arti di Mare, e del Commercio, che i suddetti privilegj per lo procedimento nelle accennate Cause non debbano valere, nè a fronte del Foro Militare, nè de' Fori dell' Ammiragliato, e Consolato, e del Magistrato del Commercio, quantunque le persone soggette a tali giurisdizioni fussero naturali de' suddetti Siti, e Stati. Nel Real nome lo comunico a V. S. Illustrissima per governo di cotesto Magistrato di Commercio. *Palazzo 22. Marzo 1790. Gio: Acton. Signor D. Antonio Spinelli.*

Die 22. Mart. 1790. Gio: Acton.

De electione Consulum artis sericae.

In vista della Rappresentanza di V. S. Illustrissima del primo del corrente per l' intervento nell' elezione de' nuovi Consoli dell' Arte della Seta, il Re ha approvato, che v' intervenga V. S. Illustrissima, come Presidente del Magistrato, col Segretario, ed un Console del Magistrato medesimo, ch' ella dovrà nominare: ricordandole nel Real Nome le antecedenti Sovrane risoluzioni, cioè, che in ogni Causa dell' Arte della Seta il Presidente del Magistrato dovrà destinare un Commessario, e che perciò non dovrà esservi commessa generale, com' era nella Camera della Sommaria, nè Ministro, che abbia la protezione dell' Arte, ch' è concessa all' intero Tribunale. Ne prevengo dunque V. S. Illustrissima di Real Ordine per l' adempimento. *Palazzo 13. Aprile 1790. Gio: Acton. Signor Presidente D. Antonio Spinelli.*

Die 13. April. 1790. Gio: Acton.

Interventus nonnullorum negotiatorum cum suffragio in Magistratu Commercii a Rege petitus prorsus negatur.

Ha il Re ascoltato quanto V. S. Illustrissima ha riferito in data de' 4. del corrente sulla domanda della Ragion Cantante de' Fratelli di Majo, che in una loro Causa da riferirsi dall' Ammiragliato nel Magistrato del Commercio vorrebbero l' intervento di quattro Negozianti per aggiunti con voto: e la M. S. mi ha ordinato dire a V. S. Illustrissima, che non viene a dare per votanti i richiesti Negozianti, ma occorrendo perizie vuole che siano destinati nelle forme stabilite i convenienti Soggetti, uniformandosi la M. S. al sentimento espresso nella suddetta rappresentanza di V. S. Illustrissima, quando il Magistrato rescrivendo all' Ammiragliato stimerà necessario ordinargli che senta i Periti della Negoziazione. Ne lo prevengo di Real Ordine per sua intelligenza, e perchè ne disponga l'adempimento. *Palazzo 12. Giugno 1790.* Gio:

Die 12. Junii 1790. Gio: Acton.

Ad faciliorem causarum expeditionem bis in hebdomade Commercii Tribunal cogatur.

*Gio: Acton. Signor Presidente D. Antonio Spinelli.*

Osservando il Re, che le pendenze, che debbono agitarsi nel Magistrato del Commercio, sono di molto aumentate, e richiedono per loro natura il più sollecito disbrigo, è venuta la M. S. in ordinare, che da ora in avanti il Magistrato tenga Tribunale due volte per ogni settimana, ad effetto di vedersi ultimar con prontezza le cause, e gli affari pendenti nel medesimo, ed assicurar sempre più la giustizia, ed il credito, di cui gode con soddisfazione della M. S. il Magistrato suddetto. Di Real Ordine lo partecipo a V.S. Illustrissima, ed al Magistrato per l'adempimento. *Palazzo 7. Luglio 1790. Gio: Acton. Sig. Presidente D. Antonio Spinelli.*

Die 17 Iulii 1790 Gio: Acton.

Tribunal Commercii D. Dominici de Januario generalis Intendentis bonorum allodiellium, et ejectorum Jesuitarum dicto obediens sit, eam de his rebus aliquid sibi praescribendum occurrat.

Potendo accadere, che l' Intendente Generale delle Aziende Allodiali, e Gesuitica D. Domenico di Gennaro abbia a commettere al Tribunale del Commercio, in generale, o a qualche dilui Ministro in particolare, affari riguardanti detti due Aziende di suo carico, ha comandato il Re, che senza alcun ritardo si dia esecuzione a quel che l' Intendente suddetto sarà in circostanze di dover commettere per affari di Real Servizio, relativi alle avvisate due Aziende. Il Consiglio di Finanze lo partecipa di Real nome a V. S. Illustrissima per intelligenza del suddetto Tribunale, e de' di lui particolari Ministri per lo dovuto adempimento, nella prevenzione, che S. M. si è degnata di accordare all' Intendente soprammentovato il trattamento di Eccellenza. *Palazzo 29. Luglio 1790. Ferdinando Corradini. Signor D. Antonio Spinelli di Cariati.*

Die 29. Julii 1790. Ferdinando Corradini.

Magistratus procedat in causis Civiù, quae cum Peregrinis, aut contra aguntur, ut alias rescriptum.

Dopo avere il Re ordinato con Dispaccio de' 13. del passato Luglio, che per evitarsi il fallimento del Negoziante Napoletano D. Ruggiero Avossa, contra il quale cotesto Magistrato del Commercio stava procedendo ad istanza di molti suoi Creditori esteri, procedesse ancora contra i suoi Debitori, quantunque Nazionali, senza dare ascolto a declinatorie, o quistioni di Foro; ha ora S. M. inteso dalla rappresentanza di cotesto Magistrato de' 13. del corrente, che l' Avossa per differire la rassegna de' suoi beni, e crediti in cotesto Magistrato vada rimettendo in campo alcune antiche quistioni di Tribunali coi suoi Creditori esteri Meuricoffre, e Complici. E la M.S. nell' atto che conferma gli ordini generali antecedenti per la privativa giurisidizione di cotesto Magistrato nelle Cause tra Negozianti esteri, e Nazionali, e la determinazione presa a consulta di cotesto Magistrato per la rassegna de' beni, e de' crediti dell' Avossa, manifestatagli col suddetto Dispaccio de' 13. Luglio, mi comanda rescrivere a V.S. Illustrissima, ed al Magistrato, che senza ulteriore ascolto, e per risecare i continui cavilli messi in campo proceda il Magistrato a quanto sia di giustizia. *Palazzo 24. Agosto 1790. Gio: Acton. Signor D. Antonio Spinelli.*

Die 24. Aug. 1790. Gio: Acton.

Restituitur rescriptum de formula intimetur parti absque deposito, ut supra pluries.

In vista della Rappresentanza di cotesto Magistrato del Commercio, colla quale si lagnava, che nella quistione di Tribunale, introdotta in Camera Reale nella causa fra l' Università di Montegiordano, e 'l Barone di Martino, se debba procedere esso Magistrato, o il Consiglio, abbia la Real Camera decretato, contra le replicate Reali determinazioni, che s' intimasse alla Parte senza deposito; la M. S. nell' atto che ha confermate le antecedenti sue Sovrane determinazioni, di non ammettersi quistioni di

Tri-

Tribunali senza precedere deposito, ha ordinato, che la Camera Reale vi si conformi esattamente, e dia le disposizioni opportune, perchè abbia pieno adempimento questa sovrana prescrizione. Nel Real Nome ne riscontro V.S. Illustrissima, e 'l Magistrato per loro intelligenza. *Palazzo 14. Settembre 1790. Gio: Acton. Signor Presidente D. Antonio Spinelli.*

Die 14. Sept. 1790. Gio: Acton.

Ab optimo Rege nostro, (qui cum praeclarissima conjuge Viennae nunc reperitur pro ambarum ejus filiarum lectissimarum sane puellarum ductione in Regias virorum domos, quas duo Austriae Archiduces, Juvenes Origine generosissimi, Forma amabilissimi, Virtute optimi sibi delegerunt, ac desponderunt) denuo rescribitur, Tribunal Camerae S. Clarae nequaquam amplius Fori quaestiones finire debere absque deposito.

Avendo dato conto al Re di quanto cotesto Supremo Magistrato del Commercio rappresentò in data de' 26. del passato Agosto per avere la Camera Reale ammessa, e decisa senza deposito la quistione di Tribunale tra cotesto Magistrato, in cui pende il Patrimonio del Barone di Martino, e 'l S.C., in cui sono ricorsi gli Amministratori dell'Università di Montegiordano, che si lagnano delle gravezze, che dicono soffrire da quel Barone; La M. S. coi suoi sacri caratteri de' 17. del corrente da Vienna mi ha comandato manifestare alla Real Camera la sua sovrana disapprovazione, per esser essa venuta ad ammettere, e decidere senza deposito la suddetta quistione di Tribunale, contra gl'espressi, e replicati Reali suoi Ordini: Ed annullando perciò S. M. di Sovrana sua autorità la decisione di tal quistione, perchè fatta in disubbidienza de' Reali espressi suoi Ordini, e tante volte replicati: Ed avocando a se la decisione di tal quistione, ha rimesso sovranamente al Consiglio l'esame delle gravezze, delle quali si lagna l'Università di Montegiordano: ed intanto vuole che il Patrimonio del Barone di Martino si continui a trattare in cotesto Magistrato, in cui pende; ed ha comandato seriamente alla Real Camera di non trasgredire d'ora in avanti la sovrana prescrizione del deposito per le quistioni di Tribunale. Di Real ordine partecipo tutto ciò a V. S. Illustrissima, e al Magistrato di Commercio per loro intelligenza, e per l'uso, che convenga. *Palazzo 27. Settembre 1790. Gio: Acton. Signor D. Antonio Spinelli.*

Die 27. Sept. 1790. Gio: Acton.

Alterum de eadem re Rescriptum.

Avendo dato conto al Re della rappresentanza di cotesto Magistrato del Commercio de' 26. Agosto, colla quale si lagnava al Real Trono, che trattandosi di un credito dell'Olandese D. Antonio Wanhoolant col Raguseo D. Serafino Zamagna, Nipote, ed Erede del Barone D. Savino Maria Zamagna, il quale aveva dato il biglietto per tante merci estere accredenzate al Barone D. Gaetano de Martino, non ostante che la causa sia fra due Forastieri per merci Forastiere, e 'l Patrimonio del de Martino stia dedotto in cotesto Magistrato, pure la Camera Reale abbia deciso, che proceda la Vicaria, la quale, riconoscendo la sua incompetenza, già aveva antecedentemente rimessi gli atti al Magistrato medesimo, dove le Parti eran poi comparse, e si era venuto fino alla spedizione delle lettere esecutoriali; E che oltre a ciò, entrando al merito della causa, abbia la Real Camera soggiunto, che intanto il Raguseo Zamagna non sia molestato: Ha S. M. rescritto sovranamente da Vienna il dì 23. Settembre di aver trovato giusto il reclamo, e le lagnanze di cotesto Magistrato, e di volere assolutamente, che illeso resti il Foro assegnato a i Negozianti Esteri in tutta la giusta, e conveniente sua estensione. E perciò, aderendo la M. S. alle istanze di esso Magistrato, ha ordinato, che la suddetta Causa gli si rimetta ne i termini, ne' quali si trovava: E che la Camera Reale sia avvertita, di non ingerirsi nel merito delle Cause, allorchè deve conoscere del-

delle quistioni de' Tribunali, specialmente quando si tratti di Nazioni Estere, le cause, delle quali sono di privativa giurisdizione del Magistrato di Commercio, finchè il Re non le deleghi particolarmente alla Camera Reale. Ed avendo io partecipato tutto ciò nel Real nome alla Camera Reale, per adempimento della Sovrana determinazione, ne prevengo ancora cotesto Magistrato per sua intelligenza e per l'uso che convenga. *Palazzo 6. Ottobre 1790. Giovanni Acton. Signor Presidente D. Antonio Spinelli.*

Die 6 Oct. 1790 Gio: Acton.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXII.

FERDINANDO IV. Rege. Mandatis mercatorum, ut merces tradantur, si acceptata fuerint, parata executio datur ad instar tesserarum collybisticarū.

PONderatasi dal Re la dimanda fatta da varj Negozianti di questa Capitale, di dichiararsi, che gli ordini mercantili per la tradizione delle merci, ec. *Vid. Prag. XXIV. tit. de Literis Cambii tom. VII. pag.* 121.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXIII.

Eodem Rege. Literae, quae ex mandato mercatorum ut merces tradantur, quaeque paratam executionem habent ex prag. XXIV de literis cambii, ad Tribunal Commercii pertineat.

COn Real Carta del dì 10. di Febbraro del passato anno 1801., per questa Regal Segretarìa di Stato di mio carico, dispose il Re, per modo di Legge, che le accettazioni degli ordini mercantili, per la tradizione delle merci, che si vendono in un luogo, e si consegnano in un'altro si dovessero riguardare, come pari di forza alle accettazioni delle Cambiali, e dovessero avere contra i loro accettatori, che debbono consegnare la merce, quella stessa pronta esecuzione, che godono le lettere di Cambio verso chi le abbia accettate, nè soggiacere ad altre eccezioni, che all'espresse nella citata Real Carta.

In seguito di questo Sovrano Stabilimento, il Magistrato del Commercio, ha rappresentato a S. M., che poichè gli ordini sopradetti si sono parificati alle Cambiali, converrebbe delegare ad esso Magistrato la cognizione delle cause, che ne derivano, siccome gli sono delegate le cause di Cambiali, non solo trattabili, ma eziandio di pura cautela, attenta la grandissima influenza, che hanno nel Commercio, specialmente interno, tutte le mentovate scritture.

Avendo S. M. trovata la detta proposta regolare, ed utile alla mercatura, ed animata dallo stesso spirito della Legge precedente, ch'è il favor del Commercio, ha Sovranamente stabilito, che alla Delegazione de' Cambj presso il Magistrato suddetto si aggiunga una simile Delegazione per tutte le cause nascenti dagli anzidetti ordini mercantili, di modochè non possa mettervi mano, nè seguitarvi a procedere alcun altro Tribunale, dovendosi da tutti trasmettere a quel del Commercio gli atti delle cause già in essi pendenti intorno a tal materia, per continuarsi nel medesimo ne' termini, in cui si trovano.

Nel Real Nome lo comunico a V. S. Illustrissima per intelligenza di cotesto Supremo Magistrato, e per lo adempimento della sua parte: nella intelligenza di essersi tal Sovrana Determinazione comunicata anche a tutte le altre Reali Segreterie, alla Real Camera, alla Sommaria, all' Ammiragliato, ed al Presidente di Foggia. *Palazzo 30. Novembre 1802. Giuseppe Zurlo. Signor Presidente D. Felice Damiani.*

Die 30. Nov. 1802 Giuseppe Zurlo.

RE-

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXIV.

Eodem Rege. Lex haec sub titulo de officio Consulatus maris, et terrae collocanda, hic translata donec meliori ordine tituli distribuantur. In Consulatibus Assessores necessarii sunt, non ad beneplacitum.

HO dato conto al Re di quanto ha il Supremo Magistrato del Commercio, con rappresentanza de'23. di Agosto 1802. riferito, che i Consoli di Barletta non vogliono valersi del voto del Consultore D. Felice Maria Salminci, nella spedizione dell' escutoriali, e intendono nelle altre cause valersi di altro Assessore, quando il voto di Salminci ad essi non piace. E quindi la M. S. ha risoluto, e comanda per punto generale, che tutt' i Consolati del Regno procedano col voto dell' Assessore, che debba durare, quanto dura il tempo del Consolato. Ma quando l' Assessore sarà legittimamente dato per sospetto, allora S. M. in vista di nomina del detto Magistrato, destinerà altro Assessore, volendo al tempo stesso la M. S. che l' Assessore ne' Consolati debbasi considerare, come il Giudice Regio, dove il Governadore è di Spada, e Cappa. Di Sovrano comando lo rescrivo a V. S. Illustrissima per intelligenza, e governo del Magistrato medesimo, mentre se n'è passato l' ordine corrispondente a tutt' i Consolati del Regno. *Palazzo 27. Aprile 1803. Francesco Seratti. Signor Presidente D. Felice Damiani.*

Die 27. Apr. 1803. Francesco Seratti.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXV.

Eodem Rege. Titulus de literis cambii in t. 5. huic coniungendus erat. Ne autem novellae leges extra vagarentur circa literas collybisticas huc retuli. Milites in literis cambii privilegio fori non gaudent.

IL Re, uniformandosi alle replicate, e convincenti Consulte della Suprema Giunta delle Quistioni, conferma quanto fu risoluto, con Real Dispaccio degli 8. Dicembre 1798., emanato dalla Segretaria di Stato di affari esteri, secondo il quale il Supremo Magistrato del Commercio deve procedere contro de' Militari obbligati con Cambiali, tanto traettizie, che di Cambio secco, o sia di cautela, corrispondendo questo all' istesso Codice Militare, ch' eccettua tali cause dal Foro della Guerra, purchè non si tratti di materia degli Assentisti Militari. Di Sovrano comando lo partecipo a V. S. Illustrissima per intelligenza di esso Magistrato, e adempimento. *Palazzo 28. Maggio 1804. Luigi de Medici. Signor Presidente D. Felice Damiani.*

Die 28. Maii 1804. Luigi de Medici.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXVI.

Eodem Rege. Modus, et regulae statuuntur immunitati portus Messanensis, ne fraus fiat portoriis hujus Regni.

UNa sinistra interpetrazione data al privilegio accordato da S. M. alla Città di Messina, del Portofranco, diede luogo a male intenzionati, di farne così enorme abuso, che sotto l'ombra di quello, si diedero di proposito a frodare i suoi Reali interessi, tutto estraendo da questo Regno, e specialmente dalle Calabrie, in controbando. Questo criminoso traffico avendo richiamata la Sovrana attenzione, venne perciò S. M. a' 19. Maggio 1789. in comandare, che per gli Olj provvenienti di Calabria, si fossero esatte in Messina le debite spedizioni. Ma poichè col tratto del tempo si avvertì, che con sì fatto provvedimento, non si era ottenuto l'oggetto, cui era diretto, e che anzi erano le furtive estrazioni più tosto aumentate,

fa-

facendosi man bassa a tutt' i generi di questo Regno. Si servì la M. S. di estenderlo a tutte le merci di qualunque sorte, e comandare sotto li 23. Ottobre 1795., che in tutte le Dogane del Regno estraendosi per Messina, e volendosi la dilazione al pagamento de' corrispondenti dritti, dovesse precederne il manifesto, e la pleggeria, e di pagarli colà; e che capitando de' Legni in Messina con merci di questo Regno senza spedizioni, o manifesti delle rispettive Dogane, si arrestassero, nè si dasse loro ingresso nel Porto, se non avessero prima pagati, o depositati li corrispondenti dritti, o data idonea cautela di soddisfarli nella vendita, o permuta che facessero delle merci, o derrate, e nello estrarre per altrove.

Tale, e tanto era l' impegno de' malintenzionati a frodare il Reale Erario, coll' ajuto del Portofranco, che non si giunse, colle riportate Sovrane provvidenze, ad ovviare alle furtive estrazioni, e controbandi. Fè mestieri all' effetto, che S. M. Sovranamente comandasse a' 3. Giugno 1796., di non più ammettersi le Barche, o Bastimento provvenienti dalle Calabrie nel Portofranco colli semplici manifesti, ma dovessero assolutamente portare le solenni spedizioni, coll' intervento di tutti gli Ufficiali Doganali del luogo, d' onde partivano, e degli Ufficiali ancora dell' Arrendamento dell' Olio, e Sapone, quando il carico fosse di tali generi; di darsi la dilazione di due mesi agli estraenti per Messina, al pagamento de' dazj, previa la conveniente Mallevarìa da prestarsi nelle Dogane istesse di spedizione, e dove in avvenire si commettessero de' furtivi trabalzi in danno del Regio Erario, si avessero a trattare come controbandieri.

Il felice successo, che ottenne la riportata Sovrana disposizione, anche mercè lo zelo dell' allora Governadore di Messina General Danero, che fu incaricato dell' osservanza, avea persuaso il Real Animo, che i suoi Sudditi avessero finalmente capito, che il privilegio del Porto franco accordato alla Città di Messina, era diretto soltanto al di lei bene, onde sollevarla dalle rovine sofferte col terremoto, e non già contro il suo Reale Erario, ed a danno delle sue Reali Finanze. Nell' anno poi 1801. ricorsero i Negozianti Messinesi, e chiesero, che il privilegio del Porto franco fosse osservato senza eccezione alcuna, con restar libera l' immissione di tutte le merci, e rivocare i due surriportati Reali Ordini del 1795., e del 1796.; e S. M. credendo, che con tali revoche, e conferme di privilegj, non si recasse danno alle Dogane di questo Regno, benignamente ci deferì.

Quindi dopo tal' epoca, informata pienamente la M. S., che le fraudolenti estrazioni si sono nuovamente risvegliate, anzi all' eccesso cresciute, colla mal intesa interpetrazione di tal privilegio confermato, con la revoca delle suddette Sovrane Determinazioni del 1795. e 1796., è venuta perciò, a scanso di ulteriori guasti, e per garantire i suoi Reali interessi, a dare i seguenti provvedimenti.

I. Il Real ordine emanato in Palermo il dì 21. Marzo 1801., considerandosi da S. M., come pienamente distruttivo de' dritti Doganali del Regno, vuole che rimanga rivocato.

II. Uniformemente al Real Ordine de' 3. Giugno 1796., ha Sovranamente stabilito, che, fermi rimanenti i dritti, e privilegj dalla M. S. clementemente conceduti al Portofranco di Messina, tutte le Barche, Barcelle,

le, [illegible] i, e Legni di qualunque [illegible], nessuno escluso, siano di Bandiera [illegible], siano suddita, con carichi, e [illegible] soggetti a spedizione, provvenienti da qualunque parte del Regno di Napoli, e specialmente dalle Calabrie, non siano ammessi in Portofranco, se non presentino le spedizioni solenni di tutti gli Ufficiali Doganali del luogo, onde partirono, e degli Ufficiali ancora dell' Arrendamento dell' Olio, e Sapone, se trattasi di caricamento di Olio, nelle quali spedizioni si descriva il Bastimento, il Padrone, la quantità delle merci, siccome innanzi praticavasi. Ed a facilitare, che dal Regno di Napoli si facciano per lo detto Portofranco delle spedizioni, e che queste non siano dalla necessità del pronto pagamento de' dazj arretrate, e che anzi vengano pagati dopochè in Portofranco siano state negoziate le mercanzie, S. M. Sovranamente concede a tutti coloro, i quali da questo Regno spediranno per Portofranco, la dilazione di mesi quattro a pagare i corrispondenti dazj di qualunque natura essi siano, dando perciò pleggerìa nel luogo della spedizione, o soddisfazione de' Cassieri delle rispettive Dogane, ove sarà fatta la spedizione, e sotto la di loro risponsabilità.

III. Quindi, ove malgrado le suddette facilitazioni, dirette ad aumentare il Commercio di Messina, alcuno abusar volendo di quel Portofranco (destinato a tutto altr' oggetto nella sua istituzione, che ad esser mezzo di controbando, e di frode alle Dogane de' suoi Regni) vi capitasse sfornito delle anzidette legittime spedizioni, S. M. dichiara, che i Bastimenti suddetti, ed i loro carichi siano riputati, come controbandi; e quindi siano arrestati, e dichiarati tali; ed a coloro, che scopriranno la cetta frode, sia data la metà del prezzo provveniente dalla vendita del controbando, rimanendo a beneficio del Fisco l' altra metà, da cui dovranno farsi tutte le spese necessarie per la dichiarazione del controbando, e per la vendita di esso, dovendo la metà de' capienti, e discopritori esser netta, ed immune da qualunque spesa.

IV. S. M. incarica il Segreto di Messina ad esigere, e prender conto delle suddette spedizioni, ed a rimetterne copia mensualmente a questa Real Segreteria di Azienda, per farsene il dovuto confronto, con i rapporti delle Dogane del Regno, e così servire come libro all' incontro agli Amministratori delle Dogane anzidette. Lo stesso Segreto rimarrà ancora incaricato d' incassare, e rimettere a questa Segreteria di Azienda la metà provveniente da' controbandi, depurata, come sopra, dalle spese. S. M. riserbasi in vista della esattezza, e adempimento di questo suo Sovrano comando, di fissare un mensuale trattamento, e Soldo all' anzidetto Segreto, da pagarsi direttamente dal fondo delle Dogane del Regno di Napoli; e che il Ministro di Azienda di Messina non solamente invigili di sua parte alla esatta osservanza di questo Sovrano Stabilimento, ma nelle occasioni di dichiarazioni di controbando, e della vendita de' generi sorpresi, faccia le funzioni di Delegato, e come tale eserciti la sua giuridizione. Rimane ancora il Governadore di Messina incaricato di vegliare per la sua parte all' esatto adempimento de' Sovrani comandi.

Questi ordini, i quali nella sostanza altro non sono, che una conferma, di quelli emanati a' 3. Giugno 1796., siccome ha ordinato S. M., che siano resi pubblici alla Negozia-

zio-

zione di Napoli, per mezzo del Magistrato del Commercio, che gli comunicherà a' deputati della Borsa; così mi ha incaricato di comunicarli nel suo Real Nome a V. S. Illustrissima, perchè ne disponga l' adempimento. *Palazzo 5. Luglio 1804. Luigi de Medici. Signor Presidente Damiani.*

Die 5. Julii 1804. Luigi de Medici.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXVII.

Eodem Rege. Equites Hierosolymitani propriis Judicibus subponuntur, dum sedes Incliti Ordinis in imperio sit.

IL Re ha letto quanto la Real Camera di S. Chiara, con Consulta de' 18. del passato Aprile, ha rassegnato, in seguito della dimanda fatta dal Balì Cedronio, Ministro della Religione di S. Gio: di Gerusalemme, di lasciarsi, a tenore de' suoi statuti, a' Tribunali di essa Religione, già repristinati dal nuovo Gran Maestro, la cognizione delle cause de' Cavalieri Gerosolimitani. Essendo dunque S.M. rimasta informata de' privilegj della stessa Religione, e volendo per sua Sovrana Munificenza, che la medesima continui a goderli, quando la miglior conservazione dello Stato non vi si opponga, si è degnata di uniformarsi al sentimento di essa Real Camera; e quindi avendo preso in considerazione, che attesa la repristinazione già seguita de' Tribunali della Religione, dovrebbe cessare la Delegazione per tali cause, accordata a cotesto Supremo Magistrato di Commercio, con Regal Determinazione de' 20. Settembre 1802., ha risoluto, e vuole, che per le cause Reali vertenti tra Cavalieri della Religione di S.Gio: di Gerusalemme procedano i Tribunali dell' istessa Religione stabiliti presso del Gran Maestro residente in Catania; con dichiarazione, che tali cause debbano trattarsi nello Stato, in cui si trovano, e senza darsi luogo a nuova discussione, dove vi sia il giudicato, riserbandosi S.M. di dare ulteriori disposizioni, e convenienti a' diritti della Sua Sovranità, ed a' vantaggi dello Stato, laddove per nuove vicende la sede del Gran Maestro, ed il suo consiglio, si trasferissero fuori de' Reali Dominj.

Sua Maestà inoltre ha trovato analogo a' riti, ed alle leggi del Regno, che l' Udienza, e l' Assemblea della Religione suddetta, per le cause passive de' Cavalieri, già repristinate in questa Capitale, non si debbano allontanare nell' esazione de' diritti da erogarsi nella compilazione delle processure, da quanto si trova prescritto nelle Reali Prammatiche, ed in altre Reali Determinazioni, rapporto alla Tariffa de' diritti fissati per la Gran Corte della Vicaria. La Regal Segreteria di Stato, ed affari Esteri partecipa tutto ciò nel Real nome a V.S. Illustrissima, per intelligenza, e regolamento di cotesto Supremo Magistrato di Commercio. *Palazzo li 11. Luglio 1804. Antonio Micheroux. Signor Presidente D. Felice Damiani.*

Die 11. Julii 1804 Antonio Micheroux.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXVIII.

Eodem Rege. Debitores coelybistici, utcumque nobilitate fungantur, personaliter capiuntur.

D'Ordine del Re rimetto a V.S. Illustrissima l'annesso memoriale del Sartore Domenico Ruffo, il quale avendo esposto, di dover conseguire in vigor di Strumento, e Cambiale ducati centoventinove dal Duca di Cerisano per lavori, e spese, e di aver ottenute dal Magistrato del Commercio l' esecutoriali realmente soltanto, per il riguardo, che il Duca è Gen-

**Gentiluomo** di Camera di S.M., ha dimandato, che gli si accordi anche l' azione personale, acciò esso Magistrato ove non incontri alcun legittimo legale riparo, accordi al Ricorrente le lettere esecutoriali realmente, e personalmente contra del Duca di Cerisano. Vuole quindi la M.S., derogando ad ogni altra precedente Sovrana Risoluzione, che il Magistrato del Commercio sia nella intelligenza, che il debitore di lettere di Cambio non può sfuggire il Privilegio di questa scrittura per cagion di nascita, o di decorazione personale: conciosiacchè essendo la Cambiale una scrittura Commerciale, chiunque la sosrive, in caso d' inadempimento, si sottomette agli effetti legali della medesima. Vuole parimente il Re, che il Magistrato suddetto non dimentichi mai ne' suoi decreti queste Teorie di Giustizia, e d' imparzialità, potendosi solamente avere una certa considerazione alle Persone distinte, o per Nascita, o per Dignità, o anche per Impiego nel ristrignerle in Castello, in vece delle carceri comuni. Perciò nel particolare rincontro del Duca di Cerisano, e ne' casi simili, il Magistrato, date fuori le lettere esecutoriali reali, e personali, ne dia la notizia a questa Real Segreteria di Stato di Azienda, per passarsene l' avviso a quella di Guerra, ed io di Real Ordine lo partecipo a V.S. Illustrissima, per intelligenza di esso Magistrato, ed esecuzione. *Palazzo primo Agosto* 1804. *Luigi de Medici. Signor Presidente D. Felice Damiani.*

Die 1. Aug. 1804. Luigi de Medici.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXIX.

Eodem Rege. Delegatio M. C. concessa vigore prag VII. locati conducti in t. 7. p. 135. in litibus migrationum in urbe exteros non adficit. Illi Supremo Magistratui Commercii subsunt.

IL Re in conformità del parere della Giunta delle Quistioni è venuto Sovranamente a dichiarare, che la rinnovazione della Delegazione della G. C. nelle cause di Sfratto di Case prescritta colla risoluzione de' 24. Aprile di questo anno, non abbia derogato alla Sovrana risoluzione de' 26. Decembre 1797., colla quale la M.S. prescrisse di dover procedere il Supremo Magistrato del Commercio nelle cause di affitti, e di sfratti di Case, riguardanti Individui Forastieri. Di Real Ordine lo partecipo a V.S. Illustrissima per intelligenza, e regola di esso Magistrato. *Palazzo 16. Agosto 1804. Luigi de Medici. Signor Presidente D. Felice Damiani.*

Die 16. Aug. 1804. Luigi de Medici.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXX.

Eodem Rege. Confirmatur praecedens pragmatica, et etiam ad milites extenditur.

DAlla Real Segreteria di Stato, e Guerra è stata partecipata la seguente Real Determinazione.

Informato il Re da due rimostranze del Generale de Gambs, che il Guarnamentaro Francesco la Magna, dopo di essere stato incluso sin da dieci anni indietro nel numero de' diversi Creditori dell' Alfiere ritirato di Fanteria D. Giuseppe Ruggiero, il quale per tal' effetto dedusse fin' d' allora il suo Patrimonio nel S. C., e da cui il la Magna ha ricevuti per conto del suo credito di duc. 460., duc. 40., abbia ricorso nel Magistra-

to del Commercio, ed avendosi fatto da questo spedire le lettere esecutoriali *realiter* contro del debitore Ruggiero, ha preteso l'arresto di costui in un Castello, ed in dove si trova da più giorni, e propriamente in quello di S. Eramo per disposizione del riferito de Gambs. La M S. in tale intelligenza ha comandato, che il Ruggiero sia posto in libertà, e che il cennato la Magna debba attendere il soddisfo del suo cre ito dal Patrimonio già dedotto.

Ma la M. S. vuole, che ciò s'intenda accordato per Grazia speciale, e per le particolari circostanze, che si divisano, rimanendo inalterabilmente ferma la Sovrana risoluzione del primo dello scorso Agosto per punto generale. E S.M., perchè ogni dubbio resti tolto, dichiara, che qualunque Persona, comunque fregiata delle più eminenti Dignità dello Stato, di Consiglieri, e Segretarj di Stato, di Generali de' suoi Reali Eserciti, di Capi delle sue Supreme Magistrature, e di ogni altra qualunque Dignità, per esecutoriali nascenti da lettere di Cambio, non potranno sfuggire la coazione personale, con la sola distinzione del Castello, come nel divisato Real Ordine sta prescritto: conciosiacchè quando alcuno delle anzidette Dignità fregiato soscriva, o giri, o accetti la Cambi le, si sottomette alle leggi del Commercio, ch'è d' Interesse dello Stato di riserbare inviolabile. Ed io di Real Ordine lo comunico a V. S. Illustrissima per intelligenza, e governo del Magistrato. *Palazzo* 12. *Settembre* 1804. *Luigi de Medici*. *Sig. Presid. Damiani*.

Die 12. Sept. 1804. Luigi de Medici.

DE

# DE OFFICIO TRIBVNALIS FOGGIENSIS IN COLLEGIVM REDACTI,

## ET HIS,

## QVAE IPSI INCVMBVNT

## TIT. CCXIV

### Rescriptum Ferdinandi IV Regis,

*sive*

### PRAMMATICA PRIMA.

Locatorum Dohanae menae pecudum causae, in quibus et aliorum eidem non subjectorum nonnullae ex crimine sint partes, dividi inter se, ac sejungi nequeunt.

DAlle suppliche avanzate dalla generalità de' Locati, e dalle relazioni del Tribunale della Dogana di Foggia, e di quello della Camera della Summaria, ha il Re rilevato i gravi pregiudizj della giustizia della industria doganale, e de' suoi regali interessi prodotti dalla pratica adottata dopo l' anno 1760. di accordarsi la decisione della continenza della causa, quando risultano rei dello stesso delitto i Sudditi di Dogana, e gli altri particolari non locati, perchè il Tribunal della Dogana procedesse solamente contro i suoi Sudditi, e gli altri Tribunali, e Giudici ordinarj avessero la cognizione per la stessa causa, per gli altri rei non compresi in quel privilegio: tantochè spesso è nato l' assurdo, e la deformità della pena data a' rei dello stesso delitto con essersi ritardato il corso della giustizia, e pregiudicata pure la verità colla compilazione di diversi processi. Ha nel tempo istesso la M. S. anche rilevato, che l' Augustissimo suo Genitore per impedire tali perniciosi assurdi aveva replicatamente per punto generale dichiarato, e stabilito, colla sovrana determinazione de' 9. Giugno 1745., e 22. Gennaro 1747. 15. Gennaro 1749., e a Marzo 1750., che in conferma de' privilegj accordati a titolo oneroso al ceto de' Locati dovesse il Tribunale della Dogana procedere privativamente in tutta la continenza della causa, ogni qualvolta i Locati, o altri Sudditi di Dogana risultassero rei di qualche delitto in unione di altri particolari non Sudditi senza darsi luogo all' assurda divisione della causa, con dovere perciò tutti li rei restare indistintamente soggetti alla giudicatura della Dogana, e della Camera Summaria, ha risoluto, e comanda, che rimanendo sospesi gli ordini dati in Giugno dell' anno 1760., e confermati all' opposto i decreti del suo Augustissimo Genitore emanati dal 1745. sino al 1750. per l' esatta osservanza del privilegio concesso a Locati, e de' cennati decreti, e determinazioni, debba la Dogana di Foggia procedere ne' termini di giustizia in tutta la conti-

tinenza delle cause di essi Locati, ed anche per le persone, che non sieno locate, nè Sudditi di Dogana, semprechè tutti risultassero rei di uno stesso delitto; senza darsi luogo alla pretesa divisione della continenza della causa. E volendo finalmente la M. S. all' effetto suddetto, che a norma degli suoi ordini generali emanati a 15. Giugno 1769., e 15. Ottobre 1770. debbano le Udienze Provinciali, e tutti gli altri Tribunali, e Sindici Ordinarj del Regno prontamente ubbidire alle Ortatorie ed Inibitorie, che saranno spedite dalla sudetta Dogana di Foggia; di suo Real ordine partecipo a V. S. Ill. la divisata sovrana determinazione, acciò questa Regia Udienza dia il dovuto adempimento in tutte le sue parti. *Napoli 5. Settembre 1782. Giovanni Goyzueta. Signor D. Ciro Capasso.*

Die 5. Sept. 1782. Giovanni Goyzueta.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

*sive*

## PRAMMATICA II.

Vel penitus extinguuntur decreta, sive, ut vulgo dicunt ea, *Appuntamenti*, Regiae Camerae Summariae, quae haec edidit die 11. mensis Martii 1778., et 17. Augusti 1781., ac nova quaedam de Locatorum Corte in nonnullis §§. constituuntur.

DAl Tribunale della Regia Dogana di Foggia, e dall' Avvocato Fiscale di esso, si umiliarono a S. M. diverse rappresentanze, con alcune delle quali cercarono di dimostrare quanto fussero contrarj a tante sovrane determinazioni, regie Prammatiche, e Costituzioni del Regno emanate in sostegno della Giurisdizione della Dogana, e di pregiudizio a' reali interessi gli appuntamenti del Tribunale della Summaria degli 11. Marzo 1778., e 27. Agosto 1781., in virtù de' quali possono i Baglivi locali procedere contro i Locati per le cause de' danni dati da' loro animali, per l' esazioni erariali, e per le innovazioni *de facto*; ed inoltre si esposе, che si procurava di eludere la giurisdizione della Dogana colla prevenzione del giudizio. S. M. con tutta la ponderazione ha esaminato quanto la Camera le ha rassegnato, informando sulle dette rimostranze avanzate dal Tribunale di Foggia, ed avendo ravvisato che i cennati appuntamenti formati da essa Camera agli 11. Marzo 1780., e de' 27. Agosto 1781. han prodotto delle grandi esclamazioni del ceto de' Locati per la varia interpetrazione, che si è data a' medesimi nell' eseguirsene il contenuto, la quale interpetrazione, che si è data, par che sia contraria alle Regie Prammatiche, e Costituzioni del Regno; Ha risoluto la M. S., e comanda, che per troncare perpetuamente ogni disputa, e qualunque controversia, da cui finora il detto ceto si è veduto agitato, si osservino in avvenire inviolabilmente le seguenti sue reali determinazioni.

I. Che l' esazioni Erariali possono farsi liberamente da' Baroni a tenor del solito, e come si praticava prima di detti appuntamenti, ben vero però in ogni caso, che nascesse controversia intorno alle medesime, debba procedere l' ufficiale doganale del luogo, ed in mancanza di esso debba ricorrersi al viciniore.

II. Che in caso di debiti commessi da Locati, che meritano pena afflittiva di corpo, o dove sieno stati colti infraganti, possano le corti locali arrestare i rei, e fare anche la pruova generica del delitto, dove però non vi sia l' uffiziale doganale, passando indi il reo stesso insieme cogli atti alla Dogana di Foggia, ma ne' luoghi, in cui si trovi il detto Uffiziale, possano soltanto esse Corti arrestare i rei, lasciando all' Uffiziale della Dogana il far la pruova sudetta.

III.

III. Che per i delitti commessi da' Locati prima della locazione, allora solamente debba continuare a procedere la Corte Locale, quando prima della locazione si trovasse già spedita la citazione contro del delinquente, benchè non fosse ancora notificato, e riguardo poi a'giudizj civili allora soltanto debba continuare a procedere la Corte Locale, quando ne' giudizj ordinarj, dopo notificata la parte convenuta, si trovasse impartito già il termine nella causa prima della locazione, ed essendo il giudizio esecutivo si fusse dal reo convenuto, e notificato, presentata già la sua istanza, e la procura.

IV. Finalmente per li danni dati da Locati, siccome secondo l'antica osservanza possono i Baglivi ritenere un pegno di coloro, che abbiano dato il danno colle proprie greggi, tanto per soddisfazione almeno in parte, quanto per poterne dimostrare l'autore per essere rifatto: ha così determinato S. M., e vuole, che i Baglivi non si ritenghino altro pegno, senonchè di qualche attrezzo men necessario, che abbia già la sua marca, come li han quasi tutti, e serva ad indicare l'armento, da cui il danno sia stato recato, e solamente in mancanza di ogni tale attrezzo da ritenersi per segno da' Baglivi permette loro di ritenersi per lo medesimo uso un animale grosso, o piccolo secondo la qualità dell'armento, purchè però si invigili, che non succedano in tali rincontri delle vessazioni a' poveri Locati; ed insorgendo contesa sulla liquidazion del danno, o sulla pena pretesa in casó che si supponga cagionato col dolo, debba procedere l'Ufficiale doganale del luogo, o, dove costui manca, il viciniore. Il Supremo Consiglio delle Finanze nel Real nome partecipa tutto ciò a V. S. Ill. per intelligenza di cotesta Udienza, e corrispondente adempimento. *Napoli 20. Agosto 1785. Nicola Maria Vespoli. Signor Preside di . . . .*

Die 20. Aug. 1785. Nicola Maria Vespoli.

## PRAMMATICA III.

Eodem Rege. Occasione recentioris hujus Pragmaticae novum istum Collectioni titulum adjeci, in quem nonnullas sanctiones redegi, quarum alias sua in Tit. *de Offic. Proc. Caes.* sedes erat, ut supra. Pragmatica ista Tribunal Foggiense in Collegium redigitur, nedum certa quaedam ratio praescribitur, qua se in expediendis judiciis gerere debet, ut infra.

Riuscendo quasi impossibile all'Uditore di Foggia di spedire le moltissime liti introdotte, e da introdursi in quel Tribunale Doganale, per essersi notabilmente moltiplicati nel Regio Tavoliere di Puglia i due Ceti de' Locati e de' Massari di Campo; e convenendo, che a' medesimi applicati alla Pastura, ed all'Agricoltura, venga più prontamente del passato amministrata giustizia, onde le loro liti non mai vadano a lungo, abbiamo col consiglio de' nostri savj Ministri determinato di ridurre in Collegio il Tribunale di Foggia, siccome con questo Nostro Real Editto lo dichiariamo Tribunale Collegiato, e vogliamo che venga riputato per tale, e che si regoli co' seguenti stabilimenti.

I. Che il Presidente abbia voto in tutte le cause, così civili, come criminali, benchè per lo passato non l'abbia avuto, se non in qualche caso, in cui con ordine particolare si sia stimato conveniente di darglielo.

II. Che oltre all' antico Uditore ve ne sia anche un'altro con egual soldo, e che ambidue procedano da Giudici ordinarj in tutte le cause de' Sudditi Doganali, potendo bensì il Presidente destinare uno di essi per Commessario, tutte le volte, che lo stimi opportuno, anche dove l'altro si trovasse già procedendo, come pratica il Reggente nella G. C. Civile.

III. Che le Inibitorie generali di tal Tribunale, e non già quelle, che sogliono ordinarsi per cause particolari, le quali spettano al Ministro, che

che starà in esse procedendo, si spediscano per li Sudditi di Dogana di sei Provincie del Regno da uno de' due Uditori, e dall' altro poi per quelli delle altre sei Provincie, secondo il ripartimento, che il Presidente stimerà di farne.

IV. Che i gravami de' decreti degli Uditori debbano proporsi, e discutersi nel Tribunale, dove essendo impedito uno d'essi, o il Presidente, abbia voto nelle sole cause civili l' Avvocato Fiscale, quando vi si trovi, per evitarsi le parità, che potrebbero nascere fra gli altri due Ministri.

V. Che si tenga una cassa comune delle diete degli accessi de'due Uditori, da dividersi egualmente fra di essi, dedottene le spese, che occorreranno fuori di residenza, come si pratica nelle Regie Udienze, e che il Presidente, ed il Fiscale prenda ciascuno per se le sue diete, dove alcuno di essi dovrà uscire in accesso.

VI. Che nelle cause riguardanti le industrie de' Locati, e de' Massari di Campo, procedano i due Uditori nel modo sopradetto, con prodursi da' loro decreti i gravami nel Tribunale; ma dopochè da esso Tribunale si saranno interposti due decreti uniformi, dovrà eseguirsi il giudicato, senza darsi luogo ad appellazione nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria; non convenendo, che tali cause, per lo più esecutive, e da non potersi decidere, se non colla pratica quotidiana degli affari Doganali, vengano più a soggiacere alle passate lungarie, di cui i detti due Ceti si son sempre doluti: ma con ciò non s' intenda privato il Presidente della facoltà, che per lo innanzi ha avuta, di risolvere alcuni de' detti affari, senza formalità giudiziarie, come appunto sono quelli, che non soffrono indugio, e che non esigono molta discussione, dovendo i medesimi continuare a spedirsi dal solo Presidente nella stessa maniera, che si è tenuta fin ora.

VII. Che in tutte le altre cause de' suddetti due Ceti, che non appartengono alle loro industrie, si pratichi lo stesso, che si è stabilito nel precedente articolo, quando non giungano al valsente di ducati cinquecento; ma giungendo a tal summa, si dia luogo all' appellazione nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria, la quale, prima di accordarla, esaminerà se si verifichi la circostanza della somma prefissa sulla relazione dello stesso Tribunale Doganale, alla quale assolutamente si debba stare.

VIII. Che nelle cause criminali non abbia luogo l' appellazione nella Regia Camera della Sommaria, se non soltanto in quelle, in cui debba infliggersi ai rei pena di corpo afflittiva, nè in tali cause si ammetteranno i gravami, se non de' soli decreti diffinitivi.

IX. E finalmente, ch' esso Tribunale Collegiato di Foggia debba godere di tutte le prerogative accordate a' Tribunali Colleggiati dalle leggi del Regno, potendo anche procedere in tutte le cause di furto di strada pubblica, e di altri simili delitti colla delegazione, che hanno le Regie Udienze, a tenore delle dette leggi. Volendo intanto, che questo nostro Sovrano Editto venga a notizia di tutti, comandiamo, che si pubblichi nelle legitime forme ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno, da Noi sottoscritto, riconosciuto dal Direttore delle Nostre Reali Finanze, visto dal Nostro Viceprotonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della Nostra Real

Ca-

Die . . Dec. 1788. FERDINANDO.

Camera di S. Chiara. *Napoli . . Novembre* 1788. FERDINANDO. *Ferdinando Corradini. Vidit Citus Praes. Viceprotonot. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secr.* Pubblicata a di tredici Dicembre 1788.

---

# DE OFFICIO VICE-CONSVLVM

## T I T. CCXV

### Rescriptum Caroli Borbonii Regis,

*sive*

## PRAMMATICA PRIMA.

Regalis Camera S. Clarae nequit prius Regio *exsequatur* donare litteras patentes Consulum, aut Viceconsulum cujusvis Nationis, quam fuerint a Rege adprobatae.

DI Regal ordine rimetto a V. S. lo aggiunto memoriale di D. Giuseppe Rosso Console della Nazione Siciliana in questa Città di Napoli, il quale sollecita che non si ammetta la patente di Console de' Liparoti, che ha spedito quella di Lipari per la medesima di Napoli, come lesiva alli privilegj del Consolato del Mare di Messina, e al diritto del supplicante, affinchè cotesta Camera di Santa Chiara non solo si astenga da dare lo *Exsequatur* alla detta patente, ma eziandio a qualsivogliano altre de' Consoli, o Viceconsoli di qualunque Nazione che sieno, dovendosi prima presentare in questa Segreteria di Stato del mio Carico, per farle esaminare, ed aspettare la regale approvazione, e darle dopo lo *Exsequatur*, se converrà. Ben inteso che, mancando alle dette patenti di Consoli, e Viceconsoli, la detta circostanza della regale approvazione, ed a star essi nelli loro rispettivi destini, non si riputeranno per tali. Dio guardi V. S. molti anni, come desidero. *Portici a' 6. di Maggio 1747. Il Marchese Fogliani. Signor D. Giuseppe-Aurelio di Gennaro.*

Die 6. Maii 1747. Il Marchese Fogliani.

### Bannum Regalis Camerae S. Clarae,

*sive*

## PRAMMATICA II.

FERDINANDO IV. Rege. In Regio *exsequatur* diserte praescribatur, Consules, et Vice-Consules peregrinos subesse debere jurisdictioni Tribunalium Ordinariorum: nec ubi morentur arma auferre posse.

AVendo Sua Maestà (Dio guardi) con Regal Dispaccio, per Segreteria di Stato degli affari stranieri, in data de' 16 Agosto del corrente anno, comandato alla Real Camera, che negli *Exsequatur* da darsi alle patenti de' Consoli, e Viceconsoli delle Potenze straniere si debba esprimere che non debbano li detti Consoli, e Viceconsoli esser esenti dalla giuridizione de' Tribunali Ordinarj; nè che possano per conto veruno alzare armi, nè dentro le loro case, nè fuori di esse, nè su le porte, nè dentro delle medesime. E che, dove tali *Exsequatur* sieno stati concessi senza tal espressione, formi la detta Real Camera un circolare ordine fuori

ri di questa Capitale, partecipando tale risoluzione; Che perciò abbiamo fatto il presente, col quale vi diciamo ed incarichiamo di far pubblicare questa sovrana deliberazione tanto in codesta Città di vostra residenza, quanto ne' Luoghi principali di codesta Provincia, che tal'è nostra Regal volontà. *Datum Neapoli die 4. mensis Octobris 1766. Il Marchese Cito Presidente e Vice-Protonotario.*

Die 4. Oct. 1766. Il Marchese Cito.

Absque Regio *exsequatur* Consules nequeunt alicubi in hoc Regno jurisdictionem exercere.

Essendosi degnata Sua Maestà, con Regal Dispaccio de' 9. del corrente per la prima Segreteria di Stato, ordinare, che non avendo li Consoli forestieri residenti in questa Capitale preso ancora lo *Exequatur* sopra le rispettive patenti, a tenore della formola ultimamente stabilita, facesse la Regal Camera intendere a tutti li Tribunali che li riferiti Consoli, e molto meno li loro Viceconsoli, in tutto il Regno non possano esercitare le loro funzioni consolari, e viceconsolari, quando non abbiano preso il Regio *Exequatur*. Di accordo della detta Regal Camera, ed in esecuzione di tal Regal ordine, mi dò l'onore di parteciparlo a V. S., affinchè si serva con cotesto Tribunale del Sagro Regio Consiglio restare in questa intelligenza. Dio guardi V. S. molti anni, come desidero. *Da Casa a' 24. di Aprile 1773. Bacia la mano di V. S. il suo servidore Salvadore Spiriti. Al Marchese Presidente del Sagro Consiglio.*

Die 24. Apr. 1773.

Rescripta Ferdinandi IV. Regis,

*sive*

## PRAMMATICA III.

Cohibetur arbitraria Consulum, et Vice-Consulum peregrinorum licentia cum in vestimentorum usu, tum in ipsorum audacia, aliisque rebus, ne amplius publicam perturbare pacem valeant, et velint.

DAlla relazione del Preside di Lecce ha veduto il Re, che in quella Provincia vi sia un eccessivo numero di Viceconsoli esteri, i quali cagionano degli sconcerti, vestendo abiti militari a loro talento, e malmenando finanche i Soldati, e che infatti il Viceconsole Veneto Residente in Lecce ardì di bastonare in pubblica piazza un Soldato di Messapia, ed un altro delle guardie Italiane sotto pretesto di non essere stato da costoro salutato. E volendo S. M. efficacemente provvedere a questi disordini tendenti a turbare la pace de' Cittadini, e ad avvilire la Real divisa, ha comandato, uniformandosi al parere del Capitan Generale, ed in veduta di consulta del Magistrato di Commercio, che si richiamino all' esatta osservanza le leggi, ed i sovrani stabilimenti riguardo a' Consoli e Viceconsoli esteri; che in conseguenza il Preside di Lecce esamini subito le patenti di tutti i Viceconsoli di quella Provincia, e trovandone taluna sfornita de' necessarj requisiti a tenore delle Reali determinazioni, la ritenga, ed obblighi il patentato a deporre il titolo di Viceconsole: che per i Viceconsoli esteri nativi de' due Regni Napoli e Sicilia, e de' Presidj di Toscana, i quali portassero divise militari di Nazioni straniere, faccia inviolabilmente eseguire il Real Dispaccio de' 4. Novembre 1786., in cui sta ordinato, che i Sudditi di S. M. che avranno ottenuto gradi, ed uniformi militari di Potenze straniere, senza essere mai stati in vivo militar servizio delle medesime, non possano farne uso ne' Reali Dominj senza placito Sovrano da esaminarsi per Segretaria di Guerra: che per li Viceconsoli esteri non nativi de' due Regni, e de' Presidj, legittimamente approvati per tali, e decorati di grado militare da rispettivi Sovrani, i corrispondenti Ministri esteri ne diano una nota distinta, ed impongano loro di

di far uso delle divise delle rispettive nazioni, e non già delle Reali Truppe, onde evitare i gravi disordini provenienti dalla confusione di queste divise alla giurisdizione civile, ed alla disciplina militare; e si faccia sentire al Residente di Venezia in Napoli di togliere immediatamente la patente al suddetto Viceconsole Veneto in pena de' suoi eccessi. In fine è mente sovrana, che la presente Real determinazione abbia luogo ed esecuzione in tutti i dominj di S. M., e che se ne spediscano gli ordini per mezzo della Real Segreteria di Stato ed affari esteri. Nel Real nome lo rescrivo a V. S. Illustrissima per governo del suddetto Magistrato del Commercio. *Palazzo 18. Agosto 1787. Gio: Acton. Signor D. Antonio Spinelli.*

Die 18 Aug. 1787. Gio: Acton.

Confirmatur praecedens rescriptum de usu vestium, et armorum Consulum, et Vice-Consulum peregrinorum, ac placet, eos in unis portubus, et littoralibus maritimis suam exercere jurisdictionem posse: praeter ea loca nullibi.

Dalla relazione del Preside di Montefusco de' 2. del caduto Ottobre ha rilevato il Re, che D. Carlo Pollastrelli della Città di Ariola (paese mediterraneo) facendo ivi residenza veste le divise militari in forza di patente di Viceconsole di Spagna fornita del Regio *Exsequatur*; e che, non ha molto, teneva inalberate nel Portone della sua casa le armi Reali di Spagna. E siccome i Sovrani ordini proibiscono di metter Consoli, o Viceconsoli in luoghi non maritimi, e non frequentati dalla navigazione, e con dispaccio generale de' 18. Agosto del corrente anno fu fra l'altre cose prescritto il conveniente sull' assunto delle divise militari de' Viceconsoli Esteri; così S. M. confermando i citati Reali stabilimenti, manifesta, che gradirà sempre accogliere, e farà trattare con attenzione, riguardo, e convenienza qualunque Viceconsole Estero, il quale sia stabilito ne' suoi Reali Dominj, e vi abbia per ciò ottenuto colle solite regole degli *Exsequatur*, l'annuenza, e ricognizione; ma contemporaneamente dichiara, che ne' soli Porti, e littorali maritimi tali Viceconsoli possono essere in funzione, e nel godimento di quanto spetta alle loro incombenze; e che in conseguenza il mentovato Pollastrelli, ed altri Viceconsoli situati nelle Terre, e ne' posti mediterranei non possono essere ammessi, e riconosciuti altrimente, che come Cittadini, nè possono aver dimostrazione pubblica per l'esercizio delle loro cariche riservato a Posti littorali maritimi.

Petitiones pro obtinendo Regio exsequatur litteris patentalibus Supremus Commercii Magistratus ante cognoscet, quam ad Regalem Cameram mittantur pro illius expeditione.

Ed affinchè in avvenire si adempiano senza equivoco i Reali Ordini, specialmente sulla distinzione de' Consoli, e Viceconsoli Esteri ne' luoghi maritimi frequentati dalla navigazione, ed interessati per lo commercio di quella Nazione, che desidera stabilirvi il Console, o Viceconsole; vuole la M. S. che richiamandosi all' esatta osservanza l'utile stabilimento dell' Augusto suo Genitore, citato nella consulta del Magistrato del Commercio de' 28. Aprile corrente anno, la quale diede occasione al suddetto general Dispaccio de' 18. Agosto, tutte le petizioni per ottenere il Regio *Exsequatur* alle Patenti de' detti Consoli, e Viceconsoli Esteri da ora innanzi si mandino prima al Magistrato del Commercio per consultarsi nella giustizia della richiesta, tanto riguardo alla idoneità, e probità della Persona destinanda nel Consolato, o Viceconsolato, quanto alle accennate circostanze de' luoghi, e poi si rimettano alla Real Camera di Santa Chiara per l'impartizione del Regio *exsequatur*, e che di simili Patenti, quelle che oltre a rimanenti necessarj requisiti, non saranno fornite del privativo informo del detto Magistrato del Commercio, si reputino illegitime, e di niun vigore. Di Sovrano comando lo comunico a V. S.

Die 8 Nov. 1787. Gio: Acton.

Interpretatio praecedentis rescripti, nec non interdicitur Supremo Magistratui, ac Regali Camarae S. Clarae, ne in expeditione regii exequatur de personarum Consulum, et Vice-Consulum per exteriorem qualitate cognoscant, dummodo Vice Consules Regnicolae non sint.

Illustrissima per governo del Magistrato medesimo. *Palazzo* 8. *Novembre 1787. Gio: Acton. Signor D. Antonio Spinelli.*

Poichè sembra esser nato un equivoco nelle determinazioni partecipate a Ministri Esteri in proposito del Real Dispaccio degli 8. Novembre dello scorso anno 1787. emanato pe' Consoli, e Vicecconsoli Esteri fissati ne' Reali Dominj, i quali Ministri hanno forse voluto capire, che dal Magistrato del Commercio nel presantarsegli le Patenti di detti Consoli, e Viceconsoli si dovesse esaminare generalmente la idoneità di costoro, ha dichiarato il Re, che restando fermo lo stabilimento di dover il Magistrato del Commercio, e la Real Camera di Santa Chiara vedere le Patenti dei Consoli, e Viceconsoli Esteri prima della impartizione dell'*exequatur* sia ispezione del Magistrato, e della Camera di avvertire se le Patenti sono formate secondo le leggi del Regno, i Trattati, i Baronali ordini, ed il solito; ma non debbano questi due Tribunali fare alcuna ricerca sull'idoneità degli individui eletti a tali Consolati, e Viceconsolati Esteri, purchè le persone de' soli Viceconsoli non siano suddite di S. M., e che se siano suddite sarà obbligo de' mentovati Tribunali di ponderare le circostanze di tali Persone, che sovvente sogliono ambire le Patenti di Viceconsoli Esteri per fini indiretti e per sottrarsi alle difficoltà che provano in varj luoghi de' Reali Dominj. Similmente ripete S. M. che il Magistrato del Commercio abbia lo speciale incarico di consultare quando i sudetti, o Consoli Generali volessero stabilire de' Viceconsoli, o Sudditi, o non Sudditi della M. S., in luoghi di nuova residenza de' Reali Dominj, dove non siano mai stati collocati per lo passato, con osservarsi esattamente la prescrizzione di non potersi situar Viceconsoli ne' posti mediterranei, a norma di quanto sta ordinato nel sudetto Real Dispaccio degli 8. Novembre, il quale dovrà eseguirsi colle indicate dichiarazioni, ed aggiugne, che a Viceconsoli Esteri eletti nelle legitime forme si userà da' Regali Ministri, e Sudditi tutto quel riguardo, e quell'attenzione, che la giustizia, e la convenienza richiede, e che consiglia la buona corrispondenza del Governo colle rispettive nazioni amiche a cui appartengono i Viceconsoli medesimi. Di Sovrano comando lo comunico a V. S. Illustrissima per governo di cotesto Magistrato del Commercio. *Palazzo* 26. *Marzo* 1788. *Gio: Acton. Signor D. Antonio Spinelli di Cariati.*

Die 26. Mart. 1788. Gio: Acton.

Consules exteri in quovis litigio nullam habeant jurisdictionem, quae pertinet ad Magistratus, et Tribunalia utriusque hujus Neapolis, et Siciliae Regni.

Informato il Re per le Consulte de' due Magistrati di Commercio di Sicilia, e di Napoli de' 19. Agosto dell'anno passato, e de' 23. Giugno del corrente di quanto è occorso per le pretenzioni del Console di Francia in Palermo in voler trattare il litigio de' Negozianti interessati nell'Avaria fatta dal Capitano di Bastimento Francese Onorato Roustan, dedotto in quel Magistrato di Commercio, ha risoluto, e vuole, che ne' Reali Dominj si continui a mantener costante la precisa dipendenza per tutte le Cause da soli suoi Magistrati e Tribunali: non ammettendovi S.M. qualunque altra Giurisdizione per qualsivoglia causa; e dichiarando, a' Consoli delle Nazioni Estere sia soltanto lecito il trattar come Arbitri le pendenze de' loro Nazionali, qualora questi concordemente vogliono ad essi ricorrere, ma non già sia lecito il far decisioni Legali, nè impedire il procedimento di giustizia ne' detti Re-

gj

gj Magistrati, e Tribunali in caso di discordanza di chiunque delle parti interessate. Nel Real nome lo reserivo a V. S. Illustrissima per governo di cotesto Magistrato del Commercio. *Palazzo 28. Luglio 1789. Gio: Acton, Signor D. Antonio Spinelli di Cariati.*

Die 28. Julii 1789. Gio: Acton.

# DE ORDINE, ET FORMA IVDICIORVM

## TIT. CCXVI

### PRAMMATICA PRIMA.

Ex promulgatis anno 1477.

Procedatur in causis sine figura judicii, et praecedat pro libello talis qualis petitio.

DIspendia litium removentes, sancimus in causis civilibus, vel mixtis coram quibuscumque Judicibus, et Delegatis procedi sine figura judicii, facti veritate inspecta; dum tamen pro libello praecedat talis qualis petitio, ex qua reus deliberare possit, an velit cedere, vel contendere. Declarantes per praesentem dispositionem, aut per Capitulum, *detestantes*, circa prohibitiones necessarias non intelligi derogatum juris, vel sacrarum Regni Constitutionum, vel Capitulorum dispositioni.

### PRAMMATICA II.

Ex promulgatis anno 1477.

Nuncius referat citasse coram duobus testibus nominatis.

QUilibet agere volens, adversarium, Judicis commissione praecedente, citare faciat personaliter, vel ad habitationis domum per citatorias literas, continentes ipsius citationis causam, de qua citatione per relationem Nuncii constet, cum subscriptione duorum testium, qui praesentes dictae citationi fuerint, si fiat in loco, ubi copia haberi possit; alibi autem sufficiat coram duobus, non aliter se subscribentibus, dum tamen Nuncius in relatione mentionem faciat de eorum nominibus, ad poenam tarenorum decem a Nuncio exigendam, et citatio taliter facta non valeat, nisi reus comparuerit, quo casu habeatur pro solemniter citato; non tamen praesens citationis forma requiratur in casibus, in quibus de juris dispositione citatio per edictum, vel per proclama admittitur.

Poena omissionis duorum.

### PRAMMATICA III.

Ex promulgatis anno 1477.

Reo perseverante in contumacia accusata, vel datur terminus ad probandum, vel mittatur decretum de immittendo in possessione, et contumacia post tres menses purgatur per solutionem expensarum.

RElatione citationis, ut supra facta, si reus conventus in termino negligens in comparendo fuerit, et actor ejus contumaciam in dicto termino accusaverit, triduo post dictam accusationem elapso, contumax habeatur, procedaturque ad primi decreti interpositionem, vel ad dationem termini ad probandum, ad electionem actoris, qui si viam primi decreti elegerit, sine alia citatione in possessionem bonorum conventi ponatur pro mensura debiti per Judicem declarandi,



et

et partem petentem liquidandi ante ipsius decreti interpositionem ex primo decreto; possit tamen contumax contumaciam purgare infra tres menses continuos a die interpositi decreti per restitutionem expensarum, et per praestationem cautionis, secundum Ritum Magnae Curiae; a supradicta tamen contumacia excusetur, si se justo impedimento impeditum docuerit, quem juste impeditum Judex restituere debeat ad tempus justo impedimento decursum.

Rit. 231.

## PRAMMATICA IV.

### Ex promulgatis anno 1477.

Quomodo immittantur in possessionem ex secundo decreto, et illius forma.

REo in ejus contumacia per dictos tres menses perseverante ad petitionem actoris iterum citetur contumax ad videndum secundi decreti interpositionem, infra terminum Judicis arbitrio moderandum; in quo si non comparuerit, incusata, ut supra, per actorem ejus contumacia, simpliciter procedatur ad ipsius secundi decreti interpositionem; Si vero comparuerit in termino, et infra tres dies utiles, post comparitionem continuo sequentes expensas restituerit, audiatur ac si a principio comparuisset; post vero secundi decreti interpositionem, si reus infra mensem continuum comparuerit, et debitum cum omnibus expensis in causa factis infra dictum mensem actori restituerit, possessionem recuperare possit rei ex secundo decreto adjudicatae. Post dictum vero mensem elapsum amplius non audiatur nisi forte reus legitime docuerit ex justa causa impedimentum, quo casu ad tempora justo impedimento decursa, per Judicem restituatur. Declarantes, in adjudicatione ex secundo decreto facienda, rem adjudicandam per Tabularios appretiari, et appretiata pro concurrenti debito adjudicari; qua re, ut supra adjudicata, actor ipse verus dominus factus intelligatur.

## PRAMMATICA V.

### Ex promulgatis anno 1477.

Reo comparenti datur copia sumptibus actoris.

COmparente reo in termino citationis, vel post contumaciam, ut supra purgatam; detur ei copia petitionis actoris, ipsius actoris sumptibus, cui respondere debeat infra terminum trium dierum post dictam copiam datam proponendo mediante juramento exceptiones, litis ingressum impedientes, si voluerit; quas probare teneatur infra quinque dies immediate sequentes; alias ad merita reservatae intelligantur; probationibus vero factis, Judex infra alios quinque dies immediate sequentes super eis pronunciare debeat, prout ei justum apparebit.

## PRAMMATICA VI.

### Ex promulgatis anno 1477.

Reservatis, vel refectis exceptionibus appositis, tenetur reus praestare juramentum de calumnia, et facere debitas responsiones, alias habeatur prout deterius erit.

SI reus exceptiones, litis ingressum impedientes, opponere noluerit, vel opposuerit, et ad merita reservatae fuerint, vel aliter rejectae, immediate procedatur ad responsionem petitioni ipsius actoris, et juramentum de calumnia, et alias responsiones, si tenet, et possidet, quando realiter agitur, vel aliis interrogationibus juste factis, veluti si haeres est, et similibus; quod si reus facere recusaverit, procedatur ac si legitime respondisset, et jurasset, et quantum ad interrogationes praedictas habeatur pro consistente, vel negante, prout deterius erit ipsi contumaci.

PRAM-

## PRAMMATICA VII.

Ex promulgatis anno 1477.

Factis responsionibus datur terminus ad probandum, et conceduntur dilationes ut infra in nominationibus faciendis. Sed nominatio non admittitur cum clausula: si eis indiget, ut pragm. 62. de offic. S. R. C.

POst praedictas responsiones realiter, vel per contumaciam, ut supra, sine aliquo Judicis ministerio terminus ad probandum ipso jure partibus intelligatur statutus, modo infrascripto.

*Quod partes ipsae responsione manifestare debeant, vel saltem una ex partibus manifestare debeat, in quibus locis testes examinare intendunt, et si infra viginti milliaria, quindecim dies continui statuti intelligantur, ab inde supra multiplicetur numerus per terminum quinque dierum pro qualibet dieta, attribuendo cuilibet dietae passuum viginti millia; ita tamen, quod excedere non possit terminum trium mensium; etiamsi in remotioribus Regni partibus probationes fieri deberent, nisi Judici de causa cognoscenti ex justa causa ejus animum movente, majorem dilationem statuendam videretur: quo casu pro ejus arbitrio illam augere possit, dum tamen intra Regnum terminum trium mensium, ut supra, non excedat. Quod si partes ipsae, vel saltem una ex eis ipsa responsione non manifestaverint loca, in quibus examinare intendunt, terminus ipso jure viginti dierum ad probandum statutus intelligitur. Nec possint dicti termini sine justa causa, vel sine expressa ambarum partium voluntate prorogari, ad poenam duarum unciarum a Judice auferendam, qui talem prorogationem fecerit. Quod si forte ad obtinendam calumniose majorem dilationem aliqua partium loca distantiora nominaverit, in quibus testes examinare non fecerit, simili poenae duarum unciarum subjaceat, sine nullo processu ab eis auferendae. Decernimus, nominationem dictorum locorum fieri posse, etiam in responsionibus faciendis per partes ipsas positionibus, sive capitulis.*

Poena duarum unciarum.

Poena eadem.

## PRAMMATICA VIII.

Ex promulgatis anno 1477.

Principales deponant per verbum *Credo*, et *Non credo*, et producantur sub termino statuto articuli.

QUinta die dilationum praedictarum utraque pars positiones, sive articulos producere teneatur, quae positiones sint simplices, et non captiosae, factum, et non jus continente, quibus infra tres dies sine praesentia Procuratoris, vel Advocati debeant partes ipsae vicissim, et sine temporis intervallo, respondere per verbum: *Credit*, vel *Non credit*; de quibus responsionibus infra duos dies continuos a die responsionis copia dari debeat, ut congnoscatur, in quibus partes ipsae, vel altera ex eis, ab onere probandi fuerint relevatae, possintque partes ipsae, vel altera ex eis infra alios tres dies, post dictam copiam datam continue sequentes, peremptorie alias positiones, vel articulos producere, quibus quarta die sequenti post dictas positiones productas, ut supra, responderi debeat, de quibus secundis responsionibus, et positionibus infra duos dies, immediate sequentes, similiter copia partibus detur, qui dies ad respondendum, et copiam accipiendum partibus cucurrisse non intelligantur, cum non conveniat, dilationem, ante responsionem positionibus factam, currere.

2. Decernentes, partem negantem calumniose factum proprium, matrimonium, filiationem, consanguinitatem, affinitatem, vel notariatum, de quibus verisimiliter notitiam habere posset, si de eis per probationes constiterit, condemnari debere pro qualibet positione negata, et probata ad poenam arbitrio Judicis moderandam, personarumque qualitate considerata;

Poena arbitraria.

quam

quam poenam in sententia Judex declarare debeat; pro quibus poenis partes habere regressum possint contra Procuratores, et Advocatos earum, si probaverint, eorum consilio talem negationem fecisse, et intelligantur eorum consilio negasse, qui praesentes fuerint contra prohibitionem praesentis Constitutionis responsionibus praedictis; et omnis positio, cui non fuerit responsum simpliciter per verbum: *Credit*, vel *Non credit*, ipso jure pro confessa habeatur, poenam vero supradictarum positionum, ut supra, negatarum, evitare possint partes, si infra tres dies post negationem eam revocaverint, et per confessionem se purgaverint.

Poena quomodo evitetur.

## PRAMMATICA IX.

Ex promulgatis anno 1477.

Eligatur Examinator non suspectus, et pro quolibet teste recipiat decem asses. Vide prag. 25. §. 25. de Officialib.

Responsionibus vicissim factis, ad examinationem testium procedatur infra dilationem, eligaturque Examinator post remissionem positionibus in continenti extra suspectos per partes tunc in promptu nominandos: quod si nominare neglexerint, Judex illum ex officio eligat, et pro mercede Examinatoris, et Magistri Actorum, in loco, ubi causa agitur, decem grana pro quolibet teste recipiantur, solvenda pro duabus partibus testium Examinatori, pro tertia Magistro Actorum, nisi aliter inter Examinatorem, et Magistrum Actorum concordatum fuerit; extra vero Civitatem, ubi litigatur, et si partes non fuerint in concordia, quod solus Magister Actorum examinet, similiter Examinator cum Magistro Actorum testes recipiat, et pro Examinatore intelligatur Ordinarius loci, et in ejus absentia, vel si praesens fuerit, et suspectus, Episcopus, vel eius Vicarius.

Hodie Examinatores ut sup. de offic. S.R.C. prag. 55.

Revocatur per pragm. 2. de suspic.

2. Item Rector majoris Ecclesiae, ubi Vicarius non esset, nisi praedicti similiter suspecti essent, quo casu praedicti sine ulla dilatione in promptu alium eligant partibus non suspectum; cum simili mercede, nisi ex eo, quia Magister Actorum tunc accedat ad aliena loca extra Civitatem majori sumptu, duae partes mercedis sunt Magistri Actorum, et tertia Examinatoris, ad rationem decem granorum, ut supra, pro quolibet teste, vel ejus mercedis, pro qua cum partibus se composuerit; ita tamen, quod compositio excedere non possit carolenos octo pro singula die, ultra expensas victus, quarum expensarum onus, ultra dictos octo carolenos, ad partes pertineat.

Idem per prag. 25. § 26. et prag. 26. §. 2. sup. de off. S.C.

Vide prag. 6. de Commiss.

## PRAMMATICA X.

Ex promulgatis anno 1477.

Etsi per Examinatorem, et Magistrum Actorum, vel eorum alterum steterit, quominus testes infra terminum examinarentur, condemnetur quilibet, per quem steterit, ad poenam arbitrio Judicis moderandam, personarum qualitate inspecta; quam Judex causae exigere non negligat, debeatque Judex ipse restituere terminum partibus culpa Magistri Actorum, vel Examinatoris decursum.

Poena arbitr.

## PRAMMATICA XI.

Ex promulgatis anno 1477.

Cursu dilationum, ut supra, finito, sive testes fuerint examinati, sive non, ipso jure in ea publicatum intelligatur, nisi partes ipsae, vel aliqua ipsarum, infra quatuor dies post

Termino elapso fit publicatio: qua facta, si petatur repulsa, concedatur item repulsa repulsae, et producantur

scripturae, ad quas impugnandum Judex parte petente terminum salvo jure pupillorũ, et ceterorum privilegiatorũ concedat.. Sed repulsa non admittitur cum clausula: Si eie indiget, ut per prag. 62 sup. de off. S. R. C.

post dictas dilationes decursas, continuo coram Judice causas allegaverint, quare dicta publicatio pro facta haberi non debeat, et maxime si allegaverit, Magistrum Actorum, qui ad testes examinandos accessisset, adhuc non fuisse reversum, quo casu Judex, pro ejus arbitrio, justa causa praecedente, ipsam publicationem retardare possit: publicatione autem facta infra dies octo processus copia partibus detur, ut amodo infra octo dies immediate sequentes Advocatus, et Procurator processum videre possint, et debeant; quibus ultimis octo diebus elapsis, si aliqua partium die sequenti repulsam petierit, ipso jure concessa intelligatur, et pro dilatione habeant medietatem primae dilationis: qua dilatione decursa, si factae fuerint probationes, intelligatur in causa repulsae publicatum. Et pro termino recipiendi copiam probatorum, et percunctandi probata per Advocatum, et Procuratorem, intelligatur statutus terminus octo dierum; post quorum decursum, si sequenti die fuerit petita repulsa repulsae, intelligatur ipso jure concessa, cum dilatione medietatis termini dati ad probandum in repulsa; quibus terminis elapsis, si in dicto termino aliquae probationes factae fuerint, in continenti intelligatur publicatum; post quam publicationem partes producere debeant omnia instrumenta, cautelas, sive scripturas, infra quatuor dies utiles, contra quos si aliquid probandum contigerit, illud fieri debeat infra terminum, arbitrio Judicis statuendum, et ordinandum; si autem post publicationem [illegible] dictum in terminis praefatis non [illegible] petita repulsa, vel repulsa re[illegible] terminus ad procedendum s[illegible] a die publicationis, [illegible] is finitis causa pro co[illegible]

In causis autem pupillorum, minorum, Ecclesiarum, viduarum, et aliarum miserabilium personarum, ultra terminos praedictos salva sint beneficia de jure, vel secundum formam Constitutionum, et Capitulorum eis concessa.

Prout sunt concess. Mulieribus minorum circa beneficia, et obscuritatem legis.

## PRAMMATICA XII.

Ex promulgatis anno 1477.

*Contigit saepe, post processus publicationem sub nomine repulsae articulos, sive positiones impertinentes poni, idem, vel de directo contrarium cum primis capitulis, continentes; unde nascitur subordinationis, et falsitatis materia*; Unde opportune providere volentes, Inhibendo mandamus, ut nullus in causa appellationis, vel in repulsis ponere habeat articulum, vel positionem impertinentem, cum ante publicationem in principali causa positae forent, nisi in casibus, in quibus beneficia, ut supra, concessa forent, et pars, quae contra fecerit, pro quolibet articulo impertinenti posito, in eadem sententia in quinque tarenis condemnetur; procurator vero duplicatam poenam solvere teneatur.

Non ponantur articuli impertinentes in causa repulsae.

Idem per prag. 30. de off. S. C.

Poena centum. Poena duorum centum.

## PRAMMATICA XIII.

Ex promulgatis anno 1477.

Conclusione facta, teneatur Magister Actorum processum in causa tactum Judici de causa cognoscenti praesentare infra octo dies a die conclusionis ordinatum in Quinterno signato per numerum chartarum, in quo dictus processus a rescripti praesentatione, vel a citatione usque ad conclusionem inclusive, appareat descriptus; ita quod unus actus ad alterum sine praepostione sequatur, cum appo-

Acta conclusa cum serie chartarum integre asportentur Judici, et terminata conserventur in Scabino. Vide prag. 1. de Act.

positione millesimi, indictionis, mensis, diei, et loci, cum descriptione personarum, scripturas praesentantium, registratione fideli dictarum scripturarum productarum, cum extractione in margine summarii cujuslibet actus; alium vero processum originalem cum scripturis, et actibus productis, et factis per partes, unde sit extractus processus, ut supra, Judici praesentandus, dicti Magistri Actorum perpetuo penes se detinere debeant, nec illum partibus, vel Judici dare debeant ad poenam falsi, sed illum penes se retineant tanquam matricem Notarii. Mandantes processum, ut supra Judici praesentandum, scribi debere per ipsos Magistros Actorum, si boni, et aperti fuerint scriptores; alias per eorum substitutum, bonis, et apertis literis substitutum, et fidelem copiam ex originali in publica forma reassumentem, sine ulla cassatione, vel interlineatura; quae si quandoque fieri contigerit, Magister Actorum in publicatione de ea mentionem facere debeat, quem processum sic reassumptum fideliter, et auscultatum cum originali concordet.

Poenâ falsi.

2. Item Magister Actorum sua manu subscribere debeat, cum appositione signi consueti, attestando manu sua scriptum, et cum originali concordare repertum, nec possit ipse Magister Actorum, vel substitutus, pro dicto processu Judici praesentando mercedem aliquam recipere. Judex vero causae processum sibi praesentatum referre, et expedire debeat juxta Pragmaticam super expeditione causarum ordinatam, eoque per ultimam sententiam finito, ipsum transmittat, perpetuo conservandum in Archivio Civitatis, ubi jura publica servari consueverunt, ad poenam privationis officii Magistri Actorum, qui in praedictis, vel aliquo ex eis contrafecerit. Prohibentes, neminem praeter Magistrum Actorum, vel ejus substitutum scribere posse citationes, vel alios actus, ad poenam unius unciae pro quolibet actu exigendam ab eo, qui contra praesentem prohibitionem tales actus scripserit.

Nihil solvatur pro asportandis actis.

Ut sup. de off. S.R.C. prag. 10. et infra eodem prag. 15.

Poena priv. off.

Poena unciae unius.

## PRAGMATICA XIV.

Ex promulgatis anno 1477.

*Post conclusionem causae, quoniam non est cognoscere, sed cognitum est;* Sub colore veritatis indagandae, vel alio quocumque colore quaesito, testes de novo examinari, ex quorum dictis causa, quae prius ex processu solemni clara apparebat, saepius in dubium revocetur per depositiones hujusmodi testium, non sine manifesta subornationis suspicione, quam non solum post conclusionem, sed etiam post publicationem legum Conditores timuerunt, omnino prohibemus etiam in nostro Sacro Regio Consilio, ne sub veritatis indagandae specie, manifesta falsitatis occasio praebeatur. Inhibentes etiam, talem testium receptionem in nostro Sacro Consilio fieri sub decreto, quod extra processum tales ponantur attestationes.

Post conclusionem non recipiantur testes, etiam ad veritatem indagandam.

Idem in S. C.

## PRAGMATICA XV.

Ex promulgatis anno 1477.

*Similiter* Mandamus, quod observetur id quod in aliis est ordinatum circa causarum expeditionem, videlicet: Ut causae primo conclusae primo expediantur, terminentur; quodque Actuarii, et Commissarii causarum die Sabbati cujuslibet hebdomadae, eas, quae in subsequenti hebdomada ex dicto ordine expediendae sunt, notare debeant, ut partes, et Advocati,

Causae primo conclusae, primo terminentur. Ut sup. de off. S.R.C. prag. 10. et 72.

cati, in quibus causis informare debent, scire possint; sed si forte aliquae causae arduae expeditionem celeriorem desiderare visae fuerint, earum discussio fiat in ultima hora, quae si plurimae sint, ipsius quoque procedatur ad conclusionem, prius chartarum ordine inspecto, atque servato.

## DECRETO DEL S. R. C.,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XVI.

Judices, qui paritatem diriumunt, possunt ab utraque sententia discedere.

SUborta difficultate in Sacro Regio Consilio, an ii, qui Judices fuerint adjuncti in causis, in quibus fuit paritas votorum, debeant inhaerere uni ex dictis votis; vel possint vota dare differentia ab omnibus votis praedictis, in quibus paritas exstitit?

*Die secundo mensis Junii 1610. Neapoli.*

COngregato dicto Sacro Consilio pro decisione difficultatis praedictae, habitaque matura discussione super ea, intervenientibus subscriptis, videlicet Magnifico, et Circumspecto Domino Joanne Sances de Luna Regio Consiliario, et Pro-Praesidente, ac Magnificis Regiis Consiliariis Fabio Riccardo, Felice de Januario, Carolo Tappia, Jacobo de Franchis, D. Aloysio Xarava, Marco-Antonio Morra, Didaco Paresa, Aloysio de Valcarcel, Rodorico Aibar, Joanne-Andrea Georgio, Ambrosio Santiago de Villalobos, Didaco Salines, et Caesare Alderisio.

Fuit per idem Sacrum Regium Consilium communi voto declaratum, posse dictos adjunctos in causis praedictis, in quibus fuerit paritas votorum, et singulorum ipsorum, dare eorum vota, pro ut melius de jure eis videbitur, absque obligatione adhaerendi uni seu alteri ex votis datis per alios Judices, qui prius votaverant. Hoc suum. *Don Joannes Sanchez de Luna Pro-Praeses. Fabius Riccardus. Felix de Januario. Carolus Tappia. Jacobus de Franchis. D. Aloysius Xarava. Marcus-Antonius Morra. Didacus de Paresa. Aloysius de Valcarcel. Rodoricus de Aibar. Joannes-Andrea Georgius. Ambrosius Santiago de Villalobos. Didacus Salines. Caesar Alderisius. Annibal Cesarius Secretarius.*

## PRAMMATICA XVII.

Primum beneficium post notificatam publicationem infra triginta dies patatur, et secundum, si non adest publicatio, infra alios dies 30. a die conclusionis.

PErchè una delle cause, per le quali si dilatano tanto in questo Regno le liti, e le determinazioni di esse, procede dal modo, che finora si è osservato, di dimandare, e concedersi i termini *ad probandum* per via di restituzione, che si dice *primo*, e *secondo beneficio*, a' luoghi, ed alle persone privilegiate; essendosi in alcune di dette liti fatti precetti a tali privilegiati, che dimandino detti beneficj prima di precludersi la via di dimandarli; per rimediare a tali inconvenienti, ed abbreviare, quanto sia possibile, il corso di dette liti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, per la presente Prammatica stabilire, ed ordinare, come „ Stabiliamo, ed ordiniamo, che da quì „ in avanti, tanto in questa Fedelissima Città, quanto per tutto il „ presente Regno, qualsivoglia Università, o luogo, minore, od altra „ qualsivoglia persona, a chi in questo „ detto Regno spetti, o sia solito „ concedersi detto primo, e secondo „ beneficio *ad probandum*, tengano „ obbligo di dimandare il primo beneficio fra il termine di trenta dì, „ do-

" dopo fatta, ed intimata legittimamente la pubblicazione nella causa, essendo fatte pruove in essa; e non essendo fatte, corrano dal dì, che sarà fatta la conclusione, ed intimata, senza che vi sia necessario far decreti, nè monizioni, perchè lo dimandino: e non dimandandolo fra il detto termine di trenta giorni, restino esclusi di poterlo più dimandare, nè anche per via di restituzione *in integrum adversus* il pregiudizio di non averlo dimandato in tempo, ma solo resti loro il ricorso per poter dimandare il secondo beneficio fra il termine di altri trenta dì *immediate* seguenti; quali decorsi senz' aver dimandato detto secondo beneficio, loro resti preclusa la via di poterlo più dimandare in modo alcuno; e dimandandosi alcuno de' detti beneficj in tempo abile, vogliamo, che si conceda nella forma, e col termine, che finora si è osservato, con osservarsi però le Regie Prammatiche rispetto alla pena stabilita contra quelli, che non si fossero valuti del detto beneficio dimandato, e loro conceduto, nè in quello avessero fatto alcune pruove: ed a rispetto delle cause pendenti, nelle quali sia elasso il termine della pruova, e fatta già pubblicazione delle pruove fatte, o la conclusione, non essendo fatte pruove, come di sopra, il termine de' detti beneficj abbia da correre in Napoli dal dì della pubblicazione della presente Prammatica, e nel restante del presente Regno fra trenta giorni dalla detta pubblicazione fatta in Napoli decorrendi." Ed acciocchè della presente Prammatica si abbia da tutti notizia, e non se ne possa allegare ignoranza; Ordiniamo, che si pubblichi tanto in questa detta Città, quanto per lo presente Regno, e s'affigga il traslatato d'essa *in valvis* de' Regj Tribunali di questa detta Città. *Datum Neapoli Die 27. mensis Maii 1621. El Cardenal Zapata. Vidit Constantius Reg. Vidit Valenzuela Reg. Vidit Ursinus Reg. Salazar Secret. In Pragm. 1. fol. 39.*

Prag. 31. de off. S. R. C. est aucta poena ad duplum per prag. 6 de dilat. §. 6.

Die 27. Maii 1621. El Cardenal Zapata.

## PRAMMATICA XVIII.

### Ex gratiis concessis anno 1737.

Jus Regni servandum quoad denunciationes et accusationes anonimas.

ITem, perchè si è andato introducendo un pessimo abuso nelle Udienze Provinciali, ed altre Corti Regie, che si ricevono memoriali ciechi; ed in virtù di essi si procede ad informazioni, e carcerazione, onde si dà luogo a' Calunniatori di strapazzare i fedelissimi sudditi di V. M. Perciò supplicano ad ordinare l'esatta osservanza delle leggi comuni del Regno, che l'accusatore, o denunciante palesi il suo nome in iscritto, e si obblighi sotto certa pena a provare tra conveniente termine la sua accusa, o denuncia, altrimenti questa in modo alcuno non si riceva. *Placet servari Jus Regni.*

## PRAMMATICA XIX.

CAROLO BORBONIO Rege. Ordinis, et formæ Judiciorum generalis Instauratio.

TRa le cure principali del nostro Real Animo sempre intento al maggior bene, ed utilità de' nostri amati, e fedeli vassalli, sin dal principio del nostro Dominio è sempre mai stata quella d'indagar tutt'i mezzi, che a tal fine condur potevano; e dar quelle provvidenze, che facilitassero la felicità de' Popoli, e fossero conformi alla giustizia, ed all'equità. E perchè tra gli espedienti dalla nostra Real Mente considerati, come più proporzionati per conseguire intento sì giusto, ci è paruto quello di stra-

sradicar gli abusi, e le dilazioni, che la versuzia de' litiganti ha saputo introdurre ne' Tribunali per eternar le cause, deludere la giustizia, impedir il suo corso, e danneggiare il Pubblico; al che molto ha contribuito l'essersi poste in dimenticanza, ed in disuso le Prammatiche, che in varj tempi provvidamente si son pubblicate, dando anche luogo alle interpetrazioni, ed a' cavilli, donde sono seguiti i gravi inconvenienti, che si sperimentano, l'infinite gravezze, che il Pubblico, ed i particolari soffrono, come calamità intollerabile: Per tanto abbiamo stimato per ora colla presente Prammatica, da valere in ogni tempo, rinnovare non meno alcune delle antiche, le quali per la malizia de' litiganti, o per la corruttela de' tempi non hanno l'osservanza, che spiegar le medesime, ed adattarle alle circostanze del tempo presente, con accrescimento, o moderazione di pena; ed anche dar altre provvidenze speciali sopra cose non considerate in tempo della promulgazione delle medesime: con restar però ferme, e nel loro vigore tutte le Prammatiche, i Bandi, i Decreti generali, ed ogni altro ordinamento fatto intorno a simiglianti materie, fuorchè in quello, che colla presente Prammatica venisse rivocato, derogato, corretto, moderato, o aumentato. Riserbandoci in avvenire di moderare, o aumentare le presenti nostre deliberazioni, secondo che il tempo, e la sperienza ci faranno conoscere, che faccia di mestiere per lo pubblico universal beneficio. Incaricando a tutt' i nostri Ministri, e Magistrati a concorrere secondo il loro dovere a questo nostro giusto fine; e seriamente invigilare, ch' esattamente si osservino, con risecar le dilazioni, sveller gli abusi, e far che non ritrovino rifugio i litiganti ne' loro rigiri, e malizie, onde rendonsi immortali le liti, e resta snervato il vigor della giustizia.

## §. I.

I. E Primieramente avendo considerato* l'inconveniente, che deriva dal riceversi ne' Tribunali di questa Capitale tutte le cause indefinitamente in grado di gravame, anche per picciolissime somme, con sospendersi fino alla discussione de' gravami medesimi l'esecuzione de' Decreti prima interposti, e 'l proseguimento della lite; tutto che colla Prammatica 7. *de officio S. R. C.* emanata in tempo dell' Imperador Carlo V. da D. Pietro di Toledo allora Vicerè in questo Regno a' 3. di Aprile del 1540. venisse disposto, che le cause di cento ducati a basso delle Udienze di Calabria, di Terra d'Otranto, di Bari, di Abruzzo, e della Basilicata, e di ducati cinquanta a basso dell' altre Provincie, in caso di gravame, dovessero trattarsi nelle Regie Udienze, ed ivi terminare. Per tanto avendo riguardo alla condizione del tempo presente, stabiliamo, ed ordiniamo, che da oggi in avanti non si possa produrre appellazione ne' Tribunali di Napoli dalle Provincie di ambedue le Calabrie, di Terra d'Otranto, di Bari, d'ambedue gli Abruzzi, e della Basilicata nelle cause, che non eccedano la somma di ducati 200., e dall' altre Provincie più vicine la somma di ducati 100., o sia in danaro, od in valore di roba, che si è dedotta in giudizio, regolandosi le somme, non già dal solo capitale, o sorte; ma dal capitale, sorte, e dalle terze. E che solamente possa portarsi l'appellazione dalle Corti inferiori nelle Regie Udienze Provinciali; per lo di cui effetto non si possa da' Tribu-

* E Provinciis Calabriae, Apuliae, Aprutinae, et Basilicatae non provocetur ad Tribunalia Urbana, nisi lis ultra ducatos biscentum aestimetur: E ceteris vero Provinciis ultra summam ducatorum centum.

 bu-

bunali di Napoli ordinare nelle cause di dette somme la trasmissione degli Atti *pro recognitione gravaminum* ne' Decreti interlocutorj, od in que', che han forza di diffinitivo; ma si bene dopo che tali cause saranno decise dalla Regia Udienza, si possa produrre l' appellazione in questi Tribunali *quoad actum devolutivum, et non suspensivum*, con darsi la pleggeria in dette Regie Udienze in caso di retrattazione, la quale debba correre a carico de' Proprietarj delle Mastrodattie rispettive. Il che s' intenda per le cause, che di loro natura ammetterebbero appellazione *tam quoad actum devolutivum, quam suspensivum*; ma per quelle poi, che *de jure* non ammettono appellazione, se non *quoad actum devolutivum tantum* per qualunque somma, che sia la causa, restino in piedi le disposizioni delle leggi così comuni, come municipali.

Audientia Provincialis a decreto non diffinitivo provocationem non admittat a Curiis localibus, nisi gravamina quae fuerint, proponantur.

II. In oltre Ordiniamo, che dette Regie Udienze nel caso di gravame de' Decreti interlocutorj, o che han forza di diffinitivo interposto dalle Corti inferiori, non possano inibir le medesime *pro recognitione gravaminum*, senza che si spieghino distintamente, quali sieno i gravami. Ed all' incontro le Corti inferiori, non ostante che siasi interposta l' appellazione da' Decreti interlocutorj, o che han forza di diffinitivo, possano continuare a procedere fino a tanto che non sarà loro notificata l' inibitoria delle Regie Udienze: eccettuandosi però in tutt' i detti casi quelle cause, nelle quali vi sia interesse di persone privilegiate, o per legge comune, o municipale, i di cui privilegj s' intendano rimaner fermi, illesi, ed intatti. Volendo ancora, che non sia fatta alcuna innovazione nelle appellazioni, che s' interporranno in vigor de' privilegj di quelle giurisdizioni, le quali tengano prime, seconde, e terze istanze. E finalmente vogliamo, che quanto di sopra vien disposto debba avere il suo effetto, ed osservarsi, ed eseguirsi da' Tribunali, e da' Giudici, ancorchè dalle parti non si opponesse l' inappellabilità, o pure che le medesime o tacitamente, o espressamente, consentissero nell' appellazione. E ciò vogliamo, che si osservi per ora, fino a tanto che la sperienza, e 'l tempo ci diano a conoscere, se faccia bisogno d' ulterior provvidenza.

In litibus servitutum quando admittatur appellatio quoad actum devolutivum, quando quoad actum devolutivum, et suspensivum.

III. Ed a fine di togliere l' inconveniente, che forse potrebbe nascere dal rimettersi ad arbitrio del Giudice il decidersi a chi si debba ricorrere per l' appellazione, o gravame nelle cause di servitù; Ordiniamo, che in tutte le cause di servitù di aspetto, prospetto, sasine, aperture, *projectus, stillicidii, actus itineris, et viae*, ed altre simili, che si possono ritrattare, o per lo corso del tempo non si rendono irretrattabili, si debba indistintamente dar l' appellazione *quoad actum devolutivum* solamente; ma negli altri generi di servitù *quoad actum devolutivum, et suspensivum*. A riguardo delle quali cause il Giudice di prima istanza dovrà decider la somma, o sia la valuta di ciò, che vien controvertito, e quando questa non ecceda i 200., o 100. ducati, secondo la disposizione del precedente Capitolo, debba precisamente produrfi l'appellazione all' Udienza Provinciale, senza esser permesso di produrla ne' Tribunali di Napoli. Per quanto però tocca alle cause, che oltrepasseranno le dette somme, sia in libertà delle parti gravarsi dove loro parrà.

Advocati Fisci in suffragia in causis civilibus.

IV. Inoltre, acciocchè le cause di sopra espresse si possano nelle Regie Udienze con maggior accerto della giustizia decidere, Ordiniamo, che nelle

nelle medesime cause debba avere il voto, così il Preside, qualora fosse Togato di esercizio, come anche il Fiscale; e nel caso che si facesse parità, ritorni a trattarsi la causa, entrando per Aggiunto a dirimerla l' Avvocato de' Poveri di quell' Udienza; e quando costui si dasse per sospetto, entri a votare in suo luogo alcuno de' più abili di quei Dottori, che parrà al Tribunale, o alla maggior parte de' Votanti. E volendosi portar rimedio di nullità, o di restituzione *in integrum*, debba prodursi nelle stesse Regie Udienze.

Auditores Provincialis Audientiae domi decreta quando edere possint.

V. Di più Vogliamo, che gli Uditori Commessarj abbiano la facoltà di provvedere *domi* nelle cause esecutive, e negli atti ordinatorj; e portandosi dalle parti gravami de' detti Decreti, abbiano questi a riferirsi nel Tribunale dell' Udienza. A riguardo però degli atti ordinatorj, confermato che sarà dall' Udienza il decreto fatto *domi* dal Commessario, non competa alle parti più rimedio di appellazione, nullità, o restituzione *in integrum*: Ed essendo tutt' i Ministri in residenza debbano votar tutti nelle cause mentovate; ma qual' ora ve ne mancasse alcuno, basti, che vi sia il numero opportuno di tre Votanti.

Locorum Piorum Delegatus committat Subdelegatis in Provincialibus Audientiis.

VI. Volendo anche provvedere alla celere spedizione delle cause de' Luoghi Pii, Ordiniamo, che i Delegati de' medesimi debbano destinare per Suddelegati *in partibus* Ministri delle Regie Udienze, i quali possan procedere solamente in quelle cause de' Luoghi Pii, che sono in quella Provincia: Eccettuando però solamente da questa determinazione la Provincia di Terra di Lavoro, nella quale vogliamo, che abbiano a procedere i Delegati medesimi residenti in questa Capitale, salva la ragione alle parti d' appellare *prout de jure*.

Tribunalium ordinariorum Jurisdictio in cognitionibus caussarum.

VII. Stabiliamo, ed ordiniamo, che tutte le cause così Civili, come Criminali, o miste di quali si sieno persone addette a qualsisia Tribunale, tanto della Real Camera di S. Chiara, del Sacro Regio Consiglio, della Regia Camera della Sommaria, del Regio Grassiere, e della G. C. della Vicaria, quanto di ogni altro, niuno affatto eccettuato, debbansi riconoscere indistintamente da' Tribunali ordinarj; eccetto quelle cause però, che nascessero da mancanza nell' officio, che ciascuno sta professando in taluno de' suddetti Tribunali: Volendo solamente, che a questa legge non sieno suggetti coloro, a' quali ne' contratti già fatti, e solennizzati prima della pubblicazione formale della presente Prammatica, sta specialmente promesso il godimento del Foro di qualcheduno de' suddetti Tribunali, durante però il tempo convenuto ne' mentovati contratti solamente; elasso il quale s' intendano tutti compresi nella regola generale. Ed ordiniamo, che per l' avvenire non si possano concedere, o accordare somiglianti esenzioni di Foro nelle offerte, o contratti, che si celebreranno di vendita, o di affitti di uffizj, o di quali si sieno altri corpi, ed effetti della Regia Corte, senza nostro espresso ordine, con cui si deroghi alla presente determinazione.

Provisiones Tribunalium Urbanorum per mensem circumscribuntur.

VIII. Per ovviare alle frodi, che dalle parti si commettono nel Regno, presentando le provvisioni spedite da' Tribunali di questa Capitale dopo il decorso di molti mesi, in tempo che le cause sono forse mutate dallo stato primiero, Ordiniamo, che da qualsisia Corte, od Udienza del Regno non si debba dar esecuzione alle provvisioni spedite da qualsisia Tribunale, o Ministro di questa Capitale, se mai queste si presentassero dopo

scor-

scorso un mese decorrendo dal dì della spedizione delle dette provvisioni fattane in Napoli.

Delegati Vectigalium procedant in caussis executivis rationum ejus vectigalis.

IX. Ordiniamo, che i Delegati di tutti gli Arrendamenti non possano procedere se non solamente nelle cause esecutive dell' Arrendamento medesimo, non già in quelle de' particolari, i quali contrattano, o contengono sopra le specie soggette a quell' Arrendamento; sempre però, che in quelle l'Arrendamento non sia principalmente interessato.

In nunciatione novi operis, delator depositum faciat ducatorum decē, et infra mensem procuret relationem Tabularii, quo elapso liceat actori jure suo uti.

X. In tutte le cause *nunciationis novi operis*, che si trattano in questa Città, debba dalla Parte, che *nunciat novum opus*, o porta qualsisia impedimento, prima farsi il deposito di ducati diece, e questo fatto, e non altrimenti, potrà il Giudice far il decreto di *Fabricatores desistant etc.*, con ordinarsi nello stesso decreto, che il Tavolario riconosca della sussistenza dell' impedimento, e ne faccia relazione; la quale la Parte denunciante debba proccurarla tra lo spazio di giorni trenta decorrendi da momento a momento dal giorno, in cui s' interpone il decreto, qual termine elasso, s' intenda *ipso jure* tolta l' inibizione, senza esservi bisogno di altro decreto. E da' decreti interposti in tali cause, od a dirittura dal Sacro Consiglio, o pure dalla Gran Corte della Vicaria confermati dal Sacro Consiglio, e da qualsisia altro Tribunale Collegiato, vogliamo, che non si possa dalle Parti produrre altro rimedio, anche di restituzione *in integrum*, se non solamente quello delle nullità, osservata la forma prescritta dalle leggi del Regno. A rispetto però delle cause di simil natura, che sono fuori di questa Città, e si trattano nelle Regie Udienze, o nelle Corti inferiori del Regno, il deposito sia di ducati sei, di minore, o maggior quantità ad arbitrio del Giudice, da regolarsi dal valor della cosa, della quale si contende. E siccome per le cause di questa Città si ordina, che il Tavolario riconosca, e faccia relazione, così per queste si dica nel decreto, che gli Esperti riconoscano, e facciano relazione.

In judiciis executivis duo sint praecepta.

XI. Che ne' giudizj esecutivi non si possano ordinare più, che due precetti, ed indi si venga alla spedizione, ed alla consegna delle lettere esecutoriali; E l' istanza di contrario imperio non essendosi prodotta avverso il primo precetto, non si possa più produrre dopo che sia fatto il secondo precetto, colla clausola *praecise, et peremptorie*, restando però fermi i gravami, che si possono produrre nel Sacro Consiglio.

Lites Protomiseos executive agantur.

XII. Tutte le cause di retratto *jure congrui*, o per la consuetudine di questa Città, o per la Constituzione *Sancimus*, ordiniamo, che da oggi in avanti si debbano decidere senza termine, *et via executiva* colle relazioni de' Periti, se non in alcuni casi, ne' quali fosse il termine necessario, il quale debba esser sommario, rimettendo il darsi il suddetto termine sommario ad arbitrio del Giudice.

Stipulationibus praetoriis non admittatur exceptio.

XIII. Avverso le obbliganze *penes acta* incusate non si ammetta qualsisia eccezione, *nisi facta reali solutione*. E dopo la spedizione delle lettere esecutoriali per polizze bancali non sia inteso il debitore, *nisi in vinculis, vel facto deposito*; rinnovando, e confermando a tal effetto tutte le Prammatiche da tempo in tempo sopra ciò emanate, che inviolabilmente debbano osservarsi.

Praeventiones moderantur.

XIV. E per ovviare a tanti abusi introdotti da' debitori nelle prevenzioni, che da essi si formano avver-

so

so delle pubbliche scritture per dilatare il pagamento, ordiniamo, che si osservi inviolabilmente il disposto nella Prammatica *de praeventione moderanda*; E non militando la prevenzione, si esiga irremisibilmente la pena: Ed all' incontro conoscendosi dal Giudice, che la prevenzione sia calunniosa, od opposta per dilatare, debba ordinare il deposito del debito, non ostante detta opposizione.

Conventionum quae probatio?

XV. Per quanto poi tocca le convenzioni, e soddisfazioni, confermando quel che intorno a questa materia si trova disposto nella Prammatica del 1738., per maggior chiarezza, e spiega della medesima Ordiniamo, che non si possa allegare qualsisia convenzione, o soddisfazione per qualsisia causa, senza presentarsi dal debitore od una scrittura pubblica, od una partita di banco, od altra scrittura privata del Creditore, autenticata da pubblico Notajo, nelle quali si esprima, e si contenga chiaramente la convenzione passata col debitore; ed allegandosi senza le dette circostanze, debba il debitore prima pagare ciò che debbe, e seguito che sarà il pagamento, si possa poi dare il termine a provare la detta eccezione; nel qual caso il creditore nell' atto di ricevere il danaro, debba dar pleggeria, od altra idonea cautela ad arbitrio del Giudice, di restituire l' esatto, veduto l' esito del termine.

Ratio judicii rescissorii contractus.

XVI. Affinchè le parti possano avere altra strada da poter rescindere i contratti con via esecutiva negli stessi casi, ne' quali può loro appartenere l' azione della liquidazione, Ordiniamo, che la rescissione de' contratti possa farsi senza termine ne' casi *tantum*, in cui si tratti di obbligo *de facie ad faciem* circa i pagamenti, o delle terze, o degl' interessi, i quali non facendosi da' debitori ne' tempi stabiliti, possano i Creditori dimandare il pagamento, così del capitale, che delle terze, della sorta, che dell' interesse, con ordinarsi da' Giudici: *Infra dies viginti solvant* così il capitale, come le terze; *Verum si infra eundem terminum solverint tertias, supersedeatur a solutione Capitalis, alias dicto termino elapso, exequatur Decretum* tanto per lo capitale, che per le terze; E che sieno tenuti i debitori pagare al Fisco la pena del cinque per cento, non soddisfacendo nel detto termine stabilito le terze, o l' interesse. Vogliamo però, che l' accennato Decreto debba notificarsi *personaliter* al debitore dal portiere coll' intervento dello Scrivano della causa, quando la notificazione debba farsi in questa Capitale; e nel Regno per mano di pubblico Notajo coll' intervento dell' Attuario del luogo. Nel caso però, che notificato il precetto, volesse il debitore dare il contratto per rescisso, Ordiniamo che non debba pagare la pena, restando salve l' eccezioni di giustizia, che potrebbero competergli avverso il debito.

Modus relationes habendi in Tribunalibus.

XVII. E perchè potrebbero dar motivo di ritardamento al disbrigo delle cause le relazioni, che si fanno da' Commessarj in Ruota più lunghe di quel che il bisogno richiede, e le prolazioni de' voti; Ordiniamo, che intorno a ciò si debba esattamente osservare quel che sta disposto nelle Regie Prammatiche su tal proposito emanate.

Commissariorum controversiae intra sex dies proponantur.

XVIII. In ordine alle questioni de' Commessarj si debbano proponere tra lo spazio di sei giorni tra presenti, e di giorni trenta tra gli assenti, decorrendi dal giorno della notificazione fatta al Proccuratore, od al Principale.

XIX.

Nullitates ordinis judiciarii.

XIX. Ordiniamo, che le nullità, che si presentano riguardo all' ordine avanti il Decreto diffinitivo, o sentenza, non si possano ricevere, se non precedente il deposito di carlini quindici in Vicaria, e di ducati sei nel Sacro Regio Consiglio, e Regia Camera della Sommaria, qual deposito, qualora la nullità regge, si debba restituire alla parte, ma non reggendo, debba liberarsi in beneficio del Regio Fisco, senza che per lo medesimo possa dirsi dalla Camera Reale di S. Chiara, nè dal Sacro Regio Consiglio, o dalla Regia Camera della Sommaria: *Ex causis restituatur depositum*.

Si non privilegiatus inhaerere gravamini a Privilegiato proposito velit, intra dies decem agat.

XX. Le persone non privilegiate, che nel giudizio volessero inerire al gravame prodotto dalla persona privilegiata debban farlo tra lo spazio di giorni dieci decorrendi dal dì, che sarà stato prodotto il gravame suddetto, non ostante qualsisia ignoranza, che si allegasse da colui, che vuol inerire; quali elassi, non possa più valersi di tal beneficio.

Adversus decreta domi a Commissariis edita, semel procedatur.

XXI. De' Decreti interlocutorj, che si fanno in casa da' Commessarj per gli atti ordinatorj, che riguardano la compilazione del giudizio, *quocumque abusu sublato*, non se ne possa produrre se non che un solo gravame nel Tribunale; di maniera che, o si confermi, o si rivochi il Decreto fatto in casa del Commessario, non sia lecito alle parti, nè di reclamare, nè dire di nullità.

Positionum moderatio.

XXII. Quantunque le posizioni siensi introdotte per rilevare il reo dal peso di provare; niente di meno perchè l' esperienza ha fatto conoscere, che le parti non se ne valgano ad altro oggetto, che per dilatare il corso della causa; Ordiniamo perciò, che la deposizione del Principale sopra le posizioni in qualunque parte del giudizio si domandi *tam ante, quam post litem contestatam*, non venga ad impedire il corso del giudizio in qualunque stato si faccia la domanda, ancorchè si facesse prima del termine. Però sia tenuto colui, che dee deponere, far la sua deposizione fra lo spazio di giorni dieci, e non ritrovandosi il Principale *in loco judicii*, debba farla il Proccuratore costituito *in actis*, ancorchè non avesse mandato speciale *ad causam*, o mandato specialissimo *ad sic, et sic respondendum*.

Actio circa usum sublata.

XXIII. Per estinguere affatto anche le dilazioni, che derivano dalle tante domande, che si fanno delle dichiarazioni *circa usum*, vogliamo, che da oggi in avanti non si possa più domandare detta dichiarazione, mentre quell' azione, che si potrebbe acquistare alla parte contraria con detta dichiarazione *circa usum*, vogliamo, che s' intenda immediatamente acquistata colla presentata della scrittura medesima, ancorchè la presentata si faccia dal Proccuratore, che non abbia mandato a far detta dichiarazione *circa usum*; per lo di cui effetto dagli Scrivani di qualsisia Tribunale non si debba ricevere alcuna Scrittura senza farvisi la presentata, sotto pena di privazione di officio, ed altre ad arbitrio del Tribunale.

In examinandis Testibus suspicio quomodo proponatur?

XXIV. Per l' esame de' testimonj, che si commettono *in partibus*, non si possano dalle parti dar per sospette più di tre Corti; e dandosene più del detto numero, non sia tenuto il Giudice ammettere la sospezione.

De Testium repulsa.

XXV. Restando fermo il termine alla ripulsa de' testimonj; vogliamo, che si debba togliere il secondo termine, cioè quello di ripulsa della ripulsa, rimanendo alle Parti la facoltà di esaminare nel primo termine di ripulsa i testimonj, per elidere le op-

opposizioni, che da colui, che domanda il termine della ripulsa, si potranno fare in riguardo alle persone esaminate nel termine; dovendo essere obbligato quello, che domanda il termine della ripulsa far la nomina de' suoi testimonj, e notificare alla Parte contraria gli articoli, che contengono le cause della ripulsa, affinchè l' altra parte possa in questo termine esaminare i suoi testimonj, giacchè questo termine di ripulsa non riguarda altro, se non che le persone de' testimonj esaminati; E perciò non si debbano ammettere articoli direttamente contrarj a ciò, che la Parte avversa ha articolato, e provato nella causa principale: Per lo di cui effetto gli Scrivani respettivamente delle cause sotto pena di carcerazione debbano far riconoscere i suddetti articoli da' Commessarj, per attendere da' medesimi l' ordine, se si abbiano da ammettere, o ributtare.

Terminus secundi beneficii sublatus.

XXVI. Rimanendo fermo il termine del primo beneficio, stabiliamo, che si debba togliere affatto il termine del secondo beneficio, che si concede alle persone, ed a' luoghi privilegiati. E se mai dall' Amministratore, o Procceuratore di dette persone privilegiate per loro colpa non si facesse pruova nella causa principale, debbano essi esser tenuti alla rifazione de' danni in beneficio delle medesime, anche per esecuzione di ciò, che si dispone nella Prammatica 38. *De offic. S. R. C.*; anzi domandandosi la ripulsa nel suddetto termine del primo beneficio, e non facendosi prova, debba chi la domanda pagare la pena di ducati 24.

Termini duo tollantur.

XXVII. Considerandosi per inutili tanto il termine *ad concomitandum*, che *ad impugnandum*; Ordiniamo, che così l' uno, come l' altro si debbano togliere: con che però il Giudice debba aver ragione delle scritture, che dalle parti si presenteranno *pro ut de jure*.

Quae acta etiā tollantur.

XXVIII. Per l' istesso effetto vogliamo, che da oggi in avanti nelle compilazioni de' giudizj si tolgano gli atti *ad concludendum*, *et conclusio*, e l' atto *ad publicandum*; restando solamente fermi gli atti della pubblicazione, e della monizione: quali atti di pubblicazione, e monizione si debbano anche fare ne' termini di ripulsa, e del primo beneficio: con che però dal Decreto della pubblicazione, che si fa dal Commessario in casa, non si possa produrre alcun rimedio.

In causis Fideicommissariis.

XXIX. Nelle cause di Majorato, o Fedecommesso, essendosi interposto il Decreto, o la Sentenza col Possessore del Majorato, o Fedecommesso senza collusione coll' avversario, non possa il Curatore portare rimedio alcuno, rimettendosi all' arbitrio del Tribunale il vedere, se vi sia stata, o no collusione.

Semel causa oretur.

XXX. Considerandosi parimente, che contribuisca molto al ritardamento del disbrigo delle cause il parlare, che fanno in Ruota gli Avvocati per molte mattine; Proibiamo, espressamente, che non possano gli Avvocati parlare in Ruota più di una sola mattina, cioè una l' Avvocato dell' Attore, ed un' altra quello del reo. E se mai non bastasse il tempo per appurare i fatti, o per finir di discorrere *in jure*, resti in arbitrio delle Parti di andare informando i Ministri per le case, potendosi solamente dispensare ad una tal disposizione dal Capo del Tribunale, o di chi presiede nella Ruota, col consenso della medesima Ruota, qualora la causa fosse grave, e che meritasse una più lunga discussione in Ruota.

Ne per processus habendos lis moretur.

XXXI. Volendo ovviare a tutti gl' inconvenienti, che derivano dalla pre-

prestatura de' processi, che si fa alle parti contra il disposto dalle Prammatiche 53., e 79. *De officio S.R.C.*, così in ordine alle falsità, che dalle parti il più delle volte si sogliono commettere ne' processi, come per togliere l' impedimento decorso della causa per motivo, che detti processi si trovano in potere delle parti collitiganti; Ordiniamo perciò, che per gli atti si dovranno fabbricare da ora in avanti, e dopo la pubblicazione della presente ne' Tribunali, e nelle Corti di questa Fedelissima Città, tanto per le liti introdotte, quanto per le liti da introdursi, dovendosi presentare petizione, od altra scrittura di qualunque specie per qualsisia causa, debbano così l' attore, come il reo presentare unitamente colle scritture originali una copia delle medesime, per formarsi due processi consimili, cioè uno delle scritture originali, e l' altro delle copie; restando a peso degli Scrivani di accludere in questo tutte le copie de' Decreti, delle notificazioni, presentate, repliche, ed altro, che vi sarà nel processo originale cogli stessi fogli, col confrontare tutte le copie delle scritture, che si presentano; ed una tal copia così formata sia lecito improntare alle parti collitiganti, alle quali giammai per qualunque causa si possa dare in mano il processo originale, dovendo questo restar sempre nella banca, sotto pena allo Scrivano di privazione di officio, ed altre ad arbitrio del Tribunale. Nè per la costruzione di detti duplicati processi si possa esigere da' Scrivani, e Mastro d' atti un duplicato diritto, ma solamente quell' istesso, che presentemente si esige per la costruzione del processo originale; essendo solamente lecito agli Scrivani esigere per la copia degli esami, e per la copia de' processi, che si trasmettono in questi Tribunali dalle Corti del Regno grana due a foglio, di righe ventidue per ciaschedun foglio, da quella parte, che presenterà l' esame sotto pena di privazione di officio; E che non possa ritardarsi il corso della causa, ancorchè si ritrovasse improntata alle parti la copia del processo, mentre col processo originale, che resta nella banca potrà tirarsi avanti il giudizio, e poi portarsi espediendo in casa del Commessario.

*Scribarum familia uni tantum Tribunali addicatur.*

XXXII. Ordiniamo, che così gli Scrivani di Vicaria, come tutti gli altri di qualunque Tribunale non possano esercitare l' istesso officio, o essere addetti al servizio di due, o più Tribunali; ma tra lo spazio di giorni quindici dopo la pubblicazione della presente debbano dichiarare *penes* del Segretario di ciaschedun Tribunale *respective*, a qual Tribunale debbano servire, affinchè eligendone uno di essi, possa provvedersi l' officio, che verrà a restar vacuo nell' altro Tribunale.

*Temerarius litigator damna passis sarciat.*

XXXIII. Per raffrenare le tante ingiuste liti, che s' introducono ne' Tribunali senza ponderarsi dalle parti, se l' assiste, o no la giustizia, ma solo, per defatigare i litiganti, e ricavarne qualche profitto; Ordiniamo perciò, che tutti coloro, che avranno litigato, e succumbito, debbano in qualunque Tribunale tanto per le cause esecutive, quanto per le ordinarie pagare irremisibilmente le spese di tutti due i giudizj, alle quali nell' istesso decreto diffinitivo, o sentenza debbano essere condannati, o pure dal pagamento delle medesime essere assoluti. Per le quali spese, fatto che avrà il decreto passaggio in cosa giudicata, dallo Scrivano della causa con tutta la celerità se ne debba formare il calcolo, avverso del quale si debba ammettere una sola revisione, senza poter-

tersi produrre altro gravame, se non solamente quello delle nullità col deposito.

*Feriarum moderatio.*

XXXIV. Considerandosi da Noi, che le Ferie, che si chiamano estive, le quali cominciano da' 14. del mese di Luglio, e per antica consuetudine han soluto durare sino a tutto il mese di Ottobre sieno affatto inutili; e che in vece di sollecitare, contribuiscano molto al ritardamento del disbrigo degli affari; Ordiniamo perciò, che restando ferme dette Ferie solamente a riguardo del beneficio, che per le medesime godono i debitori, ed i rei assenti; ad oggetto, che questi non sieno obbligati di presentarsi col pericolo della vita per la mutazione dell' aere: del rimanente i Tribunali debbano reggersi continovamente in tutte le giornate, che non sieno feriali, come si pratica negli altri tempi dell'anno, procedendosi anche alle compilazioni de' termini ordinarj. Ed all' incontro, affinchè non meno i Ministri, che gli Avvocati, e le parti litiganti possano avere qualche respiro dalle loro continovate applicazioni, per poterle poi dopo un competente respiro ripigliare con maggior vigore; Vogliamo, che le Ferie debbano principiare dal primo dì del mese di Ottobre, e durare sino a' 15. del mese di Novembre *inclusive*, senza che in detto tempo si reggano affatto i Tribunali; e sia lecito a' Ministri di poter andare a villeggiare in que' luoghi, che meglio loro piaceranno: restando però in Città due Giudici Civili, e due Criminali, in giro, da destinarsi dal Reggente della Gran Corte della Vicaria per le cose ordinarie correnti, e premurose, che non patiscono dilazione.

## §. II.

*Per la Real Camera di S. Chiara.*

*Controversiae Tribunalium intra 40. dies proponantur.*

I. Vogliamo, ed Ordiniamo, che tutte le questioni de' Tribunali non si possano proporre, se non che fra lo spazio di dieci giorni tra presenti, e fra lo spazio di quaranta giorni tra gli assenti, numerandi dal dì della notificazione fatta alle parti, o loro Procuratore nel Tribunale, dove s'è cominciato a procedere; quali quistioni si debbano proporre colla sottoscrizione de' Procuratori, affinchè ritrovandosi ne' memoriali sorrezione, od orrezione, debbano incorrere i Procuratori nella pena di ducati ventiquattro, alla quale debbano essere condannati dal Giudice nel tempo della decisione di una tal quistione, acciò seguendo detta condanna, si possa quella esigere dal Fisco con maggior facilità.

*Nullitates ab opulentibus propositae sine deposito non recipiantur.*

II. Occorre il più delle volte, che persone notoriamente opulenti volendo presentare le nullità, le presentano col memoriale di povertà; non ad altro oggetto, che per godere del beneficio di quel tempo, che vi bisogna per far dire, *stante notoria opulentia non recipiantur nullitates absque deposito.* Perciò per ovviare ad un tal disordine proibiamo espressamente, che dalla Real Camera di S. Chiara non si debbano decretar memoriali di povertà ad istanza di coloro, che notoriamente non sieno poveri; e decretandosi dagli attitanti della medesima incorrano ogni volta nella pena di ducati cinquanta.

## §. III.

### *Per lo Sacro Regio Consiglio.*

Quater in anno S.R.C. controversias actionum, et opinionum agat.

I. Come che si considera, che la lunghezza delle liti in buona parte derivi dalle discussioni delle controvertite opinioni d' infiniti articoli, non meno della legge comune, che anche delle leggi municipali di questo Regno; Ordiniamo perciò, che quattro volte in ogni anno si debbano unire le quattro Ruote del Sacro Consiglio nella giornata, che per tal' effetto si destinerà dal Presidente del medesimo, ove si debba da uno de' Capi di Ruota in giro proporre un articolo come sopra controvertito, quale dall' intero Sacro Consiglio debba decidersi; e deciso che sarà, se ne debba far rappresentazione a Noi, affinchè, se altrimenti non ci sembrerà, possiamo approvare una tal decisione; ed approvata che sarà, si debba secondo una tale decisione giudicare ne' casi simili in tutt' i Tribunali del Regno.

De Praescriptione judicet. Vide Titulum de Praescrip. infra.

II. E perchè la più importante determinazione si è quella, se in Regno debba ammettersi la prescrizione, ed in quali casi; Per tanto nella prima unione delle quattro Ruote del Sacro Consiglio, vogliamo, che debba trattarsi questa materia, determinandosi la maniera, colla quale si debbano avere in questo Regno per prescritte le azioni: E sino a tanto, che non sarà stabilito questo punto generale, vogliamo, che da oggi in avanti, se l' Attore muove lite contra di alcuno, e l' azione di muover la lite l' abbia acquistata trent' anni prima di proponerla; in questo caso non si possa dar il termine, se non dopo che saranno elassi due mesi dal giorno, che sarà notificata la prima petizione alla parte avversa, affinchè la medesima possa prepararsi alla difesa, ed instruirsi di quelle cose, delle quali verisimilmente non può esser consapevole per lo elasso del tempo; e che dopo che saranno scorsi due mesi, si proceda alla compilazione del giudizio nella forma prescritta di sopra. E compilato che sarà il termine, e fatta la monizione *ad sententiam*, non si possa decidere la causa, se non dopo che sarà passato un mese dal giorno, che sarà notificata la monizione.

S. R. C. judicet si in eo Tribunali lis agenda sit, vel in M. C. V.

III. Occorrendo, che vi sia questione tra 'l Tribunale del Sacro Regio Consiglio, e quello della Gran Corte della Vicaria, chi debba procedere in qualche causa, affinchè quella si possa più prontamente spedire; Ordiniamo, che debba essere il Giudice competente di una tal questione l' istesso Sacro Regio Consiglio, e Consigliere Commessario, senza che dalle parti si possa produrre verun gravame dal decreto, che per tal' effetto dal Sacro Consiglio s' interporrà *in Aula*, tanto di reclamazione, restituzione *in integrum*, che di nullità. Ben inteso, che la criminalità, colla quale *non sint offensae aures S. C.* si debba rimettere alla Gran Corte della Vicaria criminale, ed alle Regie Udienze Provinciali respettivamente.

Procuratores non admittantur, nisi in matriculam relati.

IV. Confermando interamente quanto si dispone nella Prammatica dell' anno 1728. intorno alla mutazione de' Proccuratori, Ordiniamo di più, che affatto non si possano ricevere da qualsisia Scrivano, e Mastro d' atti di qualsisia Tribunale proccura di persone, che non sieno approvate dal S.R.C. Per il di cui effetto sia tenuto il Segretario del detto Tribunale immediatamente, che seguirà l' approvazione di ciaschedun Proccuratore, darne la notizia autentica a tutt' i Mastri d'atti del S. R. C., e questi le diano

su-

subito a tutti gli Scrivani delle loro Banche, affinchè ciascheduno di essi possa formarsi un registro, in cui si noti il giorno dell' approvazione, ed il nome, cognome, e patria del Proccuratore approvato. L' istessa notizia autentica debba dare il Segretario del S. R. C., così al Segretario della Regia Camera della Sommaria, come a quello della Gran Corte della Vicaria, i quali con loro Fede a parte debbano parteciparla giuridicamente a tutt' i Mastri d' atti, ed Attuarj de' loro respettivi Tribunali; acciocchè questi possano darla a ciascheduno Scrivano delle di loro Banche, per potere in un regristro, come di sopra si è detto, notare il giorno dell' approvazione, il nome, cognome, e patria del Procuratore approvato, ad oggetto che non si possano ammettere altri Proccuratori senza approvazione; ed ammettendosi dagli Attuarj, Mastri d' atti, o Scrivani debbano incorrere nella pena di privazione di officio, le quali notizie di sopra accennate debba il Segretario del S. R. C. darle *gratis*, ed immediatamente seguita l' approvazione, mandarle *ex officio gratis*, il che non facendo, debba incorrere nella pena di privazione dell' officio. Ed ordiniamo, che dalla nostra Real Camera di Santa Chiara si stabilisca quanto debba esigersi per diritto di ciascuno approvando per l'avvenire.

Commissarius examen committat cui velit.

V. In quanto alla commessa dell' esame de' testimonj in Regno, Vogliamo, che il Commessario della causa, senz' aver bisogno della rinuncia de' Regj Esaminatori del S. R. C., possa commetter detto esame a chi stimerà più proprio nelle cause, che importano la somma di ducati tremila a basso. E resti parimente in arbitrio del Commessario nelle cause, che eccedono la detta somma di ducati tremila, qualora l' Esaminatore eletto non voglia uscire ad esaminare, di commettere ad altri l' esame, senza che il detto Esaminatore eletto possa pretendere altro sotto qualsisia pretesto. E per le cause in questa Città, e Casali, e per tutto il Regno, nelle quali si faccia l' accesso de' Ministri, possa il Giudice far esaminare i testimonj dallo Scrivano della causa; e nell' altre, nelle quali dovranno esaminarsi dagli Esaminatori, non possano questi esiger più di carlini due per testimonio.

In decretationibus Praesidis S.R.C. adjicitur formula, ut intus.

VI. In tutte le Decretazioni, che si faranno dal Presidente del S. R. C., Ordiniamo, che si debba aggiungere la clausola di già introdotta, *dummodo tamen causa non fuerit coepta in M. C. V.*; anzi che non si possano in detto S. R. C. commetter cause, le quali non eccedano la somma di ducati quattrocento; e commettendosi, debba il Mastro d'atti, che avrà decretata la supplica, incorrere nella pena di ducati venti, e sia tenuto il Consigliere Commessario subito quella rimettere all' istessa Gran Corte della Vicaria.

De revisionibus aestimationum.

VII. Per riparare all' abuso introdotto intorno alle tante revisioni, che dalle Parti si domandano per gli giudizj de' Periti; Ordiniamo, che non si possa domandare la terza revisione, se le due relazioni saranno uniformi per esecuzione di ciò, che *de jure* viene disposto, a riserba però del caso, in cui una delle parti domandasse a sue spese la terza revisione coll' intervento del Commessario, e che questi lo consideri giusto. Ed affinchè non si possa commettere alcuna frode intorno all' elezioni, che si fanno de' Tavolarj precedente bussola, nè resti in arbitrio delle Parti di aver il Perito, che a lor piaccia, e con ciò porsi in rischio la ragione de'

de' colliganti, Vogliamo, che si debba da oggi in avanti far detta bussola in casa, ed in presenza del Presidente del S. R. C., del Segretario di detto Tribunale, senza che il medesimo possa esigere altro diritto di quel che presentemente esige.

De Tabulariis, et Mensoribus adde prag. 8. Tit. de Tab. Coll.

VIII. Bisognando, che si dia il dovuto riparo agli esorbitanti diritti, che i detti Tavolarj, e Regj Ingegneri esigono per le relazioni, e piante, oltra le diete civili, donde deriva il più delle volte il non potersi dalle Parti proseguire il giudizio, e sperimentare le loro ragioni; Ordiniamo perciò, che i detti Tavolarj, Ingegneri, ed altri Periti non debbano esigere dalle Parti, se non le sole diete civili, e naturali, e grana tre a carta di righe ventidue per ogni carta per la fatica manuale di colui, che dee porre in chiaro la relazione, e pianta; senza potere esigere altra minima somma, nè pure sotto titolo di fatiche, e diete degli Ajutanti, i quali debbano andare a loro carico; il che debba parimente praticarsi negli apprezzi, che si fanno *in Civitate*, e revisione di essi; per lo cui effetto debba formarsi una Pandetta dalla Real Camera di S. Chiara per detti diritti. Le quali relazioni, e piante debba il Perito per qualsivoglia causa consegnare alle parti, e presentare negli atti fra lo spazio di quindici giorni decorrendi dal dì, che sarà compito l'accesso; e per quel che riguarda a' feudi, od altri effetti di considerazione situati in Regno, tra lo spazio di due mesi sotto pena di privazione di officio, ed altre arbitrarie a' Tribunali. E rispetto agli apprezzi de' feudi, ed altri effetti di valore, possano i Commessarj, quando non eccedano la somma di ducati seimila, commetter quegli ad Esperti, avendo però riguardo alla distanza del luogo senz' aversi bisogno della rinuncia di detti Tavolarj, mentre da questo deriva per lo più, che si prolunghino le liti, a cagion dell' impotenza delle parti a soffrire le stravagantissime spese per gli accessi, e le relazioni de' suddetti Periti.

De Secretario S. R. C.

IX. Considerandosi anche per un grave abuso l'esazione, che si fa dal Segretario del S. R. C. per gli appuntamenti delle cause, ed altri negozj, che va facendo per le Ruote dell' istesso Tribunale; Ordiniamo perciò, che il detto Segretario per gli appuntamenti tanto delle cause, che per qualsivoglia altro negozio, che dovrà egli fare nelle giornate giuridiche nel Tribunale del S. R. C., non possa affatto esigere diritto alcuno, sotto pena di ducati cinquanta da esigersi irremisibilmente.

In diebus relationum M. C. V. S.R.C. aliae causae non agat.

X. Confermando tutte le Prammatiche, che da tempo in tempo si sono emanate intorno al non potersi trattare altre cause nel S. C. nelle giornate destinate alle relazioni di Vicaria; Vogliamo, che si debbano inviolabilmente osservare, in maniera che per qualunque motivo nelle giornate di relazione non si possano trattare nel S. C. altre cause; che quelle di Vicaria, ad oggetto di non impedirsi l'esecuzione de' decreti di quel Tribunale.

De decoctoribus.

XI. Per dar l'opportuno riparo alle fraudolenti deduzioni de' Patrimonj, che si fanno da' debitori unicamente per farsi spedire le salvaguardie, ed in tal maniera burlarsi de' loro creditori; Ordiniamo per tanto, che deducendosi i Patrimonj nel S. R. C., o a dirittura da' debitori, o ad istanza de' loro creditori, non si possano spedir salvaguardie, od Inibitorie alle Corti inferiori, se non solamente nel caso, che siasi prima ordinato, ed eseguito il sequestro di tutt'i

tutt' i beni del debitore, *penes tutum tertium*, e che si sia dato il Curatore al debitore, intesi tutt' i creditori.

Quemadmodum decoctionum causae agantur.

XII. Come parimente vogliamo, che la commessa dell' eredità non porti altro con seco, se non che solamente la cognizione della pertinenza di tutto, o di quota dell' eredità universale; e che all' incontro i giudizj particolari, così attivi, come passivi intorno a' beni ereditarj si debbano conoscere da quei Giudici, avanti de' quali si trovano introdotti, o s' introdurranno.

## §. IV.

### *Per la Regia Camera della Sommaria.*

Actuariorum R.C.S. electio.

I. Essendosi conosciuto, che contribuisca molto al ritardamento, ed al disbrigo de' negozj l'abuso introdotto nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria, di essersi oltremodo accresciuto il numero degli Attuarj, da' quali si spediscono infinite Provvisioni, le quali girano per tutto il Regno, e sovente accade, che per l' istesso negozio in una medesima settimana vanno più ordini, e provvisioni tra di loro contrarie, e ripugnanti, donde avviene, che non sapendo le Regie Udienze, e le Corti Regie, e Baronali, a quali delle medesime debbano dare esecuzione, resta impedito nelle Provincie il corso degli affari, e della giustizia; e si- no a tanto che non si faccia poi quì in Napoli l' unione degli atti incominciati presso diversi Attuarj, vi corre del tempo assai; ed in tal maniera e si prolungano le liti, e si rendono quasi eterne. Ad oggetto dunque di dare qualche dovuto riparo ad un tal disordine, senza togliere nell' istesso tempo il modo da vivere a tanta gente, che si trova di già incamminata per detta strada; Ordiniamo perciò, che tutte le Banche, che oggi sono nel Tribunale della Regia Camera, si riducano al determinato numero di quaranta, nelle prime quattro delle quali debbano stare i quattro Mastri d' atti, che vi sono, ciascheduno co'due suoi Attuarj, e Scrivani; in dodici altre i dodici Attuarj fissi, che sono a collazione del Luogotenente di tal Tribunale, ciascheduno per capo della sua Banca; in undici altre gli undici Attuarj, a' quali la Regia Corte l' ha vendute, ciascheduno pure per capo della medesima; in due altre i due Attuarj nominati dal Segretario, ed Archivario del grande Archivio del Tribunale della Camera, in vigore della facoltà loro accordata nelle vendite *respective* de' loro officj, ciascheduno eziandio per capo della medesima; e nelle restanti undici Banche si debbano porre undici degli altri Attuari i più abili, e probi di quei, che presentemente vi sono, ed esercitano con licenza del Luogotenente *pro tempore*, da eleggersi dal Luogotenente istesso, ciascheduno per capo della medesima.

Actuarii qui dicantur honorarii.

II. Inoltre vogliamo, che tutti gli altri Attuarj, che attitano in vigore di *liceat* ad essi accordati, chiamati Attuarj onorarj, restino col titolo di Attuarj, ma le loro scritture si debbano firmare anche da' detti Capi Attuarj di dette loro Banche, che saran tenuti dar conto, se saranno irregolari, senza interessare i litiganti in niente più di quello che sta prefisso nella Regia Tariffa. De' quali Attuarj onorarj, che come si è detto, esercitano col *liceat* del Luogotenente, se ne debba formare un registro dal Segretario della Regia Camera, affinchè si sappia non solamente il numero de' medesimi, ma anche

che chi sieno; con che però il detto Segretario per lo detto registro, che dee tenere, non possa esigere cos' alcuna.

Litium partitio penes Actuarios.

III. Ordiniamo, che dal Luogotenente della Regia Camera, col Decano, coll' ultimo Presidente Togato, e coll' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, fra il termine di un mese decorrendo dal dì della pubblicazione della presente Prammatica, si debba fare la distribuzione de' negozj fra tutt' i detti Attuarj, con proporzione, e giustizia, acciò ogni uno abbia modo da vivere, dividendo anche tra essi tutte le Università del Regno, avendo riguardo a quei, che ne tengono già le commesse, e che tutt' i negozj di quell' Università, ch' è stata assegnata ad una Banca, debbansi ivi trattare, senza che niuno Attuario possa ponervi mano. Della qual distribuzione de' negozj, e delle Università si debba formare una nota stampata, e questa affigersi sopra ciascheduna Banca, affinchè ogni uno di detti Attuarj sappia, quali sieno i negozj di sua incumbenza; senza ingerirsi affatto negli affari, che sono degli altri; e nel caso che vi ponga mano, incorra subito nella pena di ducati ventiquattro, ed altre ad arbitrio del Tribunale, senza speranza di remissione. Della qual nota stampata se ne debba mandare un esemplare a ciascheduna Regia Udienza del Regno, la quale debba aver l' incumbenza di mandarne la notizia ad ogni Corte Locale della Provincia in congiuntura di dover mandare altri ordini per la medesima Provincia.

Mandatum procurationis non omittatur.

IV. Di vantaggio vogliamo, che nessuno de' suddetti Attuarj possa spedir provvisione, od ordine alcuno senz' aver la proccura *in forma valida* della parte, che la dimanda; con dover fare la presentata, non meno a detta proccura, ma anche a tutte le istanze, e memoriali, sopra de' quali si spediscono le provvisioni, affinchè in tal maniera la parte contraria, pretendendone poi la rivocazione, non abbia da mandar per lo Regno a notificare il principale, che ottenne i primi ordini, o sieno provvisioni; e questo sotto l' istessa pena pecuniaria di sopra detta, ed altre ad arbitrio del Tribunale della Camera.

Rationarium Sportularum servetur.

V. Di più vogliamo, che ciascheduno de' suddetti Mastri d' atti, ed Attuarj debba nell' esazione de' diritti osservare *ad unguem* la Regia Pandetta, che sta affissa nella sala del Tribunale della Regia Camera, con notare per cautela delle parti in piedi de' decreti, provvisioni, od altre scritture, che firma, non meno in abbaco, che letteralmente, la quantità de' diritti, che esige, sotto pena in ogni caso di contravvenzione della perdita dell' officio, della restituzione del quadruplo, ed altre ad arbitrio di esso Tribunale.

XXXVI. sint Actuarii S.R.C.

VI. Che da oggi in avanti non si possano creare affatto più Attuarj, ancorchè ne muojano di quei, che attualmente vi sono, fino a tanto che il numero di essi, conforme si vanno estinguendo, non si riduca a soli trentasei, oltra i quattro Mastri d' atti, ed oltra gli Scrivani, che col tempo dovranno ridursi a quattro per ciascheduna dell' accennate quaranta Banche.

Eorum electio.

VII. Morendo alcuno de' suddetti Capi Attuarj, che sono a collazione del Luogotenente, debba nel suo luogo passare uno de' suddetti altri Attuarj onorarj, che si aggregano nelle quaranta Banche, il più probo, e meritevole, precedente esame da farsi dall' istesso Luogotenente, dall' ultimo Presidente Togato, e dal Fiscale de' conti.

VIII.

Cedularii litem apud quos Actuarios?

VIII. Tutt' i negozj, che riguardano il Regio Cedolario, o s' incamminino per via di risulte, o per via di denuncie, debbansi attitare da'soli quattro Attuarj i più probi, ed esperti destinandi dal Luogotenente, Presidente Decano, ed Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, senza che gli altri Attuarj vi si possano ingerire, o poner mano sotto pena della privazione d' officio, ed altre ad arbitrio del Tribunale: e formandosi da alcuno de'suddetti quattro Attuarj nuova risulta, o dandosi cammino a denuncia già una volta transatta, o finita, s' intenda privato subito dall' officio, e si abbia a castigare rigorosamente con altre pene arbitrarie, ancorchè allegasse, che la transazione, ed il decreto assolutorio non stesse registrato nel Regio Cedolario.

Delator delationem suo nomine obsignet.

IX. E finalmente vogliamo, che non si riceva denuncia, se non sia sottoscritta dal denunciante, il quale debba esser persona cognita all' Attuario, od almeno a due Notai, che l' attestino, come ancora, se unitamente con dette denuncie non si produrranno prontuariamente dal denunciante i documenti necessarj, o pure si dinoteranno limitativamente le scritture, che le giustificano dette denuncie; nè si dia corso alle medesime, se prima le dette scritture non saranno presentate negli atti. E nel caso si scoprisse, che il denunciante sia persona fittizia, l' Attuario incorra nelle pene stabilite nel Capitolo precedente; ed il denunciante, che si scoprirà aversi cangiato, e finto il nome, in quella di anni due di galea, o di presidio secondo la sua qualità.

Jus registri.

X. Ordiniamo, che il possessore dell' officio del *jus registri* debba indispensabilmente formare un registro, in cui debba notare i sommarj delle provvisioni, che si spediscono; i quali sommarj si dovranno fare dagli Attuarj con tutta fedeltà, e sincerità, riassumendo la sostanza dell' ordinato sotto le suddette pene di ducati trenta per ciascheduna volta, privazione di officio, ed altre arbitrarie del Tribunale.

De Fisci Patrono.

XI. Dopo che dall' Avvocato Fiscale si saranno formate le istanze de' processi, non possano gli Attuarj, che li presentano, tenerli presso di loro più che una sola giornata, ma debbano portarli subito a dirittura espediendi in casa de' Presidenti Commessarj, sotto pena della privazione di officio; ed altre pene ad arbitrio del Tribunale; per lo cui effetto l' Avvocato Fiscale debba tenere in sua casa un registro, in cui gli Attuarj debbano notare di propria mano la giornata, in cui si prendono le istanze fiscali.

Lectio proponenda M. C. L.

XII. Per la lettura da farsi in casa del Luogotenente si ammettano solamente i Capi Attuarj delle Banche una settimana per ciascheduno; e stando alcuno di essi impedito legittimamente nella sua settimana subentri quello, che siegue immediatamente senza ammettersi alcun sostituto.

De Prorationalibus.

XIII. Da oggi in avanti dall' attual Luogotenente, e dagli altri, che saranno *pro tempore*, non si possano crear nuovi Prorazionali; e di quelli, che presentemente vi sono, se ne debba fare una nota da conservarsi dal Segretario della Regia Camera, sino a tanto che il loro numero non si riduca a quello di trenta, che dovranno esser sempre determinati, e fissi, da ripartirsi due di essi appresso ciascheduno de' Razionali, che di numero ordinario debbano esser quindici.

XXX. Prorationales.

XIV. Inoltre, che mancando poi alcuno de' suddetti Prorazionali, quando sieno ridotti al numero di trenta,

ta, debba eleggersi il nuovo, precedente esame da farsi dal Luogotenente, dall'ultimo Ministro Togato, e dal Fiscale de' conti.

Eorum munus.

XV. Di vantaggio, che tutt' i sopraddetti Prorazionali non possano affatto attitar cause di qualunque specie che sieno, ma solo ingerirsi nelle liquidazioni de' conti, e negli altri affari propj dell' ispezione de' Razionali loro principali.

Rationarium Sportularum Prorationalium.

XVI. E perchè sono generali le querele, e le doglianze per gli esorbitanti diritti, che esigono i Razionali, ed i suddetti Prorazionali; Ordiniamo, che si debba formare, ed affigere nella seconda sala della Regia Camera la Pandetta di quei diritti, che debbono esigere per le fatiche, che fanno; per lo cui effetto rinnoviamo le proibizioni contenute tra l'altre nelle Prammatiche 17. §. 13., e 57. *de officio Proc. Caes.*, le quali si debbano inviolabilmente osservare. E siccome nel Capitolo 32., ch' è l'ultimo di detta Prammatica 57., si dice che quando accadesse, che ad istanza delle parti, o con ordine della Camera dovessero formare alcuna scrittura, oltra di quelle denotate nelle Prammatiche non possano pigliare cosa alcuna, se non quello, che sarà determinato per la Camera; Vogliamo, che da oggi in avanti, per qualunque grave fatica, che dovessero fare anche di relazioni, il pagamento della somma, che sta rimessa all' arbitrio della Regia Camera, non possa eccedere i ducati quindici.

Tertia Aula R. C. S.

XVII. Ed affinchè in detto Tribunale della Regia Camera si proceda con maggior celerità al disbrigo delle cause; Vogliamo, che in uno, o due giorni di ciascheduna settimana passino nella Terza Ruota in giro due Presidenti Togati, uno di Cappa corta, ed uno de' Fiscali de' conti, e questi disbrighino tutt' i gravami prodotti da' decreti da essi fatti in casa nelle cause di discussioni degli Stati, e revisione de' conti degli Amministratori delle Università; come parimente, che i detti due Presidenti procedano alla decisione di tutti gl' incidenti, che sorgono nelle cause, nelle quali sebbene il Fisco non abbia interesse presentaneo, rimangono addette al Tribunale per legge espressa, alla quale non contraddica la presente determinazione; come finalmente debbano definire le cause di detta specie, sempre che però il loro importare non ecceda il valore di ducati trecento. E perchè sono inutili le leggi, quando se ne trascura l'osservanza; perciò Ordiniamo, e comandiamo, che con particolare attenzione, e vigilanza debba il Luogotenente di essa Regia Camera, ed i suoi Ministri attendere, ed invigilare, che le presenti nostre Reali deliberazioni inviolabilmente s' osservino.

## §. V.

### *Per la Vicaria Civile.*

Lites alimentorum, et salariorum infra summam ducat. cognitionibus absolvantur.

I. Bisognando anche, che si dia l'opportuno riparo a moltissimi abusi, che si sono introdotti nella Gran Corte della Vicaria Civile; Ordiniamo perciò, che nelle cause minime di alimenti, servizj prestiti, ed altre di simil natura, purchè non eccedano la somma di ducati dodici, si proceda, e si determini da' Giudici *oretenus* senza forma giudiziara; bastando, che di tutto ciò, che accade avanti il Giudice, lo Scrivano ne stenda l'atto, il quale debba essere cifrato dal medesimo Giudice: e volendosi alcuna delle parti gravare in Vicaria, si debba proponere il gravame da detto Giudice a vo-

voce, non impedita frattanto l' esecuzione di ciò, che si è ordinato. E di quello, che poi si determinerà da' Ministri della Ruota, se ne debba notare la conchiusione, la quale debba cifrarsi dagli altri due Giudici.

**In iisdem causis interdicta inhibitio.**

II. Inoltre, che non si possa spedire inibizione di dette cause di alimenti infra la somma di ducati dodici, di pigione di casa, obbliganze *penes acta*, polizze Bancali verificate, liquidazione d' istrumenti *via Ritus* sotto pena di ducati dodici agli Scrivani, Attuarj, e Mastri d' atti, che le spediscono, da eseguirsi irremisibilmente tante volte, quante contravverranno.

**De nullitatibus proponendis formulae.**

III. Presentandosi Nullità col memoriale di povertà da persone, che sono, o notoriamente povere, o notoriamente opulenti; Vogliamo, che si possa dalla Gran Corte della Vicaria ordinare: o: *stante notoria opulentia, non recipiantur Nullitates absque deposito*; o pure: *stante notoria paupertate, procedatur ad discussionem Nullitatum absque deposito*; Anzi qualora si stimasse dalla Gran Corte della Vicaria, che le Nullità sieno frivole, e di niuna sussistenza, e solamente proposte per dilatare l' esecuzion del decreto; Vogliamo, che possa in tal caso, non ostante qualsisia disposizione in contrario, ordinare: *rejiciantur Nullitates, etiam attento tenore ipsarum*, come si pratica dal S. R. C.

**De liquidatione Instrumentorum.**

IV. A riguardo delle liquidazioni degl' istrumenti, rinnovando il disposto della Prammatica 8. *de Instrumentorum liquidatione*, e propriamente al §. 5., Vogliamo, che non si possa da qualsisia Tribunale inibire la Gran Corte della Vicaria, qualora si tratti di liquidazione; e che il Mastro d'atti delle contumacie debba proseguire innanzi il giudizio, come se dette inibitorie fatte non fossero, anche per osservanza della Prammatica 82. *de Offic. S. R. C.* Questa disposizione però vogliamo, che non debba aver luogo solamente nel caso, che da' Creditori si fosse nel S. C. dedotto il Patrimonio di taluno debitore, nel quale Patrimonio si fosse dato il Curatore, con ispiegarsi però dal Consigliere Commessario tale circostanza, precedente una piena fede giurata dello Scrivano del S. R. C., affinchè in tal maniera si possa ovviare alle frodi, che sotto tale deduzione di Patrimonio le parti pensassero di comprendere tutte le altre inibitorie.

**Qui proponit actionem, cognoscatur a Iudice.**

V. Se mai dal Giudice di Vicaria non si conoscesse la persona del debitore, che personalmente dee presentar l' istanza, si debba quella approvare da altra persona cognita a detto Giudice; affinchè poi nel caso che si ritrovasse, che la persona approvata non sia quella del debitore, si possa esigere tanto dall' approvante, quanto dalla persona supposta la pena del venti per cento.

**Iterum de Instrumentorum liquidatione.**

VI. In oltre per osservanza della Prammatica 8. al *cap.* 7. sotto l' istesso titolo *de Instrumentorum liquidatione*; Ordiniamo espressamente; che i Giudici di Vicaria debbano proporre le cause nella mattina seguente, qualora dal debitore *in secunda Curia* si propongono le Nullità con iscritture; dichiarando, che sia capo di Sindacato per detti Giudici ogni qual volta da' medesimi si mancasse a ciò, che in una tal Prammatica si dispone; sempre che però questo non addivenisse per legittimo impedimento.

**Relationes in S. R. C. fiant intra dies XV.**

VII. Ed affinchè non si ritardino tali cause tanto privilegiate, le quali si debbano preferire a quali si sieno altre cause, ancorchè fossero di so-

sospezione; Vogliamo perciò, che infallibilmente debba osservarsi la Prammatica 3. sotto l' istesso titolo, colla quale si determina, che le relazioni in Consiglio si debbano fare tra lo spazio di quindici giorni.

Debitor del vadimonium, ut ...

VIII. Rinnovando parimente la Prammatica 8. sotto il titolo detto di sopra, e propriamente ciò, che vien disposto nel *cap.* 7., Ordiniamo, che il debitore debba infallibilmente adempire alla pleggeria *de parendo Mandatis S. R. C.*; qualora da questo si presentasse la supplica colla decretazione: *Magna Curia verbum faciat*, per tutta la mattina del giorno seguente sino all' ultima ora del Tribunale; e non adempiendosi, si mandi in esecuzione il decreto, non ostante il gravame; per lo cui effetto stiano avvertiti i Subalterni di non ricevere detta pleggeria con antedata sotto pena di privazione di officio, e quattro anni di galea.

Tricae Creditorum tolluntur.

IX. Per riparare al disordine, ed all' abuso introdotto da alcuni Creditori, i quali artatamente non compariscono persolamente *in secunda Curia*, e comparendo in quella il solo debitore, s' interpone il decreto *licentietur debitor*, perchè non è comparso il creditore; dal che ne nasce, che ritrovandosi il debitore sulla buona fede, che volendo il creditore proseguire la liquidazione, debbasi nuovamente spedire la requisitoria *super eadem citatione*, e quella notificarsi ad esso debitore; all' incontro, ripigliandosi il creditore dal Mastro d' atti Eddomadario l' istromento reassunto fa spedire da altro Mastro d' atti la nuova citazione, ed *in contumaciam* ottiene le lettere esecutoriali; Ordiniamo perciò, che in avvenire non solamente i detti creditori non possano usare più simile inganno sotto pena dell' amissione della quarta parte del credito, ed altre arbitrarie della Gran Corte, ma parimente, che ciaschedun Mastro d' atti, a chi sarà presentato l' istromento reassunto, debba farvi la presentata, con spiegarsi in quale Banca si presenti, e quella farla sottoscrivere dal Giudice; e poi sia tenuto cerziotare a tutti gli altri Mastri d' atti, affinchè non procedano ad altra citazione su dell' istromento a lui presentato, con spiegare nella cartella il Notajo, le parti, ed il giorno dell' istromento; e contravvenendo a ciò alcuno de' Subalterni debba soggiacere alla pena della perdita dell' officio: anzi per una maggior cautela del Debitore già licenziato dalla Vicaria, il quale perciò si ritrova nella buona fede, Vogliamo, che si debba al medesimo dar copia autentica del decreto di *licentietur*, affinchè possa servirsene di salvaguardia, nel caso che per la liquidazione fatta in altra Banca venisse ad esser molestato, o carcerato in virtù dello stesso istromento, per cui ha di già ottenuto il decreto di *licentietur*.

Tribunalis Regendi ratio.

X. Ed acciocchè ne' tempi dell' anno, ne' quali le giornate sono più brevi, non s' impedisca a' Giudici di Vicaria di poter negoziare colle Parti in quel giorno, in cui sono obbligati andare il dopo pranzo a regger Corte in Vicaria; Ordiniamo, che ne' mesi di Novembre, Dicembre, Gennajo, e Febbrajo di ciascheduno anno si debba regger la Corte la mattina dopo sonata la campana del Consiglio, nel qual caso non sieno obbligati poi tornarvi la sera.

Ab interlocutoriis decretis M.C.V. non admittatur supplicatio in S. R. C.

XI. Che de' decreti interlocutorj, ed ordinatorj, che si fanno da' Giudici di Vicaria in casa per la compilazione del termine, non se ne possa produrre supplica di *verbum facias in S. C.*, ma solamente, *cum interventu aliorum Judicum in Magna Curia*.

*ria Vicariae*, e dal decreto, che dalla Gran Corte della Vicaria s' interporrà, non si possa nè reclamare, nè dire di nullità, come si è detto di sopra.

De Dilationibus.

XII. Nelle cause di dilazioni quinquennali non si ammettano i consensi di quei creditori, i quali non sieno creditori in virtù di pubbliche scritture, o di lettere esecutoriali stipulate, o spedito un anno prima dal giorno, in cui si domanda una tal dilazione in beneficio de' lor debitori.

De cessione bonorum.

XIII. Per ovviare alle frodi, che si commettono nelle cessioni de' beni, che si fanno *cum ignominia* da' debitori; Vogliamo, che da oggi in avanti nell' atto della cessione de' beni, che si fa dal debitore *cum ignominia* debba intervenirvi il Proccurator Fiscale di Vicaria, affinchè in tal maniera si tolga ogni sospetto di frode; nè si possa dubitare, che la persona, che fa l' atto della cessione, sia effettivamente il debitore.

De Salvaguardia muliebri.

XIV. A riguardo delle salvaguardie dotali, che dalle mogli si spediscono sopra i beni de' loro mariti; Ordiniamo, che non si possano spedire, se non sopra i beni descritti nell' istrumento dotale, e ne' Capitoli matrimoniali; e volendosi spedire *super bonis viri* per la concorrente quantità della dote pagata, non si possa spedire, se non colla pleggeria *de exhibendo ad omnem ordinem*, precedente nota de' beni, sopra de' quali si domanda l' assicurazione.

Quando non expeditur?

XV. E se mai le donne per le loro doti non avessero scrittura, non si possa in tal caso spedir salvaguardia per gli beni dotali provati *per testes*, se non citati, ed intesi i creditori del marito, o pure non si sia data la pleggeria di sopra accennata.

Ad S. C. Macedonianum.

XVI. Per le salvaguardie in vigore del Senatusconsulto Macedoniano in beneficio de' figli di famiglia; Ordiniamo, che da oggi in avanti non si possa far decreto di *non molestetur*, se non prima citati, ed intesi i creditori; e fattosi detto decreto, si debba il medesimo notificare fra lo spazio di giorni sei, altrimenti elasso detto termine non vaglia detta salvaguardia.

De apochis bancalibus.

XVII. Per togliere parimente qualunque frode si possa commettere in ordine alle polizze bancali, così in quanto alla data, come alla sottoscrizione de' testimonj, con farle apparire o coll' antedata, o co' testimonj sottoscritti, quando che prima non vi erano, in pregiudizio degli altri creditori; Ordiniamo perciò, che da oggi in avanti in tutte le polizze bancali la data del tempo si ponga distesa, e non in abbaco; come parimente, che i nomi, e cognomi de' testimonj apodissarj si descrivano nel corpo della polizza prima della data.

In istantiis fiant praesentatae.

XVIII. Per ovviare parimente all' abuso, che nasce dal non farsi nella Gran Corte della Vicaria le presentate nell' istanze, che si producono, o di azioni, che s' intentano, o di eccezioni, che si oppongono, ed in altre scritture, non ostante il disposto dalle Prammatiche X. §. 80. *de offic. Judicum*, *et* LXXXVIII. §. 8. *de offic. S.R.C.*, *et Prammatica XIII. de ordine judiciorum*; rinnoviamo perciò l' ordine contenuto in dette Prammatiche colle pene nelle medesime stabilite da eseguirsi irremisibilmente contra gli Attuarj; anzi di vantaggio vogliamo, che gli Scrivani non possano stender decreto in piedi di qualunque istanza, in cui non vi sia la presentata; il qual decreto debbano portarlo essi, od alcun Portiere a sottoscriverlo dal Giudice, il quale non debba fir-

firmarlo portandosi da altra persona, altrimenti il decreto sia nullo; e lo Scrivano, e l'Attuario incorrano nella pena di non poter più attitare detta causa, la quale si debba precisamente dal Giudice commettere ad altro Scrivano, e ad altra Banca.

In prima istantia non inhibeantur.

XIX. Vogliamo, che non possano i Giudici di Vicaria spedire inibizioni alle Corti inferiori nella prima istanza, che si è presentata, con dirsi nel decreto; *stante causa introducta in M. C. Vicariae*; ma che allora si possa dire introdotta la causa, quando sarà prima notificata la parte, e che questa nella replica non abbia domandato la remission della causa al Giudice della sua origine, del suo domicilio, od al foro, in cui sia già introdotta.

De Commissariis.

XX. Affinchè non resti in arbitrio delle Parti, se vogliano, o no valersi di quel Giudice, che loro è stato destinato per Commessario; Ordiniamo perciò, che di tutte le cause, che si commettono dal Reggente della Vicaria, se ne debba formare un registro, il quale si debba conservare in casa di detto Reggente, per vedersi se la causa, di cui si domanda la commessa sia stata antecedentemente commessa ad altri.

De Scribis.

XXI. Vogliamo, che da oggi in avanti, gli Attuarj, e Scrivani di Vicaria dopo fatta la presentata nelle petizioni non possano più originalmente consegnarle al Producente; ma debbano conservarle negli atti; e solamente possano darne copia alle Parti; qualora la vogliono, per evitarsi la frode, che si potrebbe commettere, che stando detta petizione originale in mano delle Parti, dopo compilato il termine, la facciano trovar cucita nel processo, per dir di nullità nella compilazione.

De possessione bonorum.

XXII. Sentendosi infinite doglianze per gli esorbitanti diritti, che si prendono dagli Attuarj di Vicaria per la spedizione de'decreti di preambolì, volendo esigere a misura della maggiore, o minore opulenza dell' eredità; Ordiniamo perciò, che per gli diritti di preambolo non si possa esigere più di quello che sta tassato nella Pandetta della Vicaria, che si conserva dal Segretario.

De suspicionibus Officialium.

XXIII. Occorrendo darsi per sospetto qualche Giudice; Vogliamo, che da oggi in avanti la causa della sospezione del Giudice di una Ruota, si debba commettere, e trattare nell' altra Ruota.

De legitima portione.

XXIV. Vogliamo, che nelle cause di liquidazione di legittima, o di disvincolo, non possano i Giudici procedere senza commessa; e fatta la commessa in una Ruota, non possa passare nell'altra.

Iterum de liquidatione legitimae.

XXV. Inoltre, che nelle cause di liquidazione di legittima da detrarsi da fedecommessi pendente il termine *super liquidatione*, non si possa far liberazione al legittimario, se non che udite le Parti, e per una volta *tantum* di quantità determinanda *per Magnam Curiam*, da confermarsi dal S.C., senza esazione però di *jus sententiae*; la qual liberazione non possa eseguirsi, se non sarà registrata dal Segretario nel libro del registro; e che la liquidazione debba farsi tra lo spazio di un anno, altrimenti non possa farsi al legittimario altra liberazione.

De substitutionibus.

XXVI. Il decreto, che si fa dalla Gran Corte della Vicaria, con cui si dice, *substitutionem esse extinctam*, non si possa interporre, se non a due Ruote nella maniera, che vien prescritto nella Prammatica sotto il titolo *de vinculis non tollendis*; ed in questo sol caso confermandosi il decreto dal S.R.C., non si possa esigere il *jus sententiae*.

XXVII.

De Apparitoribus.

XXVII. Convenendo parimente, che si dia qualche provvidenza all' eccessivo numero de' Portieri, o sieno Aguzzini di Vicaria, mentre dal non esssere stati mai vendibili detti officj, se ne sono creati molti, con ammettersi a detto esercizio persone assai miserabili; dal che sono derivate le infinite falsità, che si commettono nelle intimazioni, e notificazioni de' decreti, ed altri atti giudiziarj; Ordiniamo perciò, che'l numero de' Portieri, così nella Vicaria Civile, che Criminale debba esser sempre fisso solamente di cinquanta, ed in mancanza di uno di essi debba eleggersi, e surrogarsi l' altro; e la nota de' loro nomi, e cognomi si debba tenere affissa in ogni Banca de' Mastri d' atti, affinchè si sappiano le persone legittime, che possono fare le relazioni sotto le scritture, che si notificano. E lasciandosi presentemente tutti que' Portieri probi, che vi sono, sino a che non arrivino al numero fisso di cinquanta, non possa il Reggente di Vicaria in avvenire crearne più di detto numero.

Apparitores libros habeant notificationū.

XXVIII. In oltra, che non meno i detti Portieri di Vicaria Civile, e Criminale, ma anche di tutti gli altri Tribunali, debbano farsi ciascuno di essi un libretto, in cui registrino tutte le notificazioni, colla data delle giornate, in cui quelle sono seguite. Il qual libretto in ogni mese debbano consegnarlo al Segretario del di loro Tribunale *respective*, per evitarsi con tal mezzo il timore di potersi fare le notificazioni coll' antedate.

De sportulis.

XXIX. Intorno a' diritti, così degli Scrivani, come de' Mastri d' atti, tanto Civili, che Criminali, ed altri Officiali, si debba onninamente osservare la Pandetta della Gran Corte della Vicaria, la quale debba tenersi affissa in tutte le Banche; anzi i diritti suddetti, che si ricevono da' mentovati Scrivani, e Mastri d' atti, ed altri Subalterni, si debbano notare di lor carattere, non meno letteralmente, che in abbaco, sotto le scritture, che spediscono per cautela delle parti, affinchè in ogni futuro tempo si sappia, quanto effettivamente siasi pagato. La qual Pandetta debba osservarsi parimente a riguardo del Segretario di essa Gran Corte, il quale sia obbligato ad osservare *ad unguem* tutti gli obblighi, ed i carichi del suo officio, contenuti così nell' istruzione della Regia Camera, come nel Bando stampato, e pubblicato agli 8. Aprile *1690.* in tempo del governo del Conte di S. Stefano; ed a tenore di detto Bando debba esigere i diritti; e per tal effetto debbasi rinnovare l' accennato Bando, affiggendosi in tutte le Banche della Vicaria. E quei Subalterni, che contravverranno a' Capitoli di esso per quel, che riguarda alle loro cariche, sieno privati del loro officio, e sottoposti ad altre pene ad arbitrio del loro Tribunale.

## §. VI.

### *Per la Vicaria Criminale.*

Secunda aula M. Curiae Vicariae in criminalibus ad negocia expedienda constituitur.

I. VOlendo parimente dar l' opportuno provvedimento per lo celere disbrigo nelle cause della Gran Corte della Vicaria Criminale, affinchè non si faccia attrasso delle medesime per l' incumbenze, che tiene quel Tribunale di procedere non solo per gli delitti, che giornalmente accadono in questa Città, e suoi Casali, ma anche in grado di revisione, ed appellazione di tutte le sentenze diffinitive, e decreti interlocutorj, che s' interpongono, tanto dalle Regie Udien-

dienze, quanto dall' altre Corti del Regno sì Regie, come Baronali; Ordiniamo perciò, che si debba formare la seconda Ruota, (secondo anticamente praticavasi) nella quale debbano nella prim'ora passare un Consigliere Capo di Ruota, o due, o tre Giudici, quegli appunto, che saranno Commessarj de' gravami interposti da'decreti interlocutorj emanati dalle Regie Udienze, ed altre Corti inferiori del Regno; acciò tali gravami si discutano, e decidano in questa seconda Ruota; restando frattanto il numero opportuno de' Ministri nella prima, nel tempo, che si attende alla visita de' carcerati non scritti, che suol farsi in detta prim' ora in detta Gran Corte, la quale terminata, debbano i detti Ministri della seconda Ruota ritornare nella prima a trattare unitamente gli affari del Tribunale.

Familiae Scribarum habendae ratio.

II. Per dare qualche riparo al disordine, che nasce dalla gran moltiplicità, ed inespertezza degli Scrivani fiscali, così estraordinarj, come ordinarj, vogliamo, che da oggi in avanti non si debbano fare altri Scrivani estraordinarj; lasciando che s'estinguano i suddetti impieghi di Scrivani, e quelli di Portieri, o per la morte di coloro, che presentemente l'esercitano, o per lo passaggio ad altri uficj, quando prima ciò non siegua per qualche loro mancanza particolare. Ed a riguardo degli Scrivani ordinarj, che attualmente vi sono, poichè alcuni di essi sono assai inesperti de'loro officj, donde deriva, che s'incontri poi ne' processi difetto, e mancanza così delle pruove necessarie, come degli altri requisiti essenziali; debba il Tribunale della Vicaria invigilare su questo; e conoscendo, che taluno di detti Scrivani sia affatto incapace di tal esercizio, debba sospenderlo per qualche tempo, ed ordinargli, che accudisca presso altro Scrivano più perito per meglio istruirsi, e poi ammetterlo all' esame. Ed a riguardo degli Scrivani ordinarj, che da oggi in avanti si dovranno creare, si debbano quegli esaminare avanti uno de' due Capi di Ruota, ed avanti l' ultimo Giudice, e l' Avvocato, e Procurator Fiscale, acciò ritrovandosi veramente capaci, possano esser ammessi all' esercizio con decreto del Tribunale.

Decretorum, et rubricarum adnotatio apud Archivarium.

III. Di più vogliamo, che i detti Scrivani di Vicaria subito compiti i processi delle informazioni criminali, debbano portarli da' Commessarj, da' quali dopo che sarà fatto il primo decreto, debbano i detti Scrivani farli registrare dall' Archivario di essa Gran Corte, da cui debbansi parimente registrare le rubriche, facendone la notata sopra i detti processi originali, quali poi terminati, o co' rei presenti, o cogli assenti col giudizio contumaciale, debbano originalmente subito portarsi a conservare in detto Archivio.

Rescriptorum Regiorum conservatio.

IV. Siccome i Dispacci diretti alla Gran Corte della Vicaria si registrano nel libro, che si conserva dal Mastro d' atti, che assiste in casa del Reggente di essa Gran Corte; così parimente si debbano registrare dal Segretario della medesima, il quale sia anche obbligato registrare non meno tutte le relazioni, che dal detto Tribunale si fanno, ma parimente tutt' i voti, i Decreti di *Capiatur informatio*, le commesse, ed ogni altra scrittura, che sia; siccome nell' istruzione del suo officio sta enunciato, per lo qual effetto gli Scrivani, che fanno dette relazioni, abbiano il carico di quelle registrare nel libro di detto Segretario; o pure debba egli eleggere uno, o due Scrivani per detto registro; o finalmente tal' ele-

zio-

zione di Scrivani si faccia dal Tribunale, il quale debba poi tenerli presenti per le loro fatiche in altri negozj di lucro, che potranno accadere.

Instantiae subscribantur a Magistris actorum.

V. Tutt' i decreti, e le istanze, e quali si sieno altre scritture, che si esibiscono ne' processi criminali, debbano sottoscriversi da' Mastri d'atti, i quali debbano farvi la presentata; affinchè in ogni futuro tempo si sappia, chi l'abbia esibite.

Poena in Scribas comminatur.

VI. Vogliamo parimente, che contravvenendosi da' suddetti Scrivani, da' Mastri d'atti, e da altri Subalterni a qualunque de' suddetti stabilimenti così della Vicaria civile, come della criminale, sieno non solo privati del loro officio, ma anche gastigati con altre pene ad arbitrio del Tribunale.

Inquisitiones homicidiorum habeantur per Judices; item de ceteris criminibus clamorosis.

VII. Ordiniamo, che tutte le informazioni degli omicidj, e di altri delitti scandalosi, debbano appurarsi da' Giudici Commessarj delle cause, sentendosi in loro presenza i testimonj, sottoscrivendo poi essi la deposizione di quelli, senza però, che possano per questo pretendere giornate, nè altro diritto, quando tal' informazioni si prenderanno in Città.

*A decreto reducatur in provisionem non gravatur in S. R. C.*

VIII. Affinchè si evitino al possibile tutte le dilazioni nel disbrigo delle cause criminali; Vogliamo, che del decreto di *reducatur in provisionem*, che necessariamente si debbe interporre nel giudizio criminale, accciocchè il reo possa disbrigarsi di giustizia, non si possa produrre gravame nel Sagro Consiglio, il che s'intenda ancora a rispetto di quei rei, che volontariamente vanno a presentarsi, ed accettano il mandato *per Civitatem*, *vel per Palatium*.

Cautiones in Inquisitionibus *stupri*.

IX. Sperimentandosi giornalmente essere infinite, ed innumerabili le querele, che si propongono dalle donne, particolarmente di bassa condizione per gli stupri, che dicono accadeg loro con promessa di matrimonio, e poi col progresso del tempo si scorge o non essere totalmente vero il delitto, o manchevole nelle circostanze più essenziali; tanto che poi il tutto si riduce al pagamento di qualche somma, che debbe il reo fare alla querelante, e frattanto i Tribunali consumano il tempo nelle applicazioni di tali cause. E considerandosi all' incontro, che qualora la donna non soffra vera, reale, ed effettiva forza nella sua desflorazione, anch' essa viene ad esser colpevole col consentire al delitto di stupro, e può perciò considerarsi anche rea in qualche parte: per tanto per porsi qualche freno alla frequenza di tali delitti, e querele di stupro, o di altri atti confidenziali turpi; Ordiniamo, che da oggi in avanti occorrendo querele di stupro non possa procedersi alla carcerazione del reo, senza essersi prima proceduto alla carcerazione della querelante essendo di bassa condizione; o che si sia posta in un Monistero, o in una casa terza onesta ad arbitrio del Giudice, essendo la donna di una miglior condizione e di miglior riguardo; dove debba stare *usque ad exitum causae*, affinchè non trovandosi sussistenza nella querela proposta, possa procedersi contra di lei a quel gastigo, che si conviene di giustizia.

## §. VII.

*Per le Regie Udienze, e Corti inferiori del Regno.*

Instauratio prag. X. de officio Judic.

I. CONvenendo parimente, che si dia l' opportuno provvedimento a' molti abusi introdotti nelle Regie Udienze, e nelle Corti inferiori del Regno, il che è derivato dal

non osservarsi in buona parte i provvidi, e salutari stabilimenti contenuti nella Pramm. X. sotto il titolo *de officio Judicum*, volgarmente detta *degli 89. Capi*. Perciò rinnovando interamente la detta Prammatica; Vogliamo, ch' esattamente si debba eseguire tutto ciò, che nella medesima vien disposto, tolto via ogni abuso, o stile introdotto in contrario, così a rispetto del Preside, e de' Ministri, come in ordine a' Subalterni; e quegli, che contravverrà, sia immediatamente privato del suo posto, officio, ed impiego.

Quolibet quatrimestri Curiae locales referant Regiis Audientiis de cōpositionibus habitis.

II. Rinnovando parimente il contenuto nel Capitolo 12. della detta Prammatica, con cui sta ordinato, che le dette Regie Udienze si debbano far trasmettere da' Govenatori delle Città, e delle Terre Demaniali ogni quattro mesi nota distinta firmata ancora da' Giudici, e dagli Assesori di tutte le composizioni, che abbiano fatto in detto quadrimestre, affinchè si sappia, se abbiano ecceduto gli ordini; nel qual caso le dette Regie Udienze sono obbligate avvisarlo per darsi la provvidenza opportuna; Vogliamo, ed ordiniamo, che tutt' i Governatori, gli Assessori, e le Corti tanto delle Città, delle Terre, e de' luoghi Demaniali, quanto delle Città, delle Terre, e de' luoghi Baronali mandino in ogni mese all' Udienza la detta nota firmata, come si è detto di sopra, sotto pena della privazione immediata dell' officio in caso di contravvenzione; e ciò da Noi si fa, ed ordina in innovazione, ed aumento della Pramm. 63. *de armis*, non ostante ciò, che fosse stato nel tempo di mezzo praticato, o stabilito in contrario.

Relationes criminum fiant in duplici exemplari; unum Praesidi, alterū Fisci Patrono.

III. Occorrendo il più delle volte, che si ritardino le provvidenze, che si debbono dare sopra le relazioni, che si fanno a' Presidi, così da' Governadori, e dagli Officiali locali, tanto Regj, che Baronali per gli delitti, e fatti gravi, che sortiscono; come parimente dagli Scrivani, e dagli altri Subalterni, quando si trovano per le Provincie al disimpegno degli affari loro commessi; sul motivo, che o quelle si disperdano, o pure, perchè si ritrovano i Presidi assenti dalla residenza, e dovendole rimettere al Tribunale, ne passa qualche tempo per la distanza de' luoghi; Vogliamo perciò, che da oggi in avanti le suddette relazioni, che debbono farsi dalle persone accennate di sopra, debbano farsi duplicate, con rimettersene al Preside una, e l' altra all' Avvocato Fiscale, facendole capitare direttamente nelle loro mani ben chiuse, e suggellate; affinchè non potendosi prontamente dar la provvidenza sopra di una; si dia sopra dell' altra. E se mai o da Mastri d' atti, o dagli Subalterni si ardisse aprire, ed osservare le dette relazioni prima del Preside, o del Fiscale, oltre della privazione dell' officio, incorrano nella pena di quattr' anni di Presidio.

De llictoribus habendis.

IV. Sebbene nel Capo 6. della detta Prammatica X. si disponga, che i Soldati di Campagna delle Regie Udienze si debbano assentare dal Capitano; e che il Preside, ed il Fiscale debbano riconoscere la persona del Soldato per vedere, se sia atta all' esercizio, o se sia contumace, o delinquente; Ordiniamo, che non ostante il disposto nel sopraddetto Capitolo dell' enunciata Prammatica, la quale debba in tutto il di più restare nel suo pieno vigore, ed inviolabile osservanza, si debbano su questo punto precisamente osservare gli ordini dati da Noi con Dispaccio per la nostra Segreteria di Stato, di Grazia,

zia, e di Giustizia a' Presidi, ed alle Udienze Provinciali.

Praeses Provinciae Assessore utatur.

V. Ordiniamo parimente, che i Presidi di dette Regie Udienze debbano in tutto ciò, che appartiene al loro officio, carico, ed incumbenza di Giustizia (prescindendo però da quelle cose, che si appartengono alle Udienze) valersi del voto di uno degli Uditori, che come *jurisperiti* potranno avvertirlo di ciò, che per ordine, o per giustizia non possa praticarsi.

Rationario sportularum M. C. V. Regiae Provinciales Audientiae utantur.

VI. Affinchè non si sentano doglianze per le indebite esazioni, che si fanno da' Mastri d'atti, e dagli altri Subalterni delle dette Regie Udienze; Vogliamo, che inviolabilmente vi si debba osservare la Pandetta stampata dalla Gran Corte della Vicaria, tanto per le cause civili, che criminali, la quale debba affiggersi nel Tribunale, e nella Banca sotto pena di privazione di officio, e di estorsione, tolto via qualunque stilo, od abuso in contrario; ancorchè fosse introdotto con ordini, o provvisioni di Tribunali Superiori, i quali s'intendano rivocati, e ridotti *ad jus, et ad justitiam*; anzi tali ordini contrarj alla detta Pandetta non si possano in avvenire più spedire da qualunque Tribunale, o Giudice. Lo stesso s'intenda anche stabilito a rispetto de' Segretarj delle dette Udienze, le quali debbano esigere i loro diritti secondo l'esige il Segretario di Vicaria, ed adempiere tutt' i carichi, e gli obblighi, che tiene il detto Segretario di Vicaria, secondo le Istruzioni della Regia Camera, e secondo l'ordinato, e stabilito in un Regio Bando stampato, e pubblicato agli 8. Aprile *1690.* in tempo del governo del Conte di S. Stefano, copia del quale debba parimente affiggersi nel Tribunale, e nella Banca del Segretario, acciò non possa preterirlo in niun Capitolo di esso, anche per quel che riguarda all'esazione de' suoi diritti; sotto pena di estorsione *etiam a sponte dantibus*, e di privazione di officio, e di altre pene ad arbitrio del Tribunale, purchè però alcuna delle Segreterie, o Mastrodattie, come di sopra, non sia stata comprata con Tariffa particolare, la qual'esazione di diritti s'intenda per quegli Atti, che stanno notati nell'accennata Tariffa della Gran Corte della Vicaria, senza che per gli atti, o decreti, che non stanno descritti nella detta Tariffa possano i Mastri d'atti, o Segretarj delle dette Regie Udienze esigerne veruno diritto. Ed affinchè i presenti Ordini abbiano tutta la loro intera, ed inviolabile esecuzione, resti a carico dell'ultimo Uditore di ciascuna Regia Udienza di non far eccedere l'esazione di quel che sta prescritto nella Pandetta, o nella Tariffa, con esser tenuto a darne conto nel tempo del Sindacato.

Officiales minores scribant ad oram chartae quae exegerint.

VII. Per l'istesso effetto Vogliamo, che i Mastri d'atti, i Segretarj, e gli altri Officiali delle dette Regie Udienze, siccome sta disposto per gli altri Tribunali di questa Capitale, debbano di lor carattere notare letteralmente, e non in abbaco sotto le scritture i diritti, che per le medesime riceveranno per cautela delle parti, affinchè in ogni futuro tempo si sappia, quanto effettivamente abbiano ricevuto; e per vedersi, se abbiano esatto a tenore della mentovata Pandetta della Vicaria, o delle Tariffe particolari.

Familia Scribarum praeter quadriennium in Provincia non moretur.

VIII. Derivando un sommo, e considerabile pregiudizio alla giustizia dalla lunga dimora, che fanno nelle Provincie i Mastri d'atti, ed i Segretarj co' loro Scrivani, a cagion delle

delle amicizie, delle familiarità, e delle parentele, che vi contraggono, per gli quali motivi facilmente danno molti avvisi segreti a' loro corrispondenti; Ordiniamo perciò, che i Mastri d'atti, ed i Segretarj delle dette Regie Udienze co' loro Scrivani, ed Officiali non possano permanere in una Provincia più di quattro anni, e poi vacare per altri anni cinque nella stessa Provincia, potendo frattanto passare a servire in un' altra, purchè però non sieno proprietarj delle Mastrodattie, o delle Segreterie suddette; con essere obbligati i Mastri d'atti, od i proprietarj, o gli affittatori, che sieno, di dare il Sindacato in fine di ogni biennio.

Lictores per quinquennium.

IX. Per l'istesso motivo i Soldati di Campagna delle dette Regie Udienze, Vogliamo, che debbano commutarsi colle convicine Provincie ogni cinque anni, restandone però numero competente de' vecchi, e più pratici, e puntuali, che sappiano le persone, ed i luoghi della Provincia, acciò possano servir di guida a' nuovi, che saranno mutati da una in un' altra. E l'istesso Vogliamo, che si osservi per gli Capitani di Campagna, i quali si debbano parimente mutare da una Provincia all'altra ogni cinque anni, siccome anche per lo passato è stato solito da volta in volta praticarsi.

## §. VIII.

### *Per lo Tribunale di Campagna.*

Avendo stimato opportuno sin dal mese di Ottobre del prossimo caduto anno 1737. con nostro Real Dispaccio per Segreteria di Stato, di Giustizia, e di Grazia, precedente maturo esame, dar varie provvidenze per lo miglior sistema, e regolamento del Tribunal di Campagna, alle quali si è di già data la dovuta esecuzione. Affinchè le medesime in avvenire restino stabilite per legge generale da doversi perpetuamente, ed inviolabilmente osservare; perciò rinnovandole colla presente nostra Costituzione, ordiniamo, e comandiamo:

Commissario Campanese scutata 150. singulis mensibus addicuntur.

I. Che sebbene nella Prammatica unica sotto il titolo *de Officio Judicis Generalis* fu stabilito al Commessario di Campagna il soldo di ducati quattro il giorno, de' quali se ne dovesse dedurre la metà in tutte quelle giornate, che stesse in accesso ad istanza di parti, per ragion delle Diete, che da queste esige; per lo cui effetto il Mastro d'atti dovesse tenere nota delle giornate vacate ad istanza di parti per farsene la deduzione; il qual soldo fu stabilito anche sul riflesso di dovere il Commessario di Campagna in ogni due mesi mutar residenza senza interessare l'Università, fuorchè per lo comodo dell'abitazione nelle case erme. Ad ogni modo essendo stati informati, che ciò non ostante, abbiano esatto i Commessarj oltra di detto soldo altri ducati ventisei il mese a titolo di utensilj, ducati 17. per le piazze di Cordieri, ducati cinque per gli utensilj degl' istessi, e ducati 15. per la piazza d'un Trombetta, che uniti fanno la somma di ducati 183. per ciaschedun mese: E considerandosi all'incontro da Noi presentemente, che detto Commessario oltra i sei casi, ne' quali dee procedere per obbligo del suo impiego, disimpegna molte altre incumbenze di nostro Real servizio in materia di Contrabbandi, per la Salute, per la Grascia, e per altre cose, che se gli commettono; abbiamo stimato perciò risolvere, e comandare, come colla presente Ordiniamo, e stabiliamo, che al detto Com-

Commessario resti situato il soldo di ducati centocinquanta il mese, inclusa in esso la provvisione del Trombetta, che dovrà effettivamente tenere, senza che però possa esigere altro a titolo di utensilj, o di dette piazze di Trombetta, e di Cordieri.

Magister actorum pro diaetis servet Regias pragmaticas.

II. E perchè siamo stati anche informati degli abusi introdotti nella esazion delle Diete, che si è fatta dal Commessario di Campagna, e dal suo Mastro d'atti negli accessi ad istanza delle Parti; Ordiniamo, che per le medesime si debba inviolabilmente osservare il disposto delle Regie Prammatiche, senza che il detto Mastro d'atti (ancorchè avesse il titolo di Segretario) possa valersi della graduazione di Dottore per pretendere nella esazione delle dette Diete maggior somma di quel che vien disposto nelle dette Prammatiche.

Magister actorum quolibet triennio commutetur: vacet syndicatui.

III. Ordiniamo di vantaggio, che in avvenire il Mastro d'atti del Tribunal di Campagna debba mutarsi in ogni tre anni, in fine de' quali debba dar Sindacato della sua amministrazione, ed il proprietario del detto officio debba far la nomina del Successore con rimetterla al Soprantende di Campagna, il quale inteso il Commessario, lo proponga nella Real Camera di Santa Chiara per esaminarsi, se la persona sia capace per tale impiego. Nè il detto Mastri d'atti possa esigere per gli suoi diritti, anche a titolo di utensilj, altro di quel che si contiene nella Pandetta, o sia Tariffa della Regia Udienza di Salerno, la quale per tal effetto si debba stampare, ed affigger pubblicamente nel Tribunale, acciocchè se ne abbia notizia da tutti.

Tres Scribae adsint Magistro actorum annuente Camera S.Clarae.

IV. Che il detto Mastro d'atti debba nominare i tre Scrivani ordinarj, precedente approvazione della Real Camera di S. Chiara a relazione del Soprantendente di Campagna, inteso il Commessario; e che a detti tre Scrivani si debbano effettivamente pagare i ducati venti al mese per ciascheduno, che loro stanno assegnati di provvisione, affinchè con tutta la maggiore attenzione, e vigilanza possano attendere al disimpegno di quelle commissioni, che per impotenza, o povertà delle Parti debbano eseguirsi *pro Fisco*. E nel caso che alcuno di detti Scrivani ordinarj commettesse qualche mancanza, possa il Commessario licenziarli dall'esercizio delle dette cariche coll'intelligenza del Soprantendente; e finalmente, che resti nella facoltà del detto Commessario di destinar altri Scrivani estradinarj per servizio del Tribunale coll'intelligenza però del medesimo Soprantendente di Campagna.

Scriba oeconomiae Tribunalis Campaneae a Supraintendenti Campaneae assignetur.

V. Vogliamo di più, che oltra de' sopraddetti tre Scrivani ordinarj, la Real Camera di S.Chiara a relazione del Soprantendente di Campagna, nomini un altro Scrivano, a cui si debba dare il soldo di ducati 22. al mese, il quale Scrivano debba aver l'obbligo non solamente di adempiere le particolari Istruzioni, che gli darà il detto Soprantendente; ma parimente dovrà dargli conto di quanto si opera nel detto Tribunale. In oltre attiterà le cause, che gli commetterà il Commessario, invigilerà sopra la maniera, con cui vengono trattati i carcerati, sopra il Carceriere, e se l'Avvocato de' Poveri assista indispensabilmente in quel Tribunale in ogni settimana, siccome è la sua obbligazione. Terrà parimente conto di ciò, che avanzerà dalle quantità, che pagano le Università, dedotti i pesi del Tribunale, con rimetterne chiaro, e distinto bilancio al Soprantendente di Campagna, il quale dopo averlo esaminato, lo trasmetterà a

Noi

Noi per la nostra Segreteria di Stato, di Giustizia, e di Grazia, rappresentandoci quel che sopra il medesimo gli occorre.

Custodi carcerum salarium assignatur.

VI. Avendo considerato per esorbitante l'alterazione, che si è fatta nel Tribunale di Campagna a rispetto del soldo del Carceriere, e de' Soldati, che assistono alla custodia delle carceri; abbiamo stimato di determinare, che il soldo del Carceriere sia di nove ducati al mese, senza poter esigere altra cosa di più; e che a' sette soldati assegnati alla custodia di quelle carceri si debba dare il soldo di ducati cinque, e mezzo per ciascuno, supprimendosi in avvenire tutte l'altre spese, che sinora si son fatte con pretesto, o d'essersi aggiunti altri quattro Soldati al numero de' sette per la custodia delle carceri, o d'essersi fatte ad istanza del Carceriere per bisogno delle carceri, o per gli letti de' Soldati: Che al Maestro di giustizia, ed al suo ajutante si paghino ducati nove al mese; al Medico si dia il soldo di ducati 15., ed altrettanto all' Avvocato de' Poveri, il quale sia obbigato di andare in ogni settimana nel Tribunale per la spedizione delle cause de' poveri carcerati; debba invigilare, che a' medesimi si dia il pane della Corte, e che non sieno ingiustamente maltrattati dal Carceriere, potendo in ogni caso ricorrere così al Soprantendente di Campagna, come al Commessario. Che agli otto soldati a cavallo si paghi il soldo di ducati diece il mese, abolendosi affatto agli altri ducati cinque, che si davano a ciascheduno di essi in ogni mese, con titolo di utensili; che il soldo de' Caporali de' ripartimenti sia di ducati 14. il mese, e quello degli altri Caporali di 11., e quello de' soldati di ducati cinque e mezzo. E che da oggi in avanti non debbano i detti soldati pagar più il carlino per ciascheduno, come sinora han pagato al Mastro d'atti sotto il titolo della commessione, che dovea spedir loro; come parimente si tolga l'abuso di andare i soldati in giro chiedendo sovvenzione alle Università, ed a' particolari col colore, o pretesto di andar chiedendo la limosina per gli detti carcerati.

Auctoritas Commissarii in Lictores.

VII. Volendo, che sia sempre fisso, ed effettivo il numero de' Soldati, e de' Caporali, che presentemente tiene il Tribunal di Campagna; Ordiniamo, che il Commessario possa nominarli per l'assiento, borrare, e mandar i medesimi ne' ripartimenti; con che però in ciaschedun mese debba rimettere al Soprantendente di Campagna il ruolo, o sia la nota de' medesimi; ed in caso di vacanza di qualche piazza, o per morte, o perchè si borri qualche soldato, dovendo nominare altri in luogo di quello, ch'è mancato, lo partecipi al Soprantendente, affinchè questi con tal notizia, avendo cosa da prevenirgli, lo possa fare.

Obligationes Lictorum.

VIII. Ordiniamo, che i sei soldati destinati all'esazione del denaro, che pagano le Università, sieno a libera elezione, e soddisfazione de' soldati. Che i detti sei soldati debbano pagare i soldi di tutti gli altri soldati del Tribunale, coll' obbligo di dar conto in ciaschedun mese; e di presentar le ricevute al nuovo Scrivano, che per tal effetto sarà destinato, e dovrà parimente in ogni mese dar il conto al Soprantendente di Campagna. E se mai i soldati non saranno puntualmente soddisfatti, potranno ricorrere al Commessario, affinchè sieno effettivamente pagati; ordinando di più, che i detti sei soldati non debbano esser esenti dal servizio del Tribunale per motivo della detta esazione.

IX.

De Universitatibus.

IX. **Vogliamo**, che da ora in avanti si tolgano le cartelle per gli ducati 15., che contribuivano le Università, e che si riduca l'esazione a' ducati 1190. in ogni mese.

Commissarius familiam reorum Regi referat.

X. Ordiniamo parimente, che il Commessario debba inviare a Noi in ogni mese (come praticano le Udienze del Regno) la nota di tutti gl'inquisiti così carcerati, che assenti di quel Tribunale, spiegando distintamente la qualità de' loro delitti, acciocchè secondo le circostanze particolari, che occorreranno, possa darsi la provvidenza, anche a riguardo del modo, come debba procedere; per lo cui effetto potrà l'Avvocato de' Poveri in caso di gravame accudire al Soprantendente, la quale in ciaschedun mese si rimetteranno le dette note.

Compositiones reorum pauperum.

XI. Vogliamo ancora, che non si possano trattar concordie nel Tribunal di Campagna de' carcerati poveri, che sono patrocinati da quell' Avvocato de' Poveri, senza il consenso del medesimo, come si pratica nella Gran Corte della Vicaria; il qual consenso debba essere in iscritto. E che dovendosi dar tormento di tortura, o d'altra specie a qualche reo, debba osservarsi quel che sta disposto generalmente su tal materia nel fine della presente Costituzione.

Ne saeviatur in carceratos.

XII. Di più Ordiniamo, che i carcerati del Tribunale non si possano tener con cannale, ceppi, e manette, senza ordine in iscritto del Commessario; ed in caso di contravvenzione, debba essere il Carceriere severamente punito; nel che debba particolarmente invigilare l'Avvocato de' poveri.

Superintendens visitet Tribunal.

XIII. Ed affinchè le sopraddette disposizioni abbiano l'intera loro esecuzione, ed osservanza, Ordiniamo, che due, o tre volte l'anno, il Soprantendente si conferisca nel Tribunal di Campagna a riconoscer le carceri, ed i carcerati, ed il di più, che stimerà conveniente; affinchè quel Tribunale venga regolato nella miglior maniera, che sia possibile.

Cura reorum in carceribus.

XIV. In oltre comandiamo, che debba farsi il partito per le spese, che occorrono nelle carceri del Tribunale, cioè di olio, di carboni, di pane, letti, e Messe, affinchè i poveri carcerati sieno ben assistiti, nè loro manchi cos' alcuna: Che il detto partito si faccia nella Camera della Sommaria, precedente accension di candela, nella stessa maniera che si pratica negli altri partiti di simigliante natura; e dopo che sarà stato soddisfatto il detto Partitario di ciò che respettivamente dovrà conseguire per lo detto partito, si dia la nota delle somme soddisfatte al quarto Scrivano, che si destinerà; affinchè questi possa poner detta spesa nel conto generale, che per mezzo della Soprantendenza dovrà rimettersi a Noi in ogni anno.

Pecunia, quae superest, Fisco addicatur.

XV. E finalmente vogliamo, che quel danaro, che avanzerà dall' assegnamento annuo stabilito per lo mantenimento del Tribunal di Campagna, (tolti via gli abusi nella maniera di sopra disposta) si ripartisca proporzionatamente in beneficio della Regia Corte, e delle Università solite a contribuire per motivo del mantenimento del detto Tribunale nella forma, che da Noi si stimerà più conveniente.

## §. ULTIMO.

De quaestionibus reorum.

Ed essendo stati informati del grave disordine, e pernicioso abuso introdotto ne' Tribunali Fiscali di questa Città, e Regno non meno di tormentarsi, ed angustiarsi i rei, i testi.

stimonj con modi crudeli, anche contra la forma delle leggi, e degli stabilimenti del Regno, ma parimente di pratticarsi altri straordinarj trapazzi, e maltrattamenti, non solo da' Ministri particolari, che vanno a prendere le informazioni, ma anche da' Subalterni, i quali fanno chiudere i rei, ed i testimonj in orridi insoffribili criminali; e finalmente, che i Carcerieri esercitano contra di essi altre crudeltà, o per estorquerne danaro, o per proccurare contra il dovere, e contra le savie disposizioni delle leggi d'indurgli a confessare i loro delitti, e far le loro disposizioni, affinchè con tali mezzi si allettino gli Scrivani a mandar più numero di carcerati nelle loro carceri. Ed abborrendo il nostro Real Animo simili crudeltà, e maniere irregolari, le quali in vece di contribuire al dovuto corso della giustizia, cagionano oppressione, e gravezza a' nostri fedelissimi, ed amati vassalli; abbiamo per tanto stimato anche di dare a questo la dovuta provvidenza.

Non torqueantur rei, nisi Tribunal decreverit.

I. Che perciò Ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che da oggi in avanti non possano così nella Gran Corte della Vicaria, Tribunale di Campagna, Udienza dell'Esercito, Udienza delle Galee, Udienze Provinciali, ed ogni altro Tribunale, e Corte del Regno, che ne abbia facoltà, torturarsi i rei, o testimonj in qualunque maniera, nè legarsi, od in altra maniera trapazzarsi, senza precedente decreto dell'intero Tribunale, in cui si prescriva il modo, la qualità, e la durata di detti tormenti.

Officialibus minoribus idé edicitur.

II. In conseguenza di che non possano i Ministri particolari così in residenza, come ne' luoghi, dove prendono le informazioni, tormentare in qualunque maniera i rei, ed i testimonj, e molto meno possano farlo i Mastri d'atti, Scrivani, od altri Subalterni sotto pena a' primi della privazione dell'officio, ed altre a nostro arbitrio, ed a' secondi della pena ad arbitrio del Tribunale, purchè non sia meno di tre anni di presidio da eseguirsi irremisibilmente; con procedersi in caso di contravvenzione anche *ex officio*, e senza querela.

Carceres habendi ratio.

III. Proibiamo affatto l'uso de' criminali orridi in qualunque carcere di questa Città, e Regno; volendo, che a tal effetto subito dopo la pubblicazione della presente, in questa Città, e nel Tribunale di Campagna si visitino tutte le carceri dal Consigliere D. Carlo Danza sino a nuov'ordine nostro, e nelle Provincie dal Capo di Ruota di ciascheduna Udienza; e da questi si riducano ad altri usi tutt'i criminali, che stimano improprj, ed indoverosi, ingiungendo ordine a' Carcerieri sotto pena di ducati cento, ed altre arbitrarie da eseguirsi irremisibilmente, di non servirsi di altri luoghi di carceri, se non di quelli destinandi dal detto Visitatore per criminali.

Qui visitentur.

IV. Ed affinchè in avvenire non s'introducano, e fabbrichino nuovi criminali della stessa specie, Ordiniamo, e comandiamo, che almeno due volte l'anno, cioè ne' mesi di Maggio, e Novembre debbano farsi dette visite in questa Città, e Tribunale di Campagna dal suddetto Consigliere D. Carlo Danza sin'a nuov' ordine nostro, e nell'Udienze da Capi di Ruota, incaricando a' medesimi d'invigilare, che nelle Corti inferiori, e Baronali non si commettano simili disordini, e trapazzi de' rei, e testimonj, nè si tengano carceri contra la forma delle Regie Prammatiche; e di qualunque inconveniente, che ritrovassero presentemente in tal ma-

materia, o in appresso scoprissero i suddetti Visitatori in tempo della visita, ci diano subito l'opportuna, e dovuta provvidenza, e ne facciano subito relazione a Noi per la nostra Segreteria di Stato di Giustizia, e Grazia.

Ed affinchè il presente stabilimento, e determinazione venga in notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza; Vogliamo, che questa Real Costituzione si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno, ritornando nella nostra Segreteria di Stato di Giustizia, e Grazia colle dovute relate; ed in pubblica testimonianza sarà la medesima da Noi firmata, e suggellata col suggello delle nostre Reali Armi, e roborata dall' infrascritto nostro Segretario di Stato del Dispaccio di Giustizia e Grazia. *Datum Neapoli die* 14. *mensis Martii* 1738. YO EL REY. *Bernardo Tanucci. Vidit De Ipolito Praef. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi Josepho Borgia a Secretis*. Pubblicata a dì 18. Marzo 1738.

Die 14. Mart. 1738. Yo el Rey.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## PRAMMATICA XX.

Interpretatur §. 1. n. 16. Constitutionis anni 1738., ac placet, Commissarios non posse domi in casibus ibi propositis decernere solutionem capitalis, sed in aula coram aliis Senatoribus.

TEniendo el Rey entendido, que haviendose tratado en el S.C. la causa entre el Parroco de S.Ana de Palacio, executor de la disposicion testamentaria del difunto D.Pedro Hurtado de Mendoza, y el Marques del Vasto se hayan ofrecido dos dudas sobre la inteligencia del §.1. num.16. de la Real Constitucion publicada en 14. del mes de Marzo proximo pasado; la primera si los Commissarios puedan interponer en casa el Decreto de *solvat* en virrud de instrumento assi por las tertias, como por la suerte principal; y la segunda si pueda ordenarse, que el Deudor pague en via executiva assi el caudal, como las tercias, y la pena del cinco por ciento, aunque no haya jurado el contracto *in faciem Creditoris*, però le haya ratificado con acto separado; Se ha dignado Su Magestad resolver, y determinar por punto general, que los Commissarios no puedan en los casos contenidos en el dicho §. 1. num. 16. interponer en casa el Decreto de *solvat* por la suma del caudal, però deban proponerle en la Rueda, y en ella interponerse el Decreto, y que pueda ordenarse el pagamento assi del caudal, como de las tercias, e intereses, como de la pena del cinco por ciento, aunque el Acrehedor no haya intervenido en el acto, que el Deudor dee el Juramento, siempre que se trata entre las mismas personas, que han contrahido, y haya avido la ratifica jurada del Deudor. Y a fin que esta Soberana Real determinacion tenga su entera execucion, y se eviten las dilaciones, que impiden el devido curso de la Justicia tan desseada, e imprese en el Real Animo de Su Magestad por el bien de sus amados, y fieles Vassallos, me ha mandado prevenirlo a V. S., paraque assi lo comunique al S. C., y disponga, que en tal forma se observa en lo venidero en los casos semejantes, que puedan ofrecerse. Dios guarde a V. S. muchos anos como desseo. *Palacio a* 11. *de Agosto de* 1738. *D. Bernardo Tanucci. Senor Presidente del S. C.*

Die 11. Aug. 1738. Bernardo Tanucci.

## PRAMMATICA XXI.

Eodem Rege. Causae decidantur statim ac oratae per advocatos fuerint. Advocatus nec caluitur, nec moretur. Si differri deceat, fiat annuente Praeside. Quicquid aliud accidat, mora decisionis non trahatur ultra octo dies.

AL Presidente del S. C. Aviendo el Rey Nuestro Senor considerado por muy utiles, y provechosas al despacho de las causas las Pragmaticas, y Reales Ordenes, que sus Serenissimos Reyes Antecessores, y los Virreyes *pro tempore* de este Reyno havian estimado emanar, paraque las causas introducidas en el S. C. no se deviessen interrumpir por la introducion de otras; y a este fin mandado en su ultima Real Constitucion se obervassen indefectibilmente todas las dichas Pragmaticas, y Reales Ordenes, como fueron la del Rey Fernando I., que es la XII. *de offic. S.C.*; la de el Duque de Alcalà, que es la XIII. bajo el mismo titulo; la del Rey Phelipe II. con Real Carta expedida en el ano de 1593. alegada en la Pragmatica XI. *de Officialibus, et his, quae eis prohibentur*; la del Conde de Miranda, que es la LXXII. bajo titulo *de offic. S.R.C.*; y finalmente la del Conde de Lemos, y D. Pedro Antonio de Aragon, todas concernientes a que no se dilatassen las causas ya introducidas, por las danosas consequencias, que de ello resultavan; sin embargo informada Su Magestad de los abusos introducidos en la execucion de tales Reales Ordenes, y Pragmaticas, con el valerse los Abogados de los Reos de los ragiros de ablar difusamente sobre las causas para impedir la decision de ellas en el dia mismo, que se havia oblado; en dilatar de informar los Ministros, y presentar las alegaciones, pidiendo despues tiempo para informar, y escrivir sobre los meritos de las causas; y finalmente en proponer afectados Capitulos de rehusaciones de Ministros. Se ha dignado Su Magestad justificadamente resolver: Primero, que se observen indefectible, y exactemente las citados Reales ordenes, y Pragmaticas; y para su execucion las causas empezadas se deban continuar sin interrupcion hasta su total decision, aun en los dias siguientes, sin que se pueda dispensar a este reglamiento con motivo, que en ellos toque la Jornata de proponer sus causas a otro Comissario. II. Que las narradas causas no se difieran de votar luego; y que cada Ministro haga fixar en todos los dias de Sabado a la puerta de su Rueda la Nota de las causas, que ha de proponer en la semana siguiente, a fin que los Abogados no tengan motivo de excusas en decir, que no estan prevenidos, o de no haver informado, y hecho las alegaciones. III. Y haviendo el Rey considerado, que tal vez pueda ocurrir causa de urgencia, que necesite prompta, y expedida determinacion, y no admita dilacion; en este caso manda Su Magestad, que siempre, que se reconozca una tal urgengia de deverse interrumpir una causa ya introducida, se haga con el permiso del Presidente del S. C., y no en otra forma; con que però immediatamente despues de determinada tal causa, se deba bolber a tomar, y continuar hasta su decision la que se hallava empezada. IV. Y estimandose por los Ministros tener necessitad en alguna causa enredadà, de algun tiempo para prevenirse a votar; y a los Abogados para responder a alcun motivo no prevehido por ellos, que se les hubiesse hecho en el acto de ablarse la causa; este se de, siempre y quando este no exceda el de ocho dias, que se deveran numerar desde el que se haya acabado de ablar, qualquiera que sea la gravedad, y dificultad de la causa acabado el dicho termino, con efecto,

y sin

y sin otra posposicion de tiempo, se deba votar, y decidir la causa. Cuyas Soberanas Reales deliberaciones prevengo a V. S. de orden de Su Magestad, para que quede en intelligencia de ellas, y disponga que efectivamente assi se executen, y cumplan. Dios guarde a V. S. muchos anos come desseo. *Palacio a 24. de Noviembre de 1738. D. Bernardo Tanucci. Senor Presidente del S. C. Die 25. mensis Novembris* 1738. *Exequatur. De Ipolito Praet.*

Die 24. Nov. 1738. Bernardo Tanucci.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXII.

Eodem Rege. Decreta praeambulatorum a quibus ferantur.

AVendo il Re risoluto che li preamboli si spediscano dalle Corti Locali, e che le parti in grado di gravame, ricorrano alla Udienza; e, quando da queste si sentissero gravate, accudiscano alla Gran Corte della Vicaria, la quale in prima istanza spedirà li preamboli di questa Capitale. Bene inteso però, che quando li corpi ereditarj sieno sparsi in vari Luoghi di qualche Provincia, possa in tal caso la Udienza procedere in prima istanza; e, quando sieno sparsi in varie Provincie, possa in prima istanza procedere la Gran Corte della Vicaria. Lo partecipo di Regal ordine a V. S. Illustrissima, perchè il Consiglio rèsti inteso di questa Regale deliberazione. *Palazzo a' 19. di Settembre del 1746. Il Marchese Tanucci. Signor Marchese Presidente del Consiglio.*

Die 19. Sept. 1747. Il Marchese Tanucci.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRMMATICA XXIII.

Eodem Rege. In patrimoniis nil Curialibus solvatur, nisi patrimonio expleto.

AVendo umiliato al Re l'archiusa supplica il Duca di S. Donato D. Antonio de Angelis, lagnandosi, che essendo stato costretto a dedurre fin dallo anno 1735. il di lui patrimonio nel Consiglio, ha veduto alienare varj beni, soggetti a fedecommesso, quantunque il Consiglio abbia ordinato il rimpiazzo dalle prime quantità di danaro libero, che pervenir doveano dagli effetti patrimoniali: ciò, che poi non si è fatto per colpa di coloro, che obbligati a difendere le ragioni del patrimonio, aderiscono in tutto ciò, che va in danno del medesimo. Visto tutto ciò, che espressa, e la supplica, che fa: Mi comanda Sua Maestà dire a V. S. Illustrissima, disponga che il Consiglio non faccia liberazioni senza sentire gl'interessati tutti; e non ne faccia alli Curiali, se non finito il patrimonio in tutto e per tutto. S'intenda de' beni di patrimonio non di ciò, che debbono de proprio pagare li creditori. *Palazzo a' 17. di Settembre del* 1753. *Il Marchese Tanucci. Signor Marchese Presidente del Consiglio. Die 25. Septembris* 1753. *Exsequatur regalis ordo, de quo Magnificus Secretarius certiores faciat omnes Dominos Regios Consiliarios. Danza Praeses. Fuerunt data exempla omnibus Regiis Consiliariis die 28. ejusdem; qui tamen fuerunt certiores facti supradicta die 25. Porcellius a Secretis.*

Die 17. Sept. 1753. Il Marchese Tanucci.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## PRAMMATICA XXIV.

**Postquam bis decisum fuerit in causa; sententia abeat in rem judicatam, judicium dicatur completum, neque ultra protrahatur.**

IN conformità della consulta della Camera di S. Chiara de' 12. dell' andato Settembre Sua Maestà ha risoluto, che tanto nella Camera suddetta, quanto nel S. Consiglio, e nella Camera della Sommaria, ne' Tribunali, che nel giudicare hanno prerogative, del Prefetto Pretorio, si osservi esattamente il disposto delle Prammatiche del Regno, cioè, che qualora profferitosi primo decreto, o sentenza, quello sia stato confermato o in grado di Restituzione *in integrum*, o di Nullità, o di Reclamazione, non si ammetta altro richiamo di qualunque sorta. Dichiarando la Maestà Sua per abuso, da non doversene aver ragione alcuna, qualunque esempio, o giudicatura in contrario, che si sia fatta come quella, ch' essendo opposta alla chiara disposizione delle leggi è nulla di sua natura. Col doversi soltanto intendere eccettuati i casi, quando dopo il primo decreto o sentenza, prodottosi il rimedio della Restituzione *in integrum*, siasi detto *non esse locum*: e quando il rimedio concerne gli atti ordinatorj; perchè allora non è vietato di prodursi qualunque altro rimedio avverso il decreto profferito intorno alla causa principale. D'ordine della M. S. significo alle Signorie Vostre Illustrissime questa Sovrana risoluzione, affinchè la Camera di S. Chiara la eseguisca in tutte le sue parti. *Palazzo a' 20. d' Ottobre* 1759. *Carlo Demarco. Signor Presidente e Consiglieri della Camera di S. Chiara.*

**Die 20. Oct. 1759. Carlo Demarco.**

*Al Sagro Regio Consiglio.*

RIchiedendo la buona disciplina, che non si ammetta richiamo, qualora vi sono due decreti o sentenze uniformi, perchè si suppone, che il tutto si faccia per dilatare la spedizione dalle cause; ha risoluto Sua Maestà, che tanto nella Camera di S. Chiara, quanto nel Sagro Consiglio, e nella Camera della Sommaria; Tribunali che nel giudicare hanno le prerogative del Prefetto Pretorio, si osservi esattamente il disposto dalle Prammatiche del Regno, cioè che qualora profferitosi il primo decreto o sentenza, quello sia stato confermato o in grado di restituzione *in integrum*, o di nullità, o di reclamazione, non si ammetta altro richiamo di qualunque sorta. Dichiarando la Maestà Sua per abuso, da non doversene aver ragione alcuna, qualunque esempio o giudicatura in contrario, che si sia fatta, come quella, ch' essendo opposta alla chiara disposizione delle leggi, è nulla di sua natura. Col doversi soltanto intendere eccettuati i casi, prodottosi il primo decreto o sentenza, prodottosi il rimedio della restituzione *in integrum*, sia detto, *non esse locum*: e quando il rimedio concerna gli atti ordinatorj; perchè allora non è vietato di prodursi qualunque altro rimedio avverso il decreto profferito intorno alla causa principale. Questa Sovrana risoluzione d' ordine della Maestà Sua la significo a V. S. Illustriss. affinchè disponga, che il Consiglio la eseguisca in tutte le sue parti. *Palazzo a' 20. d' Ottobre* 1759. *Carlo Demarco. Signor Marchese Presidente del Sacro Consiglio.*

**Die 20. Oct. 1759. Carlo Demarco.**

Al-

*Alla Regia Camera della Sommaria.*

INformato il Re, che in qualche Tribunale siasi accordato, contra la disposizione delle Prammatiche, dopo due decreti o sentenze uniformi, un nuovo richiamo, e che in altri non si è cio praticato se non che in due casi soli, uno qualora, prodottosi avverso il decreto il rimedio della restituzione *in integrum*, o perchè chi l'ha prodotto non sia persona privilegiata, o pel tempo elasso, o per altro motivo si è detto non aver luogo la restituzione, e l'altro quando dopo il primo decreto occorre prodursi rimedio avverso qualche atto ordinatorio. E richiedendo la buona disciplina, e l'osservanza delle leggi del Regno, che non s'ammetta richiamo da due decreti, o sentenze uniformi, mentre non può quello avere altro oggetto, che dilatare la spedizione delle cause. Ha risoluto perciò, e comanda Sua Maestà, che ne' Tribunali i quali hanno nel giudicare le prerogative del Prefetto Pretorio, come sono la Camera Reale di S. Chiara, quella della Sommaria, ed il Sacro Consiglio s'osservi esattamente il disposto dalle Prammatiche del Regno, cioè, che qualora profferitosi il primo decreto o sentenza, quello sia stato confermato in grado di restituzione *in integrum*, di nullità, o di reclamazione, non s'ammetta altro richiamo di qualunque sorta. Dichiarando la Maestà Sua per abuso da non doversene aver ragione, qualsisia esempio o giudicatura in contrario, la quale come opposta alla chiara disposizione delle leggi è nulla di sua natura. Con doversi soltanto intendere eccettuati i due casi di sopra riferiti, cioè quando dopo il primo decreto prodottosi il rimedio della restituzione *in integrum*, siasi deciso non aver luogo; e quando il rimedio concerne gli atti ordinatorj, perchè allora non è vietato prodursi qualunque altro richiamo avverso il decreto profferito circa la causa principale. Tutto ciò prevengo a V. S. Illustriss. di Real ordine per intelligenza, e governo di cotesta Camera della Sommaria, la quale mi darà pronto avviso della pratica che finora ha seguito in tal particolare; e se sia occorso il caso, che dopo due sentenze uniformi, abbia ammesso altro gravame in qualche causa. *Palazzo a' 22. d'Ottobre* 1759. *Giulio Cesare d'Andrea. Signor Marchese Luogotenente Cito.*

Die 22. Oct. 1759. Giulio Cesare d'Andrea.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXV.

Eodem Rege. Adjuncti Judices in discussione nullitatum iterum interveniant in secundis nullitatibus.

VEduta il Re la consulta della Camera di Santa Chiara delli 21. dello andato Maggio, in cui si stima, che nella discussione delle seconde nullità si proponessero avverso il decreto, con cui si dichiara, che le prime nullità ostano, debbano intervenire li medesimi Aggiunti, che si fossero dati nella prima discussione. Mi comanda dire alle Signorie Vostre Illustrissime, che la Maestà Sua rimane informata con approvazione. *Palazzo alli* 10. *Giugno* 1762. *Carlo Demarco. Signori Presidente, e Consiglieri della Camera di S. Chiara.*

Die 10. Junii 1762. Carlo Demarco.

RE-

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXVI.

Eodem Rege. Pragmatica 33. in hoc titulo ne quid solvatur Curialibus in patrimoniis, nisi expletis iisdem, confirmatur.

Avendo Sua Maestà imposto al Presidente Jannucci di riferire come dal patrimonio di D. Andrea di Fraja dedotto in Consiglio siensi liberati ducati 1896., e grana 53., allo Ingegnere, Avvocati, Procuratori, Mastridatti, e altri, mentre egli era in Consiglio Commessario di tal patrimonio; ha esso Ministro dimostrato con esempj de' suoi antecessori, e coetanei, qual sia stata la interpetrazione della legge di Sua Maestà Cattolica per ovviare alli disordini, che nelle cause de' patrimonj avvenivano; e ha rapportato, che il patrimonio di detto Fraja è di circa ducati cinquantamila soggetti a dubbiose liti, e che li debiti sormontano li ducati centomila, e che quante liberazioni si sono fatte, si han dovute tutte fare per necessità, non potendosi altrimenti proseguire il giudizio, e di essersi liberati al Procuratore de' creditori ducati duecento novantasei, e allo Avvocato ducati duecento, e di essersi fatte tutte le altre liberazioni in danno de' creditori; e ha conchiuso essersi data alla detta legge di Sua Maestà Cattolica quella stessa intelligenza, che le ha dato il Consiglio. Il Re m' impone significarle tutto ciò, e dirle, che crede abuso la interpetrazione, che si suppone data dal Consiglio, essendo il danaro liberato preso dal patrimonio, non isborsato da' creditori; e che vuole osservato l' ordine del suo Augusto Padre, e che non si possa dargli alcuna interpetrazione, senza il suo sovrano oracolo. E finalmente che il Consigliere Commessario sarà obbligato a restituire del suo il danaro, che senza il suo sovrano oracolo libererà contro la lettera del dispaccio. *Palazzo a' 4. Gennaro del 1766. Carlo Demarco. Signor Presidente del Consiglio. Die 9. Ianuarii 1766. Exsequatur regal's ordo, legatur in aulis Sacri Regii Consilii, et detur copia unicuique ex Regiis Consiliariis. Citus Praeses.*

Die 4. Jan. 1766. Carlo Demarco.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXVII.

Eodem Rege. Judices, qui paritatem dirimere debent, non ii sint, qui in causa intervenerant.

Manifestatosi da me al Re il sentimento di cotesta Regia Camera, che i Consiglieri Paoletti e Capecelatro destinati per aggiunti col Caporuota Gaeta dal Presidente a dirimere la parità seguita nella causa tra D. Nicola Losito, e D. Gaetano Fabbricatore, intervengano e votino in detta parità, non ostante la opposizione del Losito di avere li detti due Consiglieri votato nella causa principale, perchè, non essendo i medesimi intervenuti nella parità, non vi è legge, nè prammatica, che si opponga alla decretazione del Presidente. La Maestà Sua mi comanda significare alle Signorie Vostre Illustrissime, che non rimane persuasa. Vuole perciò si dieno nuovi aggiunti a dirimere la parità fatta in tal causa, ritrovando prevenuti coloro, che si sono dati, per aver votato nella medesima causa nel primo decreto, ancorchè non fossero intervenuti nella discussione del richiamo, nella quale seguì la parità; e vuole che così in avvenire si osservi. *Palazzo 1. Marzo 1766. Carlo Demarco. Signor Marchese Spiriti.*

Die 1. Mart. 1766. Carlo Demarco.

Re-

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

*sive*

## PRAMMATICA XXVIII.

Omnium principalium caussarum decisiones, quae in Tribunalibus hujus Civitatis fiunt, nitae prorsus sint legibus in hoc Regno nominatim constitutis, aut communibus.

Con Real Dispaccio, per via del Signor Marchese Tanucci, mi si è partecipato, che continue essendo le querele de' litiganti, o prevenuti dal proprio diritto, o impegnati a prolungare i giudizj; ha finalmente risoluto il Re di darvi più efficace riparo, ed il più proprio, per togliere alla malignità, o alla frode qualunque pretesto, ed assicurare nell' opinione del Pubblico la esattezza e la religiosità de' Magistrati.

Vuole dunque la Maestà Sua, anche sullo esempio, e sull' uso de' Tribunali più rinomati, che in qualunque decisione, che riguardi o la causa principale, o gl' incidenti, fatta da qualunque Tribunale di Napoli, o Collegio, o Giunta, o altro Giudice della stessa Capitale, che abbia la facoltà di decidere, si spieghi la ragione di decidere, o sieno li motivi, su quali la decisione è appoggiata: incaricando Sua Maestà, per rimovere quanto più si possa da' giudizj lo arbitrio, ed allontanare da' Giudici ogni sospetto di parzialità, che le decisioni si fondino non già sulle nude autorità de' Dottori, che han pur troppo colle loro opinioni, o alterato, o reso incerto ed arbitrario il diritto, ma sulle leggi espresse del Regno, o comuni. E quando non vi sia legge espressa per lo caso, di cui si tratta, e si abbia da ricorrere alla interpretazione, o estensione della legge; vuole il Re, che questo si faccia dal Giudice in maniera, che le due premesse dello argomento sieno sempre fondate sulle leggi espresse, e letterali. E quando il caso sia tutto nuovo, o talmente dubbio, che non possa decidersi nè colla legge, nè coll' argomento della legge; allora vuole il Re che si riferisca alla Maestà Sua, per attendere il Sovrano oracolo.

Eadem typis edantur in Regali Typographia.

Nel tempo istesso, poichè Sua Maestà ha proveduto al decoro de' Magistrati, col risolvere ed ordinare, che le decisioni così ragionate si stampino, ha pensato ancora al minor dispendio delle parti; volendo che se ne faccia la stampa privativamente dalla sua Stamperia Regale, col pagamento di un carlino per ogni dieci copie stampate, quando la decisione non passi il mezzo foglio; e così a proporzione di uno, o più fogli, e di maggior numero di copie, che bisognassero alle parti. E colla prevenzione ancora, che quando gli atti si faranno *gratis* per la povertà del litigante, la qual cosa si dee spiegare nel fondo della decisione, anche la stampa si farà *gratis*.

Aliter transitum in rem judicatam facere nequeunt.

Ed affin che questa Sovrana risoluzione sia esattamente osservata, vuole il Re che la decisione, la quale non sia così stampata, non faccia mai passaggio in cosa giudicata, e si abbia per non fatta. Dichiarando ancora Sua Maestà, che per la solennità delle notifiche di tali decisioni, così stampate, debbano le stampe essere sottoscritte dal Giudice, o dal Commessario della Causa, e dallo Scrivano, o Attitante.

Ed io di Regal comando partecipo tutto ciò a V. S. Illustrissima, ed al Consiglio, per la esecuzione. *Palazzo 23. Settembre 1774. Carlo Demarco. Signor Presidente del Consiglio.*

Die 23. Sept. 1774. Carlo Demarco.

Re-

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

*sive*

PRAMMATICA XXIX.

Avendo il Delegato de' Cambj Consiglier Porcinari rappresentato per la intelligenza del Dispaccio de' 23. dello scorso, che previene doversi nelle decisioni spiegare da' Tribunali la ragion di decidere, e stamparsi; S.M. ha veduto, che lo stesso Delegato aveva ben interpetrato, che a quelle lettere di cambio, le quali hanno la esecuzione parata, non appartiene la carta regale, *che parla di decisioni fatte con cognizion di causa, e contestazion giudiziale*. E mi comanda significare ciò anche a V. S. Illustr. per intelligenza, e norma del Consiglio. *Palazzo 8. Ottobre 1774. Carlo Demarco. Signor Presidente del Consiglio*.

Die 8. Oct. 1774. Carlo Demarco.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

*sive*

PRAMMATICA XXX.

Ambiguitates novem explicantur, quas S.R. Consilium in exequendo superius edito Rescriptum invenerat, Regique proposuerat declaranda.

Mi previene il Signor Marchese Tanucci di Real ordine, che ha il Re veduta la prolissa rappresentanza del Consiglio de' 25. Ottobre, che non è venuta alla Maestà Sua prima de' 14. di Novembre, sulla intelligenza de' due dispacci de' 23. Settembre, e 8. Ottobre, con cui si prescrive doversi da' Tribunali nelle loro decisioni spiegar la ragione di decidere, e stamparsi; ed ha la Maestà Sua ascoltati li nove dubbj proposti dal Consiglio, il quale, supponendo che col dispaccio delli 8. Ottobre siesi ristretta la Sovrana risoluzione a' soli giudizj ordinarj, ne' quali dice avere propriamente luogo la vera cognizione di causa, e la vera contestazione di lite, e supponendo ancora che il Re gli abbia proposte per esempio le decisioni della Rota Romana, dopo essersi lungamente diffuso in dimostrare la differenza tra lo Stile Romano, e quello del Regno, in cui non usandosi nè il *Sommario* per li fatti, lo appuramento de' quali dice il Consiglio non poter riuscire neppure alli Commessarj di fissare, per la malizia de' litiganti; nè usandosi la *Concordia del Dubbio* per gli articoli legali, si dee la legge, ed il fatto rintracciare nelle *voluminose allegazioni* degli Avvocati; chiede

I. Se nelle sentenze debbano spiegarsi il fatto, e la legge: la qual cosa crede il Consiglio essere indecorosa per un Magistrato Supremo. O basti, come sinora si è usato, lo accennare nel *Visis* le petizioni, sulle quali cade la giudicatura, e li fatti principali, che ne han costituito il merito di decidere.

II. Dovendosi, a tenor della Prammatica e di più ordini Regali, stendere e registrare la sentenza, o nella mattina istessa, in cui si decide la causa, o al più nel giorno seguente; e supponendo il Consiglio esser ciò impossibile, quando si abbiano a spiegare nella sentenza il fatto e la legge, chiede, come debbano regolarsi li Commessarj.

III. Non notificandosi in Regno le sentenze, ma avendosi per pubblicate col *lecta lata* nel giorno stesso, in cui s' interpongono, e dal qual giorno cominciano a correre i dieci giorni, tra i quali dee presentarsi la istanza per la riserva del gravame non sospensivo, e adempirsi alla pleggeria *in casu retractationis*; e notificandosi soltanto terminati li dieci giorni il *mandato de*

pa-

*parendo*, dalla cui notifica cominciano a correre i quaranta giorni, per produrre li rimedj sospensivi; Chiede il Consiglio, se debbano notificarsi e stamparsi anche le sentenze, o i soli *mandati de parendo*; e da qual giorno cominciano li fatali, se dal giorno della notifica della sentenza, o dal giorno, in cui si è interposta.

IV. Essendovi nelle leggi comuni, e patrie, molte antinomie e discordanze; e trovandosi per ciò prescritto nella Costituzione del 1738. che, per rimuovere le controvertite opinioni d' infiniti articoli non meno della legge comune, che delle municipali del Regno, si unissero quattro volte l' anno le Ruote del Consiglio a farne la conclusione, da approvarsi dal Re; Ed allo incontro ordinatosi ora che le decisioni si fondino, non già sulle nude autorità de' Dottori, ma sulle leggi espresse del Regno, o comuni; Chiede il Consiglio se, pendente la nuova legislazione, possa continuare a far uso delle controvertite opinioni de' Commentatori dell' uno e dell' altro Diritto, e de' Trattatisti più rinomati.

V. Se nelle controvertite opinioni, e dove non sia legge espressa, che determini un caso controverso, possa continuare a far uso delle proprie decisioni, e delle decisioni di altri esteri Tribunali.

VI. Quale norma debba tenere nel giudicare de' casi, che non dipendono dalla legge espressa, ma dalla ragionata consuetudine di giudicare, fondata sulla opinione de' Dottori, e sulle decisioni de' Tribunali; com' è il gravame nel prezzo del feudo; l' azione personale costrivva a vendere il feudo per li creditori senz' assenso; la liquidazione de' paragj; il Consiglio di Oltrado; la Teorica di Cumano; le Cautele di Soccino; e simili ammesse, e canonizzate dall' uso del Foro.

VII. Qual maniera debba tenersi nelle cause, che consistono in puro fatto, ed in quelle, che dipendono dalle interpretazioni delle ultime volontà, nelle quali dovendosi esporre le prove di fatto, e le congetture, dovrà nelle sentenze inserirsi per quelle tutto il processo; e per queste, spezialmente ne' maggiorati, e nelle primogeniture, ignote nelle antiche leggi, ed in quelle del Regno, ricorrersi alle opinioni de' Dottori, all' uso di giudicare, ed al buon senso del Magistrato.

VIII. Ordinandosi che, quando non vi sia legge espressa, e si abbia a ricorrere alla interpretazione ed estensione della legge, questo si faccia in maniera, che le due premesse dello argomento sieno sempre fondate sulle leggi espresse e letterali; Chiede il Consiglio, come debba intendersi, supponendo, che per esser ragionata la decisione debba contenere tre parti, delle quali la prima, e la seconda non possano esser fondate sulle leggi, ma una ha da fondare la proposizione di Diritto, l' altra contenere il fatto controverso, sicchè poi la terza parte, colla decisione, ch' esprima del fatto controverso, conchiude lo argomento.

IX. Dicendosi, che quando il caso sia tutto nuovo, o totalmente dubbio, che non possa decidersi nè colla legge, nè collo argomento della legge, si riferisca al Re per attendere il Sovrano oracolo; Chiede il Consiglio, se debba proporre il solo dubbio, per attendere la Sovrana risoluzione; o unito nelle quattro Ruote, a tenor della Costituzione del 1738., esaminare lo articolo, e proporne la decisione per la Sovrana approvazione.

explicatur a Rege rescripti diei 23. Sept. 1774. modò editum, ac S. R. Consilii ambiguitates diluuntur.

Tutto ciò ha il Re ascoltato. E siccome avea finora creduto, che non potendo il Consiglio decidere se non che sopra fatti appurati, e leggi certe, agevole gli sarebbe riuscito il manifestare que' fatti stessi, e quelle leggi, sulle quali aveva deciso; così ora con suo gran rincrescimento ha veduto nella ingenua confessione fatta dal Consiglio colla sua rappresentanza, che nè il fatto, nè la legge si esamina; anzi, per l'opposto, conosciuto, che in tutto ha regnato lo arbitrio illimitato de' Giudici, per occultare il quale si è voluto e vuol continuarsi a far un mistero della verità, e della ragione. Onde tanto più necessaria ed opportuna ha trovata la Sovrana sua risoluzione di doversi nelle decisioni spiegare il fatto e la legge, per riparare seriamente alli molti abusi, che osserva esser corsi finora nella maniera tenuta nel giudicare. Vuol dunque la Maestà Sua primieramente che il Consiglio abbia per massime.

Che la verità, e la giustizia, che li popoli conoscono e vedono nelle decisioni de' Giudici, è il vero decoro de' Magistrati, non quello stilo di Oracoli, che non dubita di attribuirsi nella sua rappresentanza il Consiglio: essendo il Genere umano pur troppo portato a sospettare, e maledire quello, che non intenda facilmente.

Che la legislazione è tutta della Sovranità.

Che il Consiglio non è che un Giudice; e che i Giudici sono esecutori delle leggi, e non Autori.

Che il Diritto ha da essere certo e definito, e non arbitrario.

Che la sua Regal Mente è stata di frenare col Dispaccio de' 23. Settembre lo arbitrio nel giudicare: oggetto così chiaramente spiegato nel Dispaccio de' 23. Settembre, che non sa vedere il Re, come il Consiglio abbia potuto supporre che siesi ristretto alli soli giudizj ordinarj col Dispaccio delli 8. Ottobre.

Rappresentò il Delegato de' Cambj ch' egli non credea, che la carta regale appartenesse a quelle lettere di cambio, che aveano la esecuzione parata; e non avean perduta la via esecutiva, e soggiunse che ad ogni modo egli aveva sospeso il corso a tutte le lettere di cambio. Il Re, per dimostargli quanto inopportuna, e non necessaria fosse la sua rappresentanza in un punto già dichiarato col precedente dispaccio, e che non ammetteva ragione alcuna di dubitare, gli recrisse che aveva egli stesso bene interpretato per quella sola parte, non per tutto il di più, che fuor di proposito rappresentava. E per maggior dichiarazione si aggiunse, che la carta regale parlava di decisioni fatte con cognizione di causa, e contestazione giudiziale; contraponendo così quelle cause, che han bisogno di termine ordinario, o sommario, ( succeduti in Regno alla contestazione delle liti ) e quelle, su cui cadeva il dubbio del Delegato, nelle quali, o per disposizione di legge, o per natura loro, si procede colla stretta via esecutiva, senz' altro termine o prova: non ammettendo eccezione in contrario, o gravame, che ne impedisca, o sospenda la esecuzione.

Per toglier dunque ogni equivoco, vuole il Re che si osservi il Dispaccio de' 23. Settembre in tutte le cause ordinarie, o sommarie, eccettuate le sole esecutive.

Nè ha di che temere il Consiglio per lo ritardo delle cause nello eseguirlo, non alterando quel, che sinora si è fatto, o dovea farsi, questa Sovrana disposizione, in cui non ha

fat-

fatta il Re menzione alcuna di quella Ruota Romana, sulla quale così lungamente si è il Consiglio, e così inutilmente diffuso.

Ed avendo la Maestà Sua unicamente voluto che quel fatto, e quella legge, con cui si è supposto e dee supporsi che abbia finora giudicato il Consiglio, si spieghino in quegli stessi decreti, che dee proferire, decidendo collegialmente tanto nella causa principale, quanto negl' incidenti, che influiscono o possono far pregiudizio alla causa principale; posta in questo aspetto semplicissimo la Sovrana disposizione, e dichiarata la Regal intenzione, di volere non solamente tolti gli arbitri, ma allontanato anche il sospetto da' suoi Magistrati; decorosissimo riesce per lo Consiglio il sapersi dal Pubblico la dottrina, la savie zza, la ponderazione, con cui procede in qualunque sua decisione un Tribunale così rispettabile, e che dee dare la norma, e lo esempio a tutti gli altri Tribunali del Regno.

Riguardo poi alla maniera di eseguirlo, che forma il primo dubbio, non trova il Re alcuna incoerenza di spiegarsi i fatti nel *Visis*; e facilissimo riesce dopo il *Visis* così dettagliato, come il Consiglio propone, e che dee esser parte della sentenza, il soggiungere la solita formola della decisione, con apporvi la legge, sulla quale è fondata.

Nè trova il Re sussistenza alcuna nel secondo dubbio, in cui si esagera la impossibilità di stendersi, o nella stessa matina, o per lo dì seguente, le sentenze. Poichè, se nessuna difficultà s' incontra ora nello stendere il *Visis* colla formola della decisione, non sa concepire qual nuova esorbitante applicazione richiegga il dilatare alquanto il fatto, che già al Commessario dee essere ben presente, quando abbia fatto il suo dovere nello appurarlo preventivamente, e nel proporlo con quella precisione, che conviene, senz' aver bisogno nè delle *voluminose allegazioni* degli Avvocati, nè delle lunghe parlate in Ruota, dalle quali per lo più nasce il ritardo delle cause, e lo inviluppo de' fatti. E molto meno dee imbarazzare lo apporre nella decisione la legge esaminata prima, e discettata, e discussa nella Ruota stessa.

Sul dubbio III. se debbano notificarsi le sentenze, o li *mandati de parendo*, ripete il Re, che non ha voluto, nè vuole alterare il solito ordine giudiziario; nè trova inconveniente alcuno nel farsi le sentenze ragionate, come già si è spiegato, o la mattina stessa, o per lo dì seguente, e registrarsi secondo il solito, senza che vi sia necessità di notificarsi, nè di stamparsi, per cominciare a correre li fatali: bastando la notifica delli *mandati de parendo* dopo li dieci giorni, secondo lo stilo. Con doversi però questi stampare, per la osservanza del Dispaccio de' 23. Settembre, col quale soltanto si prescrive che quelle decisioni fatte nelle cause ordinarie, o sommarie (colla dichiarazione, e le limitazioni di sopra espresse), le quali secondo lo stilo si debbono notificare, si notifichino stampate. Nè ha di che temere il Consiglio, nè le parti, per lo ritardo nella Stamperia Regale, dove si son date le opportune providenze di farsi colla maggior prontezza.

Nel IV. dubbio propone il Consiglio, se pendente la nuova legislazione, da andarsi facendo a tenor della Costituzione del 1738., possa far uso delle controvertite opinioni su gli articoli legali, o del comune o del patrio Diritto, delle autorità de' Comentatori, o di altri Scrittori,

Questo dubbio rammenta con dispiacere al Re la inosservanza di quella Regal Costituzione con tanta saviezza disposta dal suo Augustissimo Padre, per togliere appunto la incertezza del Diritto, e lo arbitrio nel giudicare, prodotto dal farsi uso da' Tribunali delle opinioni de' Dottori.

Seguendo dunque la Maestà Sua le tracce sempre luminose del suo Gran Genitore; e prevedendo dalla passata la inosservanza futura, se continuasse a lasciarsene allo arbitrio del Consiglio la esecuzione; vuole e comanda che il Consiglio non possa far uso, nelle opinioni controvertite, degli articoli legali de' Comentatori, o di altri Scrittori; ma, quando occorra il caso, si unisca nelle quattro Ruote, concluda, e proponga al Re la conclusione per la Sovrana approvazione: tenendo ferma la regola, che il far le leggi, ed il decidere le ambiguità appartiene al Sovrano, non alli privati.

Lo stesso avverte il Re al Consiglio ne' dubbj quinto e sesto, se nelle controvertite opinioni, o in que' casi, che non dipendono da legge espressa, ma dalla ragionata consuetudine di giudicare, fondata sulla opinione de' Dottori, e sulle decisioni de' Tribunali, si possa far uso delle proprie decisioni del Consiglio, o di altri Tribunali esteri; e tenersi per regole nel giudicare le opinioni ammesse e canonizzate dall' uso del Foro: Volendo il Re, che queste decisioni sinodali si propongano alla Maestà Sua, con formarsi un foglio distinto di tutti quelli punti, che ora hanno altro appoggio, che l' uso del Foro, e la privata autorità ammessa da' Tribunali nel giudicare; perchè divengono altrettante leggi del Regno, ed abbiano l' autorità loro dal Trono, che solamente può e dee dar loro forza e vigore di Diritto certo, stabile, uniforme, e sicuro.

Sul settimo dubbio, che riguarda le cause, che dipendono da puro fatto, e dalla interpretazione delle ultime volontà, non sa vedere il Re qual difficoltà possano incontrare uomini perspicaci, dotti, e versati nella lettura degli antichi Giureconsulti, e de' libri delle leggi, quali reputa Sua Maestà li suoi Ministri, ed esercitati nelle cose del Foro, di spiegare in breve, e con chiarezza il risultato dalle prove di un fatto, o dalle congetture, che muovono un Giudice nello interpetrare le volontà de' defunti: essendo pieni li libri del Diritto comune di leggi, che ne somministrano gli esempj e le regole. Nè altro sono, o possono essere i majorati, e le primogeniture, che fedecommessi stabiliti e regolati colle leggi del Dritto comune. Nè altro, che leggi dello stesso Diritto comune, son le Dottrine di Oltradò, di Cumano, di Soccino, o argomenti composti da quelle leggi. Nè altro possono essere le Decisioni dello stesso Consiglio.

Nel dubbio ottavo, non può il Re non maravigliarsi, che il Consiglio mostri di non intendere che non può darsi argomento legale, in cui non sieno due leggi, delle quali una formi la spezie decisa, e l' altra contenga la regola legale, o la ragion di ristringere, o di ampliare la spezie decisa, per conchiuder poi lo argomento nella conseguenza, adattando la spezie proposta a decidersi. Poichè, per trarre il caso deciso al non deciso, vi è necessaria un' altra ragione, che li unisca e combini; e questa ragione ha da essere un' altra legge, non le opinioni de' Dottori.

Per lo ultimo dubbio già il Re ha dichiarato, che il Consiglio si unisca, a te-

a tenor della Costituzione del 1738. e proponga la conclusione, per essere dalla Maestà Sua approvata.

Tutto ciò ha imposto il Re di avvertire al Consiglio, nel suo Regal Nome, per intelligenza, e governo del medesimo nello esatto adempimento delle sue regali disposizioni.

E dopo questi clementissimi avvertimenti, perdona per ora la Maestà Sua gli escogitati sofismi alla fragilità umana dell' assuefazione; e spera che la esatta osservanza ed ubbidienza de' suoi Ministri preverrà, e disarmerà la Giustizia indivisibile dalla Sovranità.

E vuole Sua Maestà e comanda, che questo dispaccio si legga dal Presidente stesso in ciascuna Ruota del Consiglio.

La quale sovrana dichiarazione comunicatami dal Signor Marchese Tanucci, con dispaccio del dì 21. del corrente, la significo di Regal ordine a V. S. Illustrissima, ed al Consiglio, per la esecuzione dovuta. *Palazzo 26. Novembre 1774. Carlo Demarco. Signor Presidente del Consiglio.*

Die 26 Nov. 1774. Carlo Demarco.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXXI.

Eodem Rege. Pragmatica 28. In hoc titulo de adplicatione legum in decretis ferendis, et ut typis edantur, abrogatur. Utinam lex saluberrima, et contra judicum arbitria lata ad lucem denuo revocetur.

IL Re ha considerato che quantunque la sua Sovrana Risoluzione de' 23. Settembre 1774. sul modo da decidersi da' suoi Magistrati le cause fosse diretta non solo al maggiore accerto della Giustizia, ma anche a raffrenare le querele per lo più ingiuste de' litiganti soccumbenti, quali avrebbero dovuto quietarsi a vista del disposto delle Leggi, senza tirare avanti le cause con perdita di tempo, e con gravissimi dispendj; pure l'esperienza da quel tempo fin oggi ha fatto vedere, che non solo non sono cessati li richiami, ma anzi di molto cresciuti; e che li cavilli de' litiganti da questo appunto han preso motivo da fare insorgere nuove dispute per innanzi non conosciute nel Foro; E volendo Sua Maestà, che le cause si spediscano colla maggiore possibile brevità, e che nello stesso tempo resti accertata la giustizia delle decisioni, dopo inteso il parere della Camera Reale, ha risoluto, e sovranamente comanda, che la prima parte di quelche si trova prescritto colla Reale Carta de' 23. Settembre 1774. di giudicarsi secondo le Leggi si debba esattamente eseguire, e che li suoi Magistrati non debbano punto appartarsi da quanto ivi sta ordinato, acciò resti per sempre eliminato qualunque arbitrio dalli giudizj, e la vita, la libertà, le fortune, e l'onore de' Cittadini dipendano unicamente dal disposto delle Leggi; E che si cessi da eseguirsi quanto si prescrisse, ed impose colla seconda parte della stessa Reale Risoluzione, cioè di ragionare, giustificare, e mandare alle stampe le decisioni, volendo la Maestà Sua, che su tale punto si osservi quelche praticavasi prima di Settembre 1774. anche per le decisioni che si trovano fatte, e non date alle stampe, e non ragionate prima della data di questa Reale Carta; riservando al suo Sovrano arbitrio di chiedere conto, e ragione delle decisioni, che faranno li suoi Magistrati, quantevolte le circostanze de' casi moveranno il suo Real Animo ad ordinarlo; E mi comanda comunicare a V. S. Illustriss. tale sua Reale Determinazione, acciò ne disponga l' adempimento nel Consiglio. *Palazzo 26. Novembre 1791. Saverio Simonetti. Sig. Presidente del Consiglio. Die*

Die 26. Nov. 1791. Saverio Simonetti.

*29. Novembris 1791. Exequatur Regalis Ordo, legatur in Aulis S. R. C. et dentur Copiae Regiis Consiliariis ejusdem S. R. C. Citus Praeses.*

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXXII.

Eodem Rege, Fori electio non procedit, ubi de Tribunali collegiato agitur.

IN risulta della rimostranza della G. C. in sostegno della elezione di Foro in essa fatta dalla Vedova Nicolina Inglese di Pescolamazza, per la causa dell' omicidio del marito Ambrogio Pilla, dalla Udienza di Montefusco; Sua Maestà ha risoluto per regola, di non avere luogo l' elezioni di Foro dalli Tribunali Collegiati; e mi comanda significarlo a V. S. Ill., ed alla G. C. per l' uso, che convenga. *Palazzo 17. Dicembre 1791. Saverio Simonetti. Signor Reggente della G. C.*

Die 17. Dec. 1791. Saverio Simonetti.

## (*) PRAMMATICA XXXIII.

In Curiis Episcoporū eadem regula servetur, quae in Constitutione anni 1738. supra pragm. 19. h. t. circa adpellationes suspensivas ultra summam ducatorum biscentum, vel centum.

FERDINANDO IV. *per la grazia di DIO Re delle Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec.* Informati Noi de' dispendj, che portano le liti, e tante appellazioni rovinose a' Nostri sudditi, specialmente nelle picciole cause, tanto ne' Tribunali laici, che ecclesiastici; e siccome per ovviarsi a questo male l' Augusto Nostro Padre tra gli altri suoi savj regolamenti, che diede colla Costituzione del 1738., prescrisse di non ammettersi l' appellazione, se non *quoad actum devolutivum*, quando il valore della lite nelle Provincie più rimote della Capitale non oltrepassasse i ducati 200., ed i 100. nelle Provincie più vicine; perciò a similitudine della medesima vogliamo, e comandiamo, che ne' Tribunali ecclesiastici si esegua la stessa regola, cosichè, eccettuato il caso, che l' appellazione si porti innanzi al proprio Metropolitano, ove avvenga, che l' appellazione si accordi per Nostro Real comando in aliena Curia, sia Vescovile, sia Arcivescovile, purchè fuori della Provincia de' litiganti, si debba ammettere in quanto al devolutivo, se la somma controversa non ecceda i ducati cento; e qualora si accordi il Giudice di appellazione nella Capitale, si pratichi la regola adottata dalla detta Costituzione su la distinzione delle Provincie, in cui esistesse la Curia Diocesana, dalla quale l' appellazione si porta, colle cautele dalla medesima proposte. Ed a tal effetto vogliamo, che nelle forme solite, e ne' luoghi soliti si pubblichi il presente Editto, tanto nella Capitale, che nelle Provincie del Regno. Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritto, e munito col suggello delle Nostre Reali Arme, riconosciuto dal Nostro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, veduto dal Nostro Vice-Protonotario, e la di lui veduta autenticata dal Segretario della Nostra Real Camera di S. Chiara. *Napoli il di . . Agosto 1792.* FERDINANDO. *Ferdinando Corradini. Vidit Citus Praes. Viceprot. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Sec.* Pubblicata a di 10. Settembre 1792.

Die . . Aug. 1792. FERDINANDO.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXXIV.

Eodem Rege. Confirmatur pragm. 32. su-

IN veduta della Consulta di cotesta Real Camera, relativ' al ricor-

pro hoc titulo etiam in causis civilibus.

so di D. Luigi de Bartolomeis di Capestrano, Sua Maestà, uniformemente al di lei parere, ha Sovranamente risoluto, e dichiarato, che la Sovrana Determinazione de' 17. Dicembre 1791. emanata per via di regola, intorno al non dover aver luogo la elezione di Foro da' Tribunali Collegiati, debba correre tanto per le cause criminali, quanto per le civili; militando così per le prime, che per le ultime la stessa ragione. *Palazzo 24. Settembre 1796. Saverio Simonetti. Alla Camera Reale.*

Die 24. Sept. 1796. Saverio Simonetti.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXXV.

Eodem Rege. Renovatur dispositio §. 1. n. 31. Constitutionis anni 1738. supra pragm. 19. h. t.

AVendo rassegnato alla Sovrana intelligenza del Re li continui sconci, che accadono sopratutto ne' Tribunali di questa Capitale, per le dispersioni de' Processi, spesse volte casuali; ma moltissime fiate dolose, e procurate di proposito; e che disordini cosiffatti sieno avvenuti dal non essersi eseguito il provvido stabilimento a quest' oggetto preso nel §. primo, numero 31. della Prammatica del 1738. sotto il titolo *De ordine, et forma judiciorum*. Perciò rinnovando S.M. il prescritto di sopra detto *de verbo ad verbum, et ut jacet*, comanda dippiù, che li Capi de' Tribunali sieno vigilantissimi nel procurarne l' esatto adempimento; E che quando si controvenga, sieno privati della di loro carica li rispettivi Scrivani, come anche, che, quando li Mastrodatti, o Attuarj, scorsa una settimana dal dì della controvenzione, non procurino l' emenda, o non diano parte a' corrispondenti Giudici, sieno ancor essi privati dal di loro impiego. E siccome li Processi non possonsi formare, senzacchè le firme nelle carte da presentarsi non siano avvalorate della sottoscrizione de' Mastrodatti, così comanda pure la M. S., che, laddove scorsa una settimana dal dì della seguita controvenzione, il Mastrodatti, o chi ne faccia le sue veci, non abbia procurato l' emenda, o non ne abbia passato l' avviso al Giudice competente, o al Capo del Tribunale, sia anche esso irremisibilmente punito colla perdita della sua carica. Di Sovrano Comando partecipo siffatta Real Determinazione a V.S. Illustriss., perchè ne curi l' esatta osservanza. *Palazzo 19. Febbrajo 1805. Francesco Migliorini. Signor Presidente della G.C. Die vigesima quarta Februarii 1805. Exequatur, et legatur in Aulis M. C.*

Die 19 Febr. 1805. Francesco Migliorini.

OR-

# ORDO S. CAROLI CONSTITVITVR

## T I T. CCXVII

### Rescriptum Caroli Borbonii Regis.

Ordo S. Caroli constituitur, et quare?

H*Aviendose servido el Rey instituir y fundar con su Real decreto de la data de ayer, la nueva Orden Militar de San Carlos bajo las Leyes, y Estatutos, que prescrive, para condecorar con ella los Sugetos; que le sirven con fidelidad, valor, y zelo, en sus Exercitos, assi de Tiera como de Mar; y al mismo tiempo gratificar y remunerar sus proprios meritos y servicios; Manda Su Magestad remitir a V. S. un exemplar del citato decreto senalado de su Real Mano, y dirigo à esta Camara de Santa Clara; afin que, enterada la misma, lo haga publicar, registrar, y conservar, en la Secretaria del Cargo de V. S., y notar en las demas partes, donde convenga, à perpetua memoria de esta Fundacion. Y lo prevengo à V. S., para que la Camara assì lo cumpla. Dios guarde à V. S. muchos anos, come desseo.* Portici à 23. Octubre 1738. El Marques de Salas. Senor D. Joseph Borgia.

Eodem Rege.

E*Ntre los mayores cuydados, que merecen la atencion de los Princes en el govierno de sus Reynos, y Dominios, y uno de los attributos, que deve, à imitacion del Rey de los Reyes, cuyas vezes sostienen en el Mundo, adornar y sobresalir en su animo, es la beneficencia, con la qual honrando y favoriciendo à los, que se distinguen con senaladas acciones en su Real Servicio, y del Estado, se hazen aun por justicia acrehedores à su real pietad, y gratitud, para ser remunerados con aquellas honras, y mercedes, que corresponden à sus proprios meritos, y à la grandeza y magnificencia del Soberano; y como los, que se aplican al exercicio de las Armas, y con su valor en las Funciones Militares, con la tolerancia de las incomodidades, que trahe con sigo la guerra, con derramar su propria sangre, y con los evidentes peligros, à que exponen sus vidas, buzen respectable la Magestad del Prince, afiancan la seguridad de la Republica, y con*

TRa le maggiori cure, che meritano l' attenzione delli Principi nel governo delli loro Regni, e Dominj, e uno degli attributi, che dee, ad imitazione del Re de' Re, le cui veci sostengono nel Mondo, adornare ed occupare il loro animo, è la beneficenza, colla quale onorando, e favorendo a coloro, li quali si distinguono con segnalate azioni nel suo Real Servigio, e dello Stato, si fanno anche per giustizia creditori alla sua real pietà e gratitudine, per essere rimunerati con quelli onori e mercedi, che corrispondono alli loro proprj meriti, ed alla grandezza e magnificenza del Sovrano; e come quelli, che si applicano allo esercizio delle loro armi, e col valore nelle Funzioni Militari, colla tolleranza degli incomodi, che porta seco la guerra, con ispargere il loro proprio sangue, e con gli evidenti pericoli, a' quali espongono le loro vite, fanno rispettabile la Maestà del Principe,

*y con sus pechos sirven de antemural à los insultos de los enemigos, seu hazen dignos de la memoria del Soberano, y de los efectos de su clemencia, para condecorarlas, y ataviarlas con aquellas gracias y utilidades, con que queden retribuides sus servicios, y al mismo tiempio animados à proseguirlos con mayores exfuercos; y los, que entraren en la carrera de la Milicia, yà sea en los Exercitos, yà sea en las Armadas Maritimas, movidos del estimulo de la recompensa, nò menos que del proprio bener, procuren con loable emulacion imitar la misma conducta. Hemos tenido à bien y resuelto, para gratificar los meritos y servicios de los Sugetos, que nos han servido, y sirvieren en adelante, con fidelidad, valor, y zelo, en nostras Tropas, assi de Tiera como de Mar, instituir y fundar, como en virtud de este decreto senalado de nuestra Real Mano, con toda la plenitud de nuestra putestad soberana, de nuestra cierta sciencia, y determinada voluntad, instituimos y fundamos una Orden Militar intitulada de San Carlos; afin que los, que fueren promovidos à ella, puedan, bajo los auspicios y glorioso nombre de un tan grande Santo, emplear sus talentos, nò menos que sus fuercas, en la defensa y acrecentimiento de nuestra santa Fee Catholica, y con sus virtuosas acciones ilustrar la gloria de esta nueva Orden, y la reputacion de nuestras almas.*

*Y para que sean notorias y manifiestas las Leyes y Estatutos, bajo los quales hemos fundade y instituido la riferida Orden, como tambien su Habito y Divisa; hemos crebido per conveniente explicarles aquì en los siguientes capitulos.*

cipe, cautelano la sicurtà della Repubblica, e colli loro petti servono di antemurale agl' insulti de' nemici, si fanno degni della memoria del Sovrano, e degli effetti della sua clemenza, per condecorarli, e adornarli con quelle grazie e utilità, colle quali restano ricompensati li loro servigj; e nel medesimo tempo animati a proseguirli con maggiori sforzi; e coloro, li quali entreranno nella carriera della Milizia, o sia negli Eserciti, o sia nelle Armate Marittime, mossi dallo stimolo della ricompensa, nommeno, che dal proprio onore, proccurano con lodevole emulazione imitare la medesima condotta; Abbiamo stimato di bene e risoluto, per gratificare li meriti, e servigj delli Sudditi, che ci han servito, e serviranno in avvenire, con fedeltà, valore, e zelo, nelle nostre Truppe, così di Terra, come di Mare, istituire e fondare, siccome in virtù di questo decreto segnato dalla nostra Real Mano, con tutta la pienezza della nostra potestà sovrana, di nostra certa scienza, e determinata volontà, istituiamo, e fondiamo un Ordine Militare intitolato di *San Carlo*, affinchè coloro, li quali saranno a quello promossi, possano, sotto gli auspizj, e glorioso nome di un sì gran Santo, impiegare i loro talenti, non meno che le loro forze, nella difesa, ed accrescimento della nostra santa Fede Cattolica, e colle loro virtuose azioni illustrare la gloria di questo nuovo Ordine, e la riputazione delle nostre anime.

Ed affinchè sien notorie e manifeste le Leggi, e gli Statuti, sotto li quali abbiam fondato e istituito il riferito Ordine, siccome ancora il suo Abito, e Divisa; abbiamo stimato conveniente spiegarli quì nelli seguenti capitoli.

*Primeramente declaramos Nos mismos por Soberano, Cabeza, y Gran Maestre de la citada Orden; cuyo soberano Maestrazgo querimos sea perpetuamente anexo y unido à nuestra Corona.*

*II. Ordenamos que en la Cruz de tal Orden se contenga la imagen del glorioso San Carlos Protector de ella, terminando los quatro angulos de la Cruz en forma de lirios, la qual deberà llevarse diariamente atada con una cinta color violado à la casaca; en la misma forma que la de San Diego.*

*El Habito serà un Manto de amoer blanco con el finimiento de una pequena fransa de oro, con dos largos cordones de seda y oro, para ligarse en la cintura.*

*El cingulo equestre, del qual penderà la aspada, serà del mismo amoer blanco del Manto, que los Cavalleros de la Orden vestiran en las dias, en que nos, como Gran Maestre, tendremos Capilla en honor del Santo, que es el 4. de Noviembre; y quando daremos el Habito, y armaremos los Cavalleros.*

*III. El numero de los Cavalleros llegarà à ciento, que seran promovidos à nuestro arbitrio, y deberan hazer las pruebas de su Nobleza, las quales remitidas por nos al examen de dos Cavalleros de la Orden, tendran estos la obligacion de formar los procesos juridicos, que se pasaran à manos de nuestro Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, afin de hazerlos presentes à Nos; de cuyo sobrano arbitrio dependerà la aprobacion, como assi mismo el dispensar à las pruebas de la Nobleza en favor de los Sugetos, que huvieren prestado servicios à nuestra Corona, y à la misma Orden.*

*IV. Deberan tener los Cavalleros por principal gloria, y objecto, el defen-*

I. Dichiariamo Noi medesimi Sovrano, Capo, e Gran Maestro del suddett' Ordine; il cui supremo Maestrato vogliamo sia perpetuamente annesso alla nostra Corona.

*Vestes, et Insignia.*

II. Ordiniamo che nella Croce di tal Ordine si contenga la imagine del glorioso San Carlo Protettor di quello, terminando li quattro angoli della Croce in forma di gigli, la quale dovrà portarsi cottidianamente ligata con una cinta in color violato alla ciamberga, nella medesima forma, che quella di San Diego.

L' Abito sarà un Manto di amoer bianco col finimento di una piccola francia di oro, con due lunghi cordoni di seta e oro, per ligarsi nella cintura.

Il cingolo equestre, dal quale penderà la spada, sarà del medesimo amoer bianco del Manto, che li Cavalieri dell' Ordine vestiranno nelli giorni, nelli quali noi, come Gran Maestro, terremo Cappella in onore del Santo, siccom' è nel dì 4. di Novembre; e quando daremo l' Abito, ed armeremo li Cavalieri.

*Numerus Militum.*

III. Il numero de' Cavalieri giugnerà a cento, che saranno promossi a nostro arbitrio, e dovranno fare le pruove della loro Nobiltà, le quali rimesse da noi allo esame di due Cavalieri dell' Ordine, avranno questi la obbligazione di formare li processi giuridici, che si passeranno in mano del nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio di Guerra, affine di farli presenti a Noi, dal cui sovrano arbitrio dipenderà l' approvazione; siccome ancora il dispensare alle pruove della Nobiltà in favor delli Sudditi, che avranno prestati servigj alla nostra Corona, ed al medesimo Ordine.

*Religionis defensio. Inimicitias consopire.*

IV. Dovranno li Cavalieri tenere per principal gloria ed obbietto il difen-

*fender nuestra Christiana Catholica Religion, procurar por todas medios la conciliacion de las enemistades entre los Companeros, y jurar fidelidad inviolable, y defender à Nos el Gran Maestre.*

*V. Deberan cumplir en la Pascua de Resurreccion con el precepto eclesiastico de la Sacramental Comunion, y comulgarse tambien el dia de la Fiesta de San Carlos, que es à los 4. de Noviembre, asistiendo à la Capilla, que tendremos en aquel dia en honor del Santo. Cuya funcion de Capilla, quando la haremos en la de nuestro Real Palaccio, deberan los Cavalleros y Oficiales de la Orden, vestidos del solo Manto, venir y hallarse promptos en nuestra Anticamara, para recibir y acompanar Nuestra Persona hasta la Capilla, y à la puerta de ella nos darà el agua santa el Chanciller de la Orden; y despues que nos sentaremos en nuestro Trono, à su lado se sentaran los Cavalleros en bancos cubiertos con tapete, y sin espaldor; y en frente de ellos en iguales bancos se sentaran los quatro Oficiales; y terminada la Capilla nos acompanaran con la misma orden hasta la referida Anticamara, donde nos recibieren. Bien entendido que, que quando queremos tener Capilla en otra Yglesia, los Cavalleros y Oficiales deberan estar promptos, para engontrar nos à la porta de la Yglesia, y basta la misma, despues de terminada la funcion, acompanarnos.*

*VI. Cada uno de los Cavalleros harà celebrar una Missa solemne, deberà rezar por una vez el Oficio de los Difuntos, y comulgarse en sufragio del alma de cada uno de los Cavalleros de la Orden, que passare à mejor vida; cuyos herederos deberan avisar la muerte al Secretario de la Orden, y est expi-*

fendere la nostra Cristiana Cattolica Religione, proccurare per tutti li mezzi la conciliazione delle nimicizie tra li compagni, e giurare fedeltà inviolabile, e difendere Noi Gran Maestro.

Ratio excipiendi Regem, ac sedendi in Regali Capella.

V. Dovranno adempire nella Pasqua di Risurrezione al precetto ecclesiastico della Sagramentale Comunione, e comunicarsi ancora nel giorno della Festa di San Carlo, ch' è alli 4. di Novembre, assistendo alla Cappella, che terremo in quel giorno in onor del Santo. La qual funzione di Cappella quando la faremo in quella del nostro Real Palazzo, dovranno li Cavalieri, ed Uffiziali dell' Ordine, vestiti del solo Manto, venire e ritrovarsi pronti nella nostra Anticamera, per ricevere, ed accompagnare la nostra Persona fino alla Cappella, ed alla porta di quella ci darà l' acqua benedetta il Cancelliere dell' Ordine, e dopo che ci sederemo nel nostro Trono, al suo lato si sederanno li Cavalieri in banchi coverti con tapeto, e senza spalliera; e dirimpetto a quelli in uguali banchi si sederanno li quattro Uffiziali; e terminata la Cappella, ci accompagneranno col medesimo Ordine fino alla riferita Anticamera, ove ci ricevettero. Ben inteso, che, quando vorremo tener Cappella in altra Chiesa, li Cavalieri, e gli Uffiziali dovranno stare pronti per incontrarci alla porta della Chiesa, e fino alla medesima, dopo terminata la funzione, accompagnarci.

Militum exequiæ.

VI. Ciascuno de' Cavalieri farà celebrare una Messa solenne, dovrà recitare per una volta l'Uffizio de' Morti, e comunicarsi in suffragio dell' anima di ciascuno de' Cavalieri dell' Ordine, che passerà a miglior vita; li cui eredi dovranno avvisare la morte al Segretario dell' Ordine, e costui

*pidirà cartas circulares à todos los Cavalleros ; y al mismo tiempo participarà la noticia à nuestro Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra , para dar cuenta à Nos como Gran Maestre .*

*VII. Nò podran los Cavalleros de la Orden desafiar , ni aceptar duelo , por qualquier motivo que sea ; dexando à nuestro cargo qualquiera ofensa ò agravio , y esperando nuestra real deliberacion . Como assi mismo estaran obligadas à impedir y evitar duelos , aun entre aquellos que nò son de la Orden .*

*VIII. Los Cavalleros de esta Orden seran armados por Nos , como Gran Maestre . Y quando alguno de los promovidos se hallare ausente de esta Corte , delegaremos la funcion à otro Cavallero Profeso de la misma , sì à caso se hallasse en los mismos parajos de los Promovidos , ò à otra Persona , que fuere de nuestre agrado ; à quien se daran las instrucciones convenientes . Y este deberà despues remitir el auto del juramento firmado de la mano , y corroborado con el sello , del Cavallero asociado , para conservarse en el Archivo .*

*IX. Para que los Cavalleros savan las obligationes de estas Leyes y Estatutos , deberà cada uno de ellos conservar con sigo una copia , que le remitirà el Secretario de la Orden .*

*X. Por Ministros de la Orden hemos destinado y nombrado los siguientes .*

*Por Cobanciller , el Arcobispo dè Tesalonica , Capelan Mayor de este Reyno .*

*Por Maestre de Cerimonias , à D. Joseph Fieles Collantes , Contador Principal de esto Exercito y Reyno .*

*Por Thesorero à D. Juan-Angel de Goyzueta , nuestro Thesorero General .*

*Por*

stui spedirà le lettere circolari a tutti li Cavalieri ; e nel medesimo tempo parteciperà la notizia al nostro Segretario di Stato , e del Dispaccio di Guerra , per dar conto a Noi come Gran Maestro .

Neque provocare , neque provocatum in descobinationem ire .

VII. Non potranno li Cavalieri dell' Ordine sfidare , nè accettare duello , per qualunque motivo che sia ; lasciando a nostro carico qualunque offesa o aggravio , ed attendendo la nostra reale deliberazione . Siccome ancora saranno obbligati a impedire ed evitare i duelli , anche tra quelli che non sono dell' Ordine .

VIII. Li Cavalieri di quest' Ordine saranno armati da Noi come Gran Maestro . E quando alcuno delli promossi si ritroverà assente , delegheremo la funzione ad un altro Cavaliere Professo del medesimo , se mai per avventura si ritrovasse in quelle medesime parti delli Promossi , a cui si daranno le istruzioni convenienti . E costui dovrà dopoi rimettere l' atto del giuramento firmato dalla mano , e convalidato col suggello del Cavaliere associato , per conservarsi nell' Archivio .

IX. Affinchè li Cavalieri sappiano le obbligazioni di queste Leggi e Statuti , dovrà ciascuno di quelli conservare con se una copia , che gli rimetterà il Segretario dell' Ordine .

Officiales Ordinis .

X. Per Ministri dell' Ordine abbiamo destinati e numerati li seguenti .

Per Cancelliere , l' Arcivescovo di Tessalonica Cappellano Maggiore di questo Regno .

Per Maestro di Cerimonie , D. Gioseppe Fieles Collantes Contador Principale di questo Esercito , e Regno .

Per Tesoriero , D. Giannangelo de Goyzueta nostro Tesoriero Generale .

Per

*Por Secretario, à D. Phelipe Mendoz de Castro, Contralor de nuestra Real Casa. Y este expedirà todas las ordenes, que le comunicarà nuestro Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, pertenecientes à la administracion de la Orden; debiendo el citado Secretario de Estado hazernos presente todo lo, que tocare para la promocion de los Cavalleros, y lo, que necesitare de nuestras reales resoluciones por el govierno de la misma Orden. Y al mismo Secretario de Estado deberà el de la Orden hazer sus consultas, nò tan solamente en lo, que tocare à su incumbencia, sino tambien en todo lo, que fuere de la inspeccion de los demus tres Oficiales; afin de recibir pot el mismo conduto nuestras reales resoluciones.*

*XI. Los quatro expresados Oficiales assistiran en las funciones de la Orden, daran el solito juramento de servir bien y fielmente, y seran promovidos à Cavalleros de la misma Orden.*

*Todo lo qual tendrà entendido la Camara de Santa Clara, afin que haga publicar, conservar, y registrar en las partes, donde tocare y convenga, el presente nuestro real decreto, à perpetua memoria de la Fundacion de esta nueva Orden Militar, que hemos instituido.* En Portici à 22. de Octubre de 1738. A la Camara de Santa Clara.

Per Segretario, D. Filippo Mendez de Castro Contralor della nostra Real Casa. E costui spedirà tutti gli ordini, che gli comunicherà il nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio della Guerra, appartenenti all' amministrazione dell' Ordine: dovendò il suddetto Segretario di Stato farci presente tutto ciò, che apparterrà alla promozione de' Cavalieri, e quel che bisognerà delle nostre reali risoluzioni per lo governo del medesimo Ordine. Ed al medesimo Segretario di Stato dovrà quello dell' Ordine fare le sue consulte, non solamente per quel, che apparterrà alla sua incombenza, ma eziandio in tutto quel, che sarà d' ispezione degli altri Uffiziali; affine di ricevere per lo medesimo canale le nostre Reali risoluzioni.

XI. Li quattro sopraddetti Uffiziali assisteranno nelle funzioni dell' Ordine, daranno il solito giuramento di servir bene e fedelmente, e saranno promossi a' Cavalieri dello stesso Ordine.

Di tutto ciò resterà intesa la Camera di Santa Chiara, affinchè faccia pubblicare, conservare, e registrare nelle parti, ove appartiene e convenga, il presente nostro Real decreto, a perpetua memoria della Fondazione di questo nuovo Ordine Militare, che abbiamo istituito. *Portici a' 22. di Ottobre del 1738. Alla Camera di Santa Chiara.*

Die 22. Oct. 1738.

OR-

# (†) ORDO S. FERDINANDI CONSTITVITVR

## TIT. CCXVIII

### ISTITVZIONE, E STATVTI DEL REAL ORDINE DI S. FERDINANDO, E DEL MERITO

Milites Sancti Ferdinandi, et meriti instituuntur post recuperatam possessionem Regni Neapolis.

FERDINANDO IV. *Per la Grazia di DIO Re delle due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.* Essendosi da Noi, mercè l'ajuto Divino, e col mezzo delle Nostre Armi, e de' Nostri potenti Alleati riconquistato pienamente il Nostro Regno di Napoli, dopo le orribili sofferte vicende, e volendo dare un pubblico attestato della pia, e religiosa Nostra gratitudine verso DIO, e verso il Nostro amatissimo Protettore S. FERDINANDO Re di Castiglia, di cui portiamo il nome; come pure volendo gratificare coloro fra i Nostri sudditi, che nella succennata occasione hanno date delle straordinarie prove di fedeltà, e di attaccamento alla Nostra Real Persona, ed alla Monarchia; e finalmente volendo sempre più stimolare, ed incoraggire per l'avvenire i Nostri Sudditi, e particolarmente la Nostra Nobiltà delle due Sicilie nel sentiere dell'onore, e della vera gloria, abbiamo risoluto d'istituire, e fondare, come effettivamente in virtù di questo Nostro Real Decreto, con tutta la pienezza della potestà Nostra, istituiamo, e fondiamo, sotto i Sovrani auspicj, e l'adorato Nome del gran Santo sopra enunciato, un Ordine intitolato DE' CAVALIERI DI S. FERDINANDO, E DEL MERITO, il di cui primo, e principale oggetto dee essere di ricompensare coloro, che hanno, e che avranno reso qualche straordinario, ed importantissimo servigio, o data qualche grande, e straordinaria prova di fedeltà alla Nostra Real Persona, ed alla Monarchia. Il suddetto Ordine sarà diviso in due Classi, in quella, cioè, di Cavalieri Gran Croci, ed in quella di Cavalieri Commendatori nel modo, che verrà da Noi stabilito qui appresso. Ed acciocchè un tale per se stesso, e per l'oggetto della sua istituzione, pregevolissimo Ordine di Cavalleria riceva dalla Sovrana Dignità della Nostra Corona il massimo lustro, e splendore, ci dichiariamo Noi stessi, e la Nostra Real Persona Sovrana, Capo e Gran Maestro dell'Ordine suddetto, fregiando di sua insegna, e divisa non meno il Nostro petto, che le Nostre Reali Armi, ed imprese; la quale Sovrana Magistranza vogliamo, e dichiariamo per mai sempre annessa, ed unita alla Nostra Real Corona.

E perchè a tutti, ed a ciascuno sia noto, e manifesto, con quali leggi, statuti, ed onorificenze personali venga il detto Ordine fondato, e stabilito, e quali ne sieno la Divisa, l'Abito, e le Insegne, ordiniamo quanto siegue:

I.

Insignia Ordinis.

I. Che nella Croce di tal Ordine siavi effigiato il Glorioso Nostro Protettore S. FERDINANDO Re di Castiglia in Abito, Manto Reale, e Corona sulla testa, colla Spada nuda nella mano destra, ed una Corona di alloro nella sinistra, la quale Croce verrà formata da Gigli Borbonici, e circondata di raggi di argento, e dovrà portarsi da' Cavalieri Gran Croci quotidianamente colla Divisa di un Nastro blò ondeggiato, coi due orli rossi, essendo questi i colori della Nostra Real Famiglia, che concediamo all' Ordine per particolar distinzione, in memoria di essere il suddetto Glororioso Re S. FERDINANDO uno de' Nostri Antenati; ed un tal Nastro sarà portato dai Cavalieri Gran Croci in guisa che dall' omero destro scendendo a traverso, vada a terminare sul fianco sinistro, sopra di cui penderà la Croce, oltre all' altra in ricamo attaccata alla parte sinistra del petto, col motto *Fidei, et Merito*.

Insignia militum.

II. L' Abito solenne de' Cavalieri Gran Croci esser dovrà il seguente: Pe'Cavalieri Novizj, Giamberga, Giamberchino, e Calzoni di drappo d' oro, Calze bianche coi loro fiori ricamati in oro, e Cappello tondo bordato d' oro, con un lato rialzato, sul quale sarà situata una coccarda di seta rossa, e tre gran piume, una blò in mezzo, e due rosse ai lati.

Pe' Cavalieri professi, l' Abito, ed il Cappello sarà lo stesso, ma coll' aggiunta del Manto, Collana, e Cingolo equestre colla Spada. Il Manto sarà di amoer blò seminato di Gigli, e della cifra (F) ricamati in oro alternativamente, e foderato di ormesino bianco con moschette di armellino da allacciarsi nella cinta, con due lunghi cordoni di seta blò, rossa, e di oro. Il Cingolo equestre, da cui penderà la Spada, che sarà portato da sopra alla Giamberga, sarà di amoer blò in mezzo, e rosso agli orli ricamato come il Manto. E finalmente la Collana sarà simile a quella dell' altro Nostro Real Ordine di S. GENNARO, colla differenza, che in vece della Mitra appartenente al Santo suddetto, vi sarà una Corona Reale; in vece della Croce Episcopale uno Scettro; ed in vece della lettera C. esprimente il nome del suo Augusto Fondatore, e fu Nostro amatissimo Genitore CARLO III., di gloriosa memoria, vi sarà un F. lettera iniziale del Nostro Nome.

Milites laticrucci insignibus Ordinis in stemmatibus uti debent.

III. I Cavalieri Gran Croci dovranno mettere nelle loro imprese, e stemmi la Collana colla Croce dell' Ordine.

Ad numerum vigintiquatuor sint.

IV. Il numero de' Cavalieri Gran Croci è invariabilmente da Noi fissato a soli ventiquattro Individui; inclusi i Principi della propria Nostra Real Famiglia, fissandosi da Noi un tal ristretto numero, come una prova del sommo pregio, in cui vogliamo, che la Dignità suddetta sia da tutti tenuta.

Modus eligendi laticrucii.

V. Creandosi da Noi un Cavaliere Gran Croce dell' Ordine, ne sarà steso il corrispondente Decreto dal Segretario dell' Ordine suddetto, e sarà poi segnato da Noi stessi, e munito al basso colla firma di esso Segretario.

Etiam absentes.

VI. Quando a Noi piaccia di creare, e ricevere alcun Cavaliere Gran Croce, che si ritrovi assente da questi Nostri Regni, ne commetteremo la funzione ad un Cavaliere Gran Croce professo dell' Ordine, che in quel lontano luogo si trovi, o al Nostro pur quivi Rappresentante, e Ministro, o ad altra qualsisia persona, che sarà di Nostro piacere, dandole

dole le convenevoli istruzioni per adempire l' ingiuntolè, e commesso officio; adempito il quale, dovrà egli trasmettere al Segretario dell' Ordine l' atto del giuramento, col suggello del creato Cavaliere Gran Croce soscritto, da conservarsi nell' Archivio.

Leges militiae eaedem, quae in Ordine militari S. Januarii.

VII. Le leggi, e gli statuti, alla di cui intemerata osservanza vogliamo obbligati, e tenuti tutt' i Cavalieri Gran Croci dell' Ordine, saranno quegli stessi, che in nove Articoli distinti furono prescritti ai Cavalieri dell' altro nostro Real Ordine di S. Gennaro nella creazione di esso Ordine dalla gloriosa memoria del fu Nostro Genitore Re CARLO III.

VIII. Similmente per le funzioni di recezione di Cavalieri Gran Croci, o di professione di essi, vogliamo, che si osservi la stessa norma prescritta per tali funzioni negli statuti del succennato Nostro Real Ordine di S. Gennaro.

IX. Lo stesso vogliamo, che sia praticato per le Cappelle pubbliche dell' Ordine, che vorremo tenere in onore del Nostro Protettore S. FERDINANDO, o per armare i Cavalieri Gran Croci, sostituendo nelle preci il nome di detto Santo a quello di S. Gennaro.

Duces triumphatores ipso jure lati-crucii sint.

X. Per incoraggire alle belle imprese, e premiare particolarmente gli Uffiziali maggiori del Nostro Esercito, dichiariamo, e vogliamo, che qualora qualcuno dei Nostri Generali, combattendo alla testa delle Nostre Truppe in battaglia campale, riporti sul nemico una compiuta vittoria, e che ciò pienamente ci costi, il suddetto Generale s' intenda *de jure* da Noi dichiarato, e creato Gran Croce dell' Ordine, in ricompensa di un così segnalato servizio reso a Noi, ed allo Stato.

XI. Ed acciocchè i Gran Croci di questo Real Ordine abbiano anche delle distinzioni, ed onorificenze personali, ordiniamo che venga dato ad ognuno di essi il trattamento di *Eccellenza* da tutti, egualmente che dalle Nostre Reali Segretarie; che abbiano nelle Nostre Camere la stessa entrata dei Nostri Gentiluomini di Camera di esercizio: e che in tutte le funzioni, alle quali Noi assisteremo sotto il Trono in forma pubblica, essi Cavalieri Gran Croci abbiano un luogo distinto, vicino agli scalini del Trono alla diritta, ove assisteranno in corpo, e potranno coprirsi innanzi a Noi in quelle occasioni, e come fanno i Grandi di Spagna di prima classe.

Lati-crucii titulo *Excellentiae* decorantur.

Ministri Ordinis qui sint.

XII. Per Ministri poi dell' Ordine destiniamo i seguenti: un Cancelliere, un Maestro di Cerimonie, un Tesoriere, ed un Segretario, i quali quattro Uffiziali daranno il solito giuramento di bene, e fedelmente servire, e porteranno la Croce dell' Ordine appesa al collo col nastro dell' Ordine, ma della metà più stretto di quello de' Gran Croci, ed altresì porteranno attaccata dalla parte sinistra del petto la Croce in ricamo, non già col fondo di oro, come i Gran Croci, ma tutta di argento.

Milites Commendatarii qui sint, quot numero, quibus utantur insignibus declaratur.

XIII. Oltre la Classe de' Cavalieri Gran Croci, veniamo a creare una classe di Cavalieri Commendatori dell' Ordine, per gli stessi motivi, e collo stess' oggetto di ricompensare qualche prova importante di fedeltà, o qualche importante servizio reso alla Nostra Real Persona, ed alla Monarchia.

XIV. Il numero di essi Commendatori dipenderà dal Nostro Real beneplacito, secondo quello delle persone, che crederemo aver meritato un tale onore, e meritarlo in appresso.

XV.

**XV.** La divisa de' Cavalieri Commendatori sarà la Croce col Nastro dell' Ordine appeso al collo, ma senza Croce di ricamo sull' Abito.

XVI. Essi ne faranno uso nello stemma delle loro Armi.

XVII. Riguardo alla pubblica funzione per la recezione, e professione dei Cavalieri Commendatori, ci riserbiamo a stabilirla in appresso; ed intanto ognuno di essi si considererà come ricevuto, appena gli sarà da Noi privatamente appesa al collo la Croce col Nastro dell' Ordine. Ci riserbiamo egualmente a stabilire la parte, ch' essi dovranno prendere alle pubbliche Cappelle dell' Ordine, che da Noi si terranno, egualmente che l' Abito solenne, che da essi dovrà portarsi in simili occasioni.

XVIII. Le Leggi, e gli Statuti, che dovranno osservare essi Cavalieri Commendatori saranno gli stessi prescritti ai Cavalieri Gran Croci nell' Articolo VII. di questo Nostro Decreto.

XIX. Per accordare anche alla classe de'Cavalieri Commendatori delle distinzioni personali, onde apparisca sempre più il pregio, in cui vogliamo che siano da tutti tenuti, dichiariamo, ed ordiniamo, che in tutte le funzioni, alle quali Noi assisteremo sotto il Trono in forma pubblica, abbiano essi Cavalieri Commendatori un luogo distinto immediatamente appresso a quello, che occuperanno i Cavalieri Gran Croci; e vogliamo di più, che fra tutti gl' impiegati in tutti gl' impieghi Civili, o Militari di ogni classe ne' Nostri due Regni, a grado, e dignità eguale, chiunque sarà fregiato della dignità di Commendatore di questo Nostro Real Ordine abbia la dritta, e prenda il passo sul rimanente de' suoi Colleghi in tutte le pubbliche cerimonie, e funzioni.

XX. Ci riserbiamo altresì, secondo le occasioni, e secondo la qualità, ed importanza de' servizj, che ci avranno resi i rispettivi Individui, che vorremo inalzare alla dignità di Cavalieri Commendatori, di assegnare delle pensioni in Commenda, in quella quantità, ed in quel modo, che da Noi si crederà più opportuno.

XXI. E finalmente dichiariamo, e vogliamo, che qualunque degli Uffiziali del Nostro Esercito difenda una Piazza forte di Nostra pertinenza assediata dal nemico, talchè questi finalmente sia costretto a levarne l' assedio, o prenda alla testa delle Nostre Truppe una Piazza forte occupata dal nemico, e che ciò pienamente ci costi, un tale Uffiziale s' intenda *de jure* da Noi creato Cavaliere Commendatore di questo Nostro Real Ordine, coll' assegnamento di un' annua pensione in Commenda, in quella quantità, che da Noi sarà giudicata a proposito. *Palermo* 1. *Aprile* 1800. FERDINANDO. *L. S. Tommaso Firano*

In obsidione inimicorum qui castra tenentur, vel qui castra capiunt inimicorum ipso jure milites commendatarii sint.

Die 1. Apr. 1800. FERDINANDO.

# ORDO S. IANVARII CONSTITVITVR

## T I T. CCXIX

**Fondacion, y Estatutos de la Real Orden de S. GENARO.**

*DEsde el tiempo, en que la Divina Providencia, en cuyas manos estan las felicidades de los Reynos, y de los Reyes, quiso elevarnos al Trono, y Dominio de estos Reynos de las dos Sicilias, no sin muy claras faustissimas senales, entre las quales fueron evidentes las que de su especial Patrocinio nos diò nuestro primero, y maximo Protector S. GENARO; han sido, y son todas las miras de nuestra Real Mente, y solicitudes de nuestro Real Animo principalmente encaminadas, y dirigidas a hacer en todos modos seguros, y felices los Pueblos encomendados por DIOS nuestro Senor a nuestra Potestad, y Govierno.*

*Por lo que, haviendo ya por Mar, y Tierra acrecido, y meiorado las fuerzas de las armas; dado igualmente reglamento, y sixtema conveniente a las cosas, y dependencias militares: restaurado, y reducido a major forma, y puestas en valida defensa todas las Plazas, y Castillos de ambos Reynos: dispuesto las mas serias providencias, assi para la mas exacta administracion de nuestro Real Patrimonio, como para la mas recta, y clara justicia de nuestros Vasallos con nueva ordenanza de Tribunales, creacion de Ministros, reforma de abusos introducidos en el Fuero; facilitado el Comercio con la fabrica de nueva moneda, y con otras oportunas leyes, y providencias; restituido a su primer lustre la Universidad de los Estudios, y aun dilatado la magnificencia de los Rea-*

***Fondazione, e Statuti del Real Ordine di S. GENNARO.***

CAROLO BORBONIO Rege. Post ordinatam Rempublicam, instaurata propugnacula, Ordo constituitur.

DA che piacque alla Divina Provvidenza, nelle cui mani sono le felicità de' Regni, e de' Regnanti, innalzarci al Trono, e Dominio di questi Regni delle due Sicilie, e ciò con mille aperti faustissimi segni, tra' quali evidenti furono quei, che ne dette del suo special Patrocinio il Primo, e Massimo nostro Tutelare S. GENNARO; tutt' i pensieri della nostra Real Mente, e le cure tutte dell' Animo nostro sono state, e sono principalmente rivolte, ed intese a rendere per ogni verso sicuri, e felici i Popoli dal Signore IDDIO alla Potestà, e Governo nostro commessi.

Quindi è, che dopo di aver già Noi, e per mare, e per terra accresciute, e migliorate le forze delle Armi, col dare del pari convenevole regolamento, e sistema a tutte le militari cose, e pendenze; dopo di aver ristorate, a miglior forma ridotte, e fortemente munite quante in amendue i Regni v' ha Piazze, e Castelle; dopo di avere seriosamente provveduta all' esatta amministrazione del nostro Real Patrimonio non meno, che a quella della più retta, ed intemerata giustizia a' nostri Vassalli con novello ordinamento de' Tribunali, creazion novella de' Ministri, e riforma di abusi nel Foro introdotti; con la fabbrica di nuova moneta, e con altre opportune leggi, e provvidenze agevolato il commercio, rimessa nel pri-

*Reales Edificios. Despues de todo lo expresado, por Nos emprendido, y conducido al deseado fin, mediante la Divina gracia, y assistencia, hemos justamente creydo deberlo solemnemente coronar con un acto de piedad y Religion; bien persuadidos, de quo solamente sobre tan firmissimas basas està segura, y estable la felicidad de los Monarchas, y de los Reynos. A tal objecto, y en occasion tan fausta, y plausible, como es la de havernos DIOS nuestro Senor concedido por Consorte de nuestro Real Trono la Real Princesa de Polonia Maria Amalia Walburga, de quien, mediante el mismo favor Divino, esperamos digna sucession a perpetuacion de nuestra Real Casa, y mas feliz govierno de estos nuestros muy amados Pueblos; para hacer patente al Mundo nuestra pia, y religiosa gratitud a DIOS, y a nuestro amatissimo Protector S. GENARO; como tambien para gratificar a aquellos, que en nuestro Real servicio, y en las majores empresas de nuestras armas se han senalado, y desempenado con su valor, y fidelidad, hemos resuelto instituir, y fundar, como effectivamente en virtud de este nuestro Real Decreto con toda la plenitud de nuestra potestad, instituimos, y fundamos bajo los Soberanos auspicios, y adorable Nombre de un tan Gran de Santo, una Orden de Cavalleros intitulados de S. Genaro, los quales, como amantes del verdadero honor, y justa gloria deberan principalmente emplear sus talentos, y fuerzas a qualquiera costa, que sea, no solamente en la defensa, y acrecentamiento siempre mayor de nuestra Santissima Religion, si no tambien en hacerse con su modo de obrar heroico exemplo a nuestros Pueblos de la piedad azia DIOS, y de la fidelidad a su Principe.*

primiero lustro l' Università delle lettere, e dilatata fin anche la magnificenza de' Regj Edificj; dopo tutte coteste cose, mercè la Divina grazia, ed assistenza, da Noi intraprese, ed al voluto fine condotte, abbiam giustamente creduto di doverle tutte solennemente coronare con un atto di pietà, e Religione; persuasi pur troppo, che su di tali fermissime basi soltanto poggia stabile, e sicura la felicità de' Regi, e de' Regni. A tal fine dunque, ed in occasione sì fausta, e giojosa, nell' averci il Signore IDDIO fatto con solenni Nozze impalmare Consorte del nostro Trono Maria Amalia Walburga, da cui mercè l' istesso divino favore ci auguriamo degna Prole a perpetuar la nostra Real Casa, ed a felicemente governare questi nostri amatissimi Popoli; a far chiara al Mondo la pia, e religiosa gratitudine nostra inverso di DIO, e del nostro amantissimo Protettore S. GENNARO; come altresì per gratificar coloro, che nel nostro Real servigio, e nelle intraprese maggiori delle Armi nostre col valore, e colla fedeltà loro egregiamente si segnalarono, abbiam risoluto d'istituire, e fondare, come effettivamente in virtù di questo nostro Real Decreto con tutta la pienezza della potestà nostra istituiamo, e fondiamo sotto i sovrani auspicj, e l' adorato Nome di sì gran Santo, un Ordine intitolato di Cavalieri di S. Gennaro, i quali vaghi dell' onor vero, e della vera gloria, col senno, e colla mano dovranno l' uno, e l' altra principalmente a qualunque loro costo riporre non pur nella difesa, e nell'accrescimento sempre maggiore della nostra Santissima Religione, ma nel farsi altresì col virtuosamente operare eroico esempio, e modello a' nostri Popoli della pietà verso DIO, e della

*Y paraque tal por si misma apreciable Orden de Cavalleria adquiera, y reciva mayor lustre, y explendor de la Soberana dignidad de nuestra Corona, declaramos nos mismo, nuestra Real Persona, Soberano, Cabeza, y Gran Maestre de la citada Orden, adornando con su insignia, y divisa nuestro Pecho, nuestras Reales Armas, y Empresas. y assimismo queremos, y declaramos perpetuamente anexo, y unido a nuestra Real Corona el Soberano Maestrazgo de dicha Orden.*

la fedeltà verso il lor Principe.

Ed acciocchè un tale per se stesso pregevolissimo Ordine di Cavalleria dalla sovrana dignità della nostra Corona maggior lustro, e splendore acquisti, e riceva, ci dichiariamo Noi stesso, e la Nostra Real Persona, Sovrano, Capo, e Gran Maestro dell' Ordine suddetto, fregiando di sua Insegna, e divisa il Petto nostro non meno, che le nostre Reali Arme, ed Imprese; la qual Sovrana Magistranza vogliamo, e dichiariamo per mai sempre annessa, ed unita alla nostra Real Corona.

*Y a fin de que a todos, y a cada uno sean notorias, y manifiestas las leyes, y Estatutos, bajo las quales es por ahora fundada, y establecida la referida Orden, como tambien su divisa, habito, e insignias.*

*Primeramente ordenamos, que en la Cruz de tal Orden se contenga la imagen del Glorioso Protector S. GENARO en habito Episcopal, teniendo en la mano siniestra el Libro de los Evangelios, y sobre este las Ampollas de su preciosissima Sangre, y en la derecha el Sagrado Cojado Pastoral, despuntando quatro Lirios de los angulos interiores de la Cruz, la qual deberà traerse diariamente, con divisa de una cinta de color purpureo ondeada en memoria del Santo, desde el hombro derecho atravesada hasta el lado izquierdo, cayendo la Cruz sobre la faltriquera; ademas de la otra bordada en plata sobre la parte siniestra del Pecho con el mote:* In Sanguine Foedus.

E perchè a tutti, ed a ciascuno sia conto, e manifesto sotto quali leggi, e Statuti venga per ora il dett' Ordine fondato, e stabilito, e quali ne sieno la Divisa, l' Abito, e la Insegna.

Primieramente ordiniamo, che nella Croce di tal Ordine siavi effigiato il Glorioso Protettore S. GENNARO in abito Vescovile, con il libro degli Evangelj nella sinistra, e su di esso le ampolle del suo preziosissimo Sangue, e nella destra la Sacra Verga Pastorale; uscendo quattro gigli dagli angoli interni della Croce, la quale dovrà portarsi cottidianamente colla divisa di un rosso nastro ondeggiato in memoria del Martirio del Santo, che dall' omero destro scendendo a traverso, anderà a terminare sul sinistro fianco, sopra cui penderà la Croce, oltre all' altra in ricamo d' argento attaccata alla parte sinistra del petto, col Motto, *in Sanguine Foedus*.

## II.

*El habito solemne deberà ser en la forma siguiente.*

*El Manto de Amoer purpureo sembrado de lirios de oro, aforrado en tafe-*

## II.

Vestis, et Insignia.

L' abito sollenne esser dovrà della seguente foggia.

Il Manto di Amoer porporino seminato di gigli d' oro, e foderato di Or-

*fetan color de perla, labrado con motas de Arminios texidas, con dos largos cordones de seda, y oro para ligarse por la cintura.*

*El Sombrero negro con Plumage blanco.*

*El Regio Collar en la forma por Nos establecida, con la Cruz pendiente sobre el pecho, que deberà llevarse siempre en todas las publicas funciones.*

*La Casaca, Chupa, y Calzones de glasè de plata con el fondo blanco.*

*Las Medias encarnadas, y los Zapatos negros.*

*El Cingulo equestre, del qual penderà la Espada, deberà ser del mismo Amoer purpureo del Manto, que los Cavalleros de la Orden vestiran en los dias, que Nos, como Gran Maestre, tendremos Capilla en honor del Santo, y quando daremos el habito solemne a los Cavalleros, que serà de nuestro Real agrado promover.*

Ormesino a color di perla, lavoratò con moschette di Armellino tessute, da allacciarsi nella cinta con due lunghi cordoni di seta, e di oro.

Il Cappello negro con piuma bianca.

La Regia Collana nella forma da Noi destinata colla Croce pendente sul petto, da portarsi mai sempre in tutte le pubbliche funzioni.

La Giamberga, Giamberghino, ed il Calzone di drappo d' argento col fondo bianco.

La Calzetta rossa, e la scarpa negra.

Il Cingolo equestre, da cui penderà la spada, esser dovrà dello stesso drappo del Manto, che i Cavalieri dell' Ordine vestiranno ne' giorni, in cui Noi, come gran Maestro, terrem Cappella in onor del Santo, ed allora che daremo l' Abito solenne a' Cavalieri, che promuoveremo.

*III.*

*Los referidos Cavalleros deberan poner en sus Armas el Regio Collar con la Cruz.*

III.

I detti Cavalieri por dovranno nelle Imprese loro la Regia Collana colla Croce.

Torquis.

*IV.*

*El ordinario numero de Cavalleros llegarà a sesenta, que seran escogidos, y promovidos a nuestro arbitrio, del qual assimismo dependerà diminuirlo, o aumentarlo como mas serà de nuestro Real agrado.*

IV.

L' ordinario numero de' Cavalieri ascenderà a sessanta da sceglersi, e promuovere a nostro arbitrio, dal quale dipenderà ancora scemarlo, od accrescerlo, secondo che a Noi piacerà il meglio.

Numerus Militum.

*V.*

*El Cavallero, que por Nos serà promovido la Orden, tendrà el aviso de la gracia por el Segretario de la misma, a quien deberà presentar las requeridas pruevas de los quatro Quartos de su Nobleza, las quales remitidas por*

V.

Promuovendosi da Noi all' Ordine il Cavaliere, verrà egli di tal grazia avvisato dal Segretario dell' Ordine, a cui dovrà egli produrre le volute pruove de' quattro Quarti della sua Nobiltà, le quali poi da Noi ri-

Probationes Militares.

*por Nos al examen de dos Cavalleros de la Orden, tendran estes el cuydado de formar juridico, y legitimo Processo, por el qual, con autenticos documentos, y solemnes testimonios, queden provados la Genealogia, Titulos, y Parentesco del Cavallero agraciado, como tambien su Catholica Religion, honestidad de vida, y loables costumbres, de cuyo Processo haciendose summaria, y distinta relacion por los Cavalleros Diputados, convalidada con su palabra de fee, y honor, y firmada de su propria mano, sera por los mismos exibida, juntamente con el Processo cerrado, y sellado al dicho Secretario, el qual tendra el cuydado de hacerles presentes a Nos, aquien pertenezera el juzgar.*

rimesse all' esame di due Cavalieri dell' Ordine, avran questi la cura di formare regolato, e legittimo Processo, nel quale con autentiche scritture, e solenni attestati, provati rimangano la Genealogia, i Titoli, e le Parentele non meno, che la Cattolica Religione, l' onesta vita, ed i lodevoli costumi del Candidato Cavaliere, del qual Processo facendosene da' Deputati Cavalieri una sommaria, e distinta Relazione, con parola di lor fede, ed onore avvalorata, e di proprio pugno soscritta, verrà da essi, una insieme col detto Processo chiuso, e suggellato, esibita al sovranominato Segretario, che avrà la cura di farlo presente a Noi, cui spetterà il giudicare.

## *VI.*

*Quando sea de nuestro Real agrado agregar a la citada Orden algun Cavallero, que se hallase ausente de estos nuestros Reynos, commetteremos la funcion a un Cavallero Professo de la misma, si a caso se hallasse en tales partes, o a nuestro Representante Ministro, que se hallare en ellas, o a qualquiera otra persona, que mas sera de nuestro Real agrado, dandole las convenientes Instrucciones para el cumplimiento de lo encomentado, lo qual cumplido deberà el encargado remitir al Segretario de la Orden el acto del juramento, firmado de man, y corroborado con el Sello del asociado Cavallero, para conservarse en el Archivio.*

## VI.

In Ordinem quemadmodum Miles cooptetur.

Quando che a Noi piaccia di aggregare all' Ordine alcun Cavaliere, che si ritroverà assente da questi nostri Regni, ne commetteremo la funzione ad un Cavaliere professo dell' Ordine, che in quel lontano luogo per ventura si trovi, od al nostro pur quivi Rappresentante, e Ministro, o ad altra qualchesiasi Persona, cui sarà di nostro piacere il meglio; dandogli le convenevoli Istruzioni per adempiere l' ingiunto, e commesso officio, il quale adempiuto, dovrà egli trasmettere al Segretario dell' Ordine l' atto del giuramento, di mano, e col suggello dell'associato Cavaliere soscritto, e segnato, da conservarsi nell' Archivio.

## *VII.*

*Las leyes, y Estatutos, a cuya exacta observancia queremos sean tenidos, y obligados todos, y cada uno de los Cavalleros de la Orden, son los siguientes.*

*Pri-*

## VII.

Leges.

Le Leggi, e gli Statuti, alla cui intemerata osservanza vogliamo obbligati, e tenuti tutti, e ciascuno de' Cavalieri dell' Ordine, saranno i seguenti.

I.

*Primero. Que hayan de tener por su principal gloria, y honor el defender a qualquiera costa, que sea, nuestra Santissima Religion Catholica.*

*Segundo. Deban procurar por todos medios la conciliacion de las Enemistades entre los Companeros.*

*Terzero. Jurar a Nos el Gran Maestre fidelidad inviolable.*

*Quarto. Procurar obir Missa todos los dias.*

*Quinto. Cumplir en la Pasqua de Resurrection el Precetto Ecclesiastico de la Sacramental Comunion, y comulgarse tambien el dia de la Fiesta de S. GENARO, que es a los 19. de Septiembre.*

*Sexto. Hazer celebrar una Missa solemne, rezar por una vez el Oficio de Difuntos, y comulgarse en sufragio del Alma de cada uno de los Cavalleros de la Orden, que pasare a mejor vida: de cuya muerte se expediran cartas circulares con el aviso por el Segretario de la Orden, aquien deberan participarla los herederos del Difunto, remitiendo al mismo dentro de tres meses el Regio Collar con la Cruz, que se le entregò.*

*Septimo. No desafiar, ni aceptar Duelos por qualquier motivo, que sea, poniendo a nuestro cargo, como Gran Maestre, qualquiera ofensa, o agravio, y esperando nuestra Real decision, aplicandose ademas con tota solicitud, y destreza a impedir, y desvanezer los Duelos, aun entro aquellos, que ne sean de la Orden.*

*Octavo. Asistir a todas las Capillas, q. e por Nos se tendran en honor del Santissimo Protector, en las quales cadauno de los Cavalleros tendra lugar, y grado, conforme a su antiquedad en la Orden.*

*Nono. Paraque estas lejes, y Estatutos sean manifiestos, y notorios a todos*

I. Farsi alta gloria, ed onore del difendere a qualunque costo la nostra Santissima Cattolica Religione.

Religionis defensio.

II. Proccurare la conciliazione delle ostilità tra' compagni.

Inimicitias consopire.

III. Giurare a Noi loro Gran Maestro fedeltà inviolabile.

Fidelitatem jurare.

IV. Procurare di udire cotidianamente la Santa Messa.

Quotidie Sacrificio interesse.

V. Adempiere nella Pasqua di Resurrezione l' Ecclesiastico Precetto della Sacramentale Comunione, comunicarsi altresì a' 19. di Settembre, dì festivo di S. GENNARO.

VI. Far celebrare una Messa Solenne; recitare per una volta l' Officio de' Morti, e comunicarsi in suffragio dell' anima di ogni Cavaliere dell' Ordine, che a miglior vita trapassi; della di cui morte per via di lettere circolari se ne spedirà a tutt' i Cavalieri l' avviso dal Segretario dell' Ordine, al quale dovranno darne parte gl' eredi del Defunto, trasmettendo al medesimo infra lo spazio di tre mesi la già da lui ricevuta Regia Collana con la Croce.

Alia Pietatis, et Religionis opera.

VII. Non disfidare, nè accettare per qualchesiasi cagione duelli, e disfide; ma rimettere ogni qualunque offesa, ed onta a Noi Gran Maestro per attenderne la nostra Real decisione: che anzi tutta por loro industria, e destrezza nell' impedire, e distornare i duelli tra coloro eziandio, che non saranno dell' Ordine.

Neque provocare, aut provocatus in descobinationem ire.

VIII. Intervenire in tutte le Cappelle, che ad onore del Santissimo Protettore da Noi si terranno, dove ciascuno de' Cavalieri avrà luogo, e grado giusta la sua anzianità nell' Ordine.

Interesse Concilus.

IX. Ed acciocchè queste Leggi, e Statuti sieno a tutt' i Cavalieri dell' Or-

Exempla legum habeat.

*dos los Cavalleros de la Orden, dabera cada uno de ellos conservar con sigo una copia.*

Ordine manifesti, e conti, dovrà ciascuno di essi avere, e conservare appresso di se l' Esemplare.

*VIII.*

VIII.

*Por Ministros de la Orden, destinamos los siguientes.*

*Por Chanciller a D. Mondilo Orsini Arzobispo de Capua, y Patriarcha de Costantinopla, el qual deberà executar la funcion de armar los Cavalleros de la Orden.*

*Por Maestro de Ceremonias el Marques D. Bernardo Tanucci nuestro Secretario de Estado, y del Despacho de Justicia, y Gracia, el qual deberà assistir al reglamento de las funciones.*

*Por Thesorero a D. Juan Brancacho nuestro Secretario de Estado, y del Despacho por lo tocante a la Real Hazienda, de cuyo cargo serà el conservar la forma del habito, y de la Cruz, y los Regios Collares, que aun no se hubieren provisto, los Processos de las pruevas de la Nobleza, y el libro de los Estatutos.*

*Por Secretario a D. Gaetano Maria Brancone nuestro Secretario de Estado, y del Despacho por lo tocante a lo Eclesiastico, el qual expedirà los Despachos, Cartas, y Diplomas, que por Nos se le ordenaran, y todo lo demas, que pertenezca a la administracion de la Orden, y a la promocion de los Cavalleros.*

*Los quales quatro Officiales daran el solito juramiento de bien, y fielmente servir, y traheran la Cruz en la divisa de una cinta de color purpureo ondeada pendiente al cuello, la qual Nos mismo se la pondremos. Rubricado de la Real Mano de Su Magestad. En Napoles a 3. de Julio de 1738.*

*En el mismo dia nombrò Su Magestad*

Ministri Ordinis.

Per Ministri poi dell' Ordine destiniamo i seguenti:

Per Cancelliere D. Mondillo Orsini Arcivescovo di Capua, e Patriarca di Costantinopoli, il quale dovrà fare la funzione di armare i Cavalieri dell' Ordine.

Per Maestro di Cerimonie il Marchese D. Bernardo Tanucci nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio di Giustizia, e Grazia, che dovrà assistere al regolamento delle funzioni.

Per Tesoriere D. Gio: Brancaccio nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio della Reale Azienda, cui si apparterrà il conservare la forma dell' Abito, e della Croce, le Regie Collane, che non si ritroveran provvedute, i Processi delle pruove della Nobiltà, ed il libro degli Statuti.

Per Segretario D. Gaetano Maria Brancone nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio per gli affari Ecclesiastici, il quale spedirà i Dispacci, le lettere, i diplomi, che saranno da Noi ordinati, e tutto ciò che apparterrà all' amministrazione dell' Ordine, ed alla promozione de' Cavalieri.

I quali quattro Officiali daranno il solito giuramento di bene, e fedelmente servire, e porteranno la Croce con la divisa di un rosso ondeggiato nastro appesa al collo, cui Noi medesimo gli la porremo. Rubricato dalla Real Mano di Sua Maestà Gran Maestro. Napoli il dì 3. di Luglio 1738.

Elenchus Militum.

Nel medesimo dì nominò S. M. Gran

*stad Gran Maestre por Cavalleros de dicha Real Orden a los Serenissimos Infantes de España D. Phelipe, y D. Luis, y al Principe Real de Polonia.*

*Y en el dia 6. se dignò hacer la promocion general de los siguientes Cavalleros de dicha Real Orden.*

*El Cardenal Belluga. —— El Cardenal Acquaviva. —— El Arzobispo de Capua D. Mondilo Orsini. —— El Arzobispo de Palermo D. Domingo Rossi. —— El Conde de Santistevan. —— El Principe Corsini. —— El Duque de Tursis. —— D. Lelio Carrafa Marques d' Arienzo. —— El Duque de Sora. —— El Principe de Calvaruso. El Marques de Solera. —— El Duque de Arion, y Conde de Luna. —— El Principe de Torella. —— El Duque de Mataloni. —— El Principe de Stigliano. —— El Principe de Colubrano. El Duque de Castropinano. —— El Principe de Santo Bono. —— El Duque d' Andria. —— El Principe de Montemileto. —— El Principe de Scilla. —— El Principe de Butera. —— El Principe de Palagonia. —— El Marques de Fuscaldo. —— El Duque de Laurenzano. —— El Duque de Bovino. —— El Contestable Colonna. —— El Principe de la Rocca. —— El Duque de Atri. —— El Conde de Fuenclara. —— El Conde de Warkerbart. —— El Duque de Montemar. —— El Duque de Charny. —— D. Miguel Reggio. —— El Duque de la Conquista. —— El Conde de Marsillac. —— El Marques de la Mina. —— El Conde de Maceda. —— El Marques de Castellar. —— El Conde Clavixo. —— D. Nicolas de Sangro. D. Eustachio Laviesuille. —— D. Joseph Grimau.*

*Y reservò otros nueve Cavalleros a eleccion del Rey su Augusto Padre, quien los nombrò en dos promociones, en la*



Gran Maestro per Cavalieri di tal Ordine i Serenissimi Signori Infanti di Spagna D. Filippo, e D. Luigi, ed il Principe Reale di Polonia.

E nel dì 6.

Il Cardinal Belluga. —— Il Cardinal Acquaviva. —— L'Arcivescovo di Capua D. Mondillo Orsini. L' Arcivescovo di Palermo D. Domenico Rossi. —— Il Conte di S. Stefano. —— Il Principe Corsini. Il Duca di Tursi. —— D. Lelio Caraffa Marchese d' Arienzo. —— Il Duca di Sora. —— Il Principe di Calvaruso. —— Il Marchese di Solera. —— Il Duca d' Arion, e Conte di Luna. —— Il Principe di Torella. —— Il Duca di Maddaloni. Il Principe di Stigliano. —— Il Principe di Colubrano. —— Il Duca di Castropignano. —— Il Principe di S. Buono. —— Il Duca d' Andria. —— Il Principe di Montemiletto. —— Il Principe di Scilla. Il Principe di Butera. —— Il Principe di Palagonia. —— Il Marchese di Fuscaldo. —— Il Duca di Laurenzano. —— Il Duca di Bovino. Il Contestabile Colonna. —— Il Principe della Rocca. —— Il Duca d' Atri. —— Il Conte de Fuenclara. —— Il Conte de Warkerbart. Il Duca di Montemar. —— Il Duca de Charny. —— D. Michele Reggio. —— Il Duca della Conquista. Il Conte di Marsillac. —— Il Marchese della Mina. —— Il Conte de Maceda. —— Il Marchese di Castellar. —— Il Conte Claviżo. D. Niccolò de Sangro. —— D. Eustachio Laviesuille. —— D. Giuseppe Grimau.

E riserbò la M. S. altri nove Cavalieri ad arbitrio, ed elezione di S. M. Cattolica suo Augusto Padre, il quale

*la primera los seis, y en la segunda los tres, en la conformidad siguiente.*

*El Duque de Mirandula. — El Marques de S. Juan. —— El Duque de Medinaceli. —— El Conde de Montixo. —— El Duque de Gandia. — El Marques Scoti. —— El Marques de Bedmar. —— El Duque de Bournonville. —— El Principe de Masserano.*

*Y nel dia 10. de Octubre de dicho ano nombrò Su Magestad Gran Maestre por Cavalleros de dicha Real Orden.*

*El Marques de Salas. —— El Duque de Atrisco. —— D. Joseph de Miranda Ponce de Leon. —— D. Joseph de Bak, y Cartellac.*

En 25. de Henero de 1739.

*El Marques de Villarias.*

En 2. de Abril de 1740.

*El Conde de Cantillana.*

En 6. de Septiembre de 1740.

*El Principe de S. Nicandro. —— El Principe de Ardore. —— El Conde de Prades. —— El Duque de Gravina Orsini. —— El Duque de Solferino. — El Principe de Belvedere. —— El Duque de Berwich. —— El Principe de la Roccella. —— El Duque del Arco. —— El Marques Villafuerte. — El Principe de S. Severo. —— El Principe Borchese. —— El Marques de la Rossa. —— El Duque de Medinaceli.*

En 16. de Julio de 1743.

*El Principe de Masserano.*

En 24. de Marzo de 1744.

*El Conde de Bornos.*

En 17. de Julio de 1744.

*El Marques de la Ensenada.*

En 13. de Agosto de 1744.

*El Principe de la Riccia.*

En 8. de Marzo de 1746.

*D. Pablo Galluccio. —— El Marques de Castelnuovo.*

En

le li nominò in due promozioni, cioè nella prima nominò sei, e nella seconda tre, nella conformità seguente.

Il Duca della Mirandola. —— Il Marchese di S.Giovanni. —— Il Duca di Medinaceli. —— Il Conte di Montixo. —— Il Duca di Candia. Il Marchese Scotti. —— Il Marchese de Bedmar. —— Il Duca di Bournonville. —— Il Principe di Masserano.

E nel dì 20. d' Ottobre di detto anno nominò S. M. Gran Maestro per Cavalieri di detto Real Ordine.

Il Marchese di Salas. —— Il Duca d' Atrisco. —— D. Giuseppe de Miranda Ponce de Leon. —— D. Giuseppe de Bak, e Cartellac.

*E nel dì 25. di Gennajo 1739.*

Il Marchese di Villarias.

*E nel dì 2. di Aprile 1740.*

Il Conte di Cantigliana.

*E nel dì 6. di Settembre 1740.*

Il Principe di S.Nicandro. — Il Principe di Ardore. —— Il Conte di Prades. —— Il Duca di Gravina Orsini. —— Il Duca di Solferino. —— Il Principe di Belvedere. Il Duca di Bervich. —— Il Principe della Roccella. —— Il Duca dell' Arco. —— Il Marchese di Villafuerte. —— Il Principe di S. Severo. —— Il Principe Borghese. Il Marchese della Rossa. —— Il Duca di Medinaceli.

*E nel dì 16. di Luglio 1743.*

Il Principe di Masserano.

*E nel dì 24. di Marzo 1744.*

Il Conte di Bornos.

*E nel dì 17. di Luglio 1744.*

Il Marchese de la Ensenada.

*E nel dì 13. di Agosto 1744.*

Il Principe della Riccia.

*E nel dì 8. di Marzo 1746.*

D. Paolo Galluccio. —— Il Marchese di Castelnuovo.

E

En 13. de Junio de 1747.
*El Principe Real de Napoles D. Phelipe.*

En 15. de Julio de 1747.
*El Conde de Belalcazar, Duque de Bejar. —— D. Carlo de Arcyzaga — El Marques Fogliani. —— El Principe de Centola. —— El Marques de Spaccaforno. —— El Principe de Santo Bono. —— D. Joachin Offerio Moscoso. —— El Marques de Santo Marco. —— El Principe de Villafranca.*

En 13. de Julio de 1747.
*El Principe de Calvaruso.*

En 20. de Julio de 1747.
*El Principe de Francavilla.*

En 24. de Dizembre de 1747.
*El Marques de Villadarias.*

En 28. de Novembre de 1748.
*El Duque de Bovino.*

En 12. de Henero de 1751.
*El Real Infante de Napoles D. Fernando.*

En 26. de Henero de 1751.
*El Principe Real de Parma D. Fernando.*

En 11. de Marzo de 1752.
*El Real Infante de Napoles D. Gabriel.*

En 28. de Junio de 1753.
*El Sereniſſimo Principe D. Carlos, Hijo del Principe Real de Polonia.*

En 31. de Dizembre de 1755.
*El Real Infante de Napoles D. Antonio.*

En 8. de Abril de 1756.
*El Conteſtable Colonna.*

En 17. de Febrero de 1757.
*El Real Infante de Napoles D. Franciſco Xavier.*

En 3. de Oſtubre de 1759.
*El Principe de Camporeal. —— El Marques Tripuzzi. —— D. Domingo de Sangro. —— El Principe de Jaci, y de Campoſloridos. —— El Duque de Caſtropignano. —— El Principe de Ara-*

*E nel dì 13. di Giugno 1747.*
Il Principe Real di Napoli D. Filippo.

*E nel dì 15. di Giugno 1747.*
Il Conte di Belalcazar, Duca di Bejar. —— D. Carlo de Arcyzaga. Il Marchese Fogliani. —— Il Principe di Centola. —— Il Marchese Spaccaforno. —— Il Principe di Santo Buono. —— D. Gioacchino Ossorio, e Moscoso. —— Il Marchese di Santo Marco. —— Il Principe di Villafranca.

*E nel dì 13. di Luglio 1747.*
Il Principe di Calvaruso.

*E nel dì 20. di Luglio 1747.*
Il Principe di Francavilla.

*E nel dì 24. di Dicembre 1747.*
Il Marchese di Villadarias.

*E nel dì 28. di Novembre 1748.*
Il Duca di Bovino.

*E nel dì 12. di Gennajo 1751.*
Il Real Infante di Napoli, D. Ferdinando.

*E nel dì 26. di Gennajo 1751.*
Il Principe Reale di Parma D. Ferdinando.

*E nel dì 11. di Marzo 1752.*
Il Real Infante di Napoli D. Gabriele.

*E nel dì 28. di Giugno 1753.*
Il Serenissimo Principe D. Carlo, figlio del Principe Reale di Polonia.

*E nel dì 31. di Dicembre 1755.*
Il Real Infante di Napoli D. Antonio.

*E nel dì 8. di Aprile 1756.*
Il Contestabile Colonna.

*E nel dì 17. di Febbrajo 1757.*
Il Real Infante di Napoli D. Francesco Saverio.

*E nel dì 3. di Ottobre 1759.*
Il Principe di Camporeale. —— Il Marchese di Tripuzzi. —— D. Domenico di Sangro. —— Il Principe di Jaci, e di Campofiorito. —— Il Duca di Castropignano. —— Il Principe

*Aragona.* — *El Principe de la Catolica.* — *El Marques de los Balbases.* — *El Marques de Gerace.* — *El Principe de Belmonte Ventimiglia.* — *El Marques de la Victoria.* — *D. Raymondo de Burk.* — *El Principe de S. Pedro.* — *D. Andres Reggio.* — *D. Pedro Stuard.* — *El Duque Sforza Cesarini.* — *El Principe de Carini.* — *El Principe de Melfi.* — *El Principe Pio.* — *El Duque de Laurino.* — *El Principe de la Scalea.*

En Febrero de 1764.

*El Marques de Montalegre.* — *D. Ricardo Wal.* — *El Marques Tanucci.*

En Junio de 1764.

*D. Pedro Cevallos.* — *El Conde de S. Rita.*

cipe d' Aragona. — Il Principe della Cattolica. — Il Marchese de los Balbases. — Il Marchese di Gerace. — Il Principe di Belmonte Ventimiglia. — Il Marchese della Vittoria. — D. Raimondo de Burk. — Il Principe di S. Pietro. — D. Andrea Reggio. — D. Pietro Stuard. — Il Duca Sforza Cesarini. — Il Principe di Carini. Il Principe di Melfi. — Il Principe Pio. — Il Duca de Laurino. Il Principe della Scalea.

*E nel mese di Febbrajo 1774.*

Il Marchese di Montalegre. — D. Riccardo Wal. — Il Marchese Tanucci.

*E nel mese di Giugno 1764.*

D. Pietro Cevallos. — Il Conte di S. Rita.

II.

*Paraque la primera universal promocion de Cavalleros de la Orden de San Genaro, que como Soberano, Cabeza, y Gran Maestre de ella, Nos hemos dignado hacer en el dia de oy, sea mas plausibile, y puedan desde luego armarse los dichos Cavalleros, hemos venido en dispensarles de las pruevas de su Nobleza, segun lo dispuesto en nuestro Real Decreto con data de 3. del corriente, por constarnos, que son Nobles, sin mancha, ni riprehension; no induciendo esta exempcion exemplo, ni perjuicio a lo establecido en el Capitulo V. de los Estatutos de la Orden, los quales queremos, y mandamos, que se observen, y executen muy puntualmente en lo venidero. Rubricado de la Real Mano de Su Magestad. En Napoles a 6. de Julio de 1738.*

II.

Probationes ex Indulto Regio omissae.

Affinchè la prima universal promozione de' Cavalieri dell' Ordine di S. Gennaro, cui come Sovrano, Capo, e Gran Maestro di esso abbiam fatta in questo giorno, sia più plausibile, e possano i di-lui Cavalieri prestamente armarsi, abbiamo stimato di dispensare alle pruove della lor Nobiltà disposte nel nostro Real Decreto in data de' 3. del corrente, per costarci, ch' eglino sieno Nobili, senza macchia, nè riprensione; non inducendo però questa esenzione esempio, o pregiudizio allo stabilito nel Capo V. degli Statuti dell' Ordine, i quali comandiamo, che si osservino, e si eseguano per lo innanzi esattamente. Rubricato dalla Real Mano di S. M. Gran Maestro. Napoli il dì 6. Luglio 1738.

III. III.

III.

*Para arreglarse las Cappillas, que Nos como Gran Maestre de la Orden de San Genaro tendremos en honor del Glorioso Santo, y en las que armeremos los Cavalleros, segun lo dispuesto en el Real Decreto de la Institucion de dicha Orden con data de 3. del corriente, hemos venido en declarar, y mandar, que siempre, que las tendremos en la de este Real Palacio deberan venir los Cavalleros vestidos solamente con el Manto con los Oficiales de la Orden en nuestra Antecamera, y desde ella passeran con Nos a la Capilla, a cuya Puerta el Chanciller Nos darà el aguabendita, y nos tomaremos nuestro lugar sobre el Trono, que estarà situado, segun lo solito, en la parte del Altar a los Evangelios, y los Cavalleros de la Orden se sentaran consecutivamente al lado del Trono en el Banco sin Espaldor, cubierto de tapiz, y quando hubiere mucho numero de Cavalleros, y el Banco no sea bastante para todos, se situaran otros seguidos, y enfrente y estot se pondrà uno semejante con tapiz para los quatro Oficiales de la Orden. Terminada la Capilla con la misma regla Nos acompanaran, y serviran los citados Cavalleros, y Oficiales hasta la Antecamera de este Real Palacio; bien entendido, que quando Nos tendremos la Capilla en la del Thesoro de San Genaro, deberan los Cavalleros, y Oficiales recivirnos a la Puerta de la Yglesia, y acompanarnos, y servirnos hasta dentro de la misma, executando lo mismo a la salida. Rubricada de la Real Mano de Su Magestad. En Napoles a 6. de Julio de 1738.*

III.

Concilia habendi ritus.

IN seguela di ciò che abbiamo ordinato nel Real Decreto dell'Istituzion dell' Ordine di S. Gennaro per le Cappelle, che Noi, come Gran Maestro, terremo in onor del Santo, o in quelle, nelle quali armeremo i Cavalieri, dichiariamo, ed ordiniamo, che qualora la terremo in questa del Real Palazzo, i Cavalieri, vestendo solamente del Manto, verranno con i quattro Ufficiali nella nostra anticamera, e da quella si porteran con Noi nella Cappella, nella cui Porta ci darà l'acqua Santa il Cancellier dell' Ordine. Noi terremo il nostro luogo sul Trono, che sarà situato secondo il solito nella parte dell' Altare agli Evangelj, e consecutivamente a fianco del Trono sederanno i soli Cavalieri dell' Ordine negli scanni senza spalliere, e coverti di tappeti, e quando vi sarà maggior numero di Cavalieri, gli scanni si porranno l'un dopo l'altro; e dirimpetto ad essi si porrà il simile, affinchè seggano i quattro Ufficiali dell' Ordine. Terminata la Cappella col medesimo ordine ci accompagneranno, e serviranno essi fin alla suddetta Anticamera: ben inteso, che quando la Cappella si terrà da Noi nel Tesoro di S. Gennaro, essi dovranno riceverci alla Porta della Chiesa, ed accompagnarci poi sino alla medesima. Rubricato dalla Real Mano di S. M. Gran Maestro. Napoli il dì 6. di Luglio 1738.

IV. IV.

## IV.

*AUnque en nuestros Reales Decretos con datas de 3., y 6. de Julio proximo passado tenemos dispuesto la forma del Habito, con que los Cavalleros de la Orden de San Genaro debian ir vestidos en los dias, en que Nos, como Gran Maestre, tendremos Capillas; todavia, para mayormente condecorar, y hacer comparecer con mas lucimiento los dichos Habitos, y que todos los Cavalleros vayan vestidos uniformemente, diferenciandose solo los Novicios de los Professos, hemos tenido a bien de resolver, che quando los Cavalleros Novicios deberan recivir de Nos el Manto, y el Regio Collar, han de comparecer vestidos con Casaca, Chupa, y Calzones de Glasè de Plata con el fondo blanco, botones, y ojales de oro, Medias blancas con el quadrado de oro, sombrero galoneado de oro, y Plumaje de color purpureo, y con Peluca larga a la natural, y en siendo yà Professos con haver recevido el Manto, y el Regio Collar, deveran intervenir en las subsiguientes funciones con el mismo Manto, y el Regio Collar vestidos con la misma Casaca afforada de color purpureo, y Calzones de Glasè de Plata, anadiendoles en las extermidades, y junturas un galon de oro, con Chupa de Amoer de color purpureo con galon de oro en las extermidades, Medias de color purpureo con el quadrado de oro, y con el cingulo equestre, en el qual pendiendo la Espada, ligaran los cordones del Manto, sombrero con galon de oro, y Plumaje de color purpureo, y Peluca larga a la natural, en cuya conformidad mandamos lo executen. Rubricado de la Real mano de Su Magestad. En Napoles a 21. de Settiembre 1738.*

V.

## IV.

Milites, et Valletti, Tironesque quemadmodum vestiant.

QUantunque ne' nostri precedenti decreti de' 3. e 6. di Luglio disposto abbiamo la forma dell' Abito, che i Cavalieri dell' Ordine di S. Gennaro ne' giorni, ne' quali Noi come Gran Maestro terremo le Cappelle, debbano vestire; nondimeno perchè i detti Abiti appariscano con maggior lustro, e decoro, e perchè i Cavalieri vadano tutti uniformemente vestiti, sol distinguendosi i Novizj da' già professi; ordiniamo, che quando i Cavalieri Novizj dovran da Noi ricevere il Manto, e la Regia Collana, abbiano a comparir vestiti con il giustacore, o sia giamberga, con la sottoveste, o sia giamberghino, e co' calzoni di drappo d' argento, col fondo bianco, i cui bottoni, ed occhielli sien d' oro, con le calze bianche co' loro fiori ricamati d' oro, col cappello bordato parimente d' oro con sua piuma ponzò, e con la pilucca lunga alla naturale. Quando poi saran professi, cioè, che avran ricevuto il Manto, e la Regia Collana, debbano alle susseguenti Capitolari Funzioni intervenire col cennato Manto, e Collana, vestiti della medesima giamberga, foderata però di color ponzò, e col calzone di drappo d' argento, aggiungendovi una guarnizion d' oro ne' loro estremi, e cuciture, col giamberghino d' amoer ponzò parimente con sua guarnizion d' oro nell' estremo, con le calze di color ponzò co' fiori ricamati d' oro, col cingolo equestre, colla spada, ove attaccherà i cordoni del Manto, col cappello bordato d' oro con piuma ponzò, e colla pilucca lunga alla naturale, nella quale conformità comandiamo che si esegua. Rubricato dalla Real Mano

no di S. M. Napoli 21. Settembre 1738.

V.

*PAraque quede determinado el modo con que los Ecclesiasticos por Nos promovidos a Cavalleros de la Real Orden de S. Genaro deven recivir de nuestra Mano la Cruz, y la forma en que deven traerla todos los dias, y en las funciones Capitulares, hemos venido en declarar, que los Cardenales, Arzobispos, y Obispos reciviran de nuestra propria mano la Cruz de la misma para asociarlos, y agregarlos a ella: por lo que deveran comparecer en la Real Capilla los Cardenales por la primera vez con sus Capas Cardenalizias, y los Arzobispos, y Obispos con sus proprios habitos Prelaticios, y despues que hayan dado el solito juramento, se les conferirà por Nos la Cruz con la Cinta de color purpureo ondeado, que trayran siempre pendiente del cuello: En todas las demas funciones publicas, y Capitulares de la referida Orden, intervendran los Cardenales con sus habitos Cardenalicios, y los Arzobispos, y Obispos con los subredechos sus habitos Prelaticios, trayendo la misma Cruz pendiente al cuello, y quando iran de corto, ademas de la dicha Cruz pendiente del cuello, llevaran cosida sobre el Justacor a la parte siniestra del pecho, como tambien sobre la Capa a la misma parte, la Cruz bordada con el mote:* In Sanguine Foedus, *como los demas Cavalleros legos de la Orden. Rubricado de la Real Mano de Su Magestad. Napoles y Noviembre 23. de 1738.*

V.

AFfinchè sia determinata la maniera, con cui gli Ecclesiastici, quali da Noi saran promossi a Cavalieri del Real Ordine di S. Gennaro, debbano ricevere dalle nostre mani la Croce, e la forma, con cui debbano portarla cotidianamente, e nelle funzioni Capitolari, dichiariamo, che i Cardinali, Arcivescovi, e Vescovi per essere aggregati all' Ordine, riceveranno da Noi la Croce, per lo cui effetto dovran comparire nella Real Cappella i Cardinali per la prima volta colle loro Cappe Cardinalizie, e gli Arcivescovi, e Vescovi co' proprj loro Abiti Prelatizj, e prestato da essi il solito giuramento, da Noi si conferirà ad essi la Croce col nastro ondeggiato a color ponzò, il quale porteran sempre pendente dal collo. Nell' altre susseguenti funzioni pubbliche, e Capitolari dell' Ordine, interverranno i Cardinali co' loro Abiti Cardinalizj, e gli Arcivescovi, e Vescovi co' cennati loro Abiti Prelatizj, portando la suddetta Croce pendente dal collo. Quando poi andran di corto, oltre alla suddetta Croce pendente dal collo, porteranno eziandio sul petto dalla parte sinistra del giustacore, e parimente a sinistra del mantello la Croce ricamata col motto: *In sanguine foedus*, secondo i Cavalieri Laici dell'Ordine. Rubricato dalla Real Mano di S. M. Napoli 23. Novembre 1738.

Ecclesiastici in hunc Ordinem quemadmodum referantur.

## RITVALE

*Per darsi l' Abito, e la Regia Collana da S. M. a' Cavalieri del Real Ordine di S. GENNARO.*

Ritus.

NElla Cappella Reale sederà S.M. Gran Maestro sul Trono, al cui lato vi sarà un Banco senza spalliera coverto di tappeto per sedersi i Cavalieri dell' Ordine, e dirimpetto al medesimo altro simile Banco per gli quattro Ministri dell' Ordine, cioè Cancelliere, Maestro di Cerimonie, Tesoriere, e Segretario.

Si celebrerà la Santa Messa dal Cancellier Prelato, dopo la quale vestito egli co' Pontificali, e seduto sul Faldistorio in mezzo dell' Altare, deposta la Mitra, e S. M. seduta sul Trono, formerà la seguente benedizione sul Bacino, che gli sarà presentato da un Paggio, in cui vi sarà il Manto, la Regia Collana, e la Spada col Cingolo equestre del Cavalier Novizio, se non si ritroverà armato in altr' Ordine.

℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

℟. Qui fecit Caelum, et Terram.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

### OREMUS.

DEus invictae virtutis Triumphator, et omnium rerum Creator, et Sanctificator, intende preces nostras, et hoc indumentum militaris gloriae Ministro tuo ferendum, ore tuo proprio bene ✠ dicere, et sancti ✠ ficare digneris, et hunc servum, qui ipso utetur, tibi devote, et laudabiliter servientem, gratum efficere digneris. Per Dominum nostrum. ℟. Amen.

Il Cavalier Novizio assistito da due Cavalieri dell' Ordine già professi, adorerà l' Altare, e si porterà da S. M., e stando in ginocchioni, uno de' Patrini Cavalieri esporrà a S. M. il di lui desiderio di ricevere l' Abito, e la Regia Collana.

S. M. gli dimanderà, se egli è armato a Cavaliere, se risponderà di sì, non si farà la seguente funzione segnata; se di no, si continuerà nella seguente maniera.

„ S.M. percuoterà colla sua spa„ da, che le sarà presentata dal suo „ Cavallerizzo Maggiore al Cavaliere „ Novizio tre volte gli omeri, e glie „ la darà poi a baciare per la parte „ della Croce, indi i due Cavalieri „ Patrini cingeranno al Cavaliere la „ sua Spada col Cingolo equestre, ed „ il Prelato Cancelliere, accostandosi „ si vicino al Trono di S. M., e „ stando all' in piedi dirà:

„ Accipe gladium hunc in nomine „ Patris, ✠ et Filii ✠, et Spiri„ tus San ✠ cti, et utaris eo ad „ defensionem Sanctae Ecclesiae Ro„ manae, Regis Nostri Caroli Bor„ bonii Supremi Principis, et Ma„ gistri Ordinis, et tuam, ad con„ fusionem inimicorum Crucis Chri„ sti, ac Fidei Christianae, et quod „ maxime ferentis animi praestantia „ commendat, illo neminem injuste „ laedas, quod ipse praestare dignetur, „ qui cum Patre, et Spiritu Sancto „ vivit, et regnat Deus in saecula „ saeculorum.

Il Cavaliere risponderà, Amen.

Il Segretario dell' Ordine dimanderà al Cavalier Novizio, se voglia giurare l' osservanza degli Statuti dell' Ordine. Egli risponderà d' esser prontissimo, e si porterà co' due Cavalieri Patrini dal Prelato, il quale anticipatamente si sarà condotto sull' Altare, e starà seduto nel suo Faldistorio, e posto il Cavalier Novizio sopra

pra il Libro degli Evangelj la mano destra, leggerà il seguente giuramento in ginocchioni coll' assistenza del Segretario, stando S. M. seduta sul Trono.

„ Io N. N. giuro, e prometto a „ DIO Trino, ed Uno, alla sempre „ Vergine MARIA, ed a S. GENNARO d'esser fedele a S. M., Capo, „ Sovrano, e Gran Maestro del Real „ Ordine di S. Gennaro, ed a' suoi „ Serenissimi Successori, che saran „ Capi di quest' Ordine in tutte l' „ occasioni, nelle quali si tratterà dell' onore, vita, e stato di „ S. M., e dell' Ordine, facendo „ ciocchè dee fare un buon Cavaliere. Prometto di difendere sempre „ a tutto mio potere la Santa Fede „ Cattolica Romana, sollevare, e „ difendere le Vedove, i Pupilli, e „ le persone miserabili dall'oppressioni con parole, e con opere, per „ quanto mi sarà permesso. Osserverò inviolabilmente tutte le Leggi, „ e gli Statuti dell' Ordine, così prescritte, come da prescriversi. Porterò di continuo la Croce dell' Ordine, secondo dispongono gli Statuti; e Voi Santissima TRINITA', „ Beata VERGINE, e S. GENNARO „ udite questi miei Voti, siate presente al profferire di questa mia ultima volontà.

Dopo di tal giuramento si porterà il Cavalier Novizio ad inginocchiarsi avanti a S. M., ove i due Cavalieri Patrini lo vestiranno del Manto, interponendovi la Mano anche S. M., ed il Prelato Cancelliere, accostandosi vicino al Trono di S. M., dirà:

„ Accipe hanc Vestem immaculatam, quam securus perferas ante „ Tribunal DEI. Suscipe jugum Domini suave, et onus leve, quo non „ gravari, sed acquiescere animus „ debet.

Presenterà di poi a S. M. il Tesoriere dell' Ordine la Regia Collana, ed il Prelato dirà al Cavaliere Candidato.

„ ℣. Credis ne hoc esse vivificae „ Crucis signum, in quo Christus „ pependit, ut sua morte nobis vitam „ conciliaret?

Risponderà il Cavaliere, Credo:

„ ℣. Et hoc est Ordinis Beati Januarii signum, quod semper tuo „ pectori adhaereat.

Il Cavaliere bacerà la Croce, e S.M. gli porrà la Regia Collana, nel mentre che il Prelato verrà dicendo:

„ Suscipe hoc signum in nomine „ Sanctissimae Trinitatis, Beatae Mariae Virginis, et Sancti Januarii „ Martyris, in Fidei, et Christiani „ nominis incrementum, pectori tuo „ ideo Crucem commendamus, ut tuo „ sit cordis proximior, et dexteri „ fortiter dimicans illam defendas, „ et defensam toto zelo reverearis.

Bacerà il Cavaliere la mano a S.M. Gran Maestro, dal quale verrà abbracciato, e si leverà, facendole una profonda riverenza, ed abbracciando tutt' i Cavalieri dell' Ordine ne' loro luoghi si ritirerà nel suo.

Frattanto il Prelato intuonerà sull' Altare il Salmo 47.

Magnus Dominus, et laudabilis nimis in Civitate Dei nostri etc. che verrà cantato da' Musici: Seguendo le ingiunte preci.

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison. Pater noster, secreto.

℣. Salvum fac servum tuum.

℟. Deus meus sperantem in te.

℣. Mitte ei Domine auxilium de Sancto.

℟. Et de Sion tuere eum.

℣. Nihil proficiat inimicus in eo.

℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.

℣. Esto ei Domine Turris fortitudinis.

℟. A facie inimici.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

## OREMUS.

Deus qui justificas impium, et non vis mortem peccatoris, Majestatem tuam suppliciter deprecamur, ut hunc famulum tuum de tua misericordia confidentem caelesti protegas benignus auxilio, et assidua protectione conserves, ut tibi jugiter serviat, et nullis tentationibus a te separetur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Dopo di che intuonerà il Cancellier Prelato il Te Deum, col quale rimarrà terminata la funzione.

## RITUALE

*Per darsi la Croce da S. M. agli Ufficiali del Real Ordine di S. GENNARO.*

Altro. DOpo celebrata la Santa Messa dal Cancellier Prelato, due Cavalieri professi dell' Ordine condurranno nel mezzo l' Ufficiale, ed unitamente adorato l' Altare si porteranno da S. M., avanti la quale l' Ufficiale s' inginocchierà, ed uno degli assistenti Cavalieri, esporrà a S. M. il di lui desiderio di ricevere la Croce. Il Segretario dell' Ordine rivolto al medesimo, gli dirà, se egli è disposto di fare il solito giuramento annesso alla sua carica. Egli risponderà d' esser prontissimo.

Dopo di ciò si porterà l' Ufficiale co' detti due Cavalieri assistenti dal Prelato; il quale starà seduto nel suo Faldistorio vestito co' Pontificali, e posta sopra il Libro degli Evangelj la mano destra, farà coll' assistenza del suddetto Segretario il seguente giuramento in ginocchioni, stando S. M. seduto sul Trono.

„ Io N.N. giuro, e prometto a DIO „ Trino, ed Uno, alla Beatissima „ Vergine Maria, ed al Glorioso S. „ Gennaro, di bene, e fedelmente servire S. M. nel mio impiego, a cui „ si è degnata di promuovermi. Sarò sempre fedele alla M. S. Capo, „ Sovrano, e Gran Maestro, ed a' suoi „ Serenissimi Successori, che saran „ Capi di quest' Ordine in tutte le „ occasioni, che si tratterà dell' onore, vita, e Stato di S. M. Prometto di difender sempre la S. Fede Cattolica Romana, le Vedove, „ i Pupilli, e le persone miserabili „ dall'oppressioni con parole, ed opere, per quanto mi sarà permesso, ed in tutto il di più, che sta „ disposto nelle Costituzioni rispetto alla mia carica, io compirò „ secondo l' obbligo di fedelissimo „ vassallo di S. M.

Si presenterà in un bacino da un Paggio la Croce al Prelato, il quale dirà:

„ Benedic Domine Jesu Christe „ hanc Crucem tuam, per quam eripuisti Mundum a Daemonum potestate, et superasti passione tua „ suggestorem peccati, qui gaudebat „ in praevaricatione primi hominis „ per ligni vetiti sumptionem. Per „ Christum Dominum nostrum.

„ ℟. Amen.

S' inginocchierà l' Ufficiale avanti S. M., ed il Prelato accostandosi vicino al Trono Reale, e stando all' in piedi, dirà all' Ufficiale:

„ Credis ne hoc esse vivificae Crucis signum, in quo Christus pepen-

„ dit;

„ dit; ut sua morte nobis vitam con-
„ ciliaret?

Egli risponderà. „ Credo.

„ V. Et hoc est Ordinis Beati Ja-
„ nuarii signum, quod semper tuo
„ pectori adhaereat.

L' Ufficiale bacerà la Croce, e S. M. gliela porrà al collo, nel mentre che il Prelato verrà dicendo:

„ Suscipe hoc signum in nomine
„ Sanctissimae Trinitatis, Beatae Ma-
„ riae Virginis, et Sancti Januarii
„ Martyris; in fidei, et Christiani
„ nominis incrementum, pectori tuo
„ ideo Crucem commendamus, ut
„ tuo sit cordi proximior, et dextera
„ fortiter dimicans illam defendas,
„ et defensam toto zelo reverearis.

L' Ufficiale sarà ammesso al bacio della mano di S. M. Gran Maestro, e facendole una profonda riverenza si ritirerà nel suo luogo nel Banco destinato.

Frattanto il Prelato si porterà sull' Altare, ed intuonerà il Salmo 47. Magnus Dominus, et laudabilis nimis etc., che verrà cantato da' Musici, seguendo le seguenti preci.

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison, Pater noster, segreto.

℣. Salvum fac servum tuum.

℟. Deus meus sperantem in te.

℣. Mitte ei Domine auxilium de Sancto.

℟. Et de Sion tuere eum.

℣. Nihil proficiat inimicus in eo.

℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.

℣. Esto ei Domine Turris fortitudinis.

℟. A facie inimici.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Deus qui justificas impium, et non vis mortem peccatoris, Majestatem tuam suppliciter deprecamur, ut hunc famulum tuum de tua misericordia confidentem coelesti protegas benignus auxilio, et assidua protectione conserves, ut tibi jugiter serviat, et nullis tentationibus a te separetur. Per Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

Dopo di che intuonerà il Cancellier Prelato il *Te Deum*, col quale rimarrà terminata la funzione.

Romanae Ecclesiae benignitas spirituales gratias et favores liberaliter impertire solet Catholicis Principibus, quorum eximia devotio, fideique sinceritas, et praeclara majorum virtutum merita in ejus adspectu clarere noscuntur; et piis eorum votis annuens, quae ad augendum divinum cultum, fovendamque Christianorum pietatem, laudabiliter ab eis instituta sunt, apostolicae confirmationis praesidio munire non recusat, prout in Domino conspicit salubriter expedire.

Bulla Summi Pontificis Benedicti XIV., qua is Romanae Ecclesiae benignitate motus vel plurimas gratias, et favores Regali S. Januarii Ordini liberaliter impertitur.

Nuper siquidem exposuit nobis dilectus filius noster Trojanus titulo Sanctae Ceciliae Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis de Aquaviva nuncupatus, nomine carissimi in Christo filii nostri Caroli, Siciliae, et Hierusalem, et Terrae citra pharum, Regis illustris, et Infantis Hispaniarum; quod ipse Carolus, posteaquam ea, quae ad ejusdem Regni felix regimen ac firmum praesidium conducerent, provide disposuit, volens religionem suam ac pietatem erga DEUM, per quem Reges regnant, et legum conditores justa decernunt, et piam animi devotionem erga gloriosum Mar-

tyrem et Episcopum Januarium, Neapolitanae Civitatis et totius Regni Patronum, illustri actu omnibus testatam facere, nec non aliquod praecipuum habere, unde gratis acceptisque personis optime de se ac Regno meritis regiae voluntatis testimonium posset provenire; ad laudem et gloriam omnipotentis DEI, ad Catholicae Religionis propagationem, et defensionem, ac Christianae pietatis augmentum, unam laudabilem Confraternitatem seu Societatem Nobilium Militum, ad instar alterius celebris Societatis seu Militiae Velleris Aurei nuncupatae, pro sexaginta Fratribus, seu Militibus, vel etiam pro quocumque majori, vel minori eorumdem numero, prout Primati ejusdem Societatis magis placuerit, una cum Cancellario, Caeremoniarum Magistro, Thesaurario, et Secretario, quorum Caput et Primas ipse, et qui in dicto Regno Siciliae, legitime succederet, esse deberet, sub titulo seu invocatione, et patrocinio ejusdem Sancti Januarii Espiscopi et Martyris, quibusdam praescriptis regulis ac capitulis, instituit. Ut vero praefatae Societati ab eo, ut praefertur, institutae spiritualium gratiarum dona, honor, firmitas, et decus valeant accedere, nobis pro parte dicti Regis Caroli humiliter supplicavit, ut Apostolicis gratiis et favoribus eam prosequi, et de nostra benignitate pro praedictae Societatis, seu Militiae, majore stabilitate ac spirituali directione, conservatione, decore, et ornamento, opportune providere dignaremur.

Nos igitur, qui eundem Carolum Regem speciali dilectionis adfectu ex visceribus caritatis prosequimur, et ejus commendabile institutum promovere in Domino desideramus, hujusmodi supplicationibus inclinati, praenominatam Societatem, seu Militiam, sub invocatione et protectione Sancti Januarii Episcopi ac Martyris, cum quibusdam laudabilibus regulis ordinationibus, et statutis, erectam, de nonnullorum venerabilium Fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium consilio, auctoritate Apostolica, tenore presentium, adprobamus et confirmamus; et perpetuae ac inviolabilis firmitatis robur adjicimus.

Propterea eumdem Carolum Regem, et dictam Societatem seu Militiam specialibus gratiis et favoribus prosequi volentes, Primati, Cancellario, Caeremoniarum Magistro, Thesaurario, et Secretario Societatis, seu Militiae, hujusmodi nunc et pro tempore existentibus, et praeterea sexaginta Confratribus, vel etiam majori eorum numero, dummodo tamen numerum centum Fratrum, seu Militum, comprehensis etiam dictis Officialibus, non excedant, auctoritate praedicta concedimus et impartimur: Ut Cancellarius ipsius Societatis pro tempore exsistens, in Episcopali seu Archiepiscopali dignitate, prout in Statutis ejusdem Societatis continetur, constitutus, seu Presbyter ad audiendas Confessiones idoneus, per ipsum tamen Cancellarium ad hoc deputandus, vel per ipsos Confratres, eosdemque Officiales extra fines dicti Regni utriusque Siciliae commorantes, ex adprobatis tamen a Locorum Ordinariis eligendus, ipsos et eorum singulos ab omnibus et singulis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis, a jure quavis occasione vel causa latis, seu inflictis; nec non ab omnibus eorum peccatis, criminibus, excessibus, et delictis quantumcumque gravibus, et enormibus, etiam Apostolicae Sedi qualitercum-

cumque reservatis ( non tamen de reservatis Locorum Ordinariis ), de quibus ore confessi et corde contriti fuerint, de reservatis autem qualitercumque Sedi Apostolicae semel in vita, et in mortis articulo, etiamsi mors sequuta non fuerit; de aliis vero eidem Sedi non reservatis, quoties opus fuerit, in foro conscientiae dumtaxat, absolvere, ac eis et eorum cuilibet pro commissis debitam absolutionem impendere, et poenitentiam salutarem injungere; nec non vota per eos pro tempore emissa ultra maria ( visitationis liminum Beatorum Apostolorum Petri et Paulli, ac Sancti Jacobi in Compostella, nec non Castitatis et Religionis votis dumtaxat exceptis ) in alia pietatis opera commutare; necnon in mortis articulo, etiamsi mors non subsequatur, plenariam omnium peccatorum suorum remissionem et indulgentiam, et apostolicam nostram benedictionem, per se ipsum, vel per alium quemcumque idoneum Sacerdotem per singulos Fratres eligendum, impendere possit ac valeat.

Insuper, ut liceat eisdem Primati, Officialibus, et Confratribus, Societatis, seu Militiae praedictae, in privatis domorum suae habitationis in quacumque Civitate, ejusque Dioecesi, exsistentibus Oratoriis, ad hoc decenter muro extructis et ornatis, seu extruendis et ornandis, ab omnibus domesticis usibus liberis, per Ordinarium Loci prius visitandis et adprobandis, ac de ipsius Ordinarii licentia, unam Missam pro unoquoque die ( dummodo in eisdem domibus celebrandi licentia, quae adhuc duret, alteri concessa non fuerit ) per quemcumque Sacerdotem ab eodem Ordinario adprobatum, Saecularem, seu de Superiorum suorum licentia Regularem, sine tamen quorumcumque jurium parochialium praejudicio, ac Paschatis Resurrectionis, Pentecostes, et Nativitatis Domini nostri Jesu Christi, aliisque solemnioribus anni Festis diebus exceptis, in sua ac familiae et in hospitum nobilium suorum praesentia, etiam per unam horam ante auroram, et itidem per horam post meridiem, si aliqua urgente necessitate detenti fuerint, celebrari facere. Nec non, si forsan ad Loca et Terras ecclesiastico interdicto, tam ordinaria, quam apostolica auctoritate suppositas, eos declinare contigerit, dummodo causam non dederint hujusmodi interdicto, nec eis specialiter interdictum sit, ac fecerint quantum in eis fuerit, ut in iis, propter quae interdictum ipsum dicta auctoritate apostolica adpositum fuerit, paritio fiat, et ea exsequutioni debitae demandentur, ac per eos non steterit quominus pareatur, per quemcumque Sacerdotem ab Ordinario adprobatum, in sua et cujuslibet ipsorum familiarium et domesticorum, parentum, consanguineorum pro tempore exsistentium, praesentia, Missas, et alia Divina Officia, in dictorum Locorum et Terrarum Ecclesiis, submissa voce, clausis ianuis, et non pulsatis campanis, ac excommunicatis et interdictis exclusis, celebrari facere, illaque audire, et eis interesse; nec non tempore interdicti hujusmodi sacram Eucharistiam et cetera Sacramenta recipere; ipsisque dicto tempore decedentibus, eorum corpora ecclesiasticae sepulturae, sine tamen funerali pompa, tradi possint, salvis juribus Parochialium Ecclesiarum.

Singulis autem anni diebus, et per eorum Octavas, quibus ejusdem Beati Martyris Januarii memoria recoli, et Festum celebrari solet, nempe primo Sabato mensis Maij, die decimanona Septembris, et decimasexta Decembris,

bris, omnibus et singulis Confratribus, seu Militibus, et Officialibus, Societatis et Militiae praedictae, ubicumque exsistentibus, vere poenitentibus et confessis, ac sacra Communione refectis, qui aliam Ecclesiam devote visitaverint, et pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione, pias ad DEUM preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, de omnipotentis DEI misericordia, et beatorum Apostolorum ejus Petri et Paulli auctoritate confisi, misericorditer in Domino concedimus.

Quodque unam vel duas Ecclesias, seu duo vel tria altaria unius, vel diversarum Ecclesiarum, in partibus, ubi singulos eorum pro tempore residere contigerit, per eos et eorum quemlibet eligendos, seu eligenda, quadragesimalibus et aliis diebus Stationum Ecclesiarum Urbis, et extra muros ejus, devote visitanda, omnes et singulas indulgentias, et peccatorum remissiones etiam plenarias, consequantur; quas consequerentur, si eisdem temporibus et diebus Stationem Basilicas et alias Ecclesias Urbis, et extra ejus muros, ad id deputatas personaliter visitaverint.

Et demum tam quadragesimalibus, quam aliis anni temporibus et diebus, quibus esus carnium, ovorum, casei, butyri, et aliorum lacticiniorum est prohibitus, eisdem ovis, caseo, butyro, et aliis lacticiniis, ac etiam, si necessitas vel infirma corporis valetudo, ac alia quaecumque indigentia, exegerit, carnibus de utriusque Medici consilio, exceptis tamen diebus majoris hebdomadae, die Cinerum, seu feria quarta in capite jejunii, vigiliis Natalis Christi Domini, Pentecostes, beatorum Apostolorum Petri et Paulli, Assumptionis Beatae Mariae Virginis, et Quator Temporum, uti, et vesci, servata tamen lege jejunii per unicam comestionem, aliisque contentis in nostris literis novissime emanatis sub datum Romae die 30. Maij 1741., quibus nullatenus per has praesentes intendimus derogare, libere et licite valeant, apostolica auctoritate praedicta, earumdem tenore praesentium de speciali gratia concedimus, et indulgemus.

Non obstantibus quibusvis apostolicis, nec non in Provincialibus et Synodalibus Conciliis editis generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus, statutis et consuetudinibus, confirmatione apostolica, vel quavis alia firmitate roboratis, ac quibusvis suspensionibus seu limitationibus, similium remissionum et facultatum, per nos et Sedem praedictam quomodolibet factis et faciendis, quibus quoad ad praemissa illis, alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem (ne, quod absit, propter hujusmodi concessionem et remissionem Confratres ac alii praedicti reddantur procliviores ad illicita in posterum committenda) quod si a sinceritate Fidei, unitate Romanae Ecclesiae, ac obedientia et devotione nostra, vel Successorum nostrorum canonice intrantium hujusmodi destiterint, aut ex confidentia ejusdem concessionis vel remissionis aliqua commiserint; concessio et remissio praedicta, ac quod ad illas, praesentes literae eis nullatenus suffragentur.

Ceterum, quia difficile foret praesentes nos literas ad singula loca, ubi opus esset, deferri; volumus, ut eorum exemplis etiam impressis, manu tamen

men Notarii publici descriptis, et Cancellarii ejus Societatis seu Militiae sigillo munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostri decreti confirmationis, concessionis, indulti, constitutionis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumserit, indignationem omnipotentis DEI, et beatorum Petri et Paulli, Apostolorum ejus, se noverit incursurum.

*Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem, anno Incarnationis Dominicae millesimo septincentesimo quadragesimo primo. Pridie Kalendas Julias. Pontificatus nostri anno primo. P. Cardinalis Aldovrandus Prodat. Pro Domino Cardinali Passioneo Cajetanus Amatus. Visa de Curia. N. Antonellus. Loco ✠ Plumbi. Joannes Baptista Eugenius.*

# DE OSCVLANTIBVS MVLIERES

## TIT. CCXX

### PRAMMATICA PRIMA.

Mulierem per vim osculantes capitali poena puniuntur.

Considerando quanto sia detestabile, e gravissimo il delitto di baciar le donne per forza nelle loro case, nelle Chiese, nelle strade pubbliche, od in altri luoghi, e di malissimo esempio, e gli scandali, che da questo potrebbero nascere, meritamente il Serenissimo qu. Re Roberto per lo suo editto accrebbe la pena ordinaria a pena di morte naturale contra quelli, che tal delitto commettessero, abbreviando ancora il termine della loro forgiudicazione a sei mesi; il qual editto è stato poi interpretato aver solo luogo contra quelli, che il precetto delitto commettono dentro questa Fedelissima Città di Napoli. Ed essendo nuovamente pervenuto a nostra notizia, che in questi mesi passati sieno stati commessi, e che di giorno in giorno si vanno continuando, e frequentando molti di questi delitti, tanto dentro questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, suoi Casali, e distretto, come in altre parti del Regno, e non senza gran dispiacenza, e perturbazione dell' animo nostro, avendo molti scelerati, e reprobi non solo entrati nelle case proprie de' padri, delle madri, e de' fratelli delle donne, e quelle baciate per forza, ma ancora nelle Chiese, e nelle strade pubbliche, in grandissimo disservizio di N. S. DIO, di Sua Maestà, ed in dispregio della giustizia; Volendo sopra ciò opportunamente provvedere, come conviene alla buona amministrazione di quella, al bene pubblico, ed alla quiete de' Sudditi Regj, e specialmente per dar loro sicurtà della conservazion dell' onore, e della pudicizia delle loro donne, ed a tal che i matrimonj sio-

sieno liberi, come debbono essere per disposizione delle Leggi Divine, ed umane, e non forzati; con deliberazione, voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente „ Vogliamo, stabiliamo, ed „ ordiniamo, che il predetto Editto „ del Serenissimo Re Roberto con „ ampliazione della pena di morte „ naturale abbia luogo, e sia ampliato, e disteso, siccome per la presente ampliamo, ed estendiamo, „ tanto contra quelli, che da qua in „ avanti commettessero tal delitto in „ questa prefata Magnifica, e Fedelissima Città, suo territorio, e distretto, quanto in qualsivoglia altra parte del Regno, tanto nelle „ Città, Terre, e ne' luoghi demaniali, come di Baroni; la qual „ pena di morte naturale irremissibilmente sarà eseguita contra i patratori di tal enorme, e detestabile „ delitto. Ed acciocchè contra i predetti delinquenti si proceda con „ ogni rigore, vogliamo, che il termine di lor forgiudicazione sia breve, e si restringa a tre mesi *tantum*; i quali elassi si possano, e „ debbano forgiudicare senz' altra dilazione." *Datum Neapoli in Regio Palatio die 9. Martii 1563. Don Perafan. Vidit Albertinus Reg. Vidit Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Vidit Patignus Reg. Joannes de Soto Segret.*

Poena mortis.

Terminum trium mensium.

Die 9. Martij 1563. D. Perafan.

DE

# DE PACE SVB VERBO REGIO INITA, ET RVPTA

## T I T. CCXXI

### PRAMMATICA PRIMA.

Rumpentes verbum Regiū sunt infames, et puniuntur poena corporali.

Essendosi per esperienza conosciuto, che niun modo è più facile, ed efficace per comporre le risse, e le differenze, che sogliono occorrere, massime fra genti nobili, e principali, quanto il farle pacificare, con darsi *ad invicem* parola *sub verbo, et fide Regia*, di non offendersi, e farsi offendere; poichè il rimedio di far dare le pleggerie l'uno, e l'altro in alcuni casi, non è conveniente, ed a molti è difficile trovarla sufficiente in alcuna quantità notabile; oltrechè il vincolo della parola, ed il timor dell' infamia lega più strettamente gli uomini d'onore: Per tanto volendo conservare questo rimedio nel debito vigore, convenendo, che l'autorità Regia sia sacrosanta, ed inviolata, e sotto essa possa ognuno star sicuro; con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ Ordiniamo, e comandiamo per la presente Prammatica „ *omni tempore valitura*, che quando „ o per convenzione delle parti, o „ per ordine de' Superiori, si darà parola *sub verbo, et fide Regia*, la „ quale si piglierà per lo circospetto Segretario del Regno, o per gli „ Scrivani de' Mandamenti, o Cancellieri della Regia Cancelleria, „ colui, che contravverrà, di qualsivoglia stato, e condizione, che „ sia, oltra d'incorrer nella pena d'infamia, come mancator di parola „ per qualsivoglia insulto, per lo quale venisse a rompersi la detta parola, ancorchè non ne seguisse morte, nè ferita, incorra in pena corporale, la quale si possa estendere „ fino alla morte naturale *inclusive*, „ attenta la qualità delle persone, e „ le circostanze del fatto, e che questo delitto s'intenda proditorio, ed „ eccettuato in tutt' i casi, ne' quali sono eccettuati i delitti proditorj. Dichiarando, che nell' istessa „ pena, *etiam* dell' infamia, incorrano tutte quelle persone, che con „ concerto appensatamente si troveranno a far detto insulto. Volendo ancora, che la presente Prammatica s'intenda *etiam* a rispetto „ delle parole già date, e paci fatte, „ purchè la contravvenzione sia dopo di essa". Comandando a tutti, e singoli Tribunali, ed Officiali, che debbano tenere particolar pensiero dell' osservanza della presente nostra Prammatica. Ed affinchè sia nota a tutti, Ordiniamo, che se ne affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 31. mensis Maii 1616. El Conde de Lemos. Vidit Constantius Reg. Vidit Montalvo Reg. Vidit Lopez Proregens. Dominus Vicerex Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreae de Salazar Secretario. In Prag. 2. fol. 81.*

Poena infamiae, et corporis declarata.

Poena eadem.

Die 31. Maii 1616 El Conde de Lemos.

# DE PACTO DE RETROVENDENDO

## TIT. CCXXII

### PRAMMATICA PRIMA.

Declaratur, quod pacta de retrovendendo durante bello, non decurrerunt in praejudicium tenere volentium.

Recognoscimus, et notum facimus tenore praesentium, quod quae pro publico Subditorum commodo a Nobis postulantur, aeque libenter, atque liberaliter concedimus. Cumque nuper, quam multi nobiles subditi nostri citerioris Siciliae Regni nobis exposuerint, se alias pro urgentibus necessitatibus aliqua bona cum pacto de retrovendendo alienasse, vendidisseque, quae in praesentia, ob ingentes bellorum tumultus, aliasque incommoditates, quibus jam aliquot annis Regnum ipsum nostrum Siciliae citerioris afflictum extitit, sive quod interim dum privatis posthabitis, publicis rebus intentis, lapsa sint revenditioni praefinita tempora, sive quod pecunia omnino exhausti, ut acceptam per eos pecuniam persolvant, non habeant, nec ullo pacto recuperare possint. Nosque propterea humiliter postularunt, ut extantibus dictis justissimis causis, eosdem in integrum ad sic elapsum tempus restituere, aut alias eorum indemnitati de opportuno remedio providere dignaremur. Nosque praemissis attentis, indignumque esse, ut qui privatarum rerum obliti publicis vacare voluerint, hi etiam damno afficiantur, attendentes propterea boni Principis esse aequitati nonnunquam potius, quam juris rigori inniti, tenore praesentium nostra ex certa scientia deliberate, et consulto, ac Sacri nostri Regii penes Nos assistentis Consilii matura deliberatione praehabita: *Edicimus, statuimus, decernimus, volumus, et jubemus, quod totum illud tempus, quo in dicto Regno duravit bellum, videlicet a principio mensis Martii millesimi quingentesimi vigesimi octavi, usque ad finem mensis Februarii anni praesentis millesimi quingentesimi trigesimi, nullo pacto dictis retrovenditionibus tempus currat, nec currere valeat, sed proinde habeatur, ac si decursum nunquam fuisset*. Volentes etiam, ut, cum Curia nostra ob dictas causas magis, quam quisquam alius vexata, passaque sit, multaque bona, et jura ad eam devoluta fuerint, in quibus utrum hujusmodi revenditiones fuerint, nec ne, Fiscus noster ignorare, ignorantiamque jure merito praetendere possit; *Idipsum in favorem quoque Fisci nostrum statutum, decretumque esse intelligatur, et sit, ita ut in dictis bonis, ac juribus, ad Fiscum nostrum, ut praemittitur, devolutis, tempus praefatum de retrovendendo nullo pacto currere intelligatur, nisi elapso biennio, aut postquam hujusmodi pactum de retrovendendo eidem Fisco nostro intimatum, notificatumque fuerit, ne Fisco nostro, jus desuper sibi competere ignoranti, praejudicium immerito inferatur. Quae omnia ita ab omnibus teneri, et observari volumus, et jubemus, quibuscumque in contrarium facientibus, non obstantibus, etiamsi talia forent, de quibus in his mentio specialis fieri oporteret, quibus omnibus, et singulis per praesentes derogamus, et derogatum esse volumus, supplentes omnes defectus tam juris, quam facti,* et

Bellum in Regno a primo die Mart 1528. per totum Februarium 1530.

Ac si in dictis retrovenditionibus nullum tempus praefixum fuisset, die 30. Sept. 1531. in Cur. 1. fol. 9.

*et solemnitatum omissionis, si quis, aut quae forsan in iis intervenissent, aut allegari quovis modo possent.* In cujus rei testimonium praesentes fieri jussimus, nostro communi sigillo a tergo munitas. *Datum Ispruch die 5. mensis Julii anno Domini* 1530. *Yo el Rey. Vidit Perenotus pro Protonotario, et Magno Camerario. Sacra Caesar. et Catholica Majestas mandavit mihi Alphonso Caldesio. In Cur. 1. fol. 29.*

Die 5. Julii 1530. El Rey.

Eapropter volentes, ut tenemur, Regiis obedire mandatis, universis, et singulis Tribunalibus, et Officialibus Regiis, majoribus, et minoribus, et cuilibet ipsorum in solidum, *Praecipimus, et mandamus, quatenus, forma praeinsertae Regiae Pragmaticae diligenter attenta, illam ad unguem observent, observarique faciant, per quos decet, juxta ipsius continentiam, illamque affigi faciant in valvis ipsorum Tribunalium, ne possit ignorantia allegari, et contrarium non faciant pro quanto gratiam praefatarum Majestatum caram habent, ac poenam ducatorum mille cupiunt evitare.* Datum in Civitate Neap. die secundo mensis Januarii 1531. Pomp. Vicecancellarius Locumtenens Generalis. Vid. de Colle Reg. Vidit Loffredus Regens, et Viceprotonotarius. Hieronymus Locumtenens Magni Camerarii. Vid. Gabriel Vidal pro Generali Thesaurario. Dominus Locumtenens Generalis mandavit mihi Bernard. Martyrano.

Die 2. Januar. 1531. Pompejus Vicecancell.

# DE PAROCHIS

## TIT. CCXXIII

### PRAMMATICA PRIMA.

A' Mesi passati furono per Noi scritte lettere a tutti gli Arcivescovi del Regno del modo infrascritto, *videlicet*.

Philippus, etc. Reverendis Vir. etc.

Perchè conviene al servizio di Nostro Signore DIO, di Sua Maestà, e buon governo, che si faccia dì per dì notamento, e libro di tutt' i figliuoli, che si battezzano in cotesta Città, e sua Diocesi, tanto maschi, come femmine, per potersi avere poi vera chiarezza della loro età; per questo „ Vi diciamo, ed esortiamo, „ che dobbiate dare ordine a tutt' i „ Parrocchiani, ed altri Beneficiati, „ che hanno cura di anime in cotesta Città, e sua Diocesi, che da „ qua in avanti, debbano far notamento, e libro, giorno per giorno, particolarmente di tutt' i detti figliuoli, che si battezzeranno: „ e così eseguirete, che tal' è nostra „ volontà, non facendosi altrimenti, „ per quanto desiderate far cosa grata alla predetta Maestà, ed a Noi". *Datum etc. D. Perafan. Vid. Albertin. Reg. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverter. Reg. Soto Secret.*

E perchè desideriamo intendere, se per detti Prelati si è osservato, e s' osserva il predetto preinserto nostro ordine; Per questo „ Vi diciamo, „ ed ordiniamo, che ve ne dobbiate „ diligentemente informare, e darci „ avviso del tutto, con provvedere „ per ogni via, che per tutte le „ Diocesi, e Città di esse a voi „ decrete Provincie, s' abbia da osservare il detto nostro ordine, giusta la sua contenenza, e tenore; „ per convenire così al servizio di „ Nostro Signore DIO, di Sua Maestà, e buon governo; dandoci avviso, di passo in passo, di quanto „ per voi si eseguirà intorno al detto „ negozio". *Datum Neapoli die 5. Januarii 1561. D. Perafan. Vid. Villanus Reg. Vidit Reverter. Reg. D. Jo: de Soto Secret. In Cur. primo. Dirigitur Gubernatori Principatus Citra.*

Die 5. Januar. 1561. D. Perafan.

DE

# DE PASCVIS, FORESTIS, ET NEMORIBVS

## T I T. CCXXIV

### PRAMMATICA PRIMA.

In Terris descriptis non fiant caesiones sylvarum, nec urantur pascua.

CHe niuna persona di qualsivoglia stato, e condizione si sia, cittadina, abitante, ovvero forestiera delle sottoscritte Città, Terre, e Luoghi, possa, nè debba fare cesine, nè in montagne, nè in piano, nè in luogo alcuno, dove sia bosco, ovvero selva, ne' terreni di dette Terre, e per tutt' i luoghi convicini alle Terre, alla pena d' once cinquanta, da applicarsi al Regio Fisco *in casu contraventionis*, ed a quella persona, la quale contravverrà al presente Bando, si eseguirà la detta pena senza remissione alcuna; e quella persona, la quale saprà qualsivolia persona, che contravverrà al presente Bando, la debba rivelare all' egregio Notajo Giovanni Gallucio Regio Procurator Fiscale, e si guadagnerà un ducato di beveraggio, e sarà tenuta secreta; per lo quale Procurator Fiscale si eseguirà la detta pena. Ogni persona si guardi della mala ventura. *Datum in Castro Novo 6. Junii 1481. Rex* FERDINANDVS. *Jo: Ponte*.

Vide prag. 1. §. 49. de salario.
Poena unc. 50.

Die 6. Junii 1481. Rex FERDINANDVS.

*Nomina Civitatum, et locorum sunt subscripta, videlicet*.

„ La Cerra, Scafati, Somma, Valentino, Striano, Sarno, Ottajano
„ Nola, Marigliano, Maddaloni,
„ S. Pietro di Scafati, S. Marzano,
„ Palma, Santo Nastasio, la Torre del Greco, e la Torre dell'
„ Annunciata ". *In Cur. 18. fol. 36.*

### PRAMMATICA II.

*Regens, et Judices M. C. V.*

FERDINANDO IV. Rege. Interdicuntur pascua in praedi[i]s huic civitati finitimis.

BAndo, e comandamento d' ordine della G. C. della Vicaria in esecuzione di Real Dispaccio della Maestà del Re nostro Signore (DIO guardi) della data de' sette del corrente mese di Ottobre, con cui si proibisce a tutti, e qualsivogliano Pastori, o siano custodi di capre alla pena di mesi sei di carcere per ciascuno di essi, acciò non ardiscano da oggi in avanti con dette loro capre danneggiare le Possessioni adjacenti a questa Capitale. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, che si pubblichi il presente a suon di Tromba per li luoghi soliti, e consueti di questa suddetta Capitale, con affiggersene le copie a tenore del solito, e della consuetudine. *Napoli li 20. Ottobre 1780. Fuscaldo Reggente. Vollaro. Secondo. Crispo. Dragonetti. Cicconi. Brancia. Sensio. Paulillo. V. Fiscus de Augustino. Sigismondo Savastano a Sec. Joseph de Luccia Act. Mag. Philippus Sensi Sc. Fisc.* Pubblicato a dì 26. Ottobre 1780.

Die 20. Oct. 1780. Fuscaldo Reggente.

# (†) DE PATRICIORVM CVRIIS TOLLENDIS, ET NOVO NOBILITATIS ORDINE CONSTITVENDO

## TIT. CCXXV

### PRAMMATICA PRIMA.

Causae redintegrationis ad nobilitatem Neapolitanam, quae in S. C. tractabantur cum voto Collateralis Consilii, loco hujus cum interventu aularum Praefectorum jubentur tractari.

CAROLO BORBONIO Rege. Restitutio Curialium in S. R. C. apud aularum Praefectos agi jubetur.

AL Presidente del S. C. Haviendo el Rey resuelto, que en todas las Causas de Reyntegracion de Familias a los honores, y prerogativas de los Sediles, y Plazas Nobles de esta Ciudad, las quales, en vigor de Reales Cartas del Difunto Rey D. Carlos Segundo, se deven tratar a Ruetas Juntas en el S. C. con el intervento de un Abogado Fiscal, y voto del Colateral, y de otro Tribunal a eleccion de Su Magestad, se voten de hoy en adelante, en lugar de el supprimido Colateral, ante a los quatro Cavos de Ruedas del mismo S. C., los quales viene Su Magestad con esta Real Orden a diputar con resolucion particular independientemente de la calidad de miembros de la Camara de Santa Clara. Me ha mandato Su Magestad prevenirlo a V. S. paraque disponga, que en lo venidero assi se execute. Dios guarde a V. S. muchos anos como desseo. *Palacio a 1. de Agosto de* 1738. *D. Bernardo Tanucci. Senor Presidente del S. C. Die* 18. *Augusti* 1738. *Exequatur Regalis Ordo. De Ipolito Praes.*

Die 1. Aug. 1738. Bernardo Tanucci.

### (*) PRAMMATICA II.

Ex privilegiis concessis anno 1742.

Eodem Rege. Praescriptio centenaria Sedilibus Neapolitanis prodest adversus eos, qui redintegrationem petunt.

PErchè d' alcuni anni a questa parte, si sono svegliati moltissimi a pretendere la reintegrazione de' Nobili Sedili di questa Città, e per lo più delle volte, dopo il corso di cento anni, in cui per l' antichità del tempo, si ritrova dispersa la memoria di quelle notizie, e di quei documenti, che possano conferire all' esclusione di chi viene a pretendere, e con ciò riesce facile al pretensore di ottenere ciò, che in altro tempo gli sarebbe riuscito difficile. Pertanto affin di ovviare simigliante pregiudizio; Supplicano la M. V. ordinare per Grazia speciale, che dopo il corso di cento anni non sia lecito a persona alcuna di pretendere reintegrazione ne' Sedili suddetti, e che s' intenda prescritto, non solo il modo di aggire, ma anche l' azione istessa, *sublato quocunque in contrarium usu*, dimodochè non possa colui, che doppo cento anni viene a pretendere, essere affatto inteso, nè in qualsisia maniera, o per qualunque capo, o causa abilitato: *Et ad majorem Gratiae cumulum*, ordinare, che in tutte quelle cause di reintegrazione, che saranno decise infra li cento anni, conforme la propina a' Ministri del S. C.

S. C. si paga da coloro, che vengono a pretendere, allorchè ottengono, così ugualmente la propina, o sia *jus sententiae* debbasi pagare dalla Piazza, quante volte guadagnerà la causa in esclusione del pretensore: *Volumus, eos petere in posterum minime posse, se, summque genus nobilitati Sedilium Neapolitanorum restitui, quorum Pater, aut Avus, aut Proavus, aliusve Ascendens Paternus centum retrorsum annis nobilitate illa usi non fuerint; id vero, quod ita constituimus, ad una Sedilia Neapolitanae nobilitatis volumus pertinere, non ad alia nobilitatis jura, neque ad judicia jam coepta.*

## (*) PRAMMATICA III.

Ex privilegiis concessis anno 1746.

Eodem Rege. Novum Tribunal pro causis redintagrationis ad nobilitatem non cõstituitur.

AVendo fin dallo scorso mese d'Aprile la Deputazione delle liti delle Piazze umiliata Supplica al suo Real Trono sopra l'erezione di nuovo Tribunale, in cui debbansi trattare tutte le Cause di Nobiltà, e reintegrazione al godimento degli Onori de' Nobili Sedili di questa Capitale, e maniera di attitarsi, e decidersi simili Cause; uniamo perciò le nostre Suppliche a quelle di essa Deputazione, con certa speranza, che la Real Clemenza di V. M. sarà per consolare non meno essa Deputazione, che le Piazze medesime con questa grazia, che riguarda così il Real Servizio di V. M., come il mantenimento e decoro della Nobiltà Napoletana. *Cum desint in praesentia exteri Judices, quot petuntur. Placet servari quod est hactenus constitutum, usitatumque; donec aliter statuendum videatur.*

## (*) PRAMMATICA IV.

Fidelitas, et virtus in ordine nobilium splendescere debent. Hinc Rex praefatur de infidelitate, at ignavia nobilium, at Curias tollit; novum nobilitatis ordinem substituit.

FERDINANDO IV. *Per la Grazia di DIO Re delle due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec.* La nobiltà di ogni ben regolata Monarchia ne forma il più saldo appoggio, ed il miglior sostegno, etc. *Ved. pram. 3. tit. 195. De Officio Decurionum Urbis, sive Senatus Annonae, tom. 8. pag. 289.*

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA V.

Methodus Tribunalis Conservatoria nũcupati dicitur.

ECcellenss. Sig. = Il Re ha letta, ed attentamente considerata la Relazione degli 8. del corrente Settembre, la quale da V. E., come Presidente, e dal Duca della Regina, e dal Duca d'Ascoli, come Ministri del novello Supremo Tribunale Conservatore della Nobiltà del Regno di Napoli, è stata formata, in esecuzione di Real ordine de' 12. del passato Luglio, prescrivente di proporsi al Real Trono le provvidenze necessarie per compitamente stabilire il detto Tribunale, e porlo nella piena attività. Questa Relazione tratta estesamente, e ragionatamente del modo, come dare al Tribunale il conveniente sistema, e buon ordine, e come provvedere alla conservazione del lustro delle famiglie nobili del Regno di Napoli, e ne addita le regole, ed i mezzi opportuni. Sua Maestà ha trovato, che quel, che si enuncia nella citata Relazione, sia molto conducente a porre nella dovuta esecuzione il Real Editto de' 25. Apri-

Aprile dell' anno corrente, col quale Editto si costituisce il mentovato Supremo Tribunale; e quindi si è degnata di manifestare le sue Sovrane risoluzioni nella maniera seguente.

1. Essendo stati da S. M. destinati V. E. per Presidente, ed il Principe di Canosa, il Conte di Conversano, il Duca della Regina, il Duca d' Ascoli, ed il Marchese di Brienza per Ministri Consiglieri del Supremo Tribunale Conservatore, e vacandovi perciò un posto di Ministro Consigliere (poichè, secondo l' Editto, i Consiglieri debbono essere sei) Sua Maestà eligge al posto vacante per Ministro Consigliere il Principe di S. Nicandro, ed inoltre, attesa la necessità di dovere il Tribunale Supremo avere un Fiscale, conferisce questa carica di Fiscale al Marchese di Fuscaldo.

2. Approva, che nel detto Tribunale si costuiscano i seguenti impieghi, ed uffizj, cioè, di un Procurator Fiscale, coll' anno soldo di sessanta ducati; di un Segretario, il quale abbia di più l' incarico di esaminare i Diplomi, e fogli antichi, col soldo annuale di quatrocento ottanta ducati in tutto, oltre ai diritti da pagarglisi dalle Parti per l' esame dei Diplomi, e fogli antichi; di due Amanuensi del Segretario, coll' annuo soldo di cento venti ducati per ciascuno; di un Depositario, scelto dal ceto del Libro d' Oro per aver cura dell' Archivio, coll' annuo soldo di cinquecento ducati; di due Ajutanti dell' Archivio, coll' annuo soldo di cent' ottanta ducati per ciascuno; di due Portieri proprietarj, coll' annuo salario di settantadue ducati per ogn' uno; e quattro Portieri sopranumerarj senza soldo, ma godenti i diritti delle notifiche; di quattro Attuarj senza soldo, addetti a fabbricare i processi sulle pretensioni di nobiltà, e sulle materie criminali del Supremo Tribunale Conservatore, con dover costoro partecipare de' diritti, che pagheranno le Parti interesssate; e di un Araldo da sceglersi fra le persone di civili natali, coll' annuo soldo di dugento quaranta ducati. Approva per Segretario, coll' incarico dell' esame de' Diplomi, e fogli antichi, D. Francesco Orlando; per Depositario, D. Trojano Mormile; per uno degli Ajutanti dell' Archivio, D. Carlo Mormile; e per Attuarj, D. Francesco Daniele, D. Francesco Sanseverino, D. Giuseppe Guadagni, e D. Vincenzo Pisani; e vuole, che il Tribunale proponga a Sua Maestà gli altri soggetti, da coprire i posti vacanti. Il Segretario, ed il Depositario de' registri eserciteranno i loro impieghi pel tempo, che a Sua Maestà piacerà. Gli altri Uffiziali, ed incaricati subalterni serviranno due anni, e per continuare nell' esercizio, è necessario, che ne abbiano la conferma in ogni biennio, la quale si farà dal Tribunale Supremo colla Reale approvazione; avendo per altro il medesimo la facoltà di rimuoverli dalle cariche in qualunque tempo per giuste cause. Le Tasse degli accennati diritti si formeranno dal Tribunale Supremo, il quale ne darà conto a S.M. per la Reale approvazione.

3. Per ora le somme necessarie per tutte le spese del Supremo Tribunale Conservatore in pagamenti di soldi, e salarj, formazione di Segreteria, Archivio, e luoghi de' congressi, ed altro, saranno erogate sopra i fondi degli aboliti Sedili della Città di Napoli, e sopra le altre rendite universali della medesima. Delle dette spese se ne terrà esatto registro nel Tribunale Supremo, il quale per questa operazione si servirà dell' ope-

ra

ra di un Giovine del Razionale del novello Senato della Città di Napoli per ora. Lo stesso Senato amministrerà tutti gli enunciati Cespiti; ed i conti di tale ammistrazione saranno riveduti da un Magistrato revisore, composto del Luogotenente della Regia Camera della Sommaria, di quattro Cavalieri del Libro d'Oro, due degli altri registri di Nobiltà, e due Razionali, tutti da proporsi a Sua Maestà per la Sovrana approvazione, dal Supremo Tribunale Conservatore. I sei Cavalieri revisori, ed i due Razionali avranno un'annua discreta gratificazione sopra i fondi suddetti, la quale dovrà indicarsi dal Supremo Tribunale, e saranno biennali. Il Magistrato revisore esigerà i conti in ogni quadrimestre, e ne avviserà il risultato a Sua Maestà in ogni anno.

4. Ad oggetto di discaricare in appresso l'Università di Napoli delle spese indicate nell'articolo 3., e di darsi al Tribunale Supremo un fondo proprio per supplirvi; questo Supremo Tribunale, nell'esecutoriare i Reali Diplomi, che Sua Maestà, a tenore del Reale Editto de'25. Aprile, spedisse per nuove Aggregazioni alla Nobiltà, esiga diecimila ducati per ogni Aggregazione al Libro d'Oro, e quattromila ducati per ogni Aggregazione alle altre Classi di Nobiltà, enunciate nel Reale Editto de' 25. Aprile; e quando si trattasse di Reintegrazione alla Nobiltà, esiga, oltre al diritto della sentenza, il quale dee cedere a benefizio del Regio Erario, ducati mille per la Reintegrazione al Libro d'Oro, e ducati quattrocento per la Reintegrazione alle altre Classi suddette; nell'intelligenza, che gli enunciati pagamenti, debbano aver luogo per le future Aggregazioni, e Reintegrazioni, e non già per prima attuale formazione del Registro di Nobiltà. Nei casi di destinarsi da S.M. il passaggio da uno de' Registri al Libro d'Oro, o dell' Aggregazione allo stesso Libro d'Oro, e ad alcuno de' Registri, a favore di persone benemerite della Real Corona, e dello Stato, in premio de' comprovati loro servizj, si riserba S. M. di minorare la tassa da pagarsi, e anche di scancellarla interamente; dichiarazione, che farà S. M. nell' atto di ordinare l'ammissione de' soggetti alle citate Aggregazioni, ed agl' indicati passaggi. Le somme provenienti al Tribunale Supremo dagli accennati pagamenti si depositeranno a suo nome in pubblico Banco, colla condizione d'impiegarsi in fondi sicuri, per formare l'annua rendita, necessaria per supplire alle spese del detto Tribunale, delle quali, in tal guisa, verrà sgravata l'Università di Napoli.

5. Nell' abolito Monistero di Monte Oliveto si prenda un discreto alloggiamento, dove il Tribunale Supremo Conservatore possa tenere i suoi congressi, e formare tutti gli stabilimenti delle sue Officine. V. E., qual Presidente del Tribunale Supremo, fra i Ministri Consiglieri del medesimo nomini, e proponga a S. M. quegli, che rispettivamente debbano per biennio aver la commessa della soprantendenza dell' Archivio, della compilazione del Libro d'Oro, di quella del Libro de' Feudatarj da dugento anni in sopra, e delle compilazioni de' Libri delle altre Classi di Nobiltà, e del Libro di merito, e demerito, ed alla fine di ogni biennio riferisca, se tali Commessarj debbano essere confermati nelle rispettive commesse, o se queste debbano fra loro cambiarsi. Intanto il Tribunale Supremo, prima di porre mano agli enunciati Registri delle dif-

differenti Classi di Nobiltà, formi, e trasmetta a S.M. le note esatte di quegl' individui, che godano della detta Nobiltà nella Città, e nel Regno di Napoli, e ne attenda la Sovrana risoluzione; ed in quanto a decisioni per Aggregazioni, e Reintegrazioni a Nobiltà non dia alcuna provvidenza, se non quando saranno riuniti in congresso tutti i Ministri, componenti lo stesso Tribunale Supremo, potendo per lo di più porsi in attività in Napoli i suoi membri ivi esistenti.

6. Nell'Archivio del Supremo Tribunale Conservatore si tenga un separato registro di tutti i Preti nobili del ceto del Libro d'Orò, e degli altri ceti di Nobiltà, affinchè nel doversi conferire le Cappellanie del Tesoro di S.Gennaro S.M. possa prendere dal Tribunale Supremo le convenienti notizie de' soggetti meritevoli di tali cariche.

7. Sulla proposizione fatta nella citata Relazione degli 8. del corrente Settembre dal Supremo Tribunale Conservatore, circa il concedersi agl' individui del Libro d' Oro alcuni privilegj, che si godevano dagli individui degli aboliti Sedili, cioè, esenzioni di alcuni dazj, e gabelle, privilegj di Foro, ed altro, S. M. prenderà in esame questo articolo, ed indi risolverà quel che convenga.

8. Fra le altre onorificenze, S.M. concede al Supremo Tribunale Conservatore quella di potere il medesimo apporre al suo Sigillo le Reali Armi. E siccome conviene, che lo stesso Tribunale Supremo abbia il decente posto di onore ne' giorni di Corte, e di funzioni pubbliche, dove i suoi membri intervengono in Corpo; così S. M. si riserba di manifestare le Reali determinazioni sopra tale articolo.

9. Per avviare l' esecuzione delle cose accennate ne' precedenti Articoli, il Tribunale Supremo abbia la facoltà di chiedere carte, e lumi da chi convenga, senza ricevere su ciò il minimo ostacolo.

10. Nella posizione delle cose fin quì dette, il Tribunale Supremo formi, ed umilj a S. M. per la Sovrana approvazione un compito regolamento di quanto nella detta Relazione degli 8. del corrente Settembre distesamente, e nel presente Real Dispaccio in compendio si contiene sopra gli obblighi, e le funzioni, che dee esercitare ciascuno degl' individui superiori, e subalterni dello stesso Tribunale, e specialmente il Segretario, ed il Depositario, il metodo de'registri, e libri da formarsi, gli emblemi, segni, ed altri articoli del Blasone, da esprimersi nel luogo della residenza di esso Tribunale Supremo; l'elezione de' Deputati Nobili delle Provincie, e tutt'altro, relativo alla compita costituzione del Tribunale medesimo, della quale si fa parola nella suddetta Relazione.

11. Nella stessa Relazione si fa menzione di un altro mezzo da sollevare le Famiglie nobili, che riguarda al porre un sistema alle doti maritali, l' eccessivo prezzo delle quali nuoce alla prosperità delle Famiglie, ed all' aumento della popolazione. Sua Maestà, conoscendo la grande importanza di questo affare delle doti, ed approvando il lodevole desiderio del Tribunale Supremo di apporsi un riparo al danno ingente, che produce allo Stato l' abuso delle doti, ha ordinato, e vuole, che una Giunta composta dal Presidente del Real Patrimonio Cavalier Perremuto, dal Ministro Consigliere del Supremo Tribunale Conservatore Duca d' Ascoli, dal Consultore D. Giacinto Troisi,

dal

dal Marchese D. Gioacchino Ferreri, e dal Conservatore Generale della Reale Azienda D. Donato Tommasi, esamini attentamente la proposta fatta dal detto Tribunale Supremo, per sistemare opportunamente le doti, in sollievo delle Famiglie, e ne umilj il risultato, col parere a Sua Maestà, la quale indi darà gli ordini convenienti per formarsi la corrispondente Prammatica per lo Regno di Napoli.

Di ordine di Sua Maestà comunico le descritte Sovrane risoluzioni a V.E., affinchè Ella col Supremo Tribunale Conservatore, ne disponga l'adempimento, nella prevenzione, che in quanto all'affare delle doti se ne danno gli avvisi ai componenti la suddetta Giunta. *Palermo 12. Settembre* 1800. *Giovanni Acton. Eccellentiss. Sig. Marchese del Vasto.*

Die 12. Sept. 1800. Gio: Acton.

## (*) PRAMMATICA VI.

Prorogatur dilatio nobilibus concessa, ut nomina deferant in regestis nobilitatis.

FERDINANDO IV. *Per la Grazia di DIO Re delle Sicilie, Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec. Il Supremo Tribunale Conservatore della Nobiltà del Regno di Napoli*. Con Real Carta de' 24. Novembre del prossimo passato anno, per l'organo di S. E. il Sig. Capitan Generale Acton, relativa alla formazione delle note ordinate nel Real Dispaccio de' 24. Settembre, degl' individui delle diverse classi di Nobiltà, cioè di quella delle Famiglie, che godono nelle Piazze chiuse del Regno; di quelle che sono in possesso de' Feudi almeno da dugento anni a questa parte, e di quelle che hanno passato l'abito di Malta di giustizia, S. M. si è servita di rescrivere quanto siegue: *Non occorre di ordinarsi novità alcuna circa l' esecuzione della legge, e vuole, che la medesima si esegua ne' termini contenuti nel Real Editto, e ne' posteriori Dispacci, e che intanto per facilitarsi l' operazione non si ometta di pubblicarsi nella Capitale, e nel Regno di Napoli, che le famiglie, e gl' individui delle medesime, le quali abbiano titolo per aspirare all' ascrizione in una delle citate classi di Nobiltà, potranno esibire i documenti giustificanti la lor domanda al Supremo Tribunale ( ancora nel termine di due anni se sia d' uopo ), onde nel caso si contesti per le legali vie di essersi da quella Famiglia, o Individuo acquistati prima della pubblicazione del Real Editto i requisiti necessarj a tal effetto, ottenga quella famiglia, o quell' individuo gratuitamente quell' ascrizione, dovendosi contribuire l' ordinato diritto di esecutoria da que' soli, che dopo la pubblicazione dell' Editto hanno acquistati i requisiti per essere ascritti in una delle classi di Nobiltà. Sua Maestà si è indotta ad accordare questa facilitazione in grazia ancora degli assenti, e di quegli altri, che per qualche accidente venissero trascurati nella prima conscrizione, essendone per altro meritevoli.*

Affinchè dunque questa Real determinazione sia nota così nella Capitale, come nel Regno, e acciocchè sia da ognuno esattamente eseguita, ha stimato questo Supremo Tribunale pubblicare il presente. *Dal Supremo Tribunale Conservatore li 6. Gennajo* 1801. *Visto dal Fisco, Marchese di Fuscaldo. Il Principe di Canosa. Il Conte di Conversano. Il Duca della Regina. Il Marchese di Brienza. Il Principe di S. Nicandro. Francesco Orlando Segretario.*

Die 6. Jan. 1801. Marchese di Fuscaldo.

## (*) PRAMMATICA VII.

Sedilia nobilitatis in Regno per edictum citantur ut titulum ostendant.

FERDINANDO IV. *Per la Grazia di DIO Re delle Sicilie, Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec. Il Supremo Tribunale Conservatore della Nobiltà del Regno di Napoli*. Con Real Carta de' 4. del corrente Aprile, per l'organo di S. E. il Signor Capitan Generale Acton, ci è stato comunicato quanto siegue: *Approva Sua Altezza Reale il Principe Ereditario, che il Supremo Tribunale Conservatore della Nobiltà del Regno di Napoli possa, conforme ha proposto con sua rappresentanza de' 20. dello scorso mese, far sentire per mezzo di Editto alle Città, che credono di aver Privilegio di Sedile chiuso, che se non esibiscono le loro carte fra lo spazio di due mesi dopo la pubblicazione dell' Editto, s' intendano decadute da tal Privilegio*.

Affinchè dunque questa Real Determinazione sia nota così nella Capitale, come nel Regno, e acciocchè sia in tutte le sue parti esattamente eseguita, ha stimato questo Supremo Tribunale pubblicare il presente. *Dal Supremo Tribunale Conservatore li 16. Aprile* 1801. *Visto dal Fisco Marchese di Fuscaldo. Principe di Canosa. Conte di Conversano. Duca della Regina. Duca d' Ascoli. Marchese di Brienza. Principe di S. Nicandro. Francesco Orlando Segretario*.

Die 16 Apr. 1801. Marchese di Fuscaldo.

## (*) PRAMMATICA VIII.

Nobiles conspicuae nobilitatis, et exteri, qui feuda tenent ad librum aureum adscribi possunt.

FERDINANDO IV. *Per la Grazia di DIO Re delle Sicilie, Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec. Il Supremo Tribunale Conservatore della Nobiltà del Regno di Napoli*. Con biglietto di S. E. il Sig. Capitan Generale Acton de' 16. del passato mese di Giugno corrente anno, ci è stato comunicato un Real Decreto nel modo che siegue: *Avendo il Cavalier Acton umiliato a Sua Maestà la rappresentanza dell' Eccellentissimo Supremo Tribunale Conservatore della Nobiltà del Regno di Napoli in data degli 11. Dicembre del passato anno, colla quale ragiona su i motivi, che rendon tarde le Famiglie della Capitale, e del Regno a procurarsi l' ascrizione ne' Registri di Nobiltà, che loro rispettivamente convengono; la M. S. si è degnata di prendere in considerazione quanto l' Eccellentissimo Supremo Tribunale ha riferito per riguardo alle Famiglie di primaria Nobiltà, e posseditrici di Feudi, le quali, quantunque Suddite, non erano ascritte alle abolite Piazze, ed alle altre ugualmente Nobili, e Feudatarie, ma Estere; e con Real Decreto de' 15. Febbrajo ha Sovranamente dichiarato, che siccome da tali Registri stabiliti con sua Sovrana Determinazione, potran passare al Libro d' Oro quelle Famiglie distinte, e già ragguardevoli, ch' esistono in Regno; così vengan loro accordati altri sei mesi di tempo a poter presentare gli ordinati documenti; e che intanto si propongano da esso Tribunale quelle Famiglie Estere, che sono in possesso di Feudi nel Regno, pel proposto passaggio al Libro d' Oro, dovendo esse presentare le dichiarazioni tendenti a quest' oggetto. Ha dichiarato inoltre la M. S., che da quanto osserverà esistente in documenti ne' Registri delle Famiglie Suddite, prenderà le Sovrane Determinazioni per passarle al Libro d' Oro. Il Cavalier Acton adunque comunica ad esso Eccellentissimo Tribunale le suddette Risoluzioni della M. S. per l' esatto adempimento, ed ha l' onre

*re di rassegnarsi con sentimenti di distinta stima, ed ossequio.*

Ad oggetto pertanto che questa Real Determinazione sia nota così nella Capitale, come nel Regno, e acciocchè sia in tutte le sue parti esattamente eseguita, ha stimato questo Supremo Tribunale pubblicare il presente. *Dal Supremo Tribunale Conservatore li 9. Luglio 1802. Marchese del Vasto Presidente. Principe di Canosa. Duca d' Ascoli. Principe di S. Nicandro. Duca di Miranda. Duca della Regina. Marchese di Brienza. Principe di Bisignano. Visto dal Fisco Marchese di Fuscaldo. Francesco Orlando Segretario.*

Die 9. Julii 1802. Marchese del Vasto Pres.

---

# DE PERSEQVENDIS MALEFACTORIBVS

*SEV*

# DELINQVENTIBVS

## ETIAM EXTRA REGNVM

## TIT. CCXXVI.

### PRAMMATICA PRIMA.

Omnes persequantur exules, et receptatores puniantur. Vide prag. 7. 8. de exulib., et seqq., et prag. 1. et seqq. de receptator.

AVendo Noi di continuo con molti Ordini, Bandi, e Provvisioni provveduto circa la estirpazione de' fuorusciti, delinquenti, e malfattori, i quali commettono diversi delitti, furti, arrobbi, e maleficj in molte, e diverse parti del presente Regno; tuttavia intendiamo, che pur non cessano di commettere, e continuare i detti maleficj in disservizio di Nostro Signore DIO, e di Sua Maestà, e del commercio pubblico; abbiamo però determinato di farci sempre tutte le buone opere, e necessarie provvisioni, che in ciò si richieggono; per questo per tenor del presente Bando ,, Si ,, ordina, e comanda, che gli Officiali delle Città, Terre, e Castella, tanto demaniali, come de' Baroni, debbano incontanente che nel ,, di loro territorio, e di ciascheduno di loro giurisdizione, sarà commesso delitto alcuno, ovvero avranno notizia, che vi sieno fuorusciti, convocare gli uomini delle Città, Terre, o Castella, facendo sonare le campane all' armi, acciocchè ognuno pigli l' armi, e vada a perseguitare, e pigliare i detti fuorusciti, delinquenti, e malfattori, e gli Eletti, ed i Sindaci del luogo debbano subito mandare ad avvisare gli Officiali, gli Eletti, ed i Sindaci delle Terre convicine, che piglino le armi, ed escano in persecuzione de' detti fuorusciti, e delinquenti, ed i detti Officiali, e Sindaci, avvisati, *ut supra*, *statim* debbano toccare la campana all' armi; e raccogliere tutta la gente, che sarà possibile, ,, ed

Convocentur homines tintinnis campanae bellicis ad insequendum proscriptos, et exules.

„ ed andare in persecuzione di detti „ fuorusciti: e quegli Officiali, e „ Sindaci, che contravverranno alle „ cose suddette, e ciascheduno d'essi, incorrano alla pena di ducati „ mille, e ad altra pena personale „ riserbata a nostro arbitrio, secondo la qualità de' casi, e delle persone, ed ancora incorrano alla pena del danno, che avranno fatto. „ E vogliamo, che essi abbiano da „ pagare, e soddisfare delle loro proprie robe, *ut supra*.

Prag. 1. de receptator., et prag. 2. §. 3. de off. Jud.

2. „ *Ulterius* Vogliamo, e così per „ lo presente Bando si ordina, e comanda, che contra i ricettatori, i „ fautori, e gli assicuratori, si abbiano da osservare *ad unguem* inviolabilmente le Prammatiche pubblicate a tempo del Serenissimo Re „ Cattolico di gloriosa memoria, ed „ approvate per la Cesarea Maestà di „ felice memoria. Ed oltra le pene „ nelle dette Prammatiche contenute, dichiariamo, che quelli, che „ ricetteranno i detti fuorusciti, e „ delinquenti, incorrano nella pena „ imposta dalle leggi comuni, ed altra corporale a nostro arbitrio riserbata. *Necnon* Vogliamo, ed ordiniamo, che dichiarando tre fuorusciti, e delinquenti essere stati „ ricettati, *seu* guidati, o assicurati, „ favoriti, o ajutati da alcuni di „ qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, quantunque depono essero d'atri diversi, si abbia „ per piena, e pienissima probazione, essendo ripetuti, citato quello, contra il quale deporranno, „ *vel eo praesente, vel in ejus contumaciam*; le quali sopraddette pene „ si eseguiranno contra gl' inobbedienti irremisibilmente. „ *Datum in Palatio Regio prope Castrum novum, Neapoli die 19. Augusti 1560. Don Perafan. Vidit Albertinus Reg.*

L. fin. C. ad l. Jul. de vi publ. poena corp. arbitr.

Declarat. ut prag. 6. de recept. ubi sufficiunt duo socii.

Probatio privilegiaria.

Die 19. Aug. 1560. D. Perafan.

*Vidit Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Joannes de Soto Secret. In Bannorum 3.*

## PRAMMATICA II.

Ad extirpandos delinquentes praestetur auxilium Ministris Ecclesiae Rom. illos in Regno persequentibus, et illis per quemlibet Baronem dentur.

Volendosi per Noi provvedere per lo carico, che teniamo, che per le Città, Terre, e luoghi di questo Regno di Napoli non abbiano da praticare banditi, omicidiarj, ladri, assassini, e simili sorte di gente; ci è paruto, che per questo effetto si debba usare ogni diligenza, per il che ci siamo mossi a concedere, siccome per virtù della presente „ Concediamo alla Corte, ed a' Ministri dello Stato della Santa Sede Apostolica, che possano ogni volta, che „ simili scelerati fuggiranno, o si ritireranno da' luoghi del detto Stato Ecclesiastico in quelli di questo predetto Regno, dare loro la „ caccia, e seguitargli anche dentro „ nella giurisdizione di questo predetto Regno, fin tanto che li facciano prigioni. Ed a tal che il sopraddetto si possa eseguire senza „ impedimento alcuno; diciamo, ordiniamo, e comandiamo, a tutt' i „ predetti Officiali di questo predetto Regno, Regj, e di Baroni, ed „ altre persone di qualsivoglia autorità, e potestà, ed a ciascuno di „ essi *in solidum, unicuique in sua jurisdictione*, e parimente alle Comunità, ed a' particolari, a' quali „ i detti delinquenti seguitati dalla „ Corte dello Stato Ecclesiastico si „ riducessero, che non manchino di „ consegnargli, e dargli in potere di „ essa Corte, e di lasciarsi pigliare „ liberamente, e senz' alcuno impedimento in qualunque luogo si ritrovassero, e che per tale effetto „ prestino alla detta Corte ogni ajuto, braccio, e favore possibile, e

„ con

„ con ogni prestezza; tanto più, che „ da Sua Beatitudine si è conceduto, „ che la medesima esecuzione si possa fare dalla Corte, e dagli Officiali di questo prefato Regno nel „ detto Stato Ecclesiastico; non facendosi il contrario per quanto si „ ha cara la grazia, ed il servizio „ della prefata Cattolica Maestà, ed „ a pena di due mila ducati ". La presente *singulis vicibus* resti al presentante. *Dat. Neap. die ultimo mensis Februarii 1566. D. Perafan. Vidit Villanus Reg. Vidit Pignonus Reg. Vidit Patignus Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Ludovico de Lobera Prosecretar.*

Idem Mart. 1546. in Cur. 2. fol. 262.

Die 28. Febr. 1566. D. Perafan.

*Edictum Pii V. Pontificis Maximi.*

VOlendo la Santità di Nostro Signore Papa Pio Quinto provvedere, che per le Città, Terre, e luoghi dello Stato Ecclesiastico non abbiano da praticare banditi, omicidi, ladri, assassini, e simili sorte di gente; E parendole, che per questo effetto si debba usare ogni diligenza; „ Si è mosso volentieri a concedere, „ come si fa, all' Illustrissimo, ed „ Eccellentissimo Signor Viceré di „ Napoli, alla Corte, ed a' Ministri, „ che possano ogni volta che simili „ scelerati fuggiranno, o si ritireranno da' luoghi del Regno in quelli „ di Santa Chiesa, dar loro la caccia, e seguitargli anche dentro della giurisdizione del detto Stato Ecclesiastico, fin tanto che li facciano prigioni. Onde Sua Santità ordina, e comanda a tutt' i Baroni, „ Signori, Governatori, Luogotenenti, Commessarj, Podestà, e ad „ altri Officiali, e parimente alle Comunità, ed a' particolari di Santa „ Chiesa, a' quali i detti delinquenti seguitati dalla Corte Regia si „ riducessero, che non manchino di „ consegnargli in potere di essa Corte, e di lasciarli pigliare liberamente, e senz' alcuno impedimento in qualunque luogo si ritrovassero. Anzi vuole Sua Santità, che „ per tal effetto prestino alla detta „ Regia Corte ogni ajuto, braccio, „ e favore possibile, con ogni prontezza: tanto più essendosi promessa dalla parte de' Signori Viceré, „ che la medesima esecuzione si potrà fare dalla Corte, e dagli Officiali dello Stato Ecclesiastico, e „ di Sua Santità ne' luoghi del Regno, e con tutt' i Baroni, e Signori di esso, sappiamo che si osserverà inviolabilmente per l' estirpazione, e per gastigo di questi „ tristi. Non sia dunque alcuno, che „ ardisca di contravvenire a questo „ comandamento, ed ordine di Sua „ Santità, per quanto stima la grazia di quella, e tema la indignazion sua ". Ed in fede abbiamo soscritta la presente di nostra propria mano, e fattala suggellare col nostro solito suggello. *Questo dì 22. di Febbrajo del 1566. In Roma. Jo: Cardinal. Reomanen. Octavianus Brigidus etc.*

Die 22. Febr. 1566. Card. Reomanen.

## PRAMMATICA III.

AVendo Sua Cattolica Maestà, e Noi desiderato, e desiderando sommamente, che non solo in questo Regno di Napoli, ma anche in tutti gli altri Regni, Dominj, e Potentati, e particolarmente nello Stato della Sacrosanta Romana Chiesa si viva cristianamente, e con quiete, e pace universale; sapendosi, che per gli disturbi, scandali, e delitti, che sono nati, e nascono dal rifugio, e speranza, che i delinquenti hanno ne' salvi-

Revocantur fides publicae concessae, et amplius non concedantur delinquentibus in Statu Ecclesiastico.

vicondotti, e tolleranze, che si son fatte, e si fanno molte volte a' Vassalli di questo Regno, ed anche nello Stato Ecclesiastico da' Ministri, ed Officiali dello Stato di detta S.Chiesa, e di questo predetto Regno, *etiam* contra ogni proibizione sopra ciò fatta per gli Pontefici passati, ed Illustri Vicerè di questo Regno, dal non essere stati perseguitati simile sorta di scelerati, come nemici del Pubblico, e del ben vivere, e come si dee per giustizia. E conoscendosi quanto sia utile a questo predetto Regno, ed al detto Stato Ecclesiastico l'esecuzione dell'infrascritto Breve di Sua Beatitudine, e provvisione consimile per Noi sopra di quello fatta; volendo, che inviolabilmente s'osservi il contenuto in esso; Per tanto: ,, Non pregiudicando per questo a ,, qualsivoglia altra Costituzione, o ,, provisione contra banditi, omicidi, ,, ed altri delinquenti, fatta, e pubblicata, per lo presente Bando Ordiniamo, e comandiamo a tutti, e ,, quali si vogliano Baroni, titolati, ,, e non titolati, Governatori, ed ,, Uditori Provinciali, ed altri quali ,, si vogliano Officiali, e persone di ,, questo Regno, che, da qua in ,, avanti, non ardiscano di fare, e ,, concedere salvicondotti, o in qualsivoglia modo tolleranze a' ribelli, ,, eretici, sacrilegi, falsarj, monetarj, assassini, e ladroni, omicidi, ,, e banditi del detto Stato Ecclesiastico, sotto le pene, alle quali sono tenuti i detti delinquenti, che ,, si contengono nelle Leggi, Prammatiche, Costituzioni, e Capitoli ,, del Regno, ed altre provvisioni ,, sopra di ciò fatte; anzi debbano ,, incontanente, che il presente sarà ,, loro notificato, rivocare tutt'i guidatici, che forse loro fossero conceduti, come noi anche in virtù ,, del presente Bando rivochiamo, ed ,, annulliamo tutt'i salvicondotti fatti ,, sino a questo giorno da qualsivoglia persona, *etiam* quelli, che forse ,, fossero stati fatti da Noi, o di nostro ordine a' detti delinquenti del ,, detto Stato Ecclesiastico, o a ciascun di essi; e commettiamo, che ,, fra il termine di dieci giorni decorrendi dalla pubblicazione del presente Bando, i detti delinquenti, ,, banditi, e ciascun d'essi debbano ,, partirsi da questa Città di Napoli, ,, e da tutto questo predetto Regno, ,, altrimenti si procederà contra di ,, loro alla cattura, ed esecuzione della ,, giustizia; notificando ad ogni persona di qualsivoglia stato, grado, ,, e condizione, che debba con effetto, ed inviolabilmente osservare ,, tutto quello, che si contiene nell' ,, infrascritte nostre provvisioni sopra ,, ciò da Noi fatte, il tenor delle ,, quali sarà inserto quì di sotto, acciocchè pubblicandosi non solamente in questa predetta Città di Napoli, ma anche per le Provincie, ,, Città, Terre, e luoghi del Regno, ,, come Ordiniamo, e comandiamo ,, a' Governatori, ed altri Officiali, ,, e Ministri, che subito debbano farle pubblicare, acciocchè persona alcuna non possa pretendere, ed allegare escusazione alcuna, e ciascun ,, si guardi di contravvenire, perchè ,, si procederà contra di loro irremissibilmente all'esecuzione delle pene predette, e nell'infrascritte nostre provvisioni contenute". Il tenor delle dette nostre provvisioni è il seguente, *videlicet*.

Addo prag. 11. §. 72. de offic. Jud.

Philippus Dei Gratia Rex Castellae, Aragonum, etc. Considerando Sua Santità, che in questo Regno di Napoli si sono commessi, e commettono molti omicidj, ed altri delitti diversi, e malesicj per lo rifugio, e la

la speranza, che hanno avuto, ed hanno i delinquenti a' salvicondotti, che sono conceduti per gli Officiali della Santa Sede Apostolica. Ed a tal che s' evitassero i detti, e non s' abbia speranza per detti delinquenti di porsi in salvo nello Stato Ecclesiastico, e quelli, che vi sono capitati, e capitassero, si abbiano nelle mani, e si consegnino agli Officiali di Sua Maestà Cattolica in questo prefato Regno, e per Noi, e per gli Officiali di quelli si faccia il medesimo, ci è stato per sua Beatitudine trasmesso Breve del tenor seguente, *videlicet*.

Diploma Pii V. Pius Papa Quintus ad futuram rei memoriam Romanus Pontifex, in supremo Justitiae Throno, divina disponente clementia, constitutus, inter multiplices sollitudinis curas, quibus assidue premitur, suae vigilantiae studium circa ea adhibet potissimum, per quae Statum, ac Ditionem Ecclesiasticam facinorosis, ac scelestis hominibus purgatum reddat, Subditique sui, ac Sanctae Romanae Ecclesiae devoti, et peculiares filii, ceterique omnes Christifideles in eo pro tempore degentes pacifice, et quiete vivere possint. Idcirco animadvertentes, quod si malefactores, scelesti, sicarii, aliique diversorum capitalium criminum rei, tam Vassalli, ac Subditi nostri, et dictae Apostolicae Sedis, quam Serenissimi Regis Catholici jure Regni Neap. tutum aliquod refugium non haberent, neque spem aliquam salvos conductus, fidantias, aut assecurationes ab aliquo consequendi, aut seipsos in aliquem locum tuto recipiendi, prout inpraesentiarum, sicut accepimus, habent; tot, ac tam immania scelera, et delicta non perpetrarentur, nec tam magna esset sceleratorum hominum multitudo. Volentes propterea Nos pro nostri Pastoralis officii munere, et dilectus Filius Nobilis Vir Perafanus Alcalae Dux, ac Prorex Generalis Suae Catholicae Majestatis in hoc Regno Neapolis opportune providere, ne adeo frequentia delicta tam a nostris, quam dicti Regni hominibus, et incolis committantur, ac pro tempore commissa puniantur, debitisque poenis eorum auctores afficiantur, neque spem aliquam justitiae laqueos effugiendi, aut ad aliquem locum tutum seipsos recipiendi habeant; inhaerentes praecipue literis felicis recordationis Pii Quarti praedecessoris nostri sub plumbo alias expeditis, sub datum Romae octavo Idus Januar. Pontificatus sui anno secundo, et in forma Brevis alias expeditis sub datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die decimo Novembris 1564. Pontificatus sui anno quinto, per has nostras in forma Brevis literas specialius, et enixius Auctoritate Apostolica „ Prohibemus omnibus, et singulis nostris, et Apostolicae Sedis Legatis, Vicelegatis, Gubernatoribus, Locumtenentibus, et aliis, quocumque nomine nuncupatis Officialibus, et Ministris, et praesertim moderno, et pro tempore existenti Gubernatori Civitatis nostrae Beneventanae, ne ab eis, vel eorum aliquo, posthac in Civitatibus nostris, Terris, et locis, nostris, et dictae Apostolicae Sedis, aliqui heretici, rebelles, sacrilegi, falsarii, monetarii, raptores, pacis violatores, latrones, assassini, aut homicidae a Regno Neapolitano banniti, et exules, modo aliquo tacite, vel expresse recipiantur, assecurentur, vel tuti fiant. Quinimo si talia, ut praemittitur, crimina in dicto Regno Neapolis ex illius locis, et Terris patrantes ad nostra

„ et dictae Sedis Apostolicae loca,
„ et praesertim ad Civitatem nostram
„ Beneventi, et ejus Comitatum pervenire
„ contigerit, aut ibi eos reperiri,
„ ab eisdem Legatis, Vicelegatis,
„ Gubernatoribus, Locumtenentibus,
„ et aliis Officialibus, et
„ Ministris nostris, et ejusdem Sedis,
„ capi, detineri, et carceribus
„ mancipari volumus, et mandamus,
„ ac eidem Proregi, vel Officialibus,
„ et Ministris, seu ad omnem ipsius,
„ vel eorumdem Ministrorum suorum
„ requisitionem captivos factos
„ libere, et simpliciter remitti, non
„ captivos capi, detineri, et remitti,
„ quicumque illi fuerint, aut
„ qualitercumque graduati, Nobiles,
„ vel Barones; Mandantes eisdem
„ Legatis, Vicelegatis, Gubernatoribus,
„ et aliis Officialibus, quocumque
„ nomine nuncupatis, ut si
„ quas fiducias, salvos conductus,
„ aut securitates hactenus fecerint,
„ illos, et illas revocent, et annullent,
„ prout Nos tenore praesentium,
„ quas post decimum a die
„ publicationis earumdem diem suum
„ effectum sortiri volumus, revocamus,
„ et annullamus, nulliusque effectus,
„ roboris, vel momenti esse
„ volumus, et mandamus. Decernentes
„ insuper, quod, si contigerit
„ aliquem ex Terris, et locis nostris,
„ et Apostolicae Sedis oriundum, seu
„ incolam in praefato Regno Neapolis,
„ vel illius Terris, et locis
„ delictum aliquod committere, illum
„ ab Officialibus, et Ministris
„ nostris puniri, et plecti posse, non
„ secus ac si delictum ipsum in nostris,
„ et ejusdem Romanae Ecclesiae
„ Terris, et locis immediate
„ subditis commisisset. Et ne talia
„ patrantes crimina justitiae laqueos
„ effugere possint, volumus, et decernimus,
„ quod Officiales ejusdem
„ Proregis criminosos, et delinquentes
„ praefatos, ut praefertur, bannitos,
„ et exules insequentes, et
„ perquirentes intra fines, et territorium
„ Status nostri Ecclesiastici,
„ per spatium decem milliarium in
„ Villis, Casalibus, et Terris, quae
„ tamen muris circumdatae non sint,
„ et aliis locis campestribus, non
„ tamen Civitatibus, insequi, quaerere,
„ capere, et captivos captos secum
„ ducere libere, et secure valeant.
„ Mandantes propterea omnibus,
„ et singulis Magistratibus, Officialibus,
„ ac Populis, et particularibus
„ personis, Nobis, et dictae
„ Ecclesiae subjectis, ut Ministris,
„ et Officialibus ipsius Proregis circa
„ praemissa exequenda omnem favorem,
„ et auxilium praebeant.
„ Haec autem omnia, eo libentius
„ fecimus, et decrevimus, quia idem
„ Prorex per suas literas Nobis per
„ dilectum Filium nostrum Ferdinandum
„ de Torres Secretarium de
„ numero participantium, et cui ipsius
„ negotiorum Regni specialis cura
„ imminet, significari fecit cuncta
„ superius expressa, vice versa
„ in dicto Regno a suis Ministris,
„ et Officialibus pariter observari statuet,
„ ac decernet. Quae cum statuta,
„ et decreta fuerint haec illa
„ inviolabiliter ab omnibus Legatis,
„ Vicelegatis, Gubernatoribus, et
„ aliis, ut praefertur, Officialibus, et
„ Ministris nostris, observari volumus,
„ et mandamus, sub nostrae
„ indignationis poena, non obstantibus
„ praemissis; ac Constitutionibus,
„ Ordinationibus Apostolicis,
„ statutisque, et consuetudinibus Civitatum,
„ et locorum, Privilegiisque,
„ Indultis, et Literis Apostolicis,
„ quomodolibet in contrarium concessis,
„ confirmatis, et innovatis.
„ Quibus omnibus eorum tenores prae-

„ sen-

„ sentibus pro sufficienter expressis „ habentes illis alias in suo robore „ permansuris, hac vice duntaxat ad „ effectum praesentium specialiter, „ et expresse derogamus, ceterisque „ contrariis quibuscumque ". *Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die 1. Februari 1566. Pontificatus nostri anno primo. Caes. Glorierius*. Ed essendo il desiderio di Sua Maestà Cattolica, e nostro, che non solo ne'suoi Regni si viva quietamente, e pacificamente, ma anche in tutti gli altri Dominj, e Potentati, e segnalatamente negli Stati, e Dominj della Santa Sede Apostolica, e che i delinquenti non solo non sieno ricettati, ma scacciati, presi, e castigati de' loro delitti; conoscendo quanto utile sia in questo Regno, e ne'detti Dominj della detta Santa Sede Apostolica la esecuzione del preinserto Breve di Sua Santità; volendo dal canto nostro osservare in questo Regno inviolabilmente il contenuto nel Breve predetto, il qual è il medesimo, che abbiamo fatto osservare per virtù di un altro Breve spedito per la Santità di Papa Pio Quarto di felice memoria; „ Diciamo, Ordiniamo, comandiamo a tutt'i predetti Officiali, e Tribunali, „ tanto Regj, come de' Baroni, che „ tenendo alcuni di essi guidati, ed „ assicurati in qualsivoglia luogo del „ Regno alcuni eretici, ribelli, sacrilegj, falsarj, monetarj, ladroni, „ assassini, omicidiarj, ed altri fuorusciti, e delinquenti dello Stato „ della Santa Sede Apostolica, debbano incontanente, che questa nostra loro sarà notificata, rivocare, „ ed annullare i guidatici, e salvicondotti, che forse si ritrovassero „ conceduti; siccome Noi anche in „ virtù della presente li rivochiamo, „ ed annulliamo, e debbano prefiggere termine di dieci dì a ciascheduno d'essi guidati, ed assicurati „ di partirsi dal Regno, decorrendi „ dal dì della pubblicazione della presente; e da qua in avanti, non „ debbano concedere guidatico, nè „ salvocondotto a ciaschedun de' detti delinquenti in Regno, che avessero delinquito, o delinquessero *in futurum* nello Stato della Chiesa „ predetta, ma usino, e facciano usare esattissima diligenza d' averli „ nelle mani, e li rimettano agli „ Officiali di Sua Santità ". Ed a tal che i delinquenti predetti sieno perseguitati, e presi per avere il gastigo, che conviene; „ Vogliamo, e „ per la presente dichiariamo, che „ sia lecito agli Officiali, e Ministri del detto Stato di Sua Beatitudine di poter entrare dentro i „ confini di questo Regno per lo „ spazio di diece miglia nelle Ville, „ ne' Casali, nelle Terre, e ne' luoghi campestri di quello, che saranno dentro di questo spazio, purchè „ non sieno Città, Terre, Castella, „ e luoghi murati, in persecuzione, „ e cattura de' detti delinquenti; e „ quelli, che piglieranno alcuni delinquenti, li possano portare dentro „ il detto Stato. E se per caso piglieranno alcuni delinquenti nella „ detta persecuzione, che saranno „ sudditi Regj, li debbano rilasciare „ incontanente nel Regno agli Officiali della predetta Maestà Cattolica, e non altrimenti, ovvero „ subito che gli avranno portati dentro dello Stato Ecclesiastico, li rimettano agli Officiali Regj. Dichiarando, che, se occorrerà commettersi nello Stato di Sua Beatitudine delitto alcuno per alcuni „ sudditi, e vassalli della prefata „ Maestà, si possano, e debbano punire, e castigare per gli Officiali „ di

Die 1. Febr. 1566. Caesar Glorierius.

Milites Summi Pontificis possunt ingredi pagos, et loca muris non cincta comprehensa intra decem milliaria.

,, di Sua Maestà Cattolica nel Re-
,, gno, e non altrimenti che se il det-
,, to delitto si fosse commesso in que-
,, sto Regno della prefata Maestà Cat-
,, tolica; e 'l predetto si esegua *ad*
,, *unguem* liberamente, perchè per la
,, Santità Sua, come si vede per lo
,, preinserto Breve, si è permesso,
,, e si permette il medesimo agli Of-
,, ficiali di questo Regno nel detto
,, Stato Ecclesiastico, prestandosi, e
,, facendosi prestare per gli detti Of-
,, ficiali, e sudditi Regj, e di Ba-
,, roni a' Ministri, ed agli Officiali
,, di Sua Beatitudine nell' effettuale
,, esecuzione delle cose predette ogni
,, ajuto, e favore necessario, ed op-
,, portuno, come da essi saranno ri-
,, cercati; non facendosi il contrario
,, per quanto si ha cara la grazia,
,, ed il servizio Regio, ed a pena di
,, ducati mille. La presente *fingulis*
,, *vicibus* resti al presentante ". *Dat. Neapoli in Regio Palatio die* 28. *Februarii* 1566. *Don Perafan. Vidit Villanus Reg. Vidit Patignus Reg. Vidit Reverterius Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Ludovico de Lobera Prosecret. Dirigitur Officialibus omnibus*.

Die 28. Febr. 1566. D. Perafan.

## PRAMMATICA IV.

### Continens Bullam Sixti Papae V.

*Sixtus Papa Quintus ad futuram rei memoriam*.

Ecclesiasticis personis licet proscriptos, et eorum fautores detegere, et contra eos testificari coram quibuscumque Officialibus.

CUm, sicut accepimus, in Regno Neapolitano non desint improbi, et facinorosi homines, exules, sive forusciti vulgariter dicti; eorum audaciam modis omnibus coercere, ac Christianae Reipublicae, et cunctorum fidelium securitati consulere, nec non pessimum hujusmodi hominum genus palam decipi, et condignis suppliciis affici cupientes; ,, Universis, et sin-
,, gulis Clericis, et personis Ecclesia-
,, sticis, tam saecularibus, quam cu-
,, jusvis Ordinis Regularibus, etiam
,, in Sacris, et Presbyteratus Ordi-
,, nibus constitutis, in Regno prae-
,, dicto nunc, et pro tempore degen-
,, tibus, cujuscumque status, gradus,
,, ordinis, et conditionis fuerint, ut
,, ipsi, et eorum quilibet facinoro-
,, sos homines praedictos quoscumque
,, complices, fautores, et consiliarios
,, locorum Ordinariis, aut eorum Vi-
,, cariis manifestare, et detegere, ac
,, etiam sive ad Procuratoris Fisci,
,, sive ad aliorum quorumcumque in-
,, stantiam, sive etiam ex mero of-
,, ficio contra eos inquiratur, aut
,, procedatur in quavis causa criminali,
,, vel mixta, mota, aut movenda co-
,, ram eisdem Ordinariis testimonium
,, veritatis perhibere, et quicquid
,, sciverint, fideliter deponere, et te-
,, stificari libere, et licite valeant,
,, nec propterea ipsi aut Ordinarii a-
,, liquam poenam, aut censuram ec-
,, clesiasticam, sive irregularitatis, aut
,, infamiae notam incurrant, etiamsi
,, pro manifestationibus, aut dictis hu-
,, jusmodi Curiae saeculari communi-
,, candis, dictorum delinquentium san-
,, guinis effusio, membrorum mutila-
,, tio, aut mors inde sequeretur, li-
,, centiam, et facultatem auctoritate
,, Apostolica tenore praesentium conce-
,, dimus, et indulgemus; non obstan-
,, tibus generalis Consilii, ac aliis
,, Constitutionibus, et ordinationibus
,, Apostolicis, ceterisque contrariis
,, quibuscumque ". *Datum Romae apud Sanctum Marcum sub annulo Piscatoris die* 24. *Februarii* 1588. *Pontificatus nostri anno tertio. Thomas Gualterius. Concordat cum originali, salva semper meliori collatione. Dominico de Torres*.

Die 24. Febr. 1588.

*Bannum cum insertione Rescripti*,

*sive*

## PRAMMATICA V.

Restituuntur quae constituta fuerunt anno 1755. in regali rescripto, quo praescriptum regiarum Audientiarum hujus Regni Praesidibus, ut secundum pragmaticas *de persequendis Malefactoribus*, ac 31. et 32. positas sub hoc tit., exules, fures, aliosque id genus homines ex ejusdem Regni Provinciis penitus propulsarent. Insuper ratio decernitur, qua reapse illorum copiae dissipari e Regno queant, ne amplius populorum quietem obturbent.

FERDINANDUS IV. DEI GRATIA REX etc. *Fra Gaetano Caracciolo de' Principi di Marano*, *Patrizio Napoletano*, *Commendatore dell' insigne Ordine Gerosolimitano*, *Maresciallo di Campo degli Eserciti di S. M.*, *suo Preside colla facoltà estraordinaria* ad modum belli, et per horas *contro i pubblici banditi*, *e delinquenti*, *e Governadore delle armi in questa Provincia di Principato Citra etc.* Magnifici Baroni, loro Agenti, Erarj, *nec non* magnifici Amministratori, e Governadori *in solidum* così Regj, che baronali de' respettivi luoghi di questa Provincia di Principato Citra saprete, come con staffetta apposta ci è stata rimessa Real carta del tenore, che siegue v3.

„ Rilevando S.M. negli anni scorsi „ da' rapporti delle Udienze del Regno i continui furti di strada, ed „ in campagna, i ricatti, rapine, e „ le sceleratezze, che si commettevano dalle comitive de' malviventi „ sparse pel Regno, onde si vedevano perduta la sicurezza de' viaggi, „ del traffico, e del commercio, ed „ i suoi fedeli, ed amati vassalli impediti di andare ne' loro poderi, e „ fare le loro raccolte, ordinò sotto „ il dì 15. Luglio dell' anno 1775. „ a' Presidi delle Provincie, che ricordandosi del loro principal dovere di tenere le Provincie del di „ loro rispettivo carico espurgate da' „ ladri, e scorridori di campagna, avessero seriamente atteso alla di loro persecuzione, ed incaricò ad essi, ed alle rispettive Udienze di „ far uso di tutti quei mezzi, che „ le leggi, e specialmente le Prammatiche *de persequendis malefactoribus* prescrivono, e di praticare gli „ espedienti ordinati nelle Prammatiche 29. e 30. sotto il titolo *de Exulibus*, con averli prevenuti, „ che dal suo Ministro della Guerra „ si erano dati li corrispondenti ordini al Comandante Selaylos di tenere alla di loro disposizione fucilieri in ciascuna Provincia, di armar gente in persecuzione di detti „ ladri, e di loro comitive, per così dissiparli, ed esterminarli. Con „ rincrescimento però del suo Real „ animo ha veduto di non essersi „ conseguito il bramato fine con danno de' suoi fedeli, ed amati vassalli; avendo preso in seria considerazione un tal affare, ha risoluto, che fermi restando gli ordini „ circolari de' 15. Luglio 1775. si „ debbano eseguire le seguenti sue „ Sovrane risoluzioni.

In praesente edit. 31. et 32.

„ Primieramente comanda S. M., „ che ciascun Barone del Regno oltre la squadra, o soliti armiggeri „ debba in questa occasione, e durante la presente urgenza unire a „ medesimi gente abile, e di spirito, e non inquisita, in numero „ sufficiente a custodire il proprio „ territorio, senza cagionare menoma „ spesa alle rispettive Università, con „ la facoltà di armarli con arme permesse a gente di Corte, ma coll' „ obbligo bensì agli Agenti, ed Erarj de' rispettivi feudi di mandare „ alle Udienze le loro filiazioni da „ essi sottoscritte, per darsi in nota „ a' Caporali delle Udienze medesime, „ e non essere per tale asportazione „ d' arme molestati, acciocchè con „ tali precauzioni non solamente rimanga il territorio netto e purgato da malviventi; ma in caso di „ bi-

„ bisogno si possa accorrere , e procurare il di loro arresto , e la di loro dissipazione , ed esterminio . E convenendo a tal lodevole impresa ci contribuiscano dal canto loro le Università del Regno, sieno demaniali, sieno baronali , comanda S. M., che dagli Amministratori, e Sindaci delle dette Città, Terre , Castelli , e Casali si scelga gente di spirito , e non inquisita, la quale sotto di un capo ad elezione de' medesimi Sindaci , ed armata, come di sopra, tenga guardato il proprio paese, e le loro campagne, e così possano le rispettive popolazioni vivere in pace, e godere il frutto delle di loro fatiche , con doverne mandare le filiazioni alle Udienze da essi sottoscritte per lo disopra espressato motivo ; ben inteso, che in caso di bisogno debba unirsi colla gente del Barone in persecuzione de' scorridori di campagna, che entrassero nel di loro distretto . Vuole inoltre la M. S. , e comanda , che i Governadori locali immediatamente senza perdita di tempo esigano da Sindaci nota di tutti coloro, che mancano dalla diloro propria padria, e la rimettano all' Udienza, individuando nella medesima il costume , l' indole, la professione , e la cagione di loro assenza, e così debbano praticare mese per mese in avvenire , e rilevando esse Udienze esservi fra i notati gente di mal affare, ne debbano subito dare avviso a' Fiscali della G. C., e delle Regie Udienze, ed al Commessario , acciocchè capitando nelle Provincie del di loro rispettivo carico ne possano procurare l' arresto, con darne la nota alle squadre del Tribunale , e considerando S. M. esser troppo vero , che non vi sarebbero tali malviventi , se non vi fossero li loro protettori , ausiliatori , e ricettatori, ordina , che le Udienze del Regno, e Commessario di Campagnà procedano contro de' medesimi col rigor delle leggi , invigilando [illegible] alla condotta de' Subalterni , che saranno incaricati di tali informazioni, acciocchè riescano legali , ed esatte , non possa il potente gloriarsi di avere elusa la giustizia , nè il povero dolersi di essere rimasto oppresso : e comechè la più sicura ricettazione la riceveno li malviventi nelle taverne , ed osterie situate nell' abitato, e nelle campagne, comanda S. M., che da rispettivi Governadori si ordini agli osti , e tavernari sotto pena di ducati 50. da pagarsi metà al Fisco dell' Udienza, e l' altra metà al Governadore esecutivamente, di non ritenere gente sospetta, e laddove non abbiano potuto resistere alla forza, debbano immediatamente darne avviso a rispettivi Governadori del diloro numero, e se erano armati, e se erano a piedi, o a cavallo, e per dove si fussero incaminati , e che tale avviso immediatamente debbano di accordo con i Sindaci, ed Agenti, con Erarj de' Baroni spedire la gente, come sopra, preparata in persecuzione de' medesimi , e darne parte a Governadori de' luoghi, verso dove hanno preso il dilor camino , per accorrere a tempo , e moltiplicar le forze , procurare il diloro arresto , o la dilor dissipazione, ed esterminio. Comanda ben anche S. M., che i detti tavernari , passando per le loro osterie i vaticali, passaggieri , o altre persone, debbano interrogarli, se nel loro cammino abbiano avuto noti-

„ zia

„ zia di malviventi, o si fussero con „ i medesimi, o con gente sospetta „ incontrati, e di tutto ne debbano „ dar subito parte a' respettivi Go„ vernadori sotto la riferita pena, „ per poterne i medesimi far l'uso, „ che convenga alla pubblica quiete. „ Finalmente comanda per ora alle „ Udienze, e Commessario di Cam„ pagna, di prevenire i Governadori „ di que' luoghi, specialmente, ove „ sono molti vaticali, e mercanti, „ che girano per i mercati, e per le „ fiere, che dovendo andare da luo„ go a luogo, procurino, per quanto „ sia possibile, di unirsi fra di loro, „ e camminare ad uso di caravana, „ per essere maggiore sicurtà per po„ tere esitare le loro merci, accor„ dando a medesimi la facoltà di „ poter far uso delle armi non vie„ tate dalle leggi.

„ Queste sovrane determinazioni „ mi ha comandato S. M. comuni„ carle a V. S. Ill., ed all' Udienza, „ acciocchè usando del loro zelo per „ lo Regal servizio, e per la quiete „ della Provincia alla di loro vigi„ lanza commessa con pura sollecitu„ dine le debbano mandare ad effetto „ della loro esecuzione, e con avvi„ sare a suo tempo distintamente il „ numero delle persone, che dalle „ Università, e dagli Agenti barona„ li si terranno armate, oltre delle „ loro squadre, ed armigeri ". *Napoli* 10. *Luglio* 1777. *Carlo di Marco*. *Al Preside*, *ed Udienza di Salerno*.

Die 10. Julii 1777. Carlo di Marco.

Per esecuzione dunque del preinserto Real comando avemo spedito il presente, col quale vi dicemo, e nel Real nome vi ordiniamo, che dobbiate con tutta sollecitudine, esattezza, e zelo mandare in effetto in tutte le parti tali Regali determinazioni, con darci immediatamente conto dell' esecuzione, per quanto stimate cara la grazia Regia, e sotto pena di ducati 500. per ciascun contraveniente *Fisco Regio*. Ed affinchè in avvenire non possa chiunque allegar causa d' ignoranza, ordiniamo, che ciascuno Governadore locale si estragga copia del presente, ed indi ne dia consimile a rispettivi Baroni, e suoi Agenti, o Erarj, o delle Università, ed in dorso del presente ne facciano le debite relate, e così etc. il presente etc. *Salerno* 11. *Luglio* 1777. *Caracciolo*. *Ferrigno*. *Caravita*. *Vacca*. *V.F. Pascale Allo Segretario*. *Adest sigillum in forma etc.*

DE

# DE PHARMACOPOLIS, ET AROMATARIIS

## TIT. CCXXVII

### PRAMMATICA PRIMA.

Quando recognoscuntur Officinae Pharmacopolarum, recognitio fiat etiam contra octo Electos, contra quos hactenus non fiebat, in qua interveniant tres alii eligendi. Vide prag. 5. infr.

SE da tutti sempre si è giudicato, e giudica conveniente, che i Principi, ed i Deputati al reggimento, ed amministrazione de' Regni, delle Provincie, e de' Popoli, abbiano tenuta, e tengano particolar cura, che le merci deputate al vitto, e nutrimento umano tra' loro sudditi, sieno pure, sincere, e senza mistura di frode: per il che da essi sono imposte gravi, e severe pene a' contravvegnenti; ragionevolmente si dee riputar esser proprio, e necessario peso loro di tenere accurato pensiere, che le cose attinenti alla salute de' corpi umani si vendano, contrattino, e dispensino non solo senza frode, ma con quella perfetta cognizione, e diligenza, che la cosa stessa tanto importantemente ricerca. Dal che è nato, che i Serenissimi retropassati Re di questo Regno, avendo l' occhio alle cose predette, hanno con somma provvidenza, mediante particolar legge, e costituzione, stabilito, ed ordinato, che gli Speziali volgarmente detti di Medicina, debbano fare tutti gli sciroppi, elettuarj, composizioni di medicine, confezioni, ed ogni altra cosa, spettante all' esercizio predetto, senza frode alcuna: astringendogli all' osservanza di questo con loro giuramento, e testimonio de' Medici, imponendo ancora peso a' Medici di rivelare subito alla Regia Corte, quando essi avessero notizia, che alcuno de' detti Speziali non facesse bene il suo esercizio. E da questo lodevolmente si è praticato, e si pratica di farsi la visita degli Speziali predetti in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli. Ed essendo con universal querela di questa predetta Fedelissima Città venuto a nostra notizia, che la visita predetta non si fa così indiminutamente di tutti gli Speziali, come conviene, attento che in essa non s' includono gli Speziali chiamati del numero degli Otto, i quali si eleggono per tutta l' Università dell' arte predetta: e quel ch' è peggio l' elezione de' predetti al presente si fa in vita degli eletti al detto numero, talmente che i detti Otto sarebbero perpetuamente fuori del timore dell' osservanza delle leggi, costituzioni, ed ordini del loro esercizio. E considerando Noi quanto sia abborrito da ogni ragione divina, canonica, naturale, e civile, che uno sia libero di dar conto, e ragione del suo esercizio, che questa esenzione sia perpetuamente durabile, e così facile a causarsi per essa danno al Pubblico; poichè sotto il colore dell' esenzione predetta, non solo i detti del numero degli Otto possono facilmente, con frode, o negligenza, mancare al debito loro, ma anche somministrare ad altri le cose loro in pregiudizio della visita, che si fa degli altri, come a nostra notizia è pervenuto così essersi fatto:

Con-

Considerando ancora, che la mutazion de' tempi, e la qualità de' negozj non solo dà occasione, che si mutino, e rivochino gli usi, che più propriamente si debbono chiamare abusi; ma ancora, che si correggano le leggi, ed ordinazioni altre volte fatte. Discusso, e maturamente considerato questo negozio, in virtù della presente nostra Prammatica, *omni tempore valitura*, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente; „ Stabiliamo, „ determiniamo, ed ordiniamo, che „ i detti Speziali del numero degli „ Otto, presenti, e futuri, debbano „ esser visitati, come sono visitati „ tutti gli altri, non ostante qualsi„ sia uso, e costume; *etiam* imme„ morabile, e non ostante qualsivo„ glia sentenza data per qualsisia Tri„ bunale, *etiam* supremo, alle quali „ cose *pro bono publico*, *auctoritate* „ *Regia*, espressamente deroghiamo, „ ordinando, che l'elezione de' det„ ti Otto si continui per l' Univer„ sità dell' arte predetta nel modo, „ e nella forma, come si è fatto fi„ no al presente, però che sia dura„ bile per un anno *tantum*". E perchè nella visita predetta degli altri Speziali col Magnifico Protomedico intervengono i due, fra i quali due vi è uno degli Otto hanno facoltà d'intervenirci, siccome è dichiarato per la sentenza del Sagro Consiglio; „ Stabiliamo, ed ordiniamo, che nel„ la visita degli Otto debbano inter„ venire tre degli altri rimanenti „ Speziali di tutta l' Università dell' „ arte in questa forma, cioè, che „ si debbano bussolare venti, i più an„ tichi dell' arte, eccettuandone gli „ Otto predetti, e de' detti bussolati „ alzarne i tre predetti, i quali deb„ bano intervenire nella detta visita „ degli Otto, osservandosi ciasche„ duno anno l' ordine predetto; co„ mandando, ed ordinando a tutt' i „ predetti, e ciascuno di essi *in so„ lidum*, che debbano osservare, e „ far osservare quanto di sopra sta „ stabilito, e dichiarato; non facen„ dosi il contrario sotto pena di du„ cati duemila, ed altra a nostro ar„ bitrio riserbata". *Datum Neapoli die 16. Aprilis 1573. Ant. Card. Granvela. Vid. Reverterius Reg. Vid. Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Dominus Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Ludovico de Lebera Prosecretario.*

Vide prag. 5. infr.

Poena duc. 2. mille.

Die 16. Apr. 1573. Ant. Cardin. Granvela.

## PRAMMATICA II.

Aromatariorum Officinae, vulgo manualium, recognoscantur ab Archiatro.

I Mesi passati, attendendo, e mirando il beneficio pubblico, fu per Noi emanata Prammatica, sotto la data de' 14. di Luglio del presente anno del tenor seguente.

Philippus Dei Gratia Rex, etc. Don Joannes de Zunica, etc. Avendoci il Magnifico Dottore Prospero Bove al presente Regio Protomedico fatto intendere, in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli vi sono molti Speziali manuali, detti Droghieri, che non solo tengono, e vendono cose pertinenti all' esercizio loro, ma ancora cose di medicina, come sono varie sorte d' olio, empiastri, cerotti, unguenti, sciroppi, cassia tratta, e confezioni, teriaca, mitridato, e quel ch' è peggio di più alcune sorte di veleni, tanto i caldi, come solimato, arsenico, e canterelle, quanto i freddi, come sono ceraso, oppio, argento vivo, precipitato, ed altri simili; e che benchè per costituzioni fatte da' Serenissimi Re di questo Regno, fosse stato con gran maturità provveduto; che tutti dovessero esser visitati, e le loro robe non potessero vendere senz' appro-

vazione, siccome sempre si è osservato, e si osserva per tutto il Regno; nientedimeno per certo abuso, da molti anni, da' Magnifici Regj Protomedici, che *pro tempore* sono stati, e non sono stati visitati dentro questa predetta Città di Napoli, come gli altri Speziali, non ostante che l' avessero avuto specialmente *in commissis* ne' loro privilegj; per il che i detti Droghieri non hanno cessato, nè cessano in disservizio di DIO, e rovina de' corpi umani, di vendere veleni a molti, i quali se ne servono per ammazzare, siccome l' esperienza ha verificato, che per simili delitti dalla Giustizia ne sono stati giustiziati alcuni. Ed essendo stati supplicati per esso Magnifico Dottor Prospero Bove Regio Protomedico, che ci fossimo degnati provvedere, che questi tali non ardiscano tenere, nè vendere simili cose non pertinenti all' arte loro, ed a tutto il di più, che ci fosse paruto necessario. Parendo le cose predette esser degne di provvisione, acciocchè, per quanto si può, si provvegga alla salute de' corpi umani, e si rimedj agl' inconvenienti, che con esperienza abbiamo veduto esser succeduti; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, in virtù della presente Prammatica, *omni tempore valitura* „ Ordinare, e stabilire, „ che dal Magnifico Protomedico presente, *et successive* futuro, sieno „ siccome per tenore di essa comandiamo, che si visitino i detti Speziali, volgarmente chiamati *manuali*, nelle cose di medicine di sopra „ espresse, come si visitano gli altri „ Speziali di medicina. E per quanto tocca al tenere, e vendere i „ veleni predetti dichiarati di sopra, „ i quali sogliono ancora entrare in „ cose medicinali, stabiliamo; ordiniamo, e comandiamo, sotto pena „ corporale, ad arbitrio nostro imponenda a' contravvegnenti, e trasgressori di questa nostra Prammatica, „ che si osservi il seguente ordine, „ cioè.

Concord. prag. 9 de empt. et vendit.

Poena corporis arbitr.

1. *In primis* „ che i detti Speziali „ manuali debbano tenere libro particolare, nel quale si scriva, ed „ annoti la quantità, qualità, ed i „ pesi di detti veleni: che detto libro in tempo della visita si debba „ mostrare al detto Protomedico, acciocchè ne pigli nota per l' effetto „ che appresso si dirà.

Quantitas, et qualitas veneni scribatur.

2. „ Che, quando occorrerà vendere detti veleni agli Speziali di „ medicina, debbano ricevere cedola „ di essi, contenente la quantità, e „ qualità.

Recipiatur schedula.

3. „ Che i detti Speziali di medicina non possano vendergli a persona alcuna senza la ricetta del „ Medico, che lo dispensa, con esprimer la persona, per chi serve.

Pharmacopolae non vendant sine tessera Medici.

4. „ Che similmente gli Speziali „ manuali non possano vendere detti „ veleni ad altre persone senza ricetta „ del Medico, che li fa comprare, „ con esprimere la causa, e la persona.

Nec aromatarii sine schedula.

5. „ Che dette ricette si debbano „ conservare, e nel tempo della visita presentarsi al Protomedico, per „ farsi la concordanza tra esse, ed il „ libro predetto, per riconoscere, se „ la quantità, che si ritroverà in „ essere, è più, o meno di quella, „ che doveva essere secondo la quantità venduta.

Tesserae conserventur.

6. „ Che, occorrendo, che i detti Speziali manuali comprassero „ alcuno di detti veleni, sieno obbligati fra il termine di otto giorni presentarne nota al Protomedico.

Aromatarii ostendant elenchum.

7.

Exibeatur elenchus emptorum.

7. „ Che detti Speziali manuali „ debbano presentare nota al detto „ Protomedico de' veleni, che al „ presente si ritrovano fra il termine „ di quindici giorni. I quali ordini „ vogliamo, ed ordiniamo, che in„ violabilmente si osservino, sotto „ la pena, alla quale incorrerà, chi „ contravverrà in ciascuno di detti „ capi ". Ed a tal che sia noto a tutti, abbiamo comandato, che la presente Prammatica si pubblichi per tutt' i luoghi soliti da pubblicarsi. *Datum in Civitate Neap. die 14. mensis Julii 1581. Don Juan de Zunica. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Vid. Daroca Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Bastidas de Munatones Secretario.*

Poena eadem.

Die 14. Julii 1581. D. Juan de Zunica.

8. Ed avendo il Magnifico Prospero Bove al presente Regio Potomedico cominciato quella ad eseguire, sono nate alcune difficoltà proposte per gli Speziali manuali di questa Fedelissima Città, nominati Droghieri, tanto circa l'esecuzione di essa Regia Prammatica nel visitare le cose composte, ed altre contenute in detta preinserta Prammatica attinente a cose medicinali, quanto circa i semplici, i quali servono ad uso di medicina, che per essi Speziali manuali si tengono, e vendono, e circa la forma di tenere, e vendere i veleni; per il che, acciocchè con la maturità, che si conviene, si provvedesse al beneficio pubblico, e si rimediasse, e provvedesse, per quanto sia possibile alla salute de' corpi umani, e si togliessero gl' inconvenienti, che con facilità sono succeduti, e possono succedere dal vendere, e contrattare di detti veleni, abbiamo inteso nel Regio Collateral Consiglio quello, che in nome di questa Fedelissima Città di Napoli, e da parte de' detti Speziali manuali, *seu* Droghieri, ed altri, ci è stato esposto, ed abbiamo ancora avuta relazione da alcuni valenti, ed esperti Medici Fisici, e discusso, e maturamente considerato il detto negozio, e tutto quello, che per gli predetti si è proposto, ed allegato; „ Abbiamo deliberato con „ voto, e parere del detto Re„ gio Collateral Consiglio dichiarare, „ per la presente Prammatica, *omni* „ *futuro tempore valitura*, la detta „ Prammatica preinserta per sua più „ facile esecuzione, e comandare co„ me in virtù della presente, coman„ diamo, che si debba quella in„ violabilmente osservare colla se„ guente dichiarazione, e disposizio„ ne ne' seguenti capi, *videlicet*.

9. „ Quanto a tenere le cose com„ poste medicinali, dichiariamo, or„ diniamo, e stabiliamo, che, poi„ chè l' esercizio de' detti Speziali „ manuali, *seu* Droghieri è assai dif„ ferente dall' esercizio di comporre „ le cose predette medicinali, ed es„ si non sono approvati all' effetto „ predetto di fare composti della for„ ma, e maniera, come si approva„ no gli altri Speziali di medicina, „ non possano fare, nè tenere, nè „ contrattare le dette cose composte „ medicinali, che per essi si facesse„ ro, però le cose medicinali com„ poste, che si fanno, e conducono „ da fuora Regno, e per essi si com„ perano in grosso, vogliamo che le „ possano tenere; però quelle si deb„ bano visitare per lo Regio Proto„ medico nella forma, e maniera, „ come si visitano gli altri Speziali „ di medicina, eccettuando da que„ sta generalità l' olio di lino, il qua„ le possano i detti Droghieri senza „ peso di essere visitati, tenere, e „ vendere.

Quae composita ab aromatariis sint recognoscenda.

10. Quanto a tutti gli altri sem-

 pli-

*Simplicia supposita recognitioni.*

plici, che non sono composti, e si
tengono, e contrattano per detti Dro-
ghieri, come sono cioè „ Cassia in
„ cannolo, Aloe, tutte le sorte di
„ Mirabolani, Reobarbaro, Rhapon-
„ tico, Tamarindi, Manna, Scamo-
„ nea, Turaith, Agarico, Coloquin-
„ tida, Hermodattoli, Tormentilla,
„ Costo, Foglie, e Folicole di Sie-
„ na, Osse di corno di Cervo, Le-
„ gno Aloe, Sandali di ogni sorta,
„ Silobalsami, e Careobalsami, Car-
„ damomo minore, e medio, Lauda-
„ no, Bolo armenio orientale, Ter-
„ ra lemnia, Succo di Liquirizia,
„ Rasura d'avorio, Castorio, Oppio,
„ Radice di china, Mirra Bdelio,
„ Galbano, Armoniaco, Serapino,
„ Oppoponaco, Asse fetida, Mumia,
„ le Pietre cordiali *videlicet*, Zaffiri,
„ Giacinti, Smeraldi, Sardonj, Gra-
„ nate, Rubini, Topazj, ed i La-
„ pislazzuli; Stabiliamo, Ordiniamo,
„ e comandiamo, che si debbano vi-
„ sitare per lo detto Magnifico Pro-
„ tomedico presente, *et successive* fu-
„ turo, il quale per quei semplici,
„ che ritroverà esser buoni, ed atti
„ alla salute de' corpi umani, darà
„ licenza a'detti Droghieri di poterli
„ vendere agli altri Speziali di me-
„ dicina; e quelli, che ritroverà,
„ che non sono buoni, ed atti per
„ l'effetto predetto, però possono
„ servire ad altri usi, ed esercizj,
„ ordinerà, che non li possano ven-
„ dere agli Speziali di medicina, ma
„ ad altre persone per altri usi, ed
„ esercizj, facendone particolar nota-
„ mento degli uni, e degli altri sem-
„ plici delle qualità predette parti-
„ colare, e distinto della quantità,
„ e qualità de' semplici predetti.

*Aromatarii conficiant codicem venditionis simplicium prohibitorum. Con-*

11. „ Ed Ordiniamo, e comandia-
„ mo, che i Droghieri predetti deb-
„ bano far libro, e notamento parti-
„ colare del dì, e della persona, a
„ chi venderanno i detti semplici
„ proibiti da vendersi agli Speziali
„ di medicina, e permessi vendersi
„ ad uso d'altri, ed altro esercizio,
„ il quale libro, e notamento si debba
„ esibire al detto Protomedico in
„ tempo della visita, per fare la con-
„ cordanza col notamento fatto per
„ esso Protomedico nella visita pre-
„ cedente, e conoscere se si è osser-
„ vato questo nostro presente ordine;
„ e se fossero semplici, che non ser-
„ vissero per uso di medicina per non
„ esser buoni, nè tampoco servissero
„ per uso d'altri esercizj, ed arte,
„ Ordiniamo, che si debbano butta-
„ re, o bruciare, come si fa, e dee
„ fare nella visita degli Speziali di
„ medicina.

*cord. prag. 9. de empt.*

*Enumerantur aliqua venena.*

12. „ Quanto a' veleni, dichiaria-
„ mo per adesso, che la detta prein-
„ serta Prammatica fino ad altra no-
„ stra dichiarazione si osservi ne' so-
„ praddetti veleni espressi; e dichia-
„ riamo ancora, che quelle parole,
„ *ed altre simili* s' intendano *etiam*
„ i seguenti veleni, *videlicet*.

„ Gli Anarcadi, gli Aconti, il
„ Nitro di Soria, il Litargirio, il
„ Nappello, le Nocivomica, e Me-
„ telle, la Camelca, e la Thimelea,
„ le Galle di Levante, l' Euforbio,
„ la Sandaraca di Levante, l' Anti-
„ monio preparato, e non preparato,
„ il Cinabro, il Minio, il Gesso,
„ il Verderame, la Catapuzia, l' Or-
„ pimento.

*Non comprehenduntur venena empta in nundinis.*

13. „ Dichiariamo ancora, che in
„ detta Prammatica non s' includano
„ i veleni, che si contrattano, e ven-
„ dono nelle fiere nel presente Re-
„ gno, nelle quali non si può por-
„ re in pratica la Prammatica pre-
„ detta, ma i veleni, che si ten-
„ gono, e vendono per detti Spe-
„ ziali manuali, *seu* Droghieri.

14. E perchè l' argento vivo è di
qua-

Describatur ab Archiatro diminutio, proportionalis agenti vivi.

qualità, e natura; che maneggiandosi sempre se ne perde alcuna particella, non ostante qualsisia diligenza, che si usasse, e da questo può nascere, che nella concordanza in detta preinserta Prammatica ordinata, si trovasse alcun mancamento nel peso, senza colpa, o dolo de' detti Droghieri; „ Ordiniamo, che il predetto „ Protomedico si faccia una tara con „ giudizio d' Esperti dello sfrido, „ *seu* mancamento verisimile, e se„ condo quella fare la concordanza „ predetta.

Aromatarii non possint vendere venena alieni artifici, sine tessera Consulis ejusdem artis.

15. „ Similmente dichiariamo il „ Capitolo contenuto in detta prein„ serta Prammatica, per lo quale „ s' ordina, che vendendosi per detti „ Droghieri alcuna quantità di detti ve„ leni ad alcuna persona, che non sia „ Speziale di medicina, non si ven„ da senza ricetta del Medico; s' in„ tenda nella seguente forma, cioè „ se è persona artefice, e di eserci„ zio tale, che per l' esercizio pre„ detto bisogna adoperare veleno, „ non lo debbano vendere senza cedo„ la d' alcuno de' Consoli del detto „ esercizio, contenente la quantità, „ la qualità, e la persona, e se non „ è artefice, ma altra persona, non „ lo debbano vendere senza cedola „ d' un Medico, ovvero, se la per„ sona è nota, e cognita senza cedola „ della medesima persona, le quali „ cedole contengano le medesime qua„ lità, e quelle si debbano conserva„ re per fare la concordanza predet„ ta nel tempo della visita predet„ ta.

Pharmacopolae, et Aromatarii inopinate recognoscantur.

16. Ed oltra delle cose stabilite, ed ordinate nella detta preinserta Prammatica dichiarate, ed ordinate nella presente, avendo inteso, che la visita predetta degli Speziali ordinata ad effetto tanto importante, e salutare, si è fatta, e si fa di maniera, che non solo è di poco frutto, ma vana, poichè non solo sono stati [illegible] mesi, ne' quali s' ha da fare, ma quello, ch' è peggio, si fa intendere agli Speziali, che hanno da essere visitati alcuni dì avanti, che si visitino, e si pubblica, che il tale dì s' hanno da visitare gli Speziali commoranti nella tale piazza, *seu* Rua; talmente che i visitandi possono tra quel mezzo tempo preparare molte frodi, e ne risulta, che in cambio che la visita debb' essere sostanziale, o di effetto, è apparente, ed aerea; nè si può aver certezza, che gli Speziali visitati tengono con effetto cose proprie, e buone nelle loro Spezierie; „ Ci è paruto con voto, e „ parere del detto Regio Collateral „ Consiglio appresso di Noi assistente, „ per togliere sì pernicioso abuso, „ stabilire, ordinare, che la detta „ visita si faccia repentinamente, e „ che gli Speziali visitandi non pos„ sano prevedere nè il mese, nè il „ dì, nè l' ora, che hanno da essere „ visitati, acciocchè dal timore, „ che impensatamente la visita può „ stare loro sopra, s' ingegnino, e „ si forzino ordinariamente a tenere „ cose proprie, e buone. Ed accioc„ chè questo si ponga in esecuzione; „ Ordiniamo, e stabiliamo, che gli „ Speziali predetti non sieno visitati, „ se non una volta l' anno *tantum*. „ Però Ordiniamo, che detta visita „ non s' intenda stabilita in alcun „ mese dell' anno, ma infra l' anno „ il Protomedico, come a lui par„ rà, debba visitare quando uno, e „ quando un altro de' detti Speziali.

Archiater non pandat diem recognitionis faciendae.

17. *Item* „ Ordiniamo al detto „ Protomedico, sotto pena *infra* di„ chiaranda, che non pubblichi, nè „ dica a persona alcuna, quando in„ tende visitare lo Speziale, che gli „ occorre, ma repentinamente, senza „ che

„ che ne sia certificato il visitando, „ chiami gli Otto, a' quali comandiamo sotto l' infrascritta pena, „ che subito vadano ad assistere, e „ senza dichiarare chi va a visitare, vada impensatamente al visitando, e con ogni candidezza, e „ circospezione esegua il suo officio, „ mirando solo al servizio di DIO, „ ed al beneficio pubblico.

Recognitio continua non fiat.

18. *Item* „ Ordiniamo, che visitando uno Speziale in una Ottina, „ Piazza, *seu* Rua non continui in „ quella medesima a visitare un altro, mà saltando d'una in un'altra, „ *ita* che *penitus*, *et omnino* non si „ possa intendere nè pensare dal visitando, quando abbia da esser visitato, nè tampoco debba continuare quotidianamente a visitare, „ acciocchè i visitandi stiano con „ maggiore incertezza; usando in „ questo la sua avvertenza, e prudenza, di maniera tale che fra tutto „ l' anno così interpellatamente ne' „ mesi, e dì, che gli parrà, sieno „ visitati con ogni diligenza tutti „ gli Speziali in questa fedelissima „ Città di Napoli. Ordinando, e „ comandando a detto Protomedico, „ agli Otto dell' arte, Speziali di „ medicina, Speziali manuali, *seu* „ Droghieri, che per quanto a ciascheduno di essi tocca, ed appartiene, debbano inviolabilmente osservare le cose contenute in questa „ nostra dichiarazione, e Prammatica, sotto pena pecuniaria, *seu* corporale ad arbitrio nostro, *seu* dell' „ Illustre Vicerè, che *pro tempore* „ sarà, secondo la qualità della persona, e dell' eccesso, restando in „ suo vigore, e forza la detta preinserta Prammatica in tutto quello, „ che nella presente non s'è dichiarato, ed espresso; la quale vogliamo, e comandiamo, che s'intenda „ nel modo predetto, e quella, e 'l „ di più, che nella presente si contiene, s'osservi senza diminuzione „ alcuna". Ed acciocchè ad ogni uno sia noto, Ordiniamo, che si pubblichi tanto in questa fedelissima Città di Napoli, quanto per le Provincie del presente Regno. *Datum in Civitate Neapoli in Regio Palatio prope Castrum Novum die 7. Decemb.* 1581. *Don Juan de Zunica. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Vid. Daroca Reg. Bastida de Munatones Secretarius. In Bannorum primo, fol.* 122.

Poena pecuniar. vel corporis arb.

Die 7. Dec. 1581. D. Juan de Zunica.

## PRAMMATICA III.

Avendo Sua Maestà avuta notizia delle frodi, che si fanno nella Regia Visita degli Speziali circa il prestare de' semplici, e composti, che si fanno l' uno all' altro con gran danno del pubblico; „ Ha ordinato tra „ gli altri capi dell' Istruzioni scritte al Regio Protomedico il seguente, cioè:

Aromatarii, et Pharmacopolae postquam fuerint recognitae officinae, non mutuent tra recognitas aliis Pharmacopolis seu Aromatariis.

*Que antes, que se haga la dicha Visita, se hechen bandos para que ningun boticario despues, que fuere visitada sù botiga, pueda prestar nada à los de mas, cuyas botigas no lo tuvieren, ni elle recebir prestando, ni de otra manera cosa alguna de simples, ni de compuestos, por evitar la fraude, que en esto se ha hecho muchas vezes so pena de la confiscacion de la botiga en tres partes aplicanda la una parte al Fisco, la otra al Hospedal de la Annunciada, y la terzera al Denunciader.*

Poena confiscationis apothecae.

Ed acciocchè ognuno ne abbia notizia, e faccia quello, che si conviene, e non possa allegare causa d'ignoranza; „ Diciamo, Ordiniamo, e comandiamo a tutti gli Speziali sopradetti, i quali saranno visitati, da „ oggi in avanti *et in futurum* dal „ detto Regio Protomedico, che deb- „ ba-

Idem fuit statutum sub die 29. Oct. 1585. ut in regest. fol. 126. verum poena est dividenda in quatuor.

„ bano osservare il detto Regio Capitolo *juxta sui seriem, continentiam, „ et tenorem*, sotto le pene contenute „ in quello, da eseguirsi irremisibilmente ". *Datum in Reg. Palatio Neap. die 16. Septemb. 1585. D.Pedro Giron. Vid. Moles Reg. Vid. Cadena Proreg. Vid. Lanarius Proreg. Bassida de Munatones Secretarius.*

Die 16. Sept. 1585. D. Pedro Giron.

## PRAMMATICA IV.

Prohibetur Pharmacopolis vendere medicamenta, et alia remedia absque tessera, seu *recetta* alicujus Medici approbati.

ESsendosi per esperienza veduti gl' inconvenienti, che nascono dal pigliare gl' infermi rimedj non a proposito per le loro infermità, per essere dispensati da persone imperite, e molte volte in luogo di rimedj essere stati ordinati medicamenti velenosi, con esserne seguite morti di molti; volendo ovviare a detti inconvenienti, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Ordiniamo che niuno Speziale, da qua „ in avanti, debba dare rimedio, o „ medicamento alcuno, se la ricetta „ non verrà scritta, o almen firmata „ da alcun Medico approvato, e dottorato, acciocchè si sappia quello, „ che ha ordinato il detto medicamento, sotto pena agli Speziali di „ cinque anni di galea, ed al Medico, che dispenserà i detti rimedj „ senza firmare la ricetta, d' altrettanta relegazione ". Ordinando, che acciocche di detta presente Prammatica non si possa allegare ignoranza, si pubblichi in questa fedelissima Città, e per lo presente Regno. *Dat. Neap. die 30. Decembr. 1617. El Duque. Vid. Constantius Reg. Vid. Lopez Proreg. Vid. Villalob. Proreg. Vid. Aldevisius Proreg. Salazar Secretar. in Pragm. 1. fol. 38.*

Poena triremium per quinquennium, vel relegatio.

Die 30. Dec. 1617. El Duque.

## PRAMMATICA V.

Dantur novi ordines Archiatro circa visitationem Pharmacopolarum ultra alios contentos in prag. hoc eodem tit. prag. 2. et seqq.

ANcorchè per molte Prammatiche, ed Istruzioni date da' nostri Illustri Predecessori a' Magnifici Protomedici di questa Fedelissima Città, e Regno sopra la visita degli Speziali di medicina, sta disposto, che ogni anno si debbano visitare le Spezierie di detti Speziali, e il modo, che si debbe osservare in detta visita, con tutto questo la varietà de' tempi ha introdotta l' inosservanza, e differenti intelligenze di molti punti contenuti in dette Prammatiche, ed Istruzioni; e convenendo tanto al beneficio pubblico, che in materia appartenente alla salute umana si proceda con molta osservanza, ed attenzione; „ Ci è paruto dichiarare, e „ stabilire il seguente, *videlicet*.

Praesens prag. quoad numerū electorum fuit correcta, et ordinatum, quod observentur instructiones S. M. et solitum, et quod innovata reducantur ad pristinum, die 18. Sept. 1677. in partium 28. fol. 108 et sic remanet in suo robore prag. 1. sup.

1. Primieramente „ Ordiniamo, e „ comandiamo, che la nota degli „ Speziali di medicina di questa Fedelissima Città da dove si eleggono quelli, che si chiamano degli „ Otto, si riducano al numero di „ venticinque, da' quali si debbano „ eleggere, quattro, ed uno delle „ comunità, di modo che in tutto „ sieno cinque Speziali, i quali deggiono assistere col Magnifico Protomedico alla visita degli altri Speziali, ed a tutto quello, che loro „ dee spettare, come degli Otto.

2. „ Che si pongano in nota, e „ si eleggano i migliori Speziali più „ facoltosi, ed esperti nella loro professione, e che questa elezione, e „ nota, l' abbiano da fare liberamente gli Speziali, senza che il Magnifico Protomedico possa proporre, nè riprovare soggetto alcuno, „ se non in caso, che o per inquisizione, o per altro impedimento legale, non possa essere ammesso.

3.

Electio praedictorum, ut in praecedenti postilla, reducta ad formam instructionū, fiat in quolibet mense Sept. die 12. Apr. 1680. in part 69. fol. 138.

3. „ Che l' elezione de' cinque Speziali si faccia ogni anno nel primo di Settembre di ciaschedun anno; però non debba principiare a correre l' anno della detta elezione dal detto dì primo di Settembre, nè cominciare ad esercitare la detta carica dal detto dì, ma dal primo di Ottobre in avanti, ed occorrendo qualche difficoltà, e differenza nella detta elezione, si debba accudire da Noi in Collaterale, che si provvederà sommariamente a quanto sarà di giustizia, fra il termine del mese dal giorno dell' elezione, a quello della possessione.

4. „ Che quei, che saranno eletti per lo detto numero di cinque, non possano esser un' altra volta eletti, se prima non saranno passati due anni dell' altra elezione.

5. „ Che il Magnifico Protomedico subito finita la detta visita generale degli Speziali di questa Fedelissima Città, debba far la visita degli Otto, ridotti al presente al numero di cinque nella forma, che viene disposto per le loro Istruzioni, senza far passare l' anno; non essendo giusto, nè di convenienza, che restino di esser visitati quei, che tengono maggiore obbligazione di dare soddisfazione delle loro operazioni.

6. „ E quando il Magnifico Protomedico non potesse personalmente visitare le Spezierie, che sono ne' Casali, e distretti di questa Fedelissima Città, ed otto miglia, attorno di essa in Terra di Lavoro; nomini un sostituto, acciocchè faccia la detta visita; Vogliamo ancora, che il detto Magnifico Protomedico nomini uno Speziale de' cinque, che chiamano degli Otto, col quale solamente, e non con altro si debba fare detta visita de' Casali, ed otto miglia attorno di essa Terra di Lavoro; dando solamente facoltà al Magnifico Protomedico, che possa variare in detta elezione di eleggere fra i detti cinque Speziali quello, che a lui piace, affinchè non caschi la visita di alcune spezierie in persona di quello Speziale, che avrà provveduto quella spezieria; sopra il qual caso incarichiamo molto al detto Magnifico Protomedico, che stia con ogni vigilanza, ed attenzione.

Archiater pareat syndicatui in R. C. S. statim elapso tempore eius administrationis.

7. E perchè ancora abbiamo inteso, che il Magnifico Protomedico da alcuni anni a questa parte non dà il sindacato, dopo aver finita l' amministrazione del detto suo officio, contra la forma della Regia Prammatica, con pretesto, che non istia in osservanza; Perciò „ Diciamo, ed ordiniamo al detto Magnifico Protomedico presente, e futuro, che precisamente debbano dare il sindacato nella Regia Camera della Sommaria subito che avranno finita l' amministrazione di dett' officio, sotto pena di ducati mille.

Poena duc. mille.

Perciò con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, ci è paruto fare la presente Prammatica *omni tempore valitura*, colla quale „ Diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che i detti preinserti Capitoli da Noi stabiliti, ed ordinati, come tutte le Prammatiche, ed Istruzioni emanate d' ordine de' nostri Predecessori sopra l' officio del Magnifico Protomedico, e degli Speziali di medicina si debbano inviolabilmente osservare, ed eseguire, giusta la loro forma, contenenza, e tenore; in modo che quelle, e quanto in esse si contiene, sortiscano

„ *omni-*

„ *omnino* la loro debita esecuzione „ con ogni puntualità; alle quali non „ intendiamo colla presente deroga„ re, eccetto però in quanto fossero „ contra il disposto ne' preinserti Ca„ pitoli; non facendosi da niuno il „ contrario per quanto si ha cara la „ grazia di Sua Maestà, e sotto pe„ na di ducati mille ". Ed affinchè la presente Prammatica venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d' ignoranza; Ordiniamo, e comandiamo, che si debba pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, distretti, e Casali, atteso che tal' è la nostra volontà. *Dat. Neapoli in Regio Palatio die* 18. *Julii 1668. Don Pedro Antonio de Aragona. Vidit Galeota Regens. Vidit Carrillo Reg. Vidit Navarra Reg. Vidit Capiblaucus Reg. Vidit Ortiz Cortes Reg. Januarius Anastasius. In Banpor.* 2. *fol.* 10. *a. t.*

Poena duc. mille.

Die 18. Julii 1668. D. Pedro Ant. de Aragon.

## PRAMMATICA VI.

Prohibetur venditio, et emptio aliquorum bonorum per. sonis intus expressis.

PEr parte de' Magnifici Governatore, e Consoli del pio Monte degli Speziali manuali, e Droghieri di questa Fedelissima Città di Napoli, ci è stato rappresentato, come per stabilimento della loro arte, tengono capitolazione spedita da' Nostri Illustri Predecessori, e che tra gli altri capi in quella contenuti, vi sono i Capitoli quinto, e decimo, per gli quali si proibisce, che non si possano vendere da niuna persona cose concernenti all'arte degli Speziali approvati, e soggetti alle visite, e pene ne' detti Capitoli contenute; e vendendosene da altre persone, incorrano nella pena della perdita delle robe, che da essi si troveranno vendendo, acciocchè si evitino le frodi, e si cammini con ogni rettitudine in dett' arte. Ed ancorchè da essi supplicanti, come da' loro antecessori, si sia invigilato con molta attenzione per rimediare a' detti abusi, proceduto si ancora all' esecuzione delle dette pene contra i tragressori; ad ogni modo si continua tuttavia da diverse persone a vendere le dette robe, e contravvenendo all' ordinato per gli detti Capitoli, come sono il pepe, il zafferano, le spezie di qualsivoglia genere, le cose di zuccaro, le confetture, il zuccaro, le cere bianche, e cedrine, lavorate, e non lavorate, ed altre drogherie, che spetta vendersi assolutamente dagli Speziali approvati, e soggetti alle visite, e pene suddette, in grave danno, ed interesse degli Speziali. E che anche da' beccamorti si è andato, e giornalmente si va vendendo, ed affittando torce a quattro lucignoli, e tonde, per l' esequie de' morti, facendo le dette vendite, e l' affitto con gran pregiudizio dell' esercizio degli Speziali, oltre il disservizio, e danno del Pubblico; e benchè da' Governatori, e Consoli di dett' arte, avendo avuto notizia delle dette vendite, e degli affitti delle dette torce, e si sia proceduto all' esecuzione delle dette torce, e mandatele *recto tramite* alla Santa Casa degl' Incurabili, a chi spettava la detta pena, e l' intercetto, in virtù della menzionata capitolazione de' detti Speziali, per ovviare le frodi, ed i disordini, che si commetteano da' detti beccamorti, i quali per isfuggire la detta giustizia, e le pene ordinate nelle dette Capitolazioni, e per continuare il detto disordine, e le frodi, si vanno concordando con alcuni Speziali, e Cerajuoli, e quando da essi Governatori, e Consoli si vuol procedere all' esecuzione predetta, fanno comparire i detti Speziali, e Cerajuoli, (a

( a chi è permesso fare detta vendita, ed affitto ) ed asserire, come da essi Speziali, e Cerajuoli è stata fatta la vendita, e l' affitto predetto, e non da essi beccamorti, con che si fanno esenti dalle predette pene. Ed essendo conveniente applicarvi il dovuto rimedio, per evitare i detti disordini, ed inconvenienti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando *omni tempore valituro*; col quale citra pregiudizio delle pene incorse da' trasgressori, ne' detti Capitoli comminate,, Diciamo, ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano persone, che da oggi in avanti, in modo alcuno, nè sotto qualsivoglia pretesto, ardiscano vendere pepe, zafferano, spezie di qualsivoglia sorta, cose di zuccaro, confetture, zuccaro, cere bianche, e cedrine, lavorate, e non lavorate, e robe di drogherie, spettanti vendersi da' detti Speziali; ed i detti beccamorti non si debbano in modo alcuno ingerire nelle vendite, e compre, e nell' affitto delle torce di qualsivoglia qualità per l' esequie de' morti sotto pena della perdita delle dette torce, siccome si contiene nella detta capitolazione, e di ducati 30. da eseguirsi irremisibilmente contra ognuno di essi *respective*, tante volte, quante volte contravverranno al detto Bando da applicarsi la terza parte a beneficio del Regio Fisco, e le altre due parti, una al pio Monte degli Speziali, e l' altra alla Casa Santa degl' Incurabili; ed ordiniamo ancora con questo sotto le medisime pene, agli Speziali, ed a' Cerajuoli, che non debbano dare le dette torce a' detti beccamorti ". Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da niuno possa allegarsi causa d' ignoranza; Ordiniamo, che si debba pubblicare, ed affiggere ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli; e così si esegua da tutti con ogni puntualità; Non facendosi il contrario per quanto si ha cara la grazia di Sua Maestà, atteso tal' è la nostra volontà. *Datum in Regio Palatio die 25. Septemb. 1670. El Duque de Segorbe, y de Cardona. Vidit Galeota Reg. Vidit Capiblancus Reg. Vidit Valero Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit Ortiz Cortes Reg. In Bannor. 2. fol. 21. Ventre. Anastasius.*

Die 25 Sept. 1670. El Duque de Segorbe, y de Cardona.

## PRAMMATICA VII.

*Istruzioni al Medico . . . . . . o Speziale . . . . . . . . che come sostituti Protomedico, o Protospeziale, Eletti del Regio Protomedico del presente Regno visiti detti Speziali, ed altri sudditi al detto Regio Protomedico solo nelle Provincie . . . . per lo presente anno, incominciando al 1. di Ottobre 17. . . finiendo all' ultimo di Settembre 17. . . osservando in dette le preinserte Istruzioni del detto Regio Protomedico.*

MAgnifici Viri . . . . . . . . nostri carissimi. Perchè si è veduto per esperienza, che quasi tutt' i sostituti Protomedici, e Protospeziali, ed altri, i quali per lo passato andavano a visitare gli Speziali, ed altri sudditi del presente Regno, non faceano dare la visita, conforme agli ordini di Sua Maestà Cattolica, e questo nascea, che in grosso prezzo si compravano le visite predette, e così visitando venivano ad esser Parte, e Giudici di causa propria. E quello, ch' è peggio, molte volte, e quasi sempre non visitavano altrimen-

menti i detti Speziali, e Sudditi, ma da quegli estorquendosi molta quantità di denari, se ne passavano via in grandissimo disservizio di DIO, e danno notabile de' Popoli. Per tanto il nostro predecessore Quinzio Buongiovanne volendo sopra di ciò rimediare con quel debito modo, che si richiede, trattandosi della vita umana, diede del tutto ragguaglio a Sua Eccellenza, il quale con voto, e parere del Collateral Consiglio rimase servita provvedere, che la detta visita non si faccia più nel modo predetto, ma per ciascheduna Provincia del presente Regno si mandassero due persone di buona vita: uno Medico, e l' altro Speziale, i quali debbano visitare come Giudici *tantum*, senza che abbiano interesse alcuno, e che qualsivoglia persona si possa subaffittare gli emolumenti di quella Provincia, che loro parrà, il quale Subaffittatore debba intervenire nelle visite faciende per gli detti Giudici, come Fisco, e non altrimenti. E volendo Noi eseguire il dett'ordine di Sua Eccellenza, ci è paruto eleggervi, crearvi, e sostituirvi nostro Protomedico, e Protospeziale, con ordinarvi, che dobbiate visitare gli Speziali, e gli altri sudditi di tutt' i luoghi, Terre, Città, e Castella della Provincia di . . . . . fedelmente, come Giudici *tantum* all' improvviso, facendo il dovere a tutti con ogni diligenza, come vi si confida giusta la forma del detto ordine di Sua Maestà, il quale tanto voi, quanto il detto Affittatore delle dette Provincie osserverete, *juxta* la sua forma, contenenza, e tenore: avvertendovi, che subito che sarete giunti nelle Città, e Terre per visitare, dobbiate denunciare al Governatore, od altra persona del governo, che sono venuti il Protomedico, ed il Protospeziale, per visitare gli Speziali, ed altri sudditi, con richiederli, che vogliano intervenire nella detta visita, acciò veggano la giustizia, che si farà per servizio di N. S. IDDIO, e per beneficio pubblico. Ed in caso che non volessero intervenire, basterà averli richiesti, e senz' aspettare le loro comodità, visiterete esigendo i soliti diritti, cioè da ciascheduno Speziale carlini sei, da' Chirurgi, e Fisici non graduati carlini sei, e ritrovando pena, procederete *ut infra*.

2. *Item* dobbiate fare un libro voi, ed un altro l' Affittatore delle dette Provincie, nel quale si debbano notare tutti gli emolumenti, che si percepiranno da' detti sudditi con le cause, perchè si pagano, e la quantità del denaro, e nel libro della visita si abbia da sottoscrivere lo Speziale visitato, dicendo essere stato visitato con diligenza, e senz' aggravio, e poi sottoscriverete voi appresso, e due altri di quelli saranno presenti in detta visita, e non volendosi sottoscrivere, dobbiate loro far precetto *in scriptis*, acciò sottoscrivano, e ricusando essi *praevia relatione* dell' ordinario Giurato del luogo, dove accaderà di avere notificato il detto precetto, basterà la nostra sottoscrizione *tantum*, i quali libri finita la detta visita li dobbiate presentare nella nostra Corte sotto pena d' once 25.

3. *Item* chiamerete i Fisici non graduati, e l' esaminerete *de febribus*, e di altri morbi particolari; poi i Chirurgi non graduati, e si esamineranno nelle ferite di testa, puntura di nervi, ed altre cose necessarie per le conciature d' ossa, e le Levatrici, come ajutano le donne, che non possono partorire, quando esce la creatura con la testa avanti, come è il parto naturale, quando con il braccio,

cio, o la gamba, e quando non potessero secondare, od altro evidente pericolo; ed esaminerete poi i Barbieri, come conoscono le vene, come le chiamano, dove stanno, come insagnano, e come adoprano la lancetta, od altro istrumento, o piccarda; diano il giuramento di non insagnare, senza ordine de' Medici, e dopo esaminati i Barbieri, farete loro licenza, o conferma d'insagnare, ed alla Levatrice la licenza, o la conferma di esercitare l'officio di Levatrice, e vi farete pagare per qualsivoglia licenza di Barbiere, o di Levatrice carlini dodici, non ostante che sieno stati esaminati un'altra volta, o più, e più volte in conformità delle licenze, che tengono dell'anno passato da' nostri sostituti, e questo per servizio di DIO, acciò non vi sia alcuna frode; ed a' Chirurgi, e Fisici non graduati, e ad altri farete loro approvazione della loro idoneità, le quali approvazioni sieno autentiche, e passando il termine di mesi sei, non sieno valide.

4. *Item*, le visite delle botteghe degli Speziali medicinali eseguirete in questo modo, *videlicet*: Primo si pigli il quinterno, *seu* libro, e si scriva la giornata, che siete entrati a visitare la spezieria del tale colla presenza de'retroscritti, e si pigli il recettario, acciò non sia falsificata qualche ricetta, e dato il *quid pro quo*. Avvertendo, che le ricette si debbono pigliare dall' Antidotario Napoletano nuovamente riformato, e corretto da questo Collegio di Speziali per ordine nostro uscito in luce sotto il nome di Pietro Paolo Fenice. E così anche vi farete fare il libro, *seu* quinterno de' suoi proventi per conoscer le frodi, se ve ne saranno, e poi farete dare il giuramento a' detti Speziali di mostrare tutte le cose semplici, ed aromatiche, e composte, che loro saranno da voi dimandate, *juxta* la forma del nostro petitorio stampato, e consegnatovi, che sieno tutte sue, e che non se l'abbia fatte prestare da altri, ponendo pena se altrimenti facessero, o si trovessero, atteso i detti Speziali di medicina in virtù del detto petitorio sono obbligati a tenere tutte le dette robe tanto semplici, come composte contenute nel detto petitorio, e mancandovi una di quelle, incorrano nella pena a vostro arbitrio riserbata; e poi comincerete la visita de'semplici, e de'composti, secondo il petitorio predetto, con dichiarazione, che gli Speziali, che non tengono gioje, o coralli bianchi, non sono obbligati a pagare la carenza di essi, purchè il diacinto, o alchermes, che tenessero, fossero composti, o comprati da altri Speziali con la firma sopra il coverchio, ed in che tempo sono fatti dallo Speziale di medicina, che gli ha loro venduti. *Verum* non essendo buoni, li dichiarerete rejetti, e bruciandoli con porre quella pena, che parrà a vostro arbitrio. E per dar principio a' semplici, sarà il primo l'aloe, come si costuma, il quale debba prendere prima lo Speziale in sua mano, lo vedrà, e l'odorerà, e toccherà, e trovandolo con quella qualità che si ricerca, lo darà poi al Protomedico, e quando il detto semplice parrà buono, lo dobbiate ritornare al detto Speziale con ordine, che se ne serva. Ma quando avesse difetto, e non fosse buono, si scriva nel libro, il detto semplice ha il tale difetto, e non si torni al padrone, ma si ponga da parte; il simile facendo di tutti gli altri semplici, e composti, che saranno nella detta Spezieria. E quando mancasse alcun semplice, o composto, che dovrebb' essere nella det-

detta Spezieria, farete loro la debita carenza, conforme il petitorio predetto, condannando lo Speziale a quella pena, che vi parrà giusta, e conveniente; e sopra di ciò ci rimettiamo al vostro giudizio. Appresso si veggano le perle, e le pietre preziose; e poi riconosciuti i semplici, ritornerete a'composti nel modo seguente, *videlicet*, primo le confezioni:

| | |
|---|---|
| *I Cordiali.* | *Le Pillole.* |
| *Le Stomatiche.* | *Gli Empiastri.* |
| *Gli Oppiati.* | *I Cerotti.* |
| *I Solutivi.* | *Gli Unguenti.* |
| *I Sciroppi.* | *E gli Olj.* |
| *I Trocisci.* | |

Finita la detta visita, farete ordine allo Speziale visitato, che fra il termine da voi prefiggendo debba rifare tutti que' semplici, e composti, che gli sono mancati, e che sono stati ritrovati rejetti, e di mala qualità, e quelli brucerete per servizio de' corpi umani, sotto pena di once 25., e di serrare la Spezieria, ed altra pena secondo la qualità del delitto, con potestà di poter ritornare dopo elasso il tempo, *seu* termine, e non trovando le dette robe rifatte, secondo il vostro decreto, lo condannerete ad altra grave pena, conforme vi parrà di giustizia; giacchè il tutto manifestamente si vede, ch' è per frode, e grave danno de' corpi umani, e de' vassalli di Sua Maestà, e quando avesse quelle rifatte, lo visiterete, e trovandole triste, lo condannerete alla pena, che parrà di giustizia conforme il delitto, ma non farete ad esso pagare il *Jus visitantis* di carlini sei, stante che ha pagato una volta; e fatto questo atto, si sottoscriva lo Speziale visitato nel modo sopraddetto, e non volendosi sottoscrivere, fatta la debita protesta *in scriptis*, e quella notificata al detto Speziale dall' ordinario Giurato del luogo, basterà la sottoscrizione di quelli che staranno presenti, o la vostra solamente come Giudici *tantum*.

5. *Item*, si veggano le ricette de' composti se sono nel modo, che si fanno qui in Napoli, e non essendo le ricette pigliate da' veri Autori, ò *juxta* la forma dell' Antidotario Napoletano a nostro tempo riformato, lo leverete, e le robe composte le dichiarerete rejette, mostrandogli l'Autore di quelle. E così s'abbiano da regolare da qui in avanti, e secondo quelle si abbiano da fare i composti per l'avvenire, osservandosi l' infrascritto modo; e facendo il contrario, lo condannerete alla pena, che vi parrà conveniente. Circa il modo di fare le composizioni di qualsivoglia cosa pertinente alla medicina, si osservi la Costituzione dell' Imperador Federico, che comincia: *In qualibet parte Regni nostri nostrae jurisdictioni subiecta*, nel *lib.* 5., ed in Napoli il medesimo osserverete in questo modo, *videlicet*.

Lo Speziale, che vuol fare qualsivoglia composizione pertinente all' officio suo, faccia la ricetta di sua mano dell' Autore col nome della composizione, e dell' Autore, la quantità, che ne vuol fare, cioè la metà, o la terza parte, con porre in ordine tutt' i semplici separati l' uno dall' altro nelle cassette di carte, o tutti dentro di qualche vaso, e l' abbia da mostrare al Medico del luogo, il quale vegga prima se la ricetta è cavata dal suo Autore; poi se ci sono i semplici col peso giusto, appresso se i semplici sono verdi usati comunemente, poi tutte le gioje, e simili cose insieme debbano far pistare, e macinare in loro presenza, e tut-

tutta la detta composizione riposta nel suo vaso bene condizionato debba il Medico porre la mano, e firmarla sopra il coverchio del vaso della detta composizione, di modo che i futuri sostituti giudici, quando andranno a visitare l'anno seguente, ritrovino le dette sottoscrizioni alla ricetta, ed al vaso; altrimenti i composti si buttano, e gli Speziali incorrano nella pena a nostro arbitrio riserbata, conforme alla qualità del delitto; e se in quella Terra, o luogo non ci fosse Medico, si elegga quello della Terra più convicina, che sia abile, e solito a medicare in detta Terra, ed abbia da firmare i detti composti.

6. *Item*, se trovassero manne false, triste, ovvero misturate, proibite dalla Regia Prammatica, ce le leverete; e quelli, che le tengono, li carcererete in nome nostro, pigliandone informazione; e di tal delitto non ne farete composizione, nè procederete a pena alcuna, ma invierete subito a noi le informazioni generali, una con le manne prese intercette, e suggellate *ut decet*, col carcerato, acciò vi possiamo provvedere di giustizia; così anche ritrovando manne di corpo, fronda forzata, e forzatella senza nostra firma, ce le leverete, riconoscendole se fosse mischiata la manna di corpo, e la fronda con la manna forzata, che questa è grave pena della vita, servata la forma della Regia Prammatica, e per le dette manne non firmate, *ut supra*, leverete loro la pena di ducati 250., gli eseguirete *realiter*, *et personaliter*, una colle manne intercette; tanto chi le compra, quanto chi le vende senza firma, *ut supra*.

7. *Item*, Ordiniamo, che occcorrendo per servizio Regio lasciare alcuni ordini a' Governatori, Capitani, Luogotenenti, Sindaci, ed Eletti, e altri quali si vogliano Officiali, dobbiate far precetto pubblico, e notificato ad essi dall' ordinario Giurato del luogo, che fra termine competente, che loro stabilirete in dett' ordine, mandino in nostro potere fede dell' esecuzione del dett' ordine; e questo sotto pena di once 25. per ciascheduna contravvenzione da applicarsi al Regio Fisco, e voi ne porterete copia autentica del detto atto, e della notificazione, e questo per servizio Regio. Ordiniamo con questa a tutt' i Notai, e Mastri d'atti della Corte della detta Città, delle Terre, de' luoghi; che tutti gli atti predetti, che si avranno da fare, si facciano *gratis* per servizio Regio; ancora si ordina a' Giurati, ed a' Mastri-Giurati, Aguzzini, e Servienti di qualsivoglia Corte, che gli atti concernenti per dett' effetto debbano servire, ed intimare *gratis* sotto pena d' once 25. da applicarsi al Regio Fisco, ed altra pena ad arbitrio di Sua Maestà.

8. *Item*, esigerete ducati tre per qualsivoglia approvazione tanto di Speziale, quanto di Chirurgo, Fisico; e per licenza di Levatrice, e di Barbiere, e per conferma carlini dodici.

9. *Item*, ritrovando qualsivoglia persona, così uomo, come donna, che avesse esercitato, od esercitasse, o consultasse, e che avesse dato medicamento, tanto per bocca, quanto esteriormente da applicare unguenti, od avesse medicato, o medicasse con parole, od avesse esercitato l' officio, *seu* arte di Levatrice, insagnasse, o cavasse mole, o conciasse ossa, o dispensasse medicamenti, Cantambanchi, Ciarmatori, Erbolari, Distillatori d' acque, e d' altre sorte di distillazioni, *seu* acquavite, senza nostra licenza, gli eseguirete *realiter*, *et per*so-

*sonaliter* per la pena di ducati 150. per ciascheduno; e non avendo pagato gli anni passati il *Jus visitationis*, gli eseguirete, applicandolo all' Affittatore delle dette Provincie.

10. *Item*, ritrovando alcuno Speziale, che dicesse che la spezieria, ch' esercita, fosse di aliena persona, e non sua; in tal caso vogliamo, che facendosi alcuna condanna per causa di potersi eseguire le robe della spezieria, e lo stiglio, stante che le dette robe stanno soggette alla detta visita, ed obbligate alla Regia Corte; e così ancora trovando privilegj senza la firma del Regio Affittatore, l' eseguirete *realiter*, *et personaliter* per la pena di ducati 250. conforme gli ordini della Regia Camera; e leverete detto privilegio, e lo porterete a Noi, acciò si vegga la frode, che hanno estorto i diritti a detto Regio Arrendatore.

11. *Item*, quando si trova alcuno Speziale, che per fare la visita si farà prestare alcuna cosa, cioè semplici, ed altre cose medicinali d' altri Speziali, ne piglierete diligente informazione sopra di ciò, tanto contra lo Speziale, che s' ha fatto prestare dette cose, quanto contra chi le avrà prestate, per essere cosa esemplare, e contra la forma delle Regie Istruzioni, le quali trattano, che si confischino tutte le robe della Spezieria, tanto di chi l' avrà prestate, quanto di chi se l' ha fatte prestare; facendo di quelle tre parti una al denunciante, l' altra all' Affittatore, e l' altra si porti da noi, per darsi a' poveri bisognosi; e subito ne darete avviso a Noi, con mandare l' originale informazione, e avendo alle mani i detti inquisiti, li carcererete in nome nostro, con ordine, che si tengano cautamente; e non essendoci carceri nella terra, li consegnerete al Sindaco, ed agli Eletti di quella; ma dando idonea pleggeria di presentarsi avanti di Noi in Napoli, fra il termine da voi prefiggendo, gli abiliterete.

12. *Item*, vogliamo, che non diate licenza a nessuno Fisico, nè Chirurgo, nè altro sottoposto al nostro officio, ma solamente al Barbiere d' insegnare alla Levatrice d' esercitare l' arte di Levatrice *praevio examine*, ed avendola del nostro predecessore, e sostituto qualsivoglia, ce la leverete, e proibirete, che non vogliano altrimenti esercitare sotto pena d' once 25., e chi volesse esercitare, debba comparire qui in Napoli avanti di Noi ad esaminarsi, acciò conforme la idoneità, e sufficienza, lor possiamo di nuovo spedir la licenza in forma: *verum* quelli, che fossero impediti da giusti impedimenti, e distanza del luogo, vi concediamo autorità, e potestà, che possiate esaminarli voi; e ritrovandogli atti ad esercitare, farete fede di loro approvazione, acciò in virtù di quella mandata a noi in Napoli possiamo spedir loro licenza, con ordine, che fra il termine d' un mese più o meno, secondo la distanza del luogo, si vogliano conferire da Noi, e spedirsi detta loro licenza, e del tutto ne farete dare pleggeria da certi, che proccurano l' espedizione di esse nel tempo, che da voi sarà prefisso, con notarvi il nome, e cognome del Fisico, o Chirurgo, od altro suddito; e del pleggio, acciò passato detto tempo gli si possa incusare detta pleggeria, e provvedere conforme a giustizia; e guardatevi in ogni modo dal dare, e concedere voi dette licenze, neppure confermate quelle di quali si vogliano nostri predecessori sotto pena d' once 25. da applicarsi a nostra Corte *in casu contrarii*, o altra

pena

pena corporale a nostro arbitrio riserbata. E dette approvazioni sieno autentiche per mano di Pubblico Notajo.

13. *Item*, ritrovando alcuno Speziale di medicina, che medicasse con licenza nostra, ce la leverete, perchè se si fosse palesato, non ce l'avremmo concessa, atteso non sta bene in un istesso tempo esser Speziale, e Medico: e se lo Speziale sarà graduato in fisica *ut supra*, gli farete ordine che s'elegga l'uno, o l'altro di detti esercizj, proibendo, che *in futurum* detto Speziale s'intrometta in medicare, mentre però vuole esercitare la Spezieria: e se alcuno Medico, o Fisico avesse composto cose medicinali, e dispensandole, od alcuno Medico Chirurgo medicasse in fisica, l'eseguirete tanto al Medico, quanto al Chirurgo *realiter*, *et personaliter* per la pena di ducati 150. per ciascheduno, stante che il *conficere* spetta a' Speziali di medicina, e non ad altri.

14. *Item*, occorrendo pigliare informazione contra alcuno suddito in casi gravi, e d'importanza, cioè di mali medicamenti, per gli quali ne fosse succeduta morte, stroppio, o lesione de' membri, v'ordiniamo, che in simili casi non li dobbiate transigere in pena pecuniaria, essendo corporale, ma invierete da Noi l'informazione chiusa, e sigillata, *ut decet*, acciò veduta si possa dare il condegno gastigo a' delinquenti ad esempio degli altri, ed avendo i detti delinquenti nelle mani, li carcererete, ed eseguirete nelle robe per gli medicamenti dati *tantum* per la pena di ducati 150., restando la pena corporale ad arbitrio nostro.

15. *Item*, dove saranno commessioni di sostituti Protomedici, la leverete in ogni modo, mirando bene se fosse alcuna frode, od eccesso d'estorsione, del che ne piglierete diligente informazione, e l'invierete da Noi per provvedere, e frattanto provvederete voi con consulta d'alcuno Dottore.

16. *Item* si veggano le ricette fatte ne' quaterni degli Speziali, e ne' ricettarj, se ci fosse alcuna ricetta di Chirurgo non graduato, e se lo Speziale, il *quid pro quo*, non avendole quelle in dette ricette notato, o ritrovando frode, li punirete conforme a giustizia.

17. *Item*, vogliamo, che per beneficio pubblico possiate tassare tutt' i conti di Speziali *juxta* la forma della Tariffa di nostra Corte consegnata, e per quello, che accadesse per l'avvenire, possiate constituire uno Speziale, o Medico per ciascheduna Terra delle sopraddette Provincie, il quale abbia da tassare, e riconoscere i detti conti, conforme la detta Tariffa, e tutto per servizio di DIO, Sua Maestà, e beneficio pubblico, poichè s'intende, che sono molto gravati i vassalli di Sua Maestà, e questa sostituzione dura da una visita all'altra, sotto pena a nostro arbitrio riserbata.

18. *Item*, sia lecito a vostro beneficio visitare le Terre, Città, e luoghi di dette Provincie subito arrivato all'improvviso, *etiam* dove risiede la Regia Udienza, il tutto per fare il servizio Regio, e levare le frodi, che si potrebbero commettere dagli Speziali, tal che non abbiano dilazione di tempo d'aggiustare le robe, e spezierie l'uno con l'altro, prestandosi robe semplici, e composte, con molto danno, ed interesse dell'Affittatore, e della Regia Corte.

19. *Item*, quando alcuno Speziale si volesse aggregare tra il numero degli Speziali, e non potesse venire in Na-

Napoli ad esaminarsi avanti di Noi, occupato da giusti impedimenti, o per distanza del luogo, in tal caso vi concediamo autorità, e potestà, che possiate esaminarlo sopra la dichiarazione de' Canoni di Mesue, cognizione di semplici, e sopra il modo della composizione d'essi, e d'altri secondo l'antico solito, e consueto. Ma il detto Speziale debba prima portare fede autentica del Sindaco, e degli Eletti del luogo, e piglierete informazione *in scriptis de legitimo matrimonio* di padre, e madre, e che abbia di facoltà di ducati 500. almeno, sia di buona qualità, e costumi, con avere praticato 6. anni all'arte di Speziale privilegiato, ed approvato, e farsi fare anche fede dal Maestro di scuola, come intende bene la Grammatica, e latinità di Mesue, onde poi così esaminato nel modo predetto, e ritrovandolo idoneo, ne farete fede della sua approvazione sottoscritta di vostra propria mano, e sigillata col vostro solito sigillo, che voi portate, la quale approvazione insieme con tutt'i requisiti predetti invierete a noi, acciò gli possiamo spedire il privilegio in forma solita, avvertendovi, che le fedi di detti requisiti sieno autentiche di mano di pubblico Notajo, ed in quelle dobbiate prefiggere il termine secondo la distanza del luogo da venire qua in Napoli a spedire il privilegio; in tal caso vogliamo, elasso, che sarà detto termine prefissogli, e non sarà venuto a spedire il privilegio, che l'approvazione sia nulla, e quel tale sia di nuovo esaminato: e questo per levare molte frodi, che sogliono commettere, e non si faccia il contrario sotto pena di privazione, ed altra a nostro arbitrio riserbata. E ritrovandosi alcuno Speziale, ch'esercitasse senza privilegio, l'eseguirete *realiter, et personaliter* per la pena di ducati 150., così ancora d'altri sudditi, che avessero esercitato senza privilegio, e nostra licenza, e se alcuno Speziale di medicina, Chirurgo, od altro nostro suddito, avesse esercitato, o esercitasse con l'approvazione, o licenza fatta da' nostri sostituti, l'eseguirete *realiter, et personaliter* per la pena di ducati 150. per ciascheduno, in ogni modo leverete loro dette licenze, e del tutto ne piglierete informazione, e la manderete a Noi, acciò si possano gastigare *de usurpata jurisdictione*, chi loro avrà fatta la detta licenza, atteso i nostri predetti sostituti non possono dar licenza nè di esercitare l'arte di Speziale, nè altro, ma *solum* possono approvare la idoneità, acciò l'approvazioni fatte da' detti sostituti tutti compariscano qui in Napoli avanti di Noi, acciò con la detta approvazione si spedisca loro il privilegio di Speziale, o Chirurgo, od altro: poi col detto privilegio, e colla licenza da Noi ottenuta potranno medicare, ed esercitare l'arte di Speziale.

20. *Item*, non ammettiate quella fede di approvazione tanto di Speziale, come di Chirurgo, ed altro composto a nostro officio, a causa che avendo avuto ordine di spedirsi il loro privilegio, e licenza sono stati renitenti, il tutto per frodare i Regj diritti, ed emolumenti: ma volendo essi esercitare di nuovo, li dobbiate esaminare nel modo predetto, e paghino i debiti diritti, e se fossero incorsi nella pena di avere esercitato, medicato, od altro con detta approvazione, e licenze concesse da' detti nostri sostituti, *ut supra*, eseguirete la pena al vostro arbitrio riservata di duc. 150.

21. *Item* avendo notizia, che in al-

alcuna Spezieria manuale, *seu* Drogheria, vi fossero robe medicinali, dobbiate in quella entrare, e con diligenza cercare, ed essendone ritrovate per voi dette robe composte, *ut supra*, li dobbiate punire conforme la Regia Prammatica, condannandogli alla pena di ducati 1000. per ciascheduno contravvegnente, ma del tutto ne piglierete informazione, con esaminare il principale, ed i testimonj, questo, ed altro, acciò facciate il negozio con maggiore autorità, che si potrà, del tutto vi concediamo *vices, et voces nostras, cum potestate mandandi, et poenas imponendi, etc. quas, etc.* ed in caso che ritrovaste, che dette robe composte fossero di mala qualità, le dobbiate bruciare pubblicamente, come dannose a' corpi umani. *Verum* quelli, che volessero tenere cose composte, lor farete ordine, che vengano da Noi a spedire le licenze, e vi fate dare pleggeria del modo, *ut supra*, avvertendo, che fatta detta cerca in dette Botteghe, e non trovando cosa nessuna composta medicinale, vi ordiniamo, che non farete eseguire cosa alcuna, perchè questa si dimanda cerca, e non visita, osservando le provvisioni della Regia Camera. *Verum* ritrovandosi dette robe composte, e medicinali con licenza nostra comprate da uno Speziale di medicina privilegiato colla sottoscritta del detto Speziale sopra il coverchio di dette cose composte, dicendo, *talis dedit*, e non trovandole con dette scritture del detto Speziale di medicina, che ce l'avrà vendute, eseguirete la pena di ducati 150., e ritrovandole triste, e di mala qualità, le brucerete come nocive a' corpi umani, e li condannerete alla pena a vostro arbitrio riserbata, e ritrovandole buone, eseguirete carlini sei per lo *jus visitationis tantum*: farete anche cercare nelle barberie, case, botteghe, ed altre parti dove aveste notizia, che sono robe composte medicinali, cioè agro di cedro, infusione di roselli, ed altri sciroppi, conserva di rose dammasche, di fiori di ginestre, unguenti, olio, ed empiastri, teriaca, mitridato, ed altre cose medicinali composte. E trovandosi, gli eseguirete *realiter, et personaliter* per la pena di ducati 150. per ciascheduno, ed anche avendo notizia, che alcun uomo, o donna abbia tenute, o vendute dette cose composte, *ut supra*, ne piglierete informazione, e constandovi, eseguirete la pena, come di sopra, e gli Speziali manuali, e Droghieri anche non possano tenere, nè vendere dette cose composte, *ut sup.*

22. *Item* quando alcuno Speziale intende, che viene il Protomedico, serrasse la Spezieria, e s'appartasse, dobbiate richiedere, che debba quella aprire, e non volendola aprire precedendo prima la relazione del Giurato ordinario del luogo di avere quelli richiesti, dobbiate scassare, ed in ogni modo visitarlo, conforme al solito, e così quando alcuno avesse fuggito la Spezieria in luogo Religioso, e Convento, constando avere esercitato fuori, o dentro a persone suddite, cioè sudditi di Sua Maestà, e questo lo fanno per frodare, ne piglierete informazione, e procederete alla cattura delle persone, ed eseguirete le robe, la quale esecuzione la dovete vendere precedenti i debiti Bandi, osservando in detta vendita la Regia Prammatica, e così anche eseguirete la pena di ducati 150. a quegli Speziali, che tengono Spezierie dentro i luoghi Religiosi, e che stessero approvati, e dispensassero fuora a' sudditi di Sua Maestà.

23. *Item*, essendo fatto decreto con-

contra alcuni Speziali di medicina dal Protomedico vostro predecessore in dette Provincie, che rifacessero alcune robe rejetto, o carenze, e non fossero quelle rifatte, eseguirete la pena conforme il libro da Noi consegnatovi, e decreto in esso.

24. *Item*, ritrovando alcun suddito, che non avesse pagati i soli diritti l'anno passato, il che apparirà non aver la licenza in detto anno; vogliamo, che lo possiate eseguire conforme al solito, ed essendo incorso alla pena, l'eseguirete *realiter*, *et personaliter* per la pena di ducati 150. in beneficio dell'Affittatore di dette Provincie. *Verum* constando per testimonj *cum juramento* di essere stato visitato, e pagato il *jus* dell'anno passato, non si molesti, tenendo licenza.

25. *Item*, finita che avrete la detta visita in detta Provincia di Speziali di medicina, ed altri sudditi, vi dobbiate conferire ne' luoghi, dove riseggono le Regie Udienze di dette Provincie, ed in esse dare sindacato per dette vostre amministrazioni, conforme la Regia Prammatica, ottenendo da dette Regie Udienze per dette visite di Speziali, e sudditi, le debite liberatorie, le quali dobbiate prensentare in questa Regia Camera, acciò si possano notare nel margine della pleggeria per voi data per detta causa.

26. *Item*, se alcun Speziale dopo finita la visita di sua Spezieria sarà per voi condannato in qualche pena per robe ivi ritrovate, e giudicate triste, e di mala qualità, e da voi si sentirà gravato di detta condanna, e volendo appellare da Noi, in tal caso l'ammetterete, siccome per la presente ammettiamo la detta appellazione; con questo però, che dobbiate con diligenza sigillare le dette robe, e consegnarle al Sindaco, ed agli Eletti del luogo, i quali abbiano pensiere fra il termine da voi lor prefiggendo inviarle a buon ricapito a Noi quì in Napoli, acciò (queste viste) possiamo provvedere, conforme sarà di giustizia: ed acciò non si commetta alcuna frode circa gli emolumenti spettanti alla Regia Corte, di nuovo ordiniamo, che fra tanto lo Speziale visitato faccia il deposito *penes Affictatorem* delle dette Provincie della pena, alla quale sarà da voi condannato; e dia anche pleggeria di rifare tutt'i danni, le spese, e gl'interessi, allora quando da Noi, sarà confermata la vostra condannazione, anche che se le dette robe per lo tempo da Noi prefisso non saranno vedute da Noi; quello elasso, vogliamo, che detta appellazione s'intenda deserta, e come non fosse fatta, e vi sia lecito eseguire detta condannazione, e per dichiarazione di detti capitoli, *ut supra* vi diciamo, ed ordiniamo, che se i Sindaci, e gli Eletti del luogo non ci fossero, o ricusassero di ricevere dette robe in loro potere per inviarle a Noi; in tal caso vogliamo, che subito finita detta visita, *nulla mora interposita*, l'istesso Speziale appellante debba ritrovare una persona sicura da bene, e le farete la consegna di dette robe, di modo, *ut supra*, con ordine, che a spese di detto Speziale sieno portate ben conservate in presenza nostra quì in Napoli. E quando il predetto Speziale non trovasse la detta persona, *ut supra*, e quelli del governo non la volessero ricevere, allora vi protesterete contra di detto Speziale; e l'appellazione sia, come non fosse fatta, e di nessuno momento, e perciò eseguirete la vostra condanna; e questo acciò non s'impedisca il servigio Regio. E così anche quando si dicesse di nullità del decreto, il deposito di

detta pena s' abbia da fare *penes* di detto Affittatore di denari contanti, ed espliciti senza vincolo, non ostante che si volessero costituire carcerati, e dare esecuzione de' mobili, e stabili, atteso la Regia Corte non ha bisogno di esecuzione de' mobili, o carcerazione, ma di danari contanti *tantum*; e non facendo detto deposito di danari contanti, *ut supra* nel termine, e tempo per voi prefisso nel vostro decreto di condannazione, vi sia lecito di bruciare dette robe, conforme il vostro decreto, ed eseguirete la pena predetta *realiter*, *et personaliter* contra detto Speziale, e non altrimenti.

27. *Item* ritrovando alcuno, che fosse dottorato nella Città di Roma, Ferrara, od altra parte *extra* di questo Regno di Napoli, ed in virtù di privilegio spedito in dette parti medicasse, o avesse medicato senza nostro *exequatur*, gli leverete il detto privilegio, pigliandone informazione, ed eseguirete la pena di ducati 150., e così ancora s' intenda di tutti quelli, che tenessero licenza del Collegio di Salerno, e del Collegio di Napoli senza nostro *exequatur*, eseguirete la pena, come sopra, lor leverete la detta licenza, ed avendo il nostro *exequatur*, li costringerete pagare il *jus visitationis*, conforme pagano i nostri licenziati, essendo patrimonio di Sua Maestà, ed essendo renitenti a pagare, gli eseguirete, e li farete eseguire *realiter*, *et personaliter*.

28. *Item*, ritrovando alcuno Speziale, che avesse esercitato per qualche spazio di tempo, *etiam* breve, dopo la Regia visita dell' anno passato, vogliamo, che sieno tenuti di dare la detta visita delle robe medicinali, e semplici delle loro spezierie, conforme l' anno passato, perchè questo lo fanno in frode della Regia Corte. Quando con effetto alcuno Speziale non volesse esercitare il detto suo officio, vogliamo dopo la visita fatta da' detti nostri sostituti di dette robe di sua spezieria, conforme al petitorio, debba comparire avanti di Noi qui in Napoli, ovvero avanti de' nostri sostituti subito visitato, e fare comparsa di renunzia, ed interporre decreto, e lasciare copia al detto Speziale, e lasciare detta comparsa, e decreto, nel libro che voi porterete di detta visita. Ed in tal caso vogliamo, che non sia molestato per l' avvenire, e se per l' avvenire esercitasse, dispensasse, e comprasse alcuno medicamento, vogliamo, che s' esegua la pena di ducati 150., e detta renunzia vogliamo, che non si possa provare per testimonj, ma solamente colla copia del detto decreto, e copia fatta da' nostri sostituti.

29. *Item*, sia lecito a detto Affittatore fare pigliare informazione dal suo Mastro d' atti, *seu* Protospeziale per le cause concernenti a detto officio, quando alcuno tumulto, e romore succedesse per causa di detta visita da' Preti, o da' Secolari, e quella presa, la dobbiate fare provvedere dal suo sostituto Protomedico, provvedendosi conforme è di giustizia, o mandarla a Noi, acciò ne possiamo dare relazione a Sua Maestà.

30. *Item*, i Sindaci, e gli Eletti della Città, Terre, e Luoghi di dette Provincie, tanto presenti, quanto passati debbano far fede degli Speziali, e sudditi, che hanno esercitato, o medicato, od altro, e facendo dette fedi contrarie a quello che consterà per testimonj, sieno anche obbligati gli stessi Sindaci, ed Eletti, che faranno dette fedi contrarie, a tutt' i danni, spese, ed interesse, che per

per detta causa potrebbero i detti sudditi incorrere, e del tutto ne piglierete informazione, con mandarla a Noi, acciò ne facciamo relazione a Sua Eccellenza, od alla Regia Camera, e sieno castigati conforme a giustizie per aver fatte dette fedi contraria, ed il tutto per frodare gli emolumenti spettanti a Sua Maestà Cattolica. E così ancora si ordina a' Mastri d'atti, o Scrivani che debbano far fede ne' loro Archivj de' Chirurgi, e Medici, che hanno medicato ferite, e queste si facciano *gratis*: essendo per servigio Regio, sotto pena di ducati mille da applicarsi al Regio Fisco. E non volendole fare, lor farete ordine, che in ogni modo le facciano sotto la pena predetta, e poi le manderete alla Regia Camera della Sommaria, colla relazione in piedi di esse, acciò si possa eseguire a beneficio del Regio Fisco detta pena *ut supra*.

31. *Item*, ritrovando alcun uomo, che avesse fatto esercitare l'arte di spezieria da alcuna persona privilegiata, o privata, o povera: il danaro del guadagno, che viene da detta spezieria andasse a suo beneficio. Però costando le cose predette per informazione, ed essendovi condannazione a tempo che si visita detta spezieria fuggisse, condannerete tanto detta persona povera, che esercita detta spezieria, quanto quelli, che fanno fare detta spezieria; avvertendo di più, che ritrovando alcuno Speziale di medicina, che facesse vendere alcun residuo di cose composte di spezieria da alcuna persona privata in altro luogo, eseguirete contra del detto, che vende in altro luogo *realiter*, *et personaliter* per la pena di ducati cento cinquanta; ed essendo di mala qualità, e constandosi, che altri Speziali le abbiano date, condannerete i detti Speziali, che l'han date all'istessa pena. Ed anche vogliamo, che nessuno Speziale di medicina possa fare due spezierie sotto pena di ducati cento cinquanta, e sopra di ciò vi concediamo *vices*, *et voces nostras*; questo s' intenda quando nell' altra speziaria esercitasse persona non privilegiata.

32. *Item*, perchè molte volte occorre, che finita la visita degli Speziali, ed altri sudditi per non pagare le condanne contra di loro fatte delle pene incorse, serrano le loro spezierie, e case, il tutto per non fare eseguire le dette condanne. Però vi sia lecito, che requirendo prima quello, acciò apra, e non volendo aprire, *praevia relatione* dell' ordinario Giurato del luogo di detta requisizione, e mancando l'ordinario Giurato, si faccia ordine per editto col termine da voi prefiggendo, il quale elasso, vi sia lecito scassare le porte delle case, spezierie, ed altro, ed eseguirete contra di essi, per la somma di dette condanne, servata la forma del detto vostro decreto, e ritrovando alcuno, che da voi sarà condannato, tanto Speziale quanto suddito, che fuggisse con le robe, vogliamo, che possiate andare dove hanno fuggite dette robe, e scassare *praevia requisitione*, *ut supra*, in caso che non volessero aprire, e farete eseguire dette robe de' detti inquisiti, che se ne sono fuggiti, e le venderete ad istanza dell' Affittatore di dette Provincie.

33. *Item*, ritrovando alcuno, che tenesse licenza, ed autorità di visitare le Teriache, e Mitridato fatte da' nostri sostituti, le leverete a chi le tiene, e li condannerete alla pena, che a voi parrà a vostro arbitrio. Ed anche vogliamo, che tutte le dette Teriache, e Mitridato, che non so-

sono state visitate da' nostri sostituti colle sottoscritte nelle ricette sopra i coverchi degli albori, ovvero l'abbiano composti qui in Napoli colle sottoscrizioni a' detti coverchi dell'albori dello Speziale, che lor l'ha venduti. Ed *in casu contrario* ce le leverete per intercetto, e li condannerete alla pena, conforme vi parrà di giustizia, non ostante che detta teriaca, e mitridato fossero state composte da' detti Speziali in presenza d'altri Speziali, e Medici, con intervento, ed ordine dell'Officiale del luogo, *etiam* che fossero della Regia Udienza, atteso la visita degl'ingredienti avanti, che si pistano, e mischino insieme, spetta al nostro Collegio, o nostri sostituti, conforme s'usa qui in Napoli.

34. *Item*, tutte le scritture, che si hanno da notificare per servizio di detto affitto, e visita, le farete notificare dall'ordinario Giurato del luogo; e non ritrovandosi Giurato, sia lecito farle notificare dagli Aguzzini di Vicaria, o servienti di dette provvisioni, acciò si faccia il servizio di S. M.

35. *Item*, sia lecito dal 1. di Ottobre 17 . . ed insino all'ultimo di Settembre dell'entrante anno 17 . . visitare gli Speziali di medicina, ed altri sudditi a vostro beneplacito in qualsivoglia parte di dette Provincie, *etiam* nelle Regie Udienze all'improvviso, non ostante che fossero stati visitati i detti Speziali, e sudditi nel mese di Settembre 17 . . od altri mesi in dietro, stante che la Regia Visita comincia dal primo di Ottobre 17 . . , e finisce all'ultimo di Settembre 17 . . , che ad elezione de' nostri sostituti sta a loro beneplacito quando vogliono visitare; e questo per dichiarazione di alcuno Speziale, o d'altro suddito, che volesse allegare, che non sia elasso l'anno, vogliamo, che non ostante dette allegazioni, e replica, dobbiate visitare i detti Speziali, ed altri sudditi, servata la forma della vostra commessione, e di dette istruzioni; ed essendone renitenti, loro scasserete le spezierie, barberie, case, ed altri luoghi per la pena di ducati 150. *praevia requisitione*, e relazione dell'ordinario Giurato del luogo, acciò quella aprano, *ut supra*.

36. *Item*, vi sia lecito in ogni modo visitare tutte le spezierie, tanto di medicina, quanto di manuale, e Droghieri, che saranno in dette Provincie, purchè stiano nel pubblico, e nella giurisdizione Regia, non ostante che quelle sieno esercitate da persone Ecclesiastiche, atteso per servizio di Nostro Signore IDDIO, e beneficio pubblico, e vassalli di Sua Maestà si deggiono visitare le dette robe di spezierie, atteso non si visitano le persone, ma le robe della Spezieria. Ed essendo renitenti di dare detta visita, e serrassero le porte delle spezierie, *praevia requisitione*, e relazione, *ut supra*, le dobbiate scassare, ed in ogni modo li visiterete, dandovi sopra di ciò *vices*, *et voces nostras*.

37. *Item*, se alcuno Fisico, Chirurgo non graduato, Cantambanco, Concia ossa, Distillatore, ed altri che s'inseriscono all'uso della medicina, e Cavamole tenessero licenza dal predecessore Protomedico, avesse esercitato, o esercitasse dopo l'emanazione del nostro Bando sotto li . . . . . . . . . . eseguirete la pena di ducati 150. *realiter*, *et personaliter* nel modo, *ut supra*. Ed anchè, che tenesse nostra licenza di medicare, ed avesse ecceduto, medicato, e fatto quello, che non sta in detta licenza, eseguirete la pena di du-

ducati cento cinquanta *realiter*, *et personaliter*, *ut supra*.

38. *Item*, ritrovando alcun Fisico, o Chirurgo, che fosse licenziato dal Collegio di Napoli, o dal Collegio di Salerno; e con detta licenza medicasse, o avesse medicato, ne piglierete diligente informazione, e constandovi le cose predette, eseguirete *realiter*, *et personaliter* per la pena di ducati cento cinquanta, atteso detta licenziatura è per dottorarsi *tantum*, e non per medicare, che a Noi appartiene di dare dette licenze, e non al Collegio di Napoli, o di Salerno, ch' è per dottorare *tantum*.

39. *Item* tutte le licenze, tanto di Levatrice, quanto di Barbieri, d' esercitare l' arte di Levatrice, e di Barbiere, e d' insaguare, lor farete di nuovo dette licenze, le rinnoverete, stante che ogni anno s' hanno da rinnovare, per essere il nuovo affitto *praevio examine* nel modo, *ut supra*, non ostante che le tenessero spedite da altri nostri sostituti, e non ostante qualsivoglia altra replica, ed allegazione, e vi farete pagare per qualsivoglia licenza di Levatrice carlini 12., di Barbiere insagnatore altri carlini 12. incluso il sigillo, ed essendo incorsi in pena, o se la Levatrice avesse esercitato, o il Barbiere insagnatore, gli eseguirete *realiter*, *et personaliter* nel modo, *ut supra*, per evitare molte frodi.

40. *Item*, non vi possiate transigere con gli Speziali di dette Provincie, eccetto che dopo la detta visita, e condannazione, la quale transazione s' intende per la quantità pecuniaria, e non per le robe triste, le quali s' anno da levare, e bruciare, conforme la quantità di quelle.

41. *Item*, ritrovando alcun Fisico, ch' essendo voi Protomedico, ed Affittatore giunto nelle Città, Terre, e luoghi di dette Provincie, che formasse le confezioni, ed altre cose medicinali, lo carcererete, e di poi l' avviserete a Noi; ed allo Speziale eseguirete la pena di ducati 150., che questo si fa per fraudare gli emolumenti spettanti al Real Patrimonio di Sua Maestà.

42. *Item*, vi concediamo autorità, e potestà, che possiate andar armato voi Protomedico, Protospeziale, Subaffittatore, e vostra comitiva di tutte sorte d' armi, difensive, ed offensive, con schioppi a fucile, scarichi, e carichi per l' abitato, ma non proibiti dalla Regia Prammatica per tutto il presente Regno; e gli Officiali, Capitani, Luogotenenti, Bargelli di Campagna, ed altri del governo, Uditori di Provincia, ed altri Ministri di giustizia, in modo alcuno non vi abbiano a dare fastidio, nè molestia della detta asportazione d' esse, sotto pena di ducati mille da applicarsi al Regio Fisco.

43. *Item*, avendo notizia, che in altre Città, Terre, e luoghi di dette Provincie vi fosse alcuno Speziale di medicina, o altro suddito sospetto di furto, che fuggisse le robe in arrivare in detti luoghi, dove fosse sospezione di fuga, dobbiate lasciare uno di vostra comitiva, che assista nella Spezieria sospetta, mentre si dà notizia del vostro arrivo agli Officiali de' luoghi, dove ciò accaderà, i quali per detta causa non vi debbano *penitus* molestare.

44. *Item*, gli Officiali, i Capitani, Luogotenenti, Medici, ed altri del governo di dette Provincie non si debbano intromettere alle visite degli Speziali, sudditi di dette Provincie; ma *solum* debbano assistere al servigio Regio, acciò qualche tumulto non venga, o romore, sotto pena di ducati mille da applicarsi al Regio Fi-

Fisco. E se pure ci volessero intervenire nel modo, *ut supra*, stante che il Protomedico, e Protospeziale sono loro giudici alle visite predette, e non altri, nè anche s' abbiano da intromettere nella carcerazione, ed esecuzione, che si faranno per gli emolumenti per detti giudici, atteso sono emolumenti apettanti al patrimonio di Sua Maestà, ma ordinare a' detti Officiali, Sindaci, Eletti, Università, ed uomini, che vi debbano dare ogni ajuto, e favore necessario, ed opportuno circa le cose predette; e consegnarvi carcere, e 'l Giurato, sotto la pena predetta, *ut supra*.

45. *Item*, se alcuno Speziale di medicina tenesse due Spezierie, ed una d' esse l' esercitasse lo Speziale privilegiato, e l' altra l' esercitasse l' altro Speziale, che non tenesse privilegio, eseguirete la pena di ducati cento cinquanta, non ostante che lo Speziale graduato dicesse, che le robe fossero sue, o fosse figlio di famiglia.

46. *Item*, se alcuno Speziale, o altro suddito mostrasse salvaguardia di dote, eseguirete sopra le robe, non ostante qualsivoglia salvaguardia, stante che le dette robe di Spezieria, o altre stanno obbligate alla Regia Corte per ducati cento cinquanta, servata la forma dell' istruzione di Sua Maestà Cattolica.

47. E quando nelle Città, Terre, e luoghi di dette Provincie non vi fosse Giurato, vogliamo, che i Sindaci, gli Eletti, ed Officiali del luogo ne debbano eleggere un altro subito, acciò si faccia il servizio Regio, etc. Ed acciò possiate fare il detto Regio servizio con maggiore autorità, vi concediamo *vices*, *et voces nostras cum potestate mandandi*, *et poenas imponendi*, *quas*, *etc.*, e tutta quella potestà, la quale teniamo da Sua Maestà, e dobbiate osservare, e fare osservare le preinserte istruzioni *juxta* la loro forma, contenenza, e tenore. *Datum Neap.*

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

*sive*

## PRAMMATICA VIII.

Hujusmodi Rescripto nominata de Theriacae compositione, ac venditione statuitur in plurimis articulis.

AVendo il Re N. S. accordato al solo Elaboratorio Chimico della Reale Accademia delle scienze, e belle lettere il diritto privativo di preparare, e di vendere la *Teriaca*, ha sovranamente comandato con Dispaccio del dì 29. dello scorso Lugulio spedito per la prima Real Segretaria di Stato, che essendosi per ferma determinazione di questo affare formati tredici Articoli, questi si pubblicassero con ordini circolari nella Capitale, e nel Regno. Gli articoli sono i segnenti.

I. La premura di tenere a coverto da ogni frode la pubblica salute nella preparazione della *Teriaca* divenuta di uso comune in qualità di medicina universale, ha spinto il Real animo di S.M. di approvare la supplica della Facoltà medica, e chirurgica della Capitale, con ordinare sull' esempio delle più culte nazioni con Real Carta de' 29. Aprile del corrente anno, che la *Teriaca* in avvenire privativamente si faccia, e si prepari in pubblico nel solo Elaboratorio Chimico della Reale Accademia, coll' assistenza, ed intervento del Principe di Francavilla Maggiordomo maggiore di S. M., e Presidente dell' Accademia medesima, dell' Avvocato Fiscale della Camera, del Protomedico, della Facoltà medica, e chirurgica del Real Palazzo, de' primi Medici, e Cerusici

sici della Capitale, e di tutti i Speziali degli Otto.

II. In virtù di questo Sovrano stabilimento, siccome a tenore dell' Articolo XV. delle istruzioni per lo Regio Uffizio del Protomedicato di questo Regno si trova ordinato, che ciascuno Speziale delle Provincie, come ancora alcuno in Napoli, che non sia Collegiato, sia tenuto, ed astretto di provvedersi in Napoli della *Teriaca* da quei del Collegio, col bollo dello stesso Collegio, e firma di alcuni de' Collegiati, e trovandosi senza firma, e bollo sia in controbando, non solo perchè non fatta da chi spetta, ma per la frode, che si fa alla Regia Dogana, e quando si manda fuori, con soggiacere a quella pena, che stimerà la generale Sopraintendenza; così comanda la M. S., che in avvenire dovendosi privativamente preparare la *Teriaca* dal solo Elaboratorio Chimico nella maniera di sopra prescritta, ciascuno Speziale della Capitale, e del Regno, niuno eccettuato, sia tenuto ed astretto di provvedersi della *Teriaca* preparata nel sudetto Elaboratorio Chimico.

III. Ed essendo eziandio tenuto ogni Speziale della Capitale, e del Regno di presentare nella Regia Visita annuale la *Teriaca*, ed acqua *teriacale* in vigore del Petitorio, o sia dell' Indice de' rimedj così semplici, come composti, che ciascuno di essi dee conservare nella sua Ufficina, e deve esibire nella suddetta Regia Visita annuale, il quale Petitorio dee restar fermo in questa parte, che riguarda la *Teriaca*, e l' acqua *teriacale*, ha deliberato S. M., che in avvenire ogni Speziale dovrà presentare nella Visita quella sola *Teriaca*, che si farà nell' Elaboratorio Chimico della Reale Accademia, con doverla prendere anno per anno, e comprare nello stesso anno, in cui si farà la Visita sudetta, e conseguentemente sarà ogni, e qualsivoglia Speziale tenuto di presentare al Protomedico in Napoli, ed al Governadore Locale, ed Affittatori del Protomedicato in Provincia nell'atto della Visita una ricevuta autentica dell' Elaboratorio Chimico per quella quantità, che si dirà in appresso.

IV. Non trovandosi stabilito nel citato Capo XV. la quantità della *Teriaca*, che dee ciascuno Speziale della Capitale, e del Regno esibire nell' atto della Regia Visita annuale, S. M. per togliere ogni argomento di vessazione, e di frode, ha determinato, che nell' atto della Visita sudetta ciascuno Speziale non ne possa presentare meno di mezza libbra di *Teriaca*, e nel caso che l' avesse smaltita debba presentare l' autentica ricevuta dell' Elaboratorio Chimico della quantità che ne ha presa in quell' anno, con doversi immediatamente provedere di altra quantità di *Teriaca* per bisogno del Pubblico, altrimenti caderà in controbando.

V. Nella tariffa il prezzo della *Teriaca* era di carlini ventiquattro la libbra; S. M. ha comandato colla medesima Real Carta de' 29. del passato Aprile corrente anno, che se ne sbassi in avvenire il prezzo a carlini diciotto la libbra. Conseguentemente sia tenuto ciascuno Speziale di prenderne anno per anno mezza libbra per obbligo di Visita, ed il prezzo della mezza libbra sarà al prezzo di carlini diciotto la libbra.

VI. E perchè la *Teriaca* non solo si usa in sostanza, ma serve ancora per farsi l' acqua *teriacale* utilissima ad uso comune ancor essa, su questi riguardi come moltissima può esser la dose della *Teriaca*, che bisogna annual-

mente in ogni Speziaria, perciò ha risoluto S.M., che li Speziali abbiano ancor essi un giusto guadagno nello smaltimento di questa medicina. Quindi non ostante il già fissato prezzo di carlini dieciotto la libbra, S. M. vuole, che quello Speziale che prenderà mezza libbra soltanto, debba pagarla carlini nove. Lo Speziale però che ne prenderà una libbra intiera l'avrà a carlini sedici, se ne prenderà due libbre in una sola volta, la pagherà a carlini quindeci, se ne prenderà simultaneamente tre libbre, l'avrà a carlini quattordeci, se quattro a tredici, se cinque a dodeci, ultimo prezzo può darsi dall' Elaboratorio agli Speziali, stante la spesa non indifferente, che dovrà sostenersi per farla fedelmente, e con tutta la maggiore perfezione, ed eccellenza. E questo ribasso si è creduto opportuno per due riguardi, primo per dare agli Speziali un sensibile compenso, e secondo, perchè l' Elaboratorio col più copioso, e celere smaltimento si metta in istato di poter scemare il prezzo in data ragione del consumo. Dovranno bensì gli Speziali venderla in modo, che nommai oltrepassi il fissato prezzo di carlini dieciotto la libbra.

VII. Per evitare la spesa, e l'incomodo, che prima ciascuno Speziale dovea soffrire di mandare a provedersi in Napoli della *Teriaca* degli Otto, ha risoluto S. M., che la Real Accademia a sue spese faccia a tempo opportuno pervenire in molti luoghi più proprj, e comodi, e più vicini alle rispettive Popolazioni di ciascuna Provincia, le debite quantità di *Teriaca*, per potersene ciascuno Speziale del Regno comodamente provvedere secondo il bisogno; rimanendo anche a carico della Reale Accademia il peso della Regia Dogana.

VIII. Essendo S. M. condiscesa a' narrati vantaggi a prò degli Speziali, vuole la M. S. che ogni Speziale fedelmente eseguisca ciò che ha determinato, ed in conseguenza è venuta ad accordare la Reale Accademia la facoltà di far invigilare sulla condotta de' medesimi Speziali in questo punto, con far intervenire nell' atto della Regia Visita una persona che stimerà destinare a tal' uopo, e ciò non solo per fare la ricognizione della sopra enunciata autentica ricevuta, ma eziandio per osservare, se niuno Speziale ardirà di alterare, e corrompere col mele la *Teriaca* dell' Elaboratorio in discredito del medesimo, ed in danno del Pubblico.

IX. Si stabilisce inoltre, che in avvenire non esca più dalla Capitale per le Provincie senza *il visto* dell' Elaboratorio Chimico alcuna quantità di *filonio romano*, *di diacordio di mitridate*, *e di antidoto magno*; giacchè fin ora sotto questi nomi si è cacciata dalla Capitale per le Provincie frodolentemente la *Teriaca*, col danno della Regia Dogana.

X. Coerentemente a questi stabilimenti vuole S. M., che niuno Speziale della Capitale, e del Regno ardisca in avvenire di vendere altra *Teriaca* in sostanza, e fare acqua *teriacale* con altra *Teriaca*, fuori di quella che sarà laborata nell' Elaboratorio. Ed in questa intelligenza vuole S.M. che non sia permesso a qualunque Speziale di preparare, o far preparare composizione alcuna sotto qualunque titolo, a diverso nome, e diversa ricetta, che possa sostituirsi della *Teriaca* da farsi privativamente colla pubblica autorità nell' Elaboratorio Chimico della Reale Accademia con tutte le cautele dalla M. S. prescritte.

XI. E per l' esatta osservanza di questo salutare stabilimento, vuole S.M.

S. M. che lo Speziale convinto nell' atto della Visita annuale di non aver preso di se almeno mezza libbra di *Teriaca* presa nell' anno stesso dall' Elaboratorio Ghimico, o l' autentica ricevuta del medesimo, se sarà Secolare, soggiaccia alla multa di ducati quaranta, se sarà Regolare, o eserciterà il carattere di Speziale in Ufficine di Regolari, soggiaccia alla multa di ducati dugento, da ripartirsi nel seguente modo, cioè, la multa si divida in quattro porzioni, una al Fisco, un' altra all' Elaboratorio Chimico, la terza al generale Albergo de' poveri sito in questa Capitale, e la quarta si suddivida mettà al Protomedico, se è in Napoli, o al Governadore locale, se è in Provincia, e l' altra mettà all' Affittatore del Protomedicato: se poi lo Speziale, o altra persona regolare, o secolare si troverà convinto di aver preparata, o fatta preparare la *Teriaca* in controbando, se sarà Secolare, oltre la pena pecuniaria, soggiaccia ad altra pena ad arbitrio di S. M., e se è Regolare, oltre la suddetta pena pecuniaria, ha lo sfratto dal Regno.

XII. Ed avendo S. M. sempre in mira l' utile del Pubblico, ed il sollievo de' poveri, vuole che la Real Accademia in compenso della grazia del dritto proibitivo accordatole, dia a' particolari la *Teriaca* alli seguenti prezzi cioè: una libbra a carlini quindeci: due libbre a quattordeci: tre libbre a carlini tredici, e quattro a dodeci: E vuole poi S. M., che a tutti li veri poveri si dia *gratis* a minuto; al generale Albergo de' poveri libbre dieci *gratis* in ogni anno; a' pubblici Ospedali di questa Capitale libbre trenta anche *gratis* da farsene il ripartimento per li medesimi dal Presidente della Reale Accademia. E bisognando alli medesimi Speziali altra porzione di più della rata, se li dia a carlini dodeci la libbra, ed a questo prezzo si dia a tutti gli altri Spedali pubblici, e militari così della Capitale, che del Regno.

XIII. Finalmente ha S. M. deliberato, che tutti li Speziali della Capitale, e del Regno debbano vendere la *Teriaca* dell' Elaboratorio Chimico dal dì primo Gennajo dell' entrante anno 1780. Quindi essendosi anche degnata la M. S. collo stesso Regal Dispaccio di comandare alla Regal Camera di S. Chiara, che ne dispensasse l' esecuzione, di accordo della medesima lo partecipo a V. S. Illustrissima, acciocchè prontamente n' esegua la pubblicazione in cotesta Provincia, con notificarsi eziandio a tutti i Speziali così secolari, come regolari, con rimettere nelle mie mani le debite relate da farsi con tutta la distinzione, ed esattezza, mentre pieno di stima mi raffermo di V. S. Illustrissima. *Dalla Segretaria della Real Camera Napoli il dì 7. Agosto 1779. Al Signor Preside di . . . . . . . Divotissimo, ed Obbligatissimo Servidor vero: Francesco Pecchenedà.*

Die 7. Aug. 1779. La Real Cam. di S. Chiara.

# DE PIRATIS

## TIT. CCXXVIII

### PRAMMATICA PRIMA.

Vides publicae piratis non concedatur ad redimendum captivos.

ESsendosi veduto per esperienza, che dalla molta familiarità, che hanno pigliato le galeotte, le fuste, e gli altri vascelli de' Corsari infedeli in questo Regno, sotto colore di far riscatto, portano avviso di quello, che passa in questo Regno predetto; e gli abitanti nelle Terre marittime, con sapere, che si possano riscattare con ogni facilità, non si guardano, nè difendono colla diligenza, che dovrebbero; e quel ch'è peggio, vengono per questa causa ad accattivarsi alcuni Cristiani nella Turchia, ed a rinnegare la santa Fede Cattolica. E per ovviare a tutti questi inconvenienti, ci è paruto per servizio di Nostro Signore DIO, e di Sua Maestà ordinarvi, siccome per la presente, *Vi ordiniamo, che al ricevere di questa dobbiate fare emanare Bando da nostra parte in tutte le Città, Terre, e luoghi di coteste a voi decrete Provincie, che sotto quelle pene, che a voi meglio parrà, niuno presuma assicurare senza nostra espressa licenza, o vostra* in scriptis obtenta, *niun vascello di Corsari, per far riscatto; nè per altra qualsivoglia causa*. E così eseguirete subito; avvisandoci della ricevuta di questa, e di quanto per voi si eseguirà. *Datum Neapoli die* 15. *Junii* 1561. *D. Perafan. Vidit Albertinus Reg. Vidit Villanus Reg. Vidit Reverter. Reg. Vidit Patignus Reg. Soto Secret. In Cur. primo. Dirigitur Gubernatori Principatus Citra*.

Die 15. Junii 1561. D. Perafan.

### (*) PRAMMATICA II.

*Regal Dispaccio, col quale S. M. incarica il Supremo Magistrato di Commercio per la Consulta circa le prede delle nazioni neutrali.*

FERDINANDO IV. Rex.

DAgl' ingiunti fogli, e scritture, che di Real ordine rimetto a V. S. Illustriss., numerate, ed indicate nell' annessa nota, rileverà il Supremo Magistrato di Commercio *n.* 1. la presa fatta da' corsari Sardi di due bastimenti Napoletani, che carichi di olio di questo Regno si dirigevano a Genova, ed a Livorno, e da essi condotti in Civitavecchia, ove tuttavia si ritrovano: e rileverà benanche *n.* 2. 3. 5. 6. *e* 7. i passi dati presso la Corte di Roma per richiamarne la proprietà, ed impedirne le irruenze: e *n.* 4. l'officio passato alla Corte di Torino, che intendeva rendersi l'arbitra assoluta per insussistente principio, cioè che non essendosi ritrovate presso i rispettivi Padroni de' bastimenti le spedizioni nella forma, che si dovevano, si considerava come diretti a Marsiglia, e come tali di buona presa. Osserverà pure il Supremo Magistrato, ch'essendosi insistito presso la stessa Corte di Torino, riclamando sempre per la proprietà de' sudditi del Re, garantita dal dritto delle Genti, come di un genere prodotto da' proprj Paesi, e non di contrabbando, s' indusse finalmente quella Corte a far rimettere copia degli atti

atti fabbricati in Civitavecchia, che vanno sotto il *n.* 8., ed abbandonarne intieramente l'esame, e la decisione alla M. del Re nostro Signore. In vista dunque di tutti cotesti fogli, che il Supremo Tribunale esaminerà colla massima attenzione, diligenza, e riflessione, è Sovrana volontà, che gli sia dal medesimo rassegnato colla maggiore possibile sollecitudine il proprio parere ragionato, e distinto, per quindi prendere quelle determinazioni, che nelle circostanze gli sembreranno più proprie, ed opportune.

A quest'oggetto, ed affinchè il Supremo Magistrato sia in istato di poter sempre meglio fondare, e stabilire il suo parere, stima S. M. a proposito di fargli rivelare, che la qualità de' carichi essendo di prodotti, e di proprietà de' suoi sudditi, esclude qualunque pretesto adottato da' corsari di passare a' porti nemici, o di essere stati da questi antecedentemente comprati. E siccome vogliono dedurlo dalla supposta mancanza, ed irregolarità nelle spedizioni, vuole S. M., che questo articolo si esamini per vedere, se questa tale mancanza, o irregolarità sia proceduta dall'ignoranza de' Padroni, o da malizia per parte di costoro, celando il contratto, o per ottener maggior nolo dal predatore, nel caso che venisse condannato il carico rispettivo, o per ovviare ulteriori ricerche di quantità ne' generi, che scoprisse al Governo la loro frode ne' loro carichi, ed il contrabbando commesso.

Potrà inoltre servir di lume al Supremo Magistrato l'impegno contratto da S. M. fin dal 1783. colla sua adesione alla convenzione, e trattato colla Russia nel dì 10. Febbrajo dello stesso anno, al quale ha benanche aderito la maggior parte delle Potenze di Europa, di mantenere quello, che il dritto delle genti stabilisce a favore de' neutrali, e trovasi obbligato a sostenerlo, come articolo da non alterarsi, nè potersene prescindere in ogni caso *n.* 9.

Gioverà ancora al Supremo Tribunale il sapere quello, che in tale articolo de' bastimenti neutri decise la Corte di Spagna nel dì 13. Giugno passato, come si vede al *n.* 10., e quello, che la Corte d'Inghilterra dichiarò nelle Istruzioni del dì 8. dello stesso Giugno alla sua marina, che si legge nel *n.* 11.

Tutte queste riflessioni, e la necessità, in cui è S.M. di difendere efficacemente i proprj sudditi, allorchè trafficano i loro prodotti, e di non ammettere la cavillosa suggestione di possibilità, che fossero quelli generi venduti in Regno a' nemici di una Potenza in guerra, e come di loro proprietà pretendere d'impadronirsene, somministrano ragioni evidenti, e chiare al Supremo Magistrato da vie meglio fondare la sua Consulta ragionata, che si aspetta sollecitamente per le ulteriori Sovrane disposizioni, e per poterne nel tempo istesso, che manifesterà alla Corte di Torino i sentimenti della sua gratitudine, e la condotta equa, ed obbligante nell'averne rimesso alla M. S. l'esame, e la decisione effettiva, possa insiememente dimostrarle l'imparzialità del suo giudizio appoggiato alla ragione, ed alla giustizia, secondo la disposizione del dritto delle Genti, ed il sentimento, e la pratica comune delle Corti di Europa.

Siccome i fogli, che si rimettono sono tutti appartenenti a questa Segreteria di Stato, nella quale debbono rimanere per la regolarità degli affari in ogni futuro tempo, osservati che gli avrà il Supremo Magistrato,

to, e fattone l'uso necessario, rimetterà nello stesso ordine, e situazione, in cui si mandano, a questa stessa Segreteria di Stato, ed Affari Esteri. *Palazzo 7. Dicembre 1793. Gio: Acton. Signor Marchese Malena.*

Die 7. Dec. 1793. Gio: Acton.

---

*Consulta del Supremo Magistrato di Commercio.*

Jus nauticum adscritur circa praedas in mari.

S. R. M. Signore = Restò servita V. M. con Dispaccio de' 7. del passato mese di Dicembre 1793. rimettere a questo Supremo Magistrato di Commercio le annesse scritture segnate nell'allegata nota *n.* 1. *ad* 11., le quali si respingono, con ordine di esaminarle colla massima attenzione, diligenza, e riflessione per rassegnare il proprio parere ragionato, e distinto, per indi prendere la M. V. quelle determinazioni, che nelle circostanze dell' affare le sembreranno più proprie, ed opportune. A qual effetto si compiacque parteciparci alcune riflessioni, ad oggetto di poter sempre il Supremo Magistsato meglio fondare, e stabilire il suo parere.

Per esecuzione di tal Sovrano comando si accinse il Tribunale suddetto colla possibile attenzione ad esaminare le dinotate scritture; e dalle medesime ha rilevato, che quelle si rapportano a due prede di bastimenti Napoletani, che si fecero dal capitan Giuseppe Cefalò di nazione Sarda col di lui Brigantino armato in corso. La prima di queste prede seguì nel dì 25. Giugno 1793. sulla Polacca di Padron Baldassarre Longobardo della Città di Sorrento con carico di olj fatto in Monopoli di pertinenza del Negoziante D. Giacinto Cafiero Napolitano nelle acque di Castellone, che sono miglia venticinque distanti da Monte Argentano. La seconda seguì a' 26. Luglio 1793. e fu predata la Marticana, che si padronizzava da Vincenzo Scotti della Città di Procida nominata la SS. Trinità con carico d' olio, e di pasta ligorizia di pertinenza di D. Orazio di Paula, anche suddito della M. V. fatto nella marina di Corigliano in Calabria, nelle acque di Corneto della spiaggia Romana.

Ambedue detti bastimenti predati dal detto capitan Cefalò furono condotti in Civitavecchia, per cui si diedero in nome di V. M. delle reiterate premure presso la Corte di Roma per richiamare la proprietà; come pure si passarono dalla stessa M.V. gli officj alla Corte di Torino, dalla quale si riclamò la proprietà de' sudditi di V. M. garantita dal dritto delle Genti, per trattarsi di generi prodotti de' proprj Paesi, e non già di contrabbando; onde quella Corte s' indusse finalmente a far rimettere copia degli atti, che sull' assunto di tali prede eransi fabbricati in Civitavecchia, con averne abbandonato interamente l' esame, e la decisione alla M. V.

Questo Magistrato in un affare così rilevante, e che forma un punto generale, si propone a considerarlo in varj aspetti. Lo riguarda dalla parte del Corsaro, che non poteva predare; dalla parte della direzione, che era per luoghi amici: e dalla parte del carico, che non era di contrabbando; quando anche fosse diretto per luoghi nemici. La qualità del Corsaro non l' autorizzava propriamente a far simili prede; mentre il permesso che si accordò al capitan Cefalò a' 4. Maggio 1743. dal Capitan Generale del Regno di Sardegna F. D. Vincenzo Balbiani fu di armare in corso il

Piratae contra inimicos tantum jure piraticam exercent. Jus gentium adseritur.

suo

suo Brigantino, ed inalberare la bandiera di S. M. Sarda, solamente per andare in traccia de' nemici. Il Cefalò, abusando di tal permesso, in vece di andare in traccia di nemici del suo proprio Sovrano, si rivolse contra due bastimenti Napoletani de' Padroni Longobardo, e Scotti, chiamandogli ad ubbidienza, non ostante che quelli eran bastimenti di bandiera amica, e non inimica. Tanto è proibito a' bastimenti armati in corso, ed è permesso soltanto a' legni di guerra, siccome se ne rinovò l'ordine dalla Corte di Spagna a' 12. Giugno 1793. in occasione della presente guerra, lasciando solamente a' medesimi la facoltà di arrestare i navilj, quando portassero generi di contrabbando, o viveri a' porti di Francia. Quest' ordine oltre all' essere appoggiato sul dritto delle Genti, non lascia di essere per tutt' i riguardi considerato come un autorevole esempio, ed una norma da servir di regola nelle presenti circostanze.

Merces, quae ad portus amicos vehuntur, praedari nequeunt.

Ma supponendosi per un momento il Corsaro rivestito della qualità propria a far queste prede, non poteva avanzarsi a tanto di arrestare i due bastimenti della controversia. Essi eran destinati per Genova, e per Livorno, e non vi erano argomenti così chiari, ed evidenti da far credere questi nomi come finti, e mascherati, e che la vera Genova, e la vera Livorno fosse stata Marsiglia. Due sono i bastimenti, e due i carichi, l'uno era padronizzato da Padron Vincenzo Scotti, che aveva caricato olio, e pasta di ligorizia in Calabria per conto di D. Orazio di Paula, e doveva condurre tali generi in Livorno. L'altro era padronizzato da Baldassarre Longobardo, anche carico di olio, per conto di D. Giacinto Cafiero perveniente da Monopoli, e destinato per Genova.

Manifestationes naucleri quando necessariae, et quomodo esse debeant?

Il corsaro arrestò il primo, e non ostante che dalle due polizze di carico, che gli furono esibite, si accorgesse, che il carico era della Calabria, e si trasportava in Livorno, pure perchè quelle carte richiamavano il contratto di noleggio, che non vi ritrovò, la mancanza di questo contratto bastò, perchè si fosse in cuor suo deciso a considerarlo di buona preda; e tanto maggiormente, perchè credette di esservi una fondata presunzione, che il genere era per conto dell' inimico, e che andava al nemico. Arrestò anche il secondo, perchè non ostante che quel capitano, colla polizza gli avesse fatto vedere, che il carico era diretto per Genova, pure come non aveva il contratto, nè sapeva il nolo, nè conosceva quella persona, a cui doveva indirizzarsi in quella Città si fu nel sentimento, che la vendita fosse fatta a qualche Mercante, e persona Francese. Estorse un foglio sottoscritto dal capitan Longobardo, dove secondo il suo assunto, vi fu tra marinari chi attestò di essersi fatto prima di partire il contratto di noleggio, e che doveva il carico portarsi in Marsiglia; ma che per pacificare i marinari, che non vi volevano andare, si risolse il capitano di passare in Genova. Gli altri furono di vario linguaggio. Tanto si ha dagli atti fabbricati in Civitavecchia ad istanza del corsaro, e da V.M. trasmessici n.8. per farne la decisione.

Ecco il motivo, su di cui il Corsaro appoggiò la sua condotta in arrestare i due bastimenti neutrali. Ma questo Magistrato piuttosto lo considera, come un pretesto, che come una ragione. La mancanza del contratto di noleggio, ed un foglio di Padron Longobardo, colla deposizione

di

di un suo marinaro, formano la gran pruova del contrabbando. Ma lo stesso Longobardo arrivato in Civitavecchia non tardò a' 27. Giugno 1793. di comparire subito avanti a quel Console, e di protestarsi contro a quel foglio, esponendo di averlo sottoscritto per forza, sapendo per altro, che tali carte non hanno alcun effetto siccome ne fanno fede quegli atti, che essi fabbricarono in Civitavecchia, e che sono stati rimessi da V. M. a questo Supremo Magistrato. A riserba poi di un solo marinaro del bastimento di Padron Longobardo, che attesta di essere quel carico diretto per Marsiglia, gli altri depongono per Genova, e son varj, e niente conchiudono. I marinari poi di Padron Scotti sono uniformi a deponere per Livorno. Se dunque niente si può dedurre da quelle testimonianze, anzi provano il contrario, resta a vedersi, se la mancanza del contratto di noleggio sia capace a giustificare questa preda.

Ma per conoscersi, se la mancanza del contratto di noleggio fosse sufficiente per autorizzare l' arresto, ci conviene di far presente alla M. V., che le leggi del mare richieggono alcune carte, che si debbono trovare a bordo de' bastimenti, per poter venire in cognizione della proprietà de' medesimi, e de' loro carichi. L' Einneccio *in dissert. de navib. ob mer. vetit. com. cap. 2. §. V.* fa vedere, quali esse sieno, e che non erano ignote alle stesse leggi Romane *l. unic. C. de littor. et itiner. custod.* Hubner, che tanto ha scritto in questi tempi sul sequestro de' bastimenti neutrali, ne tesse un catalogo ragionato. Ma prima di descriverle, si protesta, che non tutte quelle, che ordinariamente si trovano a bordo, sieno necessarie per mettergli a coperto di ogni insulto dalla parte de' belligeranti, e che soltanto alcune di esse vi si debbano trovar per provar la neutralità *tom. 1. part. 2. cap. 3. §. 10.* Questo Autore parla del contratto di noleggio, come necessario per mettere i bastimenti neutrali al coperto dal sequestro; ma non dice, che in sua mancanza, essendovi altra carta, il bastimento è da sequestrarsi. Parla del rollo dell' equipaggio, e dice che quando la maggior parte si trova composta di persone dimoranti, o nate negli stati neutrali, e specialmente se son native dello stesso paese, o dell' istessa nazione, di cui è il capitano, nommeno che la bandiera, che porta il suo bastimento, una tal circostanza parla fortemente a favore della neutralità. Al contrario se la maggior parte delle persone dell' equipaggio sono straniere, ed anche suddite nate, ed attuali delle Potenze nemiche, ne risulta un forte sospetto, che depone contro alla neutralità, e conchiude, che queste pruove *pro, et contra* non sono assolutamente decisive, e sufficienti da per se sole per assolvere, o condannare il bastimento.

Fra le carte di mare non tralascia lo stesso Autore di numerare anche la polizza di carico, e scrive, che questa non sia assolutamente necessaria, perchè se mai mancasse, potrebbe supplire il contratto di noleggio. Egli dice molto bene, perchè il contratto di noleggio riguarda la totalità del bastimento, dove la polizza di carico ne riguarda una parte, essendo una ricevuta particolare, che dà il Padrone del bastimento per questi, o quegli effetti appartenenti a questo, o a quel negoziante, o altra persona, che sia per trasportarsegli nell' uno, o nell' altro luogo. Ma egli stesso soggiungne, che se la polizza di

di carico contenesse tutto il carico, allora fa le veci per questo effetto del contratto di noleggio, sicchè si può conchiudere benissimo, che in mancanza di questo la polizza di carico ci fa sapere il luogo dell' imbarco, la qualità della mancanza, la quantità rispetto al peso, le casse, le botti, i sacchi, e le balle, che la compongono, col luogo ancora del loro destino. Così si può francamente conchiudere, che la polizza di carico è una scrittura più espressiva per farci sapere la mercanzia, essendo una carta, che unicamente riguarda il carico.

Ma in caso, che si producessero carte false, o si buttassero in mare, o non se ne trovassero a bordo, fingendo di essersi perdute, allora si ricorre alle presunzioni. Se la nave si ritrova ne' lidi nemici, è gran presunzione contro alla medesima, purchè non fosse sbattuta dalla tempesta, siccome si può argomentare dalle leggi Romane *l. ult.* §. 8. *ff. de pub.*, *et vect.*, *et leg.* 1. *Cod. de naut. foen.* . Anche è da presumersi contra i marinari, se si trovino nella nave diverse, e contrarie carte, e si trovassero buttate a mare. Queste sono quelle presunzioni, che secondo Einnecio ( *loc. cit.* §. 10. ) fanno credere essere destinate pel nemico le mercanzie, che si trovano in mare, quando non fossero contraddette da argomenti, e pruove più evidenti. Ma queste certamente non concorrono nella presente controversia. Non ignora il Magistrato, che nella celebre Ordinanza della marina di Francia pubblicata nel 1681. si decide, che que' vascelli, dove non si trova il contratto di noleggio, la polizza di carico, e le fatture, sono di buona preda: ma sa nell' istesso tempo, che Monsieur Valin il quale ci ha fatto un dotto, e ricco comento, sostiene, che queste tre scritture non si debbano intendere collettivamente, sicchè mancandone una, o due, la mercanzia, e la nave fossero di buona preda. Conchiude, che qualunque di esse si trovasse a bordo, e manifestasse tutto il carico, basta a salvarlo, quando fosse di amici.

Navis amica merces tuetur, si licitae sint.

Che se anche mancassero queste carte, o se n' esibissero delle sospette, la nave è quella, che contribuisce non poco a farci conoscere la proprietà della mercanzia. Se la nave è nemica, tutto quello, che vi si trova caricato, si dee presumere nemico, sino a che con chiarezza non si provi il contrario ( *Grot. lib.* 4. *cap.* 6. §. 5. *et seqq. Marquard. de jure Mercat. lib.* 2. *cap.* 4. *n.* 31. ). Se dunque la nave è amica, quello, che vi si trova caricato, dee presumersi anche amico, sino a che con forti pruove non si vegga il contrario. Questa è una presunzione legale: la cosa, che si trova nella casa, o nel podere, si presume essere del padrone dell' una, e dell' altro, fintantochè non si dimostri il contrario. E siccome il possesso ordinariamente libera il possessore di provare il titolo ( *l.* 2. *Cod. de petit. haered. l. fin. Cod. de rei vindicat.* ) così con ragione milita la presunzione contro al possessore fino a che non si faccia vedere il contrario. Pare molto giusto, ed equo secondo il sentimento dell' Einneccio ( *ibid.* §. 4. ) adattare questi principj alle navi, per giudicare della proprietà del loro carico, quando non vi fossero scritture, che apertamente ce lo indicassero.

Da quanto abbiamo avuto l' onore di esporre alla M. V. sulla necessità di tenersi le carte di mare, e sulla loro mancanza, fa vedere manifestamente, che la condotta dell' armatore

Sardo non sia stata giusta, e regolare. Non vi era dubbio, che i bastimenti avevano una bandiera amica, ed avevano un carico, che si trasportava a luoghi anche amici. Le polizze di carico, che si trovano a bordo, indicavano il luogo dell' imbarco, e dello sbarco. Furono arrestati ne' mari amici, ed una sola carta, che manca, che è supplita da altre, e da tante congetture, non è una dimostrazione la più certa, e la più chiara per la dichiarazione del contrabbando. Quì la bandiera è amica, la mercanzia è prodotto di una nazione amica, l' equipaggio interamente è amico, l' arresto è seguito ne' mari amici, quelle carte, che si sono trovate, parlano d' amicizia, tutto in somma è amico. E ciò non ostante vi si vuol ritrovare nascosto l' inimico in faccia a tanti argomenti, ed autorità, che ci parlano in contrario.

E perchè la M. V., sempre piena di giustizia, ha voluto soddisfare alle ragioni della parte, la quale dalla supposta mancanza, ed irregolarità nelle spedizioni deduceva, che il carico doveva passare agli Stati nemici, o di essere stato da questi antecedentemente comprato, ci ha a tal effetto ordinato, che questo articolo si esamini per vedere, se questa tale mancanza, o irregolarità sia proceduta dall' ignoranza de' Padroni, o da malizia per parte di costoro, celando il contratto o per ottenerne maggior nolo dal predatore, nel caso che venisse condannato il carico rispettivo, o per evitare ulteriori ricerche di quantità ne' generi che scoprisse al governo la loro frode ne' loro carichi, e il contrabbando commesso. Noi dunque in ossequio a sì giusto comando ci siamo occupati in questa ricerca. Ed abbiamo l' onore di umiliare a V.M., che sin dal dì 22. Ottobre 1792. seguì il contratto di noleggio tra D.Orazio di Paula, e Padron Onofrio Parascandolo, che era il proprietario della Marticana padronizzata da Padron Vincenzo Scotti. Questo contratto fu presentato in Civitavecchia a'4. Agosto 1793. dagli assicuratori di Livorno, pochi giorni dopo seguito l' arresto, che ne fece il corsaro, e prima che in Napoli se ne sapesse la notizia. Nel contratto si legge, che il nolo doveva pagarsi quì in Napoli al ritorno, che avesse fatto, e nel ricivo, che presentasse della consegna di quei generi. Questa carta ci è stata rimessa da V. M. colle scritture segnate *n.* 1., e pare, che manifestasse con tutta l' evidenza e l'esistenza del contratto, e le ragioni per cui non era a bordo del bastimento, perchè non era necessario, dovendosi fare in Napoli il pagamento del nolo, onde per la sua mancanza niuna frode si può sospettare, che si sia commessa dal Padrone.

Egli è vero, che nel contratto di noleggio, tra D. Giacinto Cafiero, e Matteo Cafiero in nome di Baldassarre Longobardo stipulato a dì 2. Aprile 1793. vi è il patto, che il nolo doveva pagarsi nel luogo, dove doveva seguire la discarica. Ma da questo contratto che è una pubblica scrittura, apparisce il destino della mercanzia per Livorno, e per Genova. E come non c' interviene Padron Longobardo, ma altri in nome suo, non è maraviglia, che questa scrittura non fosse nelle sue mani. Egli in tempo del contratto si trovava assente da questa Capitale, e seppe il contratto, mentre si trova fuori: essendosi poscia portato in Monopoli a fare il carico, e passato a dirittura al luogo del suo destino, colà dal suo procuratore capitan Longobardo potea mandarsi la scrittura, per es-

sere

sere pagato del corrispondente nolo. Che questo istrumento sia vero, e non simulato, apparisce anche dall' altro istrumento fatto dalla compagnia delle assicurazioni maritime a' 28. Maggio dell' istesso anno da chi il Cafiero assicurò questo carico da Monopoli *per questo porto di Napoli, marina di questo Golfo, e Genova, e sue riviere*. Questi due istrumenti si sono esibiti presso gli atti del Magistrato, e siccome ci assicurano del contratto di noleggio, e del luogo, in cui doveva quella mercanzia discaricarsi, così non portandosi a bordo per un accidente, escludono qualunque sospetto di controbbando.

Le sicurtà poi, che si sono prese sopra questi due carichi, una a dì 28. Maggio 1793. per Genova, e l' altra a dì 5. Luglio dello stesso anno per Livorno, danno l' aspetto il più luminoso alla verità delle cose. Esse ci fanno toccare colle mani i due porti, dove dovevansi discaricare le mercanzie, perchè se erano destinate per altri luoghi, qualunque sinistro di mare, che sarebbe accaduto fuori di questa marina, tutto sarebbe andato a carico de' proprietarj delle merci, i quali nulla avrebbero potuto pretendere dagli assicuratori. Mille frodi, e mille falsità si dovrebbero supporre, quando non si dovrebbe dar retta a queste carte. E se tanto non si può presumere, bisogna conchiudere, che il contratto di noleggio vi è stato, e va d' accordo colle polizze di carico, e colle scritture delle assicurazioni, e che se non si è trovato a bordo, questa mancanza era naturale, e verisimile, ed in conseguenza innocente per le circostanze, che accompagnano il caso.

Ma decidesse una tal mancanza pel controbbando: dicasi anche di più: si fossero trovate carte, che ci facessero chiaramente conoscere, che il carico era diretto addirittura per Marsiglia, ed in conseguenza appartenesse unicamente al nemico: diasi per vera tutta l' idea dell' armatore; crede tuttavia questo Magistrato, che non potevasi arrestare per essere coperto dalla bandiera amica, ed in conseguenza non si può mai dichiarare per buona preda. Quattro sono le ragioni, per cui può esercitarsi il dritto della preda contro un bastimento amico, secondo la dottrina del Lampredi (*del Commercio de' Popoli neutrali in tempo di guerra par.* 1. §. 3.). La prima risguarda le merci di controbbando, che trasportasse al nemico: la seconda quelle, che appartengono al nemico: la terza è, se non ha le carte di mare in regola; e finalmente se ha mancato alle leggi generali della neutralità.

*Praedae quando jure fiant?*

Niuna di queste ragioni concorre nel caso presente. I due bastimenti non erano carichi di mercanzie di controbbando: avevano quelle carte di mare, che potevano far conoscere la qualità del carico, ed il luogo del suo imbarco, e del suo destino. E se non avevano tutte quelle carte, che soglionsi portare a bordo, si è fatto già vedere alla M. V., che non tutte si debbono portare a bordo, e che questa mancanza tutta fu naturale, e per conseguenza non necessaria quella scrittura, sulla cui mancanza l' armatore si appoggia. Si è anche fatto vedere, come nel caso, che non si trovassero queste carte, si ricorre alle presunzioni, le quali militano a favore de' bastimenti, e de' loro carichi: e finalmente si è dimostrato come quelle carte effettivamente vi sono state, e fanno ora svanire ogni nebbia, che volesse appannarne la vista, e dare ombra di ragione all' armatore. Nè finalmente avevano man-

cato alle leggi della neutralità, il che accade quando si presti assistenza alle potenze in guerra, o alle loro bellicose intraprese; quando servissero di spia; quando portassero alle piazze assediate, o bloccate munizioni di guerra, o di bocca, ne' quali casi la bandiera amica non cuopre il carico. Ci resta la seconda ragione, cioè quando si trasportano robe appartenenti al nemico. E questo è quello, che il Magistrato viene ad esaminare in questa sua rispettosissima rappresentanza.

Jus gentium maritimum in Europa quomodo ortum?

Vi fu un tempo, in cui il sequestro degli effetti nemici caricati sopra bastimenti neutrali era riguardato, come un dritto incontrastabile de' belligeranti, ed era conosciuto nel secolo undecimo, come una consuetudine universale, secondochè apparisce dal Consolato del mare (*cap.* 273.). Quando i Principi di Europa cominciarono a far trattati di commercio, vi adottarono il principio, che le mercanzie appartenenti al nemico, o a sudditi nemici, e ritrovate a bordo degli amici, fossero confiscate. Questa regola stabilita di comun consenso era dunque riguardata, come il dritto delle genti Europeo in questa sorta d'affari. Si possono leggere i trattati, che si stipularono secondo questa massima presso il Lampredi, il quale per altro anche raccoglie quelli, dove si convenne, che il padiglione amico salvasse la roba de' nemici.

Ma poi si pensò costantemente in contrario, e fu adottata la nuova regola, che faceva riguardare la bandiera, e non le mercanzie. Ella comparve nel trattato del 1646. tra la Francia, e le Provincie unite, e da quel tempo in poi il solo vascello decide della sorte delle mercanzie, trovandosi per esperienza che questo nuovo metodo non aveva tanti inconvenienti, quanti ne aveva l'antico. Quindi si è stabilita, come una regola costante in tutti i trattati di commercio, e di marina, che si sono conchiusi sino a giorni nostri, ad eccezione di pochi. Tali sono quelli del Portogallo coll' Inghilterra nel 1654., della Francia colla Spagna nel 1659., della Francia colle Provincie unite nel 1662., 1678., e 1697., 1713., 1739., della Francia colla Danimarca nel 1662., e 1742., della Francia, e della Svezia nel 1672., della Francia, e dell' Inghilterra nel 1667., e 1670., 1713., del Portogallo, e de' Paesi Bassi nel 1661., della Svezia, e de' Paesi Bassi nel 1667., 1675., e 1679., dell' Inghilterra, e Paesi Bassi nel 1668., e 1674., dell' Imperador Carlo VI., e di Filippo V. Re di Spagna nel 1725., della Spagna, e della Danimarca nel 1742., della Danimarca, e del Re delle due Sicilie nel 1748., della Danimarca, e di Genova nel 1756., e del Re delle due Sicilie colle Provincie unite nel 1752., e finalmente della Francia, e degli Stati uniti dell' America Settentrionale nel 1778., e della Svezia con questi stessi Stati nel 1782.. Questi trattati si leggono presso il Du mont, e nel Mercurio Istorico, e Politico.

I trattati, che le Potenze marittime di Europa hanno fatto cogli Stati Barbareschi di Algieri, Tunisi, e Tripoli sono ancora fondati sulla proprietà de' vascelli. Ne fanno fede quei, che l' Inghilterra, la Francia, e le Provincie unite conchiusero nel 1672., e 1684., e 1706. con Algieri. Così i trattati fatti nel 1683. e 1689. tra le Provincie unite, e Marocco sono fondati sulla proprietà de' vascelli; e perciò gli Oland si, Svedesi, e Danesi, ed altri hanno acqui-

stato il dritto di caricare le loro navi ‹i mercanzie di quelle nazioni, che non hanno fatto trattati con questi Pirati, e per conseguenza sono considerati da essi come nemici. E perchè? Perchè il paviglione, o il vascello rende libere le mercanzie.

Egli è vero, che ne' trattati conchiusi tra l'Inghilterra, e la Svezia nel *1661.*, e *1670.* colla Danimarca, ritornò l'antica regola, che riguardava la proprietà delle mercanzie. Quegli stipulati nel *1739.*, e *1760.* tra la Gran Brettagna, e la Russia sono in questo punto oscuri, e dubbiosi, essendo ancora incerto se vi sia adottata l'antica regola, o la nuova. Due altri trattati di commercio, che la Francia ha conchiuso nel *1755.*, e *1716.* colle città Anseatiche fanno un' eccezione assai rimarchevole così alla nuova, che all' antica regola. Ma questi trattati particolari non si possono allegare, come una pruova del dritto delle Genti Europeo, perchè è stato cambiato in tutti i nuovi trattati di Commercio. La Francia, la Spagna, il Portogallo, la Danimarca, la Svezia, le due Sicilie, le Provincie unite, gli stati di America, Genova, gli stessi Pirati dell' Affrica hanno pensato di questa maniera. I due trattati, che abbiamo accennato più sopra, dove si è stabilita la vecchia regola, ne fanno un' eccezione, sicchè tra l'Inghilterra, e la Svezia, e tra l'Inghilterra, e la Danimarca l'antica regola continua, perchè da queste Potenze è stata rinnovata nelle loro convenzioni. Gli altri due tra la Francia, e le città Anseatiche ebbero motivi particolari, sicchè si può con sicurezza conchiudere, che la nuova regola sia ridotta ormai in consuetudine, e forma la pratica generale dell' Europa.

Nè senza ragione si è pensato in questa maniera. L'antico dritto riguardava le mercanzie, e non la bandiera. Con esso i vascelli di guerra, e gli armatori avevano un doppio pretesto di visitare i bastimenti mercantili, e di visitargli, il primo per le mercanzie di contrabbando, e il secondo per quelle de' nemici. Di là nacquero le tante occasioni di violenza, di spoglio, e di maltrattamenti a' padroni, e marinari; di lunghe, e noiose liti, sicchè il commercio de' neutrali se ne dovette sommamente risentire. Questa fu la ragione, per cui le Nazioni di Europa abbandonarono dalla metà del secolo passato quell' antico costume, e l'antico dritto delle Genti, ed hanno adottato nuovi principj, ed un nuovo dritto delle Nazioni Europee, che considera la sola proprietà del vascello, e non quella della mercanzia. In tal maniera il commercio delle Nazioni neutrali si è meno incomodato; giacchè gli armatori de' belligeranti non possono più ricercare mercanzie nemiche ne' bastimenti neutrali. Questa è la ragione che ne dà l'Autore della libertà della navigazione, e del commercio delle Nazioni neutrali, considerate secondo il dritto delle Genti universale, quello dell' Europa, e dei Trattati §. 105, e 110.

Ma se l'Europa sparsa in tanti trattati ci ha fatto sentire la sua voce in questo assunto, oggi pare, che si è riunita in un solo per farcela sentire in un tuono più alto. Ella ha già deciso questo punto in un trattato universale, che forma l'epoca più luminosa della libertà del Commercio delle Nazioni neutrali in tempo di guerra. La grande opera della neutralità armata, progettata dalla Russia a' 28. Febbrajo 1780., riconosciuta dalla Danimarca a' *9.* Luglio, dalla Svezia a' 21. Luglio dell' istesso

au-

anno, dalle Provincie unite a' 21. Febbrajo, dall' Imperadore Giuseppe II. a' 9. Ottobre dell' istesso anno, dalla M. V. a' 10. Febbrajo 1738., e col trattato del dì 17. Gennajo 1782., dal Portogallo a' 13. Luglio 1783., dalla Francia a' 11. Gennajo 1787., e bonanche dalla Spagna; questo trattato universale, che senza dubbio viene a formare il dritto delle Genti Europee, stabilisce ne' primi tre articoli:

Regulae nationum amicarum inter eas, quae bella gerunt, exponuntur.

*I. Che i vascelli neutrali possono navigare liberamente da porto in porto, e sulle coste delle Nazioni belligeranti.*

*II. Che gli effetti, e mercanzie appartenenti a' sudditi delle Potenze guerreggianti siano liberi su i vascelli neutrali, ad eccezione de' contrabbandi di guerra.*

*III. Che non debba essere considerato, come contrabbando di guerra, se non le merci specificate negli articoli X. ed XI. tra la Russia, e la Gran Brettagna a 20. Giugno 1766., quando non ci fossero trattati particolari riguardo a questo articolo.*

Ecco dunque tutta l' Europa decisa, e risoluta sul punto della neutralità, o sia del commercio de' neutrali in tempo di guerra. Dieci Potenze, le quali sarebbero la Francia, la Spagna, i due Imperj, cioè il Romano, ed il Russo, la Svezia, la Danimarca, la Prussia, le due Sicilie, il Portogallo, le Provincie unite, hanno fissata la mercanzia di contrabbando, ed hanno dichiarato il resto libero, e sicuro. Hanno fatto qualche cosa dippiù. Si sono impegnate d' armarsi, e collegarsi in tempo di guerra, e difendere a mano armata la neutralità, o sieno que' principj, e quella libertà di commercio, che hanno stipulato, come quella, che riconosce le sue ragioni dal dritto della Natura, e delle Genti. La Francia poi, e le due Sicilie con due trattati particolari hanno riconosciuto la giustizia della stessa massima, e ne hanno permesso l' osservanza. Resta la sola Inghilterra, la quale si è rimessa su questo articolo alle private convenzioni, ed al dritto delle Genti.

Britanni etiam quoad substantiam eas sequuntur.

Ma la stessa Inghilterra nelle istruzioni, che ha dato a' Comandanti de' suoi vascelli di guerra, ed a' corsari, che avessero lettere di marca di armare contro la Francia, fatte a' 10. Giugno 1793. in occasione della presente guerra, e da V. M. rimesseci, ha dichiarato legale l' arresto di tutti i bastimenti carichi in tutto, o in parte di grani, farine, e fiori solamente in qualche porto della Francia: e dichiara contrabbando qualunque carico, quando i bastimenti facessero qualche tentativo per entrare in qualche porto bloccato. Un tal porto però dee dichiararsi bloccato da S. M. Brittanica, e la dichiarazione deve esser nota a' bastimenti, prima che partissero da' loro porti, per essere legittimamente presi. Ma se mai non l' avessero saputo, e fossero usciti, e s' incontrassero in mare con bastimenti da guerra, o armatori Inglesi, debbono avvertirgli, e consigliargli di andare in altri Porti, senza molestarli. Così ancora se l' Inghilterra non è ancora concorsa solennemente alla neutralità armata, nel caso presente ha dichiarato l' animo suo rispetto al contrabbando di guerra per lo commercio delle Nazioni neutrali:

Se dunque la bandiera copre il carico, secondo la massima generale adottata dall' Europa, e canonizzata dalla neutralità armata; se per mercanzie di contrabbando non s' intendono olj, e ligorizia; e quando anche i due Bastimenti Napoletani fossero

sero stati diretti per Marsiglia, non poteva il corsaro Sardo arrestarli, senza obbligare ad armare quasi tutte le Potenze per sostenere che la preda non debba essere legittima. Noi dunque crediamo, che non vi è alcuna ragione da potersi approvare la condotta del capitan Cefalò, o si riguardi dalla parte sua, perchè non era autorizzato, che per andare in traccia de' nemici del suo Sovrano, o si riguardi da quella della mancanza delle carte di mare; perchè manca il solo contratto di noleggio, il che non rende giusta la preda, anche per essere supplito da altre carte, e da altre circostanze; o se quando mancassero e tutte le carte, e tutte le congetture, e si fosse saputo il certo destino per Marsiglia, per non essere le mercanzie di quel contrabbando di guerra, che non è permesso in tempo di guerra a' neutrali di trasportare ne' porti de' belligeranti. Il nostro voto ci pare uniforme alla ragion naturale, al buon senso, al voto di tutta l' Europa, e quasi tutta l' Europa dovrebbe armarsi per difenderne, e farne valere l' esecuzione.

Conservi l' Altissimo la Real Persona di V. M. per lunga serie di felicissimi anni. *Dal Supremo Magistrato a dì 13. Febbraro 1794. Di V. M. Umilissimi Vassalli. Nilo Malena Presidente. Ippolito Porcinari. Michele de Jorio Commessario. Giuseppe Secondo. Saverio Mattei.*

*Dispaccio col quale S. M. approva, quanto il Supremo Magistrato ha riferito colla sua Consulta, e vuole, che sia legge generale in appresso per casi simili.*

*Consulto Magistratu Rex deliberat, jubetque, in posterum ita judicari.*

HO dato conto al Re di quanto ha codesto Supremo Tribunale del Magistrato umiliato alla M. S. sotto il dì 13. del passato Febbrajo in adempimento del suo Real ordine del 1. Dicembre ultimo scorso, di rassegnargli con una ragionata consulta il proprio imparziale parere sulla pendenza, che verte colla Corte di Torino per la preda fatta dal corsaro Sardo Giuseppe Cefalò delle due Polacche Napolitane padronizzate l' una da Baldassarre Longobardo di Sorrento, e l' altra da Vincenzo Scotto di Procida, nel mentre che cariche di olio, e di pasta di ligorizia, preso in Napoli, e nella marina di Corigliano in Calabria, navigavano per Genova, e Livorno, ove eran rispettivamente dirette.

Ma veduto il Re, che dopo avere le SS. VV. Illustriss. minutamente, e rigorosamente esaminati gli atti fabbricati in Civitavecchia, e tutte le altre scritture rimesse dalla Corte di Torino, hanno ritrovato, che tutta la ragione del corsaro consiste nella sola presunzione, che quei due carichi fossero destinati per Marsiglia, appoggiandosi a non aver ritrovato a bordo delle Polacche i contratti di noleggio, che ne doveano indicare il vero destino.

Ha notato S. M. la giusta osservazione, che premettono le SS. VV. Illustriss. dell' abuso fatto dal Corsaro contra una Nazione amica, ed alleata nella stessa guerra delle facoltà concedutegli contro a' soli nemici comuni, e di essersi arrogato il dritto di chiamare

le

le due Polacche all' ubbidienza, che è solo riserbato a' Legni da Guerra, come ha nuovamente dichiarato la Spagna in questa Guerra istessa, e della ingiustizia commessa contra due bastimenti protetti dal Real padiglione, carichi di prodotti del proprio paese, di proprietà de' sudditi della M.S., e diretti a due porti amici, come sono quelli di Genova, e Livorno.

Ha veduto S. M. distrutto l'appoggio del corsaro sulla mancanza del contratto di noleggio colle autorità degli Scrittori di dritto pubblico, e di libera navigazione delle Nazioni neutre in tempo di guerra, i quali convengono nel sostenere, e decidere, che le sole polizze di carico, quando contengono l'intero carico, come sono quelle ritrovate nelle due Polacche, debbano avere lo stesso valore de' contratti di noleggio.

Ha veduto ancora, che se quello del Padrone Scotto non si ritrovò a bordo della sua Polacca, esisteva però negli atti di Civitavecchia, ove era stato spedito dagli Assicuratori di Livorno appena saputone l'arresto, prima che ne fosse giunta in Napoli la notizia al proprietario, ed il giusto naturale innocente motivo, per cui non esisteva l'altro del Padron Longobardo: ed ha veduto altresì, che in supplemento di questa, che il corsaro chiama mancanza, vi erano le polizze di assicurazione, le quali obbligando a pagare un premio per la malleveria de' pericoli, e delle disgrazie, possono succedere nel viaggio, indicano con maggior esattezza, e precisione il destino, ed il cammino, che debbono tenere i bastimenti.

Ha rilevato S. M., che quantunque non avessero esibito ne' contratti, nè polizze di carico, nè quelle di assicurazione, anzi al contrario si fossero ritrovate carte, che chiaramente avessero dimostrato, che le due Polacche eran dirette a porti nemici, neppur per questo acquistava il Corsaro alcun dritto di predarle, oltre alla protezione, che alle medesime accordava la bandiera Reale, anche per tutte le ragioni allegate dal Lampredi *nel suo Commercio de' Popoli neutrali in tempo di Guerra*.

Ha veduto S. M. la forza degli argomenti, e de' fatti, con cui il Supremo Tribunale distrugge il sospetto del Corsaro, e che i carichi potessero appartenere in proprietà a' nemici, e l'elenco de' trattati stipulati da tutte le Potenze marittime di Europa dal 1646. a tutto il 1782., co' quali si è stabilito, che il solo Legno decide della sorte della mercanzia; trattati, a' quali hanno aderito gli stati stessi Barbareschi, ancorchè predatori di sistema, e di professione.

E oltre alle tante ragioni, ed autorità delle SS. VV. Illustriss. addotte in difesa della verità, e della giustizia dovuta a' sudditi di questi Regni, ha rilevato S. M. la forza dell' atto della neutralità armata, accettato, ed adottato dalla più gran parte delle più rispettabili Potenze marittime di Europa, al quale se la sola Inghilterra non ha acceduto, ha quel savio, e giusto Governo con la prescrizione data a' Comandanti de' suoi vascelli, ed a' suoi Armatori a' 10. Giugno dell' anno scorso, dettata la legge da osservarsi nella guerra presente.

Presosi tuttociò dal Re N. S. nella più seria, e matura considerazione, lo ha per atto di sua clemenza, e giustizia pienamente gradito, ed approvato a segno, che vuole, che quanto dalle SS. VV. Illustriss. gli è stato umiliato in difesa delle ragioni de' proprietarj de' carichi delle due ri-

riferite Polacche, rimanga in forza di stabilimento, e di legge da osservarsi in ogni altra simile occasione. Nel Real Nome lo partecipo al Supremo Tribunale del Magistrato per sua intelligenza, e governo. *Caserta 14. Marzo 1794. Giovanni Acton. Supremo Magistrato del Commercio.*

Die 14. Martii 1794. FERDINAN. DE BORBO-NIO Rege. Gio: Acton.

---

*Reassunto della Consulta, fatto nella Real Segreteria degli affari esteri, e mandato alla Corte di Torino.*

*Al Principe di Marsico 11. Marzo 1794.*

Responsio missa Legato apud Augustam Taurinorum, ut Regi Sardiniae innotescat.

Non dee recar maraviglia, se si è ritardata fino a questo punto la risposta sulla pendenza de' due bastimenti di Real bandiera predati dal Corsaro Sardo Giuseppe Cefalò, e condotti in Civitavecchia, ove tuttavia si ritrovano; poichè sensibile la M. del Re N. S. al maggior segno alla maniera obbligante, con cui si è voluto da cotesta Corte rimettegli[e]rne il giudizio, e la decisione, ha voluto soggettarne lo scrutinio al massimo rigore, per soddisfare alla somma sua delicatezza, e per effetto della piena giustizia, che ha voluto, che si osservasse in questa occasione, in cui si tratta di rendere a' proprj sudditi quello, che lor è dovuto; e stabilisce un punto generale, che tanto interessa questa Corona sotto i varj aspetti nella quistione, di cui si tratta.

Per soddisfare a quest' importanti assunti, rimise il Re al Tribunale del Supremo Magistrato del Commercio i fogli tutti, che gli eran stati passati, con ordine, dopo maturo, esatto, e rigoroso esame del fatto, delle circostanze, che vi concorrevano, e degli atti fabbricati in Civitavecchia, ne rassegnasse alla M. S. con ragionata Consulta il proprio imparziale parere.

Adempitosi colla maggior diligenza dal Supremo Magistrato a questo Sovrano comando, le ha ultimamente umiliato, che tutta la ragione del Corsaro consisteva nella presunzione, che le due Polacche da lui predate, l'una a 25. Giugno 1793. nelle acque di Castellone, venticinque miglia distanti dal Monte Argentano, e l'altra a 26. Luglio dello stesso anno nelle acque di Corneto nella spiaggia Romana, fossero dirette a Marsiglia, deducendolo dal non aver ritrovati a bordo delle medesime i contratti di noleggio, da quali poterne rilevare il vero destino; e conchiude, che quanto chimerica era la presunzione, altrettanto mal fondata n' era la deduzione.

Riflette primente il Supremo Magistrato, di aver il Corsaro commesso il più grave attentato, per aver fatto uso contra Nazione amica, ed alleata delle facoltà concessegli pe i soli nemici, ed arrogandosi il dritto di chiamare alla ubbidienza due bastimenti, ch' è solo riservato a' Legni da guerra, come lo ha nuovamente stabilito, e dichiarato la Spagna a 12. Giugno 1793. in occasione di questa stessa guerra, nella quale è impegnata ugualmente, che S.M. Sarda, e di aver commessa la più ingiusta rappresaglia contro a due bastimenti di Nazione amica, protetti dal padiglione di un Sovrano alleato, carichi di prodotti del proprio paese, di proprietà de' sudditi del Sovrano istesso, e diretti a porti di Nazione amica, come sono quelli di Genova, e di Livorno. Circostanze tutte, che da per loro dichiarano ingiusta, ed illegale la preda, e vane, insussisten-

stenti, e punibili le di lui pretensioni.

Lasciando però tutti questi riflessi a chi debbe esser Giudice della sua irregolare condotta, continua il Supremo Magistrato ad esporre, quanto crede necessario a distruggere, non che a confutare l'argomento della mancanza de' contratti di noleggio. Non vi ha dubbio, dice Egli, che le leggi del mare richiedono alcune carte, che debbono trovarsi a bordo de' bastimenti per venire in cognizione della proprietà, e de' Legni, e del carico. Hubner nel *tom.* 1. *part.* 2. *cap.* 3. §. 10. ne forma un catalogo ragionato: ma non dice, nè decide che tutte debbano necessariamente concorrervi. Annovera fra le altre le polizze di carico, e dice, che quando queste contengono tutto il carico (com'è nel caso de' due bastimenti) fanno le veci, ed hanno lo stesso valore, che i contratti di noleggio. Questa dottrina vien sostenuta, e contestata da Valin nel comento all'Ordinanza della marina di Francia, pubblicata nel *1681. lib. 3. cap. 9. art. 6.*

Oltre a ciò, se non trovò a bordo de' bastimenti i contratti di noleggio, quello del bastimento da lui predato nelle acque di Corneto di Padron Vincenzo Scotto ritrovasi negli atti fabbricati in Civitavecchia, ove fu immediatamente mandato dagli Assicuratori di Livorno, appena saputone l'arresto, e primachè se ne sapesse in Napoli la notizia dal proprietario. E se non vi era quello della Polacca di Padron Longobardo, fu perchè impegnato questo di parola, partì immediatamente per Monopoli, ove dovea prendere il carico di olio, e lasciò ad un suo compagno l'incumbenza di stenderne col proprietario una pubblica scrittura, con animo di prendersela nel passaggio che facesse da Napoli col carico pe'l suo destino. Cosa che non potè eseguire, perchè navigando con vento favorevole, proseguì il viaggio direttamente per Genova, ove era destinato; cosicchè rimase la scrittura in mano del proprietario.

Vi erano nel processo le polizze delle rispettive assicurazioni fatte a 28. Maggio, le quali avrebbero dovuto torre al Corsaro ogni dubbio e sospetto: mentre se aveano le due Polacche il destino, che pretende il Corsaro, non si sa vedere il perchè della espressione *pel Golfo, e Marina di Napoli per Genova, e Livorno*; quandochè venendo da' mari di Calabria, e dall'Adriatico, era deviare dal cammino diretto per andare a Marsiglia il traversare il Golfo di Napoli, ed i mari di Genova, e di Livorno. E molto meno si comprende, che volessero i proprietarj pagare il premio di assicurazione per mari, che non avrebbero dovuto traversare, e rimanere esposti alle disgrazie, e pericoli, che potevano incontrare da Genova, e da Livorno sino a Marsiglia. Da quanto fin quì si è detto, rimane provato ad evidenza l'insussistenza delle pretensioni del Corsaro.

Ma quando anche non si fossero trovati nè contratti di noleggio, nè polizze di assicurazione, nè le stesse polizze di carico; che anzi si fossero trovate carte che facessero chiaramente vedere, che i due carichi appartenevano al nemico, ed eran diretti a' porti de' medesimi; subitochè i bastimenti sono riconosciuti nazionali del Principe, di cui ne inalberano la Reale Bandiera, non avea il Corsaro alcun dritto di arrestargli, e l'arresto fattone non si può mai dire legittimo, e legale.

Quattro sono le ragioni, per cui può esercitarsi il diritto della preda su

su di un bastimento amico, secondo la dottrina del Lampredi *Comm. de' Popoli Neutrali in tempo di Guerra Part. 1. d. 3.* I. Allorchè trasporta merci di contrabbando al nemico. II. Se le merci appartengono al nemico. III. La mancanza delle carte. IV. Se ha mancato alle leggi generali della neutralità. Niuna di queste concorre nel caso nostro. Le due Polacche non eran cariche di merci di contrabbando. Aveano colle polizze di carico documento per dimostrare il luogo del carico, la proprietà de' sudditi di S. M., ed anche il luogo del destino. Mancanza di carte non vi era, secondochè si è dimostrato; e che non abbiano mancato alle regole della neutralità, costa dal fatto; mentre non hanno prestato assistenza alle Potenze in guerra nella loro spedizione, non hanno servito di spia, nè portavano in porti nemici, assediati, o bloccati, munizioni di guerra, o provvisioni di bocca.

Rimarrebbe solo ad evacuare la presunzione del Corsaro, che i carichi potessero appartenere in proprietà a' nemici: Quantunque da quel che si è detto non cada alcun dubbio sulla pertinenza de' sudditi di S.M., pure per dare la maggior soddisfazione su questo punto, conviene osservare:

Che vi fu tempo, in cui gli effetti de' nemici caricati su i bastimenti neutrali erano considerati, come un diritto incontrastabile del predatore, e nel secolo XI. fu riconosciuto, come consuetudine universale, di sorte che tutti i trattati eran formati su questo principio, che di comune consenso fu riguardato, come diritto delle Genti Europee. Conosciutasene però la incongruenza, ed il disdoro, che ne risultava alla bandiera, che copriva il carico, fu adottata la nuova regola, che dovesse riguardarsi la bandiera, e non il carico. Il trattato conchiuso nel 1646. tra la Francia, e le Provincie Unite formò la legge. E da quel tempo in poi il solo Legno decide della sorte delle mercanzie; e tutti i trattati stipulati in appresso a tutto il 1782. tra le diverse Nazioni di Europa, de' quali fino al n. di 26. se ne trovano raccolti dal Dumont, lo convennero, e l'adottarono. Gli stati Barbareschi stessi vi hanno aderito, e ne' trattati da essi fatti coll' Inghilterra, colla Francia, colle Provincie Unite, colla Danimarca, e colla Svezia, si è stabilita la proprietà de' vascelli, e non della mercanzia.

Nè osta a favor del Corsaro l' esservi trattati particolari tra l' Inghilterra, e la Svezia nel 1661. e 1670.; e tra l' Inghilterra, e la Danimarca nel 1739. e 1766., e quelli conchiusi nel 1655., e nel 1716. tra la Francia, e le Città Anseatiche, giacchè questi trattati particolari non si possono allegare in pruova contra tutti gli altri stabiliti nel numero sopra indicato tra tutte le altre Potenze, e colla stessa Francia, Inghilterra, Danimarca, e Svezia, ne' quali si è stabilita la proprietà del Legno, e non della mercanzia. E' inutile quì ripetere l'origine di questo nuovo sistema, potendosi leggere nell' Autore *della libertà della navigazione, e del commercio delle Nazioni neutre in tempo di guerra n. 109., e 110.*

La voce generale dell' Europa, sparsa in tanti trattati ci fa sentire il consenso universale a questo stabilimento: ma quando neppur questa bastasse a persuaderlo, serva a questo fine il trattato universale, che forma l' epoca la più luminosa della libertà del commercio delle Nazioni neutre in tempo di guerra. E questa è la grande opera della neutralità armata

progettata dalla Russia nel 1780., e riconosciuta, e accettata dall'Imperator Giuseppe II., dalla Francia, dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Danimarca, dalla Svezia, dalle Provincie Unite, e dallo stesso Re N. S.. Trattanto, che nello stesso tempo che forma il diritto delle Genti Europee, stabilisce ne' primi tre articoli.

I. Che i vascelli neutri possano navigare da porto in porto, e sulle coste delle Nazioni belligeranti.

II. Che gli effetti, e mercanzie appartenenti a' sudditi delle Potenze in guerra, sieno liberi su de' vascelli neutrali ad eccezione de' controbbandi di guerra.

III. Che non debba esser considerato, come contrabbando di guerra, se non le merci specificate negli articoli X., e XI. tra la Russia, e la Gran Brettagna a' 26. Giugno 1766. quando non ci fossero trattati particolari riguardo a questo articolo.

Dieci Potenze rispettabili, e marittime hanno fissato la mercanzia di contrabbando, ed hanno dichiarato il resto libero. Hanno fatto anche di più. Si sono impegnate ad armarsi, e collegarsi per difendere colla forza in tempo di guerra i principj, e la libertà del Commercio, che hanno stipulata, come quella, che riconosce le sue ragioni dal dritto della natura, e delle Genti.

Potrà opporsi che l'Inghilterra non vi abbia acceduto, e siesi rimessa su questo articolo alle convenzioni private, ed al dritto generale delle Genti. Se l'Inghilterra non ha acceduto al trattato della neutralità armata, veggasi quel che ha prescritto a' Comandanti de' Vascelli da guerra, ed a' corsari di sua nazione a' 10. Giugno 1793.

Dichiara legale l'arresto di tutt' i bastimenti carichi in tutto, o in parte di grani, farina, e fiore per qualunque porto della Francia, o altri dalla medesima occupati, per dirigergli a quei porti, ne' quali sarà più conveniente, *ad oggetto che tale grano, farina, e fiore possa esser comprato a conto del governo Brittanico*, dopo di che sarà il bastimento rilasciato, pagandoglisi il nolo. E se i capitani di tali bastimenti dessero cautela da essere approvata dall' Ammiragliato, gli si permetta di continuare il viaggio per vendere i loro carichi ne' porti di qualunque stato amico di S. M. B.

Dichiara legale la presa di qualunque legno, e di qualunque carico, che fossero trovati facendo tentativi per entrare in qualche porto bloccato, e mandarlo per esser condannato.

Che nel caso della dichiarazione di un Porto bloccato, i Comandanti de' Vascelli, e gli armatori incontrassero in mare bastimenti, che secondo le spedizioni sembrino destinati per tal Porto, se sono partiti da loro paesi prima di tale dichiarazione, debbano avvertirgli, e consigliargli di andare altrove senza molestargli.

Queste sono le prescrizioni dell'Inghilterra alle sue squadre, ed a' suoi armatori. Dichiara legale l'arresto, ma non la presa del bastimento carico di grano, farina, e fiore diretto a' porti nemici, non per confiscarlo, ma per farne la compra per conto del governo. E non volendo i capitani vendersela, dando cautela di non portarlo a porti nemici, vuole, che si lascino in libertà di andarlo a vendere in qualunque altro porto amico, che più gli convenga. La Giustizia di questa prescrizione basta sola a distruggere tutte le vane pretensioni del Corsaro Cefalò.

Se dunque, conchiude il Supremo Magistrato, per comune consenso di

tutte

tutte le rispettabili Potenze marittime di Europa, e degli stessi stati Barbareschi, che vivono di prede, la bandiera cuopre il carico: se per mercanzie di contrabbando di guerra non s' intendono gli olj, e le ligorizie, de' quali eran cariche le due Polacche del Padron Longobardo, e Padron Scotto: se non vi è chi proibisca a' bastimenti neutrali di poter andare ne' porti nemici co' prodotti del proprio paese, non si trova ragione, che sostenga la pretensione del corsaro, e non si può non chiamare attentato contra il dritto delle Genti, l'arresto delle due Polacche nazionali di questi legni, coperte della Real bandiera, cariche di prodotti del Regno, di proprietà de' sudditi di S. M., e dirette a porti amici, come sono quelli di Genova, e di Livorno.

Prendendo S. M. tutto ciò nella dovuta considerazione, non ha potuto non uniformarsi interamente al parere, ed al giudizio del Supremo Magistrato. Vuole perciò che V. E. lo manifesti a cotesta Corte in seguito della graziosa condiscendenza, e in revindicazione del torto fatto a' suoi sudditi con tale arresto. E' persuasa S. M., che rimarrà cotesta Corte pienamente convinta della illegalità dell' arresto, e della violenza fatta dal corsaro Cefalò, egualmente che della giustizia dovuta a' suoi sudditi, ordinando la libertà delle due Polacche col loro carico, e la rifazione de' danni, e interessi, che loro sono stati cagionati.

DE

# DE PISCATV CORALIORVM

## T I T. CCXXIX

### Consultatio de Piscatu Coraliorum Mauritaniae Ferdinando IV. Regi a Supremo Commercii Magistratu porrecta,

*sive*

## PRAMMATICA PRIMA.

Consultationi huic, ipsius Naturae, et Gentium juribus vel prorsus nixae, conscribendae, Supremi Commercii Magistratus, cujus est laudatissimus Consiliarius, voluntate omnis intentum animum adjecit *Michael de Jorio* nunc ob egregia facinora in supremo loco positus inter gentem togatam. In ipsa satis quam doctissime, ac luculentissime ostenditur, haudquaquam Neapolitanis Siculisque Coraliorum Piscatoribus interdictum tali piscatui animum intendere vel in ipso Maurusisco Mari, quod ii, longissimo istiusmodi piscatus usu, proprio veluti dominio subegerunt. Atque Rex noster optimus Rescripto diei 25. Aprilis anni 1788. in lucem jam edito sub prag. 3. hujus tit. ut istam eruditissimam consultationem ratam haamque habuit,

Ricorse alla Corte di Francia la Compagnia Real d' Affrica, lagnandosi che i Pescatori Napoletani hanno fissata la loro Pesca del Corallo sulla Costa di Barberia negli stabilimenti di essa Compagnia, asserendo, che se ne sono resi in una certa maniera padroni, ed usurpatori, poichè ne discacciano i Pescatori proprj della medesima. Un tal ricorso fu accolto dal Ministero di Francia, il quale per mezzo dell' Ambasciatore a questa Corte ne ha fatto passare quà un ufficio, avvalorando la Risoluzione ultimamente presa, ed eseguita da i Direttori di detta Compagnia, di armare i Legni per difendere i loro dritti contro a i Pescatori Napoletani, e domandando che sia a questi prescritto sotto le pene le più severe di non fare la pesca del Corallo in detti stabilimenti, e di rispettare le Proprietà de i Francesi. La M. S. nell' atto che ha fatto rispondere al suddetto Ambasciatore, che avrebbe fatto esaminare le suddette doglianze per l'opportuna provvidenza, sebbene gli sembrasse che non abbia luogo di dolersi la predetta Compagnia, semprecchè i Napoletani facciano, come si suppone, la loro pesca nelle debite distanze dalla Costa, e dagli stabilimenti della Cala, Capo di Rosa, e Bona, ordinò nel tempo stesso, che questo Supremo Magistrato esaminasse con quella sollecitudine, che fosse possibile, un tal'affare, e quindi venisse consultando col suo parere all' effetto di potersi dare un' adeguata risposta sull' assunto all' Ambasciatore di Francia, e ciò con Real Carta de' 18. Agosto del passato anno 1787. compiegando a tal' effetto copia del Ricorso fatto da i Direttori di detta Compagnia, e della Lettera scritta su tal particolare dal Maresciallo di Castries al Conte di Montemorin.

quae caussa fuit ipsam edendi; ita certum iis piscatoribus in laudato mari locum circumscripsit, quem egredi nequeunt.

Propostosi l'affare a' 28. Novembre in questo Supremo Magistrato, stimammo di rappresentare a V. M. perchè si fosse compiaciuta ordinare al suo Regio Segretario di Legazione in Firenze D. Francesco Vernaccini di sentire dai Capisquadra, che si trovavano in Livorno per mezzo dell' Avvocato colà destinato dalla M. V. sin dal 1779. quel tanto, che loro occorreva in risposta alle doglianze de i suddetti Direttori della Compagnia d' Affrica, affinchè comunicatesi tali risposte al Supremo Magistrato, lo stesso avesse potuto umiliare al Real Trono un adeguato sentimento nella presente interessante controversia.

Col-

Colla data poi de' 9. del corrente mese, ed anno la M.V. nell' atto che restituì a questo Supremo Magistrato quelle due Copie, una col ricorso de' Direttori della Compagnia, e l'altra della Lettera del Maresciallo di Castries, ci rimise anche una lettera del suddetto Regio Segretario di Legazione in Firenze, con una copia di una lettera scrittagli dal Causidico di Livorno D. Luigi Lionardo Coppi, e con due attestati di quei Padroni, Marinari, e Negozianti Napoletani, che riguardavano la suddetta pesca, ed il non essersi potute sentire le ragioni de i Capisquadra Corallari sull' assunto, essendosi ritirate alla Torre del Greco le Barche Corallare; affinchè questo Magistrato di Commercio facesse l'uso conveniente di tali carte nell' eseguire gli ordini antecedenti.

Ma Noi pronti esecutori di qualunque vostro venerato Real Comando, siccome volendo sentire i padroni delle Barche Coralline, che trovavansi allora in Livorno, rappresentammo a V. M., che si fossero colà intesi, così avendo notizia che si erano ritirati nella loro Patria, prima di giungere quest' ultimo Real Ordine, avevamo già disposte le cose per sentire le risposte da i padroni già ritornati. Moltissimi di essi con formale istanza supponendo che la M. V. avesse ad essi proibito di pescare nei mari di Barbaria, e nelle circonferenze dell' Isola della Galita, hanno dichiarato di esser prontissimi ad eseguire i Sovrani Ordini, e che da oggi avanti non accosteranno più a far la detta pesca nei detti mari. Altri poi hanno domandato di esser lecito di pescare nelle debite distanze dagli stabilimenti della Compagnia, e dove la medesima non può rappresentare alcun dominio; essendo libero il mare fuori del tiro del Cannone.

Quest' ultima domanda è sembrata giusta, e regolare a questo Supremo Magistrato, anche in conformità del dettame pur troppo ben fondato, che V. M. ci ha dato, quando ci ha ordinato l'esame di una tal pendenza. Questa è la voce del dritto della Natura, e del dritto delle Genti. Le Leggi Romane ce lo attestano, e ci assicurano che per dritto naturale il mare coi suoi lidi è aperto a tutti, è comune a tutti, e che l'uso del mare è per tutti, come lo è quello dell' aria. Ci soggiungono, che il dominio delle cose cominciò dal possesso naturale, e che tanto può esser nostro di quello, che si occupa, quanto si può custodire. Il mare adunque, che non può cadere sotto il nostro corporal possesso, è soggetto a dominio a tenore di questa Giurisprudenza.

Non si accorda dominio senza possesso anche per dritto delle Genti, se non vi è possesso, se non vi è termine, che distingue la cosa, che si vuol possedere; e perciò se noi vogliamo riguardare l'indeterminazione del mare, non se ne può dar dominio, perchè il termine non vi è, o è ignoto. Tanto in conseguenza si può occupare del mare, quanto se ne può possedere, e tanto se ne può possedere, quanto se ne può difendere. Il mare dunque è suddito fintanto che dalla Terra gli si può comandare. Il mar lontano, dove la Città da terra non può esercitarvi dominio, si può occupare col possesso, cioè colla navigazione, la quale tende alla custodia del mare istesso. Ma se cessa la navigazione, cessa il dominio, il mare torna allo stato primiero, ed è di nuovo dell' occupante. Si ricerca adunque il continuo pos-

sesso-

sesso, il quale, se il mare è vicino, si ha col dominio della Terra; se è lontano colla navigazione perpetua, o stazione di una perpetua flotta, e in questa maniera si ottiene il dominio del mare.

Non è così facile, dice Vattel nel suo dritto delle Genti *lib. 1. cap. 23.*, determinare sino a qual distanza una Nazione possa stendere i suoi dritti sopra i mari, che la circondano rispetto ad un' altra Nazione. Ma soggiugne che tutto quello, che vi si può dare con maggior ragione, si è che in generale il dominio dello Stato sul mar vicino va sino a quel punto, dove si può far rispettare, poichè sarebbe una pretensione vana, e ridicola di attribuirsi un dritto, che non si può far valere, e quindi conchiude, che oggidì tutto lo spazio di mare, che è alla portata del cannone, lungo le coste, è riguardato come una parte del territorio, e per questa ragione un vascello preso sotto il cannone di una fortezza neutrale, non è di buona preda.

L'uso del mare consiste nella navigazione, e nella pesca. Quest'uso è innocente, e non nuoce a persona, poichè basta a i bisogni di tutt' gli uomini. Chi se ne vuol rendere il solo padrone, e vuole escluderne gli altri, è un volerli privare senza ragione de i benefizj della natura. Quella Nazione, che vuole arrogarsi un dritto esclusivo sul mare, fa ingiuria a tutte l'altre, e tutte hanno il più grand' interesse di far universalmente rispettare il dritto delle genti, che è la base della loro tranquillità.

Questi dritti di navigare, e di pescare, essendo dritti di pura facoltà, *jura meræ facultatis*, i quali sono imprescrittibili, non possono perdersi per lo non uso. E perciò quando anche una Nazione si trovasse sola da un tempo immemorabile in possesso di navigare, o di pescare in certi mari, ella non potrebbe su questo fondamento attribuirsene il dritto esclusivo. Che l' altre Nazioni non abbiano fatto uso del dritto comune, che aveano alla navigazione, ed alla pesca per tutto quel tempo, e per qualunque altro, non per ciò si dee intendere, che abbiano voluto rinunziarvi. Elleno potranno sempre usarne quante volte vorranno.

Gli Scrittori del Dritto pubblico, che piantano massime cotanto incontrastabili, vengono a limitarle solamente in due casi; ma quest' eccezioni sostengono maggiormente la regola in contrario. Tali sono la rinuncia espressa, o il tacito patto. Come è libero ad ognuno il rinunciare al suo dritto, così una Nazione può acquistare dritti esclusivi di navigazione, e di pesca per mezzo de i Trattati, ne i quali altre Nazioni rinunziano in favor suo a que' dritti, ch' essi hanno dalla natura. Così la Casa d' Austria ha rinunziato in favor degl' Inglesi, ed Olandesi al dritto di mandar vascelli da i Paesi Bassi all' Indie Orientali. Grozio nel *lib. 2. de Jur. Belli, et Pac. cap. 3. n. 15.* rapporta molti esempj di simili Trattati.

Può ancora accadere, che il non uso rivesta la natura d' un consenso, o d' un patto tacito, e diviene così un titolo in favor d' una Nazione contra di un' altra. Una trovasi in possesso di navigare, e di pescare in certi luoghi; ne pretende un dritto esclusivo, e proibisce all' altre di prendervi parte. Se queste ubbidiscono ad un tal diritto con segni sufficienti a dimostrarne la *conniveza*, elleno così vengono tacitamente a rinunciare al loro dritto a favor di

di quella, e gliene stabiliscono uno, che questa può legitimamente sostenere contro di loro, sopratutto quando è avvalorato da un lungo, e continuo uso.

Ma siccome la libertà di navigare, e di pescare in pieno mare è ristretta dal patto tacito, o espresso, così la proprietà del mare vicino alle coste riceve le stesse limitazioni. Si conviene nel dritto pubblico, che se un popolo ha sulle sue coste una pescheria o di perle, o di pesci, di cui si può far padrone, può anche approfittarsi di questo beneficio della natura, come di una dipendenza del paese, che occupa. Ma se lungi dall' impadronirsene, avesse egli una volta riconosciuto il dritto comune degli altri popoli di venirvi a pescare, egli non può mai più escluderveli, poichè ha lasciato questa pesca nella sua comunione primitiva, almeno riguardo a quelli, che sono in possesso di profittare. Gl' Inglesi non essendosi impadroniti fin dal principio della pesca dell' aringa sulle loro coste, ella è divenuta loro comune coll' altre Nazioni.

Ed ecco come è ugualmente facile di provare, che il mare dee esser libero, e che è permesso a tutti gli uomini di navigarvi, il che è l' oggetto del celebre Trattato di Grozio *Mare Liberum*; e di far vedere che il Mare non dee essere libero, che è l' oggetto di un Trattato di Seldeno *Mare Clausum*. Quest' elemento può essere libero, e chiuso; e in pieno mare, e lungo le coste in quella maniera, che abbiamo avuto l' onore di rappresentare a V. M. dietro alla scorta dei più valenti Scrittori del dritto pubblico, e con principj così saldi, e così fondamentali di ogni società, che per tali sono ormai conosciuti da tutta l' Europa.

La Compagnia del Bastione di Francia, che in Provenza si chiama anche Compagnia d' Affrica non fu stabilita solamente per la pesca del Corallo, ma ancora per tutto il Commercio, che si fa dal Bastione sino a Gigery; il che comprende la Cala, Capo di Rosa, Bona, e Collo, il cui Commercio è a lei accordato dal Re in esclusione di tutti gli altri Sudditi. Questa è la testimonianza, che ce ne fa Savary nel suo gran Dizionario del Commercio, quando ci descrive il Commercio di Barbaria all' Art. XI., e all' Articolo delle Compagnie, quando nel §. 2. ci descrive quella del Bastion di Francia. Quì si leggono gli altri Articoli di Commercio, che vi si fa, ed anche la Storia di questa Compagnia.

L' Isola della Galita adunque non è compresa in questa concessione, nè la pesca del Corallo è il solo oggetto dello stabilimento di questa Compagnia, nè ella paga alle Potenze di Algieri, e di Tunisi quei tributi annuali a questo sol' oggetto. Egli è vero che M. de la Tour, che al presente n' è alla testa, in una lettera scritta al Conte di Montmorin in data de' 25. Ottobre 1787. assicura che ella da alcuni anni abbia comprato il dritto della pesca sulla Costa di Tunisi da Tabarco sino ai confini di questo Regno verso l'Est della parte di Tripoli, e conchiude che l' Isola della Galita è compresa in questa concessione. E' vero altresì che i Direttori assicurano, che la Compagnia non voglia estendere il suo privilegio fuori de i limiti fissati dal Dritto delle Genti per la proprietà della Costa, e del Mare, che la bagna, ed ella vorrebbe che si fissasse la distanza, e si osservasse da i Pescatori Francesi, e Napoletani sopra tut-

tutta l'estensione delle Coste di Tunisi, o di Algieri fino a Bogia, e così cesserebbono per sempre le doglianze.

Questo Supremo Magistrato non è lontano da tali sentimenti, che li reputa troppo giusti, e troppo proprj per dar termine una volta per sempre a queste controversie in conformità de' veri principj del dritto naturale, e delle Genti, anche suggeritici dalla M. V., e per assicurare a vostri Sudditi questo ricchissimo ramo di Commercio. Ma per adattare al caso principj così generali, così veri, e fare il giusto dettaglio, si dà l'onore di umiliare al Real Trono il vero stato di questa pesca.

Son quasi due Secoli, dacchè i Marinari della Torre del Greco hanno pescato il Corallo ne i mari di Corsica, e di Sardegna. Nel 1780. allettati da un maggior guadagno ardirono di farla sulle Coste dell'Affrica in mezzo a i pericoli evidentissimi di una prossima schiavitù. Ella cominciò a farsi nelle vicinanze della Galita, Isola disabitata, che ha nove miglia di circuito, e quaranta di distanza dal continente di Tunisi. Lo scoglio fortunato, dove approdarono la prima volta si chiama lo scoglio *Summè*, lontano ventiquattro miglia da quell' Isola, e quarantatrè dalla Costiera di Barbaria, e quì restò la pesca sino al 1782.

Nel 1783. riuscì agli stessi Pescatori di trovare una secca distante dalla Galita venti miglia, e verso Greco quanto a Tramontana, dove fecero una ricca pesca, siccome fecero nel 1787. Nel 1785. cominciarono ad innoltrarsi sempre più verso il lido, ed in distanza di dodici miglia fuori Capo Negro fecero la terza pesca. Questo luogo è a mezzo giorno quanto a Scirocco, e si estesero fino a fuori Capo di Rosa nella distanza di quindici miglia verso il Mezzogiorno. E finalmente nel 1786., e 1787. si è fatta la pesca così in detto luogo, che fuori il Golfo di Bona dalla parte di Levante, lontano dal lido di detto Capo quindici miglia. Così tutta l'intera pesca del Corallo in quei mari forma l'estensione di sessanta miglia per Ponente a Libeccio, e si allontana dal lido dodici, quindici, venti, e quarantatrè miglia.

Quando la pesca succede in questa distanza, non ha di che dolersi la Compagnia, perchè secondo i principj del dritto delle Genti, che abbiamo avuto l'onore di rammentare a V. M., non si possono comprendere questi scogli negli stabilimenti della medesima. La distanza è assai al di là del tiro del cannone, e perciò non vi è proprietà, che se ne possa vantare. La pesca viene ad esser libera, e libera per ogni dritto, ed ecco la debita distanza additataci dalla M.V., nella quale le Barche Coralline possano pescare il corallo senza far torto alla Compagnia.

Noi però non dubitiamo, che in una pesca così abbondante, e doviziosa, e dove concorrono niente meno, che quattrocento barche della Torre, poco più, o poco meno, con quattromila persone, oltre ad altre barche di Trapani, non vi debbano succedere de i disturbi con quelle della Compagnia. Potrà anche succedere che per l'infedeltà de i pescatori della medesima, e per l'ingordigia de' nostri non si faccia qualche contrabando, e che questo oltre alle additate cagioni sia tanto più agevolato dalla dimora de i Napoletani in quelle vicinanze, e dalla loro libera comunicazione co i pescatori della Compagnia. Questa in verità per rimediare

re ad un inconveniente di tanta conseguenza per lei vi ha stabilito delle barche di osservazione, che potrebbero diminuire le controvenzioni, ma non si lusinga di farle cessare all'intutto, quando non moltiplicassero tali Ispettori, il che sarebbe assai rovinoso.

Ma non per questo il Supremo Magistrato crede, che si possa ai nostri pescatori proibir la pesca. Ella dee esser libera, perchè è nella distanza fissata dal dritto delle Genti. Qualunque abuso, che se ne faccia dai Corallari, qualunque danno che questi cagionino agli altri, qualunque danno che essi facessero in occasione di tal pesca, merita di essere severamente punito, ed anche esemplarmente, perchè veramente tutto tenderebbe a disturbare la pace, e gl'interessi di una Compagnia suddita di una Potenza cotanto ragionevolmente contemplata, e riguardata dalla M. V. ne' suoi Dominj. Ma per gli eccessi de i particolari la Nazione non potrà mai perdere quel dritto sulla pesca del Corallo nei mari d'Affrica, che a lei viene francamente accordato dalla Giurisprudenza delle Genti. *Dal Supremo Magistrato del Commercio il dì 29. Marzo 1788. D. Antonio Spinelli Presidente. D. Lorenzo Paternò. D. Ippolito Porcinari. D. Michele de Jorio. D. Giuseppe Secondo.*

Die 29. Mart. 1788. D. Antonio Spinelli Presidente.

Edictum Supremi Magistratus Commercii,

*sive*

## PRAMMATICA II.

FERDINANDO IV. Rege. Pro restaurando coralliorum piscatu a Supremo Commercii Magistratu vel plurimae in eam rem conditae leges, quae opera Michaelis de Jorio unius ex ejus Consiliariis (nunc ad Supremum Magistratus gradum evecti) hujusmodi rerum doctissimi in unum libri conjectae, cui nomen impositum *Codice Corallino*, quem ab optimo nostro Rege talis commercii protendendi ergo adprobatum heic edendum curavi.

La pesca de' Coralli, che da più secoli si esercita da un considerabile Ceto di Marinari, specialmente della Torre del Greco, ha richiamata tutta l'attenzione di S. M., e ne ha meritata la sua Real protezione. Questo ramo di commercio, quanto ricco, altrettanto mal regolato, ritrovavasi in una estrema confusione, e disordine per mancanza di regolamento, e di opportune provvidenze. Il Supremo Magistrato, incaricato dal Re a porgervi un pronto, ed efficace rimedio, dopo aver maturamente discusso l'affare, ha proposta a S. M. la maniera, come potersi regolare l'economia, e la giustizia di questa pesca. Un tal Piano è stato dal Re approvato con due Reali Carte, spedite per la Segreteria di Stato, Guerra, Marina, e Commercio del tenor seguente.

Rescripta, quibus laudatus Codex approbatur.

„ Avendo umiliato al Re il regolamento rimesso da cotesto Magistrato, per riparare a i disordini introdotti fra' Marinari, e Pescatori de' Coralli, specialmente della Torre del Greco; S. M. si è degnata approvare quanto il Magistrato ha proposto, per riordinare con nuovi regolamenti, e provvisioni l'utile, ed importante ramo della pesca de' Coralli: laonde vuole la M. S. che si ponga in esecuzione ciò, che il Magistrato ha proposto. Ma siccome in detto regolamento parlasi di nuovo Monte da erigersi; così il Re vuole essere informato di quanto presentemente s'impone ad ogni Individuo, o Feluca della Torre del Greco, addetto alla pesca de' Coralli, a titolo di Cappella, e de' pesi, ed esiti della medesima, per indi poter giudicare la M. S., se da quella sola attuale contribuzione, possa senza nuovo aggravio ottenersi quel, che si propone coll'erezione di un nuovo Monte, vale a dire di una nuova imposizione, alla quale per principio, e massima generale ripugna

„ sempre il Real animo; non volendo ammettere tali percezioni, che „ nel solo, ed inevitabile caso di positiva necessità, per l'utile effettivo del Ceto contribuente. Di „ Real ordine ne prevengo V. S. Illustriss., e cotesto Magistrato, perchè ne disponga l'adempimento. *Caserta 17. Novembre 1789. Gio: Acton. Sig. Presidente D. Antonio Spinelli.*

„ Avendo il Re ascoltato dalla rappresentanza di cotesto Magistrato de' 4. del corrente, che le rendite della Cappella de' Pescatori Corallari della Torre della Greco vengano assorbite da' pesi; onde per mettere in pratica gli stabilimenti, già approvati da S. M., a riordinar la pesca de' Coralli, tanto essenzialmente utile a quella Popolazione; bisogni la fondazione di un nuovo Monte, come negli stessi stabilimenti sta progettato; la M. S. è venuta ad approvarlo, colla condizione che non sieno astretti tutti quegl' individui a contribuirvi, ma resti in loro libertà, se vogliano risentirne i vantaggi, come appunto si pratica nelle Congregazioni, o altre società, che abbiano simili Monti. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Ill., ed al Magistrato, perchè colla maggiore attività ed esattezza disponga l'esecuzione degli stabilimenti sudetti per un'opera di tanta importanza al commercio di questo „ Regno. *Caserta 22. Dicembre 1789. Giovanni Acton. Signor Presidente D. Antonio Spinelli.*

Die 22. Dec. 1789. Gio: Acton.

Ecco dunque in ubbidienza al Real comando il proposto, ed approvato Piano, distinto, e diviso in varj titoli.

## TIT. I.

*Dei Consoli.*

Officium Consulum describitur.

I. Si formerà un Consolato composto di cinque Individui, che sieno i più esperti, e probi Capisquadra, e Padroni di Feluche Coralline della Torre del Greco. Tre di essi non dovranno viaggiare, ma risedere nella detta Torre per poter regolare le differenze, che mai accadessero in quel Ceto.

II. Questi Consoli, saranno per la prima volta eletti da S. M., e poi si eleggeranno nella maniera seguente.

III. L'elezione dovrà seguire nelle Feste del Santo Natale, quando si suppone un tal Ceto ripatriato, e nella Cappella de i Marinari, o in altro luogo, che si stimasse più proprio, e capace.

IV. I soli Capisquadra, e Padroni delle barche Coralline Torresi vi avranno la voce attiva, e passiva.

V. L'elezione si farà avanti al Regio Governator Locale per bussola, e voti segreti. Ogni votante porrà la sua cartellina nella bussola, dove avrà scritto cinque soggetti.

VI. Fatto lo scrutinio in presenza del Governatore, del Mastrodatti, del Cancelliere del Consolato, e dei Consoli, che usciranno di carica, quei cinque, che fra tutt'i nominati abbiano avuta maggioranza di voti, resteranno eletti. In caso di parità si darà la preferenza al più anziano di età.

VII. Dopo l'elezione si determineranno i tre, che dovranno risedere nella Torre del Greco, e dato il possesso, la loro carica durerà per lo spazio di due anni.

VIII. Questi Consoli saranno gli Ar-

Arbitri di tutte le controversie, che riguardano la meccanica della pesca, così del Corallo, come de' pesci pei naturali della Torre del Greco, e da essi si potrà appellare a' Giudici competenti.

IX. Essi dovranno esaminare i Capisquadra, e Padroni per le dette pesche, e vedere se abbiano quei requisiti, che ne' corrispondenti titoli saranno stabiliti, e nessuno potrà esercitare il suo mestiere senza esservi approvato con patente sottoscritta da i Consoli, o dalla maggior parte di quelli, che risiedono.

X. Dovranno ancora i Consoli determinare il tempo opportuno della partenza per la pesca, a fin di evitare i troppo noti pericoli. Regoleranno questo tempo della partenza, così generale, come delle particolari Feluche, che volessero partire prima, o dopo, secondo la prudenza, e le regole dell' arte.

XI. Chi partisse temerariamente senza saputa, o in contradizione dei Consoli, perderà la rispettiva patente, e i danni, che forse seguissero per tale furriva partenza, saranno solamente a carico del Caposquadra, o Padrone.

XII. Ogni Console avrà annui ducati venti per sua provvisione per tutto l'esercizio della sua carica; senzachè possa pretendere altro sotto qualsivoglia titolo.

## TIT. II.

### *Del Cancelliere.*

Officium scribae. I. IL Consolato avrà un Cancelliere, o sia Segretario, il quale, siccome da' Consoli viene eletto con loro conclusione, così può da' medesimi esser rimosso in caso di mancanza in uffizio.

II. Egli terrà l' accurata scrittura di quattro libri. Nel primo, detto delle *Conclusioni*, noterà tutte l' elezioni, le risoluzioni, o siano conclusioni, così del Ceto, come de' Consoli, le patenti spedite, e di sopra accennate, e cose simili.

III. Nel secondo libro, detto de' *Rolli*, registrerà in bell' ordine ciascuna squadra, che chiamasi *Conserva*, distinguendola col nome del Caposquadra, col numero delle sue Feluche, e di ciascuna di esse: vi noterà i nomi de' Padroni, de' Marinari, le anticipazioni date ad ognuno di questi, ed il danaro preso a cambio marittimo sopra ciascuna Feluca col nome de' Creditori.

IV. Nel terzo, chiamato dello *Squarcio*, che sarà portatile, noterà quel marinaro che si arrola, e le varie anticipazioni di danaro, che di tempo in tempo si danno ai marinari; per quindi poi passar tutto distintamente nel libro de' *Rolli*. Nel quarto finalmente, detto del *Registro*, noterà l' ordine de' mandati delle varie spese, che da' Consoli si anderanno ordinando al loro Cassiere.

V. Egli dovrà ancora scrivere i mandati, o sieno ordini de i pagamenti, che si sottoscrivono da' Consoli colla ricevuta.

VI. Farà egli finalmente da Archivario: conserverà tutte le carte, e scritture, che appartengono agl' interessi di questa Società.

VII. Egli avrà il suo annuo onorario, che sarà stabilito da' Consoli in sessione, ed in oltre i dritti per le patenti, e copie estratte da' detti libri, che saranno regolati colla *tariffa* da formarsi dagl' istessi Consoli, la quale si conserverà nel libro delle Conclusioni.

TIT.

## TIT. III.

*Del Cassiere, o Razionali.*

*Officium quaestoris aerarii.*

I. SArà il Cassiere eletto da' Consoli subito dopo la loro elezione, e possesso; la sua carica sarà biennale, come lo è quella de' Consoli, e dovrà essere persona facoltosa, e proba.

II. Non potrà egli far pagamento di qualunque sorta, se non in vista del mandato de' Consoli nelle debite forme.

III. Egli sarà la sola persona legitima ad esigere le rate di tutte le Feluche, che escono in ciascun anno. Riceverà perciò una nota esatta, firmata dal Cancelliere, di tutti i Capisquadra col numero rispettivo delle Feluche, per poter così fare compitamente la sua esazione.

IV. In fine del suo biennio darà subito conto, giustificando l' introito con dette note, e l' esito con detti mandati: e dovrà subito pagare le quantità significate al successore Cassiere.

V. I Razionali di questi conti dovranno essere eletti da' nuovi Consoli nel principio della loro carica per lo biennio antecedente, e non dovranno avere quell' eccezioni stabilite dalle Regie Prammatiche.

## TIT. IV.

*De' Capisquadra.*

*Officium navium ductoris, vulgo Caposquadra.*

I. IL Caposquadra è quegli, che ha il comando di più Feluche, che sono in società fra loro. Egli dovrà essere esaminato, ed approvato con patente da' Consoli, i quali dovranno riconoscere in lui i seguenti requisiti.

II. Un Caposquadra dovrà almeno avere anni trenta di età; il che farà apparire dalla fede di Battesimo, ed altresì dovrà almeno avere anni dieci di esercizio nel mestiere.

III. Dovrà non solamente dimostrare ai Consoli di non essere in alcun modo inquisito, ma ancora di vivere da Cristiano con fede del Parroco.

IV. Finalmente a giudizio de' Consoli dovrà essere istruito sopra il pratico mestiere della navigazione, e della pesca.

V. Il Caposquadra sarà nell'obbligo di presentare, e far registrare al Cancelliere il numero, e i nomi de' Padroni delle Feluche di sua conserva.

VI. Regolerà il Caposquadra la meccanica di sua conserva, dal giorno che la medesima si sia formata fino al suo scioglimento dopo la reddizione del conto, senza menomo pregiudizio delle generali providenze quì stabilite.

VII. Può il Caposquadra, sempre che lo stima espediente, cambiare i marinari da una in altra Feluca di sua conserva, o surrogarne altri, o anche i Padroni in caso di mancanza, e quando la necessità, o la prudenza l' esige.

VIII. Del Corallo, che si va pescando, e delle altre robe di tal genere, ne dovrà il Caposquadra ricevere dalle Feluche di sua conserva la consegna in ogni Settimana; riporlo in cassa a due chiavi differenti, l' una delle quali resterà in mano sua, e l' altra in potere del Padrone più anziano; a suo tempo assortirlo, e ripulirlo di tenaglia, e queste funzioni si fanno sempre sotto gli occhi di tutt' i Padroni della conserva; altrimenti resterà privato della patente.

IX.

IX. Quando si pesca nei mari lontani, dove non si possono così presto toccare terre amiche, ogni Feluca conserverà la sua pesca, consegnando la chiave della cassa al Caposquadra, e questi darà la chiave della cassa della sua Feluca al Padrone più anziano della conserva, fin che non si arrivi in terra.

X. Terminata che sia tutta la pesca, il Caposquadra alla presenza de' Padroni, e di chi vuole intervenire de' marinari di sua conserva, la peserà, e la farà notare in varj fogli. Riposta che sia la pesca nelle casse a due chiavi, tanto i fogli, dove trovasi notato il peso, quanto le stesse chiavi si daranno al Caposquadra, ed al Padrone più anziano, come sopra, e si conserveranno sino alla vendita. In caso di mancanza sarà risponsabile il depositario.

XI. Non sarà lecito vendere il Corallo a spezzoni, o fare qualunque negoziato clandestino; bensì il Caposquadra disporrà della vendita col consenso, e presenza di tutt' i Padroni di sua conserva.

XII. Il Caposquadra col rapporto del Padrone rispettivo regolerà le parti, che spettano a ciascun marinaro, o garzone a proporzione della età, e fatica.

XIII. Il Caposquadra per la sua carica avrà un terzo di più della parte di ciascuna Feluca di sua conserva.

## TIT. V.

### *De' Padroni.*

*Officium domini patronorum.*

I. IL Padrone è il Capo di una Feluca, ma colla dipendenza dal Caposquadra. Egli non lo potrà essere da se, ma dovrà essere approvato da' Consoli con patente.

II. Dovrà avere almeno anni venticinque d'età, e cinque di esercizio della pesca, come altresì dovranno in lui concorrere tutti gli altri requisiti, che sono descritti nel titolo antecedente; e così dovrà meritare la patente.

III. Il Padrone, ed il Caposquadra, dopo che si saranno associati, saranno registrati dal Cancelliere nel libro de' *Rolli*. Lo stesso si praticherà dopo che il Padrone si avrà scelto i marinari, i cui nomi, cognomi, patria, ed anticipazioni saranno ancora registrate nell'istesso libro, sicchè sotto la medesima rubrica si potranno leggere il Caposquadra, i Padroni, e i marinari.

IV. Il Padrone, come anche il Caposquadra, per mettersi in ordine ad uscire alla pesca de' Coralli, prenderà danaro solamente a cambio marittimo da' Creditori cambisti, starà egli avanti, secondo le leggi della polizza bancale da lui sottoscritta.

V. A niuno sia lecito prendere a cambio, e impiegare in tutto sopra una Feluca più di ducati quattrocento per mettersi in ordine di andare alla pesca de' Coralli. E perciò, secondo che si prende il danaro, si dovrà dal creditore, e debitore rivelare al Cancelliere, che lo va notando alla rubrica di ciascuna Feluca colle date delle polizze. Le polizze di debito, dopo che si è arrivato alla somma di ducati quattrocento, saranno nulle.

VI. Nel corso della pesca si potrà contrarre altro debito, quanto però si stima sufficiente per la spesa necessaria al mestiere, la quale sarà somministrata dal negoziante provveditore, che sarà scelto dal padrone di consenso del Caposquadra: e sarà questa spesa documentata, come in appresso si stabilirà.

VII. Non sia lecito ad alcun Padro-

drone nel corso della pesca dividersi dalla direzione del Caposquadra, siccome non è lecito al Caposquadra escludere, il Padrone dopo la Società contratta, e questa si dovrà intendere col fatto contratta, da che si comincerà a mischiare insieme il Corallo. Dovrà il Padrone consegnar la sua pesca, come si è stabilito nel titolo antecedente.

VIII. Nel caso di dispersione, come per burrasca, per timore de' Corsari, o altro, dovranno i Padroni di conserva riunirsi, al più presto che riesce possibile, all'ordine del Caposquadra. Ed in caso contrario, quando non resti per necessità qualche Feluca separata, tutta la pesca, fatta in questo frattempo, vada a beneficio di quelle che sono col Caposquadra. Dovrà però il Caposquadra assistere sulla pesca, e non restarsi in terra: e se resta in terra senza una manifesta urgenza, non goderà quanto gli sta assegnato nel titolo antecedente. Anche il Padrone nell' istesso caso, perderà a giudizio de' Consoli i suoi lucri a proporzione del tempo.

IX. I Padroni finalmente dovranno in tutto dipendere, e stare agli ordini del loro Caposquadra; spezialmente essendo spediti per prendere provvisioni, acqua, o per simili cagioni, e non opporsi al Caposquadra intorno al tempo, su cui dovrà terminare la pesca, sotto pena di perdere la patente per l'avvenire.

## TIT. VI.

### *De' Marinari.*

Officium nautarum.

I. IL marinaro, che si sarà ingaggiato da un Padrone, non potrà sciogliersi dall'obbligo, che ha già contratto, se non per qualche causa legittima, altrimenti sarà carcerato; nullo sarà il secondo contratto, che avesse con altri stipolato, ed il nuovo Padrone perderà tutto quello, che forse gli avrà anticipato.

II. E quindi il Padrone, subito che avrà levato il marinaro, lo presenterà al Cancelliere per descriverlo nel rispettivo Rollo, con annotarne il nome, la patria, l'età, la quantità dell' ingaggio, ed il mallevadore, quando vi fusse, ed allora s' intenderà fatto il contratto.

III. I marinari non potranno mai essere presi a soldo, ma dovranno guadagnar la loro parte, oltre alle spese di cibo.

IV. L' anticipazione non oltrepasserà i ducati venti a proporzione per ogni parte: e ducati venticinque, quando la pesca si facesse ne' mari più rimoti di quei di Sardegna, e tutto senza interesse.

V. Un marinaro, se fugge in tempo che la Feluca è ne' dominj di S.M., incorre nella pena di un anno di Galea; di anni tre, se fuori de' dominj, e nell' uno, e nell' altro caso è tenuto alla restituzione, ed a' danni.

VI. Che se il marinaro non potesse partire per ragione d' infermità, o morte sopravvenuta dopo l' ingaggio, e prima della partenza, dovrà restituirsi l' anticipazione, ed in caso di essersi ristabilito in salute, ritornare alla sua Feluca; e se questa fosse partita col numero completo de' marinari, avrà la libertà di arrolarsi con altri.

VII. Ma se l' infermità sopravvenisse dopo la partenza, oltre alla spesa, che dee essere tutta a carico della compagnia, guadagnerà la parte come se fosse sano. Ma se per volontaria infermità si rendesse inabile al travaglio, sarà solamente pagato per la rata del tempo che ha servito.

VIII. In caso di morte di qualche ma-

marinaro dopo la partenza, la sua parte intera si dovrà agli Eredi.

IX. Chi per cagione legittima di servizio della compagnia è mandato altrove, o restasse in terra, è sempre considerato come presente, e in tali circostanze, essendo predato, o incorrendo in altra disgrazia, gli spetta la sua parte intera.

X. Nessuna Feluca dovrà mai trasportare disertori, fuggitivi, o inquisiti, sieno marinari, o passeggieri, sotto le pene stabilite dalle leggi.

XI. I marinari, che mancano alla dovuta subordinazione, e disciplina, specialmente tumultuando per terminare la pesca prima del tempo ragionevole, o che fossero rissosi, o inquieti, saranno dal Padrone consegnati al Console, o Viceconsole Nazionale per l'opportuno arresto.

XII. Se alcuno commettesse qualche delitto a bordo della Feluca, o sopra qualche Isola disabitata, dovrà il Padrone arrestarlo per consegnarlo alla giustizia, o trattenendolo sulla stessa Feluca, se viene a dirittura in Regno, o per mezzo del Console, o Viceconsole più vicino, che lo farà con sicurezza in Regno trasportare: Ed acciocchè possa costare della qualità del delitto, il Caposquadra, o Padrone farà esaminare avanti al Regio Console, o Viceconsole i testimonj, che possano deporre del fatto per trasmettere le carte ne' Tribunali competenti.

XIII. Ritornando qualche Feluca, in cui manca qualcheduno del Rollo, o per morte, o per fuga, o altra cagione, dovrà il Padrone, al primo arrivo, rivelarlo al Deputato della Salute, esibendo il certificato del Console, o Viceconsole co' testimonj, o simili opportuni documenti.

XIV. Se dopo la vendita della pesca, al far de' conti qualche marinaro resta dovendo al Padrone, ne' conti si lascia una tal somma da rifare a carico, e beneficio del solo Padrone: ma il marinaro stesso sarà obbligato nel viaggio seguente ad arrolarsi col medesimo Padrone, il quale nell'anticipazione dovrà ritenersi quanto gli è restato dovendo; o volendo si arrolare con altri, nol possa fare, se l'altro Padrone non abbia al primo un tal debito sodisfatto.

## TIT. VII.

*Degli Scrivani.*

Officium ratiocinatoris.

I. Lo Scrivano, o sia Razionale della Feluca sarà eletto ad arbitrio del rispettivo Padrone, ma fra gli approvati da' Consoli.

II. I requisiti per essere approvati sono, che abbiano almeno venticinque anni di età, sappiano bene leggere, e scrivere, e le operazioni dell' Aritmetica; e che abbiano prestato giuramento in mano de' Consoli per la retta, e fedele amministrazione della loro incombenza.

III. La loro elezione si registrerà dal Cancelliere nel libro delle Conclusioni, ed in un foglio del medesimo libro il catalogo di tutti gli Scrivani approvati.

IV. Gli Scrivani dovranno notare distintamente in un libro, e con esattezza non solamente tutte le persone, che sono destinate al servizio della Feluca, il giorno, in cui si arrolano, ed il danaro, che il Padrone prenderà a cambio, come libro all' incontro del Cancelliere: ma spezialmente noteranno con distinzione tutte le spese, che si van facendo in rapporto alla Feluca, e anticipazioni de' marinari, e quanto altro si fa di esito; anche per conoscere a tempo de' conti, se l'esito corrisponda al de-

denaro preso a cambio. E dopo seguita la vendita del Corallo, dovranno formare con tutta attenzione, e lealtà i conti, secondo la forma che in appresso si prescriverà.

V. Partita che sia la Feluca per la pesca, lo Scrivano farà passare nella Cancelleria la nota delle spese firmata dal medesimo, ed in occasione di prodursene fede in giudizio, avrà vigore quella del Cancelliere.

VI. Benchè il Padrone sia scribente, o anche Scrivano approvato, lo Scrivano dovrà essere diversa persona.

VII. L'onorario dello Scrivano sarà a ragione di un carlino a ducato di quelche si guadagna secondo la parte: e lo Scrivano della Feluca del Caposquadra esigerà carlini dieci per Feluca della conserva per ragione dell'incomodo di riscuotere, e dividere tutto il danaro dell'intera conserva.

VIII. Siccome l'elezione dello Scrivano dipende dalla libera volontà del Padrone, così può il medesimo licenziarlo a suo piacere.

## TIT. VIII.

### *De' Negozianti provveditori fuori Regno.*

Officium Negotiatorum, qui, cum extra Regnum sint constituti, onerariis naviculis consulere debent.

I. APprodate che sieno le Feluche in Sardegna, o in altra terra amica, i Padroni, o fanno le spese necessarie col danaro, che abbiano seco portato, o potranno prendere da un Negoziante di fuori Regno quanto occorre per vettovaglia, o per danaro.

II. Nel primo caso, il Padrone al tempo de' conti, ne tirerà il lucro a ragion del cambio marittimo sopra il danaro effettivamente speso.

III. Se poi riceverà la somministrazione dal Negoziante fuori Regno, allora il Caposquadra, o il Padrone converrà secolui come meglio potrà, così per lo pagamento, come per l'interesse; il tutto però colle debite cautele, e coll'intelligenza dei Padroni della conserva, se la provista si farà dal Caposquadra, o con quella dei marinari, se dal Padrone.

IV. Così di queste partite pagate al detto Negoziante, come di altre spese, che dopo fossero occorse in tempo della vendita, ne dovrà ogni padrone riportare un valido documento, per aversene ragione in tempo de' conti. E nella formazione, tanto dei conti col detto Negoziante, quanto dei documenti delle altre prescritte spese, non potrà escludere que' suoi marinari, che vogliano intervenire, e ciò per la qualità di Socj, che vi rappresentano.

## TIT. IX.

### *De' sensali.*

Officium Proxenetarum.

I. I Mezzani per la vendita de' Coralli dipenderanno dalla libera volontà delle parti contraenti se li vorranno, e quali vorranno.

II. I Sensali per la legittimità della vendita, dovranno con fedeltà osservare, per la parte che li riguarda, quanto sta prescritto nel titolo della vendita; e far sì che di ogni contratto si abbia il legal documento, quale sarà necessario, dove son molti interessati.

III. Essi per dritto di sensalia riceveranno il mezzo per cento, metà dal Compratore, e metà dal Venditore. E vendendosi in altre piazze fuori del Regno, così questo dritto, come le altre cose, che ad essi si appartengono, si regoleranno secondo le leggi veglianti del luogo.

TIT.

## TIT. X.

*Delle Galeotte per la scorta delle Feluche.*

Triremes, quae onerarias naviculas tuentur adversus Barbarorum incursiones.

I. SArà in libertà de' Capisquadra, e Padroni di essere accompagnati da qualche Galeotta per la scorta, e custodia delle Feluche a loro spese, purchè l'Armatore abbia ottenuto da S.M. il necessario permesso per armarsi alla loro difesa, ma non mai con patente di Corsale, affinchè non eserciti la pirateria a suo profitto, e a spese, e danno delle Feluche.

II. L'istrumento, che si farà coi rappresentanti della Galeotta, non obbligherà tutte le Feluche, se non sarà solennizzato nella maniera seguente. Nel mese di Dicembre i Consoli convocheranno a suon di campanello i Capisquadra, e Padroni nella loro Cappella, e per bussola, e voti segreti colla maggioranza de' voti si spiegherà la risoluzione, se la vogliano, e quindi chi vogliano per comandarla, e la rata da pagarsi dalle Feluche.

III. Se resta conchiuso l'uno, e l'altro, allora i Consoli unitamente con dieci Capisquadra, i più anziani di quei che vanno alla pesca, stipuleranno in nome di tutti l'istrumento, in cui stabiliranno gli obblighi, e patti più opportuni circa l'equipaggio, l'armamento, il tempo della partenza, del ritorno, ed altro che sarà stimato più conveniente.

IV. Quando non siesi proceduto nella descritta maniera, s'intendano obbligati *nomine proprio* coloro, che sono solamente nell'istrumento intervenuti.

V. In esso istrumento, fra gli altri patti, si dovrà espressamente apporre, che sia obbligata la Galeotta in tempo della pesca sempre bordeggiare, e coprire le Feluche da' nemici, e scoprendone qualche legno, dar subito il segno a queste, e difenderle mentre fuggono, e quando sieno messe in salvo, potrà allora impegnarsi ad offendere.

VI. Gli altri patti si regoleranno secondo l'antico solito, e secondo che saranno stimati a proposito da chi interviene nell'istrumento, dove dovrà inserirsi la Conclusione fatta nella forma già stabilita, altrimenti sarà nullo.

## TIT. XI.

*Del cambio marittimo.*

Pecunia foenerata.

I. NOn sarà lecito a chicchesia di dare, o prendere danaro *alla parte*, a guadagno, e qualunque contratto che si facesse in questa pretesa specie di società, resti nullo, ed inefficace.

II. Sarà solamente permesso a' legittimi Negozianti di dare, ed agli effettivi marinari di prendere danaro a cambio marittimo a certa determinata ragione, e da correre il pericolo dal dì della partenza fino al ritorno.

III. L'interesse sarà regolato secondo il tempo della partenza, e i mari, più, o meno pericolosi, dove vada a farsi la pesca.

IV. Non sarà più del sedici per cento, quando la partenza è d'inverno, cioè prima di Pasqua di Resurrezione, e la pesca siegua tutta ne' mari di Corsica, e Sardegna, e luoghi convicini. Così non sarà più del quattordici per cento per gli stessi mari, quando si partirà dopo Pasqua di Resurrezione.

V. Che se la pesca, o tutta, o par-

parte vada a farsi ne' mari di Galita, o ne' mari lungo le Coste dell' Affrica, l'interesse non potrà oltrepassare il diciotto per cento.

VI. Pe' mari di Levante, da Corfù in là verso le parti più Orientali, o verso la Dalmazia, correrà la ragione del diciotto, e del sedici, se non partono d' Inverno.

VII. Ne' mari Meridionali della Sicilia, cioè dalla sua costa di Mezzogiorno fino all' Isola di Malta, l'interesse sarà a ragione di quel che si è detto pe' mari di Sardegna.

VIII. Se finalmente si partisse d' Inverno a pescare pe' mari del Regno, e dello Stato Pontificio, sarà l' interesse al dodici, e dopo Pasqua al dieci per cento ....

IX. Per altri Mari di nuova scoperta qui non menzionati, come ancora per la pesca del Golfo del nostro Cratere, l' interesse sarà regolato dall' arbitrio del Giudice, precedente un giudizio de' Consoli.

X. Che se il Corallo patisse notabile diminuzione nel prezzo per più anni, e che perciò sembrasse alterata la suddetta rispettiva ragione d' interesse a favor de' Creditori, resterà parimenti rimesso all' arbitrio del Giudice, precedente parere de i Consoli, di farvi qualche ragionevole ribasso.

XI. Tutto il danaro, che si è stabilito essere sufficiente per armare, ed equipaggiare una Feluca, dovrà correre il suo rischio sulla stessa, e non già sopra altre, dove non è effettivamente impiegato.

XII. Non sarà lecito far polizze pagabili in Livorno, o simili piazze estere a beneficio de' Creditori Cambisti in pregiudizio degli altri consimili: ma il pagamento, così della sorte, come dell' interesse, si farà quì nella Torre, o in qualsisia altro luogo del Regno, dopo però che la barca sia ritornata nella Torre sana, e salva, quando sarà seguita la vendita della pesca, e quando non vi fosse alcuna eccezione legittima per parte del debitore.

XIII. Che se per capriccio de' debitori, e per motivi insussistenti non si vendesse il corallo, sarà rimesso all' arbitrio del Giudice di farne seguire il pagamento prima della vendita.

XIV. Le polizze bancali, che si facessero per cautela dei detti crediti contro alla forma quì stabilita, saranno di niun vigore.

XV. Finalmente la Feluca navigherà a pericolo del proprietario, e quando sia ben corredata, atta a navigare, e provveduta di tutti gli attrezzi, così di guerra, come ancora di navigazione, si corrisponderanno per essa al far de' conti due parti in beneficio del proprietario, oltre al ristoro del danno, che ne soffrisse.

## TIT. XII.

*De' pericoli marittimi.*

*Naufragio cujus damno cedant, creditoris, an debitoris?*

I. TRa i pericoli marittimi, che vanno a danno del Creditore, ha il primo luogo il naufragio, che con forze comuni non si sia potuto evitare.

II. Sotto nome di naufragio si dovrà intendere, quando la Feluca per la disgrazia patita si sia perduta, o ridotta in istato di non poter riattarsi: dal che se ne faranno le legittime prove.

III. Ne dovranno perciò coloro, che si sono salvati dalla Feluca naufragata, o in loro mancanza, il Caposquadra, o la Feluca più vicina, formare il testimoniale del sinistro accaduto presso il Consolato, Viceconsolato, o Corte più vicina nella for-

forma prescritta nel Real Editto di navigazione del 1759. per trasmettersi nella Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, ed indi al Tribunale competente.

IV. Verificandosi un tal naufragio, la gente, che rimane, sarà libera dal servizio, e guadagnerà quelche teneva anticipato; il legno della Feluca perirà al suo proprietario, e gl' interessati perderanno le sorti impiegatevi.

V. Che se per una simil disgrazia seguisse la perdita solamente degli attrezzi di navigazione, o di pesca, il danno a modo di avaria dovrà ripartirsi *pro rata* fra tutti gl' interessati.

VI. Ma se, naufragato il legno durante la pesca, o dopo che fosse terminata, il Corallo nella Compagnia, che già si sarà mischiato, fosse salvo o in terra, o sopra altra Feluca, il Caposquadra con due, o tre testimonj farà pesare l' intera pesca per liquidare la porzione, che spettava alla Feluca naufragata, la quale poi si dovrà ratizzare fragl' interessati della medesima.

VII. L' altro caso di pericolo, a cui son sottoposti tutti gl' interessati, è quello della preda. E per questa dovranno militare tutte le distinzioni, e risoluzioni corrispondenti, finora stabilite per lo naufragio.

VIII. Nel caso che la Feluca da ordine, o da forza superiore venisse sequestrata, o in qualsivoglia maniera trattenuta, sicchè non possa far la pesca: non sarà dovuto l' interesse, giacchè non ha potuto seguire il fine, per cui fu quello costituito; e le sorti si pagheranno per quanto ci è capienza sulle robe, per cui furono impiegate. Ma se quest' arresto accadesse per delitto, allora si giudicherà secondo le circostanze.

IX. Che se poi la Feluca per tal servizio riportasse qualche premio, o qualunque ricognizione, allora, per ragion dell' incertezza del quantitativo, si dovrà a' creditori la sorte, ed il convenuto interesse.

X. Tutti saranno obbligati per modo d' avaria al danno cagionato da accidente straordinario, come da incendio casuale, da inevitabile combattimento difensivo, da furto senza colpa del padrone, da necessario abbandono della Feluca, e simili, se vi sono, e spezialmente da necessario alleggerimento, o sia getto in mare consigliato da fortuna di mare, nel qual caso dovrà praticarsi quanto nel citato Real Editto viene ordinato.

XI. In tutte le descritte perdite, o totali, o parziali, è tenuta la sola Feluca, che ha patito il danno co' suoi interessati, senza che l' altre di conserva sieno tenute ad alcuna contribuzione.

XII. I casi di danno, che avvenga per dolo, frode, o colpa, si regoleranno colla massima, che i delitti obbligano i loro Autori.

XIII. La stessa massima correrà se il naufragio, la preda, e simili disgrazie accadono in altri mari, diversi da quelli, che sono espressi nelle polizze, dove, o per capriccio, o anche per la speranza di maggior lucro, non già per necessità, si sia divertito il corso.

XIV. Se la pesca di una conserva non si vendesse tutta insieme, ma per buone ragioni se ne vendesse una porzione, o qualche sorta di Corallo in diversi tempi, il prezzo resterà in potere del Caposquadra coll' obbligo di darne conto agl' interessati.

TIT.

## TIT. XIII.

*Dello Spago, e Sarziame.*

Onerariarum navicularum armamenta.

I. I Consoli prenderanno gli opportuni espedienti per introdurre nella Torre del Greco la fabbrica dello spago, e degli altri sarziami, che occorrono per la pesca del Corallo.

II. Intanto, prima d' introdursi dette fabbriche, e dopo che si sieno stabilite, non sarà lecito a' particolari di rompere il prezzo di questi generi in qualunque tempo dell' anno: bensì i Consoli, unitamente con sei Capisquadra più anziani, nel mese di Dicembre, o poco dopo, considerando le circostanze di quell' anno, in vista della mostra dello spago, e fune lavorata, stabiliranno la voce del prezzo: ed il Cancelliere ne farà l' atto nel suo libro delle Conclusioni.

III. Siccome non si potrà eccedere il prezzo della voce, ma bensì pagarlo di meno; così eccedendo, e qualunque altro contratto contro la forma quì prescritta, sarà da' Consoli giudicato per nullo.

IV. Se alla mostra non corrisponde il lavoro della partita, i Consoli, a ricorso delle parti, provvederanno come sia di giustizia.

V. Il peso, e la spesa per detti generi di ciascuna Feluca si noteranno precisamente dal rispettivo Scrivano nel conto della medesima, per potersene avere quella ragione, che meritano a tempo de' conti.

VI. Introdotte che sieno le fabbriche dello spago, delle funi, del cottone per le vele, e simili nella Torre del Greco, sarà cura de' Consoli di ben dirigerne la meccanica.

## TIT. XIV.

*Della pesca.*

De piscatu.

I. IL tempo di partire per la pesca non sarà a capriccio delle Feluche; ma sarà determinato da' Consoli, come sopra si è prescritto. Correndo fama de' Corsali ne' mari del loro viaggio, o temporali da non dover prudentemente partire, potranno i Consoli impedir la partenza, e disporre che partano così unite, che possano difendersi contra i Corsali, o in tempo non pericoloso. E i padroni contravvenienti a tal subordinazione dovuta a' Consoli, saran tenuti a danni seguiti per intempestiva, o capricciosa partenza.

II. Ogni Feluca al partire dovrà essere provvista di due spingardi, ed almeno quattro fucili, con proporzionata munizione di palle, e polvere, per servire in occasione di difesa: e tal provvisione dovrà manifestarsi a' Consoli per mezzo della visita, che ne faranno *gratis*, prima che la Feluca parta.

III. Affinchè le dette munizioni non possano essere strumenti di delitti fra' marinari; il Padrone conserverà sotto sua chiave almeno la polvere, e palle, per esibirle solamente in tempo di ragionevol bisogno.

IV. In tempo del viaggio, trovandosi più Feluche ancorate in qualche luogo, tirate sul lido per timore di Corsali, o per gran temporale, non sarà lecito di scompagnarsi, e partire una, o più di esse senza il consiglio, e concorrenza della maggior parte. Se poi alcuna partisse temerariamente, sarà il Padrone, o chi n' ha colpa, tenuto a danni, che seguissero.

V. Fra le Feluche di una conserva s' intende principiare la società effetti-

va

va dal punto che pescano, e mettono insieme la pesca, e tutto quelche si sia pescato precedentemente da qualche Feluca è proprio della medesima, e perciò si dovrà in tempo opportuno pesare, e separare.

VI. E così ancora, se dopo che le altre Feluche di conserva abbian terminata la pesca, qualcheduna volesse proseguirla, sarà tutto suo quanto di poi pescherà.

VII. Per evitare le risse allo scoglio del Corallo, dove sta attualmente pescando una Feluca, o una conserva, o dove ha lasciato il segno, che chiamano *Pedagno*, non sarà lecito a Feluca di altra conserva accostarsi a pescare, ma mantenersi in distanza di circa cinquanta passi da ogni lato. La pena a' contravventori sarà di ducati cinquanta applicabili al Monte, di cui si parlerà in appresso, e di restituzione delle quantità pescate colle legittime prove a beneficio de' primi occupatori.

VIII. Il segno, o sia *Pedagno*, vale per l' effetto predetto, quando chi l' ha lasciato non si trovasse attualmente altrove pescando, giacchè chi sta pescando in altro luogo, non dovrà tenere impediti, e riservati più posti nel mare, che è libero di sua natura.

IX. In tempo del viaggio, e della pesca può il solo Caposquadra permutare con qualche ragione i marinari da una in altra Feluca di sua conserva. Solamente il Caposquadra dovrà mandare chi gli piace per far provvisioni, o altra necessaria occorrenza, e prescrivere il tempo, ed il luogo doveroso della pesca, e quando debba poi terminarsi, al che tutti di conserva dovranno ubbidire.

X. Se qualche Feluca faccia acquisto, o guadagno estraneo alla pesca de' Coralli, come preda attiva, invenzione legittima di qualche cosa, industria di qualche guadagno; tutto sarà suo: purchè non v' impieghi il tempo dovuto alla pesca, nel qual frattempo la Feluca di maggior porzione abbia pescato.

XI. Quanto però di qualunque genere naturale, o artefatto si prenda dal mare col mestiere della pesca, tutto è in società reciproca fra la conserva.

XII. Affinchè i marinari, durante il tempo della pesca, quando sono in terra, non vadano per l' osterie, facendo insolenze con poco onore della nazione, dovrà essere particolare cura del Caposquadra, e dei Padroni di darvi un pronto riparo, anche implorando il braccio superiore, come meglio ricerca l' opportunità del luogo, e sarà proibito di dare ivi qualunque piccola somma di denaro precisamente a chi ne facesse mal uso.

XIII. Finalmente in tempo della pesca, quelche si va pescando, subito che si può, si porterà a custodire in terra in luogo sicuro: e in tempo del ritorno dalla pesca si ripartirà sopra più Feluche le più ben corredate, e chi vi manca a tenor della colpa, sarà tenuto a' danni.

## TIT XV.

### *Della vendita de' Coralli.*

I. Finchè si venderà il Corallo, o stia in mare, o stia in terra, sempre si praticherà, che chi tiene il Corallo in potere ne tenga due chiavi, il tutto in conformità di quanto di sopra sta disposto.

Venditio coraliorum.

II. Non potrà il Corallo vendersi, se non si sia già tenagliato, ripulito, ed assortito secondo le sue diverse spezie delle rispettive casse. Ma sicco-

come prima di ripulirsi si dovrà pesare, e notare sotto gli occhi degl' interessati, così lo stesso si dovrà praticare dopo di essersi ripulito.

III. Che se il tenagliarlo, ed assortirlo, come il conservarlo, e specialmente il contrattarne la vendita sieno cose, che appartengono al Caposquadra, tutto però si dovrà da lui fare in presenza, e col consenso de' Padroni di sua conserva, o almeno della maggior parte di essi, senza escludere chi de' semplici marinari vi volesse intervenire.

IV. Siccome in caso di mancanza del peso sarà tenuto il Conservatore, o sia il Caposquadra, così vendendo nel modo, e nel prezzo senza il consenso della maggior parte de' Padroni, il contratto sarà nullo per le leggi della società. Ed in tal caso, se si è in tempo di sciogliersi il contratto, si sciolga; se non si è in circostanze di riaversi il Corallo, perchè sia estraregnato, e non possa ricuperarsi, sarà tenuto il Caposquadra dar a conto alla conserva alla maggior ragione che altri abbia venduto in quell' anno.

V. Prima di procedersi alla vendita si dovrà ogni anno stabilire la voce rispettiva di ciascuna specie di Corallo da' Consoli, e Capisquadra uniti, e se fuori Regno da quei Consoli, e Capisquadra, che si troveranno colà, cioè dalla maggior parte di essi. Una tal voce si dovrà regolare dalla quantità della pesca e de' compratori, e dalle altre circostanze dell' anno. Ed a niuno sia lecito rompere il prezzo prima della voce, o vender meno dell' istessa voce, sotto pena di ducati ducento per Feluca, applicabili al Monte, di cui in appresso si parlerà.

VI. Il contratto di questa compra, e vendita non abbia alcun vigore, se non sia ridotto in pubblica scrittura per mano di Notaro, o di Sensale patentato, nella quale scrittura si dovrà, fralle altre cose, distintamente esprimere il consenso, e presenza de' Padroni di conserva e l' effettivo peso delle spezie a tempo della vendita.

VII. E per evitare il grandissimo inconveniente di far notare meno del vero quantitativo del Corallo, o meno del vero prezzo convenuto, come può accadere, quando tali cose si fanno dal solo Caposquadra con riserba, e segretezza sempre sospetta: si dovrà inviolabilmente osservare, che così il peso, sempre che si faccia, come il contratto della vendita debbano farsi in presenza de' Compadroni di conserva, senza escludere qualcheduno de' marinari, che vi volesse intervenire.

VIII. Un tal intervento dovrà esprimersi, così nella nota del peso, come nella pubblica scrittura del contratto, ed in rapporto al prezzo notarvi tutte l' effettive somme ricavate, anche quelche viene sotto nome di regalo, di fuori parte, ec. E le carte autentiche del peso, e del prezzo debbano essere presentate al far de' conti. Il Caposquadra, che a ciò contravviene, sarà da' Consoli privato della patente di Caposquadra, e sarà sottoposto ad altre condanne legali corrispondenti alle querele de' socj.

IX. Se voglia vendersi a minuto qualche parte della pesca, come *roba morta terragno*, o altro fuori della partita, non possa farsi senza il consenso espresso de' Padroni, e del danaro ricavato farne l' uso come sopra.

X. Finalmente chi prendesse furtivamente, o vendesse qualunque porzione di Corallo di qualsivoglia spezie; e chi comprasse contra le prescritte forme legittime, gli uni, co-

me

me ladri, gli altri, quali comprato-ri di mala fede, proveranno il rigor della giustizia nel Tribunale competente.

## TIT. XVI.

### *De' conti.*

Rationes post coralliorum venditionem subducendae.

I. VEnduto che sia il Corallo, e riscosso il danaro, immediatamente, e senza dilazione alcuna, il Caposquadra è obbligato a dar conto di tutto agl' interessati.

II. Due sono in quest' affare le società: la prima è fra tutta la conserva; la seconda è ristretta fra il Padrone, e marinari di ciascuna Feluca della conserva. Appartiene alla società generale, che quanto da ciascuna Feluca di conserva si prenda dal mare, da che si è cominciato a mettere insieme la pesca, tutto s' intenda andare in comune; siccome parti eguali si dovranno dare di tutto il prezzo ritratto della vendita fra tutte le Feluche di conserva.

III. Le spese, che riguardano questa società generale sono quelle, che occorrono per andare, e trattenere alla vendita; per riscuotere il danaro; per esser custoditi in tempo della pesca, se vi è stata custodia; per conservare in luogo sicuro la pesca, ed altre simili, se mai vi fossero, che riguardano l' interesse generale della Compagnia.

IV. Alla società subalterna di ciascuna Feluca appartiene quelche avesse pescato prima, o dopo, ed altro guadagno che avesse fatto estranco alla pesca, le spese cibarie, gli attrezzi di pesca consumati, gl' interessi del danaro preso a cambio, i danni accidentali della Feluca, o de' marinari, e simili.

V. Il conto si darà in quest' ordine, e forma. Subito riscosso il danaro, il Caposquadra darà il conto, che riguarda la società generale, alla presenza di tutti i Padroni della conserva, e con aver innanzi gli occhi tutte le spese, dovrà dividere, e consegnare porzioni eguali, tante quante sono le Feluche, ritenendosi quella della sua, di cui si considerava come particolar Padrone.

VI. Il Padrone poi subito darà il conto, che riguarda la società fra la sua Feluca, innanzi agl' individui della medesima. Questo conto può darsi, o per mano dello stesso Scrivano, o di altri, che piaccia al Padrone, ma degli Scrivani approvati. Verranno in collazione per dividersi, così tutta la tangente ricevuta come sopra dal Caposquadra, come qualche guadagno proprio della Feluca, ed altro, che quì appresso si dirà.

VII. In questo conto, precapite le sorti prese a cambio coi corrispondenti interessi, tutte le spese cibarie documentate, e dal libro dello Scrivano, e dalla polizza del negoziante provveditore, e parimente, dedotte tutte le altre spese erogate per attrezzi di pesca consumati, per passaporto, dritto di pescaggio, danno della Feluca, spese fatte per l' infermità degl' individui della compagnia, e in fine tutte le altre, che si crederanno ragionevoli per conto di questa particolare società, di tutto quel che rimane, si faranno le seguenti parti.

VIII. Al Padrone due parti, una per la sua persona, e l' altra per ragione di Padrone, che prende il danaro a cambio, e fa leva de' marinari. Al Caposquadra parti due sopra la sua Feluca, di cui si considera come Padrone, ed un terzo di parte di ciascuna Feluca; alla Feluca due parti; agli altri marinari

una parte per ciascuno. Al poppiere altri due terzi di parte di più, e se son due, uno della mattina, e l'altro della sera, si divideranno detti due terzi a giudizio del Caposquadra. Al garzone mezza parte, o circa, secondo lo stima il Caposquadra.

IX. Queste parti potranno solamente crescere, o diminuire, o per ragione di essere stati più, o meno i marinari della ciurma, o perchè il Caposquadra, sul rapporto del Padrone, giudicasse dare a qualcheduno più o meno della parte a proporzione del merito, e dell'età.

X. Di tutte le cose, comprate a conto della compagnia, quel che avanza dopo il salvo arrivo, o in biscotto, o in altre provisioni di bocca, o in ordegni di pesca, e simili; tutto, o negli stessi generi, o in danaro dovrà il padrone ratizzare, e dividere fra la sua ciurma, nella maniera, come sarà di ragione.

XI. Quanto forse si fosse speso per cagioni criminose, come per contrabbandi, e simili, dovrà andare a conto de' soli rei.

XII. Se la parte fosse sì scarsa, che sia di meno di quanto teneva il marinaro in sua mano già anticipato, resterà egli tenuto a rifare a beneficio del padrone.

XIII. Quando il Caposquadra, o altro Padrone della Campagnia avesse condotto un marinaro di più per servire in caso di supplemento a chi mancasse durante il viaggio, o con esso abbia meglio pescato a vantaggio comune; tutte le Feluche dell' istessa conserva pagheranno la rata corrispondente al pieno, che occorre per lo salario di quel marinaro.

XIV. Resterà abolita la parte detta dell'*ingegno*, o sia dell'ordegno della pesca, che precapiva il Padrone per essersi a lui date due parti, giacchè lo spago, le funi, e quanto a tal effetto vi occorre, e si consuma, tutto va a conto della Compagnia.

## TIT. XVII.

### *Di un nuovo Monte.*

I. LA nuova polizia, che si è data al Ceto de' Corallari della Torre del Greco per riordinare la pesca del Corallo, vorrebbe un nuovo Monte per accorrere a i frequenti, e premurosi bisogni de i marinari, e perciò oltre all'antica Cappella, ch'è addetta ad altre opere, si dovrà stabilire, ed aprire questo altro asilo, acciocchè un tal Ceto sia difeso, e soccorso in tutte le critiche circostanze.

Novus Mons in Coraliorum piscatorum utilitatem, ac bonum erigitur.

II. Sarà questo nuovo Monte amministrato da' Consoli, Cassiere, e Cancelliere, secondo le rispettive incomberze, nella maniera come sono state innanzi distintamente descritte.

III. Questo Monte sarà volontario, ed obbligherà quelli solamente, che vi si vorranno ascrivere.

IV. Ogni Feluca, al far de' conti, contribuirà carlici dodici, ed ogni Trebacolo, quando è addetto alla pesca de' pesci, carlini sei in mano del Cassiere *pro tempore*, da cui ciascuno riporterà la ricevuta.

V. Chi vi si sarà ascritto, e prima che parta pel viaggio seguente non abbia pagata la detta rata, non goderà de' vantaggi, che ora si descriveranno.

VI. L'ordine da tenersi nell'amministrazione di questo Monte nell' introito, ed esito, sarà regolato come sopra si è stabilito.

VII. Questo Monte tutto diretto al vantaggio del Ceto servirà;

1. Per inseguire i marinari fuggitivi

vi, fargli arrestare, ed ottenere la dovuta giustizia.

2. Per pagare, e rimborsare al Padrone, da cui sia il marinaro fuggito, quel tanto che teneva anticipato secondo le note del Cancelliere, con rimanere a beneficio del Monte le ragioni di ripeterlo dal marinaro raggiunto.

3. Per rimborsare nell'istessa maniera l'anticipazione ad un Padrone, anche nel caso che il marinaro venisse a morire prima che parta.

4. Per pagare al procaccino ducati venticinque. Questo giovane, scelto da' Consoli, darà il comodo della posta nella Torre del Greco nella maniera, come sarà stabilita dagli stessi Consoli in sessione.

VIII. I Consoli poi nelle sessioni regoleranno l'onorario all'Avvocato, e Procuratore, la provvisione al Cancelliere, quella del Cassiere, e de' Razionali; quanto occorre per le spese necessarie a farsi per le liti, le quali riguardino però l'interesse del Ceto de' pescatori de' Coralli, e de' pesci con Trebacoli: siecome quelle che occorrono per l'accesso al Governator Locale, ed altre spese straordinarie; il tutto sempre nella maniera più propria, e proporzionata. Formeranno a tal effetto un Fondo, donde usciranno tali spese, e quelle stabilite per la loro provvisione.

Ed affinchè quanto si è prescritto da S. M. su questo importante assunto abbia la sua esecuzione, abbiamo fatto il presente Editto, col quale facciamo a tutti nota questa Real determinazione, e ne comandiamo in Real nome la puntuale osservanza in tutte le parti. Che perciò vogliamo che il medesimo colle consuete formalità si pubblichi in questa Capitale, ne i luoghi soliti, come altresi nella Torre del Greco, e negl'altri luoghi di questo Regno; ed a tal effetto incarichiamo tutti coloro, a'quali spetta, di farlo pubblicare, osservando nella pubblicazione del medesimo le regole, e riti soliti a praticarsi in simili occorrenze, ed indi ritorni a Noi colle debite relate. *Dato dal Supremo Magistrato di Commercio il dì 14. Aprile 1790. D. Antonio Spinelli Presidente. D. Ippolito Porcinari. D. Gioseppe Secondo. D. Michele de Jorio. D. Saverio Mattei.*

Die 14. April. 1790. D. Antonio Spinelli Presidente.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

*sive*

## PRAMMATICA III.

Confirmatur Edictum anni 1759. de piscatu coraliorum, et pro iis, qui prope Neapolim constituti piscatum ipsi exercent. Commissarius eligitur Ferdinandus Giobbe, cujus etiam in tali re officium describitur.

A Riparare gl'inconvenienti praticati da' Marinari delle Barche della Torre del Greco, le quali vanno alla pesca de' Coralli ne' Mari della Sardegna, e Corsica, disertando di frequente per dentro, e fuori del Regno, e sta commettendo insieme delle varie truffe a' rispettivi Padroni, non senza disvantaggio di un tal ramo di Commercio, e contr'anche lo spirito del Real Editto di Navigazione, che se ne emanò nel 1759.; il Re è venuto in determinare, stante lochè ne ha consultato il Magistrato di Commercio a vista de' richiami fatti da' Padroni medesimi, sino a chiederne per loro Commessario colà nella Corte il Capitan di Mare D. Ferdinando Giobbe, che l'enunciato Editto di Navigazione esattamente si eseguisca, rispetto alle sudette Barche Coralline, in ogni sua parte, ed articolo, come lo è ne' Reali Dominj tutti, rispetto a tutti gli altri Bastimenti; E che il Giobbe, come si trova nella Torre, per le sue buone circostanze, e servigj, condecorato di Capitan di Ma-

re, ve ne resti perciò egli destinato da Commessario, riceveudo non meno da' Padroni, che da' Marinari il giuramento, secondo la formola di sommissione, e spedendo loro il Rollo di Equipaggio in forma valida, senza l'esibizione poi del quale non possano essi Padroni, partendo, ricever la Patente da' Deputati della Salute; con aver in oltre dichiarato Sua Maestà, che per tal destinazione, ed uffizio non s'intenda conferita al Giobbe medesimo giurisdizione di sorte alcuna, e nè meno esenzione personale dalla giurisdizione, alla quale attualmente è soggetto, dovendo egli soltanto invigilare alla esecuzione del riferito Editto, e denunziare al Governatore Locale, o a chi spetterà, secondo li stabilimenti dell'Editto istesso, le controvenzioni, che si accorgesse d'essersi commesse; e che altresì il Giobbe mantener debba un libro di registro in buona forma, di tutte le anticipazioni di denari, o ingaggiamenti, che da' Padroni si danno a' Marinari; li quali Padroni siano egualmente tenuti far notare tutte le partite nel sudetto libro, altrimenti non possano giudizieriamente ripeterle, nè ratizzarne il contribuito a' Marinari, e Partitarj della loro Paranza; come pure, che sia sempre libero, e permesso osservar esso registro, e farne estrarre certificati a chi incumbe; volendo di più la Maestà Sua, *che a' certificati estratti legalmente dal sudetto libro diasi fede in giudizio, ed abbiano la via esecutiva, e parata*; e che in fine al Giobbe per questa incombenza, e fatiga, come per le spese, che porterà di giovani scribenti sotto di lui, ed altro, si fissi dalla pluralità di liberi voti de' Padroni, e Capi Squadre delle Barche Coralline, quel tanto, che per ogni Barca gli si dovrà dare, e che sia giusto, e ragionevole per esser poi approvato dalla Sovrana autorità di Sua Maestà. Loche tutto lo intanto prevengo di Real Ordine a V. S. Illustrissima per intelligenza, e regola del Magistrato, in disporre, e spedir quelli ordini, che ne corrispondano all'effetto per la propria parte, e per la piena notizia, e governo del Giobbe nel dissimpegno del mentovato suo incarico. *Palazzo 17. Marzo 1774. Giovanni Goyzueta. Signor D. Antonio Spinelli.*

Die 17. Mart. 1774. Giovanni Goyzueta.

Circumscribitur locus, in quo fieri a Regnicolis in exteris acquitibus Coralliorū piscatus potest.

Il Re, nell'uniformarsi al sentimento del Magistrato del Commercio, umiliato con Consulta de' 29. del caduto Marzo circa il non proibirsi alle Barche Coralline della Torre del Greco, e di Trapani la pesca del Corallo sulla nemica Costa d'Affrica alla giusta distanza degli stabilimenti della Compagnia Reale d'Affrica Francese, e di castigar coloro, che oltrepassassero detta distanza, o si mischiassero co' legni della compagnia, commettendo disordini, e controbandi; di cui questa si è lagnata, chiedendo l'accennata proibizione; ha stimato manifestare con maggior chiarezza il sovrano volere intorno a questo assunto: E perciò avvedendosi dalla citata Consulta, d'altre relazioni, e notizie, e da tutt'i fogli di ricorso, e riclamo della Corte di Francia, che le suddette Barche nel presentarsi per la pesca alla Costa di Affrica non si sono contenute di pescare all'Isola della Galita ed alle Secche, ed agli Scogli vicini ad essa, ma hanno bensì estesa la pesca fino ne' Paraggi, i quali possono con ragione riguardarsi atrinenti per contratto, e per concessione alla mentovata Compagnia (a cui è precisa Reale intenzione, che non sia arrecato danno,

nè

nè molestia alcuna ); è venuto a dichiarare, che secondo il diritto delle Genti, al quale si attiene il Magistrato Francese, che ha consultato sopra lo stesso soggetto a favore della compagnia, lascia S. M. a' suoi Sudditi la libera pesca del Corallo ne' mari d'Affrica, ed in altri, ne' quali tutti la M. S. favorirà con ogni conveniente mezzo tale loro utile industria diretta al mantenimento effettivo di una considerevole popolazione, la quale, non trovando alle falde del Vesuvio sufficiente sussistenza, e lavoro per procacciarsela, deve per ogni giusto riflesso esser protetta, ed incoraggita nell'indicato utile ramo, che da tanto tempo professa. Ma nel tempo stesso intende, e comanda Sua Maestà, che i sopradetti suoi Sudditi nell'attendere sotto la Reale protezione alla enunciata pesca del Corallo, della quale possano godere anche nelle Coste d'Affrica, non pratichino assolutamente tale pesca ne' luoghi, in cui la compagnia Francese l'esercita per una a due leghe distante dalla Cala, e Costa intera, e molto meno nel golfo di Bona, e Busia, dove si sa d'aver essi pescato: e che i medesimi non si mescolino con li Battelli Francesi sotto qualsivoglia motivo, e pretesto. Inoltre S. M. fissando a' suoi Sudditi il limite della pesca alla distanza maggiore del tiro del Cannone dalla Costa per qualunque littorale, ha voluto (rispetto alla compagnia Francese) aumentare a detti Sudditi la proibizione della pesca fino a dieci, e dodeci miglia di distanza dalla Costa. Onde a' medesimi si lascerà libero il campo di pescare all' Isola della Galita, e ne' suoi contorni, come quella, che se ne ritrova lontana a diciotto o venti miglia; purchè non si gettino essi nell Costa, rompendo la prescritta distanza delle dieci a dodici miglia per ogni lato di quella, nè si mescolino co' Battelli Francesi in veruna parte: coll' avvertenza, che a' primi lamenti della Compagnia i controventori a tale articolo saranno esattamente puniti per la disubbidienza. Nel Real nome lo rescrivo a V. S. Illustrissima, affinchè il Magistrato del Commercio lo sappia, e lo faccia eseguire, essendosene dato il corrispondente avviso alla Corte di Francia. *Palazzo 15. Aprile 1788. Giov. Acton. Signor D. Antonio Spinelli di Caviati.*

Die 15. Apr. 1788. Gio: Acton.

Antiqua pro coraliorum piscatu vectigalia tolluntur, aureumque tantummodo ducatum pro qualibet coraliorum arca solvi placet.

In esito di ciò, che ha il Magistrato di Commercio con consulta de' 16. andante proposto relativamente alla domanda fatta non meno dal Ceto de' pescatori di Coralli della Torre del Greco d'erigersi quì una fabbrica di essi, ed una compagnia per sostentamento di quella, con proibirsi intanto la vendita di tal genere nei Paesi stranieri, che di farsi da' fabbricanti di Coralli di Trapani osservare la legge stabilita in Gennajo del 1787. per l'ingrandimento di tal industria, ed utile delle trentacinque fabbriche colà erette; Il Re si è uniformato al parere dato dal detto Magistrato di Commercio su questo assunto, ed attende quel che sarà in appresso per rassegnare sulla domanda del sudetto Ceto de' pescatori della Torre del Greco, così ha risoluto, ed ordinato al Vicerè di Sicilia, che inculchi sempre più l'esatta osservanza dell'abolizione del totale antico dazio su li Coralli, acciò in tutto, e per tutto non si paghi altro in quel Regno, che un solo ducato di dritto per ogni cassa di Corallo a norma dell'enunciata sovrana determinazione del 1787. per l'introduzione di tal genere nell'uno, e nell'altro Regno, e che così si ese-

esegua sotto pena della Reale indignazione, salve però rimanendo le ragioni dell' Arrendatario civico di Trapani, ed a chiunque altro mai vantasse dritto contrario ad un si utile, ed importante ramo di commercio. Ed io nel nome della M. S. lo significo a V.S. Illustrissima per intelligenza e governo del Magistrato del Commercio. *Palazzo* 18. *Aprile* 1788. *Gio. Acton. Signor D. Antonio Spinelli*.

Die 18. Apr. 1788. Gio: Acton.

Praescribitur coraliorum piscatoribus observantia nonnullorum Sardiniensium statutorum de avertenda pestis suspicione.

Il Governo di S. M. Sarda nell' atto, che ha rinnovato quelle veglianti leggi di sanità per li mari di Sardegna, ha stimato di stabilire altre providenze, e regolamenti, da osservarsi dai pescatori Corallari, secondo le circostanze dei tempi per garantirsi da qualunque pericolo, a cui potesse venire esposta la pubblica salute.

Tali regolamenti contengono quanto appresso.

1. Che quando non vi sia alcun pericolo di peste nelle Scale del Levante Ottomano, dell' Arcipelago, dell' Adriatico, o della Barberia, debbano li Corallari, terminata la stagione, restituirsi nel Porto di Algieri per prender pratica ( ben inteso, che durante la pesca saranno dati loro li viveri per canale ), ed ivi deporre se abbiano, o no comunicato con qualche Bastimento, ed in qual tempo, onde possa venire determinato, se debbano, o no, essere ammessi alla pratica, e stabilirsi la corrispondente contumacia.

2. Che quando li Pescatori Corallari nel presentarsi al Porto di Algieri dichiarino con promessa in debita forma di non andare a pescare alla Galita, e chieggano di essere dispensati dal ricevere la guardia di sanità, stabilirà quel Governo, se allora lo giudicherà necessario, un maggior periodo alle loro quarantane, o gli sospenderà la pratica al lor ritorno, provvedendoli per altro delli necessarj generi di vitto, perchè abbiano indi la libertà di andare altrove a far la loro quarantana.

3. Che quando vi sia sicurezza di Peste nel Regno di Algieri, saranno discacciate dall' Isola di Sardegna tutte le Feluche Coralline, che saranno andate a pescare nei Mari della Galita, ma prima del distaccamento verrà loro somministrata quella provisione di viveri, che possa occorrergli.

4. Che in quelli tempi, nei quali non vi sarà indizio sicuro di Peste nei mentovati luoghi, le Coralline, che si trasferiranno alla Galita, nel ristituirsi nei Mari di Sardegna siano obbligate ad osservare le seguenti prescrizioni.

1. Debbano costituirsi in uno dei due Porti di Caglieri, o di Algieri per ivi scontare pescando, e con le debite, e convenienti cautele, quella quarantana, ed osservazione, che verrà loro prescritta.

2. Qualora siano costrette per qualche accidente di mare ad approdare in una qualunque parte del Littorale del Regno di Sardegna fuori dei due nominati Porti, eseguiscano ciò sotto il tiro delle Torri, consegnandosi i rispettivi Capi di Squadra agli Alcaidi delle Torri per dipendere da loro, senza che sia lecito ai Corallari di scendere per veruna ragione a Terra, se non che previo il permesso dei Torrari, ai quali spetterà di prescrivere tutte le cautele necessarie per impedire qualunque comunicazione, e di prendere tutte le precauzioni, allorchè avranno bisogno le Coralline di fare acqua, o legna, ed in questi casi non potranno lasciare a Terra il minimo residuo di attrezzi, nè altra qualunque materia suscettibile,

3. Se

3. Se per disgrazia di naufragio fossero li Corallari nella circostanza di doversi salvare a terra, debbano in tal caso consegnarsi tosto alla più vicina Torre, dalla quale riceveranno i necessarj ajuti con le debite cautele.

4. Nei sudetti casi al primo tempo favorevole, e dopo fatte le proviste indispensabili, debbano le Coralline rimettersi alla vela per indrizzarsi ad uno dei suddivisati Porti, munendosi di certificati dei Torrari, o Deputati di Sanità, da cui risulti, che hanno osservato le prescritte cautele.

5. Quando i Corallari sudetti procedenti dalla Galita prendessero terra (eccettuato il caso di naufragio) senza consegnarsi alle rispettive più vicine Torri, s'intendano incorsi nella pena di morte, e se all'intimazione, che verrà loro fatta dai Torrari sudetti, o dalle Guardie di non prender Terra, o qualora l'avessero presa, di non avanzarsi, non obbediscano, potranno venire impunemente uccisi.

Il Re, al quale ho letto li predetti nuovi regolamenti stabiliti dal Governo di S. M. Sarda per oggetto tanto interessante della sicurezza della pubblica Salute, ha trovato i medesimi plausibili, persuaso che il Governo Sardo nel farli osservare con iscrupulosità, non permetterà, che i pescatori Napolitani restino con tale motivo sottomessi a spese di Rilievo, le quali porterebbero la distruzione di quell'industria. Ha quindi ordinato S. M., che cotesto Supremo Magistrato di Commercio li faccia subito comunicare al Ceto de'Pescatori Corallari, prima della loro partenza, prescrivendogli di conformarsi puntualmente, e prevenendoli che S. M. farà procedere rigorosamente al gastigo di quelli tali individui, che presumessero d'ora in avanti di ricadere in nuove trasgressioni di mancare all'osservanza delle migliori regole stabilite nei Mari di Sardegna, per la comune quiete, e sicurezza.

Nel Real Nome ne prevengo V.S. Illustrissima, perchè ne disponga l'adempimento sollecito, e puntuale. *Palazzo 23. Aprile 1788. Gio. Acton. Signor D. Antonio Spinelli di Cariati.*

Die 23. Apr. 1788. Gio: Acton.

Forum piscatorum coraliorum.

Ho proposta al Re la rappresentanza di cotesto Magistrato del Commercio, e i motivi in essa addotti per accordarsi il foro militare a' negozianti e fabbricanti di coralli in Trapani, ed alle lor famiglie in tutte le loro cause senz'alcuna limitazione. E S. M., sebbene non accordi il foro militare a chi non è con effetto del Ceto delle Milizie; nell'attual momento però, e finchè non si sia in Sicilia dilucidato quanto concerne il Foro marittimo, è venuto ad accordare, che per Delegazione particolare dipendano i Corallari tanto pescatori, che fabbricanti, dal Governator Militare di Trapani, e suo Assessore, finchè S. M. non avrà per l'arte sudetta, da incoraggirsi, e per quella pesca, determinato ulteriormente il sistema fisso, che sarà per emanarsi rispetto alla marina mercantile in Sicilia, e le arti dalla medesima dipendenti. Ed essendosene già dato l'avviso al Vicerè, perchè ne disponga l'esecuzione, di Real Ordine lo partecipo a V. S. I., ed a cotesto Magistrato per sua intelligenza. *Palazzo 16. Gennaro 1790. Gio. Acton. Signor D. Antonio Spinelli.*

Die 16. Jan. 1790. Gio: Acton.

Favor istiusmodi piscatorum.

Essendosi il Re uniformato al parere del Tribunale del Real Patrimonio di Palermo riguardo alla strana pretenzione degli Uffiziali Doganali di Trapani con que' negozianti,

o pe-

a pescatori di Coralli, ha risoluto che ricevano con effetto i negozianti, o Pescatori Corallari Trapanesi la restituzione del denaro pagato alla Dogana dall' Epoca del 1787., e che si abbia in ogni occorrenza un preciso riguardo al Ceto utile di tali pescatori. Ed essendosi ordinato al Vicerè, che ne disponga l' adempimento; ne prevengo in Real nome V. S. Illustrissima, per sua intelligenza, e di cotesto Magistrato di Commercio. *Palazzo 16. Gennaro 1790. Gio. Acton. Signor D. Antonio Spinelli.*

Die 16. Jan. 1790. Gio: Acton.

Nova a vectigalibus exemptio.

Uniformandosi il Re al parere di cotesto Magistrato del Commercio di coerenza alla Sovrana risoluzione del 1788., colla quale fu abolito in Sicilia ogni dazio sul Corallo, pagandosi un solo ducato a cassa per l' estrazione, è venuta S. M. a dichiarare, che resti interamente abolito anche il pagamento delle annue once dieci, che la Segrezia, e Regia Dogana di Trapani esige da ogni Pescator di Corallo ogni volta, che butta gli ordegni di pesca a mare, contenta solo la M. S., che i Fedelissimi suoi Sudditi prosperino nel Commercio, e nell' industria; Ed essendosene dati gli ordini corrispondenti, ne prevengo nel Real Nome V. S. Illustrissima, e 'l Magistrato per loro intelligenza. *Palazzo 24. Settembre 1790. Gio. Acton. Signor Presidente D. Antonio Spinelli.*

Die 24. Sept. 1790. Gio: Acton.

Redit eodem.

Essendosi dati gli ordini, proposti da cotesto Magistrato di Commercio, perchè i Pescatori Corallari ne' Reali Dominj siano esenti da ogni diritto, o gabella di pesca, e perchè il Governatore Militare di Ustica restituisca subito le once sei, e tarì 20., indebitamente fatte depositare dai Pescatori di Corallo Trapanesi Patron Francesco Genovese, Patron Diego Genovese, e Patron Gio: Battista Pombino, senza cagionar loro alcuna spesa per questa restituzione; ne prevengo nel Real Nome V. S. Illustrissima, e 'l Magistrato per loro intelligenza. *Palazzo 24. Settembre 1790. Gio. Acton. Signor Presidente D. Antonio Spinelli,*

Die 24. [illegible] 1790. Gio: Acton.

### Edictum Suprem' Magistratus Commercii,

*sive*

## PRAMMATICA IV.

Non contento il Re N. S. di aver riordinata la pesca de' Coralli collo stabilimento di tante provvide leggi, pubblicate sotto il titolo di *Codice Corallino*, ha rivolto ancora il suo clementissimo sguardo alla maniera, onde poter smaltire una sì ricca produzione del mare. Ha considerato, che la pesca del Corallo, che nel Mediterraneo si esercita quasi tutta dai soli Torresi, è uno degli articoli più importanti del Commercio, che la medesima introduce nel Regno poco meno d' un mezzo milione ogni anno col venderlo solamente nella maniera, come è in natura, alle Piazze estere: che importerebbe assai più, se i Pescatori non fossero costretti a trattenersi tanto tempo fuori del Regno per attendere alla vendita, e non fossero obbligati dalla necessità a ricever talvolta, anzi per lo più, durissime leggi per parte de' Sensali, e de' compratori, e soffrire altre spese non leggiere di senseria, cambio, ed altro. Tali inconvenienti cesserebbero, se la vendita seguisse nel Regno, dove finalmente verrebbero a colare ricchezze immense, se vi si piantasse la fabbrica del Corallo in quella maniera, come si vede in altre parti, e che ha

Eodem Rege.
Ad absolutam Coralliorum restaurationem; et unam [illegible] Regni [illegible] tem novae [illegible] ss legem a Supremo Commercii Magistratu [illegible] blicam [illegible] em [illegible] pera [illegible] M. [illegible] Praeter Codicem in eundem rem conscriptum, supra editum, huic alteram [illegible] comperiatur [illegible] lumque [illegible] edi [illegible] nomen [illegible] *Real Compagnia del Corallo*. [illegible] bitur, qua [illegible] dum illud [illegible] borari, [illegible] vendi apud [illegible] queat.

ha estremamente arricchito chi attende ad un tal negozio.

Ma così la compra, che la fabbrica del Corallo, richiedendo quantità considerabili di denaro, non possono essere a conto dei particolari; e perciò ha veduto S. M., che un' opera così grande debba essere appoggiata sopra le forze d' una Compagnia, anche per la sicurezza de' Pescatori, i quali, introducendo il Corallo nel Regno, trovino infallibilmente chi lo debba comprare. Quindi si è che dopo aver ordinato a questo Supremo Magistrato, perchè esaminasse un affare di tanta importanza con tutta la serietà, ed attenzione, si è degnata di approvare il Piano, che lo stesso Tribunale le ha umiliato, e ciò con Real Carta spedita per la Segreteria di Stato, Guerra, Marina, Affari esteri, e Commercio del tenor seguente.

*Avendo umiliato al Re il Piano, da cotesto Magistrato del Commercio proposto con sua Rappresentanza de' 13. del corrente per lo stabilimento di una nuova Compagnia, la quale compri a suo conto, e faccia lavorare in Regno tutto il Corallo, che si raccoglierà da' Pescatori Corallari Regnicoli, e specialmente della Torre del Greco; S. M. ha approvato il proposto Piano di questa nuova Compagnia: lasciando però, che coll'esperienza in appresso, e di quanto si troverà esserle più utile, si formino le modificazioni, e variazioni, che ricercherà questo ramo d' industria. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima, ed a cotesto Magistrato, perchè se ne dispenga l' esecuzione. Palazzo 27. Gennaro 1790. Gio: Acton. Sig. Presidente D. Antonio Spinelli.*

In esecuzione della Sovrana volontà, il Magistrato viene a pubblicare la nuova Compagnia, tale quale è stata da lui proposta, e tale quale è stata da S. M. approvata.



## TIT. I.

*Nome, ed Armi della Compagnia.*

Nomen, et arma Societatis.

I. NAscerà la Compagnia col nome della Real Compagnia del Corallo sotto gli auspicj di S. M, e sotto la sua Real protezione.

II. Ella avrà la sua impresa particolare, consistente in uno scudo di forma rotonda col fondo azzurro. Nella parte superiore vi saranno tre gigli d' oro, e sotto si vedrà una Torre in mezzo a due frasche di Corallo.

III. La Compagnia avrà ancora un Suggello per suggellare gli atti, e le spedizioni, e potrà servirsi della sua impresa, non solamente ne' suoi Suggelli, e Scritture, ma ancora potrà farla apporre ne' suoi Cannoni, Armi, Vascelli, Edificj, e per tutto, dove ad essa piacerà.

## TIT. II.

*Fondo, ed Azioni.*

Fundus, et actiones.

I. LA Compagnia dovrà avere un fondo di ducati seicentomila, il quale dovrà essere sempre effettivo, ed esistente, senza che si potesse diminuire in menoma parte per qualsivoglia causa.

II. Un tal fondo dovrà dividersi in mille, e duecento azioni, sicchè ogni azione dovrà essere di ducati cinquecento.

III. Lo stesso fondo dovrà consistere in danaro contante, e si dovrà intestare alla Compagnia colla distinzione delle azioni, che saranno assegnate ad ogni azionario.

IV. Sarà permesso a tutt' i Sudditi di S. M., di qualunque rango, e qualità, di prendere interesse nella

Compagnia per quelle azioni, chè per la detta ragione si derogasse a loro titolo, qualità, e nobiltà.

V. Anche sarà lecito a' Forestieri, non Sudditi di S. M., di entrare nella Compagnia per quante azioni ad essi piacerà; ben inteso però, che per li primi due mesi saranno solamente ricevute le azioni de' Sudditi di S.M., e dopo sarà lecito ad ogni altra persona d' interessarvisi.

VI. Le azioni de' Forestieri saranno franche, e libere da ogni diritto di confiscazione, rappresaglia, o altro simile per qualsivoglia altro titolo, quando fossero Sudditi di Principi esteri, coi quali S. M. potrebbe essere in guerra.

VII. Sopra il fondo di ducati seicentomila saranno aperti a tutti solamente ducati quattrocentomila, e gli altri ducati duecentomila saranno privativamente riserbati a' soli Cittadini della Torre del Greco; purchè questi però per lo mese di Dicembre di questo anno adempiscano al pieno di ducati duecentomila.

VIII. Gl'interessati della Compagnia esigeranno dalle persone, che in appresso si stabiliranno, i biglietti che convengono, e nelle debite forme per cautela del loro credito.

IX. Le azioni saranno riguardate come mercanzie, ed in questa qualità potranno essere vendute, comprate, e negoziate, siccome meglio parrà a' Proprietarj.

X. Una tale alienazione dovrà seguire con istromento, o colla sola girata indorso de' biglietti autenticata da pubblico Notaro; il tutto però col consenso, ed approvazione della Compagnia, o sia del sub Governo.

XI. Nel caso, che l' azione si vendesse, o si negoziasse per un prezzo maggiore de' ducati cinquecento, la terza parte dell' avanzo dovrà andare in beneficio della Compagnia, e dovrà servire per quell' uso che più avanti si dirà.

XII. Che se la vendita fosse per lo stesso prezzo, o l' azione si donasse, o si cedesse, purchè tutto non si facesse in frode, la Compagnia dovrà percepirne il due per cento da quella persona, in beneficio della quale si farà l' intestazione, e ciò per effetto dell' incomodo, che la Compagnia ne dovrà soffrire.

XIII. Nella vendita delle azioni sarà sempre preferita la Compagnia per quel prezzo effettivo, che ne avrà trovato il venditore, con doversi sempre pagare il terzo dell' avanzo a quel Fondo della stessa Compagnia, che si dovrà in appresso stabilire.

XIV. Nel caso, che la Compagnia non volesse avvalersi della prelazione; saranno preferiti gli azionisti per l' istesso prezzo; e tra di essi l' oblatore di maggior summa.

XV. Sarà nulla ogni ipoteca, pegno, fedecommesso, e qualunque altro vincolo, che dagl' interessati si ponesse sopra i detti biglietti, ed azioni, sicchè questa passino sempre sicure a beneficio di coloro, a quali si faranno tali alienazioni.

XVI. Le azioni, ed effetti della Compagnia non potranno essere sequestrate, nè anche per debiti fiscali: solamente sarà permesso a' Creditori di sequestrare i profitti, e la ripartizione degli azionarj, per la liquidazione de' quali, la Compagnia non sarà obbligata a manifestare, e far vedere i suoi libri, ma si dovrà stare solamente al conto, ed allo stato, che ne farà l' Uffiziale destinato per tali affari della stessa Compagnia.

TIT.

## TIT. III.

### *Obblighi della Compagnia.*

Dome Societa tia.

I. LA Compagnia avrà il dritto privativo di dare a' Padroni, e Capisquadra delle Filuche Coralline di questo Regno, il danaro che ad essi bisogna, per armare, ed equipaggiare una barca, e di darlo a cambio, e pericolo maritimo.

II. L'interesse sarà regolato secondo il tempo della partenza, e i mari, più, o meno pericolosi; dove vada a farsi la pesca, secondo la ragione stabilita nel Codice Corallino.

Tit. III. art. 3. usque ad 9.

III. Non sarà più del sedici per cento, quando la partenza è d'inverno, cioè prima di Pasqua di Resurrezione, e la pesca siegui tutta ne' mari di Corsica, o Sardegna, e luoghi convicini. Così non sarà più del quattordici per cento per gli stessi mari, quando si partirà dopo Pasqua di Resurrezione.

IV. Che se la pesca, o tutta, o parte vada a farsi ne' mari di Galita, o ne' mari lungo le Coste dell' Affrica, l'interesse non potrà oltrepassare il diciotto per cento.

V. Pe' mari di Levante, da Corfù in là verso le parti più Orientali, e verso la Dalmazia, correrà la ragione del diciotto, e del sedici, se non partono d' Inverno.

VI. Ne' mari Meridionali della Sicilia, cioè dalla sua coste di Mezzogiorno fino all' Isola di Malta, l'interesse sarà a ragione di quel che si è detto pe' mari di Sardegna.

VII. Se finalmente si partisse d'Inverno a pescare pe' mari del Regno, e dello Stato Pontificio, sarà l' interesse al dodici, e dopo Pasqua al dieci per cento.

VIII. Per altri mari di nuova scoverta qui non menzionati, come ancora per la pesca del Golfo del nostro Cratere, l' interesse sarà regolato dall' arbitrio del Giudice, precedente un giudizio de' Consoli.

IX. Resterà abolito intieramente l' uso di dare il danaro alla parte del Marinaro, e qualunque altra maniera, che si fosse praticata per lo passato in tali congiunture.

X. La Compagnia dovrà ancora provvedere i Padroni, o Capisquadra di spago, funi, e pane, o sia biscotto, per quel prezzo che ad essa costa; qual prezzo s' intenderà subito impiegato a cambio maritimo coi medesimi, alla ragione, come sopra stabilita.

XI. La medesima sarà ancora nell' obbligo di pagare tutte le spese occorse durante il viaggio, e la pesca alle Piazze Forastiere in vista della contropolizza, o altri legittimi documenti, e in quella maniera, che meglio le potrà riuscire.

XII. Qualunque contratto, che da' Padroni, e Capisquadra si facesse con altri, e non colla Compagnia per questi oggetti, o colla Compagnia, e contro alla forma prescritta, sarà di nessun obbligo, e vigore, e come se non mai fosse stipulato.

XIII. La Compagnia dovrà a sue spese aprire una fabbrica nella Torre del Greco per lavorare lo spago, e funi, che occorrono per l'armamento delle Filuche Coralline.

XIV. La medesima potrà, secondo le sue circostanze, piantare la fabbrica del Corallo, o nella Torre del Greco, o in Napoli, o dove meglio le parrà, e chiamare a tal effetto da tutte le parti quelle persone, che saranno più proprie per lo lavoro di una mercanzia così preziosa.

## TIT. IV.

*Compra, Vendita, e Pegno del Corallo.*

Emptio, venditio, pignus Coralliorum.

I. LA Compagnia avrà il Privilegio esclusivo della compra, e vendita del Corallo, ma in quella maniera, come in appresso si stabilirà.

II. Tutto il Corallo, che sarà pescato ne' mari di Corsica, Sardegna, Galita, o in qualsivoglia altro luogo, dovrà vendersi privativamente alla Compagnia, la quale sarà obbligata a comprarselo, senza che possa scusarsene per qualsisia pretesto.

III. La vendita sarà a quel prezzo, che si fisserà dagli Esperti in numero di dieci, cinque de' quali saranno eletti dalla Compagnia, e cinque da' Capisquadra, ed in caso di dissonanza, e di gravame, da altri dieci.

IV. Non meno i primi, che i secondi Esperti saranno eletti ogni anno, gli uni dalla Compagnia, e gli altri da Capisquadra di quell'anno. L'elezione di questi dovrà seguire nel mese di Dicembre, e propriamente dal giorno di Natale per tutta la fine dell'anno.

V. Questa stessa elezione per parte de' Capisquadra si dovrà fare innanzi al Regio Governatore Locale.

VI. Gli Esperti saranno riconosciuti alla ragione del mezzo per cento, metà dalla Compagnia, e metà da' venditori. La Compagnia però sarà nell'obbligo di pagarli con ritenersi da' venditori di Coralli le loro rispettive rate.

VII. L'apprezzo de' Coralli si dovrà fare coll'intervento delle persone destinate dalla Compagnia, e in quella maniera, come in appresso si dirà.

VIII. Conchiuso, e perfezionato il contratto colla consegna del Corallo, la Compagnia dovrà subito pagarne il prezzo a' Capisquadra, e Padroni senza dilazione alcuna, e senza che possa produrre, ed allegare alcuna eccezione.

IX. Dovrà bensì ritenersi il capitale, l'interesse marittimo, che ne sarà decorso, come sopra, e quello che averà pagato a' succennati Forestieri per le spese occorse, durante il viaggio, come più sopsa si è stabilito.

Art. V. tit. 2.

X. La Compagnia rivenderà il Corallo grezzo o lavorato a quelle persone di questi due Regni, o straniere, per quel prezzo, e in quella maniera, come a lei sembrerà più vantaggioso, e che non sia riprovato dalle leggi.

XI. Per effetto della Grazia accordata già da S. M. a' 17. Gennaro 1787. si potrà impegnare a' Banchi il Corallo, come se fosse oro, argento, o altra mercanzia preziosa, e pagarne quel giusto interesse, che si suole, quando si tratta di pegni di simil valore.

## TIT. V.

*Visita, e Contrabbando.*

Vectigalium fraudatio.

I. SArà rigorosamente proibito a' Pescatori di Corallo di questo Regno di venderlo ad altri; così fuori, come dentro del Regno.

II. Il Corallo venduto in contrabbando sarà confiscato a beneficio della Compagnia, e oltre a ciò, non meno i venditori, che i compratori, quando questi fossero Sudditi di S.M., pagheranno ducati dieci per ogni rotolo di Corallo di prima sorta, e la terza parte del prezzo pe' Coralli di altre sorte. Una tal pena pecuniaria do-

dovrà andare metà in beneficio del denunciante, e metà in beneficio della Compagnia.

III. Tutto il Corallo, che viene nel Regno, e che non appartiene alla Compagnia, sarà confiscato a suo beneficio.

IV. La Compagnia potrà stabilire Guardie sopra i Bastimenti, se lo giudica a proposito, e queste faranno la visita sopra le barche coralline, o che pescano, o che vengono dalla pesca.

V. Potrà fare l' istesso anche sopra l' altre barche, sulle quali potrà cadere il sospetto di esservi Corallo in contrabbando.

## TIT. VI.

### *Dritti di Dogana, ed Immunità.*

Vectigalia, et Immunitates.

I. LA Regia Dogana non potrà pretendere altro per ogni cassa di Corallo, che s' introduce, che carlini dieci, e che per lo Corallo greggio, e lavorato non potrà pretendere alcun dritto, quando si trattasse di estrargli a tenore della grazia fatta da S. M. a' 17. Gennaro 1787.

II. Dovrà essere franca da qualunque dazio ogni sorta di spago, o funi, che la Compagnia somministrerà per la pesca del Corallo.

III. Ogni azione si dovrà riputare per sempre esente da ogni sorta di tassa, imposizione, o imposto, o da imponersi per qualsivoglia causa.

## TIT. VII.

### *Amministrazione.*

Administratio.

I. LA Compagnia sarà amministrata da tre Direttori, e da quattro Governatori, e da altri Uffiziali sotto la loro dipendenza: il tutto, in quella forma, come quì si stabilisce.

II. Sotto nome di Governo però si debbano intendere i soli Direttori, e Governatori con quelle facoltà, che saranno ad essi accordate nella maniera seguente.

### §. I.

### *Direttori.*

Moderatores.

III. QUando si sarà fatto il pieno delle azioni nella maniera da prescriversi in appresso, per lo fondo di ducati seicentomila, S.M. destinerà per la prima volta tre Direttori Generali della Compagnia, uno almeno de' quali dovrà essere pubblico Negoziante di Ragione, e che abbia corrispondenza colle Piazze estere, dove, o debbano seguir pagamenti in nome della Compagnia, o si dee smaltire il Corallo.

IV. Niuno però potrà essere Direttore, se non sia interessato nella Compagnia almeno in venti azioni.

V. Il loro impiego durerà per lo spazio di anni tre, dopo del qual tempo ognuno di essi nominerà il suo successore col farne la terna successiva, ma che abbiano gli stessi requisiti, così rispetto ad uno della qualità di pubblico Negoziante di Ragione, come per tutti delle venti azioni.

VI. Non potranno essere Direttori nell' istesso tempo i Padri, e i Figli, i Generi, Fratelli, e Cognati, nè si potranno nominare nella successiva elezione.

VII. Questi tre Direttori rappresenteranno la Compagnia nel dar le cautele, nel fare i respettivi pagamenti, così dentro, come fuori del Regno, nella compra, e vendita del Co-

Corallo, e in tutto per quello, che al medesimo si appartiene.

VIII. I Direttori non potranno essere inquietati, nè costretti nelle loro persone, e ne' beni proprj per ragione degli affari della Compagnia, quando però non avessero commesso alcuna frode, o delitto nel maneggio degli affari della medesima.

IX. A' Direttori per loro incomodo, si daranno annui ducati ducento per ciascheduno, dovendo da essi dipendere tutto il forte, e tutto il grande della Compagnia.

X. Questo onorario dovrà essere esente da ogni sequestro, ancorchè fosse per debiti fiscali.

## §. II.

*Governatori.*

Gubernatores.

XI. LA Compagnia avrà ancora quattro Governatori, i quali saranno da S. M. nominati per la prima volta, il cui impiego durerà per anni due, dopo del qual tempo si procederà all'elezione de' successori nell'istessa maniera, come si è stabilito per quella de' Direttori.

XII. Non potranno essere Governatori quelli, che non sono padroni di cinque azioni.

XIII. Siccome non potranno essere Governatori nell'istesso tempo, nè nominati quelli, che hanno l'eccezioni legali espresse nell'Articolo quinto.

XIV. Essi avranno la cura di provedere le barche coralline di spago, funi, e pane, o sia biscotto, con lasciare il rimanente, che ad esse occorre, alla libertà de' Padroni, e Capisquadra.

XV. Tali incombenze saranno tra loro distribuite nella maniera, come si stabilirà nel giorno della loro elezione.

XVI. L'apprezzo del Corallo si dovrà fare coll'intervento de' Governatori, i quali ne dovranno fare il rapporto a' Direttori per conchiuderne la compra.

XVII. Qualunque obbligo de' Governatori, per affari della Compagnia, dovrà correre la stessa sorte, che si è fissata per i Direttori nell'Articolo ottavo.

XVIII. L'onorario de' Governatori sarà di ducati cento per ciascheduno cogl'istessi privilegj, che godono quelli de' Direttori.

XIX. In mancanza di uno, o più Direttori, o de' Governatori per qualsivoglia causa, anche di morte, si dovrà subito procedere all'elezion de' successori.

XX. Considerandosi, che l'intera mutazione, così de' Direttori, come de' Governatori, potrebbe recare del pregiudizio al buon governo della Compagnia, perciò dopo il primo biennio, due de' Governatori resteranno nella loro carica per un altro anno, secondo che sarà determinato dagli Elettori.

## §. III.

*Segretario, ed Archivario.*

Secretarius, et Archivio praepositus.

XXI. LA Compagnia avrà ancora il suo Segretario, il quale sarà eletto dal Governo, e stenderà le conclusioni, ed appuntamenti, che si saranno, siccome ancora l'elezioni de' Governatori, e Direttori, e degli altri Uffiziali, e persone Subalterne, che occorreranno per lo servizio della Compagnia.

XXII. Il Segretario dovrà ancora essere Archivario, e terrà il registro di tutte le Scritture della Compagnia.

XXIII. Egli goderà quel soldo, che

che gli sarà fissato da' Governatori, e che sia proporzionato alle sue fatiche.

### §. IV.

*Razionale, ed altri.*

Scribae, aliique.

XXIV. Il Governo provvederà anche la Compagnia di un Razionale, o sia Scritturale, il quale sia persona proba, ed intesa della Scrittura, e che possa abbracciarla in tutta la sua estenzione.

XXV. Egli sottoscriverà a' Direttori le Polizze d'introito, ed esito, e terrà la Scrittura corrente, la quale poi dopo l'anno passerà in Archivio.

XXVI. Egli ancora avrà quel soldo, che sarà stabilito dal Governo, e che corrisponda alla delicatezza, ed alla fatica della sua carica.

XXVII. Sarà in libertà dell'istesso Governo di destinare quelle persone, che stimerà più a proposito per servizio della Compagnia, e con assegnare a ciascheduna di esse quel giusto stipendio, che merita.

XXVIII. Non meno i soldi del Segretario, e Razionale, che di tutte l'altre persone impiegate per la Compagnia, goderanno gl'istessi privilegj, che godono quei dei Direttori, e Governatori.

## TIT. VIII.

*Sessioni Generali, e Particolari.*

Conventus generales, et particulares.

I. Per lo buon regolamento della Compagnia si raduneranno gl'Interessati in Sessioni, dove vi si discuteranno tutti gli affari, che la riguardano, ed affinchè possano riuscire in vantaggio della medesima.

II. Tali Sessioni saranno, o generali, o particolari, secondo la qualità degli affari, e nella maniera seguente.

III. Le Sessioni generali saranno composte da quelle persone, che posseggono non meno di cinque azioni.

IV. In essa si farà l'elezione de' Governatori per bussola, e voti segreti, restando inclusi quelli, che avranno la maggior parte de' voti.

V. Quelli, che hanno meno di cinque azioni, si potranno unire in società al numero di cinque, e destineranno per maggioranza di voti uno di essi per rappresentare la loro voce nella Sessione generale.

VI. Perchè sia legittima una tale Sessione, basta l'intervento della maggior parte di quelle persone, che la debbono formare, precedente la formale citazione, e perchè sieno presenti nel luogo dell'elezione, o nella distanza di dieci miglia.

VII. Le Sessioni particolari saranno composte dal Direttore, e Governatori, e si torranno una volta la settimana nel Lunedì, restando bensì ad arbitrio dei Direttori la facoltà di chiamare la Sessione più volte nell'istessa settimana, quando lo credessero necessario.

VIII. In esse si tratteranno gli affari correnti dalla Compagnia, e quelli, che dipendono dal Governo, come sarebbero l'elezione del Segretario, e di tutti gli altri Uffiziali.

IX. In queste Sessioni i soli Direttori avranno il voto deliberativo, e i Governatori il consultivo. Nel caso però, che i tre Direttori facessero parità con voti singolari, l'affare sarà risoluto col voto de' Governatori.

X. Nelle Sessioni, così generali, come particolari, occuperà il primo luogo il Ministro Delegato, che in appresso si stabilirà, indi i Direttori a destra, e a sinistra a misura della loro

loro anzianità, poscia i Governatori coll' istessa regola, e quindi gli Azionisti senza distinzione, e finalmente il Segretario in una sedia dirimpetto a quella del Delegato.

## TIT. IX.

### *Scritture, e Libri.*

Scripturae.

I. LA Scrittura di questa Compagnia si dovrà portare a stilo doppio col suo libro maggiore, registro di Polizze, Squarcio, ed altro, con tutti quegli Uffiziali, che si stimeranno a proposito dal Governo.

II. Qualunque introito, o esito, facendo per qualsivoglia causa, sempre si dovrà fare per Banco, e non mai con danaro in contante.

III. L' ordine da tenersi nelle firme delle Scritture, rispetto alla precedenza delle persone, sarà regolato in conformità di quanto si è stabilito rispetto al luogo da prendersi nelle Sessioni, così generali, come particolari.

IV. Le Scritture della Compagnia avranno la via esecutiva contro ai debitori della medesima; nè questi potranno avere alcun privilegio di cessione di beni, dilazione quinquennale, o qualunque altra moratoria, e potranno esser sempre costretti al pagamento nella maniera come si sono obbligati.

V. Sarà similmente accordata la stessa esecuzione a' libri della Compagnia, dove saranno notati tutti i pagamenti, che si faranno a detti Uffiziali, e questi libri serviranno di decisione sulle domande, e pretensioni, che si potranno avere contro alla medesima.

## TIT. X.

### *Conto, e Bilancio.*

Summa rationum.

I. IN ogni anno nel mese di Luglio si dovrà fare il conto generale, così dell' esito, come dell' introito, e ripartire l' utile secondo le azioni.

II. Il bilancio degli affari della Compagnia sarà presentato ogni anno nella Sessione generale, dove sarà discusso, per regolare la dividenza di tutto il profitto, che si sarà ritratto.

III. Si dovrà aprire a ciascun partecipante il suo conto particolare per quelle azioni, che vi avrà, per li suoi documenti, e per li pagamenti, che avrà ricevuto.

IV. La dividenza dovrà essere sempre in danaro contante, e non mai dovrà essere in natura, cioè, non debba consistere in tanta porzione di Corallo, quanto corrisponderebbe alla porzione, che spetta ad ogni Azionista.

## TIT. XI.

### *Fondo di Cassa.*

Fundus arcae.

I. VI sarà un fondo di Cassa, almeno in summa di ducati trecentomila, qual Fondo non sarà mai soggetto a ripartimento, e dovrà servire pe' bisogni straordinarj della Compagnia.

II. Apparterranno a questo Fondo il Corallo venduto, o trovato in controbando, e confiscato a beneficio della Compagnia: la metà della pena pecuniaria stabilita nell' Articolo secondo del Titolo quinto; La terza parte dell' avanzo delle azioni prefisso nel Tit. II. Art. XI., ed il due per cento fissato nell' Art. XII.

III.

III. La Compagnia potrà prendere altro espediente, che stimerà più a proposito per riempire il Fondo di Cassa, quando vedesse, che i rami assegnati non arrivassero a formarne il pieno.

IV. Quando si sarà fatto il detto Piano, tutto l'avanzo, che risulta da que' Fondi, che lo compongono, si dovrà dividere fra gli Azionarj.

### TIT. XII.

*Soprantendenza, e Tibunale Competente.*

Superintendentia, et Forum competens.

I. TUtte le cause attive, e passive, civili, criminali, e miste, annesse, e connesse, dipendenti, ed emergenti, così l'interesse della Compagnia, come la pesca de' Coralli, che ne forma la base, saranno riconosciute dal Supremo Magistrato del Commercio, al quale privativamente, e abdicativamente, ed in esclusione di ogni altro Tribunale, ne dovrà spettare la cognizione.

II. Un Consigliere dell'istesso Supremo Magistrato da destinarsi da S. M., ne sarà Soprantendente, e Protettore, Delegato, e Commessario generale di tutte le cause, da' cui decreti si produrrà il gravame nell'istesso Supremo Magistrato.

III. L'istesso Soprantendente riceverà le azioni, che occorreranno per lo pieno de' ducati seicentomila, con farne le necessarie cautele.

IV. Il medesimo Soprantendente interverrà nelle Sessioni generali, e nelle particolari, quando vi sarà chiamato da' Direttori, o da chi altro vi avesse interesse.

### TIT. XIII.

*Durata, Scioglimento, e Continuazione.*

Societas temporalis ad decem annos usque.

I. QUesta Compagnia dovrà durare per lo spazio di anni dieci, che comincéranno dal giorno in cui si sarà fatto il pieno de' ducati 600000., e S.M. avrà nominati i primi Diretttori, e Governatori. Dopo il decennio resterà ognuno nella libertà di ritirarsi le sue azioni.

II. Gli Azionarj però dovranno un anno prima del decennio, ma nel corso di otto giorni, dichiarare, se vogliono ritirarsi le loro azioni, o continuare.

III. Nel caso che non volessero continuare, dovranno aspettare la vendita del Corallo dell'ultimo anno, e prendersi quello, che ad essi spetta.

IV. Nella fine del decennio però; tutto il danaro, che si troverà in contante, si dovrà ripartire, e dare agli Azionarj, che avranno cercato le loro azioni, quello che spetta sulla detta summa.

V. Che se gli Azionarj non cercassero nel tempo stabilito le loro azioni, o se cercandole se ne trovassero dell'altre, che supplissero a quelle che mancano, la Compagnia s'intenderà continuare per un secondo decennio, e così sempre si dovrà tenere l'istessa regola in ogni fine di decennio.

### TIT. XIV.

*Riserva.*

I. NEl corso del decennio si riserberà la Compagnia di umiliare a S. M. altre suppliche intorno a tutto ciò, che la pratica, e l'espe-

rienza farà conoscere essere profittevole alla medesima.

II. S. M. dall' altra parte, si servirà dare in ogni tempo quelle provvidenze, che stimerà necessarie sopra tutto quello, che potrà meglio contribuire al buon ordine, ed effetto della medesima Compagnia, onorandola sempre della sua Real protezione, ed anche ricolmandola di nuove grazie, e favori.

Tanto ha prescritto S. M., e per esecuzione della Sua Real volontà abbiamo fatto il presente Editto, col quale in Real nome ne ordiniamo la pubblicazione nei luoghi soliti di questa Capitale, e Regno, e l' osservanza in tutte le sue parti. *Dato dal Supremo Magistrato di Commercio il dì 8. Ottobre 1790. D. Antonio Spinelli Presidente. D. Ippolito Porcinari. D. Michele de Jorio. D. Gioseppe Secondo. D. Saverio Mattei.*

Die 8. Octobr. 1790. D. Antonio Spinelli, Praeside.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

*sive*

## PRAMMATICA V.

Forum Militare piscatoribus Coraliorum Siciliae indultum.

IN seguito della Rappresentanza di cotesto Magistrato del Commercio de' 20. dello scorso, il Re è venuto in confermar la grazia del Foro Militare accordata ai Pescatori e Fabbricanti di Corallo in Trapani, per incoraggire intanto quel ceto, finchè non venga fissato in Sicilia con precisione il Foro per le Arti Marinaresche, e per la Marinaria Mercantile: conchè però quel Governator Militare in caso di bisogno, e ad ogni richiesta del Senato, dia il braccio necessario pel sollecito pagamento de' dazj, così Regj, che Civici, e così ordinarj, che straordinarj dovuti da quei Pescatori, e Fabbricanti di Corallo. Ed essendosene dati gli ordini corrispondenti, ne prevengo nel Real Nome V. S. Illustrissima, e 'l Magistrato per loro intelligenza. *Palazzo 6. Novembre 1790. Gio: Acton. Signor D. Antonio Spinelli.*

Die 6. Nov. 1790. Acton.

# DE PISTORIBVS

## TIT. CCXX

### PRAMMATICA PRIMA.

Fiat panis absque secundario furfure.

PErchè siamo informati, che la causa, per la quale i panattieri fanno il pane tristo, tanto bianco, come bruno, si causa, perchè i detti panettieri pongono redita, ed altre misture nella farina, colla quale fanno detto pane; e convenendo per servizio di N. S. DIO, e di Sua Maestà, per lo buono governo di questa fedelissima Città, provvedere in questa prefata Città, suoi Borghi, e distretto „ Ordiniamo, che da qua in avanti debbano fare detto pane di farina buona, nella quale farina non debbano mischiare redita, nè porre altra sorta di mistura, sotto pena della frusta la prima volta, che si contravverrà, e la seconda volta di galea perpetua, le quali pene s' eseguiranno irremisibilmente contra de' trasgressori ". *Datum in Regio Palatio, etc. die 29. Julii 1559. Don Perafan. Vidit Albertinus Reg. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverter. Reg. In Bannorum 3. fol. 177.*

Poena virgae, vel triremis perpetuae.

Die 29. Julii 1559. D. Perafan.

### PRAMMATICA II.

Pistores non possunt vendere farinam, nec frumentum, sed dent panem juxta proportionem tritici vel farinae distributae.

ESsendo pervenuto a nostra notizia, che per gli panettieri di questa Fedelissima Città non si fa tanto pane, per quanto loro si consegna farina, anzi che vendono la farina dentro, e fuori di questa predetta Città per fare maggior avanzo, e così ancora, che i grani, che loro si consegnano, perchè ne facciano farina, non li macinano interamente, ma parte ne vendono, dal che nasce, che qualche volta nella predetta Città non si trova pane: Per tanto volendo ovviare alle cose predette, ed acciocchè nella Città predetta vi sia abbondanza di pane, giacchè oggi non manca grano, nè farina in effetto, per lo presente Bando „ Si ordina, e comanda a tutti, e qualsivoglia panettiere di questa predetta Città, che non ardiscano di vendere a qualsivoglia persona, nè dentro, nè fuori di questa Città, nè grano, nè farina, e che debbano interamente consegnare tanto pane per quanto loro si è consegnata farina, o grano, sotto pena di morte naturale, la quale si eseguirà irremisibilmente ". *Datum Neapoli die 13. Maii 1585. Don Pedro Giron. Vidit Cadena Proreg. Vidit Lanarius Proreg. Bastida de Munatones Secret. In Bannor. 1. fol. 82.*

Poena mortis.

Die 13. Maii 1585 D. Pedro Giron.

### PRAMMATICA III.

Conficiatur panis pollinarius cum farina separata cum cribro pollinario, sive secundario, et panis cum farina cum cribro excussorio segregata, absque farre, et furfure.

A Tal che in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli si faccia, e si trovi pane in abbondanza, e che sia di qualità, e bontà, di sorta che si possa mangiare tanto da' Nobili, quanto da quei del popolo, senza eccezione, si è ordinato ad istanza, e supplicazione de' Magnifici Eletti di questa predetta Fedelissima Città, che si facciano due sorte di pane, l' una di pane bianco, di tutto fiore di farina bianca di grano dolce, e l' altra di pane di assisa,

 di

di tutta farina, senza cavarne il fiore, cavandosi solamente la crusca, e si è fatto lo scandaglio talmente chè dando la Città i grani, e le farine a' panettieri a ragione di quindici carlini il tomolo, e considerato quello, che potesse variare il prezzo delle farine alla Dogana, od il prezzo de' grani; il pane bianco sia d' once 33. per grana quattro, ed il pane di assisa di once quarantadue, similmente per grana quattro; ed acciocchè con effetto i detti fornai, *seu* panettieri non facciano alterazione alle dette due sorte di pane, nè lo facciano meno dell' assisa sopraddetta, colla quale assisa non solo non sono i detti panettieri, *seu* fornai in alcun danno, ma ne percepiscono giusto, e condecente guadagno, ci è paruto fare il presente bando, per lo quale „ Ordi„ niamo, e comandiamo, tanto a' pa„ nettieri presenti, quanto a' futuri, „ che debbano, e ciascuno di essi „ debba lavorare il pane bianco di „ tutto fiore di farina bianca di gra„ no dolce, di peso di once trenta„ trè per dette grana quattro, ed il „ pane di assisa di tutta farina, sen„ za cavarne fiore a ragione di once „ quarantadue similmente per grana „ quattro; talmente che nel detto pa„ ne bianco non ci entri nè farro, nè „ redita, e sia cernuta colla stame„ gna stretta, e nel detto pane di „ assisa non ci entri crusca, sotto pe„ na a' detti fornai, *seu* panettieri, „ che contravverranno a ciascuna del„ le cose predette di diece anni di „ galea, e di perdere il pane, ed ap„ plicarsi agli Ospitali, e luoghi pii „ ad arbitrio de' detti Magnifici Elet„ ti, e non si possano scusare i pa„ nettieri co' loro garzoni, *seu* ope„ rai, poichè chiaro sta, ch' essendo „ essi i padroni de' forni, il bene, „ od il male, che fanno i detti lo„ ro garzoni, *seu* operai, lo fanno „ con volontà, e saputa di essi for„ nai, *seu* padroni; e perchè vo„ gliamo, che le dette pene si e„ seguiscano subito, e senz' ammet„ tere scusa, nè che sia con tela giu„ diziaria, comandiamo, che ne' for„ ni, o nelle botteghe, dove si ri„ trovasse alcuna delle dette due sor„ te di pane a vendere co' marchi *seu* „ segni di tal fornajo, *seu* panettie„ re, che non fosse della bontà, e „ qualità sopraddetta, *statim*, *omni* „ *mora postposita*, si debba pigliare „ carcerato il forrajo, e dopo man„ darlo in galea a remare per gli „ detti diece anni, ed il pane si deb„ ba distribuire a' detti luoghi pii per „ essi Magnifici Eletti. Ordinando „ similmente a' detti Magnifici Elet„ ti, che debbano tenere, e ciascuno „ di essi tenga particolar pensiero, „ che si esegua quanto di sopra sta „ provveduto, ed ordinato, senza di„ minuzione alcuna, e non si possa „ fare provvista per tanto meno, „ quando il pane non riesce della so„ praddetta bontà, ma il pane pre„ detto si debba inviare subito all' „ Ospedale degl' Incurabili, e si pr„ ceda contra i detti panettieri all' „ esecuzione della detta pena di ga„ lea. Ordinando, sotto le medesime „ pene, che debbano fare quella quan„ tità di pane bianco, e di assisa, „ che sarà *pro tempore* ordinata da' „ detti Magnifici Eletti, e vogliamo, „ che il presente Bando sia perpetuo „ a rispetto della pena a' panettieri, „ che non faranno il pane bianco, „ e di assisa della sopraddetta bontà, „ e qualità, e vogliamo ancora, che „ nella medesima pena incorrano tut„ ti quelli, che verranno da fuori di „ Napoli a vendere pane in Napoli, „ restando le altre pene imposte per „ gli altri Bandi, ed ordini fatti ".

Cum cribro pollinario.

Poena triremis per desernitis, et panis amissionis.

Bannum perpetuum.

Poena eadem hoc non observatur.

Da-

Die 20 Dec. 1585. D. Pedro Giron.

*Datum Neapoli die* 20. *Decembr.* 1585. *Don Pedro Giron. Vidit Moles Reg. Vidit Lanarius Pro eg. Vidit Cadena Proreg. Bastida de Munatones Secret. In Bannor.* 1. *fol.* 125.

## PRAMMATICA IV.

Panis non vendatur, nec ematur sub poena, ut intus, a non matriculatis. Vide prag. 2.

DAgli Spettabili Eletti di questa Fedelissima Città, essendoci state rappresentate l'eccessive frodi, che in quest'anno particolarmente per lo basso prezzo de' grani si commettono, in pregiudizio dell'Annona, dal Partitario del pane fresco per le Regie galee, e soldatesca, Monasteri, luoghi pii, e case di particolari, che oltra del bastevole per lo di loro vitto ed uso, fan pane a vendere; di forma, che la consegna solita farsi a' panattieri ordinarj di questa Fedelissima Città per l'addietro di tomola diciotto mila in circa di grano al mese, di presente è molto diminuita; e quando che con l'abbondanza, che per grazia di DIO si gode in quest'anno, si potea sperare di rinfrancarsi parte delle perdite, che si sono tenute nelle precedenti annate sterili, si sperimenta il contrario, con la notabil minorazione della consegna, e panizzazione, che fa questa Fedelissima Città.

Ed essendosi da Noi fatta riflessione a' gravissimi inconvenienti, che potrebbero risultare dalla deteriorazione dell'Annona di questa Fedelissima Città, ed a quanto convenga, che con l'opulenza della medesima in ogni evento sia questo Pubblico sicuro d'avere il pane sempre d'egual peso; e consideratosi ancora, che tali disordini succedono così per l'inosservanza de' Bandi, che impongono pena di galea a chi, non essendo, nè matricolato, nè allistato dagli Spettabili Eletti di questa Fedelissima Città, fa pane a vendere ne' luoghi proibiti, come anche per la poca pena praticata con quelli, che in detti luoghi proibiti comprano tal quantità di pane.

Dict. prag. 11. hoc tit. Poena triremium per annos quinque.

Abbiamo stimato, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente far il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale confermando quello dell'Illustre Marchese de los Velez nostro predecessore in data degli 11. d'Aprile 1682. per la pena di galea stabilita contra chi facesse pane a vendere in questa Fedelissima Città senza la matricola, ed allistamento degli Spettabili Eletti; imponiamo parimente pena d'anni cinque di galea a quelli, che da oggi in avanti ardissero comprare, o con qualsivoglia altro titolo estrarre pane da' detti luoghi proibiti; ed alle donne, che o fabbricassero, o in qualunque modo estraessero il pane, come di sopra, sia dato il gastigo irremisibile della frusta; ed i Nobili, che facessero fare detta panizzazione *in fraudem* dell'Annona, si puniscano con la pena di anni cinque di relegazione, e di ducati mille applicabili in beneficio dell'istessa Annona, le quali pene s'abbiano da fare eseguire dall'Illustre Reggente Don Francesco Moles Duca di Parete, Regio Grassiere, e suoi successori Grassieri; il quale, ed i quali oltra della facoltà, che tiene, e dovranno tenere, facciamo nostri speciali Delegati, di forma che non si dia remissione di causa a qualsivoglia Tribunale, ancorchè fosse la Regia Camera, che la prentendesse *ex contractu*; Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza; vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e distret-

Die 13. Julii 1588. El Conde de Sant' Estevan.

stretto. *Datum Neap. die 13. mensis Julii 1588. El Conde de Sant' Estevan. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Jacca Reg. D. C. Brancacius Secr. In Bannorum 2. fol. a t. Dominicus Mastellonus Reg. a Mandatis Scriba.*

## PRAMMATICA V.

Pistores non scripti in matricula, et residentes intus Monasteria, non coquant panem, nisi pro usu Monasterii.

SIamo informati, come molti panattieri, non potendo far pane, per non esser matricolati, ed allistati da' Magnifici Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli, per alcuni loro mancamenti, se ne sono andati ad esercitare la loro arte di panattiere dentro alcuni Monasteri, ed altri luoghi pii di questa Città predetta, e sotto colore di far pane per servizio de' detti luoghi, e Monasteri, fanno pane a rotolo, e pane comune, e quel ch' è peggio di meno peso d' assisa ordinaria, vendendolo a diversi particolari fuori de' detti luoghi, in molto danno del Pubblico, e de' partitarj del pane a rotolo, e degli altri panattieri ordinarj di questa Città, che tengono il peso di fare pane a bastanza per lo vitto di essa; i quali per la causa predetta non possano smaltire il loro pane. Ed essendo questo negozio molto pernicioso; volendo sopra di ciò provvedere, come conviene; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale ,, Ordiniamo, e comandiamo, che ,, dal dì della pubblicazione di esso ,, in avanti, niuno de' detti panattie,, ri, che stanno, e servono ne' detti ,, Monasteri, e luoghi pii, e non ,, sono matricolati, ed allistati da' ,, detti Magnifici Eletti, presuma, ,, nè ardisca di vendere di detta qua,, lità di pane a rotolo, nè comune ,, fuori de' detti Monasteri, e luoghi ,, pii, ma solamente debbano far pane ,, quanto basta per uso de' luoghi pre,, detti, sotto pena a quelli, che con,, travverranno, di anni cinque di ,, galea, la quale si eseguirà irremi,, sibilmente contra i contravvegnen,, ti ". *Datum Neapoli die 22. mensis Augusti 1596. El Conde de Olivares. Vidit Ribera Reg. Vidit Gerostiola Reg. Vidit Constantius Reg. Barrionovo. Locus Sigilli. In Bannorum primo, fol. 32. A 23. di Agosto del 1596. Neapoli fuit publicatum.*

Poena triremis per quinquennium.

Die 22. Aug. 1596. El Conde de Olivares.

## PRAMMATICA VI.

Pistores non vendant panè, nisi habeant sigillum, sive signum, et sint descripti in matricula.

SIamo informati, che molti panattieri, ed altre particolari persone in questa Fedelissima Città di Napoli fanno molte quantità di pane così a rotolo, come comune per venderlo, senza che sieno matricolati, nè che tengono il suggello, *seu* marco, che questa predetta Città suol dare, e di meno peso dell' assisa stabilita, oltra che vi mischiano diverse sorte di legumi, dal che ne nasce, che non solo si viene in questo a frodare questa predetta Città per lo Jus; che le spetta; ma ancora apporta danno al Pubblico. Al che volendo Noi provvedere, e rimediare, come conviene per ovviare, che non si commettano simili frodi, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale ,, Or,, diniamo, e comandiamo, che dal ,, dì della pubblicazione del presente ,, in avanti niun panattiere, nè altra ,, qualsivoglia persona debba far pa,, ne, tanto a rotolo, come comune, ,, per venderlo, *ut supra*, senza che ,, sia matricolato, e che abbia il su,, gello, *seu* merco, che suol dare la ,, det-

Fuit confirmata die 24 Octobris 16.9. fol. 149.

Poena mortis, et amissionis grani, aut farinae.

" detta Fedelissima Città, sotto pena " a' contravvegnenti di morte naturale, e di perdere tutto il grano, " o la farina, che si ritrovasse in " loro potere; le quali pene si eseguiranno contra i trasgressori irremisibilmente. Ed acciocchè si sappiano quei, che contravverranno al " presente Bando; Vogliamo, e così " lo dichiariamo, che la deposizione " di tre, o sieno principali, ovvero " compratori del detto pane, ancorchè deponessero di atti diversi, e " singolari, faccia pienissima prova " di potersi procedere contra i detti " trasgressori del detto Bando all'esecuzione delle pene predette ". *Datum Neapoli in Regio Palatio die 29. mensis Maii 1598. El Conde de Olivares. Vidit Gorostiola Reg. Vidit de Castellet Reg. Vidit de Ponte Reg. Barrionovo. Locus Sigilli.*

Probatio privilegiaria.

Die 29. Maii 1598. El Conde de Olivares.

PRAMMATICA VII.

Ut sup. prag. 6. Pistores consignantes panes cum tessera, vulgo a taglia, debent describi in matricula.

NE' Giorni prossimi passati sotto i 29. di Maggio, fu per Noi spedito Bando, e di nostro ordine pubblicato, che niun panattiere, od' oltra qualsivoglia persona in questa Fedelissima Città dovesse far pane, tanto a rotolo, come comune, per venderlo, senza che fosse matricolato, e che avesse il suggello, *seu* marco, che detta Città suol dare, sotto la pena a' contravvegnenti di morte naturale, e di perdere tutto il grano, o la farina, che si ritrovasse in loro potere, e con altre clausole, e condizioni in esso apposte, al quale ci rimettiamo. Al presente intendiamo, che per alcuni di detti panattieri, o persone, in frode del Bando predetto si fa detto pane, tanto a rotolo, come comune, senza che sieno matricolati, nè che tengano il marco di detta Città, sotto pretesto, che non facciano detto pane per venderlo; ma che per lo grano ricevuto da diverse persone, loro diano tanta quantità di rotola di pane colla taglia, conforme co' padroni di esso si sono convenuti. Al che volendo Noi provvedere, ci è paruto di nuovo fare il presente Bando, per lo quale " Confermando il Bando predetto, dichiariamo, ed ordiniamo, che niun " panattiere, nè altra qualsivoglia " persona, debba fare il detto pane, " nè a rotolo, nè comune, per consegnarlo colla taglia a' padroni del " grano, senza che non sia matricolato, e che abbia il marco, che " suole dare questa predetta Città, " sotto pena a' contravvegnenti di " morte naturale, e di perdere tutto " il grano, o la farina, che trovasse in loro potere, le quali si eseguiranno contra de' trasgressori irremisibilmente. Ed acciocchè si " sappiano quelli, che contravverranno al presente Bando; vogliamo, " e così dichiariamo, che la deposizione di tre, o sieno principali, " ovvero compratori del detto pane, " ancorchè deponessero d'atti diversi, e singolari, faccia pienissima " prova di poter procedere contra detti trasgressori di detto Bando all'esecuzione delle pene predette ". *Dat. Neapoli di 3. Junii 1598. El Conde de Olivares. Vidit de Castellet Reg. Vid. de Ponte Reg. Barrionovo. Locus sigilli. In Bannorum primo, fol. 98.*

Die 3. Junii 1598. El Conde de Olivares.

PRAMMATICA VIII.

Pistores non conservent penes se far, neque cribra pro extrahenda similagine, vulgo *semola*.

ESsendosi veduto per esperienza giornalmente, che i panattieri di questa Fedelissima Città di Napoli fanno il pane molto tristo, e bruno, non ostante che loro si consegnino le farine buone, e perfette; volendo in ciò

ciò rimediare, come si conviene, per lo buon governo del Pubblico; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando *omni tempore valituro* per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che „ niuno de' detti panattieri, dal dì „ della pubblicazione del presente Ban„ do in avanti, ardisca, nè presuma „ tenere ne' loro forni, e nelle case, „ nè in altro luogo, di qualsivoglia „ modo, crivelli di cavare la semola, „ nè riporre farri ne' loro forni, e „ nelle case, ma debbano detto farro „ giornalmente consegnare in potere „ della persona eleggenda, e nomi„ nanda per gli Magnifici Eletti di „ questa Fedelissima Città, sotto pe„ na a' contravvegnenti al tenore del „ presente Bando di anni quattro di „ galea, ed altre pene, a nostro ar„ bitrio riserbate, le quali si esegui„ ranno irremisibilmente contra de' „ trasgressori ". *Datum Neapoli in Regio Palatio die ultimo mensis Martii 1603. Don Francisco de Castro. Vid. Gerostiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet Reg. Salazar Secr.*

Poena trirem. per quadrienn. et alia arbitr.

Die 31. Mart. 1603. D. Francisco de Castro.

## PRAMMATICA IX.

Fornarii cum tessera non emant triticum, neque farinam, sed solum recipiant ab iis, quibus consignandus est panis cum tessera.

Considerato, che i panattieri di taglia sono deputati in questa Fedelissima Città solamente per panizzare quei grani, che giornalmente loro son dati da persone particolari, ed a quelli solamente, e non ad altri consegnino il pane detto *di rotolo*; e sebbene con ordine de' Magnifici Eletti, e con altri ordini Regj si è proibito il comperar grano, e farina, e vender pane ad altri, che loro non consegnano grano sotto pene gravissime, nondimeno contravvengono ogni ora; dal che ne nasce alterazione notabile a' prezzi del grano, e danno a questa Fedelissima Città, che per tal causa non si trova ad affittare l'arrendamento del pane a rotolo, dal quale solea percepire ogni anno sino alla somma di ducati trentasettemila; per il che volendo rimediare a così grave danno della Città, e del Pubblico, con voto e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale „ Si ordina, e comanda a tut„ t' i panattieri, detti *di taglia*, che „ sono, e saranno in questa Fedelis„ sima Città di Napoli, che non pos„ sano in modo alcuno da loro, nè „ per interposta persona comperar gra„ no, nè farina di qualsivoglia per„ sona in questa Città, nè in altre „ parti del Regno, ma solamente pos„ sano ricevere grano da quei parti„ colari, a' quali piacerà aver pane a „ rotolo da loro per lo grano, che „ loro consegneranno; ed a quelle „ persone particolari, e non altre pos„ sano giornalmente dare il pane colle taglie nella forma solita farsi da „ loro, e non possano in modo alcu„ no far più quantità di pane gior„ nalmente di quella, che bisogna „ per complire a quelli, che hanno „ dato il grano, sotto pena di per„ dere il grano, o la farina, che com„ prassero, ed il pane, che si faces„ se oltra il bisogno, e di pagare „ ducati cento ciascuna volta, ed al„ tra pena, *etiam* corporale ad arbitrio „ nostro. E quei vaticali, od altri, „ che conducessero *scienter* i grani, e „ le farine comprate, incorrano nel„ la pena di perdere gli animali, co' „ quali li condurranno, e della galea „ a nostro arbitrio.

Poena amission. tritici, aut farinae, et panis, centum cent. et alia corp. arbit.

2. *Item*, „ che i detti panattieri non „ possano in qualsivoglia tempo ven„ dere detto pane, che faranno, nè

Pistores non vendant, aut dent panem.

an-

Poena virgae centum. 14. et alia arbit.

„ anche donarne ad altri, per qualsivoglia causa, sotto pena della frusta, e quelli, che comprassero, o ricevessero in dono il detto pane da' detti panettieri, incorrano ancora nella pena di ducati ventiquattro per ogni volta, ed in altra pena, *etiam* corporale ad arbitrio nostro.

Pistores profiteantur quantitatem, et a quibus sunt recepturi triticum cum tessera.

3. *Item*, ad evitare le frodi „ Si ordina, e comanda, che i detti panettieri, fra giorni otto dalla pubblicazione del presente Bando, debbano dar nota a' Magnifici Eletti di questa Fedelissima Città, in potere del loro Segretario, di tutte le persone, colle quali hanno fatto i partiti di ricevere grano, e dar pane, e della quantità del pane, che hanno da dare giornalmente: e dopo ogni volta, che da oggi in avanti avranno da fare partiti con altri, debbano prima dichiararlo a' detti Eletti, con esprimere la persona, il grano, che hanno da ricevere, ed il pane, che hanno da consegnare ogni giorno, per le quali notizie, e rivelazioni, che daranno i detti panettieri, il detto Segretario, e gli altri Ministri degli Eletti non debbano esigere cosa alcuna; ed in caso che i detti panettieri mancheranno di fare le dette rivelazioni, nel modo suddetto, incorrano ciascuna volta nella pena di duc. cento, ed in altra pena *etiam* corporale ad arbitrio nostro.

Poena centum. centum, et alia corpor. arb.tr.

Pistores declarent in quibus molendinis frumentum molere velint.

4. *Item* „ che i detti panettieri, fra detti otto giorni, debbano dichiarare a' Magnifici Eletti i molini, dove avranno da macinare detti grani, e dichiarare ancora prima, che li variano, quante volte accaderà, ed in quei molini dichiarati, e non altri debbano far macinare i grani predetti. E quando in detti molini facessero macinare altri grani incorrano nella pena di perdere i grani, e ducati cento; ed i mulinari, o loro garzoni, i quali macinassero *scienter*, incorrano essi ancora nella pena di galea, e ad arbitrio nostro; e nella medesima pena incorrano ancora i vaticali, salmatai, bastagi, e quali si vogliano altre persone, le quali *scienter* portassero i detti grani ne' molini, o conducessero le farine dopo macinate a' forni, o ad altri luoghi.

Impedimentum habentibus ducendi triticum, detur panis consensu Electorum.

5. *Item*, perchè alcune volte suole accadere, che i contravvegnenti tengono i grani fuori di questa Città, ed impediti per alcuni giorni non possono condur'i „ Concediamo licenza a' detti Magnifici Eletti, che possano dispensare *in scriptis* di darsi il pane a quei tali, per quel tempo, che essi giudicheranno, che sia l'impedimento, e fra tanto i detti panettieri non incorrano per quegli in pena alcuna.

6. Ed acciocchè sien più facilmente note le contravvenzioni, e s'esigono le dette pene „ Vogliamo, che di tutte le pene pecuniarie, grani, farine, che s'intercetteranno, si dia l'intera metà all'accusatore, con esser tenuto secreto, e l'altra metà s'applichi per gli detti Magnifici Eletti a beneficio del Sacro Ospedale della Santissima Annunciata di questa Fedelissima Città.

Curator annonae potest inquirere inquisitus, et res commissas capere.

7. „ Concedendo ancora licenza al Giustiziere d'inquirere, e pigliare gl'intercetti, ed i contravvegnenti; però che quelli debba portare a' detti Eletti nel Tribunale di San Lorenzo; i quali daranno la metà degl'intercetti a' detti Giustizieri, e l'altra metà manderanno al detto Ospedale della Santissima Annunciata, le quali pene s'esigeranno

,, no irremisibilmente contra ciascheduno de' suddetti, che contravverrà in ciascheduna delle suddette cose". *Datum Neap. die 27. Septembris 1606. El Conde a Venavente. Vid. Constantius Reg. Vid. D. Bernardinus a Barrionovo Reg. Vid. Valcarcel. Reg. Salazar Secretar. In Bannor. 1. fol. 74.*

Die 27. Sept. 1606. El Conde de Venavente.

## PRAMMATICA X.

Prohibetur venditio panis non matriculatis.

PEr parte degli Spettabili Eletti di questa Fedelissima Città, essendoci stato rappresentato il disservizio di questo pubblico, e dell'Annona, causato dalla poco osservanza delle due Prammatiche quinta, e sesta, sotto il titolo *de Pistoribus*, le quali sono le seguenti *videlicet*. ,, Siamo informati come molti panettieri non potendo far pane, per non esser matricolati, ed allistati da' Magnifici Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli, per alcuni loro mancamenti, se ne sono andati ad esercitare la loro arte di panettieri dentro alcuni Monasteri, ed altri luoghi pii di questa Città predetta, e sotto colore di far pane per servizio di detti luoghi, e Monasteri, fanno pane a rotolo, e pane comune, e quel che è peggio di manco peso dell'assisa ordinaria, vendendo a diversi particolari fuora di detti luoghi, in molto danno del pubblico, e de' Partitarj del pane a rotolo, e degli altri panettieri ordinarj di questa Città, che tengono il peso di far pane a bastanza per vitto di essa, i quali per la causa predetta, non possono smaltire il loro pane, essendo questo negozio molto pernicioso; volendo sopra ciò provvedere come conviene, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione di esso in avanti, nessuno de' detti panettieri, che stanno, e saranno de' Monasterj, e luoghi pii, che non sono matricolati, ed allistati da' detti Magnifici Eletti, presumano, nè ardiscano vendere detta qualità di pane a rotolo, nè comune fuori di detti Monasteri, e luoghi pii, ma solamente debbano far pane quanto basta per gli luoghi pii predetti, sotto pena a quelli, che contravverranno d'anni cinque di galea, la quale si eseguirà irremisibilmente contra i contravvegnenti." *Datum Neap. die 22. mensis Augusti 1596. El Conde de Olivares. Vidit Ribera Reg. Vidit Gorostiola Reg. Vidit Constantius Reg. Barrionovo. Locus sigilli. In Bannor. 1. fol. 32. A' 23. Agosto 1596. Neap. fuit publicatum.*

Vide prag. 4.

Siamo informati, che molti panettieri, ed altre particolari persone di questa Fedelissima Città di Napoli fanno molta quantità di pane, così a rotolo, come comune, per venderlo, senza che sieno matricolati, nè che tengano il sigillo, *seu* merco, che questa Città predetta suole dare, e di manco peso dell'assisa stabilita, oltra che vi mischiano diverse sorte di legumi, dal che ne nasce, che non solo in questo si viene a fraudare questa Città predetta per lo *Jus*, che le spetta, ma anche apporta danno al pubblico, al che volendo noi provvedere, e rimediare, come conviene, per ovviare, che non si commettano simili frodi, ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale Ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione del presente in avan-

avanti, nessuno panettiere, nè altra qualsivoglia persona, debba far pane, tanto a rotolo, come comune, e venderlo *ut supra*, senza che non sia matricolato, e che abbia il sigillo, *seu* merco, che suole dare detta Fedelissima Città, sotto pena a' contravvegnenti di morte naturale, e di perdere tutto il grano, o la farina, che si ritrovasse in suo potere, le quali pene si esigeranno contra i trasgressori irremisibilmente, ed acciò si sappiano quelli, che contravverranno al presente Bando, vogliamo, e così lo dichiariamo, che la deposizione di tre, o sieno principali, o compratori del detto pane, ancorchè deponessero d'atti diversi, e singolari, faccia pienissima approvazione di potersi procedere contra i detti trasgressori del detto Bando all' esecuzione delle pene suddette. *Datum Neap. ex Reg. Palatio die 29 mensis Maii 1598. El Conde de Olivares. Vidit Gorostiola Reg. Vidit de Castellet. Reg. Vidit de Ponte Reg. Barrionuovo*; Ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, inserirle nel presente Bando, *omni tempore valituro*, e rinnovarne la dovuta osservanza, acciocchè con nessuno pretesto da oggi in avanti si possano fuggire le pene da' trasgressori; dichiarando, che la pena d'anni cinque di galea s'intenda per la semplice trasgressione, conforme si contiene nella prima Prammatica, e quella di morte naturale s'intenda d'anni dieci di galea, quando con la farina di grano vi concorresse anche la mischia di quella di legumi, come di sopra, perchè, oltra della frode, ne risulta danno, e pregiudizio alla salute. *Datum Neap. die 11. mensis Aprilis 1682. El Marques de los Velez. Vidit Calà Reg. Vidit Soria Reg. D. D. E. Cioffi Secret. In Banner. 2. fol. 99. a t. Mastellonus.*

Poena, ut infra.

Die 11. Apr. 1682. El Marques de los Velez.

## BANNVM M. C. V.

*seu*

## PRAMMATICA XI.

Abrogatur Bannum 13. Julii 1688.

Essendo di nostro ordine pubblicato Bando in data de' 13. di Luglio 1688. per rimediare alle continue frodi, che si commetteano da varie sorte di persone in danno notabile dell' Annona di questa fedelissima Città, imponendo pena di galea agl' Ignobili per anni cinque, e di relegazione a' Nobili per lo stesso tempo, e di ducati mille, ed alle donne della frusta, acciocchè atterriti dalle pene comminate cessassero di commettere le frodi suddette, e stando vigilanti in materia tanto importante, in ordine a che si spedirono alcuni ordini per Biglietti di Scrittorio in data de' 14. di Settembre dell' anno passato 1689., e 3. di Novembre del medesimo anno; ma sperimentandosi varj inconvenienti nella sua esecuzione; e maggiormente per le pene sopradette, ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, fare il presente Bando *omni tempore valituro*, col quale „ rivocando il Bando suddetto in tutte le sue parti, clausole, e disposizioni, in modo che „ di quello non si abbia ragione alcuna, e rivocando similmente i „ suddetti Biglietti de' 14. di Settembre, e 3. di Novembre del detto „ anno 1689. ordiniamo, e comandiamo, che da oggi in avanti questa materia resti nel medesimo modo, e forma stabilita prima del „ suddetto Bando". Ed affinchè que-

sto venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e dove sarà necessario. *Datum Neap. die 25. mensis Februarii 1690. El Conde de S. Estevan. Vidit Carrillo Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Mirobaltus Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Jacca Reg. Dominicus Mastellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Bannor.* 3. *fol.* 1. *Toletus.*

Die 25. Febr. 1690. El Conde de S. Estevan.

## BANNVM,

*sive*

## PRAMMATICA XII.

FERDINANDO IV. Rege. Restituuntur Prag. 5 6. et 10. huic titulo subjectae, nedum quibusque hujus Civitatis locis, et personis, praeter publicos Pistores, interdicitur panis venditio.

L'Eccessivo numero, e la cresciuta libertà di coloro, che come fosse lor diritto, fanno pane a vendere in grave pregiudizio della general panizazione, han richiamato le più serie riflessioni di questa Fedelissima Città, per dar riparo a sì pregiudizievoli disordini, i quali per esser giunti al colmo, han prodotto da poco tempo in quà sull'estaglio la sensibile minoranza di annui ducati diecimila, col rischio in quell'anno di restare inaffittata la pubblica panizazione. Perchè adunque salvo, ed intero si mantenga alla Città l'antico suo diritto della generale panizazione; perchè inalterabilmente si eseguano le Reali Prammatiche V. VI. e X., registrate sotto il titolo *de Pistoribus*, e le Reali Determinazioni, emanate sù questo articolo, e i bandi di questo Tribunale, proibenti la vendita del pane in contrabbando: e perchè agli Affittatori della generale panizazione si tolga ogni motivo di domanda d'escomputo per gli contrabbandi di pane; abbiamo riputato convenevole di fare il presente Bando, precedente la Reale approvazione, comunicata alla Città con Real Carta de' 6. del corrente mese, col quale si ordina e comanda, che dal dì della sua pubblicazione in avanti, niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione ardisca far pane di qualunque specie, per venderlo a Cittadini, sotto pena a trasgressori, cioè se saran Fornai di Luogi Pii, di ducati cinquecento, di mesi sei di carcere, e della perdita del pane, e farina, che si trovasse esistente nel Forno; e se saran panettieri, guardaportoni, o altri contrabbandieri, di ducati ventiquattro, di mesi sei di carcere, e della perdita del pane: eccettuandosene soltanto i Fornai de' Monasteri di S. Chiara, e di S. Sebastiano, e del Conservatorio di S. Onofrio a Capuana, i quali in virtù della Sovrana determinazione del dì 8. Marzo dell'anno 1782. possono lavorare, e vender pane al Pubblico. E nelle stesse pene s'intendano incorse tanto coloro, che nel distretto della giuridizione di questa Fedelissima Città rivendon pane, non manipolato dagl' Affittatori della generale panizazione, quanto i Fornai, che prendono a cuocere pane di contrabbando. Benvero toccante al pane di scarto di munizione, si osservi il prescritto colla Real Determinazione de' 2. del corrente mese, in conferma di altra de' 13. di Agosto del decorso anno, con cui si permette all'Assentista de' Viveri, e Foraggi in vigore del patto espresso, fissato nel suo contratto, la libera vendita del solo pane di scarto, che vada contrassegnato col taglio a traverso della munizione, per distinguersi dal buono, ed evitarsi qualunque abuso. Le quali pene si eseguiranno contro i trasgressori irremissibilmente: tal-

talchè possano gli Affittatori della generale panizazione carcerare gli contrabbandieri, quando però si trovi la fraganza, ed in tale caso ammettere anche la transazione; ma per quel che concerne la prova, non si possa procedere a carcerazione, nè a transazione, senza decreto del Giudice della Corte del Giustiziere, secondo che con Real Dispaccio de'23. di Novembre del decorso anno, e de' 6. del corrente mese è stato sovranamente ordinato. Ed affinchè il presente Bando pervenga a notizia di tutti, nè si possa allegare scusa d' ignoranza, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *In Napoli S. Lorenzo li* 11. *Gennaro 1786. Il Principe di Angri. Il Duca di Vastogirardi. Il Duca di Spezzano. D. Diego Pignatelli. Il Conte d' Anversa. Il Duca d' Acquavella. Giovanni Lembo. Girolamo Vassalli Segretario*. Pubblicato agli 11. e 12. Gennaro 1786.

Die 11. Jan. 1786. Il Principe di Angri.

### (*) PRAMMATICA XIII.

FERDINANDO IV. Rege. Facultas vendendi panem in urbe omnibus civibus permittitur, etc.

L' Amore che costantemente nudriamo per questo nostro Fedelissimo Popolo, e la cura di provvedere alla sua prospera sussistenza ec. *Vedi Pramm. CVII. de Annona Civitatis Neap. et Regni tom. II. p.*153.

# DE POENIS

## TIT. CCXXXI

## GRATIA SVAE MAIESTATIS;

*sive*

## PRAMMATICA PRIMA.

Serventur Constit. et Capit. circa poena impositas usque ad diem 12. Mart. 1550.

ITem supplicano Vostra Maestà, che loro faccia special grazia di abrogare, togliere, ed estinguere tutt' i Bandi, fin al presente di emanati, per gli quali s' impone pena di ultimo supplicio, corda, od altra pena corporale, e solo resti la disposizione delle Leggi comuni, Costituzioni, Prammatiche, e Riti del Regno. *Placet Caesar. et Cath. Majestati, quod super hoc serventur Constitutiones, Capitula, et Pragmaticae dicti Regni*.

Inter cetera concessa per Caesar. Majestat. Caroli Quinti Imperat. Civitati Neapolis 12. Martii 1550. Bruxellis, extat supradictum Capitulum 6. et cap. 5. in anno 1554.

Qui non potest solvere poenam pecuniariam, exulet 8 Mart. 1572. in 1. Cur. Aprut. fol. 33.

Mulieres amplius non condemnentur, ut detrudantur in Monasterium, sed alia afficiantur poena, 24. Septembris 1578. in Cur. 2. Hydrunt. fol. 40.

DE

# DE PONDERIBVS, ET MENSVRIS

## TIT. CCXXXII

### PRAMMATICA PRIMA.

Delegati vulgo Commissarii, mittendi per Regiam Curiã Siclae, servent ad unguem instructiones sibi datas, et poenas a contrafacientibus exigant, et non ab Universitate.

SEbbene il Tribunale della Regia Gran Corte della Zecca nelle commissioni, che si spediscono in persona de' Commessarj, che si destinano per le Provincie del presente Regno per riconoscere i pesi, e le misure, acciocchè si tengano giuste, non si commettano con esse frodi, ed inganni in danno de' sudditi di Sua Maestà, tra l' altre cose ha dato ordine, commissione, ed istruzione, che le pene delle contravvenzioni non si possano esigere, eccetto che da' contravvegnenti, ed inquisiti stessi, e non si possano accordare co' Sindaci, ovvero Eletti, od altri Amministratori delle Università, Terre, o luoghi; che debbano specialmente, e particolarmente aggiustare tutt' i pesi, e le misure, pigliando il dovuto diritto, che loro tocca per l' aggiustamento di detti pesi, e misure: E che per servigio di Nostro Signore DIO, di Sua Maestà, e chiarezza della buona amministrazione, dovessero fare il loro esercizio avanti il Governatore, Capitano, o loro Luogotenente della Provincia ad essi commessa; e che, se i pesi, che si trovano falsi, si allegassero essere dell' Università, e veramente fossero di essa Università, dovessero esigere le pene predette da' Sindaci, dagli Eletti, o dagli Capitani, che tengono, usano, e fanno usare detti pesi, e misure false, di propria loro pecunia, e non dell' Università, si è avuto riclamore, che trasgrediscono la forma, e tenore della predetta commissione, ed istruzioni che loro si danno per la detta Gran Corte della Zecca. E quando vanno per le Terre non curano di riconoscere i detti pesi, e le misure, se sono giusti, od ingiusti, ma si accordano coll' Università, o particolari, facendosi dare alcune quantità di danari, ed ancora le spese, e passano in altri luoghi, senza aggiustare i detti pesi, e misure, e vanno facendo il medesimo; dal che ne nasce, che non solo l' Università, dove si tratta interesse di valore, i pupilli, ed altre miserabili persone, ma tutto il Regno viene ad essere fraudato, permettendo i detti Commessarj i pesi, e le misure ingiuste, ed i Sindaci, ed Eletti, i quali fanno detti pagamenti, e spese a' detti Commessarj, contravvengono alle Regie Prammatiche. Per questo *citra praejudicium* delle pene, nelle quali fossero incorsi i detti Sindaci, ed Eletti per lo passato per virtù di dette Prammatiche, *et etiam* i detti Commessarj, ci è paruto per lo pubblico, ed universal beneficio di questo predetto Regno, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, „ e comandiamo, che osservandosi inviolabilmente tutte le cose predette, in modo alcuno da qua in „ avanti niuno de' detti Commessarj deputati, e deputandi per detta „ Gran Corte della Zecca, debba accomodarsi coll' Università, ma eseguire le loro commissioni, ed istru- „ zio-

Ponderi, et mensurae in Regiis tritembus sint aequae, et recognoscantur a Scriba portionis, et a ministro Veedor 3. Nov. 1593.

Prout sunt prag. 1. sup. de offic. Just. et prag 5. §. 18. sup. d. administ. 5.

Adde prag. 4. supr. de Commissar. et Exequutor.

„ zioni predette con quelli, che avessero tenuto, e tenessero i detti „ pesi, e le misure ingiuste, ed i „ Sindaci, ed Eletti presenti, e futuri, nè altri Officiali delle Città, „ Terre, e Luoghi del Regno, possano accordare, transigere, o comporre i delinquenti, e contravvegnenti predetti con detti Commessarj, nè pagare per tal causa quantità alcuna, nè tampoco debbano „ dar danari, nè altra cosa alcuna, „ *etiam* spese a' detti Commessarj, nè „ essi Commessarj riceverle, *etiam a* „ *sponte dantibus*, sotto pena di tre „ anni di galea, ed altro maggior „ tempo, secondo la qualità del caso „ a nostro arbitrio riserbata, da eseguirsi tanto contra detti Commessarj, quanto contra i Sindaci, Eletti, ed altri Officiali, che contravvenissero alle cose predette in qualsivoglia modo.

Vide pragm. 1. de off. Jud. et prag. 6. de Commiss.

Expensae non recipiantur, neque donentur. Poena triremis per trienn. seu arbitr.

2. „ E di più ordiniamo, e comandiamo, che i Commessarj predetti debbano fare il loro esercizio avanti i Governatori, o Capitani, de' luoghi, o loro Luogotenenti in loro assenza, ed ancora de' Sindaci, ed Eletti sotto la medesima „ pena.

Diligentiae fiant coram Rectoribus, et Administratoribus Universitatum.

3. „ Ed i detti Capitani, ed Officiali predetti, Sindaci, ed Eletti „ debbano assistere, sotto pena di „ relegazione di tre anni, od altra „ corporale maggiore, a nostro arbitrio riserbata.

Poena releg. per triennium, vel alia corp. arb.

4. „ I quali Governatori, *seu* Capitani debbano pigliare informazione, vedendo, che questo presente nostro Bando non si osservasse da' detti Sindaci, Eletti, o „ Commessarj, ed inviarcela, acciocchè possiamo provvedere a quel che „ conviene, sotto la medesima predetta pena, restando *in suo robore*, „ *et efficacia* a rispetto dell'altre pene contra i detti Sindaci, ed Eletti, e „ le Prammatiche fatte in favore delle dette Università del Regno". *Datum Neapoli die 26. Januarii 1574. Ant. Card. de Granvela. Vid. Reverterius Reg. Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Lobera Prosecretar.*

Poena eadem.

Die 26. Jan. 1574. Card. Granvela.

## PRAMMATICA II.

HAviendo visto lo que me escrive en carta de ultimo de Octubre del ano pasado de 1607. y la consulta de la Camara de la Sumaria, que con ello venia aca de la venda de la jurisdicion de los pesos, y medidas, que se administra por el Tribunal de la Zeca, y recompensa, que por esto se deveria dar à los enteresados, y consideradas las razones, y conveniencias, que aya para aliviar a mis subditos deste Reyno de las vexaciones, y molestias, que recibien de los Comissarios del dicho Tribunal; Y siendo lo uno, y lo otro muy dino de consideracion, y remedio, *Me he resuelto, conformandome con lo que a vos, y al Colateral y Sumarie parece, en que se ponga en execucion la dicha venta de la jurisdicion de los pesos, y medidas en la forma, y de la manera, que aqui se ordenerà*, agradasiendoos mucho el zelo de mi servicio, y del bien publico deste Reyno con que os movistes a tratar, y proponer este negocio, assi por la satisfacion, y alivio, que a los naturales del se les seguirà, como por el beneficio, que resulterà a mi Real hazienda.

Mandatur vendi jus Tribunalis Regiae Siclae. Vide prag. seq.

1. „ El venderse en toto el Reyno la dicha jurisdicion sola con la „ autoridad de las penas, sin tener „ consideracion a las estorsiones, que „ injustamente padecen los subditos, „ de la qual hay obligacion de desagraviarlos sin ningun precio, me „ parece muy bien, y que querien- „ dola

„ dola comprar las mismas Universidades, sarà mas conveniente en „ vendersela à ellas, pagando lo que „ fue justo, que a los Barones, aun„ que sea cargando sobre si la renta, „ que importare el principal del pre„ cio, mientre no lo redimieres, si „ a caso no teniessen diniero effecti„ vo para pagarlo de contado, pues „ en esto se facilitaria mas la venta, „ y el Reyno sentiria mayor alivio, „ y beneficio, y aunque por agora „ podrà quedar en piè la jurisdicion „ del dicho Tribunal por sola la „ Ciudad de Napoles, y sus Casales, „ todavia se la misma Ciudad salies„ se a quererla comprar, se le po„ dria dar oydos, paraque acuda aqui „ a tratar dello, a fin que entendido „ el partido, y offerta que hizieren, „ se pueda tomar sobre ello la reso„ lucion que parecerà mas convenir. „ Però entretanto, que esto se haze, „ y estè en piè el dicho Tribunal, „ sarà bien, que pues se podrian „ escusar tantos Maestros Racionales, „ y Officiales, como al presente ay „ me los aviseys con parecer del Co„ lateral y Sumaria, a fin que se re„ duzgan al numero, que se tuviere „ por suficiente sobre presuppuosto, „ que los, que quedaren, como fue„ ren vacando, y quiero, es mi vo„ luntad, que queden a mi provision, „ y no a la de mis Visoreyes.

2. „ El dinero, que se sacarà de „ las dichas Universidades, y de las „ rentas, que cargaren sobre si; en „ caso, que se vendiessen a particu„ lares, se ha de poner en un arca „ de tres llaves, con orden precisa, „ que no se lo toque a ello, sino „ para effeto de redimir rentas de „ nueve, y diez por ciento, havien„ do pagado primero lo que monta„ ren las recompensas, que se han de „ dar a mis Visoreyes, y a los Mae„ stres Racionales, las quales han de „ salir de esto, y de las rentas, que „ con el dicho dinero se redimiran, „ y no de otra cosa ".

3. Y aunque quando el Rey mi Señor, y Padre proveyo esse cargo en el Conde de Olivares, tuyo resuelto, que por todos los oficios vendibles se diessen a los Virreyes ocho mil ducados al ano de mas de salario ordenario, y a este respeto no viniera a importar la recompensa de los oficios de la Zeca seys mil ducados; Todavia considerando el estado presente de las cosas „ Me he resuelto, en que „ la dicha recompensa sea de diez „ mil ducados al ano, sin tener con„ sideracion à ciertos donativos, que „ dize se han entroducido de algunos „ anos a esta parte por el dicho Tri„ bunal pues como entroducion nue„ va, y hecha sin licencia, ni pro„ vision mia, no es razon, que se „ permita, aunque el dicho Tribunal „ quedasse en piè.

4. „ La recompensa de los dichos „ Maestres Racionales ha de se con„ forme al primer precio, que hau„ ran pagado por sus oficios, conse„ nandosela en tanta renta por vida, „ a razon de catorze por ciento, „ conforme a la Prematica desse Rey„ no, descontando del precio, en que „ effetivamente compraron los dichos „ oficios, lo que la Camara, y Co„ lateral juzgaren, que pueda empor„ tar la jurisdicion de la Ciudad de „ Napoles y sus Casales, mientre „ estuviessen en piè, porque el veri„ figuar la legitima renta de los di„ chos oficios, como la Camara dize, „ seria negocio largo, y no tan ju„ stificado, como esto otro.

Ut sup. de eob. sib. pragr. a.

5. „ Los Capitulos, y Instruccio„ nes, que se huvieren de dar a las „ Universidades, que compraren la „ dicha jurisdicion para su buena „ ad-

„ administracion, se pueden ordenar „ por la Camara, y Colateral, en „ la forma, que les pareciere mas „ convenir; Pero antes de darselas „ me los embiareys, a fin que, vi- „ stos, y aprovados por mi, se pue- „ dan poner en esecucion.

*6.* Y porque se entiende, que los Oficiales del dicho Tribunal de la Zeca han cometido muchas fraudes, y ecessos en la administracion de sus oficios. Y fiendo esto assi, se haveria de tratar differentemente lo que toca a su recompensa „ He mandado „ escrivir al Visidador, lo procure „ averiguar, y a vos doy aviso del- „ lo paraque lo tengais entendido, y „ sarè muy servido, que en la ese- „ cucion, y cumplimiento del uno, „ y de lo otro se dè por vuestra par- „ te la prissa, y calor, que fuere „ possible, como cosa tan necessaria, „ y conveniente a mi servicio, y al „ beneficio desse Reyno, y avisareys- „ me, come se fuere haziendo, por- „ que bolgare de entenderlo ". *De San Lorenzo a 30. de Abril de 1609. Yo el Rey. Vidit Lanz Reg. Vidit Quintanaduena Reg. Vid. Caymus Reg. Vid. D. Bernardinus a Barrionovo Reg. Vid. Marcus Antonius de Ponte Reg. Lopez Secretarius.*

Die 30. Apr. 1609. El Rey.

## PRAMMATICA III.

Executio praecedentis prag. circa venditionem Tribunalis Reg. Siclae.

I Giorni passati vi fu da Noi inviata una lettera della Maestà Sua de' 30. del mese di Aprile del presente anno, per la quale comandava, che si dovesse estinguere l'oficio della Regia Zecca de' pesi, e delle misure del precente Regno, in quel modo, e forma che più largamente si contiene in essa. E volendo Noi, che quel, che la predetta Maestà ha comandato, si ponga in esecuzione quanto prima „ Vi diciamo, ed or- „ diniamo, che subito lo dobbiate „ fare nel modo, e nella forma se- „ guente, *videlicet*.

1. *In primis* „ Procurerete colla „ brevità possibile di arrendare col- „ le debite solennità le giurisdizioni „ della Zecca di questa Fedelissima „ Città, e de' suoi Casali, ed ancora „ di tutte le Fiere del detto presen- „ te Regno, e dopo veduti i detti „ affitti, tutto quello, che manche- „ rà fino alla somma di annui duc. „ settantamila, li dobbiate ripartire „ *per aes, et libram* per ragione de' „ fuochi fra tutte le Università del „ Regno predetto così Demaniali, „ come Baronali, nelle quali il det- „ to Tribunale della Zecca per lo „ passato e fino al presente ha eser- „ citata la sua giurisdizione; con di- „ chiarazione, che ne debba esigere „ detta imposizione per gli Regj Per- „ cettori nelle tande, e ne' termini, „ che esigono i pagamenti fiscali, „ con porre i danari, che da detta „ esazione perverranno, in cassa a „ parte, conforme all'ordine di Sua „ Maestà.

2. „ De' quali ducati settantamila „ debbano assegnarsi ducati diecimila „ per la ricompensa, che la Maestà „ Sua ha comandato, che si dia a „ Noi, e nostri successori nel go- „ verno del presente Regno, e si „ debba ancora assegnare agli Offi- „ ciali di detta Regia Zecca quel „ tanto, che conforme all' ordine „ della detta prefata Maestà loro si „ dee in iscambio de' loro officj, che „ si estinguono, ed il rimanente re- „ sti assegnato per servizio delle Re- „ gie galee.

70000. centum 10000. assignētur Proregibus; reliquum Regiis triremibus, deducto aliqua pro Rationalibus.

3. „ Dichiarando, che dal giorno, „ che si comincerà a fare l'esazione „ predetta dall' Università, debbano „ andare a comodo, e beneficio di „ esse Università tutt' i gagi, lucri, „ ed

Emolumenta cedant in beneficium Universitatum.

„ ed emolumenti, che perverranno „ da dette giurisdizioni di pesi, e „ delle misure; le quali si debbano „ esercitare per persona ogni anno „ eleggenda da detta Università, e „ se ne debbano spedire le dovute „ provvisioni, con darsi loro l'istru„ zioni, le quali avranno da osser„ vare". E perchè le giurisdizioni di questa predetta Fedelissima Città, Casali, e Fiere si possano esercitare, come conviene „ Ordiniamo, che per „ l'effetto predetto si deputino due „ Maestri Razionali, un Giudice, ed „ un Mastro d'atti, i quali officj, „ ed il valor di essi debbano andare „ in beneficio del Regio Fisco, il „ quale vogliamo, che così si debba „ osservare fin tanto che dalla pre„ fata Maestà sarà altrimenti ordi„ nato". *Datum Neapoli die* 12. *Septemb.* 1609. *El Conde de Venavente, Vid. Constantius Reg. Vid. Valcarcel Reg. Vid. de Castellet Reg. Registr. in Negot. Cam. Summariae* 1. *fol.* 89.

Die 12. Sept. 1609. El Conde de Venavente.

*Alla Regia Camera della Sommaria.*

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA IV.

FERDINANDO IV Rege. Varietas mensurarum in aridis ex Regno tollitur.

SI è degnato il Re approvare quel, che ha proposto il Tribunale della Camera in Consulta de' 18. del passato Aprile, di farsi uguale la misura del tomolo del grano, orzo, avena ec. *Vedi Pramm.* 105. *de officio Procuratoris Caesaris tom.* 10. *pag.* 488.

DE

# (†) DE PORTERIIS

## TIT. CCXXXIII

### (*) PRAMMATICA PRIMA.

Vetitum est Porteriis, et aliis munera, seu mancias petere.

CONsiderato, che in questi vltimi giorni dell'anno, li Portieri, Alabardieri nostri, Trombetti, et seruitori delli Magnifici, et Circonspetti Regenti la Regia Cancellaria, et delli Castellani delle Castella, et delli Regij Consiglieri delli Tribunali del Sacro Regio Conseglio, della Camera della Sommaria, et della gran Corte della Vicaria, et de gli altri Tribunali, Tamburrini, tanto di soldadati, quanto d'ogni sorte, et anco per gli officiali del Giustitiero, Catapani, et Portieri delli Magnifici Eletti di questa Magnifica, et fedelissima Città di Napoli si è introdotto vno abuso, che sotto zelo di dar le buone feste, vanno di casa in casa domandando, et cercando l'inferte, et mancie, talchè, come per l'esperientia si vede, si causa danno alli Cittadini, et habitanti in questa predetta Città, oltra di mal' essempio. Per tanto volendo, che tal cattiuo abuso del tutto sia tolto, col tenore del presente Banno s'ordina, et commanda a tutti li sopradetti Portieri, Alabardieri, Trombetti, Seruitori, Catapani, Portieri, et officiali del predetto Giustitiero, et altri sopradetti, che da quà auanti in dette feste, innanzi nè dopoi, non presumano in modo alcuno andar cercando, et domandando dette inferte, et mancie per le case, et altre parti delli Cittadini, et habitanti in questa predetta Città, nè quelle pigliare nè far pigliare per terze persone, sotto pena di priuatione d'officio, et di quattro tratti di corda, alla quale ogn'vno si guardi di non incorrere. *Datum Neap. in Regio Palatio die 19. mensis Decembris 1571. Ant. Card. de Granuella. V. Reuerterius R. V. Salernitanus R. Lobera pro Secretario. In Bannorum 1. fol. 36.*

Die 19. Dec. 1571. Ant. Card. de Granvella.

# DE POSSESSORIBVS NON TVRBANDIS

## T I T. CCXXXIV

### PRAMMATICA PRIMA.

Possidentes ex quaecumque causa cum Regio titulo, non vexentur absque Regia consultatione.

INtelleximus nuperrime, quod coram vobis, seu aliquibus vestrum nonnullae intentantur lites, seu controversiae, tam adversus eos, qui inter bellorum praeteritorum involucra aliquas Terras, Castra, et loca, aliaque bona stabilia, et mobilia, aut occuparunt, aut aliter ex privilegiis bonae memoriae praedecessorum nostrorum detinuerunt, quae saltem aliquandiu possederunt, prout possident etiam de praesenti; tum etiam propter nonnullas incursiones, praedas, injurias, offensas, atque damna, inter eos illata dictorum bellorum temporibus, ac usque in dies, seu tempora generalis, felicisque pacis, atque quietis praesentis Regni hujus. Quamobrem nonnulla inter ipsos Regnicolas jurgia, et animorum dissidia, quae communiter bonum, et pacificum statum dicti Regni turbant, possent faciliter oriri; et licet acceptum, justumque Nobis sit, jus unicuique reddere, quod suum est; verum, quia in ipsa justitia dispensanda tum modus omnis, tum tamen temporum, et rerum conditio, temporis qualitas, et praelii consideranda est, quae etiam in distributione ipsa non exiguam sibi vindicat partem, praesenti hoc nostro inviolabili Edicto, atque Pragmatica sanctione, *Statuimus, sancimus, et ordinamus, quod pro incursionibus, invasionibus, offensis, violentiis, injuriis, damnis illatis quibuslibet inter Regnicolas quospiam supradictos, nec etiam pro depraedationibus, occupationibus, detentionibus, vel acquisitionibus quibuslibet de Civitatibus, Castris, et Terris, Oppidis, Fortelitiis, locis, Casalibus, feudis, et aliis rebus, tam stabilibus, quam mobilibus perpetratis, scilicet, aut factis, seu commissis, et perpetrandis quoquo modo ante tempus universalis, felicisque pacis, et quietis hujus Regni, nullus adversus ipsos aggressores, invasores, patratores, atque detentores, occupatores, seu possessores, postquam titulo concessionis, seu confirmationis nostrae illa possideant, in judicio, vel extra, coram vobis, seu aliquibus vestrum, seu in vestro examine, consilio, vel audientia possint intentari, audiri, seu ventilari, seu examinari lis, actio, seu controversia, vel causa quaecumque justa, nisi prius consultatio de iis per vos, vel vestrum aliquem, vestrisque cum literis responsalibus oblata fuerint ad Nos sub eorundem, et etiam nostris cum responsalibus literis ad Nos de consultatione ipsa specialem mentionem habentibus de mente, et deliberatione nostra super his instructi rescribendi, pronunciandi; alioquin inhabiles effectos ex nunc, prout ex tunc ad ea ipsa ulterius instruendum, exercendumque officia privationem perpetuam illorum vos decernimus incurrisse, nulliusque efficaciae, vel momenti, si quid, et quicquid per vos, aut vestrum aliquem secus contigerit attentari, et ad majorem cautelam faciendam vobis, et cuilibet vestrum auferimus omne posse.* Praesentes autem literas nostro parvo sigillo munitas, vobis in praemissorum testimonium da-

Poena privat. offic.

duximus dirigendas, remansuras ad cautelam vicibus singulis praesentanti. *Datum in nostris felicibus Castris prope Pentimam die 2. mensis Augusti, sextae Indictionis, anno Domini 1443. etc. Alphonsus.*

Die 2. Aug. 1443. Rex Alphonsus.

## (*) PRAMMATICA II.

Possidentes non turbentur.

MAndatur Magnifico Protonotario, et cuicumque; Praesidenti in Regno, et Regenti Curiam Vicariae, atque Iudicibus Magnae Curiae, quod in derogatione quorumcumque Capitulorum, Priuilegiorum, et confirmationum factarum per Regiam Maiestatem quibusuis magnatibus Baronibus huius Regni per ea quae possident in praesentiarum nullo modo procedant, donec aliter per ipsam Maiestatem habito super his maturo, et digesto Concilio decretum fuerit. Id idem fieri iubet de moratorijs seruandis prout concessae fuerint supradictis, alioquin decernentes irritum, et inane si quid in contrarium per eos, aut eorum aliquem fuerit attentatum. Capitulum reassumptum ex Regio Registro quondam Regis Alphonsi a Capitulis factis per ipsum Regem videlicet. *Apud Mazorum Rosarum prope Spitalettum, die primo mensis Nouembris, decimae indictionis 1446.*

Die 1. Nov. 1446.

## (*) PRAMMATICA III.

ET perche alcuni Iuristi del detto Conseglio, per cupidità di guadagnare lo dritto della trigesima ò sessagesima, contra volontà, et ordinatione fatta per lo detto Signore, si hanno procurato alcune commissioni di cause, nelle quali deue essere denegata tutta l'audientia, pigliandono colore, che la detta prefata Maestà per sue lettere ò commandamenti hauria proueduto d'essere fatta giustitia in qual si voglia delle dette cause, non è stato, nè è intentione sua derogare alli Priuilegij di nessuno per la predetta sua prefata Maestà di nuouo concessi ò confirmati alli possessori delle cose dimandate, nè ancora è stato, nè è d'intentione di Sua Maestà se debbia procedere contra quelli, che innanti la morte del Rè Ladislao in quà, continuamente per loro legitimi antecessori, et per se hanno posseduto, e possedeno qualsivoglia Castelle, Terre, et altre cose.

Considerato che orignalmente s'ha nessero da cercare, vedere, et essaminare loro dritti antiqui, e dependenti da quelli saria souuertere diuersi stati et conditioni di gente di questo Regno, la qual cosa la detta Maestà non comporteria, et così è stato deliberato per sua Maestà, et haue dichiarato sua intentione all'incoli di questo Regno, tanto in Concistoro, e parlamento generale, quanto in Conseglio, et diuerse altre parti, e così commanda sia ordinato.

E qualsivoglia Giudice, ò Commissario attenterà lo contrario, incorra ipso facto in pena di onze ducento, le quali se debbiano essigere, et applicare alla Regia Camera, etc.

*Lecta et pronunciata fuerunt supradicta Capitula in Regio Concilio, die 7. Nouembris, in Castello Capuano.*

Die 7. Nov. In Castello Capuano.

## PRAMMATICA IV.

Nulla lis oriatur de gestis, et donatis per Reges Alphonsum, Ferdinandum, et Fridericum inconsulta Reg. Maiest.

NIhil est, quod magis sapientem, ac bonum Regem deceat, quam Regna, quae diuina ope vi armorum adeptus fuerit, eadem sic prudenter in pace pacare, ut non modo externi motus, et turbationes impune rimeantur, verum ciuiles discordiae, et quae intra Regnum sunt subditorum, et controversiae penitus extinguan-

guantur; sic enim Respublica recte gubernabitur, et facile coalescet, si privatorum discordiae, simulationes, et jurgia, quoad fieri poterit, maxime componantur. Unde advertentes in isto Siciliae Regno nostro quamplures esse, qui a Regni praedecessoribus nostris ex feudis, baroniis, dominatibus, castris, et aliis possessionibus, ac bonis, tam feudalibus, quam burgensaticis, vel jure, vel injuria spoliatos esse praetendunt, ac propterea lites contra praesentes eorumdem possessores essent moturi; ob quarum multitudinem totum fere Regnum discordiis, controversiis, et odiis accenderetur. Obviare huic rei consulto decernentes, hanc potissimam rationem servandam Nobis esse censuimus, quando Serenissimi, et immortalis memoriae Reges Alphonsus, et Ferdinandus Primi praedictum Siciliae Regnum, et multa virtute plenum, sic longa pace, communi justitia, et magna tranquillitate tenuerunt, ut qui diu in pace vixerunt, quaecumque reformari, mutari, constituere, ac bene disponere oportuit. Itemque reformata, et constituta longo dominandi usu dominari, servari, firmari, et stabiliri expediebat, variorum cursus temporum, et longa dies ipsos edocuit, eademque ratio posteriores Reges, ut illorum acta probarent, ac rata, firmaque haberent, admonuit; Nihil ab eisdem Alphonso, et Ferdinando Regibus decretum, et statutum fuisse credendum, quod non ad communem ejusdem Regni utilitatem, tranquillitatem, et rectam gubernationem attineat. Quapropter ab eodem Regno lites omnes, differentias, controversias, et tumultus, pro viribus amovere volentes: „ Statuimus, et mandamus, quatenus „ quascumque Civitates, castra, loca, feuda, possessiones, et bona „ feudalia, et burgensatica, cujuscumque nominis, et valoris fuerint, „ per eosdem praenominatos Reges „ capta, erepta, in Fiscum redacta, „ data, donata, vendita, concessa, „ sive alio quovis modo disposita, „ et ordinata, sic teneri, et sine „ aliqua innovatione observari debeant, velut illis viventibus tenebantur, et observantur; injungentes, et mandantes, ut super eisdem „ rebus, per praefatos Reges statutis „ ordinatis, et dispositis, lis, quaestio, et controversia aliqua, utrum „ jure, vel injuria, capta, erepta, „ et confiscata, data, et concessa „ fuerint, moveri non possit, nec „ aliquid in judicio, vel extra judicium de jure, vel de facto innovari. Quantum autem ad ea pertinet, quae per Serenissimos Reges Alphonsum, et D. Ferdinandum Secundum, et D. Fridericum „ similiter praedecessores nostros gesta, decreta, statuta, ordinataque „ sint, quoniam turbulentissimis temporibus, et bellicis perturbationibus, a diversis, urgentissimisque „ necessitatibus pressi, et distracti, „ ad coercendas, componendasque Regni difficultates, et emergentes undique earum rerum anfractus minime tempus, et spatium habuerint, „ et si eorum acta, decreta, et statuta quaecumque, in lites, ac judicia paterentur adduci, maxima „ rerum confusio, et totius fere Regni concitatio, et conturbatio sequeretur; Volentes de opportuno, „ et congruo rebus omnibus remedio „ providere, mandamus, et jubemus, „ quaecumque a praedictis Regibus „ Alphonso, et Ferdinando Secundo, „ et Friderico capta, erepta, et confiscata, donata, et quovis modo concessa fuerint, utrum id jure, aut „ injuria factum sit, lis, aut quae-

„ stio

„ stio moveri quaecumque, et super „ illis de jure, aut de facto renovari non possit absque nostro speciali mandato, et expressa prius a „ Nobis licentia impetrata; qua in „ re hunc ordinem servari volumus, „ et qui diu aliquo pacto se a praedictis Alphonso, et Ferdinando, „ et Friderico Regibus senserit gravatum, si quid petere, aut aliquam „ litem in quempiam intendere in „ animo habuerit, Viceregem nostrum „ in dicto Regno adeat, ac de omni „ re, omnibusque suis juribus rite „ informet, et doceat. Ipse vero Vicerex, intellectis, ac habitis super „ ea re votis, et sententiis Viceprotonotarii, Locumtenentis Magni „ Camerarii, et nostri patrimonii generalis in dicto Regno Conservatoris, tam rerum, quae a partibus „ exponuntur, et praetenduntur, quam „ sententiarum, et votorum praedictorum, plenam informationem, „ et relationem ad nos pervenire procuret, tam de ipsarum rerum, quae „ petuntur, et praetenduntur, quam de „ ipsarum personarum, inter quas negotium vertitur, qualitate; ut Nos „ edocti, ac plenius informati, quod „ magis expedire visum fuerit, melius, et circumspectius decernere, „ ac jubere possimus. Mandantes propterea scienter, et expresse Illustribus, Spectabilibus, Magnificis „ Consiliariis, et Fidelibus nostris, „ Viceregi, et Locumtenenti nostro „ Generali, in dicto Siciliae citra „ Pharum Regno existenti, Magno „ Camerario, ac Magistro Justitiario, Sacroque nostro Consilio, Locumtenenti, Praesidentibus, et Rationalibus Camerae nostrae Summariae, ac aliis omnibus, et singulis Officialibus, majoribus, et „ minoribus, quocumque officio, titulo, auctoritate, et dignitate fungentibus, eorumque Locumtenentibus, et Substitutis, in Regno „ praefato constitutis, et constituendis, ad quos, seu quem, spectat, „ et pertinet, sub irae, et indignationis nostrae incursu, poenaque „ ducatorum decem millium, nostris „ inferendorum Aerariis, quatenus „ nostram hujusmodi Pragmaticam „ sanctionem, et provisionem, ac „ omnia, et singula in ea contenta, „ teneant, et firmiter observent, faciantque per quos decet inviolabiliter observari.

Poena irae, et indign. et centumium mille.

Et ut effectus praesentium omnibus innotescant, eo volumus, et expresse jubemus dictis nostris Officialibus, quatenus eam voce Praeconis etc. *Datum in Civitate Thori die 18. mensis Februarii 1505. Regnorum nostrorum anno tertio.*

Die 18. Feb. 1505.

## (*) PRAMMATICA V.

*Ioanna Regina, et Carolus etc.*

De eadem materia.

MAgnifice, et Circumspecte Vir, etc. Regiae Cancellariae fidelis dilectissime, lo Catholico Rè nostro Signor per vn Capitolo de Instructione hà ordinato la seguente, videlicet.

Item porque in tiempo del dicho Cath. Rey mi Senor ya al Cielo che haya gloria que su Maiestad stuuo en el dicho Reyno de Napoles fue fecha capitulation, y concordia con el Serenissimo Rey Don Loys de Francia, que vulgarmente se dice la capitulation de la Tripalda, y de requisition del dicho Rey Christianissimo a sollicitatione de su Embassadore todos los que pedian restitutiones fueron oydos summariamente, y a les que se deuia sazer restitution les fue fecha, y pues ya ena quella se fizo lo que se deuia fazer non conuiene a nostro ser-

servitio, que della dicha capitulation se haya mas razone ne se dia turbation alas que posseen su stados, y bienes en el dicho Reyno, por tanto queremos que da qui adelante en niguna maniera en vertud de la dicha capitulation pueda se entantada action alguna, ne por ella se faza derecho antes se emponga perpetuo silentio a todos que en virtud de la quesieron ententar action alguna poren de vereis vos que assi se faga en todo caso, y que en niguna manera se ammictan ni consentaijs que se faga lo contrario antes entendereis que assi a quellos que en vertud della obtinieron sus derettos como a quellos que posseen bienes que non pareccio hauersen restituidos sean conseruados en su possession, y que desto se faga notamento en todos los Tribunales del dicho Reyno, el quale notamento queremos che valga por ley y Pragmatica perpetua por el reposo, y ben del dicho Reyno, y beneficio publico, que demas desto nos mouemos a fazer esto por muchos otros respettos, que non conuien a qui exprimerlos. Et perche la volontà di Sua Maestà è che lo sopradetto se obserue inuiolabilmente però vi ordinamo, et commandamo, che in tutte le cause che occorreranno in questo Regio Tribunale dobbiate osseruare, et fare osseruare quanto sua Altezza commanda in lo sopradetto, et non farete lo contrario per quanto amate la gratia di sua Maestà. *Datum in Castello nouo Neap. die 17. Iunij 1518. Don Raimondo de Cardona. Vidit Comes Cariati gubernator generalis, Vidit Montaltus Regens, et Commissarius generalis. Vidit de Colle Regens. Vidit Loffredus Regens. Carolus de Cleres Segret. . . . . magnifice Antonio de Ian. Viceproton. in Reg. Gens. Sanctae Clarae Neap.*

Die 17. Iunii 1518. D. Raimondo de Cardona.

## PRAMMATICA VI.

Diebus praeteritis Catholicus Rex Dominus noster quibusdam Instructionibus datis in Oppido Vallisoleti die vigesima secunda mensis Martii anni 1518. ordinavit quae continentur in sequenti Capitulo tenoris, et continentiae subsequentis.

Instructiones anni 1518 super Capitulis Atripaldae iniustis.

*Item* porque en tiempo del dicho Catholico Rey mi Senor, y Abuelo, que haya gloria, quando Su Magestad estuvo en el dicho Reyno de Napoles, fue fecha cierta capitolacion, y concordia con el Serenissimo Rey Don Loys de Francia, que vulgarmente se dize: La capitulacion de la Tripalda, y de requisicion del dicho Rey Christianissimo à solicitacion de su Embaxador todos, los que pedian restituciones, fueron oydos sumariamente, y a los que se devia hazer restitucion, les fue hecha, y pues ya en aquella se fizo lo que se devia fazer, no conviene a nuestro servicio, que de la dicha capitulacion se hayan mas razon, ni se dè turbacion a los que posseen sus Estados, y bienes en el dicho Reyno: Por tanto *Queremos, que de aqui adelante, en ninguna manera en virtud de la dicha capitulacion pueda ser ententada action alguna, ni por ella se faga derecho, antes se emponga perpetuo silencio a todos, los que en virtud della quesieren ententar action alguna. Porende vereys, que assi se baga en todo caso, y que en ninguna manera se admitan, ni consentays, que se baga lo contrario, antes entendereys, que assi aquellos, que en virtud della tuvieron sus decretos, como aquellos, que posseen bienes, que non paresio baverselos restituidos, sean conservados en su possession, y que de esto se baga notamiento en todos los Tribunales del dicho*

Idem fuit statutum die 17. Iunii 1518.

*lo Reyno, el qual notamiento queremos, que valga por ley, y Prematica perpetua, por el reposo y bien del dicho Reyno, y beneficio publico, que demas desto Nos movemos a hazer esta par otros muchos respetos, que no conviene aqui exprimerlos*. Postmodum vero eadem Sacra Caesarea, et Catholica Majestas per alias Instructiones datas in Civitate Barchinonis die 15. Decembris anni proxime elapsi 1519. ordinavit quae sequuntur tenoris hujusmodi,

*Item* porque Nos havemos entendido, que todos los que pretenden deverseles restituir por justicia Tierras, y Estados en este Reyno por virtud de la capitulacion de la Tripalda fueron oydas, y entendidas que los que tuvieron justicia, fueron restituidos en sus Estados, y los otros fueron excluydos, porque no tenian ninguna justicia, ni razon, y que sobre esto sumariamente fueron hechos muchos processos, y dados muchos decretos, de manera que los Embaxadores Monsieur de Albe, y el Conde de Monteleon, que sobre ello vinieron en estas partes, el Catholico Rey mi Senor, que haya gloria, y Monsieur de Leche, que con el dicho Conde fue bien sobre ello, a esto Reyno, quando el dicho Catholico Rey mi Senor estuyo ay, quedaron dello contentos, y satisfechos, y los que quedaron excluydos, recurrieron al dicho Catholico Rey, mi Senor en Saona, quando alli se vio con el Rey de Francia, y que entre ellos fue un tal Caracholo por el Contado de Nicastro, y que entre el Rey mi Senor, y el dicho Rey de Francia fue concluydo, que no se hablasse mas en ello, porque ne tiene razon; *Y conforme a esto havemos proveydo, como sabeys, y empuisto perpetuo silencio a los, que pretenden tenor derecho por virtud de la dicha Capitulacion, y viendo que de mas de ser justa la dicha nuestra provision es muy provechoso para el reposo, y quietud deste Reyno, queremos que se guarde; por ende provereis, que se haga assi, y contra ella ne se venga en manera alguna*.

Die 15. Dec. 1519. Imp. Carolo V.

Praesens copia extracta est fideliter ab originalibus Capitulis Regiarum Instructionum, de quibus supra fit mentio de verbo ad verbum. *Saron Secretarius*.

Extracta est praesens copia in fol. consistens per alium fideliter ab actis Sacri Regii Consilii, et originali processu causae agitatae in eodem Sacro Consilio inter Excellentes Comites Galatiae ex una, et Magnificum maximum de Montano, et fratres ex altera, super deductis in eo, cum quo facta collatione concordat, meliori semper salva, et ad fidem praemissorum requisitus hic me subscripsi manu propria.

*Ego Joannes Portius Sacri Consilii Act. Magist. etc.*

# DE POSTVLANDO

## TIT. CCXXXV

### PRAMMATICA PRIMA.

Advocati, Procuratores, et Agentes non possint pacisci, nec recipere promissiones, aut pacta quotae litis.

Tenentur jurare, pragm. 31 § 4. de off. S. R. C.

L. si quis C. de postul.

Essendo pervenuto a nostra notizia, che da qualche tempo in qua per alcuni Avvocati si ricevono promesse di diverse quantità di danari da' loro clienti, per albarani, polizze, o altra scrittura in caso, che abbiano le sentenze in favore, e di grossa somma; e quel che è peggio, al uni voler per patto, che quella quantità, che loro si promette, si dia loro, eziandio in caso, che la causa si terminasse per via di transfezione, il che quando così fosse vero, ci è paruto cosa degna il doversi rimediare per lo ben pubblico, come cosa, che alle parti desiderose d'accordo molte volte l'impedisce, che non lo possano fare, e gli Avvocati, avendo questo interesse nella causa verisimilmente non esercitano il loro officio con quella purità, e candidezza, che si ricerca. E considerando, che simili promesse sono inventate a similitudine de' patti della quota della lite, tanto esprobati per la legge comune; ci è paruto per questo, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica *perpetuo valitura*; per la quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che da „ qua in avanti niuno Avvocato, „ Proccuratore, Sollecitatore, Agente delle cause, e liti, che vertono ne' Tribunali di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, tanto maggiori, come minori, come quelle, che vertono nelle „ Regie Udienze di questo Regno, presuma, nè per se, nè per interposta „ persona per qualsivoglia via, nè diretta, nè indiretta pigliare simili „ promesse, nè per albarano, polizza, o qualsivoglia altra scrittura, „ pubblica, o privata, sotto pena di „ tre anni di relegazione e privazione „ di suo officio, ovvero esercizio „ per lo tempo, che da Noi si dichiarerà, oltra le pene imposte „ dalle leggi comuni a coloro, che „ fanno patto *de quota litis*, annullando, e cassando per la presente „ Prammatica tutti gli albarani, le „ polizze, o qualsivoglia altra cautela pubblica, o privata, e promesse fatte, che non fossero soddisfatte, e faciende, per tal causa; ordinando a tutt' i Tribunali, che in „ virtù di dette promesse, polizze, „ albarani, o cautele, non debbano „ procedere, denegando in tutto, e „ per tutto l'azione in virtù di dette promesse; restando però l'azione di dimandare, e conseguire quel, „ che giustamente si dovrà per le fatiche loro ". Ed acciocchè sia noto a tutti abbiamo ordinato, che della presente se ne affiggano copie autentiche *in valvis* de' Regj Tribunali esistenti in questa prefata Fedelissima Città, ed in quelli delle dette Regie Udienze. *Datum Neap. in Regio Palatio die* 20. *mensis Martii* 1586. *Don Pedro Giron. Vidit Moles Reg. Vid. Lanarius Proregens. Vid t Berricanus Proregens. Dominus Viceres, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Bastidas de Munatones Secre-*

Poena relegat. per triennium et priv. exercitii arb.

Die 20. Mart. 1586 D. Pedro Giron.

*cretario. In Bannorum primo fol.* 134.

## PRAMMATICA II.

Clerici non patrocinentur, nec eorum patrocinia recipiantur. Concord. prag. 5.

NElla Prammatica fatta per lo Re Ferdinando primo di felice memoria, che tratta di quello, che deggiono fare gli Avvocati nel difendere le cause, v'ha un Capitolo della Costituzione 85, dell'Imperador Federico del tenor seguente, *videlicet*. *Denique Clericos in saecularibus causis, et judiciis omnino praestare patrocinia probibemus, praeterquam in Causis suis propiis, Consanguineorum, vel Affinium; Item in causis Ecclesiarum, ac miserabilium personarum; si quis autem nostrorum fidelium ad advocandum ipsum admiserit, praesenti nostra Constitutione contempta, libram unam auri Sacro Thesaurario nostro se illaturum agnoscat, Advocato nihilominus, qui illicitum patrocinium recipere praesumpserit, eadem poena mulctando*. E perchè intendiamo, che in cotesta Gran Corte della Vicaria non si osserva il tenore del Capitolo predetto; e convenendo per la buona amministrazione della giustizia, che quello si osservi, ed esegua inviolabilmente: ci è paruto farvi la presente, per la quale, Vi diciamo, ed ordiniamo, „ che dobbiate osservare, ed eseguire, e fare osservare, ed eseguire „ *ad unguem* quanto per lo Capitolo „ predetto sta stabilito, ed ordinato, „ *juxta sui seriem, et tenorem*, sotto „ la pena in esso contenuta, ed altra, „ a nostro arbitrio riservata ", che tale è nostra volontà, ed intenzione. *Datum Neap. in Regio Palatio die ultimo mensis Novembris 1598. El Conde d'Olivares. Vid. Gorostiola Reg. Vid. de Castellet Reg. Vid. de Ponte Reg. Barrionuevo. Registrata in Cur. Magnae Curiae Vicariae 2. fol.* 279.

Poena eadem.

Poena eadem, et alia arbitr.

Die 30. Nov. 1598. El Conde de Olivares.

## PRAMMATICA III.

DAlla Maestà del Re nostro Signore ci è stata scritta lettera con inserzione d'altri suoi Reali Ordini sopra il buon governo, ed amministrazione della giustizia, del tenor seguente, *videlicet*.

Officiales Regii prohibentur advocare in causis particulariums, sub poena ut intus. Concord. prag. 9 § 5. prag 2. § 10. et prag 5. et 6 § 3. de Trigesimus.

El Rey. Illustre Conde de Onate Primo, nuestro Virrey, Lugarteniente, y Capitan General. A los 23. de Diziembre del ano passado 1649. os mande escrivir sobre la esecucion de las ordenes dadas, paraque mis Ministros deste Reyno no puedan ser advocados en causas de particulares, la carta del tenor siguente. El Rey. Illustre Conde de Onate primo, etc. A los 11. de Julio proximo pasado deste ano se os escrivio, paraque los Ministros deste Reyno no puedan advogar en causas de particulares, la orden del tenor, que sique. El Rey. Illustre Conde de Onate, Primo, etc. A los 30. de Mayo del ano passado de 1647. mandè escriver al Duque de Arcos vuestro Predecessor en este cargo sobre la observancia de las ordenes dadas, para que ningun Ministro mio en este Reyno pueda advogar en causas de particulares, la orden del tenor, que se sigue. El Rey. Ill. Duque de Arcos, etc. Por diversas ordenes mias, y Prematicas deste Reyno està dispuesto, y establecido, que ninguno de mis Ministros, assi de mi Consejo de Capuana, como de los Tribunales de la Camara, y Vicaria, ni los Advogados Fiscales, ni otros qualesquiera, puedan ser Advocados, ni patrocinar causas de particulares, aunque no intervengan en el conocimiento dellas, ni se traten en su Tribunal. Y en una orden, que mandè dar al Duque de Alva vuestro Predecessor en este cargo en 18. de

Mayo de 1625. tuve por bien de prohibir absolutamente, que, so pena de suspension de oficio, y otras a mi arbitrio reservadas, ningun Ministro mio pueda ser Avogado de partes, ni dispensar mis Virreyes sobre esto, sino que quede reservado a mi. Y para en caso que en alguna causa particular Yo tengo por bien de dispensar, mandè que en las licencias, que aqui se dieren se declare, que las personas, a quien se concedieren, no puedan usar dellos, sino tan solamente en escrivir en sus casas, limitandoles el tiempo, en que lo han de hazer, y que conforme a esto no puedan recibir premio de ninguna suerte, y que se revocassen luego todas la licencias dadas por mis Virreyes, y las que Yo huviesse mandado dar, no siendo con las limitaciones referidas. Y porque se ha entendido, que en contravencion de dichas Prematicas, y ordenes, algunos Ministros por medio de instancias de las partes han alcanzado dispensacion de mis Virreyes, sin tener la mia, para advogar, y patrocinar en sus causas, assi en los Estranos, como en sus casas. Y siendo esto tan contrario a dichos ordenes, y a la recta administracion de la Justicia. „ Ha „ parecido renovar, y confimar las „ dichas Ordenes, Prematicas, como „ por la presente las renuevo, y confirmo, declarando, que tambien han „ de ser comprehendidos en ellos los „ Regentes de Chancilleria, y Consejo Colateral; y prohibo de nuevo expressa, y absolutamente, que „ vos, ni vuestros subcessores en este „ cargo podais en ningun tiempo dispensar sobre esto, porque mi voluntad precisa es, que estè reservado à mi solo el concederlo, y „ que preceda licencia, y permission „ mia en cumplimiento de la dicha „ orden de 18. de Mayo de 1625. „ en cuya conformidad declaro, y „ mando, que todas las licencias dadas hasta aquì por mis Virreyes, „ y las que Yo haviere concedido, „ siendo sin las limitacion, que en „ la dicha orden se refieren, se entiendan revocadas, y anuladas, como por la presente de mi cierta „ sciencia, *motu proprio*, y deliberada voluntad las revoco, y anulo, „ y que los quales huvieren alcanzado, no puedan usar, ni valerse „ dellas; y que mis Visitadores hagan cargo en sus visitas à los Ministros, que huvieren usado de dichas licencias, y queden sujetos a „ restituyr todo lo que por esta causa huvieren recibido de las partes, „ y lo mismo quiero, que se hagan „ de aqui adelante. Y os ordeno, y „ mando, que en recibiendo esta mi „ orden la hagays publicar en forma „ de Prematica Sancion, para que en „ todo tiempo se tenga noticia della, „ y no se pueda alegar ignorancia, „ y que en el de vuestro govierno „ tengais particular cuydado, y atencion en su observancia, y cumplimiento, como lo espero del zelo, „ que teneys a mi servicio, y a la „ recta administracion de la justicia". *De Madrid a 30. de Mayo de 1647. Yo el Rey. Zarate Secretario. Con las señales del Consejo*. Y conveniendo a mi servicio, que mis Ministros cumplan puntualmente la orden preinserta; „ Ha parecido renovarla, y encargaros, y mandaros (como lo „ hago) esteys con el cuydado, que „ fio de vuestro zelo, en la execucion, y cumplimiento della, sin „ permitir, que los Ministros de este „ Reyno se ocupen, y diviertan en „ patrocinar causas de particulares, „ pues no sirve, sino de atajar los „ negocios a que por su obligacion „ deven acudir". *De Madrid 11. de Ju-*

Die 30. Maii 1647. Yo el Rey.

Die 11 Julii 1639. Yo el Rey. *Julio de 1639. Yo el Rey. Zarate Secret. con las senales del Consejo.* Y porque conviene a mi servicio, y a la recta administracion de la justicia, que las ordenes preinsertas tengan su puntual, y devida execucion; „ Ha parecido de renovarlas, y bolver a „ encargar, esteys con particular cuydado de executar lo que por estas „ se disponen, sin permitir, que mis „ Ministros de este Reyno se ocupen, „ y diviertan en causas de particulares, ni en patrocinarlas, por los „ inconvenientes, que dello se siguen, „ y lo que se atrasan los negocios, „ a que deven acudir, conforme a la „ obligacion de sus oficios". *De Madrid a' 23. de Diziembre 1649. Yo el Rey. Zarate Secretario, con senales del Consejo.*

Die 23. Dec. 1649. Yo el Rey. Y conveniendo tanto a mi servicio, y recta administracion de la Justicia, que las preinsertas Ordenes tengan su devida execucion, y que mis Ministros cumplan, y observen puntualmente lo dispuesto por ellas; „ Ha parecido renovarlas, y bolver „ a encargaros de nuevo deys las que „ convengan, para ello; teniendo „ muy particular cuydado de no permitir, que mis Ministros se ocupen, y diviertan en causas de particulares, ni en patrocinarlas, por „ los inconvenientes, que dello se „ siguen, y lo que se atrasan los ne„ gocios, a que por sus oficios deven acudir, y me avisareis del recibo desta, y de la orden, que „ dieredes para su execucion, porque „ quiero tenerlo entendido". *De Madrid a' 5. de Marzo de 1652. Yo el Rey. Zarate Secretario. Con las senales de el Consejo.*

Die 5. Martii 1652. Yo el Rey.

Ed inteso per Noi il tenor de' preinserti Reali ordini, convenendo, che quegli, e quanto in essi si contiene, sieno osservati, ed ubbiditi da' Regj Ministri, in essi compresi, e dichiarati, presenti, e futuri: Abbiamo, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*; per la quale „ Ordiniamo, e comandiamo a' detti „ Regj Ministri, che, sotto le pene „ in essi contenute, debbano, e ciascuno di essi debba osservare, ed „ eseguire puntualmente i detti Reali ordini, e quanto in essi si contiene, ancorchè tenessero qualsivoglia licenza, forse da Noi, o nostri Illustri Predecessori spedita di „ poter avvocare, le quali dichiariamo per la presente nulle, ed invalide", ed acciocchè non si possa allegare causa d'ignoranza; Ordiniamo, che la presente Prammatica, non solo si pubblichi per gli luoghi soliti di questa Fedelissima Città, ma se n' affigga copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neap. die 15. Maii 1652. El Conde y de Villamediana. Vid. Zufia Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Gargia Regens. Barilius Secretarius. De Giorno.*

Die 15. Maii 1652. El Conde, y de Villamediana.

## PRAMMATICA IV.

Religiosi, et Clerici non sollicitent negotia in S. C.

EL Senor D. Pedro me manda decir a V. S. „ haga observar inviolablemente las ordenes de Su „ Magestad, sobre que no se permita a Religiosos, y Clerigos, que „ solicitèn negocios de partes de qualquiera qualidad, que sean, y que „ assi se execute por lo que mira al „ S. C. encargandolo a todos los Ministros del, para que esten con „ particular observancia en esto, por „ convenir assi". *Guarde Dios a. V. S. Palacio 17. Marzo 1670. D. Cosme de Mazarreda. Exequatur Ulloa Reg. et Praeses.*

El Rey, y la Reyna Gobernadora.

Ill.

,, III. D. Pedro de Aragon, Gentil-hombre de la Camara del Consejo de guerra, Capitan de la Guardia Alemana, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles, a los 22. de Setiembre del año passado 1646. mandò el Rey mi Señor escrivir al Duque de Arcos siendo en el govierno de esse Reyno, para que los Religiosos no se ocupassen en negocios seculares la carta del tenor, que se sigue; El Rey: Illustre Duque de Arcos primo mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General, los graves, y notorios inconvenientes, que se siguen a todas las Religiones, y Religiosos de que se los de estado tan santo en negociaciones, y agencias de seglares, solicitando pleytos, tratando cobransas, procurando, y deligenciandoles puesto, y oficios, obligan a que en forma conveniente se procure su remedio. Y assi haviendo mandado mirar este punto por personas graves, y doctas conformandome a lo que sobre el me han consultado; ,, He resuelto, que se escrive a los ,, Prelados de todas la Religiones, que ,, estan en mis Reynos de Italia, ,, diciendoles los inconvenientes, que ,, aqui se han experimentado de que ,, los Religiosos tengan estas ocupaciones, y porque esto no puede hazerse desde aqui por no haver noticia de las Religiones, que ay en esse Reyno, ni de los Prelados, ,, que los goviernan, os encargo, y mando les escrivays vos en mi nombre, exortandoles a que reconozan los Religiosos, que andúvieren occupados en negocios que tocan a seglares porque esto contradice al instituto, que professan, y es causa de que se inquieten los animos, que deven estar dedicados ,, a la oracion, y buenos exercicios, ,, y que por ninguna caso se les permita andar en los seglares, si no ,, fuere en los casos, que la caridad ,, Christiana, y prudente lo permitiere, para soccorrer a los pobres, aquien faltan otras ayudas ,, pero que entienan, que esto ha de ,, ser con aprobacion, y licencia de ,, sus Superiores, aquienes direis, ,, que sera mucho servicio de DIOS, ,, aumento de las Religiones, y de ,, bueno exemplo para los seglares me ,, darè per muy servido del cuydado, ,, que pusieren en la execucion; advertendoles, que esta es mi determinada voluntad, y que a esta mi ,, Real resolucion no ha de embarazar qualquiera otra orden, o decreto, que a caso huviere mandado dar en contrario antes de aora, ,, que por lo que a qui toca he mandado se esse con todo cuydado de ,, no admitir a ningun Religioso en ,, las audiencias, ni a negocios no ,, siendo en la conformidad referida ,,. *De Haragosa a' 22. de Setiembre 1646. Yo el Rey. Zarate Secr. con las senales del Consejo* ,, Y porque he entendido, que muchos Religiosos se entroducen en negocios, y dependencias del siglo con titulo de Agentes, Procuratores, o solicidadores de Reynos, comunidades, parientes, y personas estranas, de que resulta la relaxacion del estado, que professan, y menos estimacion, y decencia de sus personas. Y conveniendo acudir eficacemente al remedio dello ,, He tenido ,, por bien de encargaros, y mandaros, como lo hago, dias la orden, ,, que convenga para que se observe, y guarde la preinserta, y para ,, que ni en los Tribunales, ni por ,, los Ministros de essa Ciudad, y ,, Reyno sean oydos Religiosos de ,, qualquier orden, que fueren, antes se les excluya totalmente de ,, representar dependencias, y nego- ,, cios

Die 22. Sept. 1646. Yo el Rey.

„ cios de seglares debaxo de ningun „ pretexto, ni titulo, aunque sea de „ piedad, si no es en las que tocaren a la Religion de cada uno con „ licencia de sus Prelados, que primiero deben exhibir, y esta con„ formidad lo tendreys, y se executara assi precisamente. De Madrid a' 17. de Setiemb. de 1668. *Yo la Reyna. Zarate Secr. Vid. Gallarat. Reg. Vidit de la Torre Reg. Vidit Velaşco Reg. Vidit Marcianus Reg.*

Die 17. Sept. 1668. Yo la Reyna.

---

# DE PRAESCRIPTIONIBVS

## TIT. CCXXXVI

### PRAMMATICA PRIMA.

Ex promulgatis anno 1477.

Ex causa belli, et pestis non impeditur praescriptio, nisi absentiae causa, vel quia jus non reddebatur.

JUris utriusque censuram, quae praescriptiones legitimas ad utilitatem publicam introduxit, ne rerum dominia in occulto essent, et perpetuo remanerent, imitantes, *Statuimus, legitimas praescriptiones excludi non posse per allegationem pestis, et guerrarum, nisi constiterit, excludere volentem ipsam praescriptionem, fuisse absentem a loco ubi judicium agitari debebat, et ubi pestilentia, vel guerra viguerunt; tunc enim, tanquam agere non valenti propter non tutum accessum, convenit, praescriptionem non currere; quod si absens non fuerit, minime possit dictam praescriptionem excludere, quia forte allegatum fuerit, jus redditum non fuisse, nisi per acta docuerit, se Tribunal Judicis adivisse, et jus suum consequi non valuisse, quia jus non reddebatur.*

1477. Rex Ferdinandus.

### PRAMMATICA II.

*Ex promulgatis anno 1477.*

Nec impeditur per instrumentum noviter repertum, nisi quatenus juraverit Notarius penes se habuisse, et parti fuisse occultum.

ALiam calumniam removentes eorum, qui submittere solent amicum, qui instrumentum noviter repertum esse dicit, et coram Notario, et testibus assignat, ut sub colore ignorantiae facti, restitutio concedatur, Statuimus talem assignationem pro restitutione decursi temporis obtinenda, minime juvare posse, nisi citata parte coram Judice competenti illius Curiae, praescriptio prodesse posset in praesentia ipsius citati, si comparuerit, vel in ejus contumaciam coram ipso Judice t le instrumentum noviter repertum, parti, praescriptionem excludere volenti, assignaverit cum juramento, quod illud instrumentum penes se habuit, parte, cui illud assignat, ignorante, et illo, qui illud assignat nesciente, quod pars, cui assignatur, notitiam de eo habuerit, illudque bona fide, omni dolo, fraude, vel collusione cessantibus, assignat; de quibus dolo, fraude, et collusione, si quandoque constiterit, assignans, et recipiens poenam vigintiquinque unciarum pro quolibet incurrat.

Poena unc. 25. 1477. Rex Ferdinandus.

DE-

## DECISIO VNIVERSI S. R. C. A S. R. M. APPROBATA

Die 23. Mensis Decembris 1738.

JVNCTIS QVATVOR AVLIS

*Pro exequutione §. III. num. 2. et 3. Regalis Constitutionis editae sub die 14. mensis Martii 1738.*

## PRAMMATICA III.

CAROLO BORBONIO Rege. Controversiae dubiae de Praescriptionibus definiuntur. Probationem Regia retuli Tom. 1. p. 370. Titulo De Alimentis praestandis.

SAcrum Consilium censet, Praescriptioni, qua actiones extinguuntur, in quocumque Regni Foro locum esse oportere, modo conditionibus ab Jure Civili, Pontificio, ac Lege Municipali praestitutis plane sit confirmata. Propterea neque debitorem, qui ob conscientiam debiti semper est in mala fide, neque heredem, licet bonae fidei, qui possessori malae fidei successerit, praescriptione juvari unquam posse. Ceterum in tertio possessore bonam fidem praesumendam esse, ideoque lapsu triginta annorum a die natae actionis, ac deductis temporibus de jure deducendis, legitima praescriptione eum recte uti posse. Ad hanc tamen excludendam licere Actori apertis argumentis probare illum possessorem, sive ab initio, sive intra praescriptionis spatium, vere in mala fide fuisse, probationibus presumptae malae fidei prorsus rejectis.

Praeterea in quaestionibus infra notatis, ubi nullae a litigatoribus scripturae productae sunt, sive publicae, sive privatae, non praescriptionis ope, sed vi praesumtae solutionis ita decernendum putat.

Caussidicos, sive Advocatos, et Procuratores litium, ex quo vel patrocinium reliquere, vel mandato sunt defecti, pro honorario, aut palmario, sive laboribus, intra biennium agere posse; post id tempus repellendos.

Notariis a die confectarum scripturarum, quousque earum exemplum, sive Copiam non tradiderint, meritarum mercedum causa non ultra biennium agere licere; traditis vero quandocumque copiis, quidquam petendi jus non esse.

Pharmacopolis ob vendita medicamenta si adversus eum, qui ea acceperit, acturi sint, biennium concedi; si vero post ipsius obitum ab herede repetere instituant, intra duos menses, agendum; post ab judicio removendos.

Fabros omnes, atque Artifices de pretio rerum manufactarum, laborumque mercede recuperanda, intra annum experiri debere; post annum a die operis expleti actionem penitus negandam.

Denique famulis, ceterisque, qui operas suas locant, postquam a famulatu, ministeriove discesserint, intra duos menses duntaxat petendi salarium facultatem esse tribuendam.

Quae tamen omnia robur, ac firmitatem capient in posterum a die promulgationis, si Regia Majestas annuerit; quamobrem ad eam de omnibus referatur. *Vincentius de Ipolito Praes. Horatius Rocca. Antonius Magiocco. Franciscus Ventura. Carolus Danza. Hieronymus Arena. Franciscus Maria Lanarius. Thomas Vargas Machucca. Ferdinandus Porcinari. Franciscus Crivelli. Caesar Invitti. Joannes Antonius Castagnola. Dominicus Bruni. Carolus Gaeta. Vitalis de Vitale. Joseph Casimirus Capozzutus. Thomas Xaverius Caravita. Franciscus Guerrasius. Balthaxar Cito. Didacus Zapata.*

Die 23. Dec. 1738.

*ta. Caesar Bosco. Simon Salazar. Franciscus Perrelli. Donatus-Antonius de Asti. Tiberius de Fiore. Franciscus Porcellius a Secretis. Bernardus Tanusius.*

---

# DE PRAEVENTIONE MODERANDA

## T I T. CCXXXVII

### PRAMMATICA PRIMA.

Ex promulgatis anno 1477.

Praeventiones non fiant, nisi praestita cautione de solvendo debitū, et poenam.

MAlitiis litigantium, qui praeventiones indebitas faciunt, occurrere volentes; „ Statuimus, ut nullus „ praeveniendo creditorem suum convenire possit coram quocumque Judice, nisi prius praestita fidejussione, de solvendo debitum, casu, quo de solutione in causa praeventionis legitime probatum non fuerit, quae fidejussio etiam promittat uncias decem pro poena, quam ipso jure ipsum praeventionalem incurrere volumus, qui talem praeventionem fecerit, et in ea succubuerit, Mandantes in eisdem praeventionibus Ritum Magnae Curiae observari, providentem, quod tempore publicationis processus debeant tales debitores praevenientes personaliter comparere, ut detineri possint, si nihil probatum apparuerit.

Ritus est 189.

1477. Rex Ferdinandus.

# DE PRIVILEGIIS INFRA ANNUM EXHIBENDIS

## TIT. CCXXXVIII

### PRAMMATICA PRIMA.

Privilegia obtenta a Rege, exhibeantur infra annum coram Prorege, alias sint nullius roboris.

Quia ad nostrum pervenit auditum, quod aliqui ex illis, qui privilegia, investituras, confirmationes, et alias provisiones, et literas a Nobis obtinuerunt, et obtinent, non curant ea nostro Viceregi, et Locumtenenti generali, neque aliis Officialibus nostris dicti Regni praesentare, neque executoriales ab eisdem obtinere, imo eas penes se detinent secretas, ex quo sequuntur multa inconvenientia, et damna Curiae, et subditis nostris dicti Regni: Volentes propterea super praedictis debite, et opportune providere, tenore praesentis nostrae Pragmaticae sanctionis, cunctis temporibus firmiter valiturae, de nostra certa scientia, deliberate, et consulto „ Censemus, „ statuimus, et ordinamus, quod „ omnes, et singuli, qui a manibus „ nostris de cetero obtinebunt aliqua „ privilegia, investituras, confirmationes, et alias quascumque provisiones, literas, et scripturas, de „ negotiis, et rebus, ad dictum „ Regnum, et singulas personas ejusdem quomodocumque, et qualitercumque spectantibus, tangentibus, et pertinentibus, teneantur ea, et eas praesentare, et intimare Illustri Viceregi, Locumtenenti, et Capitaneo nostro dicti Regni, et ex illis ab eo executoriales obtinere intra annum, computandum a die datae eorumdem Privilegiorum, provisionum, et scripturarum; et Privilegia, provisiones, et scripturae obtinendae, ex „ quibus intra dictum tempus executoriales praedictae non fuerint extractae, elapso dicto tempore, nullius efficaciae, valoris, et momenti existant, et pro talibus, et ut „ talia ex nunc pro tunc declaramus. „ Quapropter Illustri nostro Viceregi, Magnifico quoque nostro Camerario, ejusque Locumtenenti, „ Magistro Justitiario, ceterisque demum universis, et singulis Officialibus, et subditis nostris quibuscumque in dicto nostro Siciliae „ citra Pharum Regno constitutis, „ et constituendis, Dicimus, et districte praecipiendum mandamus, „ poena unciarum auri mille adjecta, „ quatenus hujusmodi nostram Pragmaticam sanctionem, et omnia, „ et singula in ea contenta, teneant „ firmiter, et observent, tenerique, „ et inviolabiliter observari faciant, „ et non contrafaciant, vel veniant, „ seu aliquem contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua, sive causa, si praeter irae, et indignationis nostrae incursum poenam praeappositam cupiunt evitare". Et ut de praemissis ignorantiam allegare nequeat, hujusmodi nostram Pragmaticam per loca pubblica, et assueta dictae Civitatis nostrae Nea-

Pupillis impeditis tempus obsto mensium ad referendum in libris libellos assensus, lapsum non nocet.

Poena unciar. mille.

Poena irae, et indignationis.
Et unc. mille.

Neapolis voce praeconia publicari mandamus. In cujus rei testimonium praesentes fieri jussimus nostro negotiorum Siciliae citra Pharum Regni Sigillo a tergo munitas. *Datum in Oppido nostro Valisoleti, die 22. mensis Martii* 1518. *Yo el Rey. Vidit Cancellarius, et pro Magno Camerar. Vidit Augustinus, Vice, et pro Protonot. Vidit Montaltus Reg. Dominus Rex mandavit mihi Petro Garzia. Nihil solvat, quia Curiae. Raphael Joannes Taxator. In partium quarto Regesto* 249.

Die 22. Mart. 1518. Yo el Rey.

Et volentes Nos Regiis obedire mandatis, ac cum voluntate praedictarum Majestatum Nos reddere conformes, ut tenemur, tenore praesentium „ Dicimus, committimus, et manda„ mus praedictis Officialibus, et sub„ ditis Regiis, quatenus forma, et „ tenore praeinsertae Pragmaticae in„ spectis, illam ad unguem observent, „ observarique faciant per quos decet, „ juxta illius seriem, et tenorem, o„ mni dubio, et contradictione ces„ santibus; et contrarium non faciant „ pro quanto gratiam Regiam caram „ habent, ac praeinsertam poenam cu„ piunt evitare". In quorum fidem praesentes fieri fecimus, Regio Sigillo in dorso munitas. *Datum in Castro Novo Neapolis die* 10. *mensis Junii* 1518. *D. Raymondo de Cardona. Vidit Comes Cariati Commissarius generalis. Vidit de Colle Reg. Vidit Loffredus Reg. Vidit Montaltus Reg. et Commissarius generalis. Vidit Antonius Januarius Viceprotonotarius. Hieronymus de Francisco Locumtenens Magni Camerarii. In Curiae tertio regesto* 21. *Dominus Vicerex mandavit mihi Antonio de Seron.*

Die 10. Junii 1518. D. Raym. de Cardona.

# DE PRIVILEGIIS VNIVERSITATIBVS CONCESSIS

## T I T. CCXXXIX

### PRAMMATICA PRIMA.

A Noi è stato presentato memoriale del tenor seguente, *videlicet*. Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Il Procurator Fiscale delle cause criminali del presente Regno fa intendere a Vostra Eccellenza, come una delle cause principali, per la quale si commettono tanti delitti per lo Regno predetto, è per non poter dare il dovuto gastigo a' delinquenti, il che procede da certi pretesi privilegj, che si pretendono dalle Università; cioè, che ne' delitti quantunque capitali, non si possa procedere *ex officio Curiae*, e procedendosi a querela, desistendo le parti querelanti, o rimettendo, nè pure si possa più procedere; dal che nasce, che gli uomini facilmente s' invitano a delinquere, e poichè hanno delinquito, per godere simili privilegj, costringono per forza le parti offese a rimettere, in gran disservigio di DIO, e della giustizia. E perchè, Illustrissimo Signore, non conviene, che tali privilegj si osservino, siccome altre volte per Prammatiche del Re Ferrante Primo è stato ordinato, però supplica Vostra Eccellenza, avendo rispetto alle cose suddette, degnarsi per beneficio pubblico, e per osservanza della Prammatica predetta, ordinare, che tali privilegj non si osservino in niuna parte del Regno, anzi comandare, che serbata la forma delle Costituzioni, de' Capitoli, e delle Prammatiche del Regno predetto, si possa procedere *ex officio* ne' delitti, che occorreranno, non ostante che non ci sia querela di parte, ovvero essendo stata esposta, poi sia rimessa: perchè di questo modo i delitti non rimarranno impuniti, e la giustizia avrà il suo luogo, *ut Deus, etc.*

*Tenor vero dictae Regiae Pragmaticae est videlicet*. Ferdinandus, etc. Universis, etc.

Procedatur ex officio in delictis juxta regias constit. non obstantibus privilegiis concessis Universitatibus.

Nonnullis Universitatibus supplicantibus quandoque concessimus, quod in earum Civitatibus, Terris, et locis in occurrentibus casibus, sive causis contra speciales personas officio Curiae procedi non posse de criminibus, et delictis, quae per eas praetenduntur fore commissa, sed duntaxat ad instantiam partis offensae, ac etiam quod causa ad instantiam partis inchoata, quando ipsa desistente, vel remittente accusationi, denunciationi, vel querelae, ulterius per Curiam contra delatos procedi non posset, dum communi utilitate credebatur indultum, sive concessum, sicut experientia docuit, tendere dignoscebatur ad noxiam, dum saepe contingit, quod parte minime deferente, aut quandoque desistente, aut renunciante terroris incussione, ne deterius inde sibi contingat, desistere cogitur, et quandoque corrupta pretio, ad desistendum, inducitur; impeditaque inde justitia, crescunt maleficia, crimina, et delicta, quia impunitas criminis incenti-

vum

rum praebet delinquendi. Cum igitur intersit Reipublicae, ne maleficia remaneant impunita, quia non tantum utilitas privatorum, qui offenduntur, verum etiam vigor publicae disciplinae postulat maleficia puniri, congruitque bono, et gravi Praesidi curare, ut pacata, atque quieta Provincia sit, quam regit, quod non difficillime obtinebit, si sollicite agat, ut malis hominibus Provincia careat, eosque conquirat. Propterea volentes his debite providere, tenore praesentium de certa nostra scientia, nostrique Consilii matura deliberatione praecedente „ Hujusmodi concessiones, „ privilegia, et literas inde secutas, „ sub quibusvis tenoribus, sive for„ mis, quibusvis considerationibus „ hactenus emanatis, quatenus a jure „ Regni hujus Constitutionibus, et „ Capitulis in his deviant, exorbi„ tant, revocamus, et annullamus, „ volentes, et decernentes, quod non „ obstantibus, in his jura communia, „ et Regni Constitutiones, et Capi„ tula illibate serventur, Mandantes „ propterea Magnificis Regni hujus „ Magistro, Justitiario, ejusque Lo„ cumtenenti, et Regenti Curiam „ Vicariae, et Judicibus ejusdem, no„ strisque vices gerentibus, Justitia„ riis quarumvis Provinciarum hujus „ Regni, et Capitaneis quarumvis Ci„ vitatum, locorum, et Terrarum „ dicti Regni, ceterisque Officialibus, „ quavis denominatione notentur, et „ quibusvis officio, et jurisdictione „ fungantur, ad quos spectabit quo„ quo modo; quatenus praesentium „ forma per eos diligenter attenta, il„ lam in occurrentibus casibus, atque „ caussis efficaciter observent, et man„ dent, et faciant ab aliis efficaciter „ observari, in his jura utique com„ munia, Constitutiones, et Capitu„ la hujusmodi, praecertim pro Re„ gni status reformatione composita „ sine transgressione servantes, prae„ dictis concessionibus, privilegiis, et „ literis, quas, ut praedicitur, revo„ camus, non obstantibus quoquo mo„ do; nec contrarium faciat pro quan„ to gratiam nostram caram habent, „ iramque, et indignationem, ac poe„ nam unciarum auri mille cupiunt „ evitare". *In cujus rei testimonium, etc.*

Poena irae, et indignationis, et unciarum mille.

E veduto per Noi il tenore della preinserta Prammatica, e Memoriale a Noi presentato per parte del Magnifico Proccurator Fiscale, volendo sopra di ciò debitamente provvedere „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che „ dobbiate provvedere, e dare ordine „ in nome nostro a tutti gli Officia„ li, tanto demaniali, come de' Ba„ roni di coteste a voi decrete Pro„ vincie, che per osservanza della „ preinserta Prammatica, non debba„ no in modo alcuno osservare i Pri„ vilegj contenuti nel detto memoria„ le, anzi che serbata la forma del„ la disposizione delle leggi comuni, „ Prammatiche, e Capitoli del Re„ gno, debbano procedere *ex officio* in „ tutte quelle cause, che di giustizia „ si debbe *ex officio* procedere stante „ la revocazione fatta di detti privi„ legj per la preinserta Prammatica; „ ed il medesimo eseguano, non ostan„ te che si pretendesse esser ottenuto „ alcuno di detti privilegj dopo la „ pubblicazione della detta Pramma„ tica; e se alcuno pretenderà cosa „ in contrario, comparisca avanti di „ Noi, che gli sarà ministrato com„ plimento di giustizia, *et interim* „ infino ad altro ordine nostro ordi„ nerete, che si esegua quanto di so„ pra sta ordinato, senza replica, nè „ contraddizione alcuna, sotto le pe„ ne in detta Prammatica contenu„ te". *Datum Neapoli die 15. mensis Maii 1568. D. Perafan. Vid. Villanus Reg.*

Die 15. Maii 1568 D. Perafan.

*Reg. Vid. Reuenterius Reg. Loberia Pro. secr. In Cur. 1.*

*Dirigitur Gubernatori Principatus Citra,*

## (*) PRAMMATICA II.

Nundinae celebrentur ab Uniuersitatibus in diebus statutis in earum Priuilegiis omni prorogatione interdicta.

NEl tempo del gouerno dell'Illustre Conte de Beneuento nostro predecessore sotto il dì 18. de Nouembre dell' anno *1609.* di suo ordine fù fatto, et publicato Banno, circa che le fiere di questo Regno si fussero fatte nelli tempi stabiliti nelli priuilegii, che l'Vniuersità ne tengono del tenor seguente *videlicet*. Philippus Dei Gratia Rex, etc. Banno, etc. Li mesi passati sotto la data delli 28. di Settembre 1608. de nostro ordine fù publicato Banno per lo quale se ordinaua a tutte le Vniuersità di qualsiuoglia Città, Terre, et Luoghi del presente Regno, che tengono priuilegio di dar fiera; facessero dette fiere nelli tempi stabiliti, et ordinati nelli privilegij che ne tengono, conforme anticamente si è fatto, altrimente non facendosi in detti tempi stabiliti non godessero franchitie, nè immunità alcuna. Et essendono informati al presente, che il Banno predetto non sta in quella osseruanza, che si conuiene, anzi in molte Città, Terre, et Luoghi del detto presente Regno, che tengono facultà di far fiera, et particolarmente quelle di Lanciano, Lucera, et Auersa, non si fanno le fiere predette alli tempi stabiliti, et ordinati, non ostante, che l'Vniuersità pongano, et leuino le bandiere di franchitia a tempi concesseli dalli priuilegii loro, ma si ritardano molto tempo dopoi, et questo viene procurato ad arte da molti negotianti per loro proprio interesse con gran danno del publico; Perciò volendo Noi in ciò rimediare come si conuiene, acciò per l'aduenire se leui a fatto detto abuso; ci è parso con voto, et parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente fare di nuouo il presente Banno *omni tempore valituro*; per il quale ordinamo, et comandamo, che da quà auanti tutte le Vniuersità di qualsiuoglia Città, Terre, et Luoghi del detto presente Regno, che tengono priuilegio di far fiera, et particularmente a quelli di Lanciano, Lucera, et Auersa, debbiano osseruare il sopradetto Banno sotto la data vt supra di nostro ordine publicato, con l' infrascritte altre conditioni. Che vscita la Bandiera vadan'anco in fiera tutte le poteghe delle dette Città, la qual Bandiera si debba leuare nelli tempi stabiliti, et contenuti nelli priuilegii, che ne tengono, sotto pena di docati mille a quello, che in qualsiuoglia modo procurerà, che se ritardi. Che dentro ad 8. giorni numerandi dopoi levata la Bandiera, o passata la franchitia, debbiano li negotianti, che si trouaranno in dette fiere di Lanciano, Lucera, et Auersa hauer posto il conto de Cambii per le piazze del Regno, nel qual termine debbia anco esser publicato quello, che per extra Regno li sarà mandato dalli sei deputati di cambii, et passato detto tempo si possano astringere al pagamento de debitori delle lettere di cambio, et denari dati a cambio, fare protesti, ogni altra diligentia necessaria, secondo lo stile mercantile, et vso executiue delle fiere, et il medesimo si possa fare per il pagamento delle mercantie; Dando facultà, et ordine alli officiali delli luoghi di pigliare informatione contro quelli, che si fossero opposti, o hauessero procurato, consultato, o in qualsiuoglia modo fatto manifatture, perchè il detto con-

to si ritardi inuiandola a Noi; perchè ve si facciano le debite prouisioni; Et per togliere a fatto ogni occasione di abusare il presente ordine; Comandamo, che passato li detti otto giorni, fatto, o non fatto il sudetto conto da negotianti, ad ogni modo si possa fare li protesti, et astringere li debitori al pagamento per le lettere accettate, acciò toltoli ogni speranza di dilatione se inducano a fare il conto al predetto tempo. Che li creditori, che deueranno scotere le lettere di cambio, et non faranno le proteste dentro al tempo stabilito di sopra, resti il debitore a loro carrico in modo, che si dopo il detto tempo il debitore fallirà, il padrone del denaro possa repeterlo da quello a chi l'hauerà rimesso, et nell'istessa pena s'intenda incorrere, tutti quelli c'haueranno da exigere rimesse per conto proprio, o de commettenti, statoli fatte in qualsiuoglia modo, se non faranno il debito protesto dentro il termine predetto. Et acciò cossi s'osservi, ordinamo, et comandamo anco a tutti, et qualsiuogliano officiali del presente Regno, et particolarmente a quelli delli luoghi doue si fanno dette fiere, che debbiano, et ciascheduno de essi debbia tenere particolare pensiero dell'osservanza del presente Banno. *Datum Neap. die 18. mensis Novembris 1609. El Conde de Venavente. Vidit Constantius Regens. Vidit Valcarcel Regens. Salazar Secretarius. In Bannorum secundo fol. 94.* E se bene Noi dal principio del nostro Gouerno hauemo hauuto mira dell'osseruanza del predetto preinserto Banno, anzi ordinato ad alcune Audientie doue si fanno dette fiere, che l'auessero fatto osseruare, tutta volta al presente intendemo, che non obstante detti ordini detto Banno non s'osserva; Per lo che siamo mossi con voto, et parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente fare di nouo lo presente Banno *omni tempore valituro*, per lo quale Ordinamo, et commandamo, che si debbia osseruare, et essequire puntualmente quanto in detto preinserto Banno si contiene, senz'ecceptione alcuna, et omninamente in tutte le Città, Terre, et luoghi, che si fanno delle dette fiere si debbiano fare nelli giorni determinati in li Privilegii ne tengono, sotto le pene in detto preinserto Banno contente. Et acciò cossi s'esequa ordinamo precisamente alli Officiali delli luoghi doue si fanno dette fiere, che debbiano tenere particolare pensiero si faccino in detti dì determinati, et s'osserui quanto in detto Banno si contiene, et essequire per le pene in esso contente contra li trasgressori senza ecceptione di persona alcuna. *Datum Neap. die 16. mensis Aprilis 1614. El Conde de Lemos. Vidit de Castellet Reg. Vidit Montoya Reg. Salazar Secretarius. In Bannorum primo fol. 62.*

Die 16. Apr. 1614. El Conde de Lemos.

# DE PROCVRATORIBVS

## T I T. CCXL

### PRAMMATICA PRIMA.

Procuratores calumniose opponentes dilationes, mulctantur.

Quotidie apud Nos multi conqueruntur Actores, quod Reorum conventorum, eorumque Procuratorum calumniis, et subterfugiis interjectis, causae minime expediuntur, ac multis, variisque dilationibus differuntur, atque hoc omne intendunt, ne ad expeditionis terminum veniant, maximo cum partium ipsarum detrimento, ac praejudicio; cumque Patronos, Procuratoresque mercede adductos habere eos oporteat, in egestatem incidunt; Volentibus nobis huic malo prudenter occurrere, *Visum est, Regii Collateralis Consilii apud Nos assistentis voto, ac sententia, hanc edere Pragmaticam, videlicet.*

1. Dicentes de nullitate a sententiis, sive decretis definitivis Magnae Curiae Vicariae, seu vim definitivi habentibus, quae ex natura causarum, vel ex forma Ritus, aut Regiarum Pragmaticarum haberent exequutionem paratam, non obstante appellatione, si succumbuerit, tunc si sententia, seu decretum fuerit a ducatis septuagintaquinque infra, Procurator, seu Principalis, qui dictas nullitates proposuerit, solvat poenam ducatorum sex; Si vero fuerit summa supra ducatos septuaginta quinque, proponens dictas nullitates solvat pro poena ducatos 12. in posse Magnifici Perceptoris proventuum ipsius Magnae Curiae, absque alia dilatione, et Actuarius causae, et Scribae teneantur statim interposito praedicto decreto, per quod fuerit declaratum, nullitates non subsistere, id denunciare dicto Perceptori, alias quod Actuarius causae, et Scriba praedicti in solidum solvant de proprio suo. *Et ne contingat aliqua tergiversatio*; volumus, quod si causa agitur per Procuratorem, Procurator ipse coram Actuario causae compareat, et scribat comparitionem, nullitatem, seu nullitates continentem, et succumbens solvat poenam praedictam a Cliente non repetendam, nisi habeat mandatum speciale a suo principali; et si causa per principalem agitetur, principalis ipse coram praedicto Actuario comparitionem, nullitatem, seu nullitates continentem, praesentet; et succumbens Principalis ipse solvat poenam praedictam exigendam ut supra. Dicentes vero de nullitate a decretis interloquutoriis, similiter ad finem differendi, si decreta ipsa fuerint interposita per Magnam Curiam facto verbo in Banca, succumbentes solvant poenam ducatorum trium; si vero per Judicem domi providentem, solvat carolenos quindecim, exigendos eadem forma, ut supra servata.

Poena centum 6.

Poena centum 12.

Poena centum trium.

Poena augustalis.

2. Petentes autem beneficia, si postea eis usi non fuerint, et nihil probaverint, Procurator, aut Curator, sive Tutor, aut Syndicus solvant poenam ducatorum duodecim; hoc addentes, quod, si produxerint aliquos testes, qui nihil deposuerint aut nihil concludentes dixerint; aut, si quid dixerint ad causam impertinens, ita quod ipsi Magnae Curiae evidenter appareat calumniose, et fraudulenter

Petentes beneficia.

Poena centum 12.

ad

ad finem evitandi poenam, testes ipsos fuisse productos, et ob id eadem Magna Curia pronunciaverit, poenam esse solvendam; tunc poena praedicta solvatur a Procuratore, nisi habuerit speciale mandatum, ut supra ab eius principali, quo casu dictam poenam solutam a dictis Procuratoribus repetant ab eorum Principalibus, sive solvatur a Tutore, vel Curatore, aut Syndico Universitatis, qui in causa intervenerit, exigenda similiter, non repetenda a Cliente, cum personae, quibus competunt beneficia, non possunt per se ipsos legitime in judicio comparere, nisi sint puberes, aut mulieres, a quibus Curatores, et Procuratores ipsi speciale mandatum habuerint ad tales dilationes obtinendas, quo casu Procuratores ipsi de suo solvant poenam praedictam, repetendam tamen a principali suo, qui mandatum hujusmodi dederit speciale, et non generale; et Actuarius teneatur statim elapso termino, aut statim interposito decreto, id denunciare dicto Perceptori, alias teneatur de proprio solvere; nec excusentur praedicti, si in beneficio, seu beneficiis praedictis petierunt depositiones Principalium, cum illas possint habere absque eo, quod petantur beneficia.

Poena eadem. Adde prag. 4. §. 7. de dilat.

3. Facientes autem nominationes testium per infra Regnum, et non utentes talibus nominationibus, praedicti Procuratores, Tutores, aut Curatores, Syndici, aut Principales, qui illa fecerint, solvant ducatos duodecim. Et si a mulieribus, et puberibus, seu Universitatibus praedicti Procuratores, Curatores, aut Syndici ad id speciale mandatum habuerint, et dictas nominationes fecerint, et eis usi non fuerint, et infra dilationem concessam non examinaverint, solvant poenam praedictam, repetendam tamen a Principalibus, qui mandatum speciale dederint; et si sine mandato speciali nominationem fecerint, de suo solvant, et quoad exactionem eadem supradicta forma servetur, ut supra dictum est. Addentes, quod si forte, ut figurent se nominationibus uti, aliquos testes produxerint, qui deposuerint, nihil scire de contentis in articulis; aut forte nihil ad propositum causae dixerint, seu deposuerint, ita ut evidenter appareat ad dilatandum causam, et ad evitandum poenam eos fuisse productos, et ita fuerit ab ipsa Magna Curia pronunciatum, teneantur ad poenam praedictam solvendam, et exigendam, ut supra; si vero nominationes fiant ad loca extra Regnum, servetur * Regia Pragmatica, super hoc edita, servanda inviolabiliter in ipsa M. C.

Petentes nominationes.

Poena centum. 12. Aucta ad duc. 50. per prag. 8. §. 5. de dilat.

* Prag. 11. de off. S. R. C. et prag. 7. Vers. Quod si forte, sup. de ord. judic. et de ultramarina loquitur prag. 3. sup. de dilat. et 4. §. 9. de dilat.

4. Allegantes novas conventiones, dum concludenter non probaverint, facta publicatione in causa, quandocumque ante sententiam, solvant opponentes, et succumbentes poenam ducatorum sex, exigendam ut supra; Si vero post sententiam ad impediendam exequutionem, solvant ducatos duodecim, quae poena exigatur, ut supra, ab ipso Procuratore, Tutore, Curatore, seu Syndico, aut Principali, qui ipsam proposuerit, cum consimili declaratione, ut praecedentibus capitibus.

Poena centum. 6.

Poena duc. 12.

5. Petentes repulsam adversus testes, capita repulsae declarent, et si fuerint capita concernentia aliquam infamiam, et termino dato non probaverint capita ipsa infamiae, solvant poenam ducatorum decem; Si vero citra infamiam posuerint, seu termino usi non fuerint, solvant praedictos tarenos decem, nec excusentur praedicti Principales, Procuratores, Tutores, Curatores, seu Syndici, si Principalium exigant depositionem in dicto termino; quam depositionem, quoad repul-

Petentes repulsam.

Poena centum. 10.

Poena centum. 2.

sam., exigere non possint, nisi termino ad id impartito, quae poenae exigantur a praedictis, et unoquoque ipsorum, qui praedictam repulsam petierit.

Exigendae poenae praedictae, ut supra.

6. Volumus etiam omnino servari debere formam Regiae Pragmaticae, continentem, ne ultra numerum septem testium super quolibet articulo testes recipiantur, sub poena ab examinatore exigenda, si contra fecerit.

Numerus testium prag. 1. de testium re fren.

7. Similiter contra facientes, seu praesentantes articulos impertinentes in termino repulsae, poena exigatur servata forma Regiae Pragmaticae „ Statuimus Illustribus, Spectabilibus, et „ Magnificis Magno Justitiario hujus „ Regni, Regenti, ac Magnae Curiae „ Vicariae Judicibus, Advocato Pro„ curatorique Fiscali mandamus, ut „ hujus Pragmaticae observationem „ curare debeant, et in trasgredicen„ tes praedictas poenas irremisbili„ ter exequi. Ac ne ignorantiae „ causam allegent, mandamus co„ piam authenticam in Tribunalis val„ vis Magnae Curiae Vicariae affigi ". *Datum Neapoli die ultimo mensis Martii* 1574. *Antonius Card. de Granvela. Vidit Reverterius Reg. Vidit Salernitanus Reg. Dominus Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi. Ludovico de Lobera Prosecret. In Bannor.* 1. *fol.* 123.

Articuli impertinentes.

Quae est 12. sup. de ord. judic.

Die 31. Martii 1574 Anton. Cardin. Granvela.

## DECRETVM M.C.V.

*sive*

## PRAMMATICA II.

Procuratores M. C. statim restituant scripturas sibi notificatas.

Die 27. Maii 1596. Neapoli, facto verbo in plena Banca causarum civilium coram Regente, et Judicibus Magnae Curiae Vicariae, consideratis considerandis etc. Ac etiam viso memoriali, *Per M. C. V. fuit provisum, et decretum, quod omnes scripturae ex nunc in antea intimandae procuratoribus ipsius Magnae Curiae, et partibus per Alguzerios servientes dictae M. C., ipsis intimatis, statim visis dictis scripturis, restituant, sub poena ducatorum sex pro qualibet vice applicanda Regio Fisco.* Et ut hoc omnibus innotescat, copia ipsius affigatur in valvis portarum Tribunalium. Hoc suum etc. *Don Juan de Zunica. Brunus Busal. Don Diego de Vera. Montalvus. Fabritius Campanilis actorum Magister. Originalis est in posse Horatii de Martino Scribae M. C. V. in Banca praedicti Campanilis.*

Poena centum. sex.

Die 27. Maii 1596. M. C. V.

## PRAMMATICA III.

Gli anni passati in tempo del governo dell' Illustre qu. Duca di Ossuna nostro Predecessore Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale nel presente Regno, di suo ordine fu fatto, e pubblicato l' infrascritto Bando *omni tempore valituro*, del tenor seguente, *videlicet*: Philippus etc. Bando etc. La malizia delle persone dà occasione a' Principi, che governano, di provvedere, che si evitino tutte le frodi, e gl' inganni, che succedono, come si è veduto, che per lo passato molti Proccuratori, ed altre persone hanno sotto nome di Università, e di altri, malignato molte persone, e poi si è trovato, che i loro principali non ne hanno saputo cos' alcuna, ed è stato trattato contra la loro volontà, tal che ha bisognato, come non si è trovata persona legittima, che abbia instato nelle querele, ed in altre dimande, soprassedere nelle cause, e non sono andate più avanti, ed infino a tanto che non si è scoverto questo, molti hanno patito dispendj., ed altri tra-

Procuratores, et alii Pragmatici in causis capitalibus sine mandato, libellos non exhibeant nomine Universitatis.

va-

vagli; e convenendo alla buona amministrazione della giustizia, che niuno patisca indebitamente, e che sia travagliato sotto nome d'altri, e dopo essere contra la volontà loro; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, stabiliamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione di esso in avanti, niuno „ de' detti Proccuratori, Agenti, „ Sollecitatori, nè altre quali si vogliano persone, debbano dare memoriali a Noi, suppliche nel Sagro Regio Consiglio, comparse nella Regia Camera della Sommaria, „ nella Gran Corte della Vicaria, „ nè in altro Tribunale, nè avanti „ niun Officiale sotto nome di Università, nè di Sindaci, ed Eletti, „ nè di altra qualsivoglia persona, „ contra niun Officiale, nè contra „ altra qualsivoglia persona, che non „ tenga proccura con mandato speciale di farlo, e co' detti memoriali, „ suppliche, e comparse debbano prestar fede autentica, come hanno „ tal proccura col detto mandato speciale; ma solamente i detti Proccuratori, gli Agenti, ed i Sollecitatori, ed altri possano dar memoriali, e comparse senza le dette „ proccure, e mandati particolari, „ per quello, che tocca alle cause „ civili, avendo proccura generale „ *ad lites*; sotto pena a quello, che „ contravverrà, di cent'once, ed „ altre pene, *etiam* corporali, riservate ad arbitrio nostro.

Quid in caupis civilibus?

Poena unc. 100, et alia corporis arbitr.

Literae subscriptae habent vim mandati.

2. „ E quando i detti Proccuratori, gli Agenti, ed i Sollecitatori „ avessero da dare memoriali, comparse, o suppliche, ad istanza di „ Sindaci, Eletti, ed altri Officiali „ del governo delle Università, non „ avendo proccura col detto special „ mandato, possano darle, avendo, „ e presentando lettere originali sottoscritte da tutti quei del governo, „ o dalla maggior parte, coll' apposizione del suggello dell' Università, altrimenti non possano darle, „ nè presentarle, e presentandole incorrano nelle sopraddette pene".

Poena eadem.

3. E di più, perchè abbiamo inteso, che per tenersi il suggello dell' Università da particolari persone; si scrivono lettere in nome delle Università predette, senza che vi sia la volontà degli Officiali, che debbono soscriverle, tal che si mandano le dette lettere sotto nome delle Università senza le soscrizioni degli Officiali delle Università predette, alle quali spetta doverle firmare, ed a quelle si dà credito per l'apposizione del suggello, proccurandosi cose, che sono in danno di esse Università; Volendo anche in questo provvedere per quello, che conviene al buon governo, ed al pubblico beneficio delle sopraddette Università „ Ordiniamo, „ e comandiamo, che da qua in avanti, quando alcuna Università „ vorrà scrivere a Noi, o ad alcun „ Tribunale, Officiale, e persona „ qualsivoglia, debbano soscriversi le „ lettere di propria mano de' Sindaci, „ degli Eletti, e di altri Officiali „ del Governo, che debbono soscriversi, oltra di apporvi il suggello „ dell' Università, sotto le medesime „ sopraddette pene di cent'once, ed „ altre pene corporali, riserbate ad „ arbitrio nostro.

Literae subscribantur propria manu Administratorum, et signentur.

Poena eadem.

4. „ Ordinando, e comandando a „ tutti, e quali si vogliano Tribunali, ed Officiali maggiori, e minori, che non debbano ricevere le „ dette lettere, che saranno scritte „ sotto nome di Università, senza „ che ci sieno le soscrizioni de' detti „ Sin-

Literae non subscriptae nó recipiantur.

„ Sindaci, degli Eletti, e degli altri del Governo dell' Università predette, che debbono soscriverle, nè ammettere memoriali, suppliche, nè comparse, che tratteranno *de Offensione* contra Officiali, nè altri sotto nome della detta Università, nè di altri, se co' detti memoriali, suppliche, e comparse, non ci saranno le dette fedi autentiche della detta proccura, col detto special mandato di poterlo fare, e contra de' detti Procc uratori, Agenti, e Sollecitatori contravvegnenti si debba procedere all'esecuzione della detta pena pecuniaria, e se ne debba far relazione per poter dichiarare l'altra pena riserbata ad arbitrio nostro.

Poena eadem.

Literae contra Officiales subscribantur Universitate congregata more solito.

5. „ Comandando similmente sotto le medesime sopraddette pene, che i sopraddetti Sindaci, Eletti, ed altri Officiali del detto Governo delle Università non possano, nè debbano scrivere sotto nome delle dette Università contra i detti Officiali, nè altri, che prima non sia congregata l' Università, *more solito, et consueto*, e se ne faccia conclusione, e deliberazione con distinzione de' capi, che loro si hanno da scrivere contro, e conforme alle dette conclusioni debbano scrivere, e non altrimenti.

Idem in mandatis. Concord. prag. 6. de Administr. Universit.

6. „ E 'l medesimo debbano osservare nel fare delle proccure in simili cause criminali; e nelle civili per quello, che tocca alle proccure predette; e della detta pena pecuniaria se ne darà la terza parte, in ognuno de' sopraddetti casi di contravvenzione, a quell' Officiale, che l' eseguirà, e 'l resto si debba applicare alla Regia Corte". *Datum Neapoli die 22. mensis Jul i. 1585. Don Pedro Giron. Vidit Cadena Pro reg. Vidit Lanarius Proreg. Bastida de Munatones Secret. In Bann. 1. fol. 106.*

Die 22. Julii 1585. D. Pedro Giron.

E perchè intendiamo, che il sopraddetto preinserto Bando non istà nell' osservanza, che si dee; perciò convenendo al servizio di Sua Maestà, ed al buon governo de' suoi sudditi, che si osservi; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica *omni tempore valitura*; „ Per la quale, *citra praejudicium* delle ragioni spettanti al Regio Fisco contra le persone, che avranno contravvenuto al sopraddetto Bando, Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che il sopraddetto precalendato Bando si osservi, ed eseguisca, giusta la sua contenenza, e tenore, dal dì della pubblicazione di questa in avanti.

7. „ Vogliamo di più, e così ordiniamo, e comandiamo, che tutte quelle persone di qualunque stato, e condizione si sieno, che ci presenteranno memoriali contra alcuno Officiale, od altre persone della maniera, come di sopra si contiene, ed esse saran presenti in questa fedelissima Città, debbano quelli presentarsi firmati di loro propria mano, o del loro Avvocato, o Proccuratore, sotto l' istesse pene contenute nel detto preinserto Bando, le quali si eseguiranno irremisibilmente.

Libelli contra Officium subscribantur ab ipsismet querelantibus, quando sunt praesentes in loco judicii.

Poena eadem.

Ed acciocchè il predetto sia noto a tutti; Ordiniamo, che della presente se ne affiggano copie autentiche *in valvis* de' Regj Tribunali esistenti in questa Fedelissima Città, e che si pubblichi per tutta la Città. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 26. Januarii 1599. El Conde de Lemos. Vidit Gonsaliola Reg. Vidit de Ponte Reg. Vidit de Castellet Reg. Dominus Vicerex Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi D. Berardino de Barrionovo. In Pragmaticar. 1. fol. 115.*

Die 26. Jan. 1599. El Conde de Lemos.

# DE PROHIBITA CONFECTIONE, EMPTIONE, ET VENDITIONE SALNITRI, ET PULVERIS

## T I T. CCXLI

### BANNUM REGIAE CAMERAE SUMMARIAE

*sive*

### PRAMMATICA PRIMA.

Vide prag. 1. de confectione salnitri, et pulveris. Confirmatur prag. 45. de extract. etc. et prag. 1. et seqq. de confect. pul. et salnitri.

Essendosi per la Regia Camera, precedente biglietto di Sua Eccellenza de' 25. di Febbrajo del *1649.*, e decreti della Regia Camera de' 5. di Marzo detto, dato il partito del Salnitro, e della polvere di tutto il Regno al Magnifico Francesco Antonio Degni, il quale partito ha da durare per tutt' i *26.* di Febbrajo del *1652.*, per lo quale tempo si era fatto col detto Magnifico Degni, e Buzzaccarino, e poi col Magnifico Gio: Giacomo Cacciuttolo, al quale Cacciuttolo poi si è levato, precedente decreto della Regia Camera de' 12. di Gennajo del *1649. in actis 3. vol. fol. 79.*, e dato al detto Magnifico Francesco Antonio Degni per lo detto tempo, con obbligo di consegnare ogni anno cantara 1800. di polvere dentro la Regia Munizione del Regio Castello Nuovo, a ragione di ducati *19.* 2. 10. il cantaro, con espressa proibizione di poter vendere polvere nelle Provincie del Regno, e quando dalla Regia Camera gli fosse stata concessa detta vendita, di diminuire carlini cinque per ogni cantaro per le cantara 800., che si doveano consegnare da Buzzacarino, e poi da Cacciuttolo, e poi da Degni per le Provincie di Terra di Lavoro, di Principato Citra, di Terra d'Otranto, della Basilicata, di Calabria Citra, ed Ultra. Ed essendosi per parte del Magnifico Francesco Antonio Degni comparso in Camera, e fatta istanza per la vendita predetta; ed avendo la Regia Camera fatta parola nel Regio Collateral Consiglio al primo di Aprile del *1650.*, e poi in Camera a' 4. ed 8. detto, precedente biglietto di Sua Eccellenza de' 2. detto è stato ordinato, intesa la relazione della Regia Camera, confermarsi con essa, come dal detto biglietto, e decreto della detta Regia Camera *in actis fol. 129. et* 130. apparisce, con che per le dette cantara 800. di polvere, che si aveano da consegnare per le dette sei Provincie, se gli abbiano da pagare meno carlini cinque per cantaro dal detto tempo, che gli sta conceduta la detta vendita per tutt' i. *16.* di Febbrajo del *1652.*, che ha da durare il detto partito, giusta il detto decreto della Camera *in actis fol.* 130., e l'offerta del detto Magnifico Degni, accettata per la Regia Camera colla moderazione nella margine di essa di ma-

mano del Signor Presidente Giacomo Capece Galeota *in actis fol.* 88., e con altre prerogative, immunità, ed esenzioni concedute ad altri predecessori Arrendatori in virtù delle Capitolazioni inite fra essi, e la Regia Camera, che fra gli altri capitoli sono del tenor seguente, *videlicet*:

*Item* vuole esso Partitario che la Regia Camera della Sommaria faccia emanare i Bandi nelle Provincie, *ut supra*, che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, sotto pena di tre anni di galea ardisca, nè presuma lavorare, nè far lavorare, comprare, nè vendere qualsivoglia sorta di Salnitro e polvere nelle Provincie del presente Regno.

Ementes, et vendentes salnitrum, vel pulverem puniantur poena triremium.

*Item*, che detta Regia Corte faccia emanare bandi sotto le pene contenute nel bando del Signor Conte di Venavente, il quale si abbia da osservare con duplicazione di ducati mille di pena pecuniaria, oltra la pena corporale in quello contenuta, da applicarsi la terza parte all'accusatore; nella quale pena s'intendano ancora incorrere le donne; E che niuna persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, ardisca di lavorare, nè far lavorare salnitri, e polvere, vendere, nè far vendere salnitri, e polvere, nè comprare, nè donare a niuna persona, per minima quantità, che sia, in niun luogo del presente Regno, se non saranno persone deputate da esso Arrendatore, e suoi uomini.

*Item*, che si abbia da fare bando, sotto la pena predetta, che ognuno, che tenesse mortai a mano con pistoni, e con macine, o altri ordigni, per lavorare salnitri, e polvere, non avendo licenza *in scriptis* dalla Regia Camera, o dal Magnifico Arrendatore, e suoi partecipi, che sieno tenuti i Capitani, e Giudici de' luoghi, delle Città, e Terre, dove si avessero da pigliare in poter loro per consegnargli ad esso Arrendatore.

Vuole esso Arrendatore, che si pubblichi Prammatica, che niuna persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, possa far lavorare salnitri, e polvere; sotto pena di anni dieci di galea, agl'Ignobili, ed a'Nobili d'altri anni dieci di relegazione, e di ducati mille, i quali ducati mille si abbiano da ripartire egualmente fra il Regio Fisco, il rivelante, ed esso Arrendatore; nella quale pena debbano ancora incorrere quei che rubassero salnitri, e polvere, con potestà di potere indultare quello che scoprirà le frodi, ed i furti, di qualsivoglia delitto, purchè, non sieno eccettuati.

A questo è stato provveduto per la Regia Camera del modo seguente, *videlicet*.

Per lo indulto si farà consulta a Sua Eccellenza, per la quale il Regio Fisco *ad nihilum teneatur*.

Conceditur indultus revelantibus contra personas hic expressas.

Ed essendosi fatte geminate consulte a Sua Eccellenza per questa Regia Camera a' 7. di Settembre del 1646., e 18, Maggio del 1647., „ E' „ rimasta servita a' 6. di Settembre „ del 1647. concedere detto indulto „ a tutte quelle persone, che sco„ prissero, e rivelassero simili in„ tereetti, e frodi di salnitri, e pol„ vere, cioè che contra le debite li„ cenze di esso Arrendatore, o sue „ legittime persone, s'intromettesse„ ro al detto lavoro di salnitro, pol„ vere, e quelli poi alienassero per „ altra via, come dagli atti 3. *vol*, „ *fol.* 49. apparisce.

„ Per tanto col presente Bando si „ ordina, e comanda, che niuna per„ sona, di qualsivoglia stato, grado, „ e condizione si sia, dal dì della „ pub-

„ pubblicazione del presente Bando, „ ardisca, nè presuma di lavorare, „ nè far lavorare salnitro, o polvere, vendere, nè far vendere polvere in tutto 'l presente Regno, „ senza licenza *in scriptis* del Magnifico Francesco Antonio Degni Arrendatore, *ut supra*, e firmata da „ questa Regia Camera sotto le pene contenute ne' Regj Bandi, *alias* „ emanati da questa Regia Camera „ di ordine de' Signori Conte di Venavente, Duca d'Ossuna, e Duca „ di Medina de las Torres, dove fra „ l'altre pene in detto Bando è, „ che niuna persona di qualsivoglia „ grado, stato, e condizione, e dignità che sia, ardisca di fabbricare, nè far fabbricare, nè vendere salnitri, e polvere, nè essere „ complice a detta fattura, o vendita di polvere, sotto pena d'anni „ dieci di relegazione, se sarà Nobile, e di galea se sarà Ignobile, „ ed ancora di ducati due mila, oltra la perdita degli ordigni, salnitri, ed altri materiali all'istesse „ pene di dieci anni di galea incorrano i salnitrari, ed operai, che „ faranno dette polvere, o la vendessero, o fossero complici alla „ vendita, o fattura di dette polvere, ed ancora alla pena della frusta, od altra ad arbitrio della Regia Camera alle donne, che facessero fare detta polvere, o la „ vendessero, o fossero complici alla „ vendita, fattura di essa, ed altre „ pene contenute in detto Bando „ emanato a' 24. di Marzo del 1638., „ ed ultimamente emanato dal Signor „ Duca d'Arcos, *olim* Vicerè di questo Regno sotto i 17. di Novembre del 1646., che, oltra le pene „ contenute in quelle, fra l'altra „ v'ha, ch'essendo i Baroni complici alla fattura, o vendita di detti salnitri, e polvere, incorrano „ nella pena del sequestro della giurisdizione, e di ducati 2000., oltra „ la perdeta suddetta degli ordigni, „ salnitri, e polvere, ed altri materiali. E le persone, che dinuncieranno, dove si fabbricano detti „ salnitri, e polvere, o dove si venderanno, debbano guadagnare la „ terza parte della suddetta pena di „ ducati due mila, e del prezzo de' „ salnitri, e polvere, e materiali, „ che si ritrovassero, e che non possano tenere mortai a mano con „ pistoni, e macine, od altri ordigni, senza licenza di esso Magnifico Arrendatore *ut supra*: Ordinando col presente Bando a tutti, e „ singoli Officiali, maggiori, e minori del presente Regno, tanto Regj, come Baronali, che debbano „ tenere conto, che si osservi quanto per questo Bando sta ordinato, „ *ut supra*". *Dat. Neap. ex Reg. Cam. Summ. die* 31. *Maii* 1650. *Don Diego de Uzeda Magni Camerarii Locumtenens. El Conde de Mola. Januarius Casola Act. Mag. Con. Antonius Bolinus Secret. Nicolaus Romeus Actuarius. Regist. in par.* 12. *nitrorum, et pulveris fol.* 6.

Die 31. Maii 1650. D. Diego de Uzeda.

## PRAMMATICA II.

Prohibetur introductio Neapol. nurgos, et Casales, ac in Provinciam Terrae Laboris, et Principatus Citra, Pulveris, et Salnitri, atque venditio illorum.

PEr Gio: Francesco Vantera Partitario della Regia Corte de' salnitri, e della polvere delle Provincie di Terra di Lavoro, e Principato Citra, ci è stato fatto intendere, che non ostante molti Ordini, e Bandi fatti dagl' Illustri nostri Predecessori, e della Regia Camera della Sommaria, e particolarmente dagl'Illustri Duca de Arcos, e Duca de Medina de las Torres, in esecuzione di altri Bandi, ed Ordini, per gli quali sta proibito il vendere, introdurre, lavo-

vorare, fabbricare, e tenere detta polvere, e salnitri in contrabbando, sotto le pene in quegli stabilite; contuttociò si continua l'introdurre, vendere, e tenere pubblicamente detta polvere, e salnitri in diverse parti di dette Provincie, ed in particolare dentro luoghi immuni, in grandissimo danno, pregiudizio, ed interesse, tanto del Regio Fisco, come del detto Partitario, ed altri interessati in detto Arrendamento, poichè con esperienza si son veduti i danni, che giornalmente cagionano l'introduzione, e vendita di quelli, tanto in questa Città di Napoli, Borghi, e Casali, quanto in altri luoghi di dette Provincie; supplicandoci, che dovessimo in ciò provvedere di opportuno rimedio. E volendo Noi provvedere, come si conviene, a'detti inconvenienti, acciocchè non si commettano dette frodi, e contrabbandi; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, fare il presente Bando; per lo quale „ Confermando tutt'i predetti e gli altri fatti per lo passato, tanto da' detti nostri Illustri Predecessori, come per la Regia Camera della Sommaria in detta materia, Ordiniamo, e comandiamo di più, che niuna persona, di qualsivoglia grado, dignità, e condizione si sia, sotto qualsivoglia pretesto, ardisca, nè presuma introdurre, nè fare introdurre, immettere, nè fare immettere, per mare, nè per terra, detti salnitri, e polvere, nè altri materiali per poterla fabbricare, tanto in questa Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, come in qualsivoglia altra parte delle dette due Provincie di Terra di Lavoro, e Principato Citra, nè in quelle lavorare, nè far lavorare, comperare, nè far comperare, vendere, e tenere, o far tenere i detti salnitri, e polvere di qualsivoglia sorta, o sieno di vascelli, galee, munizioni de' Regj Castelli, nè possano tenere detti salnitri, e polvere, sotto pretesto, che li tengano nelle loro case, che stanno dentro de' detti Regj Castelli (poichè per le polveri Regie stanno stabilite le solite munizioni) nè in qualsivoglia altro luogo immune di qualsivoglia sorta, senza licenza *in scriptis* del detto Arrendatore, o sua legittima persona, sotto pena di anni dieci di relegazione, se sarà Nobile, e di ducati due mila, e del sequestro della giurisdizione di più, se sarà Barone; e di dieci anni di galea, e di ducati mille, se sarà Ignobile. La qual pena pecuniaria, e sequestro di giurisdizione, vogliamo che si possa eseguire, ed esigere, fatti che saranno contumaci i delinquenti assenti, oltra della perdita de' loro ordigni, salnitri, polvere, ed altri materiali, che si troveranno nelle loro case, e ne' luoghi, dove si ritrovassero.

2. „ Ed a questo fine vogliamo, ed ordiniamo, che possa detto Partitario, ed Arrendatore metter le guardie fuori delle porte de' detti Regj Castelli, acciocchè non si possa vendere la polvere della Regia munizione, perchè con questo si eviteranno ancora molte frodi alla Regia Corte, poichè non si porrà tanto meno polvere a' tiri de' cannoni, per poi venderla a loro arbitrio, conforme si è fatto per lo passato, e l'istesso ancora possa fare per mare, per proibire il comprare, ed immettere polvere comprata da' vascelli, e galee, salnitri, o altri materiali per

„ fab-

„ fabbricare detta polvere, e trovandosi, incorrano nella stessa pena come di sopra.

3. „ Vogliamo ancora, ed ordiniamo, che incorrano nella stessa pena di anni dieci di galea, e di ducati mille i salnitrari, ed operai, tanto di questa predetta Città, e dette due Provincie del Regno, i quali faranno salnitri, e li venderanno, o fossero complici a farli vendere ad altre persone in detta Città di Napoli, e Provincie di Terra di Lavoro, e Principato Citra, ma solamente le possano vendere al detto Partitario della Regia Corte.

4. E perchè vi sono molte persone, che fanno, e lavorano artificj di fuoco in questa predetta Città di Napoli, e Provincie, i quali sogliono comperarla da' vascelli, galee, soldati, e munizioni, per farne detti fuochi artificiali „ Vogliamo, ed ordiniamo, non possano farli con altra polvere, che con quella pardiglia comprata del detto Arrendatore, e Partitario, col solito bollettino stampato; e trovandosi, che abbiano lavorata maggior quantità di polvere di quella comprata dal detto Arrendatore, o di altra qualità, si possano pigliare per intercetti gli artificj lavorati, ed incorrano ancora nella pena di anni tre di galea, e di ducati cinquecento, nella quale pena incorrano tanto i detti operai, che gli hanno lavorati, come quei, che gli han fatto fare, e consegnata loro la polvere per lavorarli.

5. E perchè abbiamo inteso, che i cacciatori, tanto di detta Città di Napoli, come di tutte le dette Provincie si servono di altra polvere, e non vanno a comprarla dal detto Arrendatore, e Partitario, a tempo, che a questo fine si è stabilito detto Arrendamento „ Vogliamo, ed ordiniamo, che non possano servirsi, nè portare altra polvere, che detta pardiglia, la quale è propria del detto Partitario, e che sia da lui comprata col solito bollettino stampato, sotto pena di ducati trecento per ciascheduno.

6. „ Così parimente Ordiniamo, e comandiamo a tutti quei, che terranno caldaje, mortai a mano, o con pistoni, o altri ordigni, e materiali per fabbricare, o lavorare detti salnitri, e polvere, non possano quelli tenere senza licenza *in scriptis* del detto Partitario, ed Arrendatore, o sua legitima persona, sotto le stesse pene rispettivamente, *ut supra* dichiarate.

7. E perchè potrebbe essere, che i detti Salnitrari, ed operai, che fanno, e lavorano detti salnitri, e polvere, facessero quelli vendere per mezzo di donne, o che esse stesse li facessero, e lavorassero, o fossero complici in detto delitto in qualsivoglia modo; „ Vogliamo, ed ordiniamo, che le dette donne incorrano nella pena della frusta, ed altra pena arbitranda dalla Regia Camera della Sommaria, con perdita ancora de' detti salnitri, e polvere, ed altri materiali, che si trovassero.

8. Ed acciocchè si possano estinguere affatto i detti contrabbandi; „ Vogliamo, ed ordiniamo, che tutte quelle persone, che riveleranno, o denuncieranno i detti intercetti, e contrabbandi di compra, vendita, immissione, o tenuta di detti salnitri, e polvere, per mare, o per terra, guadagnino la terza parte delle dette pene pecuniarie, e così ancora degl' intercetti, e vendita degli ordigni, e de' materiali, che si troveranno, mettendo però „ in

„ in vero detto delitto, atteso che „ l'altre due terze parti, vogliamo, „ che l'una sia a beneficio del Regio „ Fisco, e l'altra del detto Arrendatore, e Partitario; oltra che i „ detti rivelanti saranno tenuti con „ ogni segreto senza manifestare i loro nomi in qualsivoglia tempo ". Ed acciocchè sia noto a tutti, e che niuno possa allegare causa d'ignoranza; vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Città di Napoli, e di tutte le dette Provincie, e così s'esegua. *Datum Neapoli die 28. Januarii 1656. El Conde de Castrillo. Vid. Garcia Reg. Vid. Soto Reg. Vid. Burgos Reg. Vid. Cacacius Reg. D. Coppula Secr.*

Die 28. Jan. 1656. El Conde de Castrillo.

## BANNUM REGIAE CAMERAE SUMMARIAE,

*sive*

## PRAMMATICA III.

AVendo Giovanni Porciello fatto partito colla Regia Corte della vendita della polvere pardiglia di Napoli e de' Casali, delle Provincie di Terra di Lavoro, e Principato Citra, e quello rimastogli ad estinzion di candela, per anni tre principiati dal 1. di Marzo passato del 1660. in avanti, con obbligo di smaltire ogni anno cantara cento di polvere guasta di detta Regia Corte, se ve ne sarà tanta quantità per tutto detto tempo; e non essendovene tanta quantità, stia in arbitrio di essa Regia Corte di consegnarli in suo luogo salnitro; il prezzo della qual polvere sta obbligato il detto Partitario pagare ogni tre mesi la rata anticipatamente, alla ragione di ducati cinquanta, e mezzo il cantaro, senza obbligo di consegnar salnitro, con patto, che bisognando a lui salnitro per l'accomodazione di detta polvere, debba la Regia Corte dargliene cantara dieci ogni anno ad elezione di esso medesimo Partitario, pagandone il prezzo; e con altri patti, e condizioni contenuti nella sua offerta accettata, e riformata, nella quale fra gli altri vi ha il seguente patto, *videlicet*.

*In primis*, che si debbano concedere a beneficio della persona da me nominanda, l'osservanza delle Prammatiche, de' decreti, delle provvisioni, esenzioni, immunità, ed altro, che si sono conceduti a beneficio de' passati Arrendatori, e non altrimenti, le quali provvisioni, Prammatiche, ed altri s'intendano come se fossero inseriti *de verbo ad verbum* in questa presente offerta.

E riconosciuti gli atti del precedente partito fatto da Pascale Bambace della detta polvere pardiglia, fra gli altri vi ha capitolo del tenor seguente, *videlicet*: Con patto però, che resti proibito fra detto tempo di anni due a qualsivoglia persona, di qualsivoglia grado, e condizione, *etiam* al Regio Fisco, di poter vendere, e far vendere, o far lavorare per vendere salnitro, e polvere, tanto per Napoli, e per gli Casali, quanto per le Provincie di Terra di Lavoro, e Principato Citra, restando solamente a beneficio di esso offerente, e delle persone da esse nominande; il far fare, e vendere detta polvere, e lavorar salnitri, acciocchè possa con più facilità smaltire detta somma di polvere fra detto tempo, e si debbano osservare a beneficio di esso offerente *ad unguem* tutte le cose predette, e far nuovamente emanare i Bandi, che altre volte si sono pubblicati per ordine di Sua Eccellenza per causa di detta vendita.

Ed

Ex pragm. 1. sup. eod.

Ed avendo riconosciuti diversi Bandi fatti per lo passato da' Signori Viceré *pro tempore* di questo Regno, fra gli altri quelli dell' Illustre Conte di Castrillo emanati a' 28. di Gennajo del 1656., ne' quali fra gli altri Capitoli vi sono i seguenti *videlicet*.

„ Vogliamo ancora, ed ordiniamo, „ che incorrano nella stessa pena di „ anni dieci di galea, e di ducati „ mille i salnitrari, ed operai, tanto „ di questa predetta Città, e dette „ due Provincie del Regno, i quali „ faranno salnitro, e lo venderanno, „ o fossero complici a farlo vendere „ ad altre persone in detta Città di „ Napoli, e Provincie di Terra di „ Lavoro, e Principato Citra, ma „ solamente lo possano vendere al detto Partitario della Regia Corte.

E perchè vi sono molte persone, che fanno, e lavorano artificj di fuoco in questa predetta Città di Napoli, e Provincie, i quali sogliono comprarla da' vascelli, galee, soldati, e munizioni per farne detti fuochi artificiali; „ Vogliamo, ed ordiniamo, che non possano farli con altra polvere, che con quella pardiglia comprata del detto Arrendatore, e Partitario, col solito bollettino stampato; e trovandosi, che „ abbiano lavorata maggior quantità „ di polvere di quella comprata dal „ detto Arrendatore, o di altra qualità; si possano pigliare per intercetti gli artificj lavorati, ed incorrano ancora nella pena di anni tre „ di galea, e di ducati cinquecento, „ nella quale pena incorrano tanto i „ detti operai, che gli hanno lavorati, come quelli, che gli hanno „ fatto fare, e consegnata loro la polvere per lavorarli ".

E perchè abbiamo inteso, che i Cacciatori, tanto in detta Città di Napoli, come in tutte le dette Provincie, si servono di altra polvere, e non vanno a comprarla dal detto Arrendatore, e Partitario, a tempo che a questo fine si è stabilito detto Arrendamento; „ Vogliamo, ed ordiniamo, che non possano servirsi, „ nè portare altra polvere, che detta „ pardiglia, la quale è propria del „ detto Partitario; e che sia da lui „ comprata col solito bollettino stampato, sotto pena di ducati trecento „ per ciascheduno.

Ed acciocchè si possano estinguere affatto i detti contrabbandi; „ Vogliamo, ed ordiniamo, che tutte „ quelle persone, che riveleranno, o „ denuncieranno detti intercetti; e „ contrabbandi di compra, vendita, „ immissione, o tenuta di detti salnitri, e polvere per mare, o per „ terra, guadagnino la terza parte „ delle dette pene pecuniarie, e così „ ancora degl' intercetti, e vendita „ degli ordigni, e materiali, che si „ ritroveranno, mettendo però in „ vero detto delitto, atteso che l'altre due terze parti, vogliamo, che „ l' una sia a beneficio del Regio „ Fisco, e l' altra del detto Arrendatore, e Partitario: oltra che i „ detti denuncianti saran tenuti con „ ogni segreto, senza manifestare i „ loro nomi in qualsivoglia tempo ".

Al presente essendo comparuto in questa Regia Camera il suddetto Gio: Porciello Partitario *ut supra*, e fattoci intendere come dal Magnifico Geronimo del Tufo suo Proccuratore sono stati fatti diversi bollettini, *seu* licenze *in scriptis* a diverse persone di portare per uso di caccia diverse sorte di polvere; per il che ne sono causate, e causano infinite frodi, in grandissimo danno, pregiudizio, ed interesse, non solo di esso Partitario, ma ancora del Regio Fisco; facendo instanza così per la rivocazione di det-

detti bollettini, e licenze fatte, come per l'osservanza de' suddetti Capitoli, e Bandi, *alias* emanati; che però abbiamo fatto di nuovo il presente Bando, da pubblicarsi *alta, et intelligibili voce more praeconis* per gli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli, ed altri luoghi delle suddette Provincie, col quale „ Si fa intendere a tutte, e „ quali si vogliano persone, di qua- „ lunque stato, grado, e condizione „ si sieno, che da oggi in avanti „ niuno ardisca, nè presuma portare „ per uso di caccia altra polvere, „ eccetto che quella pardiglia com- „ prata dal suddetto Partitario stabi- „ lita per questo effetto, dal quale „ se gli darà il bollettino stampato „ col nome, e cognome de' compra- „ tori di essa, restando da oggi in „ avanti estinti, e di niun valore „ i suddetti bollettini fatti, con proi- „ hirsi al suddetto Proccuratore, che „ non ne faccia per l'avvenire, e „ così da tutti s'esegua, senza con- „ travvenirsi da niuno a quanto per „ gli suddetti preinserti Capitoli, e „ Bandi, *alias* emanati, sta ordinato, „ sotto le pene in quelle contenute ". *Datum Neap. ex Regia Camera die* 21. *mensis Julii* 1661. *Don Antonio Juan de Centellas M. C. L. Vid. Fiscus. D. Didacus de Ulloa. Com. Bolinus Secr.*

Die 21. Julii 1661. R. C. Summariae.

DE

# (†) DE PROHIBITA LOCIS PIIS BONORVM ADQVISITIONE

## T I T. CCXLII

### PRAEFATIO IVRISCONSVLTI EDITORIS

*In hoc titulo de incapacitate Ecclesiarum, et venerabilium locorum fuse agitur. Leges apud Siculos, et Appulos primum a Normannis latae, et bono publico a Friderico Suevo Imperatore, et Rege innovatae in constitutione, quae incipit* Praedecessorum nostrorum. *Tempora tamen subsequta quam infelicissima, et Clericorum dexteritas legem saluberrimam obliterarunt, donec crescente malo, et bonis immobilibus pene omnibus ad Ecclesias translatis, majores nostri ineunte saeculo XVIII. legem denuo ferendam petierunt. Vide libellum Decurionum Urbis in volumine gratiarum, et privilegiorum sub anno 1712., et in Cancelleria VI. fol. 177. Sed frustra tunc actum.*

*Tandem nostra hac aetate ab optimo Rege* FERDINANDO IV., *et juvante Marchione Bernardo Tanusio, qui a consiliis sanctioribus erat, immortalis memoriae viro, et lata, et etiam extensa, et, quod mirum, sine aliqua murmuratione Clericorum, tacente penitus Romana Curia. Alibi Curia illa motus maximos agitavit, ut apud Venetos in anno 1602., et Parmenses in anno 1768. Vide opera Pauli Sarpii, et supra titulum* Anathema in Parmensium Ducem injustum judicatur *tom. 2. pag. 3.*

### REGAL DISPACCIO,

*o sia*

### (*) PRAMMATICA PRIMA.

FERDINANDO IV Rege. Saluberrima lex, qua Ecclesiae, et venerabiles loci incapaces declarantur. Bona tamen juste possessa eis non auferuntur. Si vero venerabiles loci bono publico sint fundati, et dummodo a laicis regantur, capaces declarantur, praeterquam Congregationes.

SUlle suppliche umiliate al Re con sentimento uniforme della Suprema Giunta degli Abusi, Sua Maestà è venuta a dichiarare che, non potendo per le antiche leggi del Regno (quanto corrispondenti alla purità della disciplina, altrettanto salutari e necessarie allo Stato, nommai da legittima Potestà abrogate, e solo dalla poco cura de' Magistrati non osservate) i Luoghi pii far nuovi acquisti; perciò tutte le istituzioni, donazioni, contratti di vendita, o atti tra vivi, o per ultima volontà, a lor favore, di cui non sieno ancora purificate le condizioni, e non ne sieno già i Luoghi pii suddetti in possesso non contraddetto, si abbiano per non fatti, e restino li beni a disposizione dell' ultimo possessore secolare gravato di restituire a' suddetti Luoghi pii. Nè possano questi far nuovi acquisti per qualunque

que spezie di contratto, o atto di ultima volontà. Ben inteso, che i capitali, che si restituiscono a' Luoghi pii ecclesiastici, possan reimpiegarsi nello stesso genere d'impiego; purchè non sia sopra beni stabili. E ben inteso ancora, che in questa proibizione di acquistare non sieno compresi i Luoghi pii laicali di opere pubbliche, e di pietà, amministrati da laici, a riserba delle Congregazioni. Ed avendo il Re disposto che questa sovrana determinazione si comunichi con dispaccio circolare a tutt' i Magistrati di questa Capitale, ed a tutt' i Presidi delle Provincie, perchè se ne disponga lo adempimento, e si tenga per regola nel giudicare; con ordinarsi ancora a tutti li Notari che la notino al margine de' testamenti, o di altre pubbliche scritture, donde possa nascere ragione a' Luoghi pii sopraddetti; Lo partecipo perciò di Real ordine a V. S. Illustriss. tanto per intelligenza del Tribunale del Consiglio, quanto per esecuzione degli ordini, che risultano rispetto a' Notari. *Palazzo 9. Settembre 1769. Carlo Demarco. Signor Marchese Cito Presidente del Consiglio.*

Die 9. Sept. 1769. Carlo Demarco.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA II.

Eodem Rege. Legata pia hereditati inhaerent. Bona immobilia in dotem eorum dari nequeunt.

AVendo stabilito il Re per punto generale che le cappellanie, le quali si lasciano da' testatori, si abbiano come un peso della eredità da eseguirsi *officio judicis* per la celebrazione delle messe, senza potersi mai assegnare stabili per tali cappellanie. Lo prevengo di real ordine a V. S. Illustriss. per intelligenza e governo del Tribunale del S. R. C., e per l'esecuzione. *Palazzo 11. Giugno 1770. Carlo Demarco. Signor Marchese Cito Presidente del Consiglio.*

Die 11. Iunii 1770. Carlo Demarco.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA III.

Eodem Rege. Juata possessio, de qua prag. 1. hujus tituli loquitur, explicatur. Contradictio distinguitur, si antecedit, vel subsequatur possessionem.

ESsendo insorti dubbj se, per dirsi contraddetto il possesso de' Luoghi pii chiesastici all' effetto del dispaccio de' 9. Settembre del 1769., basti qualunque contraddizione, anche insussistente; e qual conto debba tenersi delle contraddizioni proposte poco dopo, o poco prima del detto dispaccio, in tempo che già se ne sperava la pubblicazione. Ha dichiarato il Re che, se la contraddizione è anteriore o contemporanea al tempo del possesso, qualunque contraddizione basti all' effetto di dirsi contraddetto il possesso. Se poi la contraddizione è posteriore al possesso, allora dee esser tale che renda il possesso dubbio, o vizioso, ne' termini dell' interdetto possessorio: della qual cosa dovrà in tal caso solamente conoscere il Giudice. Poichè, siccome per una parte la mente di Sua Maestà è stata di togliere l'abuso delle oppinioni sull' inosservanza delle leggi del Regno contra gli acquisti delle Mani morte; onde qualunque contraddizione, avendo sempre l' assistenza della legge, basta ad impedire che il possesso cominci. Così per l' altra parte la Maestà Sua, avendo in mira la pubblica quiete, la quale resterebbe turbata, se sopra tutti gli acquisti fatti dagli Ecclesiastici si potessero ora muovere liti; non vuole che sull' appoggio della legge di ammortizzazione possano gli Ecclesiastici essere molestati su de' loro

loro possessi, li quali, acquistati senza contraddizione, per lungo corso di tempo si sieno senza contraddizione mantenuti. Ben inteso però che Sua Maestà con ciò niente intende innovare per quelle azioni, che per qualunque altra ragione indipendente dalla legge di ammortizzazione legittimamente potessero prodursi contro li Luoghi pii chiesastici. Lo partecipo in real nome ad V.S. Illustriss. per regolamento suo, e del Consiglio. *Palazzo 23. Giugno 1770. Carlo Demarco. Signor Marchese Cito Presidente del Consiglio.*

Die 23. Junii 1770. Carlo Demarco.

REGAL DISPACCIO,

*o sia*

(*) PRAMMATICA IV.

Eodem Rege. Eleemosyna in ingressu Monialium ad emtionem introituum converti potest a Monasterio, nequicquam obstante lege contra *amortizzationem*. Bona tamen immobilia in rescissione contractus adjudicari vetentur.

PRopostosi il dubbio, se gl'impieghi delle doti delle Monache, o degli avvanzi delle rendite de'Luoghi pii chiesastici, sieno vietati colla sovrana dichiarazione contra i nuovi acquisti de' medesimi. Ha il Re dichiarato che ne permette l'impiego in censi bollari anche coll'ipoteca sopra beni stabili. Ben inteso che, quando avvenga il caso di aggiudicarsi lo stabile ad un Luogo pio ecclesiastico, si debba vendere a' laici, a tenore della costituzione di Federigo. Ed essendosi ancora proposto il dubbio se, non trovandosi oblatori per la vendita de' beni stabili, sopra i quali i Luoghi pii ecclesiastici hanno l'ipoteca, possano aggiudicarsi a medesimi Luoghi pii; ha il Re risoluto che l'aggiudicazione non dee farsi mai a Luoghi pii ecclesiastici; ma vuole Sua Maestà che in tal caso si amministrino i beni *nomine Curiae*, e si paghi l'annualità al Luogo pio. Partecipo tutto ciò di real ordine ad V. S. Illustriss. tanto per intelligenza del Tribunale del Consiglio, quanto per esecuzione degli ordini, che risultano rispetto a' Notari. *Palazzo 28. Luglio 1770. Carlo Demarco. Signor Marchese Presidente Cito.*

Die 28. Julii 1770. Carlo Demarco.

REGAL DISPACCIO,

*o sia*

(*) PRAMMATICA V.

Eodem Rege. Si hereditas ad eleemosynas Missarum tota relinquatur, caduca remanet, cum onere aliquarum Missarum. Cui tamen adducti debeatur, vide infra; sed tu consule *L. unic Cod. de caducis tollendis.*

AVendo il Re dichiarato a consulta della Suprema Giunta degli Abusi, sulla rappresentanza del Governadore di Agerola per l'eredità di Simone Villani soggettata tutta a peso di messe, che il caso di soggettarsi tutta l'eredità al peso di messe sia compreso nella real determinazione de' 9. Settembre 1769., colla quale si proibiscono i nuovi acquisti de' Luoghi pii ecclesiastici, e si dichiarano caducate a benefizio degli eredi *ab intestato* del gravante tutte le disposizioni a favore de' Luoghi pii non verificate sino al giorno suddetto de' 9. Settembre 1769.; che perciò l'eredità soggetta tutta, come sopra, al peso di messe, debba andar libera agli eredi *ab intestato*. Bene inteso che gli eredi sieno soltanto tenuti a far celebrare qualche messa ogni anno in perpetuo, ed almeno una in ogni anno in perpetuo per ciascheduno degli eredi, cioè delle famiglie, tra le quali si adisce l'eredità gravata. E ben inteso ancora che per quel peso di messe non si possa assegnare stabile; ma resti come un peso della eredità da eseguirsi *officio judicis*, a tenor dell'altra Real determinazione del passato giugno. Partecipo tutto ciò a V.S. Illustriss. per intelligenza del Tribunale

nale del Consiglio, e per l'osservanza. *Palazzo 12. Agosto 1770. Carlo Demarco. Signor Presidente Marchese Cito.*

Die 12. Aug. 1770. Carlo Demarco.

REGAL DISPACCIO,

*o sia*

(*) PRAMMATICA VI.

Eodem Rege. Capellaniae, quae inter vivos fundantur, bona immobilia dotalitia habere nequeunt, ut in Pragmat. 2. h. t. Vectigalia, vulgo *Arrendamenti*, pro solvendo dari possunt, non pro soluto.

COerentemente alla Regal determinazione dello scorso Giugno di non potersi assegnare stabili per le cappellanie, che si lasciano da' testatori, ma il peso delle messe dover restare a carico della eredità da eseguirsi *officio judicis*: Ha ora il Re dichiarato che la suddetta Real determinazione si estenda anche alle cappellanie, che si stabiliscono con atti tra vivi; e che, equivalendo gli arrendamenti agli stabili, si possano gli arrendamenti soltanto assegnare per pesi di messe *loco facilioris exactionis*. Partecipo tutto ciò nel regal nome a V. S. Illustriss. per l'intelligenza del medesimo Tribunale del Consiglio, e per l'osservanza nelle cause occorrenti. *Palazzo 12. Agosto 1770. Carlo Demarco.*

Die 12. Aug. 1770. Carlo Demarco.

REGAL DISPACCIO,

*o sia*

(*) PRAMMATICA VII.

Eodem Rege. Domus emphyteutica devoluta venerabili loco iterum ad emphyteusim concedatur.

AVendo fatta presente al Re la relazione del Consiglio, nella quale descrive le ragioni, per cui stima accordarsi a' creditori del Patrimonio di Domenico Penza, e D. Gaetano dello Litto, la chiesta aggiudicazione della casa dedotta a pro del Monistero di San Giovanni a Carbonara censuante della medesima a' detti debitori, La Maestà Sua mi comanda dire a V. S. Illustrissima, ed al Consiglio, che può il Monistero di San Giovanni a Carbonara aggiudicarsi la casa da lui censuata, che trovasi dedotta in patrimonio in esso Consiglio da' detti Penza, e Litto; che debba bensì, dopo averla restaurata e rifatta, censuarla a persona laica, per effetto della sovrana legge di Sua Maestà, ed affinchè non si muti la natura del primo contratto. *Palazzo 8. Settembre 1770. Carlo Demarco. Signor Marchese Presidente Cito.*

Die 8. Sept. 1770. Carlo Demarco.

REGAL DISPACCIO,

*o sia*

(*) PRAMMATICA VIII.

Eodem Rege. Aedificia tollere venerabilibus locis non vetatur.

ESsendosi proposta al Re la consulta della Regal Camera de' 14. del passato Gennajo per il nuovo edifizio, che il Convento del Carmine Maggiore intende fare sopra una casa che possiede, e che D. Antonio Sica ha inteso far proibire dalla Corte dell'Arte della Lana, come un nuovo acquisto proibito dalle Regali risoluzioni. Sua Maestà si è uniformata al parere della Regal Camera, e dichiara che l'inalzare i proprj edifizj, secondo le norme prescritte dal diritto comune e statutario, sia lecito ad ognuno; perciò non andar compreso nella legge impeditiva de' nuovi acquisti de' Luoghi pii ecclesiastici. Quindi di Regal ordine lo partecipo in risposta alla Regal Camera per sua intelligenza e norma, così in questo, come in altri casi di simil natura; ed affinchè la Regal Camera alla Corte dell'Arte della Lana dia gli ordini corrispondenti. *Palazzo 25. Maggio 1771. Carlo Demarco.*

Die 25. Maii. 1771. Carlo Demarco.

*marco. Signor Presidente, e Consiglieri della Real Camera di S. Chiara.*

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA IX.

Eodem Rege. Lex contra amortizzationem ad emphyteusim extenditur. Locatio ad longum tempus emphyteusi aequiparatur.

Essendo stati proposti al Re alcuni dubbj, che riguardano l'esecuzione degli ordini Reali contro li nuovi acquisti de' Luoghi pii, a' quali in dette Reali dichiarazioni si vietano i nuovi acquisti.

I. Sul dubbio, se dopo le suddette Reali dichiarazioni possa nell'enfiteosi darsi luogo alla devoluzione a favore de' suddetti Luoghi pii; e se, quando si dia luogo alle devoluzioni, possano i detti Luoghi pii acquistare le migliorazioni, ed accrescere il canone; e se nelle locazioni a lungo tempo possano mai espellere il conduttore, o accrescere l'affitto. E' venuto il Re, coerentemente alle leggi del Regno, ed agli ordini Reali, a dichiarare (sull'esempio anche di altri Stati Cattolici, e dello stesso Stato Pontifizio) e per modo di dichiarazione spiegare, onde si comprenda anche il passato, Che li beni conceduti in enfiteosi de' suddetti Luoghi pii si considerino come allodiali del concessionario in ogni genere di commercio, sotto il solo peso dell'antico canone: Che l'antico canone non si possa aumentare: Che finite, o non finite le linee, possano i beni suddetti alienarsi dall' enfiteota; e finite le linee, passi il dominio utile alli di lui eredi anche estranei, ed agli eredi anche estranei di essi: Che l'enfiteosi suddette non si possano caducare, se non per canone non pagato per tre anni; o per abuso, o deteriorazione tale del fondo, che ne alteri notabilmente la natura: Che i miglioramenti si debbano all'enfiteota, o conduttore, da quel nuovo concessionario laico, a cui si dee concedere il caducato: E che finalmente le locazioni *ad longum tempus* si considerino com' enfiteosi, e si osservi in esse lo stesso, che si è detto dell' enfiteosi: lasciando la Maestà Sua le altre quistioni, che possono avvenire, alla decisione de' Giudici, i quali dovranno collo spirito di queste sovrana disposizione, e dichiarazione regolare le loro sentenze.

Pecunia venerabilibus locis relinqui non potest.

II. Sul dubbio, se possa lasciarsi in testamento, o per atto tra vivi, danaro contante a' Luoghi pii suddetti; e se possa questo danaro impiegarsi in censi bollari: E' venuta la Maestà Sua in ordinare, che non possa in alcuna maniera lasciarsi neppur danaro contante a' Luoghi pii suddetti; e questo debba intendersi per l'avvenire, non già per il passato.

Quod superest ex fructibus venerabilium locorum in emtionem converti non potest.

III. Sul dubbio, se i capitali, che si restituiscono a' Luoghi pii suddetti, possano impiegarsi con ipoteca sopra beni stabili, come si è permesso per gli avvanzi delle rendite de' suddetti Luoghi pii: E' venuta la Maestà Sua in dichiarare, che non si possa, come sin da principio ha Sua Maestà dichiarato; e che, sebbene nel proporsi il caso degl' impieghi delle doti delle Monache, in cui per una ragion particolare si promise anche l' ipoteca sopra beni stabili, incidentemente si nominarono gli avvanzi delle rendite de' Luoghi pii; non è stata mai mente di Sua Maestà il permettere l'impiego di questi avvanzi, i quali anzi la Maestà Sua dichiara, vuole, e comanda, che si distribuiscano a' poveri, secondo lo spirito della Chiesa, e le massime del Vangelo.

*Congregatione laicorum in lege contra amortizzazionem comprehenduntur.*

IV. Sul dubbio, se alle Congregazioni laicali si possa permettere l' aggiudicazione de' corpi stabili, sopra i quali abbiano l' ipoteca: E' venuta Sua Maestà in dichiarare che non si possa; dovendosi le Congregazioni considerare comprese nella proibizione di acquistare, come fu già dalla Maestà Sua dichiarato fin dal principio col dispaccio de' 6. Settembre 1769.

*Permutationes bonorum immobilium permittuntur, data tamen venia.*

V. Sul dubbio, se possano permettersi le permute de' corpi stabili tra' Luoghi pii suddetti, e le persone laiche: E' venuta la Maestà Sua in dichiarare che non si permettano, senza ottenersene la licenza dalla Maestà Sua, che farà esaminare le circostanze per accordarla, o negarla.

Partecipo intanto tutto ciò di Real ordine a V.S. Illustrissima per intelligenza del Consiglio, e per l'esecuzione ed osservanza nelle giudicature de' casi occorrenti. *Palazzo 17. Agosto 1771. Carlo Demarco. Signor Presidente Marchese Cito.*

*Die 17 Aug. 1771 Carlo Demarco.*

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA X.

*Eodem Rege. Fundus emphyteuticarius est ut ad meliorandum conceditur per decennium. Leges contra amortizzationem locum habent.*

SUl dubbio proposto dal Governatore di Ardore: Se sia compreso nelle Regali dichiarazioni il contratto, che ivi fanno li Luoghi Pii, cioè di dare *ad meliorandum* un territorio per dieci anni colla prestazione di un annuo canone, restando finito il decennio in arbitrio del padrone diretto di scegliere la metà degli alberi piantativi dal colono, o la metà del terraggio, se vi sono poste biade, coll' obbligo di doversi dal colono coltivare tutto il territorio: Si risponda, che il contratto è enfiteotico, e per ciò compreso nelle dichiarazioni Regali: facendo le veci del canone la prestazione della metà de' frutti dello intero territorio, che tutto resta al colono. Partecipo tutto ciò di Regal ordine alle Signorie Vostre Illustrissime, per intelligenza e governo loro, e della Giunta, e per lo rispettivo adempimento. *Caserta 13. Febbraro 1772. Bernardo Tanucci. Signori Duca di Toritto, e D. Gennaro Pallante.*

*Die 13. Febr. 1772. Bernardo Tanucci.*

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XI.

*Eodem Rege. Fundi dotalitii patronatuum laicalium legibus contra amortizzationem subjacent.*

SUl dubbio proposto: Se i fondi de' Patronati Laicali sieno compresi nelle dichiarazioni Regali; Si dica non esservi ragione da dubitare che sieno compresi. Partecipo tutto ciò di Regal ordine alle Signorie Vostre Illustrissime, per intelligenza e governo loro, e della Giunta, e per lo rispettivo adempimento. *Caserta 13. Febbrajo 1772. Bernardo Tanucci. Signori Duca di Toritto, e D. Gennaro Pallante.*

*Die 13. Febr. 1772. Bernardo Tanucci.*

RE-

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XII.

Eodem Rege. Praecedens Pragmatica confirmatur, et Judex statuitur, qui videant novas emtiones annuorum introituum sub antiquis ortantur, et permutationes, ut sine fraude sint.

SEntendosi de' dubbj insorti nell' esecuzione degli ordini Reali de' 17. Agosto dell' anno scorso sul reimpiego de' capitali restituiti a' Luoghi pii ecclesiastici; ha Sua Maestà dichiarato, a consulta della suprema Giunta degli Abusi, che nel reimpiego de' capitali restituiti è permessa anche l' ipoteca sopra stabili. Ma sentendosi nel tempo stesso delle frodi, che si possono o vogliono fare; ha Sua Maestà risoluto, a consulta della stessa Giunta degli Abusi, che il reimpiego de' suddetti capitali restituiti si faccia coll' intelligenza e cognizione di un Ministro secolare, che avrebbe la Maestà Sua destinato, così per Napoli, come per il Regno. E sentendosi ancora delle frodi, le quali facilmente si possono fare nelle permute degli stabili tra Luoghi pii co' laici; ha parimente la Maestà Sua, a consulta della medesima Giunta, risoluto, che tali contratti di permute si facciano anche coll' intelligenza e cognizione di un Ministro secolare. Ed ha in seguito Sua Maestà destinato per tale Ministro (coll' intelligenza e cognizione del quale si debbano fare tutti li reimpiehi, e permute suddette) l' Avvocato Fiscale della stessa Giunta degli Abusi. Ben inteso, che per Napoli, e Terra di Lavoro, ha il Re incaricato il suddetto Avvocato Fiscale, ed ha data la facuità allo stesso Fiscale di suddelegare per le Provincie. Partecipo tutto ciò di Real ordine a V. S. Illustrissima per intelligenza di cotesto Tribunale, sua norma, ed osservanza, nelli casi occorrenti, nel giudizio delle cause. *Palazzo 22. Febbraio 1772. Carlo Demarco. Signor Marchese Cito.*

Die 22. Febr. 1772. Carlo Demarco.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XIII.

Eodem Rege. Pragmatica 9. explicatur, et confirmatur circa laudemium in emphyteusibus, et circa praelationem in locationibus infra longum tempus, et quae longissimo tempore tacita reconductione perduraverint.

ILlustrissimo Signore = Sul dubbio proposto al Re; se essendosi detto nelle ultime Regali determinazioni de' 17. Agosto dell' anno scorso, che li beni conceduti in enfiteosi da più luoghi ecclesiastici si considerino come allodiali del cessionario in ogni genere di commercio sotto il solo peso dell' antico canone, sentendosi anche abolito il laudemio, che non si è espressamente vietato: Ha Sua Maestà dichiarato che il pagamento del laudemio, o sia entratura, non si è proibito; ma può esigersi quando o da principio si è convenuto, o è stato solito pagarsi. Ben inteso, che siccome non puo accrescersi l' antico canone, così non può alterarsi l' antico laudemio, o entratura, per qualunque aumento del territorio intrinseco, o estrinseco.

Parimente sull' altro dubbio proposto; Se la continuazione non interrotta per lunghissimo tempo con una stessa persona o famiglia, di un affitto, quantunque rinnovata da tre anni in tre anni, sia compresa nelle ultime Reali dichiarazioni de' 17. Agosto del passato anno: Ha dichiarato Sua Maestà, che ha lasciato, e lascia all' equità del Giudice la decisio-

ne di questi casi, il quale dovrà collo spirito delle sovrane disposizioni, e dichiarazioni suddette regulare la sua sentenza, come si è detto ne' suddetti ordini generali, e secondo le circostanze particolari de' fatti per la prelazione. Partecipo tutto ciò di Real ordine a V. S. Illustrissima per sua regola, e governo del Tribunale. *Palazzo 29. Febbrajo 1772. Carlo Demarco. Signor Presidente del Consiglio.*

Die 29. Febr. 1772. Carlo Demarco.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XIV.

Eodem Rege. Dubium, si legatum caducum apud eum remaneat, a quo relictum est, deciditur. Vide tamen L. unic. Codic. de caducis tollendis.

SUl dubbio proposto dal Governatore di Caserta: Se, esclusa una Cappellania da un legato di Messe per le ultime Regali dichiarazioni, resti il legato allo erede testamentario, o passi allo erede *ab intestato*. Si dica che non vi è ragione da dubitare, che resti allo erede *ex testamento*. Partecipo tutto ciò di Regal ordine alle Signorie Vostre Illustrissime, per intelligenza e governo loro, e della Giunta, e per lo rispettivo adempimento. *Palazzo 16. Giugno 1772. Bernardo Tanucci. Signori Duca di Toritto, e D. Gennaro Pallante.*

Die 16. Junii 1772. Bernardo Tanucci.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XV.

Eodem Rege. Legatum perpetuum argenti Ecclesiae annullatum.

SUll' istanza fatta dall' Ingegnere Militare D. Giovanni Cancelliere-Scotti di restituirsegli le partite di arrendamenti lasciate da un suo zio per legato perpetuo di argenti alla Cappella di S. Filippo Neri de' Padri Gerormini, e restituirsegli altri capitali alla detta Congregazione dell' Oratorio dallo stesso suo zio lasciati per altri legati: Si dichiara per punto generale, che il legato perpetuo lasciato alla Cappella per uso di argenti è abusivo, e contrario allo spirito della Chiesa, ed alla espressa dichiarazione fatta da Mosè nell'*Esodo 36. vers. 6.* E siccome, dopo gli ordini Reali contro i nuovi acquisti, simili legati sono vietati; così per quelli prima fatti ha luogo la commutazione della volontà. Onde per la causa particulare la Camera di S. Chiara, sentite le parti, proponga l'uso da farsi. *Palazzo 9. Luglio 1772. Bernardo Tanucci. Al Presidente, e Consiglieri della Camera Reale di S. Chiara.*

Die 9. Julii 1772. Bernardo Tanucci.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XVI.

Eodem Rege. Decisiones circa justam possessionem a Tribunalibus avocantur ad Regem.

SUpponendo alcuni, che da' Tribunali si facciano decisioni contrarie allo spirito degli ordini Reali contra i nuovi acquisti de' Luoghi pii; han chiesto spiegarsi, se deciso il possessorio a favor del Luogo pio, non ostante la contraddizione, o anteriore, o contemporanea al possesso, possa questo possesso dirsi pacifico, o debba riputarsi contraddetto sino alla decisione del petitorio; e molto più quando il possesso si è dato colla proibizione di alienare, o coll'obbligo di restituire i frutti, visto l'esito del termine. Ha risoluto il Re, che in simili casi i Tribunali debbano riferire alla M. S., per risolversi secondo le circostanze de' fatti. Lo partecipo nel Real nome a V. S. Illustriss., per intelligenza del Tribu-

bunale del Consiglio, e per l' osservanza ne' giudizj delle cause. *Palazzo a' 22. Agosto 1772. Carlo Demarco. Signor Presidente Marchese Cito.*

Die 22. Aug. 1772. Carlo Demarco.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XVII.

Eodem Rege. Caducum si apud eum remanet, a quo relictum est, simul ac prope in difficultate. Vide enim L. unic. Codic de caducis tollendis.

SUlla relazione dello Uditore de' Presidj di Toscana sulla eredità di Lerizia Burattini di Orbitello, la quale nel suo testamento lasciò erede usofruttuario il suo secondo marito, ed a questo sostituì nello usofrutto e nella proprietà il figlio del medesimo, e figliastro di essa testatrice, ordinando che dopo la morte di questo sostituto tutto quello, che rimanea, si fosse impiegato in luoghi di Monti per celebrarsene Messe dal frutto; e, se vi restava poca somma, si fosse tutta impiegata in tante Messe: onde, fattosi il caso della sostituzione, ed avendo il sostituto nel suo testamento, in cui istituì erede il proprio figlio, dichiarato, che della credità Burattini restavano sei in settecento docati, de' quali volea che si fosse fatto lo uso prescritto dalla Burattini; han preteso gli eredi *ab intestato* di questa Burattini spettare ad essi la eredità della medesima a tenore degli ordini Regali, con cui si prescrive che, quando tutta la eredità è gravata di Messe, resti libera agli Eredi *ab intestato*. Si risponda che non han dritto gli eredi *ab intestato* della Burattini, essendovi lo erede testamentario. Bene inteso che a benefizio dello erede testamentario resti libera la eredità a tenore degli ordini Regali. Partecipo tutto ciò di Regal ordine alle Signorie Vostre Illustrissime, per intelligenza e governo loro e della Giunta, e per lo rispettivo adempimento. *Palazzo 11. di Settembre 1772. Bernardo Tanucci. Signori Duca di Toritto, e D. Gennaro Pallante.*

Die 11. Sept. 1772. Bernardo Tanucci.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XVIII.

Eodem Rege. Caducum iterum dicitur partes quem esse debeat. Vide etiam L. unic. Codic. de caducis tollendis.

PEr la causa del legato pio fondato da D. Niccola Sarra di Trani coll'atto tra' vivi, e confirmato nel suo testamento, con cui istituì erede universale il nipote D. Giuseppe Ciardi, con lasciargli anche l'usofrutto del suddetto legato pio, la proprietà del quale legò al Monistero di S. Agnese; onde, escluso ora il Monistero per gli ordini Regali, pretendesi il legato pio per una parte dagli eredi legittimi del fondatore, che sono li fratelli Sarra, e per l'altra parte da D. Berardina Ciardi sorella, ed erede del D. Giuseppe (erede testamentario dello stesso donatore, ed usufruttuario insieme del suddetto legato pio); ha il Re risoluto che continui a procedere il Consiglio. E mi ha comandato communicare al medesimo la seguente Regale risoluzione, cioè; che, escluso un Luogo pio dalla proprietà di un legato particulare, questa non si accresca all' usofruttario dello stesso legato; ma, restando nella eredità del testatore, spetti agli eredi testamentarj del medesimo testatore, quando vi sieno; e non essendovi, spetti a quelli, a' quali per legge è dovuta la eredità del suddetto testatore. Ed io ne prevengo V. S. Illustrissima, affinchè passi a notizia del Consiglio tale sovrana risoluzione; e ne disponga la esecuzione. *Palazzo 26. Settembre 1772. Carlo Demar-*

Die 26. Sept. 1772. Carlo Demarco.

*marco . Signor Presidente del Consiglio .*

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XIX.

Eodem Rege. Denuo quaestio caduci renovatur. Sed vide L. unic. Cod. de caducis tollendis.

SUl dubbio proposto dal Governadatore di Agerola , se caducate per gli ordini Reali le disposizioni fatte a favore de' Luoghi pii Ecclesiastici, debbano succedere gli eredi del gravato, o del gravante. Ha dichiarato il Re, che non vi è ragion da dubitare , che li beni restino a libera disposizione dello erede universale gravato, e degli eredi di questo, e non degli eredi del gravante . E mi ha imposto di significarlo a V.S. Illustrissima ed al Consiglio , per sua norma . *Palazzo 12. Ottobre 1772. Carlo Demarco . Signor Presidente del Consiglio .*

Die 12 Oct. 1772. Carlo Demarco.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XX.

Eodem Rege. Laudemium peti debet etsi antea solutum non fuerit. Cum debetur ad modum legitimum solvi debet.

IL Proccuratore della Curia Arcivescovile di Napoli espose al Re il dubbio insorto sulla dichiarazione fatta con gli ultimi ordini Reali, per riguardo a' beni conceduti in enfiteosi da' Luoghi pii Ecclesiastici , perchè ne' contratti fatti dalla Mensa non si è mai convenuta la quantità del laudemio , ma si è sempre esatta , a tenore della legge , la quinquagesima parte del prezzo , che si conviene nell'alienazione de' beni enfiteotici ; e dimandò ordinarsi che si osservi questo antico solito di esiggersi la quinquagesima del prezzo , che vale il territorio nel tempo , che se ne fa l'alienazione . In vista di ciò ha il Re risoluto , e dichiarato che , dove non è stato mai solito pagarsi il laudemio , non si paghi ; dov'è stato solito pagarsi , si paghi , ma non più del due per cento , o sia della quinquagesima , secondo la legge . Vale a dire che , dove ne' casi , che sono occorsi , è stato solito pagarsi meno del due per cento così si continui ; dove più , si riduca al due per cento . E questa riduzione s'intenda così nell'enfiteosi ecclesiastiche , come nelle laicali : poichè lo esiggersi più della quinquagesima è un abuso direttamente contrario alla legge , fatto appunto per frenare lo arbitrio de' padroni diretti . Lo partecipo nel Real nome a V. S. Illustrissima , per intelligenza del Tribunale del Consiglio , e per la esecuzione ed osservanza ne' giudizj delle cause occorrenti . *Palazzo li 17. Ottobre 1772. Carlo Demarco. Signor Presidente Marchese Cito .*

Die 17. Oct. 1772. Carlo Demarco.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXI.

Eodem Rege. Si de justa possessione quaeritur, Judex potest sententiam ferre, et revocatur Pragmatica 18 supra h. t.

HA inteso il Re dalla relazione del Consiglio che il possesso della masseria detta di Calacavallo , in cui entrarono li Patri Carmelitani di Carovigno nel 1736. , fu senza decreto di Giudice , di autorità propria , e violento , per averne cacciati con mano armata li fratelli di Grottoli legitimi possessori , con avere anche ferito il Sacerdote D. Giovanni Grottoli , tal che ne furono li detti Patri formalmente scomunicati da quella Curia Vescovile . Che il decreto di manutenzione , interposto

a di

à di loro favore da quella Corte Locale dopo questo violento possesso preso, fu illegitimo e irregolare, perchè senza precedente decreto di preambolo, e senza legitimo titolo; e fu anche tal possesso contemporaneamente contradetto dalli fratelli di Grottoli, perchè quella Corte con lo stesso decreto diede termine alle pretensioni de' Grottoli, e obbligò li Patri a dare pleggeria rispetto alli frutti. Che non può a essi Patri giovare un testamento di Giovanni Taa, che ultimamente an prodotto in giudizio; perchè, oltre le intrinseche ripugnanze di legge, che quello incontra, viene a rimanere di niun valore, perchè prodotto dopo le sovrane disposizioni proibitive de' nuovi acquisti a' Luogi Pii. Ha inteso egualmente il Re che il Consiglio sarebbe venuto alla decisione di questa causa; ma se n'è astenuto, perchè con regal dispaccio sta prescritto che, ove in sì fatte cause si trovi accordato al Luogo Pio il possesso, e sottoposte a termine le pretensioni degli eredi legitimi, non possa il Magistrato venire a decisione alcuna, senza prima consigliarne Sua Maestà; e perciò ha domandato il sovrano oracolo per quel, che abbia a fare. Internato il Re di tutto l'occorrente, ha molto approvato questo pensare del Consiglio; gli permette il decidere; e vuole che lo stesso possa in simili casi. E mi ha comandato prevenirne V.S. Illustrissima, acciò il Consiglio ne resti inteso, e così esegua. *Palazzo a' 16. di Settembre del 1775. Carlo Demarco. Signor Presidente del Consiglio.*

Die 16. Sept. 1775. Carlo Demarco.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXII.

Eodem Rege. Lex contra amortizzationem bona Ordinis militaris Hierosolimitani comprehendunt.

SU l'annessa supplica de' Terrazzani di Cicciano, che fanno istanza per non essere amossi da un affitto di lungo tempo appartenente alla Religione di Malta. Mi comanda il Re dire nuovamente a V. S. Illustrississma, e al Consiglio, che sugli appuntamenti della Giunta degli Abusi, del dì 7. di Agosto del prossimo scorso anno, venne la Maestà Sua in dichiarare, che le sue Regali risoluzioni per gli affitti *ad longum tempus* anno luogo anche ne' beni della Religione di Malta. *Palazzo a' 26. di Aprile del 1776. Bernardo Tanucci. Signor Marchese Cito Presidente del Consiglio.*

Die 26. Apr. 1776. Bernardo Tanucci.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXIII.

Eodem Rege. Contractum ad vitam venerabilibus locis vetantur, utpote qui in prohibitione adquirendi comprehenduntur.

COn la occasione della domanda fatta da' Patri Teatini di Santa Maria degli Angioli di poter ricevere danaro a vitalizio per dismetterne debiti; è venuto il Re in dichiarare, per punto generale, che lo impiegarsi danaro a vitalizio con Luoghi Pii, per qualunque causa, è compreso negli ordini Regali contro li nuovi acquisti. Di Regal ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima, per intelligenza del Consiglio, e per la osservanza. *Palazzo a' 15. Giugno del 1776. Carlo Demarco. Signor Marchese Presidente Cito.*

Die 15. Junii 1776. Carlo Demarco.

RE-

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXIV.

Eodem Rege. Monialibus non obstat, quin vitalitium augeatur, et pecunia relinquatur. Monasterium tamen incapax semper est.

NOn l'impedisce il Re, che dalli legitimi eredi del Marchese D. Giuseppe Palma, morto senza testamento, si paghino alle sorelle di lui, l'una chiamata Suor Maria Nunzia, professa nel Monastero di S. Andrea, e l'altra D. Eleonora Monaca nel Collegio di Nola, a tenore della convenzione fatta con li predetti eredi, ducati cinquecento per ciascuna in danaro; e che a ciascuna parimente si accresca lo annuo vitalizio nella somma di ducati centoventi, oltre alle somme riserbatesi nelle di loro rinuncie: mentre Sua Maestà ha considerato, che lo affare si riduce ad un semplice accrescimento di vitalizio, e ad un sovvenimento in danaro a prò di particolari Religiose, la quale cosa non è compresa ne' generali divieti degli acquisti a' Pii Luoghi; tanto più che tali sorelle non hanno oggi donde sperare quelle sovvenzioni, che ricevevano dal fratello, la di cui eredità ascendente a ducati ducentomila si gode ora da' congiunti di lontano grado, e quasi estranei. Di Regal ordine partecipo a V. S. Illustrissima questa sovrana risoluzione, per sua intelligenza, e del Consiglio, in cui la eredità è dedotta, e per la esecuzione. *Palazzo a' 17. Agosto del 1776. Carlo Demarco. Signor Marchese Presidente Cito.*

Die 17. Aug. 1776. Carlo Demarco.

## CONSULTA DELLA REAL CAMERA DI S. CHIARA.

Eodem Rege. Adcurate examinatur a Regali Camera S. Clarae quaestio caduci, ob causa testati in totum corruat in testamentis, quibus usufructus capaci, proprietas incapaci relinquatur.

S. R. M. = Signore = La G.C. della Vicaria Civile con sua relazione passata a questa Real Camera per informo, e parere con Dispaccio de' 3. Luglio 1773. per Segreteria di Stato, e di Giustizia, propone alla Maestà Sua la seguente posizione di fatto di una causa in essa trattata, nella quale nasce il dubio: Se non potendo il Luogo Pio, per gli ultimi Ordini Reali, acquistare la proprietà de' beni lasciati in usufrutto *vita durante tantum* ad un erede estraneo, militi la pretensione del veniente *ab intestato* in esclusione del suddetto erede usufruttuario estraneo.

Aloisia Oliva lasciò suo erede usufruttuario il marito Francesco Carbone, e proprietario il Collegio di S. Maria delle Grazie della Terra di Sinopoli, e diversi legati in beneficio di Elisabetta Oliva sua sorella, e Domenico Antonio, e Giuseppe Oliva suoi nipoti.

Non potendo il Collegio più acquistare per gli ultimi Reali Ordini, pretese Francesco Carbone erede usufruttuario la consolidazione della proprietà.

Si oppone il Collegio, allegando il possesso già preso della proprietà prima de' Reali Ordini in virtù di decreto di preambolo fattosi fin d'allora spedire, *quoad proprietatem*.

All' incontro Elisabetta Oliva sorella della disponente Aloisia, e Domenico Antonio, e Giuseppe suoi nipoti, quali eredi legittimi, e più prossimi venienti *ab intestato* han sostenuto in essa Gran Corte spettare ad essi l'eredità, dopo la morte dell' erede Carbone usufruttuario.

Distingue la Gran Corte della Vica-

caria la controversia in due punti da risolversi; Se al Collegio chiamato alla proprietà dopo la morte del Francesco Carbone, giovi il preambolo fattosi spedire fin d' allora, così che non gli ostino gli ordini proibitivi di acquistare, posteriormente emanati, e se non potendo il Collegio acquistare, militi la pretenzione degli eredi legittimi, non scritti, per escludere l' erede scritto estraneo usufruttuario *sua vita durante tantum*.

In quanto al primo, varie riflessioni fà la medesima Gran Corte, ma conchiude, che non essendosi la condizione verificata giusta la lettera del dispaccio de' . . . . . . . di Vostra Maestà, l' istituzione a favor del Collegio vien caducata.

In quanto al suddetto, sebbene mostri d' inclinare per gli eredi legittimi *ab intestato*, pur tuttavia attende il Reale Oracolo.

Si fa carica però delle massime contrarie del dritto, di non poter nessuno morire parte testato, e parte intestato, e ch' esistendo l' erede scritto, non si dà luogo a successione intestata, e sopratutto si fa carica del dispaccio de' 12. Ottobre 1772. col quale si prescrive, che i beni restassero a libera disposizione dell' erede universale del *gravato*, degli eredi di questo, e non già del *gravante*.

Ma riflette, che in tutt' i Sovrani Ordini, co' quali Vostra Maestà ha risoluto a favor degli eredi del gravato, sempre ciò sia avvenuto a favor di persone eredi istituiti nell' usufrutto congiunti del Testatore, i quali anche poteano succedere *ab intestato*, e non già nel caso di un erede estraneo usufruttuario tassativo, contraddetto dagli eredi legittimi più prossimi venienti *ab intestato*, conchiudendo, che trattandosi di sorelle, e nipoti della Disponente, paresse doversi dare a costoro l' eredità *post mortem* dell' erede estraneo usufruttuario.

Questa Real Camera, avendo il tutto maturamente esaminato, è concorsa in quanto al primo punto col parere della Vicaria, che non ostante il decreto di preambolo, non essendosi verificata la condizione a favor del Collegio, e durante la vita dell' erede usufruttuario, non avendo avuto esso Collegio il possesso della roba, della quale era soltanto erede *in spe*, debba riputarsi caducata, dopo i Reali divieti la sostituzione del detto Collegio.

In quanto all' altro punto, che riguarda di dover succedere nella proprietà li venienti *ab intestato*, e non già l' erede usufruttuario estraneo, giacchè resta escluso il Luogo Pio, per li Reali divieti, la Vicaria opina a favor de' venienti *ab intestato*, sebbene dica di farli ostacolo la Reale determinazione, con la quale Vostra Maestà si è spiegata di volere, che succedano gli eredi dell' erede *gravato*, e non del *gravante*.

Su di ciò la Regal Camera facendo le sue riflessioni, è andata a considerare, che l' assurdo, che si presuppone, che taluno muoja in parte testato, ed in parte *ab intestato*, dia luogo, quando il Testatore procede alla *sola istituzione dell' erede usufruttuario*, senza nominare alcun erede nella proprietà, ed in tal caso la legge, per evitarsi detto assurdo, vuole, che l' erede usufruttuario s' intenda, anche istituito nella proprietà. Ma il caso par che sia diverso, quando il Testatore istituisce un erede in usufrutto, ed altro nella proprietà, e la dilui istituzione nella proprietà si caduchi per qualche legale impedimento, o pur egli stesso l' erede in

in proprietà ripudia l'eredità: nel qual caso par che debbano in detta proprietà succedere i venienti *ab intestato*, e non l'erede usufruttuario, e non ci è assurdo in tal caso, che il Testatore *decedat partim testatus*, *et partim intestatus*, come si deduce da un Responso di Papiniano *L. 15. de inoff. testam. et l. 24. D. eod.* allorchè disse: *Testator potest mori partim testatus, partim intestatus . . . . et ideo pars haereditatis in testamento remansit, nec absurdum videtur pro parte intestatum videri*. E moltissimi Commentatori, come Cujacio, e Voet si ridono di questo assurdo, che si suppone nel morire uno in parte con testamento, ed in parte *ab intestato*.

Riflette di più questa Real Camera, che non ha luogo il *jus accrescendi* nell'erede usufruttuario. Questo *jus* milita tra coloro, che sono istituiti *sub eadem conditione*, e quando uno de' coeredi è incapace di adire, o ricusa, o ripudia la sua parte, viene questa ad accrescersi all'altro. La ragione è risoluta, perchè l'erede si dice successore *in universum jus defuncti*, e ciascun erede rappresenta la persona del Testatore, ed essendo individuo l'universal *jus ereditario*, perciò la porzione dell'incapace, e di chi la ripudia, si accresce all'altro coerede. Non avviene lo stesso nell'erede usufruttario. Egli non è istituito *in universum jus*, ma soltanto *in re certa*, e si deve riguardare, come un semplice legatario. Cosicchè nella *L. 13. C. de haered. instituend.* l'Imperator Giustiniano rescrisse: *Quoties certi quidem ex re certa scripti sunt haeredes, vel certis rebus pro sua institutione contenti esse jussi sunt; hos legatariorum loco haberi certum est*. In oltre l'erede usufruttuario non può dirsi *Dominus*, *nec quasi*; poichè l'usufrutto a lui lasciato non è altro, che una servitù sull'eredità, che si estingue colla di lui morte, come si deduce dalla *L. 25. ff. de verbor. significat.* e dalla *L. 15. §. cum vero, ff. qui satisdare cogantur*. Posto ciò non par che debba aversi questi per erede gravato. Si è parimente considerato, che la vostra provida legge dell'ammortizzazione nell'escludere dagli acquisti i Luoghi Pii ecclesiatici ebbe special mira, di non privarsi i legittimi eredi laici dalla legittima successione. Un Testatore, che istituisce taluno erede nell'usufrutto, e nella proprietà il Luogo Pio ecclesiastico, già dimostra di aver prediletto un tal Luogo Pio all'istesso suo erede usufruttuario. Caducandosi l'istituzione per l'incapacità del detto Luogo Pio, pare che ogni ragione inviti più tosto alla successione i venienti *ab intestato*, che l'erede usufruttuario; semplicemente quando costui è estraneo: come per lo più sono li mariti istituiti dalle mogli, qual'è il presente caso, o le mogli istituite da' mariti in casi simili: nè in tali casi deve la proprietà consolidarsi coll'usufrutto in pregiudizio de' legittimi eredi del Testatore venienti *ab intestato*.

Da ciò và la Real Camera a rilevare di esser ben fondato il sentimento della Vicaria, che la proprietà appartenga alli venienti *ab intestato*, e non all'erede usufruttuario Francesco Carbone marito della Testatrice Aloisa Oliva. Ma perchè Vostra Maestà non ha fatta veruna legge dichiarativa di tal caso, e quistione, rimette la Real Camera alla vostra Sovrana Intelligenza, ed arbitrio quelche voglia risolvere, e stima, che sia proprio della vostra savizza il dichiararlo in maniera, che ne' giudizj di simili controversie si tolga ogni dubio,

bio, ed equivoco. Il Signore IDDIO conservi la Regal Persona della M.V. per lunghi, e felicissimi anni a seconda de' voti de' suoi fedelissimi sudditi. *Dalla Regal Camera li . . Giugno 1775. Di Vostra Maestà Umilissimi Vassalli Baldassarre Cito . Marchese Vargas-Macciucca . Domenico Salomone . Carlo Paoletti . Vidit Fiscus Regalis Coronae. Caravita. Spiriti Segretario.*

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXV.

DAlla relazione della G. C., e da quanto cotesta Regal Camera ha rappresentato, ha rilevato il Re, che Aloisia Oliva lasciò suo Erede usufruttuario Francesco Carbone suo marito, e proprietario il Collegio di Santa Maria delle Grazie della Terra di Sinopoli; e fece diversi Legati in beneficio di Elisabetta Oliva sua sorella, e di Domenicantonio, e di Giuseppe Oliva suoi Nipoti. Che pubblicata la legge di Ammortizzazione, Francesco Carbone, Erede usufruttario, ha preteso nella G. C. la consolidazione della proprietà, ma che il Collegio vi si sia opposto, allegando il possesso già preso della proprietà, prima de' Regali Ordini, in virtù di Preambolo, fattosi spedire dopo la morte del Testatore *quoad proprietatem*.

Che all' incontro Elisabetta Oliva sorella della Disponente Aloisia, e Domenicantonio, e Giuseppe suoi nipoti, come Eredi legittimi, e più prossimi venienti *ab intestato*, han sostenuto nella G. C. spettare a loro l' Eredità, dopo la morte dell' Erede usufruttuario Carbone: Onde il detto Tribunale per decidere con giustizia, ed in conformità de' Regali Ordini antecedenti sulle rispettive istanze delle parti ha chiesto il Regio Oracolo distinguendo la controversia in due punti.

I. Se al Collegio chiamato nella proprietà dopo la morte dell' usufruttuario Carbone, giovi il Preambolo fattosi spedire fin d' allora, così che non gli ostino gli ordini proibitivi di acquistare posteriormente emanati.

II. Se non potendo il Collegio acquistare, militi la pretensione degli Eredi legittimi non scritti, per escludere l' Erede scritto estraneo usufruttuario *sua vita durante tantum*.

E la Maestà Sua avendo, colla sua connaturale saviezza riflettuto a quanto non meno la G. C., che la Regal Camera con accerto, e con maturità hanno opinato, ha veduto, che non ostante il decreto di Preambolo, non si è verificata la condizione a favore del Collegio, atteso durante la vita dell' usufruttuario non ha avuto esso Collegio il possesso della roba, della quale era soltanto Erede *in spe*. Vuole perciò la Maestà Sua, e comanda, che debba riputarsi caducata dopo i Regali divieti la sostituzione di esso Collegio, risolvendo a questo modo il primo punto proposto dalla G. C.

E quanto all' altro punto, che riguarda di dover succedere alla proprietà i venienti *ab intestato*, e non già l'Erede usufruttuario estraneo, giacchè resta escluso il Luogo Pio per lo Real divieto, ha la Maestà Sua considerato, che l' assurdo, che si presuppone, che taluno muoja in parte *testato*, ed in parte *ab intestato*, ha luogo quando il Testatore procede alla sola istituzione dell' Erede usufruttuario, senza nominare alcun Erede nella proprietà; ed in tal caso la legge per evitarsi tale assurdo vuole,

che l' Erede usufruttuario s' intende anche istituito nella proprietà. Ma che il caso sia diverso quando il Testatore istituisce un Erede in usufrutto, ed altro nella proprietà, e la di lui istituzione nella proprietà si caduca per qualche legale impedimento; quale appunto è quello, che deriva dal Regal Divieto degli acquisti a' Luoghi Pii Ecclesiastici. E poichè questo Sovrano provido stabilimento ebbe special mira di non privarsi i legittimi Eredi laici della legittima successione, questo fine non si conseguirebbe, quando caducata l'istituzione per l' incapacità del Pio Luogo, si escludessero dalla successione i venienti *ab intestato*, e si deferisse questa all' Erede usufruttuario estraneo. Per gli rapportati motivi adunque, e per tutto ciò, che ha cotesta Regal Camera rappresentato alla Maestà Sua, comanda, che nel caso in quistione debbano nella proprietà succedere i Venienti *ab intestato* in esclusione dell' Erede usufruttuario.

Questa Sovrana Deliberazione la partecipo a cotesta Regal Camera in risulta della sua Consulta, e di quanto la Gran Corte ha riferito, acciocchè comunicando alla detta Gran Corte, le incarichi nel Regal Nome di valersene nella decisione della causa suddetta dell' Eredità di Aloisia Oliva, e ne' casi somiglianti; E la stessa prevenzione faccia al Consiglio, perchè gli serva di norma nelle sue decisioni. *Palazzo 18. Agosto* 1781. *Carlo Demarco. Signor Presidente, e Consiglieri della Regal Camera.*

Die 18. Aug. 1781. Carlo Demarco.

## REGAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XXVI.

Eodem Rege. Emphyteusis bonorum Ecclesiasticorum in regiis patronatibus ex antiquitate non rescinditur.

HA preso il Re in maturo esame il prospetto di Legge umiliatogli da cotesta Real Camera, sebbene con diversità di pareri, relativamente al sistema da darsi circa la Sanatoria per la mancanza del Regio Assenso su i contratti, sieno perpetui, sieno temporanei, de' beni de' Luoghi pii di Regio Patronato. E volendo S. M. porre un termine alle controversie, che trovansi su tale oggetto pendenti ne' Tribunali, ad evitare per l' avvenire quelle, che possan promuoversi, ha dichiarato, e determinato ciò, che siegue:

Accorda il Re la Sanatoria alla deficienza dell' Assenso Regio su tutti i contratti de' Luoghi pii di Regio Patronato, stipolati pria delle rispettive loro dichiarazioni, potendo l'*Exequatur*, in quel tempo interposto, supplirne le veci, senza che debba tal Sanatoria estendersi su di qualunque altro intrinseco difetto legale, che potesse invalidare i contratti; nel qual caso s' intendano sempre salve alle Parti le ragioni, che *pro ut de jure* possan loro competere, da sperimentarsi ne' Tribunali competenti, e nelle forme dalle Leggi prescritte.

Per lo Articolo poi riguardante i contratti de' Luoghi pii fatti in tempo, in cui era noto il Regio Patronato, non deviene S. M. ad accordare la Sanatoria, quando i contratti di censuazione, enfiteusi, o di affitto *ad longum tempus*, sieno caduti su di beni, che si appartenenano al pio Luogo laicale, o Ecclesiastico,

già

già dichiarato di Regio Patronato ne' modi regolari in tempo del contratto.

E per l' ultimo punto finalmente, che riguarda i contratti de' Luogi pii di Regio Patronato, mancanti di Regio *Exequatur* sull' Assenso Pontificio, sebbene cotesta Real Camera abbia portato parere di non accordarsi la sanatoria, pur tuttavia S. M. si riserba di accordarla ne' casi particolari, dove il Regio *Exequatur* non si fosse impartito per imperizia del Censuario, o per altra simile circostanza, e sopra tutto ove si conoscesse, che il dovere della interposizione del Regio *Exequatur* si appartenea più a chi accordava la censuazione, o enfiteusi, che al Censuario, o a colui, che ricevea l' enfiteusi. Ed a questo oggetto comanda il Re, che in simili casi i Tribunali competenti, dove non ci sia altro motivo da dubitare della validità, e verità del contratto, informino S. M. con distinzione sul punto della Sanatoria, che s' implora pe'l solo difetto del Regio *Exequatur* all' Assenso Pontificio.

Mi ha comandato quindi il Re di partecipare a cotesta Real Camera questa sua Sovrana Determinazione in risposta della di lei Consulta, perchè, facendola nota a tutti i Tribunali della Capitale, se ne disponga l' esatta, e perenne osservanza; stando nella prevenzione, di essersene passati gli ordini circolari a tutte le Udienze del Regno. *Palazzo* 23. *Aprile* 1803. *Francesco Miglierini*. *Signori Presidente, e Consiglieri della Real Camera di Santa Chiara*.

Die 23. Apr 1803. Francesco Migliorini.

---

*Ne quid desit saluberrimae legi, qua modus impositus divitiis Ecclesiarum, et venerabilium locorum, e re alienum non erit hic transcribere libellum Decurionum Urbis anni* 1712., *de quo in praefatione actum*.

La Reyna Governadora.

*Illustre Conde Carles Borromeo, Primo Cavallero de lo ynsigne orden del Toyson de Oro mi Virrev, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles, en interim. Por parte de esta mi Fidelissima Ciudad, y Reyno se me ha presentado un Memorial del tenor siguiente*.

Sacra Cesarea, e Cattolica Maesta'.

La Fedelissima Città, e Regno di Napoli con umilissime suppliche espone a' piedi della M. V., come fra l' altre sue miserabili sciagure, si ritrovano ridotte a tal segno le Università del Regno, che in buona parte sono inabili a sodisfare quei pesi, che da' Serenissimi Re Predecessori furono imposti per sostentamento della Corona, e della Cassa militare; e per maggior afflizione si osservano tutte di ridursi a sì fatta impotenza l' altre Comunità, che per lo passato hanno sostentato i carichi stabiliti; e di sì grave male la principal radice è la strabocchevole licenza, che si prendono gli Ecclesiastici di accrescere continuamente il loro Patrimonio colle compre de' beni stabili, e specialmente de' terreni destinati alla coltura; imperciocchè godendo gli Ecclesiastici l' immunità dal pagamento di que' tributi, che si devono al Principe su li beni de'

Vas-

Vassalli per mantenimento dello Stato, a proporzione, che si scema il peso a que' beni, che passano in podere degli Ecclesiastici, si accresce all'altre robe, che rimangono sotto al dominio de' Laici. Conciossiacosachè essendo stabilito il tributo, a cui deve ogni Comunità essere sottoposta, ripartendosi questo a principio sopra centomila scudi di stabili, passandone poi cinquanta al dominio degli Ecclesiastici, viene a cadere tutto il peso sopra gli altri cinquanta a' Laici rimasti, li quali finalmente non essendo di tanto peso capaci, con detrimento del Real Patrimonio, vengono dichiarate le Comunità impotenti alla sodisfazione debita al Real Fisco; e per tal via il danno delle particolari Università passa allo Stato, ed al Principe. Laonde volendosi rimediare a sì grave disordine, che senza dubbio manda in rovina lo Stato, fu stabilito nella Prammatica 3. del Regno sotto il *tit. de Cler.*, *et Diacon. Selv.*, che per tutti li beni de' Laici, che si trovavano alienati, o per l' avvenire si alienassero, o passassero in mano de' Cherici, o di Ecclesiastiche persone, dovessero i medesimi Cherici, o Ecclesiastici possessori contribuire al pagamento de' pesi universali di ciascuna Università, o Terra del Regno, nella maniera stessa, che prima dell' alienzione contribuivano i Laici. Signora, è agevole il discernimento della giustizia di questa legge colla guida del solo buon senso, e toglie ogni dubbio, che potesse muoversi contro ad essa, il vedersi costantemente praticata in tutti li Reami, e Stati di Europa, e specialmente nello Stato di Milano sottoposto al Fedelissimo Dominio della Maestà Vostra; imperciocchè nell' anno 1700. fu in quel Ducato stabilito per legge senza controversia ricevuta, che *bona transirent cum onere suo*; in guisa che, acquistandosi dalla Chiesa, o da persone Ecclesiastiche per mezzo di successione, o per mezzo di contratto, li beni acquistati rimanessero sottoposti a i carichi, nientemeno che quando da i secolari erano posseduti, senza eccetuare da questa regola neppure le robe, che si concedono per Patrimonio a' Sacerdoti, la qual regola costantemente si osserva tuttavia nello Stato di Milano, essendo stata confermata dall' Imperador Carlo V. nel *tit. de Oneribus*. Ma nel Regno di Napoli fatalmente sottoposto a tutti li travagli, che possa cagionare la licenza degli Ecclesiastici, questa giustissima legge è stata da' medesimi contrastata sotto colore, che offendesse la libertà Ecclesiastica; laonde si è introdotta la pratica, che gli Ecclesiastici *pro bonis emptis, et donatis*, siano tenuti a contribuire al pagamento di quelle tasse, che s'impongono per soddisfare le annualità de i debiti contratti dalle Università per pubblico servigio, prima che venissero in mano de' medesimi Ecclesiastici, ed in questo tenore se ne spediscono gli ordini dal Tribunale della Regia Camera. E nondimanco a sì piccola porzione di ciò, che sarebbono obbligati gli Ecclesiastici, eziandio non vogliono soggiacere: imperciocchè i Prelati del Regno sotto varj pretesti n' impediscono l'esecuzione, e specialmente hanno posto in campo le pretenzioni, che essi sieno i Giudici della somma delle Collette; volendo parimente dissaminare, se sieno giuste, o eccessive. Vogliono di più, che ad essi s' abbia da ricorrere per l'esecuzioni, che sovvente è bisogno, che si facciano contro gli Ecclesiastici, che resistono a' pagamenti; dimodochè le povere

vere Università implicate fra tante controversie, dopo gravissima spesa, non ritraggono sussidio alcuno dagli beni degli Ecclesiastici. A ciò si aggiunge, che nello Stato di Milano sono sottoposti a' carichi personali tutti coloro, che coltivano li beni degli Ecclesiastici, e tengono a pigione le loro case, e la porzione colonica dei frutti, che spetta al conduttore de' beni fruttiferi, che volgarmente in Milano si chiama la *Colonica*, ed è generalmente giudicata la metà de' frutti, soggiace a' pesi, come tutti gli altri beni de' secolari. Ma nel Regno di Napoli non vogliono gli Ecclesiastici, che abbiano luogo questi stabilimenti. Nondimanco, quando pure gli Ecclesiastici del Regno di Napoli riducendosi fra' limiti della ragione si contentassero di soggiacere alle suddette leggi, non perciò si evitarebbe la rovina del Regno, che nasce dalla licenza, che dagli Ecclesiastici si gode di acquistare a lor piacere beni stabili; imperciocchè fatta la ragione dagli Esperti di questo Regno, comunemente affermano, che delle tre parti delle rendite, presso che due si ritrovano nelle mani loro, dalle quali non possono mai ritornare in podere de' Laici per le leggi strettissime fatte a beneficio degli Ecclesiastici: e fra qualche tempo faranno acquisto del rimanente, perchè abbondando di denari raccolti da' legati, e dagli avanzi delle loro amplissime rendite, del continuo fanno compre di beni stabili. Quanti mali da questo disordine succedeano, ben può comprenderlo l'alta mente della Maestà Vostra. Primieramente l' Università si renderanno del tutto inabili al pagamento de' Fiscali, e degli altri pesi, a' quali soggiacciono. Per secondo si distruggono le famiglie nobili, che sono il nerbo principale de' Reami, e i Laici si ridurranno ad uno stuolo di contadini, e di artiggiani. Per terzo li Cittadini Napoletani è bisogno, che si riduchino ad abitare ne' Borghi; imperciocchè essendo piena la Città d'infinite Chiese, e Munisteri (i quali a guisa di tante Cittadelle ingombrano tutti li quartieri di essa) ogni giorno si veggono obbligati i Napoletani a vendere forzatamente le cose loro agli Ecclesiastici *pro amplianda Ecclesia, vel Monasterio*. Laonde gli altri Principi di Europa per mettere argine a tanti mali, che non lasciavano di fare gli Ecclesiastici ne' loro Stati per mezzo degli acquisti de' stabili, hanno fatte leggi strettissime, con le quali hanno vietato a' Laici qualunque sorte d'alienazione di beni stabili a favore degli Ecclesiastici, senza permissione del Principe. Per tal ragione in Portogallo non possono i Munisteri, e le Chiese comprare poderi senza permissione del Re, e se qualche stabile, o per eredità, o per altra via scade agli Ecclesiastici, sono tenuti di venderlo a' Laici fra un'anno. *Molina tract. 2. de just., et jure. Diedonius lib. 1. part. 3. num. 4. de libert. Christ.* Un simile Statuto si trova nella Valenza, come narra Pietro Belluga *in Specul. Princ. rubr.* 14. Ad esemplo di queste leggi Carlo V. promulgò per le Fiandre una legge, che le Chiese non potessero acquistar più cose immobili, *Guicciard. in disser. Flan.* In Inghilterra ne' tempi, che vi fioriva la fede Cattolica, provide con legge Eduardo III., che non fusse lecito a' Monaci comprare poderi, e che altresì a' laici non fusse lecito lasciarli ad essi in testamento, come osserva Polidoro Vergilio, che ne porta l'osservanza fino a' tempi d'Errico

V.

V. *Polid. Verg. in Histor. Anglica*. *Bodinus lib.* 5. *cap.* 2. *de Republica*. Nella Francia è stabilito, che niuna Chiesa, Munistero, o Chierico possegga roba senza lettere di riscatto. *Papus. lib.* 1. *Rhaprod. arrest. tom.* 4., *et ad consuetud. Borbon.* 25., *et* 279. *Joan. Faber ad l. quoties Cod. de rei vind.* E nella Francia medesima non si può lasciare a' Monaci alcun legato. *Annaeus Robertus rerum Judicat. lib.* 4. *cap.* 3. *Teuret.* degli abusi *cap.* 7. *num. ult.* Nella Germania parimente in molti Senati non lice vendere a' Cherici robe immobili, *Gaillus lib.* 2. *observ.* 32. *num.* 5. E specialmente questo statuto fu fatto nella Sassonia fin da' tempi di Carlo Magno, come osserva Baldo *Consil.* 174. *tom.* 5. In Venezia, e nel suo Stato vi sono le leggi, che nessun secolare possa alienare a pro degli Ecclesiastici. *Fulgentius Bregeja contra Baronium*. *Bodinus lib.* 5. *cap.* 2. Nello Stato di Milano è stabilito per gli Statuti, e per le *nov. Consult.* nel *tit. de Gan. Collegii*: Che niuno non soggetto alla giurisdizione del Principe possa acquistare beni stabili, o dritti, o ragioni, come censi, e cose simili, per successione, o per contratti senza l'assenso del Principe, sotto pena di confiscazione di detti suoi beni, e diritti. E quantunque il Senato, che tiene tutta l'autorità del Principe in dispensare, suole concedere tale assenso, quando non ci ha inconveniente, però non concede mai l'assenso, se prima non riceve dall' Ecclesiastico plegeria laica di non declinare il foro secolare, e di pagare tutti li carichi Regj, o publici imposti, ed imponendi, obligando perciò specificamente li beni medesimi, ed in fatti pagano puntualmente. I luoghi Pii di quello Stato non godono immunità, nè reale, nè personale, fuorchè l'Ospedale Maggiore di Milano; nel che non si considera danno alcuno del Pubblico, perchè le sue rendite si spendono in opera così pia, e di beneficio de' poveri; e tiene per istituto, che venendoli qualche eredità, subito, o quanto più presto può, vende li beni stabili per pagare li debiti contratti per la manutenzione dell'opera, essendo sempre l'esito superante l'introito; e si contenta quel luogo pio senza ingrandirsi di conservare que' beni antichi, ch'ebbe per sua dotazione dal Principe, ovvero da' Benefattori. *Basius de poenis num.* 43. *Signorolus de Homodeis Cons.* 21. *Statut. Civit. Mediolan.* In Napoli solamente non si è posto giammai il capo a rimediar da senno a questo disordine, salvo che vi è una Constituzione fatta da Federico II., la quale proibisce alienare agli Ecclesiastici le robe, delle quali si pagano le rendite alla Corte, e se per eredità li pervenissero, sia tenuta la Chiesa fra un anno venderle a' secolari, o locarle, il che non facendo decadano al Fisco: *de rebus stabilibus Ecclesiasticis non alienandis*. *Praedeces. tit.* 29. *fol.* 177. Ma questa Constituzione non ha avuta la sua osservanza nel Regno predetto. Del rimanente, Signora, queste leggi non solamente vengono giustificate dall'autorità de' Santi Padri, e de' Santissimi Principi, che fiorirono ne' primi secoli della Chiesa, come si è dimostrato da' valentissimi DD., ma si rende ancor manifesta la sua giustizia per le seguenti fortissime considerazioni, che non si possono da chichesia mettere in dubbio. Su di qualunque stabile tre spezie di diritto, e di dominio riconoscono i DD. Il primo è quello del particolar cittadino, al quale per giusti titoli appartiene la roba, e chia-

ma-

quasi diritto privato. Il secondo spetta a tutto il Comune di que' Cittadini, fra' quali è noverato il possessore dello stabile, potendo da esso percipere, o tributi, o altre commodità, secondo il bisogno; ed oltre a ciò, possono gli altri particolari cittadini acquistare su quella roba qualche ragione, servitù, o veramente dominio per varj contratti dalle leggi stabiliti, e questo secondo dominio, che riguarda il Comune, è da DD. chiamato dominio di società, ovvero di contrattazione. Il terzo dominio appellasi di autorità, e di giurisdizione, e a norma degli altri due dominj spetta al Principe, ed è inseparabile dal Principato. Senza dubbio, Signora, il dominio del Principe su li beni stabili è incomparabilmente maggiore, e più eccellente degli altri due, perchè da esso vengono governati, e sostenuti, e possono fra i termini della ragione essere aumentati, diminuiti, ed anche distrutti dalla sua autorità. Il secondo luogo di eccellenza spetta al diritto della Comunità, di cui è membro il particolar cittadino, dovendosi per costantissima regola da tutte le leggi approvata, anteporre il bene del corpo a quello delle membra, essendo tenuto ogni particolar Cittadino a sagrificare la sua propria vita, non che i suoi beni, per lo beneficio della sua Patria. L'ultimo adunque è il dominio privato de' Cittadini, il quale è soggetto agli altri due, che lo diriggono, e ne ricevono commodo, e vantaggio giusta l'occasioni, che ciò prescrivono. Adunque se si può da chi possiede il dominio privato stabilire, che li suoi beni non escano da un determinato ceto di persone Ecclesiastiche; come non possono fare il medesimo li possessori degli altri due dominj senza controversia più eccellenti, ordinando che li stabili non escano dalle mani di quelle persone, che alla giurisdizione del Principe sono sottoposte, come ragionevolmente si è stabilito in Spagna, in Francia, in Germania, e negli Stati di Venezia, e di Milano? Di più se per avventura uno stabile passa dal dominio di alcun Laico a quello degli Ecclesiastici, non si estinguono, nè si possono estinguere le ragioni, e le servitù, che altri cittadini possedevano su quello stabile, ed indubitatamente godono costoro i medesimi diritti, che prima; Come adunque si può pretendere dagli Ecclesiastici, che in tal caso si estinguano i diritti del Principe, e della Communità, senza comparazione più eccellenti di qualunque diritto delle private persone? Laonde come possono negare, che il Principe, e l'Università possano ricavare i tributi, come prima che passassero in potestà degli Ecclesiastici facevano? Per lo che supplicano la Maestà Vostra, che per quella somma autorità, che IDDIO l'ha concessa, con obbligazione d'impiegarla in pro de' suoi sudditi, rimanga servita di ordinare. Primieramente, che inviolabilmente si osservi nel Regno di Napoli la suddetta *Pram.* 3. sotto il titolo *de Cler.*, *et Diac. Selv.* rimosse tutte le pratiche in contrario con tanto detrimento delle povere Università introdotte. E per secondo stabilisca per legge inviolabile, che non possano i beni stabili per qualunque ragione uscire dal dominio delle persone soggette alla giurisdizione della Maestà Vostra, senza dispensa del Collaterale, con le condizioni, che appunto nello Stato di Milano si osservano; e che se per avventura o per legato, o per altra qualunque via scade qualche stabile

a sì fatte persone, debbano venderlo fra un'anno; passato il qual tempo, debba vendersi *sub hasta*, *o ex officio Judicis*, o ad istanza di qualunque del Popolo, e consegnarsi ad esse il prezzo. In somma non possano acquistare beni stabili *nec directe*, *nec indirecte*, cioè nè per se stessi, nè per mezzo di altre persone. Tanto si spera da quel Principe destinato da DIO per ristoratore della Monarchia di Spagna, e che IDDIO per lunga età, secondo i voti de' suoi Popoli, si degnerà conservare.

E vista su instancia. He venido en engargaros, y mandaros (como lo hago) que oyendo al Collateral, y Tribunal de la Camara me informeis con lo que se os ofreciere, y pareciere, sobre todo lo que en el preinserto Memorial expressan essa mi Fidelissima Ciudad, y Reyno, a fin de que en caval intelligencia de todo pueda yo tomar la resolucion, que hallare por mas justa, y conbeniente. De Barzellona a 19. de Marco de 1712. *To la Reyna*. *Vidit Miro Regens*. *Vidit Mauleon Regens*. *Vidit Hualte Regens*. *Vidit Modegnani Regens*. *Lugar de Sello*. *Alvarado*, *et Colomo Secret.*

*In Part. Neap. 1. a fol. 117.*

*Al Virrey de Napoles para que oyendo al Collateral, y Tribunal de la Camara, informe sobre todo lo que en el preinserto Memorial de aquella Fidelissima Ciudad, y Reyno se expressa.*

*Die 26. mensis Aprilis 1712.*

Illustrissimus; et Excellentissimus Dominus Viceres, Locumtenens, et Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retroscriptae Regales literae suae Catholicae Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, et tenorem; hoc suum, et Regia Camera Summariae consultationem faciat cum voto. *Guerrero Regens*. *Gaeta Regens*. *Argento Regens*. *Mastellonus*.

In Literarum suae Majestatis VI. fol. 177. Imperatus. Foris.

Al Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo Cavallero de lo Ynsigne orden del Tovson de Oro, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim.

DE

# DE PROHIBITA VENDITIONE SVPELLECTILIVM VSV CONSVMPTORVM

*SEV*

# DE CIRCVITORIBVS

## T I T. CCXLIII

## (*) PRAMMATICA PRIMA.

Nemo eunat, et vendat supellectilia per civitatem, neque clamet chi ha robe vecchie sub poenis ut intus.

IN questa Magnifica, et fedelissima Città di Napoli è vscito vn molto numero de persone le quale vanno per le strade della Città predetta gridando, chi hà robbe vecchie da vendere, et sotto questo titolo entrano per le case, et danno occasione a Seruitori, et Seruitrici de rubbare a li loro padroni, et esse si comprano per vilissimi prezzi le robbe rubbate, et volendo in questo remediare per quello conuiene al buon gouerno ci è parso fare il presente Banno; per il quale ordinamo, et commandamo, che dal dì della publicatione di esso auanti nessuna persona debbia andare per questa predetta Città, et suoi Borghi gridando per le piazze, chi ha robbe vecchie da vendere, et in simil modo andare comprando delle robbe predette, sotto pena a chi contrauenerà de tre anni de Galera, la qual pena si essequirà, et ordiniamo si essequa per la gran Corte della Vicaria contra qualsivoglia contrauemiente. *Dat. Neap. die* 18. *Iun.* 1585. *Don Pietro Giron. V. Cadena Proreg. V. Lanarius Proreg. Bastida de Munatones. In Bann.* 1. *fol.* 97. *die* 18. *et* 19. *eiusdem fuit publicatum.*

Die 18. Jun. 1585. D. Pietro Giron.

## (*) PRAMMATICA II.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX, etc.

*Banno, et commandamento da parte della Gran Corte della Vicaria per ordine, e mandato di Sua Eccell.*

Supellectilia usu consumpta vendi per Civitatem, et Burgos prohibentur, sed intus saccum, vel arcam vendenda asportentur ad Palatium Mag. Cur. sub poena contenta in prag. edita 18. Junii 1585.

PErchè si è visto, et vede, che dall'andare per la Città di Napoli et suoi Borghi, che si fà da quelli, che vanno gridando, chi ha robbe vecchie da vendere con dette robbe sopra di loro, et sotto pretesto che dicano chi vol vendere robbe vecchie vanno comperando delle robbe predette, et ne nascono li medesimi mali effetti in danno del pubblico: et perchè conuiene, che lo comprare, et vendere si facci nelle poteche, et non per le piazze, et case. Per lo presente banno s'ordina, et commanda, sotto nome Regio che nessuna persona tanto in questa Città di Napoli quanto suoi Borghi vada vendendo delle dette robbe per le strade predette nelle dette case, et strade, ma quando le vorranno portare à vendere, le debbiano portare dentro di vno saccho, et cassa, et quelle portarle auante il palazzo della Vicaria, et non in altro luocho, sotto la pe-

*Quae est 1. supra eod.*

na in lo banno emanato sotto la data delli 18. di Giugno 1585. Ordinando, et commandando alli M. Capitanij, et altri ministri di giustitia di questa predetta Città di Napoli, che tutti quelli ritroueranno conrrauenire nelle predette cose, debbiano carcerarli, et portarli carcerati nelle Carcere della Gran Corte della Vicaria, acciò si possano essequire le pene contra di loro, et ogn' vno si guardi di contrauenire. *Datum Neap. die 1. mensis Febr. 1586. Carlo Spinello. Facta die, et mense quo fuit publicata.*

*Die 1. Febr. 1586. Carlo Spinello.*

## PRAMMATICA III.

*Die 8. Nov. 1693. Die 18. Junii 1585. Nemo emat supellectilia per Civitatem et Suburbia vociferando, (Chi ha robe vecchie, barba d' oro, e calzette vecchie). Non obstante decreto lato per Commissarium Delegatum artis praedictae.*

Essendo pervenuto a nostra notizia, che non ostante il Bando emanato a tempo del governo dell' Illustre *quondam* Conte de Miranda Vicerè in questo Regno, in conformità dell' altro manato al tempo del governo del *quondam* Illustre Duca di Ossuna Seniore, che niuna persona, sotto pena di anni tre di galea, ed altra riserbata, dovesse andare gridando per questa Fedelissima Città di Napoli: *Chi ha robe vecchie da vendere*; quelle comprando a vile prezzo, per togliere a dette persone, che sotto tal titolo non avessero da entrare nelle case, e darsi occasione a' servitori, e serve di rubare a' loro padroni; pur si va gridando: *Chi ha robe vecchie da vendere*, sotto pretesto, che tenessero ordine, *seu* licenza da' Consoli di detta Arte in conformità di un decreto lato per lo *quondam* Marchese di Taviano Consigliere de Franchis Commessario Delegato di detta Arte, dal che ne nasce, che i detti servitori, e serve non mancano ordinariamente di rubare a' loro padroni, come di sopra. E perchè intendiamo, che, in frode del detto Bando, si dice: *Barba d' oro*; o *Calzette vecchie*, od altra cosa simile, essendo stato l' intento di proibire l' andare di dette persone per la Città, ed entrare nelle case per comprare le robe vecchie, abbiamo voluto fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale sotto le pene contenute ne' Bandi dell' Illustre Duca di Ossuna, e Conte di Miranda „ Proibiamo, che „ nessuna persona possa andar comprando dette robe vecchie, non „ ostante qualsivoglia decreto, ed ordine, che si sia ottenuto, o sia „ per ottenersi: riserbando a Noi la „ dichiarazione di questo Bando, che „ tal' è nostra volontà ". *Datum Neap. die 30. Augusti 1627. El Duque de Alva. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vidit Lopez Reg. Basilius Secretarius.*

*Poena ead. migrationis per triennium. et alia declaranda.*

*Die 30. Aug. 1627. El Duque de Alva.*

Die 26. Novembr. 1624. instantibus Consulibus artis fuit remissa causa per S. E. Commissario Delegato, Regio Consiliario Piccolellis, per quem fuit interpositum decretum, quod liceat praedictis rudiariis exercere cum aliquibus conditionibus, ut apud Actuarium Jo: Franciscum de Vivo.

## PRAMMATICA IV.

*De qua in prag. 1. Circuitores non emant aurum, aut argentum.*

Gli anni passati, *et proprie* sotto la data dell' ultimo di Marzo del 1584. in tempo del Governo dell' Illustre Duca di Ossuna, fu fatto Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale si proibiva, per togliersi l' occasione di commettere furti, e particolarmente a' servitori, che niuno Zaffaranaro avesse potuto comprare cose d' oro, nè di argento da qualsivoglia persona. E perchè al presente siamo informati, che da' detti Zaffaranari, si è introdotto per indiretto di andar comprando oro, ed argento bruciato, il che viene a dar maggior occasione di commettere i furti predetti in molto danno, ed interesse del Pubblico; per questo volendo Noi

Noi in ciò rimediare, quanto sia possibile, per togliere affatto detta occasione, per beneficio universale, ci è paruto fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che dal „ dì della pubblicazione di esso in „ avanti, niuno de' detti Zaffaranari, „ tanto presenti, quanto futuri, ardisca, nè presuma comprare da „ qualsivoglia persona, di qualsivoglia „ stato, grado, e condizione si sia, „ niuna sorta d' oro, nè di argento, „ sotto pena a' contravvegnenti di „ perdere l' oro, od argento, che si „ ritroverrà in loro potere, e altre „ *etiam* corporali a nostro arbitrio riserbate ". Ed acciocchè questo venga a notizia di tutti, nè si possa per l' avvenire allegare causa d' ignoranza; ordiniamo, che il presente si debba pubblicare per gli luoghi pubblici, soliti, e necessarj di questa Fedelissima Città di Napoli, ed al Reggente, ed a' Giudici, che *pro tempore* saranno della Gran Corte della Vicaria, che debbano tenere particolar pensiere dell' osservanza di esso. *Datum Neap. die 6. Decemb. 1632. El Conde de Monterey. Vid. Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Vid. Rovitus Reg. Barilius Secretar. Anastasius.*

Poena amiss. rei et arbit.

Die 6. Dec. 1632. El Conde de Monterey.

## PRAMMATICA V.

De qua in prag. 3. Circuitores non emant aurum, aut argentum combustum.

GLi anni passati in tempo dell' Illustre Duca di Ossuna sotto la data dell' ultimo di Marzo del 1584. per togliersi l'occasione di commettere furti, e particolarmente a' servitori, fu fatto Bando, *omni tempore valituro*; per lo quale sta proibito, che niuno Zaffaranaro possa comprare cose d' oro, nè di argento di martello da qualsivoglia persona sotto le pene in quello contenute; al quale ci rimettiamo. E perchè al presente per parte de' Consoli dell' arte degli Orefici ci è stato fatto intendere, come da' detti Zaffaranari si è introdotto *per indirectum* di andar comprando oro, ed argento bruciato, il che viene a dare maggiore occasione di commettere i detti furti in molto danno, ed interesse del Pubblico; per tanto volendo Noi in ciò rimediare, per quanto sia possibile, acciocchè si levi affatto detta occasione per l' universal beneficio, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente fare il presente Bando, *omni futuro tempore valituro*; per lo quale „ Ordiniamo, ed espressamente co„ mandiamo, che dal dì della pub„ blicazione di esso in avanti, niuno „ de' detti Zaffaranari, tanto quelli, „ che sono al presente, quanto quel„ li, che saranno per l' avvenire, ar„ disca, nè presuma comprare da „ qualsivoglia persona di qualsivoglia „ grado, stato, o condizione si sia, „ niuna cosa d' oro, nè d' argento in „ qualsivoglia maniera che sia, sotto „ pena a chi contravverrà, *etiam* cor„ porale a nostro arbitrio riserbata, ed „ ancora di perdere l' oro, ed argen„ to, che si ritroverrà in suo potere: „ la terza parte del quale, vogliamo, „ che si debba dare all' accusatore, „ un' altra al Fisco, e la restante „ terza parte si applicherà in benefi„ cio del Monte della dett' arte degli „ Orefici ". Ed acciocchè questo venga a notizia di tutti, nè si possa per l' avvenire allegare causa d' ignoranza; Ordiniamo, che il presente si debba pubblicare ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, ed al Reggente, ed a' Giudici presenti, e che

*pro tempore* saranno della Gran Corte della Vicaria, che debbano tenere particolar pensiere dell' osservanza di esso. *Datum Neap. die 20. Octobr. 1633.* *El Conde de Monterey. Vid. Tapia Reg. Vid. Rovitus Reg. Barilius Secretar. Anastasius.*

Die 20. Oct. 1633. El Conde de Monterey.

# DE QVAESTIONIBVS

## TIT. CCXLIV

### PRAMMATICA PRIMA.

Ex §. 228 prag. C. V. anno 1540.

Decreta de torquendo subscribantur per Judices. Auditores extra Tribunal quaestionem non inferant. 21. Maii 1577. in Cur. 1. Capit. fol. 8.

MAndamus quoque, quod decreta de torquendo, quae per Judices dictae Magnae Curiae, aut aliorum Tribunalium fiunt, per omnes Judices, vel per majorem ipsorum partem subscribantur, alias exequutioni demandari non possint; et quod in dictorum decretorum exequutione duo Judices ad minus ex his, qui votarunt, intervenire teneantur: et hoc intelligatur, si in Tribunali, in quo executio facienda est, tot Judices reperiantur, qui quidem videre debeant, si juxta ordinem decreti, et judiciorum mensuram, qualitatemve, decreta ipsa exequutioni demandentur.

1540. Imp. Carolo V.

### PRAMMATICA II.

Judices non utantur funiculis, nisi in delictis atrocibus.

Commissarii cum praeminentia non utantur.

PEr la Maestà del Re Nostro Signore ci sono state scritte lettere del tenor seguente, *videlicet*. El Rey. Illustre D. Francisco de Castro de mi Consejo Colateral, Lugartenente, y Capitan General. Ge sido informados, que los Iuezes criminales desse Reyno usan el dar el tormento de la funichela indistintamente por qualquier genero de delito; y aunque no se puede creer, pareziendo extraordinario rigor, todavia, por si en esto haviesse havido algun excesso por lo passado „ Mi ha parezido justo, que, de aqui adelante, se remedie, dando orden, que los dichos Iuezes no puedan usar de semejante genero de tormento, furo por delitos graves y de mala qualidad, y assi os encargo, y mando, que lo proveays, y ordenays de manera, que no exceda de este limite, pues por todos respetos es lo, que conviene a mi servizio, y a la buena, y reta administracion de la justicia, y avisarne de la orden, que para la execucion dello hovieres dado". *De Valladolid a 4. de Abril 1620. Yo el Rey. Vid. Gomes Generalis Thesaurarius. Vid. Ribera Reg. Vid. Lanz Reg. Vid. Maynoldus Reg. Vid. Caelestinus Reg. Vid. Constantius Reg. D. Berardinus a Barrionovo Secretar.* E volendo eseguire, co-

Die 4. April. 1620. Yo el Rey.

come siamo tenuti, gli ordini di Sua Maestà, ci è paruto farvi la presente per la quale „ Vi diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che dobbiate „ osservare, ed eseguire, e far osservare, ed eseguire *ad unguem* quello, che per la Maestà Sua nella „ preinserta Real lettera vien comandato, giusta la sua serie, e tenore, „ essendo così la sua Real volontà, „ ed anche la nostra". *Datum Neap. die* 15. *Junii* 1602. *Don Francisco de Castro. Vid. Gorostiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. de Castellet. Reg. Salazar Secret. in Cur.* 3. *M. C. V. fol.* 33.

Die 15. Junii 1602. D. Francisco de Castro.

## PRAMMATICA III.

Aurei velleris tormentum dictum vulgo, *il Tosone* pro quocumque delicto non inferatur.

DAl Magnifico Avvocato de' poveri della Gran Corte della Vicaria ci è stato esposto, come in cotesta Regia Udienza si suole per ogni minima causa procedere contra i carcerati, e gl' inquisiti, a tormenti di funicelle, e talvolta a tormento detto il Tosone, e che contra alcuni condannati alla pena della frusta suole ancora cotesta Regia Udienza procedere all' esecuzione della sentenza, non ostante che vi sia interposta l'appellazione; supplicandoci a dare in ciò gli ordini necessarj, perchè in tali casi si osservi, e non ecceda quello, che di giustizia conviene. E parendoci cosa degna di rimedio; ci è paruto ordinarvi, come „ Vi diciamo „ per la presente, che non dobbiate „ in conto alcuno, nè per qualsivoglia causa procedere contra i car„ cerati inquisiti di qualsivoglia delitto, al detto tormento del Toso„ ne, nè procederete a tormento di „ funicelle contra i testimonj in con„ to niuno, conforme la Regia Pram„ matica, nè anche contra i princi„ pali, se l' inquisizione, e la causa „ non sarà molto grave, sicchè *de* „ *jure* sia permesso il procedere con„ tra gl' inquisiti a tal tormento, „ dovendosi usare i tormenti nelle „ persone di tali inquisiti, e carce„ rati, perchè depongano la verità, „ e non per uccidergli. E così pari„ mente vi ordiniamo, che non pro„ cediate ad esecuzione di sentenza „ di frusta per qualsivoglia causa, „ mentre ci sarà appellazione inter„ posta; non convenendo alla buona, „ e retta amministrazione della Giu„ stizia, che si tolgano agl' inquisiti, „ ed a' carcerati i rimedj della legge „ ne' casi, che per quella loro stanno „ permessi; e così ordiniamo, ch' „ eseguiate, tanto voi, quanto i Mi„ nistri futuri di cotesta Regia Udien„ za, per quanto avete, ed avranno „ cara la grazia di Sua Maestà, ri„ serbandoci di procedere a quello, „ che sarà di giustizia contra chi a„ vrà in alcuno de' detti casi ecceduto". *Datum Neapoli die* 31. *Januarii* 1619. *El Duque. Vidit Constantius Reg. Vidit Valenzuela Reg. Vidit Ursinus Reg. Vidit de Marra Proreg. Salazar Secret. ut in Cur.* 1. *Principatus Vltra fol.* 44.

Tormentum funiculorum.

Sententia, ut furtibus caedatur, suspenditur interposita appellatione.

Die 31. Jan. 1619. El Duque.

## PRAMMATICA IV.

Equuli tormentum vulgo dictum *il Puledro*, non detur nisi in delictis atrocissimis.

ABbiamo inteso, che in cotesto Tribunale si dà il tormento del Puledro a diverse persone inquisite, però non meritevoli di tal tormento, così come si è dato ad Antinoro d' Acerno inquisito di un semplice omicidio, e furto di strada pubblica, e che non si ammettono le nullità, che si propongono per gli detti inquisiti, che sono poveri, a causa che non fan-

fanno il deposito, conforme la Regia Prammatica, il che ci ha dato non poca maraviglia; e perciò ci è paruto ordinare, siccome con questa vi „ Diciamo, ed ordiniamo, che il detto „ tormento di Puledro non dobbiate „ usarlo con tutti gl'inquisiti, se non „ con quegli, i quali sono inquisiti „ di delitti enormissimi, e meritevoli di simile tormento, per verificazione di essi. Ed a rispetto delle dette nullità, che si propongono per gli detti inquisiti, essendo „ poveri, dobbiate ammetterle *absque* „ *deposito*, atteso che tal' è nostra „ volontà". *Datum Neapoli die* 15. *Januar.* 1621. *El Cardenal Zapata*. *Vid. Constantius Reg. Vid. Ursinus Reg. Salazar Secr. ut in Cur.* 1. *Principatus Ultra fol.* 16.

Die 15. Jan. 1621. El Card. Zapata.

QVOD

# QVOD REGNICOLAE POSSINT ARMARE LEMBOS PIRATICOS,

## ET

# ALIA NAVIGIA CONTRA INIMICOS

## TIT. CCXLV

### PRAMMATICA PRIMA.

L'Imperadore N. S. per servizio di DIO, e di Sua Maestà Cesarea, e per beneficio di questo Regno ci ha mandato Prammatica, e provvisione di Sua Maestà, licenza, e facoltà di poter armare contra gl' Infedeli, colle dichiarazioni, e co' modi, secondo che nella detta Prammatica si contiene, del tenore, e contenenza seguente, *videlicet*: Don Carlos por la Divina Clemencia Emperador Romano etc. Donna Joanna su madre, y el mismo Don Carlos por la gracia de Dios Reyes de Castilla, de Aragon etc. Por quanto havemos sidos inforformados, que muchas fustas, y otros navios de Turcos, y otros Enfieles enemigos de la Cristianidad; andan enfestando, y trabajando, y cada dia mas enfestan, y trabajan los lugares, y Tierras maritimas de nuestro Reyno de Napoles, cautivando animas en deservicio de DIOS nuestro Senor, y perjuycio, y dano nuestro, y de nuestros subditos, y vassallos del dicho Reyno. Y para obviar à los grandes enconvenientes, y danos, que de este se siguen, y que cada dia seguerian, si con tiempo no se remediasse, de mas de las galeras, que havemos ordenado, y mandado, que vayan a correr, y limpiar de Cosarios la costa del dicho Reyno, y que de nuevo se armen ay, sarà muy necessario, que personas particulares del dicho Reyno armen fustas, o otros navios para mejor defender la dicha costa de la mar, y danificar los dichos Enfieles. *Por la presente damos licencia, y facultad à todas, y qualesquier personas de qualquier estado, condicion, o qualidad, que sean, babitantes en el dicho nuestro Reyno de Napoles, para que puedan armar fustas, y otros qualesquier navios, y con ellos danificar los dichos Enfieles, junctos, o apartados, como a ellos pareciere, con tal que antes, que se salgan del puerto; donde armaren, den fiancas sufficientes, que no ofenderan, ni haran mal, ni dano con los dichos navios à ningun Christiano de qualquier nacion, que sea, excepto sinò anduviesse in compania de los dichos Enfieles, ò en qualquier manera le diessen favor, o ayuda, porque los tales de racon deven ser bevidos, tenidos, reputados, y tratados come Enfieles, y enemigos de la Christianidad. Y por la presente, la qual queremos, que dure quanto fuere nuestra voluntad, Ordenamos, queremos, y mandamos, que todo lo que ganaren, tomaren las dichas personas con las dichas*

Idem sub die 23. Julii 1550. ut in registro.

*chas fustas, ò qualquier otros navios, que assi armaren, sea su proprio, y que ni nuestra Regia Corte, ni nuestro Almirante, que es, ò fueren en el dicho Reyno, agora, ni en ningun tiempo pueda pidirles, ni demandarles cosa alguna, ni parte dello en ninguna manera, ni por ninguna causa, no ostante qualquier cosa, que aya en contrario, con lo qual todo por la presente dispensamos, por cumplir assi al bien publico del dicho Reyno. Y mandamos al que es, ò fuere nuestro Visorey, Lugarteniente, y Capitan General, y al nuestro Almirante, y otros qualesquier Oficiales nuestros del dicho Reyno, que guarden, y cumplan, y hagan enteramente guardar, y cumplir esta nuestra provision, y todo lo en ella contenido, y contra el tenor, y forma della no vayan, ni passen, ni consientan yr, ni passar en ninguna manera, so pena de nuestras desgracias, y de dos mil ducados para la nuestra Camara a cadauno, que lo contrario hiciere.* In testimonio de lo qual mandamos hazer la presente firmada de nuestro nombre, y sellada con nuestro sello. *Dada en Gante a 4. dias del mes de Junio 1531. anos. Yo el Rey. Vidit Perrenatus, et pro Protenot. et Magno Camer. Sac. Caes. et Cath. Majest. mandavit mihi Alphonso Valdesio.*

Bona sunt capientium.

Poena indignat. et centum. 2000.

Per tanto volendo ubbidire, come siamo tenuti, a' mandati della prefata Cesarea Maestà, lo notifichiamo à tutt' i predetti, e ciascheduno di essi *in solidum*, acciocchè per tutto se ne abbia notizia. *E quelli, che vorranno armare, lo possano fare, ed eseguire, secondo Sua Maestà ordina, e comanda per servizio di DIO, e di S. M., e beneficio del Regno, come si è detto.* La presente resti al presentante. *Datum in Civitate Neap. die 27. Julii 1531. Pompejus Viceancell. Locumtenens Generalis. Vidit de Colle Reg. Vidit Loffredus Reg. Dom. Locumtenens Generalis mandavit mihi Bernardo Martyrano. In Cur. 7. fol. 74.*

Di Yo

Die Pomj cumt

*FINE DEL DUODECIMO TOMO.*